



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

2.3693 e. 100.

12/98

Valore del presente Volume
a forma del Manifesto de'
6. Dicembre 1815.

Fogli 17. e un quar-
to a £ = 6. = il F. £ 5. 3. 4.
Legatura „ = 5. =

Totale £ 5. 8. 4.

23643

e

100/1

23 11102

IL COMPILATORE AI LETTORI

Ognuno sa che le Leggi Civili son nate tutte dall' occasione , dalle vicende dei tempi , e dal progresso dei lumi ; Quindi ne deriva l' Antinomia che si riscontra fra esse , anche rispetto a quelle che trattano di uno stesso oggetto , ed il bisogno di combinarle , e di ravvicinarne le disposizioni .

Le nostre sono sparse in un gran numero di Volumi , di cui le Collezioni sono quasi tutte difettose , e per conseguenza un gran numero di queste Leggi non sono conosciute quanto meriterebbero di esserlo , e le antiche poi son quasi del tutto ignorate .

Persuasato della necessità di saperle , intrapresi per mio uso , sono già quindici Anni , il presente lavoro , e l' hò poi sempre con facilità tenuto al corrente .

Alcuno crederà forse che allorquando attesi ad eseguirlo , abbia dovuto superare una noja non lieve . Se ciò fosse ancor vero ne sarei stato ricompensato abbastanza dalla costante , e quasi giornaliera

liera utilità che ne hò ricavato . Ma posso poi assicurare che l'aridità inseparabile da questa specie d'occupazione , fu molto temperata dall'importanza della materia , nel tempo stesso che la prima , ha servito ad imprimere profondamente nella mia memoria , tutto ciò che la seconda offre di più rimarcabile .

Nel rileggere ora di nuovo quest' operetta , sono restato ulteriormente convinto di ciò che allora pensai , cioè che queste Leggi formar potrebbero sotto una penna abile , e per dir meglio sotto la penna di più soggetti capaci , e non avversi alla fatica (giacchè una tale operazione non sarebbe eseguibile da un solo) , il soggetto di un Opera Classica per i Toscani . Riunite in libri le Leggi di uno stesso ordine , e subalternamente in titoli , quelle che nello stesso ordine appartenessero a un ramo diverso , come la Legislazione doganale , rispetto alla Finanza , un preludio storico farebbe conoscere , non più con un cenno come da me si è fatto , ma con la necessaria benchè non soverchia estensione , le vicissitudini di esse fin dai tempi Repubblicani : renderebbe conto delle Leggi di quell' Epoca , dei loro pregi , dei più numerosi loro difetti additati dall' esperienza , e dall' incremento delle umane cognizioni , dell' organizzazione degl' Antichi Tribunali , Magistrati , ed Uffizj della loro attribuzioni , e cambiamenti : Combinerebbe , e conferirebbe le disposizioni delle diverse Leggi tanto fra loro , che con quelle dei Popoli più celebri , anti-

di, e moderni: Stabilirebbe un perpetuo confronto fra la nostra Legislazione, le Leggi Romane del Testo, e quelle del Corpo Canonico: commenterebbe le prime con utili Annotazioni, col transunto dei Sovrani Rescritti e dichiarazioni interpretative, col sentimento dei migliori Scrittori, e colle decisioni dei nostri Superiori Tribunali, in materia Civile, e Criminale; porrebbe finalmente le principali questioni, e scenderebbe a discuterle; Una tal opera, che a mio credere si protrebbe contenere in otto o dieci mediocri Volumi, sarebbe per riuscire di sommo vantaggio particolarmente nel Foro.

Quanto a me, siccome mi feci un dovere della più assoluta brevità, non hò potuto, nè voluto allontanarmene, ed hò lasciato esistere questo Opuscolo tal quale era nel suo principio. Subito che si trovano qui le disposizioni Legislative vigenti, d'interesse più generale, e subito che il Lettore è in grado di conoscere a colpo d'occhio, il giro, e le differenze della Legislazione, qual bene sarebbe stato il duplicare il numero, e la mole dei volumi per estendere il lavoro anche a ciò che rarissime volte, ed a pochissime persone abbisogna? Non basterà egli a queste che il titolo rispettivo, faccia loro nota l'esistenza della Legge, la data, e l'argomento, e così somministri il mezzo di trovarla a colpo sicuro nella Collezione autentica? Mi sembra che questa distinzione non abbia bisogno d'esser meglio giustificata: è necessario veder la Legge sul

testo allorchè è questione d' applicarla ; Ed è in questo senso che con verità suol dirsi , essere cattivo in proposito di Leggi ogni ristretto .

Quei che si prevarranno di quest' Operetta non avranno soltanto in lei un pronto , e fedele indicatore , per cui verrà loro risparmiato bene spesso il tedio di lunghe ricerche , ma trovando tutto riunito in un Quadro angusto , potranno maggiormente gustare la saviezza di queste provide leggi , alle quali il Popolo Toscano è debitore , della felicità di cui gode ; Vedranno che l' abolizione dei vincoli dei beni , la restrizione la più coartata delle primogeniture , dei fidecommissi , della feudalità , dei mezzi d' acquistare per le manimorte , e dei privilegi , non era nuova fra noi ; che lo scioglimento di tante private , di tante proibizioni , la soppressione delle matricole , e delle tasse analoghe hanno fatto fiorire l' industria , ed anche il commercio più di quello che permetteva di sperarlo la nostra posizione di fronte ai tempi tanto cambiati dopo le importanti scoperte della nautica ; che la protezione , e l' incoraggiamento accordati all' Agricoltura hanno saputo farla prosperare , ed avuta la conseguenza di rendere abbondante di tutto ciò che occorre ai bisogni , ed ai comodi della vita , un territorio per cui la natura , in confronto degl' altri limitrofi , aveva fatto pochissimo ; che l' assenza di qualunque vessazione , o le facilità concesse agl' Esteri , ci hanno sempre assicurato l' affluenza di tutto , anche delle cose superflue ; che una polizia dolce ma colere ,

7
vigilante, ed operativa, ha saputo far celebre per
i suoi costumi, e per l'estrema sua civilizzazione;
un Popolo nel quale due Secoli in dietro i delitti
non erano forse più rari che altrove, e rendere ad
esso adattabile un Codice Penale, che fù la mara-
viglia dell'Europa, e che sarebbe sufficiente tutto-
ra, se le rivoluzioni politiche accadute dopo ven-
ticinque anni, non avessero tanto influito sul mo-
rale; Vedranno che appena queste Leggi stabiliro-
no per base delle contrattazioni dei generi frumen-
tarj, la libertà, e la concorrenza, non vi furono
più vere carestie... e ne concluderanno che nul-
la o pochissimo abbiamo avuto da invidiare alle Na-
zion. le più rinomate.

S P I E G A Z I O N E D E L L E A B B R E V I A T U R E

B.	Bando
C.	Circolare
D.	Decreto
Dich.	Dichiarazione
Del.	Deliberazione
L	Istruzione
L.	Legge
Let.	Lettera
M.	Motuproprio
N.	Notificazione.
O.	Ordine, Ordinazione.
P.	Provvisione
R.	Rescritto
Reg.	Regolamento
Rif.	Riforma
Gen. Feb. ec.	Gennajo, febbrajo ec. (i mesi dell' anno.)

La Lettera Iniziale raddoppiata indica il numero plurale. (esempio)

II. LL. Istruzioni, Leggi ec.

MEMORIALE

DELLA

LEGISLAZIONE TOSCANANA.

ABBANDONATI V. *Esposti.*

ABBONDANZA V. *Generi Frumentarj. Leggi Annuarie.*

ABIGEATO: Trattano di questo delitto la L. de' Furti de' 9. Sett. 1681. = E la L. 30. Nov. 1786. § 74. (1)

ABITO Ecclesiastico V. *Ecclesiastici. Maschero.*

ABORTO Procurato: E' previsto dalla L. 30. Nov. 1786. § 71. (1) V. *Parto Esposto.*

ABUSO d' autorità pubblica: sua pena: L. 30. Ago. 1795. § 12.

ACCADEMIA Fiorentina: Una L. 23. Feb. 1541. trasferì nella medesima gli assegnamenti, e i privilegj già appartenenti allo studio Fiorentino.

ACCADEMIA del disegno, ora delle Belle Arti: I di lei statuti furon approvati con B. 27. Apr. 1585. = L' *Accademia* costituiva un Tribunale da se stessa, che era di privativa competenza per i di lei affari.

ACCESSI V. *Procedura Civile.*

ACCIUGHE V. *Pesca.*

(1) (1) Essendo imminente una riforma delle LL. Penali, è inutile riportarne ora l' Estratto: basta citarle.

ACCOMANDITE Rif. 11. Apr. 1713. sul registro d'esse, e sopra i diritti dei Creditori.

ACCOMPAGNATURE V. *Discoli . Dogane . Esecutori*.

ACQUASALSA V. *Sale*.

ACQUAVITE:

1. L' *Acquavite*, e le bevande con essa composte furon ridotte in Regalia col B. 19. Ago. 1645.

2. Una tal privativa fù abolita con L. 27. Dic. 1768. che ne permesse la libera fabbricazione, vendita, e circolazione; salvo il disposto delle Leggi Doganali.

ACQUE V. *Strade*.

ADIZIONI d' Eredità con beneficio di Legge; e d' Inventario: secondo la L. 23. Sett. 1788. § 25. la grazia Sovrana per tali *adizioni* contro il disposto degli Statuti Locali, si concedeva sul parere del Tribunal rispettivo. V. *Minori*.

ADULTERIO e Bigamia: L. 30. Nov. 1786.

§ 96. = L. 30. Ago. 1795. §. 20. 22. 25. (1)

AFFISSI e avvisi V. *Bollo . Stampa*.

AFFOGATI V. *Annegati*.

AGRICOLTURA: Una N. de' 3. Sett. 1784. concesse delle gratificazioni ai Contadini, e Possidenti di varie Comunità dello stato che edificavano nuove Case rurali, o ampliavano quelle esistenti. V. *Arnesi Rusticali = Provincia Inferiore Senese*.

ALABASTRO: La N. 13. Lug. 1804. proibì l' Estrazione dell' *Alabastro* greggio, bianco, &

(1) V. la Not. a pag. 9.

colorato sotto le pene delle Leggi Doganali:
E' revocata da quella de' 23. Sett. 1815. V.
Pietre dure.

ALBERGATORI V. *Osterie.*

ALBERI V. *Alpi. Boschi. Strude.*

ALBIANO Comunità: il suo Regolam. partic.
è de' 24. Feb. 1777.

ALBINAGGIO:

1. Le Donne Toscane maritate a Forestieri ed i loro discendenti non potevan succedere *ab intestato* in stabili posti in Toscana, nè in cose equiparate agli stabili, nè in denari, o capitali da rinvestirsi in fondi, quali beni passavano in quello che sarebbe succeduto se la persona esclusa non esisteva purchè fosse Toscano, salvo alla donna esclusa, e suoi, sopra tali beni il diritto alla dote; La donna che fosse stata in possesso di averi di tal specie lo perdeva appena sposava un Forestiero. L. 28. Mag. 1591.

2. Il M. 1. Giu. 1769. per reciprocità abolì il diritto d' *Albinaggio* rispetto ai Francesi: S. M. Cristianissima lo aveva abolito rispetto ai Toscani.

3. Il M. 3. Ago. 1784. volle che i Forestieri di paesi ove i Toscani sono ammessi a succedere *ex Testamento*, o *ab intestato* e ad acquistare, fossero abili a godere di tali successioni, ed acquisti nel Granducato: così fu abolita la Leg. sud. del 1592. ed a ciò è consentanea la L. delle successioni intestate de' 18. Ago. 1814. § 30. 31. V. *Forensità. Forestieri.*

ALLIVELLAZIONI V. *Comunità. Livelli.*

ALPI e APPENNINI:

Parte
Storica

1. Diverse antiche LL. proibirono i tagli, e semente nel crine dei monti, l'arroncicare, sterpare, smacchiare, zappare, o dissodare, nelle pendici di essi per un miglio da ogni parte misurabile dalla sommità: Le pene furono severissime poichè s'impose una multa di Scudi 200, e arbitrio fuo alla galera *inclusive*, e contro i recidivi multa doppia, e arbitrio fino alla morte. L. 17. Nov. 1559. B. 6. Feb. 1564. B. 23. Gen. 1710. L. 20 Gen. 1776.
2. Secondo quelle LL. la Comunità era tenuta per il delinquente incognito. Tale responsabilità fu ristretta dal B. 26. Apr. 1566. e D. 10 Feb. 1569.
3. Una C. del 1762. senza giorno ordinò la presentazione al Giudicante locale delle Licenze che si accordavano per tali tagli, e lavori onde non se ne eccedessero i limiti, sotto pena di nullità.
4. Il M. 6. Sett. 1769, e l'altro 7. Ago. 1762. permisero sotto certe condizioni d'arroncicare le macchie invecchiate per affrettarne la riproduzione, e di seminarle a grano per una sola volta, coll'obbligo di seminarvi poi la faggiuola, tenute ferme le Leggi proibitive quanto alle macchie non deperienti.
5. Finalmente la L. 24. Ott. 1780. abolì tutte le sud. Leg. e permesse ai possessori tagliare senza veruna licenza i loro boschi, e piante anche dentro il miglio dalla vetta dell'Alpi, e degl'Appennini § 1.
6. I Boschi delle Comunità situati in detti Monti non potevan esser tagliati finchè fossero al-

- livellati o venduti secondo gl' Ordini §. 6.
7. Permesse pure di lavorar il Terreno son zappe, o altro esclusa la vanga, e l' aratro, e per il solo oggetto di ridurre il suolo a pascolo e promuovere la rinnovazione del Bosco, o prato, e mai per sementarvi grani, e biade, sotto pena di Scudi 5. per Stiaro divisibile fra il notificatore e la Comunità § 2.
8. La proibizione sud. non comprende i Terreni ridotti a Cultura a quell' epoca § 3.
9. Proibì pure arroneare con ferro, e fuoco, e far fornelli, e bruciacicci sotto pena di Scudi 50. per volta divisibili come sopra § 4.
10. Delle Trasgressioni son cognifori i Tribunali Criminali § 5.

Laveri
di ScuolaDebbi e
Arron-
carureDispos.
Gen.

ALVERNIA Un B. 5. Ott. 1560. concerne la conservazione del bosco, macchia, prati, e altre dipendenze di questo Eremo.

AMBITIOSAE (Extravagante) V. Beni Ecclesiastici .

AMMINISTRATORI, e Tutori V. Benefizj . *Canonglinghi Minori* .

AMORI: Il B. 9. Ott. 1691. proibì gl' amori disonesti nelle case, sulle porte, e alle finestre di esse, sotto pena di Scudi 10. e Cattura anche per i genitori; e ora in desuetudine.

ANGHIARI Comunità: il suo Regol. è de' 13. Ago. 1776.

ANIMALI immondi: come porci, oche, anatre, agnelli, castrati ec.

1. Si posson introdur nelle Città e Luoghi murati soltanto per macellarli: i macellari posson custodirli nelle loro stalle: se son lasciati

andar vagando vi è la pena di L. 2. per animale Regol. 10. Apr. 1782. § 18. (1)

2. Gli animali neri si posson ritenere in Firenze, e in tutte le Città, e Luoghi murati, nelle stalle, per macellarli dentro 8. giorni, ma non per allevarli nè lasciarli vagare sotto pena della perdita ed il prezzo si divide fra lo Spedale, e il Querelante: di tali trasgressioni si conosce sommariamente NN. 12. Mar. e 23. Ott. 1804.

ANIMALI da lavoro V. *Arnesi aratorj*. *Bestiame*.

ANNEGATI:

- Soccorsi
1. Si posson estrar dall' acqua, e portare in luogo da poterli soccorrere anche prima che i Ministri del Tribunale v' abbian fatta la visita, e prima che sian venute le Confraternite solite esercitare opere di misericordia in tali casi. N. 10. Sett. 1773. e N. 9 Feb. 1778. § 7.
 2. In mancanza di persone che abbian qualche diritto sul corpo dell' *Annegato* spetta a chi lo estrasse dall' acqua il regolare il modo con cui dev' esser soccorso: giunto il medico spetta a questo. N. 9. Feb. 1778. § 4.
 3. Il Professore che soccorse un *annegato* rimetterà al Giudicante la sua relazione esprimente il tempo che l' annegato è stato sott' acqua, in quale stato ne fù estratto, le diligenze usate, e l' effetto ottenuto. Nel Gensaro

(1) Questo Regol. che è per il solo stato fiorentino, riforma la L. degl' 11. Gen. 1744. concernente Firenze; e la C. 6. Ago. 1767. riguardante tutta i Luoghi murati: Essa dava per pena la perdita degl' Animali.

d'ogni Anno i Giudicenti rimetteranno tali relazioni al Collegio Medico § 6.

4. I Professori chiamati a soccorrere un' *annegato* che ricusassero d' accorrere saranno sospesi § 8.
5. V' è un premio di 5. Zecchini a chi salva dall' acque un' *annegato* che non dava segno di vita, se questo ricupera la salute per le cure di chi lo soccorre. Una tal persona chiamerà subito un Medico o Cersico de' quali il primo che arriva ha un premio simile di Zecchini 5. se l' *annegato* risorge: se non risorge è pagato delle sue cure, e così la persona che lo estrasse dall' acqua, e due altre che fossero chiamate in ajuto, da essa o dal professore NN. 26. Apr. 1772. e 9. Feb. 1778: § 1. Premi
6. Per esigere il primo premio si dee presentare il Certificato di due Testimonj di vista, e non interessati dichiarante che l' *annegato* è stato da quel tale tolto dall' acqua senza moto, o segno di vita, e si è riavuto per i soccorsi da esso apprestati, o fatti apprestare al med. = Per il 2.^o premio si esibirà un attestato di due Testimonj di vista, e degni di fede che affermino che il tal Medico è arrivato prima d'ogni altro professore, trovò l' *annegato* senza segni di vita, e l' assistè finchè si riavvesse § 2.
7. Questi attestati si presentano al Giudicente che gli verifica, tassa il premio e ne avvisa il Cancellier Comunitativo che lo fa pagare dal Camarlingo § 3.
8. Le spese utili fatte per soccorrere l' *annegato* in discreta somma si pagano a chi lo trasse dall' acqua, risorga, o no §. 5. Spese

9 Fuori dei casi contemplati di sopra non si pagherà nulla per soccorsi prestati ad *annegati* o creduti tali, o che fossero in pericolo di *annegare*. C. 5. Mag. 1784.

10. Non è dovuto né il premio di 5. Zecchini né il premio arbitrario a chi estrae un' *annegato* dall'acqua, se questo quando ne è estratto non era *privo di senso, e di moto, e in apparenza morto*. Concorrendo tali estremi, se risorge è dovuto il premio di 5. Zecchini, se non risorge il premio arbitrario C. 11. Sett. 1786.

ANNO V. *Calendario*.

ANNONA La Congregazione dell' *Annona* fu creata con L. de' 29. Ott. 1768. e soppressa con L. 24. Ago. 1775. e ridotta ad un semplice Scrittojo, soppresso poi esso pure con L. 7. Mar. 1778. V. *Generi Frumentarij. Leggi Annonarie*.

(ANTICAGLIE } V. *Monumenti*.
ANTICHTA' }

APPELLI: moda d' interporre l' *appello*, la dazione di nullità, e la restituzione in integrum, e loro effetti. L. 30. Dic. 1771. §. 22. 23. V. *Regol. di Proc.* § 696. a 793.

2. *Appello* de' Tribunali Provinciali L. 30. Sett. 1772. §. 6.

3. E per la Provincia Superiore Senese L. 2. Gen. 1774. §. 6.

4. Sono inappellabili le Cause di merito certo; inferiore a L. 70. salvo il ricorso alla R. Consulta: se questo è ammesso, decide il Tribunale, e Giudice che sarebbe stato competente, se la causa era di merito superiore a L.

70, ma inferiore a L. 200. e da questo giudizio non si dà altro ricorso. Rif. 13. Ott. 1815. § 73. 74.

5. Le Cause di merito certo superiore a L. 200. secondo la domanda, si decidono dai rispettivi Giudicanti, o dai Cancellieri dei Commissarj RR. e Auditori del Governo ove sono, salvo l' Appello che dai Potestà si porta ordinariamente al rispettivo Vicario, dal Cancelliere al rispettivo Commissario R. o Auditor del Governo, e per Livorno al Magistrato Consolare. Se la Causa è stata decisa da un Commissario di Quartiere di Firenze, l' appello si porta parimente al Magistrato Supremo. Rif. sudd. § 33.

6. Per le cause di merito incerto, o superiore a L. 200. l' appello si porta alla rispettiva Ruota Civile. Dai Giudicati di seconda Istanza in cause superiori a L. 70. ma inferiori a L. 200. non si dà altro appello, ma soltanto il ricorso alla R. Consulta, e se è ammesso si porta alla Ruota Civile rispettiva, nè vi è più altro ricorso. Dalle sentenze delle Ruote Civili in cause di merito incerto, o superiori a L. 200. vi è l' appello in terza Istanza al Consiglio di Giustizia di Firenze, tanto per il caso di due sentenze difformi che di revisione concessa contro le due conformi della R. Consulta. Le decisioni del Consiglio sud. non sono attaccabili che col ricorso al Trono. Dai Lodi arbitrari l' appello si porta alla Ruota Civile, e per le terze Istanze si osservano le soprascritte regole. Rif. sud. §. 15. 16. 17. 20. 21. 22. 23. 24. 33. 41. 48.

Tom. I.

B

50. 54. 55. 56. 59. 66. 73. 74. 75. 76. V. il Compartimento ivi annesso. V. *Revisione*.

ARBITRI: Della loro elezione, e de' Compromessi volontarj, e necessarj parlava la L. 30. Dic. 1771. § 20. 21.

2. Le Parti non possono eleggere un Attuario: devono valersi della Cancelleria del Tribunale locale C. 11. Gen. 1777.

3. I Giudicenti possono essere arbitri negl' affari di persone della loro Giurisdizione Civile: se vi è ricorso contro il loro lodo, decideranno in 2. Istanza col consiglio del savio. Ma se il Giudicante è mutato può decidere senza tal Consiglio C. 8. Gen. 1798. V. *Giudici*.

4. Degli Arbitri, e Compromessi tratta anche la moderna Rif. de' 13. Ott. 1814. § 10. e 61. segg. V. Regol. di Proc. Civ. § 1097. e segg.

ARCIVESCOVI, e Vescovi V. *Vescovi*.

ARCHIVIO Diplomatico: è stato creato colla L. 24. Dic. 1778. per la riunione ed illustrazione delle Carte, pergamene, papirje MMSS. sparsi nei pubblici depositi e in quelli de' LL. Pij e stabilimenti pubblici, e relativi, alla Storia, all' Erudizione, ai diritti privati ec.

ARCHIVIO Fiorentino de' Contratti.

Parte
Storica

1. Fù creato, e organizzato colla L. 28. Nov. 1559. P. 16. Mag. 1560. P. 15. Dic. 1569. Molte Leggi, e ordini furon pubblicati per raccogliere in esso le Carte depositate nei Conventi, e presso i privati in tempo delle turbolenze Civili.

2. La P. 18. Lug. 1572. volle che le mandate

dei Notari dopo la loro morte si custodissero in un locale separato dai Protocolli perchè in caso d' incendio un' originale fosse salvo.

3. L' Archivio avea anche giurisdizione contenziosa : questo Tribunale fu soppresso colla L. 27. Mag. 1777.

4. Non si può nell' Archivio accender lumi, nè fuoco, e ogni sera si devon chiudere tutte le porte e finestre sotto pena della destituzione e di Scudi 100. P. 16. Mag. 1550. Cap. 1. P. 14. Dic. 1569. Cap. 7. P. 13. Dic. 1596. Cap. 7. Regolamento

5. Tutti i Notari devon provvedersi di un Protocollo dal med. (si pagava L. 4.) per inserirvi gl' atti che rogano, dentro 10. giorni dal rogito sotto pena di Scudi 50. e dell' inhabilitazione : ogni protocollo avrà il suo Repertorio alfabetico per Cognome di Contraenti, e una lettera iniziale : Sarà marcato ad ogni pagina col bollo dell' *Archivio*, e numerato col Titolo di prima, secondo Protocollo ec. P. 14. Dic. 1569. Cap. 9. P. 5. Dic. 1573. § 3. P. 13. 1596. Cap. 9.

6. E' a tutti proibito contrattare, o cedere Protocolli, e Carte notariali sotto la pena prescritta dalla Legge per quei che non rimetton le mandate all' *Archivio* P. 12. Feb. 1585.

7. Sotto le pene di che al N. 6. i Notari devon rimettere all' *Archivio* le mandate o copie autentiche degl' atti che rogano dentro 15. giorni, o dentro 40. se abitano fuori della Città e dentro 60. se abitano oltre le 60. miglia : questi termini sono *utili*, e non continovi. Per esse posson esigere dalle parti il diritto di Copia

PP. del 1569. e 5. Dic. 1573. § 6. e del 1596.
Cap. 10. B. 29. Feb. 1607.

8. I soli Notari viventi posson dar visto, e copia dei loro atti, salvo il non mostrare gl'atti d'ultima volontà mentre vive il disponente P. del 1596. Cap. 11. e P. 13. Giu. 1578.
9. Tali Copie non facevan fede senza il visto dell' *Archivio* P. del 1596. Cap. 12. = a tal visto è stato sostituito il sigillo dell' *Archivio* col bollo = *Fides publica* = P. 5. Giu. 1701.
10. Gl'atti fatti in stato Estero non posson eseguirsi in Toscana finchè una Copia autentica non è stata *archiviata* P. 5. Dic. 1573. § 4. 5.
11. I Notari prendon un protocollo separato per gl'atti d'ultima volontà: questo non si rivede dall' *Archivio*; al med. rimetton sigillate le mandate di tali atti scrivendovi sull'involto = Testamento di N. rog. li. . da Ser. . P. 13. Giu. 1578.
12. Il visto, e copia degl'atti di Notari morti si dà soltanto dall' *Archivio* che passa la metà de' diritti agl' Eredi. Se le dà un' altro Notaro incorre la pena di Scudi 500., e la sospensione per 4. anni PP. del 1569. e 1596 Cap. 13.
13. E' lo stesso quanto alle Copie d'atti di Notari infermi, e incapaci a darle da loro stessi, o assenti per lunga assenza. Cap. 14.
14. Ogni Istrumento nel protocollo sarà firmato dal Notaro, e sigillato col suo Sigillo, e così il protocollo in fine. Questi Protocolli si mandan dai Notari a rivedere ogn'anno all' *Archivio* per verificare come sono tenuti sotto pena della perdita de' loro diritti, e arbitrio

B. 29. Feb. 1607. e P. 5. Dic. 1573. §. 2.
(V. il N. 11.)

15. L'anno della rivista si conta dall'ultima rivista seguita: ha luogo anche se nell'anno il Notaro non rogò nulla P. 12. Feb. 1585.

16. Non si deve sul Protocollo lasciar veruno spazio fra un'istrumento, e l'altro nè farvi cancellature, o cassature nè scriver date, o somme in cifra prima d'averle scritte in lettere almeno una volta. Gl'atti si protocollano per ordine di tempo: le postille si riportano in fondo di esse e si approvano dal Notaro il tutto sotto pena dell'arbitrio P. 5. Dic. 1573. §. 1.

17. Allorchè muore un Notaro, il Parroco, o Curato dee avvisarne dentro tre giorni il Giudicante: questo ne darà parte all'Archivio, e dentro tre giorni anderà alla Casa del morto a fare inventario dei Protocolli, e Carte Notariali, che sigillerà, e porterà seco mandandole dentro un mese all'Archivio a spese degl'Eredi. Le omissioni dei Parochi si considereranno dalla Segreteria del R. diritto come mancanze in uffizio, e lo stesso quelle dei Giudicanti dalla Consulta P. 24. Sett. 1571. N. 20. Gen. 1807. N. 3. Ago. 1814. V. *Esequatur. Notariato. Tariffa Notariale.*

AREZZO: Regolam. particolare di questa Comunità de' 7. Dic. 1772.

1. Riunione della Comunità delle Cortine a quella d'Arezzo N. de' 16. Dic. 1772.

2. N. 2. Gen. 1773. che libera la Città, e Contado d'Arezzo dalla Tassa del Sale, o obbligo di levarne una quantità determinata.

2. M. 4. Nov. 1784. (non più in vigore) sulle cause esecutive nel Tribunal d' Arezzo , e sulle vendite di Pegni gravati V. *Macelli* .

ARGENTI V. *Ori* .

ARGINI V. *Bestiami* : *Fiumi* L. 22. Apr. 1788. sulla prelazione nelle vendite degl' argini **Comunitativi** .

ARMAMENTI in corso fatti nei Porti Toscani :
B. 20. Mag. 1683. V. *Marina* .

ARMI

Parte
Storica

1. Sono più di cento le antiche Leggi sull' *armi* , o universali , per ogni *arme* , e per ogni paese , o particolari per alcuni Luoghi , e per qualche specie d' *arme* offensiva o difensiva : proibivano non solo la delazione ma anche la detenzione. La L. del 1737. §. 1. le ha tutte abrogate.

Defini-
zione

2. Son *armi* gl' Istrumenti principalmente inventati per offendere , o a ciò destinati. Son *armi bianche* quelle che posson offender per loro stesse , o che con molla , arco , colpo d' aria , o altro equivalente posson vibrar un peso capace d' offendere . I bastoni di grossezza da fare offesa notevole , e più lunghi di due braccia , solo però per le Città , e i bastoni , e Canne Indiane con punta di metallo più lunga di due soldi di braccio Fior. o con palla , o peso in cima di più di tre once si reputan *armi* L. 22. Gen. 1737. § 12.

3. Son *armi da fuoco* quelle che lo posson produrre per mezzo della polvere . §. 13.

Armi
proibite

4. Son proibite l' *armi bianche* di punta , o di taglio , o di punta , e di taglio che abbian la lama dalla guardia alla punta più corta di

3. quarti di braccio Fiorent. Di queste non si otterrà mai licenza, nè la licenza dell' *armi* giova a poterle portare: non si posson neppur ritenere, nè fabbricare o vendere escluso il pugnale da parata, il Coltello da Caccia, e la Bajonetta che si posson portare collo Schioppo, o colla Spada da chi n' ha la licenza, e i Coltelli serratoj la cui lama è minore d' un quarto di Braccio § 14. Ora il ritenerele è permesso L. 30. Nov. 1786. § 102.
5. Gl' Istrumenti d' arti capaci per la lor struttura di produr lo stesso effetto dell' *armi* bianche di corta misura, si posson dai rispettivi artefici ritenere, e trasportare per giusto uso, e causa, ma involti, e legati: essendo trovati dagl' Esecutori devon dar loro il nome, e dir la causa del trasporto, e se non son veridici, o se commettono con tali istrumenti qualche delitto, si consideran *armi proibite* quanto alla pena. L. del 1737. § 15.
6. (V. i due NN. preced.) E' proibito portare *armi* bianche o da fuoco senza licenza della R. Depositeria (ora R. Fisco) §. 2. L. sud.
7. Son eccezzuati: 1. I Cavalieri d' Ordini riconosciuti in Toscana per l' *armi* di specie non proibite: 2. I Militari: 3. gl' Esecutori §. 3.
8. I Nobili, e Cittadini Toscani, i Nobili Esteri, i Cortigiani di S. A. R. e le persone ad dette ad essi Cortigiani, esclusi i Servitori di Livrea, e i Negozianti di Livorno Nazionali, o Esteri posson portar la Spada coll' abito di cui fa parte e per viaggio le Terzette §. 4.
9. Neppure quei che ne hanno licenza posson portare *armi* bianche o da fuoco per le Città

Dela-
zione

(meno che la Spada come sopra) fuorchè dalla porta all' albergo, o dall' albergo alla porta nell' arrivo e partenza §. 7.

10. Le persone Civili della Campagna benchè non Cittadini per rango posson cingere Spada quando vanno alle Città purchè abbian la licenza dell' *arme*, e sian vestiti coll' abito di cui fà parte. §. 8.
11. Gl' abitanti della Maremma di Siena possono dentro i Confini di essa portare, e ritenere *armi* non proibite § 9. (1)
12. Godon della stessa facoltà gl' abitanti di Riparbella, Madrignano, Calice, e Veppo. N. 24. Nov. 1781.
13. E quei di Pontremoli, Fivizzano, Pietrasanta, Barga, Bagnone, e Portoferraio L. 20. Sett. 1588. N. 26. Mar. 1782. (2) e L. 5. Sett. 1782.
14. Il porto d' *armi* per i sud. paesi non comprende la facoltà di cacciare nel divieto C. 20. Nov. 1793. nè s' estende ai Confinati N. 10. Apr. 1788.
15. I Forestieri posson portar l' *armi* dalla porta della Città all' alloggio, e viceversa nell' arrivo, e partenza, e per la Città la Spada coll' abito alla Civile L. del 1737. sud. §. 10. (3).

(1) Nasce dal B. 24. Ago 1562. secondo il quale non potevan portarle dentro le Terre, e Castelli.

(2) Il Rescritto de' 14. Feb. 1734. avea permesso portarlo anche ai Ministri di Cancelleria del Magistrato Supremo perchè godevan tal facoltà il Notaro della Signoria e i suoi Officiali a cui eran succeduti.

(3) I BB. 14. Nov. 1532. 28. Giu. 1610. e 9. Nov.

16. Neppur colla licenza si può portare il fucile in bandita meno che per le strade, e passi pubblici sotto la pena delle LL. di Caccia §. 11.
17. Parimente neppur colla licenza si possono portare *armi* nelle veglie di Ballo pubbliche, e private, nelle Chiese, Feste, Fiere, e riunioni di Popolo nè in vicinanza di esse sotto pena di perderle, e di Scudi 25. o d' altrettanta Carcere in caso d' insolvenza. La multa si divide fra l' accusatore, e lo Spedale vicino. Si può procedere anche per inquisizione. La procedura è economica colla solita partecipazione al Presid. del B. Gov. = Tutto ciò s' applica anche ai Luoghi esenti N. 12. Mar. 1806.
18. Si posson ritenere tutte le *armi* anche di qualità vietata per tutto anche in bandita §. 14. 16. L. sud. del 1737. e L. 30. Nov. 1786. §. 102. Detenzione
19. (V. il N. 17.) Le perquisizioni nelle Case per causa dell' *arme* son vietate; ma se nel farle per altra causa si trova un' *arme* proibita si procederà anche per questo delitto purchè non sia prescritto secondo la Legge. L. del 1737. §. 16. 18. Procedura opens
20. Son cognitori di questi delitti i Tribunali Criminali §. 17. 26.
21. Non si può procedere per inquisizione se non vi fu abuso dell' *arme* per offendere, o per farsi forte nel commettere il delitto, o la trasgressione §. 26. e L. 30. Nov. 1786. §. 102.

1623 proibirono ai Forestieri entrare in Toscana con *armi* fuorchè con certe regole, e sotto certe pene.

22. L'inquisizione dev' essere iniziata dentro il mese: non importa che in detto termine sia citato l'inquisito a risponderci C. 1. Dic. 1766.

23. Per la delazione d' *arme* da fuoco senza licenza vi è la pena di Scudi 25., di Scudi 10 per l' *arme* bianca, e di Scudi 50. per l' *armi* bianche di corta misura: l' abuso dell' *arme* bianca di corta misura negl' omicidj, o ne ferimenti è circostanza aggravante per accrescere d' un grado la pena nella sua specie non per variarla. L. sud. del 1737. § 21. 22. 23. 24. 25. L. 30. Nov. 1786. §. 102. L. 30. Ago. 1795. § 16. V. *Fuochi e Spari. Maschere.*

Licenze 24. (V. il N. 6.) II. ai Vicari sul rilasciamento delle Licenze d' *Armi* de' 19. Ago. 1814 Il §. 6. proibisce accordar attestati di perdita di tali licenze quando non penda processo di delazione contro il richiedente, nel qual caso la licenza si dà gratis. Per i §§ 7. 8. la licenza non si dà a chi non ha la fede di specchietto, nè ai Contadini senza consenso in scritto del Padrone. V. *Caccia. Colombicidio*

25. La fede di specchietto non si esige dagli abitanti della propria giurisdizione rispetto ai quali non si può perciper nulla per la ricerca a specchietto. C. 7. Sett. 1814.

26. E' proibito comprare o ricevere *armi*, o effetti militari sotto pena di furto qualificato. Se un disertore ne lascia in qualche luogo il proprietario dee ciò denunziare al Giudice.

te, o al Comandante locale L. 17. Lug. 1802.

§ 13. 14. (1) V. *Bestiami*.

ARMI, o *Stemmi*: E' proibito inalzare le armi Regie ai Rivenditori di Tabacco, e Prenditori di Lotto: posson indicare la rivendita, o Prenditoria con un Cartello, o insegna C. 31. Gen. 1778. V. *Fabbriche. Monumenti*.

ARNESI rusticali, e bovi aratorj: non si posson gravare per verun credito nemmeno Regio, o pubblico, sotto pena per gl' esecutori di Scudi 5. di cui un terzo va al notificatore: è pure vietato catturare i Contadini in tempo delle faccende rurali C. 30. Nov. 1631. B. 18. Giu. 1691. B. 6. Apr. 1767. (2)

ARNO:

1. Proibizione di navigare in esso da Pisa al mare sotto pena della galera, ed ordine di tener la strada del Fosso nuovo. R. 22. Lug. 1593.
2. Proibizione di tener navicelli fra le due pescaje di Firenze per pescare, o per passar gente pena l' arbitrio fino alla morte B. 12. Ago. 1593. B. 7. Giu. 1653.
3. Imposizione, e Lavori d' *Arno* a Signa P. 23. Lug. 1681.
4. MM. 6. Giu., e 9. Nov. 1770. 4. Gen. 1774. 5. Nov. 1783. Sull' imposizione di questo fiume nel Valdarno di sopra; e N. 23. Apr. 1784. sopra i lavori ad *Arno*, e loro spesa.

(1) La N. 23. Mag. 1815. ordinò il recupere degl' effetti militari esistenti presso particolari.

(2) Così la L. Annonaria de' 18. Sett. 1767. §. 39. 40. Lo proibì anche per debito risultante da Trasgressione, e aumentò la pena degl' Esecutori fino a Scudi 10. oltre la nullità.

5. B. del Mar. 1742. senza giorno sulla conserva-
zion degl' argini d' *Arno* nel Valdarno di sotto.
6. E. 27. Gen. 1770. che ordina ai Possessori di
tener sgombro il viottolo che serve a quei che
tiran l'alzaja con tagliar le vetrici, e tener
munite di ponti di legno le fosse che dai loro
Campi sboccano in *Arno*, sotto pena delle spe-
se, e danni.
7. Proibizione di bagnarsi nel fiume nel tratto
che passa dentro Firenze pena la Cattura. B.
6. Giu. 1767. (si ripubblica ogn' anno nell'
Estate) V. *Fiumi . Scarichi .*

ARRESTI: I BB. 7. Mar. 1737. e 26. Apr. 1738
rinnuov. con N. 12. Mar. 1802. ed ora con
Istruzioni particolari danno premio Zecchini
10. agl' Esecutori o altri che arrestano un
reo d' omicidio ferimento grave e furto, e a
quei che fanno arrestare un reo di furto vio-
lento colle notizie che danno. Questi premj
eran stati aumentati colla N. de' 28. Gen.
1804. V. *Debitori . Corte . Esecutori . Ese-
cuzion personale . Processi Crimiali .*

ARRUOLAMENTO V. *Ingaggiatori .*

- ARTI: La L. 1. Feb. 1770. sopprime tutte le
Magistrature, e Consolati; dell' *arti*, e quella
de' 3. Feb. 1770. d. sopprime tutte le matri-
cole, Tasse, e diritti che si pagavano all' *arti*,
come contrarie al Commercio, vincolatrici dell'
Industria, e tendenti a stabilire odiose pri-
vative.
2. Il M. 26. Mag. 1770. sopprime il Magistra-
to dell' *arte* della Seta di Pisa.
 3. La L. 27. Nov. 1775. sopprime tutti i corpa
d' *arti*, di Prato, la loro Giuridizione, Ordini,
e consuetudini, e tutte le Tasse, e Matricole.

La L. 29. Mag. 1781. riunì alla Camera di Commercio l' incombente dell' antiche Magistrature dell' arti.

Tutte le arti di Firenze avean ciascuna il loro statuto.

Gl' artefici che tengon bottega (non quei che lavoran in casa, o presso altri) devono farsi matricolare, cioè dare in nota alla Camera di Commercio (ora Tribunale di Commercio), e ciò avanti di aprir bottega sotto la pena degli Statuti d'ogni arte, e per tal matricola si pagan L. 2. compreso il Buletto, o Patente che si dà all' artefice. In una stessa bottega si possono esercitar più arti diverse. Per ottener la matricola non è necessario giustificare veruna qualità, o requisito. L. 3. Feb. 1770. §. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Le preced. disposiz. non si applicano ai Medici, Chirurghi, Speciali, e Levatrici, per i quali restan ferme le LL. veglianti, e l'obbligo dell' accomandita ingiusto ai Setajoli dagli Statuti dell' arte della Seta, e quello del marchio degl' Ori, e Argenti § 8.

ASSASSINIO V. *Omicidj. Sicarij.*

ASSENTI V. *Contumaci.*

ASSICURAZION di Dote, e alimenti V. *Regol. di Proc. Civ. §. 1002. e segg. 1014. e segg.*

APPENTATI V. *Inibitoria.*

ATTI Economiei V. *Polizia.*

ATTI di ultima volontà V. *Notari.*

ATTI Esteri V. *Exequatur.*

ATTI impudici: Si puniscono a tenor della L. 30. Nov. 1786. §. 100. e L. de' 30. Ago. 1795. §. 21. 22. 23. (V. la Nota a pag. 9.)

AUDITOR Fiscale : questa carica fu soppressa in Firenze con L. 22. Apr. 1784. V. *Presidente del Buon Governo*.

2. Vi è tutt' ora un' *Auditor Fiscale* a Siena. V. *Polizia. Siena*.

AUDITORI del Governo : Sono stabiliti a Pisa, Siena, e Livorno colla Rif. 13. Ott. 1815. § 6. Sono Consultori legali del Governo della Provincia, e Giudici di Prima Istanza per gl' affari della Città, e suo Territorio non compreso in verun Vicariato, o Potesteria purchè questi affari eccedan il merito di L. 200., o sia incerto. Le altre loro attribuz. son regolate dai §§ 44. e segg. di d. Rif.

AVARIA (Giudizj di) = Regolamento: L. 27. Sett. 1701. L. 13. Mag. 1803. N. 13. Sett. 1805.

AVVOCATI : Statuti del Collegio degl' *Avvocati* de' 18. Ott. 1611. (in lingua latina) = Spiegati ed estesi con B. 14. Gen. 1611.

2. Sulla loro matricola M. 50. Lug. 1779. (pagavano per questa L. 200. alla Camera di commercio).

3. I. de 18. Feb. 1789. sopra le giustificazioni da farsi dei requisiti necessarj per essere ammessi all' *Avvocatura* V. *Procuratori* .) Si esigevano gli stessi requisiti che per la Procura, più 4. anni di pratiche dopp il Dottorato presso un *Avvocato*, o *Giudice*.

4. La Rif. 13. Ott. 1815. ha stabilito per tutta la Toscana un solo Collegio d' *Avvocati* presso il Consiglio di Giustizia di Firenze. Questi possono comparire avanti tutti i Tribunali del Granducato § 67.

1 Un Regol. de 15. Nov. 1814. concerne i requisiti per l' ammissione all' Avvocatura, l' esercizio, e le prerogative di questa professione. V. *Consulta*.

AVVOCATO Regio: fù istituito con M. 37. Mag. 1777. per la difesa delle Cause dei Dipartimenti Regj i cui Capi non possono valeri di altro *Avvocato*: Somministreranno ad esso le notizie necessarie, e lasceranno a lui la direzione della difesa: Le spese delle Cancellerie fatte per queste cause si pagano sulle notole approvate dall' *Avvocato Regio*: ma non possono abbuonarsi spese di copie, e altre straordinarie senz' ordine espresso del Governo. Le minute dei Contratti interessanti gl' Uffizj e dipartimenti Regj si rivedon e correggon dall' *Avvocato Regio*, e non si possono togare senza il di lui visto (ivi).

- 2 Un' altra L. dello stesso giorno 27. Mag. 1777. contiene dell' istruzioni sull' esercizio di questa Carica.
- 3 L' Art. 5. dà all' *Avvocato Regio* sede, e posto distinto da tutti i difensori nei Tribunali.
- 4 Egli invigila all' osservanza dei privilegj concessi ai Paesi, Corpi, e Famiglie, e che se ne goda a forma della concessione, e ai diritti eminenti della Corona sopra i feudi, e paesi infeudati, §. 6. 7.
- 5 Soprintendente agl' affari di Confini cogli Stati Esteri § 9.
- 6 Non può immischiarsi nelle Cause di privati neppur come arbitro senza R. Licenza §. 11. 12.
7. Non può prender la difesa di verun Corpo,

Università, o Ufficio, che non dipenda, **P** tal Capo, da esso § 1. 13.

8. Non può ricevere veruna remunerazione o munuscolo dai Dipartimenti, nè dai particolari §. 16.
9. (Secondo questo M. e L. gl' atti si facevan da Cancellieri del Dipartimento cui spettava la Causa, e per il rogito il Capo del Dipartimento contraente eleggeva ogni volta un Notaro Ora vi è per l'attitazione delle Cause un Procuratore dei RR. Dipartimenti, che roga a sua che con privativa i contratti dei Dipartimenti stessi. Vi è pure un' *Avvocato* ajuto dell' *Avvocato Regio*, ed altri subalterni.)
10. La L. dell' *Interdizione* de' 15. Nov. 1814. dà diritto all' Avv. R. di provocare in certi casi l' *Interdizione d' ufficio*.

AVVOCATO de' Poveri V. *Difensori dei Rei*.

BACCHI da Seta: il loro letto, e le fondate delle Caldaje de' Trattori si devono vuotare fuori dei paesi in luoghi remoti sotto pena di Scudi 2. d'oro per cui è tenuto il Capo di Casa, e che spetta per metà al Querelante. B. 1622. (senza giorno) B. 11. Giu. 1654. V. *Bazzoli Gelsi. Polisia. Trattori*.

BADIA Tedalda Comunità: Regol. partic. de' 24. Lug. 1775.

BAGNO Comunità: Regol. partic. de' 19. Ago. 1775.

BAGNO a Ripoli: Regol. di questa Comunità de' 13. Feb. 1773. = Altro de' 25. Mag. 1774. = 2. Consegna di Decima a questa Comunità N. de' 15. Ott. 1781.

MAGNOLO: N. 24. Mar. 1772. Sull' Imposizio-
ne di questo fiume.

BAGNONE Comunità: Regol. partic. de' 24.
Feb. 1777.

BALENA: Il B. de' 16. Dic. 1656. avea reso
di privativa Regale la vendita delle stocche
ed ossa di *Balena*.

BALLI: Il B. 14. Mag. 1686. proibì i *balli*
per le strade, piazze, prati, e luoghi pub-
blici in occasione di Feste Sacre dal levare al
tramontar del Sole, sotto pena per gl' nomi-
ni che vi ballassero, o suonassero di Scudi 25.
ciascuno, di cui il 3° spettava al querelante,
e di tratti 2. di fune. V. *Veglie*.

BANCA di sconto: sotto la Ditta *Fensi, e Sala*.
creata in Firenze con N. 18. Ago. 1802.

RANCHIERI: La L. 7. Gen. 1573. voleva che
facessero i pagamenti in contante, e senza
crazie, o mezzi paoli fuorchè per un 20. per
100. sotto pena del 10. per 100.

BANDITE RR. V. Caccia.

BANDITI: Le LL. pub. in gran numero con-
tro i *Banditi*, e ribelli all' Epoca del cam-
biamento della Republica in Monarchia son
tutte rifuse in quella detta del *Compendio* del
31. Ott. 1637. Ordinava a tutte le popolazio-
ni dove comparisse un *bandito* di suonar cam-
pana a martello, riunirsi, e arrestarlo vivo,
o morto. Tutti potevan dargli caccia, ed uc-
ciderli. Varj premi eran assegnati a chi li
facea arrestare, li denunziava, li arrestava,
o uccideva; ed a chiunque comunicava con
essi eran imposte severissime pene, fra le al-
tre alle Donne la perdita della Dote.

Parte
Storica

2. Il § *Non si vuole*, di questa L. impone pena di forza, e squarto a chi con minaccie, ambasciate, o biglietti, estorce denaro o altro (1).

Deroga 3. La L. de' 30. Nov. 1786. § 52. l' ha abrogata.

BARATTERIA: ne trattano gl' Art. 64. 65. della L. 30. Nov. 1786. (V. *la Nota a pag. 9.*)

BARBERINO di Valdelsa Regol. partic. di questa Comunità, de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima alla med. N. 14. Ago. 1781.

BARBERINO di Mugello: Comunità: suo Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 18. Sett. 1781.

BARGELLI V. *Esecutori*.

BASTIMENTI V. *Legna, Littorale. Marina. Pesca. Prede*.

Tatiffa **BECCHINI**: hanno per l' inumazioni le segg. mercedi, per ogni *becchino*, purchè non siano più di tre:

| | |
|--------------------|----------------|
| Per i Nobili L. 3. | In tutti L. 9. |
| Per i Cittadini 2. | In tutti 6. |
| Per gl' altri 1. | In tutti 3. |

Devon portare ad inumare il Cadavere dalla Parrocchia alla Sepoltura gentilizia, o altro luogo. Non posson esiger di più sotto pena di restituzione, e dell' arbitrio. Devon inoltre tener registro del nome, e cognome del De-

(1) Quest' Articolo si è talvolta applicato anche nei tempi moderni all' estorsioni commesse da particolari; ma si è pronunziata una delle pene permesse dalle Leggi vigenti.

funto, nome del padre, e Chiesa in cui fu esposto, e inumato R. 27. Mar. 1749.

2 Per le inumazioni dei poveri non possono esiger nulla. II. del 1773. (senza giorno)

§ 13. (1)

BENEFIZJ Semplici, e Curati

1. Nella vacanza di Chiese di data di popoli, **Vacanze**

Comunità, o Luoghi Pij, o di Regio, o misto-patronato il Cancellier Comunitativo inviterà con Editti i Concorrenti a darsi in nota alla sua Cancelleria dentro 15. giorni, dichiarando, che quelli spirati non si ammetteranno altre istanze. Le istanze dei Preti forestieri, saranno rigettate se non hanno la grazia Sovrana, come pure di quei che non hanno 24. anni compiti, o mancano di qualche requisito. Spirati i 15. giorni il Cancelliere rimetterà la nota dei Concorrenti alla Segreteria del R. Diritto, al Vescovo della Diocesi ov' è la Chiesa, e al Giudicente del domicilio dei Concorrenti. Se la Chiesa dipende da una Diocesi Estera la nota si rimetterà al Vescovo Toscano viciniore: il Vescovo esaminerà i Concorrenti escludendo quelli cui ostasse qualche canonico impedimento: rimetterà al R. Diritto il risultato degli esami col grado in essi ottenuto da ogni concorrente, e l'informazione sulla loro età, patria, sostanze, costumi, e se hanno altri benefizj: per i non Diocesani richiederanno tali notizie al Vescovo.

(1) Queste II. volevano che fosser approvati dalla Congregraz. dell' Annona alla quale ogni Lunedì dovean presentare il loro Libro.

rispettivo. Se hanno escluso alcuno dall'Esame ne diranno i motivi. I Giudicanti prenderanno d'ufficio, e senz'esserne incaricati, tali informazioni, appena ricevuta dal Cancelliere la sud. Nota, e la rimetteranno al R. Diritto. Il Segretario del R. Diritto farà la proposizione al Sovrano se la Chiesa è di R. nomina; se è di data di Popoli, Comunità, o Luoghi Pij farà la nota dei soli concorrenti ammessi all'Esame avanti al Vescovo (fosse anche un solo) e la rimetterà sigillata al Cancelliere perchè la mandi a partito, (1) con ordine di non aprirla che nel momento del partito. Tutto ciò è per le sole Chiese Curati. Per i *benefizj* semplici, s'osservano, anche quanto a quei del Senese gl'altri ordini veglianti M. 10. Lug. 1781.

2. La C. 2. Mar. 1782. ha esteso il pred. M. anche ai Canonici, e Dignità Cattedrali di nomina Regia, o di Comunità, Università, e Luoghi Pij, ec. malgrado qualunque disposiz. contraria dei fondatori, e fermo stante l'obbligo che vi è in alcuni Canonici d'aver riportato la Laurea Dottorale. In quelli, in cui si richiede la nascita nobile questa sarà un titolo di preferenza soltanto. In parità di meriti: e a meriti eguali si preferiranno i concorrenti del rispettivo paese. L'esame a

(1) La C. 12. Mar. 1789. per prevenire l'Ambiguo, e gl'intrighi volle che le Chiese Curate di data di Comunità e Popoli si considerassero come di R. Patronato, e si conferissero al Concorso, ma senza partito del Popolo, o della Comunità.

farà sempre sulle materie Teologiche, e Canoniche. (ivi)

3. Tutto ciò comprende tutti i Canonicati anche della Dateria Romana, o di data di Vescovi residenti in stato Estero. Non si accorda il R. *Exequatur* alle Bolle se non costa che il Cellatario fù approvato all' esame. Son eccettuati i soli Canonicati di Patronato attivo e passivo di particolari, e per quei di libera collazione, il solo caso in cui il Vescovo creda d' ometter l' esame, o per dare il riposo a qualche vecchio Paroco, o per ricompensare i servigj resi nella Predicazione, o altro servizio spirituale. C. 6. Giu. 1782.
4. Vacando un *benefizio* di data Regia il Giudicante ne dee prender possesso per il Governo, far eseguire gl' Inventarj, consegnar il mobiliare ad un Economo, deputar persona idonea ad amministrare il temporale, e di concerto coll' ordinario eleggere un Ecclesiastico ad uffiziare L. 15. Lug. 1559. C. 10. Lug. 1778.
5. La vacanza di *benefizj* e Chiese di patronato del R. Patrimonio della Corona, sarà partecipata dai Cancellieri Comunitativi all' Amministratore del Patrimonio med. senza far affiggere gl' Editti per il concorso. CC. 6. e 16. Apr. 1790.
6. Il Cancelliere ne pubblicherà la vacanza con Editti alla porta della Cancelleria, e a quella della Chiesa a cui è addetto il *benefizio*, con indicare le rendite, e pesi, ed invitare i Concorreati ad uniliar dentro 15. giorni le loro

Suppliche alla Segreteria della Corona. C. 25
Ott. 1791. § 1.

7. Contemporaneamente farà quanto occorre per l' Economia temporale, riscontrerà gl' Inventarj, darà la consegna ec. §. 2.
8. Subito dopo renderà inteso quel Dipartimento della Corona da cui dipende la Chiesa, o *benefizio* vacante, o se non lo sà, la Segreteria del R. Diritto, della vacanza istessa, rendite, pesi, ed obblighi del *benefizio*, della seguita affissione d' Editti, del modo in cui è stato provvisto all' Economia e di quanto altro occorra § 3.
9. Eseguirà quanto sopra anche quando dubiti della qualità patronale del *benefizio*, accennando nella Lettera d' avviso i motivi del dubbio §. 4.
10. Per l' economico del *benefizio* durante la vacanza il Cancelliere se l' intenderà col Dipartimento Patrono, cui rimetterà seguita la nomina, l' Inventario, l' obbligazione del nuovo Rettore, e la mallevadoria da esso prestata §. 5.
11. Per N. de' 31. Lug. 1793. l' Economia dei *benefizj* vacanti fù staccata dai Patrimonj Ecclesiastici, e conferita all' Opere Cattedrali, e dove queste non esistono ad' altre Aziende Laicali ivi designate coll' emolumento del 5. per 100. della rendita al netto per tutto il tempo della vacanza, qual tempo si ragguaglia a 6. mesi se si tratta di *Benefizio* senza cura d' anime che resti vacante meno di 6. mesi, e ad un' anno, se stà vacante più di sei mei. Una tal Economia comprende i be-

benefizj, e uffizature di qualunque patronato anche Regio esclusi i Vescovati per i quali si danno gl' ordini in ciascuna vacanza N. sud. § 1. 2.

12. L' assunzione dell' Economia sta in luogo della presa di possesso (V. il N. 1.) se non vi è un ordine particolare §. 3.
13. Se il Governo non dispone dei vacanti all' Epoca dell' *R. Exequatur* alle Bolle di collazione, questi, detratto il 5. per 100. come sopra, e le spese di collazione, spettano al successore. Le questioni si giudicheranno dai Tribunali Locali §. 4.
14. Gl' arredi Sacri, e le Sinodali non entrano nell' Economie: provvederà alla loro conservazione l' Ordinario § 5.
15. L' Ordinario deputa l' Economo spirituale ai *benefizj* Curati, o residenziali, quando per quest' ultimi lo esigano l' uso, o il servizio della Chiesa: Ei ne fissa l' onorario in cui è compreso quello del Servo della Chiesa. Le spese di Chiesa, e il mantenimento della Fabbrica son d' ispezione dell' Economo temporale che pagherà anche la sodisfazione degli obblighi delle Messe, se non vi è Economo spirituale, e a tal sodisfazione invigilerà l' Ordinario §. 6.
16. I Parochi denunzieranno alla Curia Vescovile, e questa all' Economia de' Vacanti della Diocesi la morte d' ogni beneficiato che accada nella lor Parrocchia; e se la Curia che riceve tal denunzia non è quella ov' esiste il *benefizio*, la trasmetterà a quest' ultima. Se un *benefizio* sfugge all' Economia ne sarà re-

sponsabile chi non fece la denunzia, e il nuovo Rettore non otterrà il R. *Exequatur* se non presenta un certificato dell' Amministrazione dei vacanti della Diocesi portante che il *benefizio* è stato per qualche tempo in Economia, o almeno che è stato pagato il 5. per 100. § 7.

17. La sud. Amministrazione riceve i Depositi de' *Benefiziati* della Diocesi che son autorizzati a reintegrare a rate annue le somme prese a Ceuso § 8.

18. Nei Territorj Toscani dipendenti da Diocesi Esterè, l' Amministrazione dei vacanti spetta all' Opera, o Luogo Pio più prossima della Diocesi Toscana limitrofa § 9.

19. L' Amministrazioni dei vacanti dipendono dall' Aud. Segretario del R. Diritto §. 10. (1)

20. I Vacanti di qualunque *benefizio* che non sia di patronato privato Laicale devon restar nella Cassa dell' Economie della Diocesi per esser erogati col R. assenso, in restauri alle Chiese, e Canoniche e altri oggetti Ecclesiastici. Dei vacanti delle Parrocchie la metà sarà riservata al nuovo Paroco purchè non ecceda li Scudi 30. S. A. I. e R. si riserva di concedere i vacanti in tutto o in parte ai nuovi investiti secondo le loro circostanze di fronte ai bisogni delle Chiese delle Diocesi. GI'

(1) Sotto la stessa data de' 31. Lug. 1793. vi sono le II. per la Consegna dell' Economie da farsi dai Patrimonj Ecclesiastici ai quali le avea rinnite la C. 12. Feb. 1785., e per la gestione degl' Amministratori dei Vacanti.

Amministratori renderanno conto annualmente alla Segreteria del R. Diritto dell' incassato per causa di vacanti, e del' erogazione; ed essendovì un cumulo non disposto si verserà nella Cassa del monte Pio viciniore che pagherà il frutto del 5. per 100. alla Cassa Pia finchè occorra di ritirarlo C. 22. Ago. 1815.

21. I Ministri dell' Economiche de' Vacanti non son Impiegati Regj C. 25. Mar. 1815.

22. (V. il N.° 1. e segg.) Nella Collazione di *benefizj* e Chiese di data di Popolo, i Giudicenti, ed i Messi non hanno voto perchè la loro dimora è accidentale C. 26. Mag. 1780.

23. Spetta ai soli Vescovi il conferire i *benefizj* di libera Collazione, e patronato Ecclesiastico anche residenziali, o concistoriali, e le prime Dignità: altrimenti non si dà il possesso al Collatario C. 12. Ago. 1783.

24. Per ogni Chiesa o *benefizio* vacante e necessario un partic. e separato concorso, tanto se sian di libera Collazione che di qualunque patronato C. 7. Apr. 1794.

25. Nella Collazione di *benefizj* di patronato privato specialmente attivo, e passivo, i Vescovi non esigeranno altri requisiti che quelli voluti dalle Canoniche Sanzioni N. 19. Ott. 1795.

26. Nella Collazione di Chiese Curate di patronato privato i Vescovi si opporranno alla presentazione allorchè cada in soggetti non degni, o non capaci C. 16. Gen. 1782. C. 13. Lug. 1782. § 1.

27. Per le Chiese di libera Collazione, o di Pa-

Colle-
sione
Diritti
patronali

- tronato Ecclesiastico, anche della Daterìa Romana i Vescovi prescegliranno il più degno fra gl' approvati all' esame da tenersi avanti di loro, e di questo il patrono Ecclesiastico farà la presentazione C. 13. Lug. 1782. § 2.
28. Sarà lo stesso nella nomina alle prime dignità dopo l' Episcopale che siano di libera Collazione, o di patronato Ecclesiastico, o di nomina di Cattedrali, o della S. Sede, o di riserve Apostoliche; L' esame si farà anche sopra i doveri annessi ai rispettivi Uffizj § 3.
29. Resta riservato il diritto d' ozione, che per consuetudine d' alcune Chiese spetta a certe dignità: ma non ne gode chi non ottenne per mezzo di concorso la dignità da se posseduta; l' ozione non si esercita quando alla dignità a cui si volesse passare fosse annessa cura d' anime § 4.
30. In tutti i sud. casi non si darà il *R. Exequatur* senza la fede del Vescovo che dichiara d' aver prescelto il più degno fra' gl' approvati al Concorso § 5. e C. 14. Mag. 1785.
31. Non si darà neppure se quanto alle Chiese Curate tal preferenza non resulti dagl' atti del Concorso che si devon sempre unire alle bolle C. 16. Lug. 1782.
32. Tutte le attribuzioni già spettanti al Sen. Soprassindaco nella Collazione di Chiese, e *benefzj* di patronato di Comunità, popoli, o Luoghi Pii, o del Fisco, son devolute a l' Aud. Segretario del R. Diritto C. 11. M. g. 1782.
33. Se il Popolo non ha il vero, e proprio patronato, o diritto d' elezione, ma solo quello d' aderire all' elezione, e presentazio-

ne dei Compatroni per conservarsi il suo gius, o di presentare il già eletto, talchè si risolvesse in una formalità, il Magistrato Comunitativo deputerà i Procuratori a presentare, o aderire in nome del popolo, dopo approvati i mallevadori per la conservazione dei beni. C. 6. Giu. 1782. (V. la Nota pag. 36.)

34. Gli ordinarj prima d' esaminare i concorrenti a Chiese, *Benefizj*, Canonicati ec. ammetteranno a d. Esame tutti quei che si presentassero avendo i requisiti opportuni benchè non iscritti nella nota rimessa dal Cancelliere Comunitativo: ma seguito l' esame rimetteranno al med. una nota supplementaria di tali soggetti: il Cancelliere eseguirà anche rispetto a questi il M. 10. Lug. 1781. (V. il N.º 1: 2. 3.) CC. (due) degl' 11. Lug. 1782.

35. Tutte le Chiese, *benefizj* semplici, o Curati e dignità, di qualunque data, di libera Collazione, o di patronato Ecclesiastico, e privato non posson conferirsi che a sudditi altrimenti non si darà il R. *Exequatur*. N. 5. Ago. 1785.

36. I Cav. di Malta, e di S. Stefano non posson godere alcuna pensione sopra *Benefizj* o Chiese di Toscana. I *Benefizj* semplici di Data R. o Ecclesiastica non si conferiranno che a persone che servano, o abbian servito la Chiesa, o siano in disposizione ed in carriera di servirla, e mai a chi volesse ritenerli come Rendite patrimoniali, I Vescovi posson sospendere le rendite ai *benefiziati* di Patronato Ecclesiastico che mancassero a tal servizio, e domandare questa sospensione se il be-

benefizio, è di data R. o di Patronato privato. (ivi

37. I Vescovi conferiscono indipendentemente da qualunque Potestà, oltre i *benefizj* di libera Collazione, e di Patronato Ecclesiastico semplici, o residenziali, e oltre le prime dignità anche le Chiese di libera Collazione o di Patronato Ecclesiastico C. 15. Gen. 1787 (1) (V. il N.º 40. e segg.)

38. (V. il N. 36.) Quei che godon *benefizj* Ecclesiastici semplici, o di patronato devon risedere in Toscana e servir la Chiesa, sotto pena di caducità. N. 27. Sett. 1788.

39. Anche i Canonici devon supplire al servizio spirituale: due devon far da Cappellani, tre da Confessori, e Penitenzieri: uno insegnerà la Morale ai Chierici, e uno la Lingua Latina. Ciò comprende tutti i Capitoli fuori che quei delle Città. C. 14. Apr. 1786.

40. (V. il N. 17.) I Rettori di *benefizj* Chiesa, Opere, Spedali, e Luoghi Pij prima di prender possesso devon dar mallevadore da approvarsi dal Giudicante, di conservare, e restituire a suo tempo tutto ciò che spetta alla Chiesa, o *benefizio* e la mallevadoria si darà per l'importar cumulato delle rendite di 5. anni B. 12. Mag. 1570. C. 31. Nov. 1815. V. i NN. 47. e segg. V. *Gabella*.

Ammi-
nistrazione,
e Manu-
tenzione

(1) Da N. 31. Dic. 1791. autorizzò la Cessione a favor di particolari che ne facessero istanza, e si sottoponessero a certe Condizioni, del Patronato delle Chiese di Libera Collazione, o di Patronato Regio mediato o immediato, escluse quelle di patronato del privato patrimonio della Corona, che avessero bisogno di pronti resarcimenti per più di Scudi 200.

41. Per i *benefizj* e Chiese di patronato R. o di Comunità, Popoli, o Luoghi Pij, o di libera Collazione, i Cancellieri Comunitativi, nell'andare a far l'Inventario dei beni ec. della Chiesa, o *benefizio*, e darne la consegna al nuovo Rettore gli intimeranno di far la sua istanza al foro competente per i risarcimenti che bisognassero, dentro un mese (1) dalla Consegna, e firma dell'Inventario sotto pena della perdita d'ogni diritto contro l'antico Rettore, e suoi Eredi, e contro il Patrono, e di tal intimazione lo faranno chiamare notificato in calce dell'Inventario. Così nelle vacanze i Cancellieri esigeranno dagli Economisti una relazione comprovante lo stato in cui essi Economisti ricevono i fondi, e le Chiese, e la manderanno al Magistrato de' Nove (ora Regio Diritto) dentro un mese, sotto la loro responsabilità. I Cancellieri stessi incaricheranno i Messaggeri locali di denunziar loro la morte dei Rettori di dette Chiese, e *benefizj*, e allora se sanno che la Chiesa, la Canonica, o i fondi sono in cattivo stato, e l'Eredità del Rettore insolvente, sequestreranno per via di Tribunale gli arredi Sacri, mobili, bestiami, e quant'altro vi esiste per star in deposito fino a ragion conosciuta N. 17. Marzo 1769. (2)

(1) Anzi dentro 40. giorni C. 26. Sett. 1738 §. 9.

(2) Vi sono delle II. de' 28. Lug. 1769. ai Potestà della Prov. Sup. Senese relative alla conservazione degli Stabili di Chiese, o Benefizj di Patronato di Comunità, Luoghi Pij, e Popoli.

42. Le alienazioni, allivellazioni, e affitti di beni di Chiese e *benefizj* a favor di persone congiunte col Rettore fino in quarto grado Canonico *inclusive* non si posson approvare dai Giudicenti che ne devon render conto al R. Diritto. C. 8. Ott. 1788. V. *Beni Ecclesiastici*.
43. Una C. de' 9. Gen. 1783. invitò i Patroni ad aumentar la Congrua delle Parrocchie insufficientemente dotate, o renunziarne il patronato ad altre Famiglie più comode, o riunirvi de' *benefizj* semplici di cui fosser pure patroni. V. *Decime Parrocchiali*.
44. Nelle Chiese di Patronato Ecclesiastico i Parochi son indipendenti dai Patroni. Questi aumenteranno loro la Congrua in LL. di Monte, o altre rendite certe; la rendita si valuterà al netto di tutti i pesi e consumi di Chiesa, e del mantenimento di Fabbriche ove questo è a carico del Curato e non del Patrono; nella vendita si comprenderà il corpo di Chiesa, e l' avanzo dei *benefizj*. I Patroni Ecclesiastici posson aumentare la Congrua alle loro Chiese colla riunione di *Benefizj* semplici di loro Patronato purchè sia a loro carico il trasporto degl' obblighi: In compenso di tali aggravii posson riformare le loro feste di lusso, e il numero de' loro Canonici, e Cappellanie e per le Chiese di Patronato misto il Patrono Ecclesiastico è tenuto a tal aumento a rata di Patronato. Il patrono Laico non volendo pagar la sua tangente renunzierà le proprie voci al Compatrono Ecclesiastico, e se questo non l' accet-

- fa. farà la renunzia in mano dell' Ordinario; che renderà conto al R. Diritto. C. 31. Gen. 1784. (1)
45. Le Comunità son tenute ai resarcimenti, e aumenti di Congrua delle Chiese di loro patronato: per quelle di data di Popolo e tenuto il Patrimonio Ecclesiastico C. 7. Ago. 1786. (2)
46. Le Comunità son tenute anche per i resarcimenti delle Chiese, e Canoniche di data di Popolo perchè questo è a tutti gl' effetti rappresentato dalle Comunità C. 12. Agosto 1783.
47. I Parochi devon ricevere in consegna per inventario, le fabbriche, stabili, arredi Sacri, e quant' altro appartiene alla Chiesa, e Canonica, e obbligarsi con mallevadore a mantenere il tutto. C. 26. Sett. 1788. §. 5. 6. 7.
48. Mancando d' assumere tal consegna, e dar mallevadore idoneo la Chiesa si mette in economia, e il Cancellier Comunitativo ne renderà conto al Segretario del Regio Diritto. C. 4. Dic. 1786.
49. Tutto ciò s' applica anche alle Chiese non Curate ove si dice la Messa nelle Feste, o che servon ad esser ufiziate soltanto nel caso

(1) Prescrive anche il modo di esecuzione.

(2) Una C. de' 12. Ago. 1786. permise ai Rettori di cedere i beni della Chiesa al Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi per averne la Congrua in denaro. Le CC. 21. Giu. e 17. Lug. 1684. crearono una Deputazione per provvedere al miglioramento della sorte dei Parochi più bisognosi:

che non possa esserlo la Parrocchia: ma per il mantenimento di queste, e loro Arredi si fissa al Paroco una somma annua C. 26. Sett. 1788. §. 8.

50. La consegna, e Inventario si fanno dai Cancellieri Comunitativi. Non hanno luogo nelle Chiese ov'è un' Opera perchè questa può cautelarsi come crede §. 9. 10.

51. Qualunque mancanza o deterioramento non esime il nuovo Paroco dal prendere la consegna, salvo il reclamare contro l' antecessore ed Eredi, nel qual caso il Cancelliere cercherà di metterli d' accordo; e non riuscendovi adiranno il Tribunale §. 11.

52. Affinchè il vecchio Paroco, o suoi Eredi non oppongano che le mancanze, e deterioramenti son seguiti in tempo dell' economia, il Cancelliere appena notiziato della vacanza col referto scritto del messo, anderà a riscontrar l' Inventario in presenza di Testimonj e si varrà d' un Perito se occorre. § 12.

53. Inoltre i Cancellieri faranno questi visita, e riscontro ogni tre anni, rendendone conto al R. Diritto colla loro proposizione § 13. (1)

54. La copia degl' Inventarj fatta dai Cancellieri Vescovili si riterrà nelle Curie Ecclesiastiche. I Vescovi se ne varranno nelle visite Pastorali per assicurarsi dello stato delle fabbriche, fondi, mobili, arredi ec. con avver-

(2) Derogato con C. 12. Dic. 1791. fermo stante nei Cancellieri il dovere d' informarsi altrimenti della gestione dei Parochi, e render conto d' ogni disordine.

tire i Parochi se occorre, e informare il Cancelliere Comunitativo quando bisogni un riparo. §. 14.

55. Esso Cancelliere darà avviso al R. Diritto e alla Curia Vescovile ogni volta che accade qualche variazione notevole nelle fabbriche d'una Parrocchia, e nei suoi assegnamenti per essere stata permessa un'alienazione o altra causa §. 15. (1)

56. Per gl' Inventarj e consegne non si esigono che le spese vive, e queste a carico del nuovo Rettore §. 16.

57. La grazia concessa a un Rettore di crear un censo o altro onere sopra i beni della Chiesa o *benefizio*, o distrarne una parte per provvedere a qualche urgente bisogno, o per il maggior vantaggio di essa Chiesa, o *benefizio*, è sempre unita all'obbligo di versar nella Cassa dei vacanti una somma annua da determinarsi nel Decreto d'approvazione del Vicario Regio se non lo è dal Rescritto, per reintegrare lo scorporo; e di ciò il Vicario R. passerà notizia all'Economo dei vacanti. In caso di mora del Rettore l'Economo ne preverrà il Vicario Regio, che prima farà intimare il Rettore a purgarla, e poi lo stringerà per le vie di ragione C. 30. Ago. 1794. V. *Beni Ecclesiastici. Curie Ecclesiastiche. Ecclesiastici. Exequatur. Naturalizzazione. Parochi.*

Tom. 1.

D

(1) Per questo Art. tutti gl' Inventarj. furon originariamente rimessi al R. Diritto.

50 BEN BEN
BENEPLACITO Apostolico V. *Beni Ecclesiastici*.

BENI Ecclesiastici

Alienazioni.

1. Nel Fiorentino, il Magistrato Supremo e nel Senese il Giudice Ordinario di Siena conoscevau di tutte le alienazioni, e contratti di *beni stabili* di Monasterj, Couventi, Case Religiose, Benefizj, Ufiziature, e Luoghi Pij Ecclesiastici di ogni sorte. Le parti dovean giustificare la necessità, o la convenienza della contrattazione, e le convenzioni fatte. Il Magistrato senza ricevere atti fatti fuor di Toscana, e colle formalità proprie dell' alienazioni di beni minori, accordava, e negava con suo Decreto l' approvazione. La mancanza del Decreto, o Rescritto d' approvazione porta nullità; M. 7. Mar. 1773. e M. 14. Giu. 1783. (V. il N. 2.)
2. Il M. 14. Giu. 1783. autorizzò i Vicarj Regj a conoscere di tutte le alienazioni allivellazioni e permutate di *Beni Ecclesiastici*. Devon assicurarsi del valore con stime, e Incanti, eleggendo i Periti se non gli eleggon le parti.
3. Nell' alienazioni di stabili di Luoghi Pij Ecclesiastici, il Giudice per assicurarsi del valore, oltre le stime, e Incanti sentirà il Giudicante Locale, e l' incaricherà dell' elezione dei periti, abili, e onesti, e delle stime. Se i beni son di benefizj di Patronato è necessario il consenso del Patrono, e se questo resta contumace alla citazione, o ha interesse nella vendita, si darà un Curatore al Benefizio, e se esso è fuori di Firenze si sentirà

il Giudicante commettendogli d' informarsi anche dal Magistrato Comunitativo. Questo alternativo sistema si tien anche per i *beni di benefizj* di libera Collazione, o di patronato Ecclesiastico; e per quei delle mense si sentirà l' Avvocato Regio, e si parteciperà l' affare a S. A. R. come si fa per quei di patronato Regio. Quanto ai *beni* d' Università, e Corpi Ecclesiastici dopo il loro partito si sentirà il Giudicante C. 6. Nov. 1779. e M. 14. Gia. 1783.

4. La C. 19. Feb. 1785. avea autorizzati i Vicarj Regj, nelle vendite di *beni Ecclesiastici* a recedere dall' Incanto, quando non potesse render migliore la condizione della causa Pia. La C. 2. Sett. 1793. restrinse tal facoltà, e volle che nelle vendite di *beni* di benefizj o Chiesa, di libera Collazione, non potesse recedersi dall' Incanto neppur coll' aumento del 10. per 100. sopra le stime, a meno che vi fosse la grazia Sovrana. (1)
5. La C. 17. Giu. 1793. vieta interporre il De-

(1) La C. 19. Sett. 1786. regolava i diritti dei Giudicanti per le vendite di tali *beni*. Ora è d' uopo riportarsi alle moderne Tariffe.

Vi sono delle II. Generali de' 22. Ottobre 1785. pubblicate in occasione dell' alienazioni e allivellazioni dei *beni* di Patrimonj Ecclesiastici, Monasteri, Conservatorj, ec. E' vi è unita la formula dei patti da inserirsi nei Livelli.

Un' altra C. de' 30. Sett. 1786. concerne quelli cui è dovuta la prelazione per l' acquisto di tali *beni*, e il modo di esercitarne il diritto. Dichiarò che si può sempre preferir la dazione in Enfiteusi all' Alienazione.

- creto d' approvazione se prima non è partecipata al Vicario la grazia dell' alienazione
6. Finalmente colle NN. de' 21. e 22. Sett. 1815. è stata autorizzata l' alienazione di una porzione di *beni* già Demaniali, ora Ecclesiastici per Scudi 300mila V. *Benefizj* N. 42.
 7. La N. 28. Ago. 1784. abolì l' Extravagante *Ambitiosae* proibitiva dell' alienazione dei *beni ecclesiastici*, e proibì ogni formula che appellasse alla med. sotto pena della nullità del Contratto, e di Scudi 100., e privazione del rogito per il Notaro: e volle che in tali alienazioni bastassero le solennità volute dal Gius Civile, e Municipale.
 8. Per gl' Art. 2. 3. il difetto del Beneplacito Apostolico, e altre solennità Canoniche non importa verun effetto civile.
 9. I §§. 4. 5. proibirono in qualunque, Cattedra e Luogo insegnare e spiegare detta Extravagante sotto pena della privazione della lettura e per gl' Ecclesiastici costituiti in Dignità della Sovrana indignazione, Esilio dal Granducato, sequestro del loro Temporale e altro ad arbitrio.
 10. Ogni Giudice, o Ministro Ecclesiastico, e Laico che contravveniva alle sud. disposizioni dovea punirsi coll' inabilitazion perpetua, e con multa di Scudi 100., e così gli Avvocati, e Procuratori § 6.
 11. La metà delle multe spettava all' accusatore l' altra allo Spedale di S. M. Nuova, e per il Senese di S. M. della Scala § 7.
 12. Delle Tragedioni eran cognitori i Tribonali Criminali con farne rapporto al R. Diritto §. 8.

6. Ora la L. 15. Apr. 1802. §. 3. ha rimessa in vigore l' Extravagante *Ambitosae*.

7. I beni già Demaniali furon restituiti alla Casa pia, e creata una Deputazione per amministrarli colla N. de' 31. Mag. 1814. che ne determina le attribuzioni.

Ammin-
nistrazione.

8. Le NN. 5. Lug. e 28. Nov. 1814. contengono delle disposizioni rapporto ai debitori, e fittuarj morosi.

9. La sud. Not. 28. Nov. 1814. § 5. dichiara che fin a tanto che i *beni Ecclesiastici* saranno riuniti in una sola Amministrazione dipendente direttamente dal Governo, le Cause in cui essa avrà interesse saranno di privativa cognizione, per i Circondarj delle Ruote di Firenze, e Arezzo del Magistrato Supremo, per il Circondario di Pisa all' Auditor del Governo di quella Città, e per i Circondarj di Siena, e Grosseto dell' Auditor del Governo di Siena.

10. Vi sono pure le II. ai Ministri della medesima in data de' 17. Dicembre 1814. V. *Mainorte. Patrimoni Ecclesiastici*.

BENI CIVILI: Per la N. de' 19. Dic. 1782. furon ceduti alle Comunità i beni allivellati che spettavano all' Azienda dei *Beni Civili*.

BESTEMMIA. Una L. Medicea de' 8. Luglio 1542. puniva la *bestemmia* con multa, colla perforazione o taglio della Lingua, colla frusta sull' Asino colle Galere, o colla morte, secondo le circostanze, e il numero delle recidive.

Parte
Storica

11. La C. 10. Lug. 1779. volle che si punisse economicamente, in specie nelle persone reaz-

ze, e quando procedevano da ebrietà, mala abitudine, o irreflessione, perchè un processo accresce la pubblicità, e attribuisce alle parole un senso, che forse il reo medesimo non volle dargli.

Pene. 3. Questa distinzione è seguitata dalla L. 30. Nov. 1786. §. 61. che ne prescrive la pena negli altri casi. (V. *la Nota a pag. 9.*)

BESTIALITÀ: Sua pena: L. 30. Nov. 1786. §. 96. L. 30. Ago. 1795. §. 21. 22. 23. (V. *la Nota a pag. 9.*)

BESTIAMI V. *Animali. Arnesi Rusticali. Epizootia.*

Parte Storica

1. Una C. 30. Nov. 1631. designava i difetti per cui si potevan rescindere le contrattazioni dei bovi aratorj.

2. Una P. 21. Lug. 1683. regolava le contrattazioni del bestiame vaccino, i termini a pagare il prezzo, e rimedj relativi, e il modo di sperimentare le azioni redibitoria, e *quantum minoris* nei casi da essa previsti.

Contrattazione

3. Ora la N. 6. Nov. 1773. porta ciò che segue: Il venditore può agere realmente, o personalmente per il prezzo, appena consumato il Contratto colla fissazione di quello, e colla consegna §. 1.

4. Il compratore che scuopre difetti apparenti nell' animale comprato non ha azione contro il venditore. Per i difetti occulti soltanto se si tratti di pisciar sangue, o mal caduco, o di qualunque altra imperfezione mortale, ha l' azione per la rescission del Contratto, o per i danni, a sua scelta: deve provare la preesistenza della malattia; e deve intentar

la sua azione, rispetto al pisciar sangue dentro 8. giorni, e rispetto al mal Caduco, o altra imperfezione mortale dentro giorni 30. continui dalla ricevuta consegna, e ciò per Tribunale, o per denunzia stragiudiciale al venditore, o alcuno di sua Casa in presenza di Testimonj, il tutto sotto pena di caducità. Quanto al mal caduco se l'azione è intentata dentro il sud. termine, la preesistenza del male alla vendita si presume, e il compratore non è tenuto provarla. § 2.

5. Per i vizj dipendenti da cattivo umore il compratore non ha azione quanto alle *bestie* non dome: non l'ha neppure quanto alle *bestie* dome al lavoro, se prima le provò; se non le provò, e fù insieme assicurato dal venditore che erano esenti da tali vizj, e che si trovasse che esistessero quello di cozzare, tra-ggiogare, o altro che impedisca affatto il lavoro, da provarsi come al §. 5., il compratore può agire per la rescissione, e per il danno a sua scelta purchè denunzi il vizio, e intenti formalmente l'azione come sopra dentro tre giorni dalla consegna § 3.

6. Qualunque azione intentata dal compratore per dette infermità, difetti, o vizj, non impedisce al venditore d'agir per il pagamento del prezzo a tenor della presente L. o del patto: il compratore lo può depositare in contanti o dare un pegno per il totale, per stare al giudicato, o a dichiarazione d'amici, senza il deposito non può esercitare le sue azioni §. 4.

7. I patti non possono presumersi, o indursi da

termini generali, ma devon essere espressi; e speciali, e provarsi per scritto, o almeno con due Testimonj presenti §. 5.

8. E' derogato ad ogni statuto, o consuetudine contraria; Le questioni si portano ai Giudicenti Civili. § 6. 7.

9. L' espressione generica di vendere a buoni patti s' intende a ten. della pred. L. e non dà luogo a rescission di Contratto, o riduzione di prezzo che nei casi da essa contemplati. C. 7. Dic. 1782.

10. In tutto il Granducato nelle Contrattazioni del *Bestiame* Bovino, e in specie quanto ai vizj d' animo, e di Corpo si possono fare i patti che si vogliono, e in mancanza di patti, tanto per le prove, che per la decisione delle questioni si starà al Gius Comune non agli Statuti Locali nè all' altre Leggi dello Stato N. 19. Apr. 1788.

11. Sul modo di trattar le azioni *redibitoria*, e *quanti minoris* V. il Regol. di Proced. Civ. §. 568. e segg.

12. E' proibito comprar *Bestie* da macello, Cavalli, e altri oggetti di servizio militare dai militari Toscani, o Esteri sotto pena di perder la cosa, e il prezzo, e della gabella 6stupla se il bestiame fù introdotto in una Città gabellabile. N. 23. Apr. 1815. V. *Mercati*.

Pascolo 13. Il M. 25. Apr. 1770. impone varj obblighi agl' abitanti dei paesi di montagna, che nell' Inverno mandano i bestiami in Maremma V. *Pascoli*. *Vergari*.

Bestiame smarrito 14. Chi trova *Bestie* smarrite dee renderle al padrone, esigendo le spese fatte, e il paga-

mento dell' opera impiegata, sotto pena di furto. L. 11. Apr. 1778. (per lo Stato Senese) § 1.

15. Non conoscendo il padrone o custode le denunzierà al Tribunale dentro giorni due, con tutti i contrassegni. Il Tribunale farà bandir la denuncia, e affiggere Editti contenenti tutti i contrassegni delle *bestie*, e le circostanze del ritrovamento; le *bestie* si lasceranno in deposito all' Inventore, o allo stabulario, § 11.
16. Nel Bando si assegnerà termine giorni 10: a comparire, e reclamare il *bestiame*: quelli spirati si venderà all' Incanto, e il prezzo dedotte tutte le spese, e danni fatti da esso si depositerà presso al Camarlingo Comunitativo. Il padrone lo ricupera se dentro tre anni giustifica d' esser tale: passati tre anni perde ogni diritto, e il prezzo stesso si dà per un terzo all' Inventore, e per due terzi alla Comunità. § 12.
17. (V. il N. preced.) E' proibito introdurre, ^{Danni} o far passare *bestiame* grosso, o minuto, sugli Argini, Ripe, Scarpe, e Banchine di fiumi, o Fossi, Laghi, e Porti dello Stato Fiorentino, arcampionati, o no, senza la licenza dell' Imposizione, o dove non è, della Comunità. N. 7. Feb. 1789. § 1.
18. In caso di trasgressione il proprietario, e il guardiano son tenuti in *solidum* a una multa di £. 1. per *bestia* grossa, e di £. -- 6. 8. per *bestia* minuta ogni volta che il *bestiame* sia trovato in detti luoghi benchè non vi abbia fatto danno: le multe spettano per metà.

all' accusatore, e per metà all' Imposizione o in mancanza alla Comunità. § 2.

19. Se la persona del padrone o guardiano non è certa si procede nelle forme per venirne in chiaro; se lo è, si procede senza formalità di processo assegnando loro un breve termine a difendersi. § 3.

20. Restan fermi gl' ordini per la Clisiana, e suoi influenti, e le pubbliche, e private servitù legittimamente acquistate per il passo dei pedoni, bestie e vetture per gl' argini, e ripe. § 4. 5.

21. Questa N. è richiamata in vigore con altra de' 8. Mar. 1815.

Polizia. 22. E' proibita la ritenzione di bestiami, e sugli nei luoghi murati: ma i Tribunali non posson procedere *Ex Ufficio*: rimetteranno le doglianze al Magistrato Comunitativo, che vi provvederà, o farà le necessarie istanze al Tribunale. C. 25. Ott. 1777. V. *Polizia. Sardinia.*

Estrazione. 23. La L. 11. Apr. 1778. abolì tutte le Gabelle RR. e Comunitative sull' introduzione, estrazione, e transito del bestiame meno quelle alle porte delle Città Gabellabili.

24. La C. 30. Nov. 1631. proibì l' estrazione dei Bovi aratori.

25. La N. 27. Apr. 1789. proibì estrarre il bestiame pecorino da frutto quando era rivestito di lana sotto pena della perdita di esso, o suo valore, e prescrisse varie cautele, ed obblighi per il bestiame di tale specie esistente negli spazj Doganali.

26. La N. 27. Giu. 1793. c. tesse la proibizione

a qualunque specie di *bestiame* Vaccino, Bufalino, Caprino, Pecorino, o Porcino domo, o non domo, ed alle carni fresche, e salate, e lardi, sotto varie pene.

27. La N. 31. Lugl. 1793. ordinò le portate del *bestiame* esistente dentro gli spazj Doganali, e prescrisse altre analoghe misure per impedirne la fraudolenta estrazione.

28. Il M. de' 9. Sett. 1797. regolò il modo d' introdurre il *bestiame* forestiero al Pascolo nel Vicariato di Pietrasanta col beneficio della ritratta. V. *Vergari*.

29. Colla C. de' 17. Ago. 1793. il Governo erasi riservato il dar la licenza per l' estrazione delle Pecore, e Capre che non eran più da frutto, e dei Temporili.

30. In fine la C. de' 31. Ott. 1815. ha dichiarato che in conseguenza delle Leggi Doganali, e di libero Commercio le dette portate del *bestiame* esistente presso ai Confini non son più necessarie, e che non si dia più corso alle querele per la loro omissione ferma stante la Tassa prescritta per l' estrazione del *bestiame* dal M. de' 30. Apr. 1804.

BIBBIENA Comunità: Regol. partic. de' 2. Sett. 1776.

HIBBONA Comunità: Regol. partic. di essa de' 17. Giu. 1776.

BIENTINA. Un B. del 1632. (senza giorno) regola la pesca in quel Lago.

BIGALLO: Il Magistrato de' Capitani del *Bigallo* fu soppresso col M. 16. Gen. 1776. che contiene varie disposiz. sul Governo di quel Luogo Pio. V. *Esposti*,

BIGLIETTI: Disposizioni per Cedole, e biglietti: V. *Notari*.

BIGAMIA: Sua pena. Leg. de' 30. Ago. 1795. §. 20. 22. 23. V. *Adulterio*. (V. *La Nota a pag. 9.*)

BIENZIO: Non si può mandar legname per questo fiume fuorchè legato in foderi e con una guida che stia sul fodero sotto pena di Scudi 10. per pezzo di legname, e della perdita: la metà di d. pene spetta a chi lo ferma che dee denunziarlo al Giudicante, e un quarto all' Imposizione del fiume B. 2. Ott. 1741.

BOLGETTE, e Procaccini.

1. Ogni Comunità ha la sua *bolgetta*: la chiave si tiene dal Giudicante, o dal Cancellier Comunitativo (1). In essa si mette tutto il Carteggio degl' Impiegati per gl' Ufizj di Firenze, e si dà chiusa al Procaccia, che appena arrivato la consegnerà alla posta, e al suo ritorno la riceverà dalla medesima parimente chiusa con entro tutte le Lettere dirette alle autorità del paese. Se la posta trova in *bolgetta* qualche Lettera per particolari la consegna al Procaccia, che la recapita a suo profitto. M. 19. Gen. 1778.
2. I Giudicenti che fosser in necessità di spedir qualche piego per la posta senza aspettar la *Bolgetta*, ne terranno nota, esprimendo i

(1) La C. 29. Ott. 1784 dichiarò che i Procacci Comunitativi consegnerebbero le Bolgette non più al Cancelliere, ma al Giudicante, che solo deve aprirle, e dar corso ai plichi.

motivi, e la manderanno ogni 6. mesi all' Auditor Fiscale (Presidente del Buon Governo) per esser rimborsati del pagato dalle spese di Giustizia C. 27. Ott. 1781.

3. I Procacci devon portar le *bolgette* alla posta, ed andare in persona a riprenderle nell' ore in cui vi sono i Ministri. C. 10. Feb. 1781.

4. Nei processi, e fogli Originali messi in *Bolgetta* si scriverà sulla sopracarta = per consegna = Allora la posta ne tien registro, e esige la ricevuta del recapito C. 7. Giu. 1793.

5. I Giudicenti godono franchigia di posta per le lettere, plichi, e processi purchè sian marcate colla parola *ex officio* e col nome del Tribunale che le manda: OO. 1. Feb. 1746.

BOLLA in *Coena Domini*. E' proibito tenerla affissa nei Confessionarj, e pubblicarla nei pulpiti, o dagl' Altari; i Giudicenti invigileranno sopra di ciò. C. 20. Mar. 1779.

BOLLO della Carta: Fù introdotto con L. de' 5. Gen. 1645. (ma limitato a pochi atti) per causa de' debiti contratti nella guerra contro i Barberini.

Parte
Storica.

2. Fù regolarizzato poi colla L. 8. Nov. 1749. alla quale contengono degli schiarimenti le due CC. de' 15. Gen. 1750. La N. 26. Giu. 1751. quella de' 2. Gen. 1755. e il M. 18. Giu. 1760.

3. La N. 7. Gen. 1778. pubblicò una nuova Tariffa della carta *bollata*, e varie disposizioni sulla vendita accordando ai venditori il 5. per 100.

4. Questa Regalia fu aumentata con N. 25. Mag.

1804. cui era annessa la Tariffa dei Diritti: l'una e l'altra furono riformate colla N. de' 15. Nov. 1804.

5. Adesivamente a questa la C. 31. Dic. 1804. volle che si tenesse in carta *bollata* il Libro dei partiti delle Comunità, e che fossero in questa carta tutte le istanze presentate alle medesime da particolari. La C. 14. Dic. 1804. dichiarò esenti gl'atti dell'Ufficio delle Stinche.

Vi è una C. Transitoria de' 29. Gen. 1805. sulla *bolla* degl'Atti fatti fuori di Stati.

E vi sono in interpretazione delle sud. NN. o LL. gen. del 1804. Le NN. de' 11. Lug. e 25. Ago. 1805. e le II. de' 16. Ago. 1805.

La C. 17. Ott. 1807. sulla vendita della Carta *bollata* incaricò i Giudicanti di far de' riscontri improvvisi presso i Cancellieri Comunitativi.

Esen-
zioni.

6. Per NN. particolari erano esenti da questa Regalia la Provincia Inferiore Senese, Piombinense, Barga, la Lunigiana, e Portoferraio, e degl'Atti fatti in carta bianca in quelle Provincie si poteva far uso in luogo non esente. N. 18. Gin. 1779. N. 16. Apr. 1781. N. 26. Mag. 1781. N. 25. Gen. 1782. La moderna L. degl' 11. Feb. 1815. non ha ripristinate tali esenzioni.

Legisla-
zione vi-
gente.

7. Questa L. gen. de' 11. Feb. 1815. è la vigente. L'Art. 16. assoggetta al *bolla* i giornali fogli periodici, Carte da Musica, Affissi, e Avvisi, esclusi gl'Inviti Sacri, e gl'avvisi che emanano dall'autorità pubblica. L'Art. 11. vi sottopone pure il primo foglio

delle allegazioni, consultazioni, dubbj, motivi, decisioni, Scritture, e Documenti che si stampano nel foro.

8. La N. 1. Mag. 1815. contiene varie disposizioni per lo smercio della vecchia *carta bollata* finchè sia preparata la nuova.
 9. La N. 19. Dic. 1815. mette in attività dal 1. Gen. 1816. la carta coi nuovi *belli* assegnando tempo tre mesi da quell' epoca allo smercio della vecchia, dopo i quali gl' Atti in esse scritti si avranno per scritti in carta bianca.
 10. Le Fedi d' Estimo presentate dai pubblici querelanti nei processi Criminali, o di Polizia possono esser in carta bianca N. 16. Mag. 1815.
 11. Gl' avvisi Teatrali, come fatti per causa di lucro devono esser *bollati*. Son esenti gl' avvisi con cui si annunziano fra i Nobili le Nascite, Morti, e Matrimonj, come fogli d' urbanità, e di confidenza C. 15. Sett. 1815. V. *Interdizione*.
 12. La C. 19. Lug. 1815. condona le penali per avvisi stampati in carta non *bollata* fino al 15. Agosto seg.
 13. E la C. 14. Giu. 1815. autorizza i Ministri della Gabella a delegare a loro rischio, e carico in ogni Comunità una persona che rivenda la *carta bollata*. V. *Carte da Giuoco. Processi Criminali*.
- BOLLO**, o marca. La L. de' 6. Feb. 1750. sostituì il *bollo* colla frusta ed esilio perpetuo alla galera, a vita; E per la galera a tempo il bagno di Pisa. Le nostre LL. non conoscono più questa pena.

BONIFAZIO: Il M. 30. Gen. 1776. sopprime la Deputazione di questo Spedale, e stabilì varie disposizioni sul di lui governo.

BORGO a BUGGIANO: V. *Buggiano. Mercati.*

BORGO S. LORENZO: Comunità. Suo Regolamento partic. de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima alla medesima. N. 18. Sett. 1781.

BORGO S. SEPOLCRO Comunità: Regolamento partic. de' 7. Mag. 1776.

BORSAJOLI: Furto ad uso di borsaoli. Sua pena. L. 30. Nov. 1786. §. 75. (V. *La Nota a pag. 9.*)

BOSCHI. B. 27. Giu. 1562. sulla conservazione dei Boschi del Senese.

Conser-
vazione

2. Sulla conservazione di quelli che sono addetti alle Saline di Volterra: OO. 19. Giu. 1592. L. 2. Dic. 1701. E. 11. Nov. 1760. N. 29. Sett. 1762. N. 28. Ago. 1764. M. 15. Lug. 1791. e N. 10. Lug. 1804., trattano anche dei danneggiamenti di questi boschi, e proibiscono introdurre *bestiame* senza la gabbia nelle Tagliate.

3. I BB. 23. Mag. 1594. 17. Ott. 1597. 23. Mar. 1601. 20. Ott. 1607. alle quali si riferisce una C. de' 22. Agosto 1747. proibivano anche ai proprietari il taglio di certi alberi come Olmi, Pini, Frassini, Cerri, Istie, Castagni, Farnie ec., sotto varie pene, se non si avea la licenza degli Ufficiali dei Fiumi.

4. Un B. del 1622. (senza giorno) stabilì le regole da osservarsi per il taglio dei *boschi* nella Montagna di Pistoja.

Questa L. del 1622. e l'altra de' 12. Apr. 1646. riserbano varj *boschi* del Pistoiese alla R. Magona, e agl' abitanti della Montagna, e proibirono agl' altri sotto varie pene di tagliarvi, o dissodare V. *Magona*.

Il M. de' 25. Apr. 1710. proibì raccogliere legna nelle RR. Bandite del Pisano.

Queste disposiz. furon revocate colla L. de' 20. Gen. 1776. che lasciando saviamente ai proprietarj la cura di fare il loro maggiore interesse, permesse a tutti tagliare i loro *boschi* senza alcuna licenza, ad eccezione: 1. Di quelli posti nel crine degl' Appennini, dentro un miglio dalla sommità per ogni parte: 2. Di quei riservati alla R. Magona: 3. Di quei riservati alle Moie di Volterra; E ferme stanti le proibizioni di seminare, arroncare, o adebbiare nei Monti. V. *Alpi Magona*.

BOTOLE: è proibito tenere *botole* feritoje, e aperte nelle strade e luoghi pubblici senza che sian munite dell' opportuna difesa, e coll' obbligo di star chiuse la notte, pena \mathcal{L} . 7. oltre i danni: (1) Per aprirne delle nuove occorre la licenza della Comunità la quale per essa non può esiger nulla. Rompendosi una *botola*, chi ne ha l' uso la deve assicurare prima che sopravvenga la notte, in guisa che non possa seguir male, e darne parte al padrone del fondo, e alla Comunità sot-

Tom. I.

E

(1) Secondo il B. 15. Giu. 1638. la pena era di Scudi 5. e arbitrio, oltre i danni e accomodatura.

to pena di *£. 7. Regol. 10. Aprile 1782.*
§. 10. (1) V. Suolo pubblico.

BOTTEGAJ : *V. Servitù . Esecutori .*

BOTTINI *V. Pozzi neri .*

BOZZOLARI *V. Pasticcieri .*

BOZZOLI di seta : *V'è un Regol. de' 27. Apr. 1753. sopra i mercati dei bozzoli : non è in osservanza .*

2. Il M. 23. Ago. 1779. abolì le LL. del 1651. 1655. 1697. e i vincoli da esse resultanti, e permesse la libera circolazione, e contrattazione dei Bozzoli. Abolì pure l'obbligo di tenere i quadernucci per la Trattura, e compra della Seta, e di render conto della seta tratta a forma della Legge del 1693., come pure quello di pesar tutte le sete contrattate in Firenze alla stadera della Camera di Commercio, e tutte le Tasse relative.

3. La N. 5. Aprile 1788. proibisce estrarli sotto pena della perdita di essi, o loro valore. Ora ciò è regolato dalla L. Doganale de' 19. Ott. 1791. *V. Bachi . Gelsi . Seta .*

BOVI *V. Arnesi rusticali . Bestiame .*

BRACCIO Regio : non se ne può far uso senza la licenza del Giudicente, che la darà per i soli crediti Regj, e pubblici, e mai per quei particolari di quello cui compete, e è stato comunicato per contratto tal privilegio C. 23. Mag. 1782. *V. Contribuzioni .*

BRACINI *V. Tasse .*

(1) E' per il solo stato Fiorentino quanto all' erogazione della multa *V. a STRADE* gl' Art. 42. 43. di questo Regol.

BRUNO V. *Funerali*.

BUCINE, e Val d' Ambra: Comunità: suo Regol. partic. de' 13. Feb. 1773. = Altro de' 23. Mag. 1774.

2. Conseguenza di Decima alla medesima N. 24. Nov. 1781.

BUGGIANO Comunità: Regol. partic. de' 23. Gen. 1775. V. *Mercati*.

BULLETTONI da ruote V. *Strade*.

BUONOMINI di S. Martino V. *Notari*.

BUSTI V. *Monumenti*.

CACCIA V. *Armi. Cani. Colombicidio. Patrimonio della Corona*.

1. Le antiche Leggi di Caccia sono i BB. de' 24. Lug. 1595. 23. Dic. 1589. 17. Sett. 1612. 6. Giu. 1618. 20. Mar. 1620. 6. Ago. 1622. La C. del 21. Lug. 1778. la L. gen. de' 27. Aprile 1782. e la N. di schiarimento de' 30. Giu. di quell' anno, che proibì la caccia dei Colombi domestici, la N. de' 15. Mar. 1783. la N. de' 23. Gen. 1786. che proibì di cacciare con fucile nelle ragnaje de' particolari senza licenza del proprietario, La N. 21. Giu. 1786. sulla Caccia colle Tagliole (V. il N.º 8.) la L. Gen. o N. de' 22. Gen. 1788. e la C. interpretativa de' 14. Feb. dello stesso anno, La N. 19. Giu. 1795. sopra i diritti dei Feudatarj in materia di Caccia, e dei Vassalli per quella delle Fiere: e la L. gen. de' 20. Ago. 1805. (1)

Parte
Storica

(1) La N. 20. Giu. 1814. §. 1. richiama in vigore le sole disposiz. veglianti nel 1798.; de' diritti di

2. La L. de' 27. Apr. 1782. §. 11. vietava di procedere per inquisizione (V. il N.º 33.)
- Facoltà di cacciare. 3. Chi ha la licenza dell' armi può, fuori del divieto, andare a Caccia in ogni luogo non eccettuato dalle Leggi. L. 15. Feb. 1793. §. 1.
- Eccezioni, e divieto. 4. Son eccettuate le Bandite Regie, o concesse dal Sovrano ai privati, e i Terreni coltivati ove esistono uve non raccolte, o sementate, e le Ragnaje piantate, o conservate ad arte dal proprietario: in questi Terreni è anche proibito d' entrare §. 2. (1)
5. Ora la Caccia nel suolo altrui piantato, o non piantato a ragnaja, con sementa, o raccolta, o senza, o anche boschivo, è proibita senza licenza del padrone: si può cacciare senza di essa, nei modi, e tempi, permessi nei Terreni altrui tenuti sempre sodi N. 20. Giugno 1814. §. 5.
6. E' tempo di Divieto dal 1. giorno di Quaresima a tutto Agosto. In divieto si possono prendere o uccidere nei modi qui sotto notati i volatili, e quadrupedi carnivori, e dannosi, e quei che non si riproducon fra noi; sono dannosi i Lupi, Volpi, Faine, Martore, Puzzele, Istrici, Tassi, e Donnole, e fra i volatili l' Aquile, Falchi, Gufi, Passere, Corvi, Gazzere. e Cornacchie L. del 1793. §. 3.-4. 5.

Cac. 12. ne' feudi trattava anche il §. 50. della vengliante L. de' 15 Feb. 1793.

(1) La N. 23. Sett. 1793. revocò quest' Art., e volle che soltanto il Cacciatore fosse tenuto per i danni fatti da lui, o dai suoi Cani; proibì stabilir Caccia permanenti, come Ragnaje, Parcaj, ecc. sul suolo altrui senza licenza del padrone. V. il N. 4

7. Non si riproducon fra noi gl' uccelli di me-
ro passo, e la maggior parte degl' animali
di Padule §. 6.
8. I dannosi si posson uccider, o prendere con
qualunque Istrumento fuori del fucile, e del-
le Tagliole, o pietiche: di queste possono i
Giudicenti dar la licenza secondo i casi pur-
chè non sian tese avanti il levare, o dopo
il tramontare del Sole, nè in luoghi, o sen-
tieri praticati dagli uomini, o dagl' animali
§. 7. 8. e N: 21. Giu. 1786. V. *Lupi*.
9. La *Caccia* con armi a fuoco si può fare agl'
animali dannosi a richiesta del Magistrato Co-
munittativo, o di un Possidente, con licenza
del Giudicente locale il quale secondo i casi
l' accorderà gratis, o negherà, e ne renderà
conto al Direttore della R. Segreteria della
Corona §. 9. L. del 1793.
10. La licenza si darà colle condizioni che la
Caccia s' eseguisca in brigata non minore di
8. persone, e senza Cani, e che quello che
la chiede sia responsabile delle Trasgressioni
alla Legge del Divieto. e di *Caccia* anche per
gl' altri Cacciatori §. 10.
11. La sud. *Caccia* in brigata minore d' otto
persone, o con Cani non può permettersi che
dal Direttore della Corona §. 11.
12. Le Leggi sulla distruzione dei Lupi son man-
tenute §. 12. V. *Lupi*.
13. Gl' uccelli dannosi, e loro nidj si posson
sempre distruggere fuorchè con arme a fuo-
co, sempre proibita in tempo di divieto §. 13.
14. Quanto agl' animali di padule i Giudici-
centi posson dar la licenza della *Caccia* col
fucile e per un tempo discreto, con che nell'

- accesso, e recesso si porti scarico. Queste licenze non si accorderanno dal 15. Aprile al 15. Lug. tempo delle cove §. 14.
15. Le stesse licenze si posson accordare per la *Caccia dei Colombacci* dal principio del divieto al 15. Marzo, colla stessa condizione di portar il fucile scarico, da esprimersi nella licenza, di cacciar senza Cani, e di tener sempre sul posto della *Caccia un Zimbello, o volantino*. Di tutte le licenze si reuderà conto dai Giudicenti che le rilasciano al Consig. Dirett. della Segreteria della R. Corona § 15.
16. I Giudicenti saranno cauti di non accordarle con tanta facilità, che si deroghi col fatto alla Legge del divieto, e avranno riflesso alla qualità delle persone, alla località, alla stagione, e alla riproduzion degli animali, esaminando, se piuttosto convenga limitar la licenza a pochi giorni, o alla *Caccia* in certi luoghi soltanto C. 7. Feb. 1795,
17. Per l' aucupio, ferma stante la proibizione delle panie, lastre, e Reti aperte, o da *Paretajo* che si usan nell' Autunno, si può da tutti dal principio del divieto al 15. Aprile prendere con qualunque ordigno, e rete di maglia larga, ed esclusa quella, che chiamasi *paratella*, le *Pavoncelle*, *Pivieri*, *Storni*, e *Gambette*, con che trattandosi di reti appa-
fate, vi sia sempre in mezzo la stampa di tali volatili, de' quali nel sud. tempo è permesso il trasporto, e la contrattazione. L. gen. sud. del 1793. §. 16.
18. Dal 15. Lug. in poi si posson prendere con qualunque ordigno, e rete sottile, le *Tortore*,

Quaglie, Beccafichi, Ortolani, e altri minuti Uccelli di quei che si prendon in Estate, e n' è permesso come sopra il trasporto, e la contrattazione §. 17.

19. Le Passere, Rondini, Rondoni, Balestrucci, e loro nidj si posson prender in ogni tempo, e modo, esclusa l' arme da fuoco nel divieto §. 18.

20. Di tutti gl' altri quadrupedi, e volatili non mentovati fin' ora è proibita la Caccia trasporto, e contrattazione in tempo di divieto per tutto il Granducato, benchè venissero dall' Estero, ed è pure proibito prendere; o distruggere i loro nidj, e figlj di covo §. 19.

21. E' punito come Trasgressore chi dopo il principio del divieto tien tesi dei lacci, e altri ordigni d' aucupio benchè ciò fosse in una ragnaja di sua proprietà §. 20. (1)

22. In tempo di divieto è proibito portar lo schioppo; nei Vicariati di Pontremoli, Fivizzano, Barga, Bagnone, Portoferraio, e Pietrasanta si può portare per difesa da chi ne ha la licenza purchè non sia carico a munizione, nè se ne abbia indosso, altrimenti s' incorrerà nella Trasgressione, a meno che si provi d' andare al padule, o tornare dalla Caccia de' Colombacci con licenza del Giudicente, e ferma stante la N. de' 10. Aprile 1788. che proibisce il porto d' armi ai Confinati, e a tutti poi nelle Città, Terre, e Castelli §. 21. 22., e C. 20. Nov. 1793.

(1) Quest' Art. proibiva anche fuor del tempo di divieto i lacci di più d' un Grino. La N. 29. Sett. 1793. vi ha derogato.

23. Le Guardie de' beni Regj, o di particolari, se hanno la licenza dell' arme, posson nel divieto portare le pistole, e l' armi bianche, e mazze ferrate, ma non il fucile: L. gen. sud. del 1793. § 23. (1)

Luoghi
esenti.

24. Son esenti dalle leggi di *Caccia*, la Provincia Inferiore Senese, la Maremma volterrana fino alla Cecina, e di là fino al Mare, il Vicariato di Campiglia, Rosignano, Chianni, Castellina, Rivalto, Orciano, Riparbella, S. Luce, Pieve a Pastina, Pomaja, Gabbro, e Gazzana, e l' Isola del Giglio: il divieto non s' applica nemmeno alle bandite private, ma il Salvaggiame ucciso in tutti i sud. Luoghi, e ancorchè ciò si provasse non può trasportarsi fuori di essi in luogo non esente, nè contrattare, dal 1. di Quaresima, a tutto Agosto, sotto le infrascritte pene, e il trasporto fuori della bandita per uso del solo banditario non può farsi che con licenza del Direttore della Corona o dei suoi delegati. §. 25. 26. M. 23. Dic. 1794. N. 18. Feb. 1795.

25. Il salvaggiame trovato morto a caso, o tratto dai serbatoj si può trasportare in tempo di divieto con licenza del sud. Direttore, o suoi delegati che sono in Firenze, e Pisa i Soprintendenti alle RR. Possessioni, e altrove i Giudicanti, i quali, ne daranno avviso al med. con i motivi. Il difetto di tal licenza non può esser supplito per equipollenti. L. gen. §. 27.

(1) La N. 6. Feb. 1799. protrasse il tempo del tempo del divieto in quell' anno attesa la scarsità delle carni.

26. I Contadini mezzajoli, e Garzoni con essi ^{License} conviventi non posson ottener la licenza dell' arme senza il consenso in scritto del Padrone; o Agente recognita da Notaro; e se ne farà menzione nella licenza §. 24. L. gen. (V. Armi N.º 24.)
27. Il Direttore della R. Corona può dar la li- ^{Patenti-} cenza dal 15. Agosto in poi di rompere le ^{ni.} brigate delle Storne, e Pernici esclusi gl' altri animali §. 28. (V. i NN. 6. e 24.)
28. Nelle Bandite RR. non si possono introdur ^{Bandite} Cani sciolti in tempo di divieto: quelli di chi abita in tali bandite devon aver al collo un raudello in bilancia non più corto d' un braccio §. 29. (1)
29. I limiti delle bandite private son descritti nella concessione Sovrana: il banditario non ha la privativa che nei proprj Terreni, i quali saranno descritti in una Tavoletta da tenersi affissa nel Tribunal Criminale Locale §. 30.
30. Le licenze di Cacciare nelle bandite si hanno per spirare al tempo del divieto N. 31. Ago. 1769.
31. Le Bandite, e riservi RR. son enunciati nella descrizione annessa alla sud. L. gen. del 1793. ; le avea variate la L. de' 7. Ago. 1804. cui tennero dietro le NN. de' 14. Feb. e 10. Giu. 1806. e la C. de' 18. Gen. 1806. che trattava dei Patentini di Caccia per le RR.

(1) Il B. 30. Giu. 1592. e l' E. 25. Giu. 1759. sottoponeva il padron del Cane alla pena di due Scadi, e un tratto di fune.

Bandite del Pisano. Ora sono quali le fisò la L. de' 15. Feb. 1793. colle modificazioni fattevi dalla moderna N. de' 22. Feb. 1815.

32. Esistono delle II. del 1639. (senza giorno) per le guardie delle RR. Bandite.

Pene e
Proce-
gura.

33. In tutte le Trasgress. alla pres. L. del 1793. si può proceder per inquisizione, ma la querela del pub. o priv. querelante dev' esser presentata dentro un mese dalla seguita Trasgressione, e l' Inquisizione trasmessa dentro due mesi, altrimenti, è prescritta. L' esser trovato, o veduto in divieto alla Campagna, o nelle pubbliche strade con fucile, o Cani pone in essere la Trasgressione senza bisogno di provare come fosse carico il fucile §. 51.

34. La pena è di L. 100. e l' inabilitazione a cacciare per tre anni; per i recidivi l' inabilitazione potrà esser perpetua con comminazione di tre mesi di Carcere, non osservando: e sempre si aggiunge la pena della delazione dell' arme per chi manca di licenza.

35. Per la contrattazione e trasporto semplice di salvaggiune di contrabbando, la pena è di L. 70. per ciascuno, e per volta e si sconta colla carcere in caso d' insolvenza; nel caso di questo. e del preced. Art. il Trasgressore pagherà di più L. 28. al querelante pubblico, o privato, e vi sarà sempre la perdita del salvaggiune trovato in *commissum*, fucile, ed ordigni, vetture, bestie, e altri mezzi di trasporto: le multe, e il valore della confische si dividono fra la Cassa delle multe, e i querelanti §. 33.

36. Se il Trasgressore è un famiglia, Esecuto-

re, o Guardia qualunque, la pena è di tre anni di Confino nella Provincia Inferiore, e l' inabilitazione perpetua, a più servire in quella qualità nel Granducato §. 34.

37. Inoltre per la Caccia sul suolo altrui senza la licenza del padrone la pena è di L. 25. a 50. secondo che si tratti di Terreni in allora sodi, o sementati, o con raccolte, e di esser seguito il fatto avanti il levare, o dopo il tramontare del Sole: la multa può accrescersi fino a L. 100., se il Cacciatore entrò in un Terreno cinto scalando la chiusura, e facendovi dei valichi. Inoltre, il reo è sempre tenuto ai danni. Queste pene non si applicano senza la querela del padron del fondo (1) salva la prescrizione stabilita dall' Art. 31. della L. del 1793. N. 20. Gio. 1814. § 3. 4. 5.

38. Cognitori delle Trasgressioni sono i Tribunali Criminali locali che posson proporre pene più gravi L. gen. del 1793. §. 35.

CADAVERI: I Parochi devon facilitare ai Ministri dei Tribunali le visite, e recognizioni dei *Cadaveri*, e la loro esumazione C. 6. Sett. 1777. V. *Becchini. Funerali. Morte. Sepulture.*

CALENDARIO.

1. Il B. de' 20. Gio. 1582. comandò l' osservanza del *Calendario Gregoriano*. Parte Storica
2. La N. 20. Nov. 1749. prescrisse che l' anno si computasse non più *ab Incarnatione*, ma dalla nascita del N. S. G. C. e dal 1. di

(1) E per conseguenza la quietanza del padron del fondo estinguerà questa specie di Trasgressioni.

Gennajo, e le ore di 12. in 12. dalla mezza notte al mezzogiorno, e dal mezzogiorno alla mezza notte seguente, notandole negli atti colla designazione d' antimeridiane, e pomeridiane; volle che si accomodassero gl' orologj pubblici secondo la nuova maniera di calcolare il tempo, e che gl' atti in cui la menzion del tempo fosse contraria a questa L. non si ammettessero da verun Tribunale o Ufficio senza la licenza del Segretario del R. Diritto da cui non si darebbe che per gl' atti provenienti dall' Estero, o da persone in cui si potesse presumere l' ignoranza; il tutto sotto pena di sospensione per i Ministri che li ammettessero, e per i Notari di sospensione del rogito per tre mesi. V. *Stampa*.

CALICE Comunità · Regol. partic. de' 24. Feb. 1777.

CALLAJE V. *Strade*.

CALLONE: NN. 22. Ago. 1776., e 27. Mar. 1772. sul modo col quale i Navicelli devono passare questa Pescaja, e pene relative.

CALUNNIA.: Sua pena: L. 30. Nov. 1786. § 66. (V. *La Nota a pag. 9.*)

Malle-
vadori
ed
obblighi

CAMARLINGHI, e Cassieri pubblici, Degli obblighi de' *Cassieri* pubblici, e dei mallevadori da darsi dai med. trattavano la L. 7. Apr. 1684. e il B. 11. Lug. dello stesso anno.

2. Non devono servirsi del denaro della *Cassa* sotto pena di furto R. 20. Ott. 1622.

3. Nei Contratti di mallevadoria si dichiarerà che la fidejussione e estesa a tutte quelle somme, che per qualsivisia titolo, o nuova branca d' esazione, venissero in seguito per qualunque ordine aggregata alla *Cassa* a cui

il *Cassiere* è addetto M. 20. Mar. 1795. (1)

4. Della sorveglianza sopra i medesimi, e revisioni di *Cassa* trattava il B. de' 23. Settembre 1597. Vigilanza, e revisioni,
5. Le Revisioni annue saranno due invece d' una come si praticava in addietro N. 21. Ott. 1815. = Questa N. prescrive anche varie regole per la contabilità, o per la scrittura.
6. Quanto ai *Camarlinghi* Comunitativi V. *Cambiali* N. 3. *Comunità. Cancellieri.*

CAMBJ, e Censi.

1. R. 1. Ago. 1683. R. 7. Lug. 1687. sul *Cambio* di Livorno colle piazze Estere. Parte Storica
2. Il Creditore deve almeno ogni 7. anni notificare al debitore per atto pubblico, o in modo equivalente, il preciso suo dare, altrimenti cessa il corso dei frutti fino alla sud. notificazione. OO. de' 31. Ago. 1641. §. 2. Interessi
Frutti;
3. Morendo il debitore, tal notificazione si farà agl' Eredi dentro un' anno, e dentro due, se il creditore, o essi son fuori di stato, sotto la stessa pena §. 3.
4. La notificazione non è necessaria al debitore, che paga annualmente i frutti, poichè ciò esclude la presunzion d' ignoranza §. 4.
5. Al beneficio di questa L. non si può rinunciare pena la nullità della renunzia, e di ciò che fosse fatto in conseguenza §. 5.
6. Le presenti disposiz. astringono il *Creditor Forestiero* a favor del debitore statista, se l'atto fu stipulato in Toscana, ma non astringono

(1) Vi è unito un modello di tali Contratti .

gono il Creditore Statista a favor del debitore Estero §. 7.

7. Il Debitore, o l' Erede, che hanno pagato i frutti non possono ripeterli, atteso il difetto della notificazione. O. 28. Mag. 1717.
8. La sud. notificazione, deve ora per forma impreteribile, esser giudiziale. Se il debitore cui non fù fatta nel settennio la denuncia come sopra pagò qualche somma in conto di frutti, il debito seguirà ad esser fruttifero, qualora l' A-conto pagato in una o più volte, sia eguale ai due terzi al meno dei frutti scaduti; altrimenti la scienza, presunta dal pagamento non supplisce al difetto della notificazione giudiziale per far correre i frutti, senza che però il pagato a conto di frutti, qualunque sia, si possa ripetere, nè imputare nel capitale M. 3. Sett. 1782. V. *Cambiali. Frutto del denaro.*

CAMBIALI V. *Cambj.*

- Privilegj 1. Sopra i privilegj, accettazione, e pagamento delle *Cambiali*, vi sono il R. de' 18. Nov. 1673. il B. 26. Apr. 1674. e il R. 28. Feb. 1681. il B. 22. Mar. 1682. e la Lett. de' 4. Mar. 1681. tutti emessi ad istanza dei Mercanti di Livorno. Quest' ultima Lettera vuole che prima d' eseguire i Mercanti debitori di *Cambiali* si possano avvertire colla dilazione d' una mezza giornata, e dichiara che avendo le *Cambiali* l' esecuzione parata non si può contraddire che dopo il pagamento.
2. La G. de' 28. Mag. 1802. volle che per le *Cambiali* accettate dai *Camarlinghi* Comunitativi, e non pagate, i Tribunali ad istanza

dal Creditore, procedessero contro il Camarlingo e suo mallevadore come contro ogni altro debitor di Cambiale in piazza di Commercio.

3. Le Lettere di Cambio, e biglietti all'ordine, tratte girate, o accettate da non banchieri, o Mercanti si reputano semplici promesse e non hanno l'Esecuzione parata, nè i privilegj delle Cambiali. Se una Cambiale o biglietto all'ordine, è firmato da Mercanti, e non Mercanti insieme, ne ha i privilegj quanto ai primi, ed è quanto ai secondi una mera obbligazione N. 5. Sett. 1814.

4. Le scadenze delle Cambiali dalle diverse piazze Toscane, e Estere sopra una piazza di Toscana son regolate dalle NN. 29. Ago. e 12. Sett. 1814. Scadenze
29.

CAMERA Granducale: Fù creata con L. 31. Dic. 1740. e soppressa con L. 1. Dic. 1777. Era un Tribunal di Finanza, e per gl' affari tra gl' Appaltatori, e i loro Subappaltatori, e i privati. Avea giurisdizion Civile, e Criminale in tutto ciò che interessava la Regalia. Gli successe l' Auditor delle Regalie, e RR. Possessioni.

CAMERA delle Comunità: Fù creata in Firenze con M. 22. Giu. 1769. che sopresse il Magistrato della Parte, gl' Ufiziali dei Fiumi, il Magistrato de' Nove, la Congregazione dei Ponti, e Strade, quella dell' Imposizione del Valdarno di sopra, del Bagnolo, de' Ceppi di Prato, de' Monti Pij foranei, e altri Magistrati Collegiali, avanzo del regime Repubblicano. Secondo questo M. La Camera avea Parte
Storica;

giurisdizion Civile, e Criminale, e per questa, v' erano in essa tre Auditori: l' Economico apparteneva al Sopraassindaco, e suoi Ministri. V. *Macelli. Tassa di macine.*

2. La L. de' 22. Agosto 1782. sopprime l' Auditore della Camera, e il Mediatore delle Cause, e gli sostituì per il contenzioso, il Magistrato della Comunità di Firenze che decideva col voto d' un' Assessore da eleggersi da esso per due terzi di voti; l' appello si portava all' Auditor delle Regalie. Le Cause di Comunità, e LL. Pij fra loro, si decidevan dal Giudicante del Luogo del reo convenuto.

Regolamento.

3. Un Regol. per la Camera è contenuto nel M. 27. Dic. 1769.

4. Da essa dipendon per l' Economico i LL. Pij Laicali M. 23. Nov. 1769.

5. Le visite che i di lei Impiegati devon fare per affari, e ad istanza di particolari, non si eseguiscono, se questi prima non depositano presso il Cassier della Camera le spese, e l' onorario dell' Ingegnere N. 12. Agosto 1771. V. *Comunità.*

CAMERA di Commercio, Atti, e Manifatture:
Fù creata in luogo della Corte di Mercanzia con L. del 1. Feb. 1770. che ne prescrisse il regolamento, il quale estese le di lui attribuzioni a tutto ciò che concerneva la prosperità dell' Arti, del Commercio, e dell' Industria, con giurisdizion Civile, e Criminale per questi oggetti.

Parte Storica.

2. Il D. 4. Nov. 1775. conteneva la sua Tariffa per il Contenzioso.

3. La L. 7. Mar. 1778: le aggiunse molte at-

tribuzioni del soppresso Scrittojo dell' Anno-
za. V. *Tribunale Esecutivo*.

4 Il M. 17. Dic. 1801. creò in Livorno un' al-
tra *Camera di Commercio*, e ne determinò
le attribuzioni.

CAMERE Locande: possono tenere all' esterno
una Tavoleta coll' iscrizione = *Camere Lo-
cande* = ma non insegne proprie d' Alberghi
come l' Aquila, la Fenice, ec. pena £. 30.
per volta B. 27. Nov. 1646.

CAMPI: Comunità: Suo Regol. de' 23. Mag.
1774.

1. Consegna di Decima alla med. N. 15. Gen.
1782. V. *Fiumi*.

CAMPIGLIA: B. 16. Ott. 1659. che conferma
i di lei privilegj.

2. Regol. partic. di questa Comunità: de' 17.
Gin. 1776.

CAMPISANTI: V. *Sepulture*.

CANCELLIERI Comunitativi:

1. Essi, e tutti i Ministri delle *Cancellerie* son Nomina-
tetti dal Sovrano che ne fissa lo stipendio.

L. 23. Gen. 1774. §. 93.

2. Stanno in uffizio ordinarisamente tre anni L. *Eserci-
zio*.
15. Dic. 1777.

3. Non possono scegliersi ajuti senza Rescritto
Sovrano; ma è loro lecito farsi ajutar prov-
visoriamente nelle Copie, ed altro a loro spe-
se, e rischio; tali ajuti non hanno firma, nè
carattere, nè diritto d' esser considerati per
gl' impieghi. Il *Cancelliere* impedito, o as-
sente, se non ha Ajuto di R. Nomina, si rim-
piaccia dal Notaro Civile del Tribunale, o dal
Potestà, e se questi non vogliono ciò fare gra-

tis converranno della remunerazione col rimpiazzato. Ogn' anno a Dic. i *Cancellieri* rendono conto al Sen. Soprasindaco della condotta, e meriti dei loro Ajuti: propongon al medesimo per i posti vacanti di Ajuti, e Copisti. I *Cancellieri* istruiscono, e dirigono questi Ajuti: non son obligati ceder loro veruna parte dei loro emolumenti; ma occorrendo gite abbuoneranno ai med. le spese vive da fissarsi una volta per tutte. I *Cancellieri* possono sospender gl' Ajuti con darne parte al Soprasindaco; se l' Ajuto esercita la Procura non può esercitarla per gli atti da farsi o prodursi nella *Cancelleria* Comunitativa M. 6. Apr. 1778. pub. con C. de' 22. d.

4. I *Cancellieri* non devon perciper nulla per i Mandati di pagamento a favore dei Salariati Comunitativi. C. 12. Mag. 1779.
5. Per l' esercizio delle loro funzioni devon regolarsi secondo le II. de' 16. Nov. 1779. che son divise in §§ 411.
6. Essendo in gita non devon fermarsi in Case particolari, ma all' Osteria C. 2. Giu. 1784.
7. Il M. 8. Apr. 1782. contien la Tariffa dei diritti che posson esigere negl' atti per i particolari.
8. E' loro proibito esigere o accettare diritti maggiori, o diversi, o regali, sotto pena della perdita dell' impiego. M. sud. §. 3.
9. Devon dar ricevuta in piè dell' atto, delle somme che ritirano, e se non si tratta di rilasciare atti, la ricevuta si darà separata, e senza spese ad ogni richiesta, fin' a nuov' ordine prenderanno nota di tutti i loro emolumenti §. 8. 9. 10.

10. Devon far vedere ai malleadori dei Camarlinghi ad ogni richiesta, le carte concernenti l'amministrazione di quelli C. 19. Ott. 1786.
11. I *Cancellieri* che non rimetton il saldo dentro tre mesi dopo spirata l'annata Economica, incorron la penale di L. 2. per giorno di ritardo: inoltre si manda a loro spese un *Ragioniere* a compilare il saldo. E' proibito ai *Provveditori* l'accordar proroghe. I *Camarlinghi* morosi a rimetter il saldo si costringono a tenore del M. de' 12. Sett. 1786. CC. 23. Lug. 1803. e 28. Ago. 1804.
12. La C. de' 7. Gen. 1806. attribuì ai *Cancellieri* del Fiorentino, e del Pisano, la privativa del rogito in materia di Livelli di Comunità (1) V. La L. del Notariato de' 11. Feb. 1815. Cap. 1. §. 5.
13. I *Cancellieri* devono ogni tre mesi rimettere alla Camera, e quella alla Depositeria lo stato delle spese fatte colla Tassa di Rendizione C. 18. Nov. 1815.
14. La Comunità somministra il quartiere al *Cancelliere*, o ne paga per lui la pigione. Quartiere e Mobili. C. 18. Ott. 1791.
15. Per il mantenimento dei mobili della *Cancelleria*, e del loro quartiere si passa ai *Cancellieri* il tre per 100. del valore di essi. C. 17. Nov. 1784.
16. Un M. pub. con C. 10. Lug. 1792. annen- Stipendj

(1) Secondo la N. del 1. Mar. 1785. non avèan veruna privativa, ma dovean riveder la minuta del Contratto per interesse della Comunità.

tò le provvisioni agl' Ajuti Residenti da L. 840. a L. 980. = Agl' Ajuti da L. 420. a 700. ai Capisti da L. 420. a 504.

Sindacato. 17. La L. 15. Dic. 1777. regola le forme del loro sindacato.

18. Devon presentare anche il Certificato del Sen. Soprintend. del Monte Comane C. 30. Lug. 1804. V. *Comunità. Fisco. Libri Parrocchiali. Provincia Inferiore. Sale.*

CANCELLIERI Vescovili V. *Curie Ecclesiastiche.*

Furti. CANI: Il B. 22. Gen. 1607. proibiva involare, o nascondere Cani da Caccia, o di pregio, pena la galera a vita.

Idrofobia. 2. E' permesso uccidere i Cani vaganti, se non son col padrone, o non hanno il Collare, o segno, o randello: quei che son stati morsi da Cani arrabbiati si possono uccidere hanchè siano col padrone, o abbiano tali segni. I Giudicanti faranno uccidere annualmente i Cani vaganti nel Dic. Gen. Lug. e Ago. e in ogni tempo quei dei paesi ove avesse vagato un Cane idrofobo o sospetto tale procurando che i padroni non li occultino. C. 22. Ott. 1746. C. 18. Sett. 1759. e C. 16. Nov. 1787.

3. Alla prima notizia dell' esistenza di Cani arrabbiati, o sospetti di rabbia il Giudicante li farà uccidere, verificando solamente che sono stati morsi da un Cane arrabbiato o sospetto di rabbia, senz' attendere la promessa di tenerli legati, o d' altre cautele offerte dai padroni, essendo meglio che perisca un Cane che si propaghi il flagello dell' Idrofobia. C. 16. Nov. 1778.

4. Per l' avvelenamento o uccisione dei Cani nei sud. casi, non si paga agl' Esecutori che la spesa della polvere, o del veleno essendo ciò un loro dovere C. 29. Mag. 1790. (1)
5. I Cani devon aver il Collare col nome del proprietario; non si devon lastiar' vagare, e non si possen condurre che legati: quei da guardia si possen tenere sciolti di notte N. 30. Ago. 1806. §. 1. 2. 3. 4.
6. In caso di contravvenzione si uccideranno dagl' Esecutori, e il padrone pagherà loro L. 7. per Cane §. 5.
7. Il padrone d' un Cane idrofobo, lo ucciderà, e lo denuncierà dentro 24. ore al Tribunale, pena la carcere come appresso, e i danni: è lo stesso se divien idrofobo un Cane lasciato vagare §. 6.
8. Lo stesso obbligo v' è per il padron di altre bestie morse da Cane idrofobo: se son di gran prezzo si possen tener custodite in luogo chiuso, previa la sud. denuncia, sotto pena della carcere ad arbitrio della Potestà Economica, e dei danni §. 7.
9. I parenti di persona morsa da bestia idrofoba la terranno lungamente custodita, e la denuncieranno al Tribunale perchè l' invigili §. 8.
10. Chiunque sia inteso d' uno dei sud. casi ne darà parte al Tribunale, sotto pena della carcere di polizia; e questo provvederà, si terrà informato delle più minute circostanze, e

(1) Deroga alle CC. de' 13. e 18. Nov. 1788. che assagnavano fino in un paolo per Cane.

ne darà parte ai superiori, e ai Giudicanti limitrofi. §. 9.

11. I Massi, ed Esecutori invigileranno all' osservanza di questa L. e faranno i loro rapporti pena la perdita dell' impiego §. 10.

CANONICATI V. *Benefizj*.

CAPALBIO: Esenzioni, e privilegj per ripopolare quella Terra; de' 18. Mag. 1590.

CAPÌ di Dipartimento. V. *Corte di S. A. I. e R. Uffizj pubblici*.

CAPPELLANI de' Corpi Militari. Il M. de' 22. Dic. 1774. contiene un regolamento per l' esercizio delle loro funzioni, modo d'amministrare i Sacramenti, di tener registro delle nascite, morti, e matrimonj ec.

CAPRE: Spetta alla Comunità il dar la licenza di tener *Capre* a pascolo nei proprj beni C. 29. Gen. 1782. e 25. Giu. 1792. V. *Pascolo*.

CAPRESE. Comunità Regol. partic. de' 25. Gio. 1776.

CARBONAJ V. *Legna. Littorale*.

CARCERI Un R. del 1559. (senza giorno) ordinò che il mantenimento de' *Carcerati* assoluti fosse a carico del Galunniatore se era condannato per calunnia, altrimenti del Fisco. 2. L. Q. 10. Sett. 1568. regolava il regime delle *Carceri*.

3. L. C. 29. Lug. 1767. volle che la razione del pane si fissasse non secondo il prezzo che è vario, ma a once 28. il giorno per *Carcerato*.

Carceri
Claustrali

4. La L. 2. Giu. 1770. contiene un Regol. per le *Carceri Claustrali*. Secondo essa è necessaria l' approvazione Sovrana per ogni car-

erato sotto la pena del *Carcere* privato per i Superiori che non le demolissero dentro due mesi dal preso possesso: sono soggette esse, e i detenuti alla vigilanza della polizia, e alle visite dei Ministri Regj, come le *Carceri* pubbliche; Ed ogni reclusione deve dal superiore parteciparsi al Giudicante coll' indicazione dei nomi, e delle cause.

5. Le LL. 30. Sett. 1772. §. 57. e 2. Gennaio 1774. §. 31. raccomandano ai Giudicenti le frequenti visite delle *Carceri* per la loro sanità, e sicurezza, e ordina loro di render conto delle riparazioni necessarie, in caso di negligenza delle Comunità nell' eseguirle.

Regime
delle
Carceri.

6. La O. 13. Mar. 1783. dette in accolto ai soprastanti il mantenimento degli strapunti, e coperte per Inventario, e stima, coll' obbligo di consegnarli al successore nel modo che le Comunità gli consegnaron loro.

7. Ai Soprastanti la C. 17. Feb. 1785. assegna il quartiere *gratis* nel Locale delle *Carceri*,

8. La N. 31. Mag. 1806. ordinava ai Giudicanti che elargivan un *Carcerato* di partecipare il nome, e cognome, e giorni in cui era stato in *Carcere* al Cancelliere della Comunità perchè esigesse il rimborso della spesa di vitto ec.

9. Un nuovo Regol. gen. sulle *Carceri* è stato pub. li 9. Gen. 1815.; vi si tratta = del materiale delle *Carceri* = Della loro espurgazione, e altre pratiche sanitarie, e di polizia = Della custodia dei *Carcerati*, ed emolumenti esigibili da essi = Loro vitto = Letti = Cura de' *carcerati* Infermi = Servizio Re-

ligioso delle *carceri* = Forniture, Conti, e Pagamenti = Elemosine = Disposizioni generali.

10. La N. 28. Gen. 1815. contiene le condizioni per la fornitura del vitto. (1)

11. Le CC. 23. Sett. e 5; Ott. 1815. riguardano le imbiancature per servizio dei *carcerati*. V. *Condannati. Dementi. Esecuzione personale. Fuga. Pene.*

CARESTIA: In quella del 1590. con R. de' 18. Ago. furon espulsi i Forestieri.

2. La C. del 1. Ott. 1782. dette varie Istruzioni ai Giudicati per la penuria di quell'anno, per il soccorso dei poveri, e per impedir la venuta dei questuanti forestieri. V. *Caccia N.° 23.*

CARNI V. *Bestiami. Comunità. Generi Frumentarj Macelli.*

1. Le LL. 15. Nov. 1698. e 29. Nov. 1712. proibivano le contrattazioni delle carni di bestie morte da morte naturale, sotto vario pene

CARMIGNANO Comunità: Regol. partic. de' 25. Mag. 1774

2. Consegna di Decima alla med. N. 18. Sett. 1781.

CARREGGIO) V. *Strade.*

CARRI)

Parte
S.onica

CARTE da giuoco: il R. 3. Dic. 1619. le sottopose al Bollo.

2. Questo fu poi regolato dalle leggi 9. Dic.

(1) Per l'aggiudicazione di tal fornitura del 1816. esiste la N. de' 23. Sett. 1815.

1741. N. 39. Dic. 1786.; e dalla L. de' 24. Mag. 1806.

3. La N. de' 17. Mag. 1874. conservò provvisoriamente le *carte* del passato Governo, applicando loro il diritto di Bolle che si percepiva nel 1798. permessa di vendere sotto certe condizioni, le Carte già fabbricate, o bollate, e conservò fra a nuov' ordine la privata ai Fabbricanti allora esistenti (1)
5. La N. 12. Feb. 1780. abolì questa Regalia nei Territorj di Barga, o Portoferrajo permettendo anche le *carte* Estere, salvo le L.L. su i giuochi.
6. La N. 7. Feb. 1806. determina il modo di spedir per transitò le *carte* Estere V. *Giuochi*.

CARTIERE V. *Cenci*.

CASA di Corruzione: Fù istituita dalla N. 4. Ago. 1782, che ne fissò il Regol. e il modo di recludervi i giovani.

Parte
Storica

2. La C. 8. Mar. 1783. volle che i Giudicanti nei Decreti coi quali condannavano alcuno ad esservi recluso, dichiarassero, se dovea mantenerlo la famiglia, o la Casa R. e in questo caso unissero la fede di povertà o di miseria del Magistrato Comunitativo; il mantenimento costava L. 16. il mese.
3. La C. 19. Sett. 1783. volle che se la famiglia non poteva spendere si mantenesse dalle Comunità.

(1) Per l' neo. ritenzione o vendita di Carte non bollate la pena è di Scudi 10. il mazzo, e non mai più di Scudi 150.: si divide fra l' accusatore o l' Amministrazione L. sud. del 1780.

4. La C. 6. Mag. 1784. volle che Giudicanti rimettessero in copia i Decreti al Commissario di essa enunciando i motivi, e se il corrigendo dovea mantenersi da se, dalla famiglia, o dalla Comunità; in quest'ultimo caso si dovea dirne il nome, e la Cancelleria cui era soggetta. Non vi si potean mandare persone invalide, o incapaci di lavorare.
5. La C. 29. Dic. 1787. incaricò i Giudicanti dell'esazione delle somme dovute alla Casa, dalle Comunità.
6. Le CC. del 16. e 20. Lug. 1791. riguardavano le spese d'accompagnatura.
- CASA di Refugio V. *Mendicanti*.
- CASALE Comunità: Regol. partic. de' 17. Giu. 1776.
- GASELLINA, e Torri: Comunità: Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.
2. Consegna di Decima N. 18. Sett. 1781.
- CASI riservati. La C. 4. Gen. 1785. invitò i Vescovi a delegare ai Parochi la facoltà d'assolvere dai med.
- CASSA delle multe: è creata per indennizzar le persone lese da delitto che non possono esser indennizzate dal reo per fuga, miserabilità, o assoluzione. Essa paga, secondo le sue forze, purchè la sentenza dichiarò che i danni son dovuti, e li tassi, e il reo, se v'è, sia stato escusso. L. 30. Nov. 1786. §. 46.
2. La Cassa ha azione contro il reo per ciò che pagò per lui sopra i beni acquistati dopo la condanna, senz'attendere altre eccezioni che quella di prelazione opposta da terzi, da decidersi ai termini di ragione L. 30. Ago. 1795. §. 26.

CASSIERI V. *Camarlinghi*.

CASTAGNETO V. *Gherardesca*.

CASTEL Franco di sopra: Comunità: Regol. partic. de' 13. Febb. 1773. altro de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 15. Gen. 1782.

CASTEL Franco di sotto: Comunità Regol. partic. 19. Dic. 1774.

CASTEL Nuovo di Val di Cecina. Regol. partic. di quella Comunità de' 9. Sett. 1778.

CASTEL FOCOIGNANO Comunità: Regol. partic. de' 26. Ago. 1776.

CASTEL S. Niccolò: Comunità. Regol. partic. de' 5. Sett. 1776.

CASTEL FIORENTINO Comunità. Regol. partic. 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 15. Ott. 1781.

CASTELLANI V. *Littorale*.

CASTELLINA: Comunità: Regol. partic. 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 24. Nov. 1781.

CASTIGLION della Pescaja E. 30. Giu. 1767. per la conservazione del Canale di *Castiglione*.

2. N. 12. Nov. 1755. e due MM. 20. Apr. 1768 sulla pesca in quel Lago.

3. M. 31. Ago. 1768. che proibisce la pesca lungo il Littorale di *Castiglione*.

4. M. 31. Ago. 1768. che proibisce far fieni nel Lago.

5. N. 31. Ago. 1768. che proibisce la pesca nella Fiamara di *Castiglione*.

6. N. 1. Ago. 1775. sulla conservazione delle Saline di *Castiglione*, e loro adiacenze.

CASTIGLION Fiorentino: Comunità: Regol. partic. de' 14. Nov. 1774.

CASTIGLION Ubertini Comunità: Regol. partic. de' 10. Lug. 1775.

CASTROCARO: Sua fiera, e privilegi di cosa. B. 22. Giu. 1618.

CATECHISMO: I Vescovi inculcheranno ai Parochi d' insegnarlo al popolo poichè istruisce nelle regole della cristiana giustizia, ed è preferibile a quelle Prediche che non s' intendono dalla maggior parte degl' Uditori, non servono che all' onore di chi le fa, producono qualche volta un passeggero movimento, e mai rendono chi le ascolta migliori Cristiani, o migliori Cittadini C. 17. Gen. 1782. V. *Doti*.

CAPTURE; V. *Arresti. Corte. Esecuzioni personale. Processi criminali*.

Cause
Delegato.

CAUSE, V. *Procedura. Rescritti. Termini. Vicarij*.

1. Allorchè in una causa delegata un rescritto colla formula „ faccia sommariamente senza strepito di giudizio, le dichiarazioni che vengono alla buona giustizia, e amministrati pronte, e sommaria giustizia „ e altre simili, è diretto al Tribunale che sarebbe competente in quella causa, non importa una delegazione; ma eccita soltanto l' ufficio del giudice, e la causa deve riguardarsi come ordinaria e non come delegata. R. 2. Aprile 1771. C. 8. Apr. 1771.
2. Secondo la L. de' 2. Mar. 1786. §. 4. eran sommario, pettorali, e inappellabili le cause non superiori in merito certo a L. 100
3. Secondo la N. 3. Sett. 1802. eran pettorali, quelle di merito non superiore a L. 70.
4. Ora è lo stesso V. *Appello*.

Sommario,
e
pettorali

CAUZIONE del Parto: Gl' Agenti di Giustizia deven denunziare ai Vicarj la gravidanza di donne non maritate, o non conviventi col marito, sotto pena di Scudi 25. Carcere, e arbitrio. Il Vicario farà citare, o chiamare la donna coi riguardi e segretezza, che sono necessarj per salvarle la riputazione, secondo lo state, e condition della famiglia, farà verificar la gravidanza, e quindi esigerà dalla med. il mallevadore idoneo di conservare il parto, e di darne discarico sempre alla giustitia, sotto le pene che somminerà secondo i casi C. 25. Lug. 1701.

CAVALIERI V. Dottori. Ordine di S. Stefano

CAVALLI: Il B. 30. Mag. 1591. proibiva falsificare il marchio d' una razza sotto pena di Scudi 10. per Cavallo, e della perdita di essi e di ritenere marchj falsi sotto pena di Scudi 100.

1. I BB. 15. Mar. 1590., e la P. 24. Maggio 1595. proibiron estrarre i muli, e Cavalli indigeni. Quanto ai muli fu revocata con B. 25. Ott. 1591. e con B. 17. Mar. 1614. V. *Bontiani. Poste.*

GAVE: Non si possono aprir cave di Terra, Ghiaja, Sassi, e altro materiale senza licenza del Giudicente che la darà *gratis* dopo essersi assicurato colla visita del Provveditor di Strade, che non può nuocere alla Strada N. 2. Ago. 1787. §. 1. 2.

2. La licenza è necessaria per l' escavazione di quelle già aperte: il Giudicente la può sospendere, in caso di pericolo di rovina, o smotta §. 5.

Apertu-
ra.

Escava-
zione.

3. I Provveditori di strade ogn' anno nell' Agosto visiteranno tutte le *cave* della Comunità aperte presso le strade RR. o Comunitative, e ne rimetteranno la relazione al Giudicante che proibirà nel sud. caso l' escavazione. Il Provveditore a fine d' ufficio non avrà il fenservito senza il certificato del Giudicante per questa visita annuale §. 4.
4. Esso e i Messi, devon in ogni tempo denunziare al Ginsdicente gli sconcerti che seguissero relativamente alle *cave*, e quelli verificarli, anche con accesso se occorre, e provvedere §. 5.
- Gölfolina. 5. La N. de' 28. Mar. 1806. contiene un regolamento per le *cave* di Pietre della Gölfolina e sul getto, e scarichi delle medesime
- Dispos. Gen. 6. Le *cave* si visitano annualmente dagli Ingegneri delle Strade: essi ne rendono conto al Provveditore dell' Ufficio di Soprintendenza comunitativa, e al Giudicante §. 7.
7. Tutte le ispezioni si eseguiscon *gratis* dai sud. Impiegati §. 8. (1)
- Pene. 8. Per l' aperture di *cave* presso Strade RR. o Comunitative senza licenza; e per la proseguita escavazione, la pena è di Scudi 5 per volta a favor dell' accusatore, oltre i danni fatti alla strada: son tenuti solidamente l' Impresario dell' escavazione, e il padrone del suolo §. 6. V. *Miniere, Pietre dure*.

(1) Vi sono unite alcune II. per le visite. Questa L. è richiamata in osservanza colla C. 20. Ott. 1815.

CEDOLE, e Biglietti. V. *Natari*.

CENCI, e Carnicci

Estrazione.

1. L' Estrazione di essi fù proibita da prima colla P. 1. Lug. 1574., col B. 27. Mar. 1628. e col R. 13. Feb. 1646. L' ultimo contiene delle disposiz. sulle Cartiere di Colle.
2. La proibiz. fù confermata colla N. 5. Apr. 1788.
3. La N. 27. Dic. 1792. §. 13. tenne ferma la stessa proibizione, e volle che i *cenci* raccolti nelle Città gabellabili, non se ne potessero estrarre che per le Cartiere Toscane con Manifesto della Dogana contenente un termine a riportare alla Dogana il certificato dell' arrivo firmato dal Giudicante del luogo della Cartiera sotto pena di L.^{r} 18. per ogni S. 100. Cenci, della qual pena la metà spetta ai Revisori della Dogana, e la metà allo Spedal viciniero degl' Infermi.
4. Chi scientemente vende, o consegna a Forestieri, o persone abitanti nell' Estero *cenci* da carta, o concime, provata l' Estrazione, si punisce come Estrattore §. 18.
5. Gli Ausiliatori, e complici degl' Estrattori si puniscono con multa di L.^{r} 100. da scontarsi, se sono insolventi colla Carcere §. 14.
6. Inoltre resta ferma la L. Doganale de' 19. Ott. 1791. nei termini non contrarij alla presente §. 20. (1)

(1) I primi 12. Art. della pres. L. del 1792. riguardano le Spedizioni per Transito dei *Cenci* Forestieri, e le cautele, e vigilanza a cui son soggetti finchè restano nel Granducato

CENSI, e Cambj: Sopra i med. per una sola volta fu imposta una Tassa del tre per 1000 con L. de' 28. Dic. 1804. e colle II. annesse: vi sono su questa L. 1. Diversi Quanti e repliche de' 31. Gen. 1805. 2. La C. 4. Feb. di d. anno. 3. Le NN. 30. Apr. e 2. Ago. 1805. V. *Cambj*.

CENSURE Ecclesiastiche, e Monitorj: In quanto si risolvono in pena temporale non possono publicarsi, intimarsi, nè attendersi agli effetti Civili senza il R. *Exequatur* CC. 10. Gen. 1778. e 28. Mag. 1779.

GERRETO Comunità: Regol. partic. 25. Mag. 1764.

2. Consegna di Decima N. 18. Sett. 1781.

GERTALDO: Comunità: Regol. partic. 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 15. Ott. 1781.

CERUSIGI V. Chirurghi.

CESA V. Tabacco.

GESSANTI V. Falliti.

CESSIONE di beni: non è ammessa per libe-

L' Art. 14. proibisce a chi abita negli Spazj Doganali descritti nella Tabella annessa alla L. delle Dogane de' 19. Ott. 1791. meno che si Fabbri- canti di Carta, di ritener più di Libbre cento di *Cenci* nostrali sotto pena della perdita e di L. 300 per volta.

Un' altra L. de' 10. Ott. 1776. proibiva agl' Esteri la contrattazione de' *Cenci*, e *Carnicci*: voleva che ogni Cartiera avesse un quadernaccio per notarvi le compre di essi, sotto pena di Sondi 100. e proibiva l' estraz. della Carta nostrale, e l' introduzione della forestiera.

rare il Debitore dalla procedura del Fallimento, nè dalla carcerazione. R. 10. Feb. 1611.

CHIANE d' Arezzo. V. *Valdichiana*.

CHIAVARDE, e Bulettoni V. *Strade*.

CHIESE V. *Benefizj. Parochi*.

CHIODAGIONE V. *Magona. Trasgressioni*.

CHIODAJE V. *Magona*.

CHIRURGI V. *Comunità, Medici. Firenze*.

CHITIGNANO Comunità Regol. partic. de' 14
Gen. 1780.

CHIUSI Comunità. Regol. partic. de' 26. Ago.
1776.

CIARLATANI: Il D. de' 5. Dic. 1620. proibì loro di vender segreti, e medicine da prendersi per bocca pena Scudi 10., la seconda volta Scudi 20. e tratti due fune e arbitrio. Il terzo delle multe spettava al Delatore.

Parte
Storica.

2. I BB. de' 3. Nov. 1547. e 21. Lug. 1590. proibirono gli Zingani, *Ciarlatani*, *Vagabondi*, e *Mendicanti forestieri* sotto varie pene.

3. La C. de' 5. Sett. 1771. proibì di dar licenza ai giocolatori, *Saltambanchi*, *Cantastorie* ec. d' esercitare fuorchè nei pubblici Teatri e in tal caso sotto l' approvazione del Governo.

4. L' Editto del 1. Feb. 1780. proibì loro se erano forestieri di fermarsi in Toscana. Permesse ai Giudicanti d' autorizzare i *Cantastorie Statisti*, che fossero inabili a guadagnarsi il vitto con altro mezzo. La pena da caso comminata è di 6. mesi di carcere, e l' esilio perpetuo dal Gran-Ducato, e in caso d' insolvenza altrettanta Carcere, e la rinnovazione dell' esilio.

Legislazione
vigente.

Tom. I.

G

5. Quest' E. è richiamato in vigore colla N. de' 22. Lug. 1815. La licenza si da *gratis*, dai Vicarj Regj e si può ritirare in caso d' abuso contro la decenza o la morale: posson anche denegarla: ne devon tener registro, e mandarne la nota mensuale alla Presidenza del B. Gov. = Per il difetto di licenza la pena è di 4. mesi di Carcere, l' Esilio dal Vicariato, e l' inabilitazione secondo i casi; queste pene s' applicano dai Vicarj colla solita partecipazione, in via Economica (ivi)

CICERCHIE: molte antiche LL. proibiscono le *Cicerchie* forestiere.

2. La N. 31. Dic. 1785. avverte che l' uso prolungato delle *cicerchie* nostrali panizzate, e altrimenti, fa l' istesso effetto delle forestiere, cioè intorpidisce gl' articoli inferiori, e quindi genera un vero storpio non senza pericolo di vita.

CIMITERJ V. *Sepulture*.

CITAZIONI Criminali V. *Processi criminali*.

CITTADINANZA V. *Nobiltà*.

CITTADINI Fiorentini; L' E. 16. Apr. 1784. tolse loro il privilegio dell' elezione, e variazione del Foro nelle Cause civili. Ciò fu estesa ai Cittadini dell' altre Città che ne godevan col M. 25. Nov. di quell' anno. V. *Privilegio del Foro*.

CIVITELLA: Comunità: Regol. partic. de' 14. Nov. 1774.

COCCARDE: E' proibito a chi non è militare il portarne N. 15. Mag. 1814.

COCCHERI: La N. de' 18. Gen. 1755. (per Firenze) e il B. 9. Dic. 1619. volle puniti

con tratti due fune, e arbitrio i *Cocchieri* che nel guidare, e nello star fermi in LL. pub. scendessero dalle Carrozze prendessero degl' impegni o facessero dell' insolenze, con accostar troppo le Carrozze al muro, farle correre, levar il posto a chi è avanti, traversare, passare, o dare indietro in modo da far nascere dei disordini: La pena ha luogo benchè il padrone avesse quietata la persona offesa; vi è pena ad arbitrio, per chi senza esser *Cocchiere* da luogo nel guidare a simili inconvenienti. I pedoni non devon traversare, nè impedir le Carrozze, ma far loro luogo, e ritirarsi in tempo sotto pena di Scudi 10. = Questa pena s' applica pure ai vetturali, e conduttori di Carri, se lasciano andar sole le bestie per la Città. Per la multa è obbligata la vettura, e le bestie, e la metà ne appartiene al notificatore. Inoltre seguendo ferite, o storpi ha luogo per questi la pena legale.

2. Seguendo danni, o disordini a motivo di vetturali o *Cocchieri*, si può nell' atto, anche senza quella del leso catturarli esaminando poi se il fatto avvenne per colpa, o a caso.

B. 6. Gen. 1767.

3. È proibito far correre di galoppo molto veloce i Cavalli, e muli sciolti, o attaccati per le Città, e Luoghi murati; dall' un' ora di notte all' aurora le vetture, e Carrozze devon aver il lume pena di Scudi 5. per volta contro il *Cocchiere*, o altro colpevole a fav. dell' accusatore, e per la multa è tenuto il leguo, e bestie. Si conosce di ciò economi-

camente è basta per la prova un Testimone senz' eccezione o altro indizio equivalente. Seguendo offesa di persone hanno luogo le pene legali dietro processo. Nel resto è tenuta ferma la sud. N. del 1775. = NN. 3. Feb. 1796. e 14. Mag. 1806. (1) V. Frodi.

CODICILLI V. *Testamenti*.

COLLAZIONI: V. *Legittima. Successioni*.

COLLE Comunità: Regol. partic. 4. Marzo 1776. V. *Cenci*.

COLLEGIO di Sapienza V. *Università di Pisa*.

COLLEGIO Ferdinando: fu fondato dal Gran-Duca Ferdinando II. colla P. 17. Dic. 1593. vi sono rispetto ad esso anche la P. de' 18. Gen. 1593. e i BB. de' 4. Lug. 1595. e 22. Ago 1597.

COLLEGIO Medico di Firenze: esercita le attribuzioni e gode delle facoltà che sono determinate dallo Statuto dell' Arte dei Medici e Speciali L. 1. Feb. 1770. §. 7.

COLOMBICIDIO: Le antiche LL. punitive di questo delitto, sono il B. 23. Gen. 1555. il B. 7. Mar. 1573. (per il Senese) il B. 1. Ott. 1633. il B. 28. Mag. 1743. la N. 18. Dic. 1759. la pena da queste Leggi imposta fu talvolta di Scudi 25. per colombo, talvolta della fune, talvolta della galera, e la multa fu finalmente portata a 150. Scudi.

2. L' E. 11. Ago. 1768. le moderò, e ammesse le prove privilegiate trattandosi di delitto di prova difficile. Vennero quindi i MM. 8.

Parte
Storica

Quest' ultima proibisce il corso di bestie, o vetture anche alle Cascine, e l'introdursi nei viali destinati ai pedoni.

Giu. 1775. 8. Giu. 1783. la N. 4. Ott. 1783.
e la L. 30. Nov. 1786. § 92.

3. La N. 8. Nov. 1791. permesse di procedere d' ufficio, e per inquisizione: impose pena di Scudi 10. per *colombo* ucciso, o preso agguinandovi in caso di recidiva la carcere, o il confino ad arbitrio: Tutti i delitti di questo genere commessi in un giorno si hanno per un solo: i rei insolventi scontano la multa colla carcere: Per gl' Esecutori la pena è di tre anni di pub. lavori, e l' inabilitazione perpetua, anche la prima volta. Si considera per reo chi è trovato con *colombi* uccisi con arme da fuoco, benchè non abbia seco l' arme, se non indica quello da cui li ebbe. Le multe spettano tutte al querelante. Restan in osservanza gl' ordini che proibiscono il tenere in certi luoghi *Colombaje*, aperte, e *colombi* vaganti.

Legislaz.
vigente.

4. Se il reo si è introdotto in una casa, o *colombaja* si procede colla regola e pena del furto. L. 30. Nov. 1786. § 92. (1)

COMANDATE: Sono abolite (come Servitù personale) dalla L. gen. de' Feudi 1749. Quelle per i lavori alle strade eran regolate dal B. 19. Mar. 1580. V. *Comunità*.

(1) Le disposiz. notate ai NN. 3. 4. son richiamate in vigore colla N. 8. Lug. 1814., che vieta anche dar la licenza dell' arme ai condannati per Colombicidio, o a quei che non son stati condannati per difetto di prova de' quali ordina ai Vicarj passar nota al Presid del B. Gov. = Queste LL. compren. non tutta la Toscana anche la Provincia inferiore. La N. 19. Ago. 1802. sul Colombicidio non è in osservanza.

COMMERCIO V. *Camera di Commercio. Tribunale Esecutivo. Tribunale di Commercio.*

COMMERCIO Carnale fra persone di diversa Religione: Sua pena L. 30. Nov. 1786. § 97 V. Ebrei. (V. *La Nota a pag. 9.*)

COMMESTIBILI V. *Comunità. Generi Frumentarj. Mercati. Servitù.*

COMMUNAZIONI V. *Confino. Ecclesiastici. Inosservanze.*

COMMISSARJ Regj. Oltre quei di Pisa, e Grosseto, la Rif. de' 13. Ott. 1814. stabilì un *Commissario* Regio a Pistoja, uno a Arezzo, e uno a Pontremoli (§. 8.); e ne regolò le attribuzioni che sono quei dei Vicarj, ma alquanto più estese §§ 52. e segg.

COMMISSARJ dei Quartieri. Furon creati in Firenze dalla L. de' 26. Mag. 1777. §. 17. in numero di quattro, uno per quartiere, coll'obbligo di dimorarvi nel Locale assegnato dal Governo, e sulla porta del quale esiste l'arme Reale § 17. 18.

Parte
Storica

2. La N. 15. Dic. 1792. li ridusse a due; l'E. de' 27. Giu. 1814. §. 16. li ristabilì in numero di tre; e la N. 4. Lug. 1814. contiene la divisione della Città di Firenze fra essi = L' altra N. 7. Nov. 1815. creò sette Coadiutori suburbani, o Potestà minori dipendenti dai Commissarj come gl' altri Potestà dipendon dai Vicarj. (1)

Preroga-
tive.

3. I Commissarj devon esser trattati come Ministri distinti: hanno il passo libero ai Teatri e pub. spettacoli. L. sud. del 1777. §. 19.

(1) L' Art. 47. della L. del 1777. avea data loro la Giurisdizione cumulativa coi Potestà suburbani.

4. Posson far arrestare chi loro perle il rispet-
to o ricusa d' obbedire, con renderne conto;
e il colpevole vien punito economicamente o
dietro processo §. 20. 21. 27.

5. Ogni Corpo di Guardia deve loro prestar man-
forte alla prima richiesta sotto pena della cas-
sazione del capoposto §. 22.

6. Gl' Art. 23. 24. 25. 26. 33. e segg. e il M.
22. Feb. 1778. §. 6. 7. dettagliano le loro
attribuzioni. In materia criminale ricevevano
i Referti, facevan gl' atti primordiali, e co-
noscevano delle cause criminali di lieve im-
portanza e delle miste. Tali ingerenze cri-
minali faron loro tolte, e trasferite nel Su-
premo Tribunal di Giustizia colla N. 15.
Dic. 1792.

Attri-
buzioni
Crimi-
nali.

7. I *Commissarij* esercitano nella Città la poli- Polizia
zia come i Vicarij in Provincia. Dipendon da
essi il Medico, Chirurgo e Levatrice del Quar-
tiere (L. del 1777. §. 28.) E la Guardia del
Fuoco, meno che il Capo di essa che dipen-
de dal Presid. del B. Governo. (§. 30. 31.)
= Stà a loro disposiz. una cassetta coi rime-
dj atti a soccorrere gl' annegati, ed asfittici
(§. 29.) = In caso d' Incendio le guardie del
fuoco devon avvisarli. ed essi accorrere in per-
sona al luogo dell' Incendio (§. 32.) = Invi-
gilan al buon ordine, e al buon costume del-
la gioventù, riceyon i ricorsi dei genitori,
contro i figli, dei Capi di casa, Tutori ec.
Impediscono i contratti illeciti: fanno osser-
vare le Leggi Religiose senza permettere pe-
rò agl' Esecutori di vessare alcuno sotto pre-
testo dell' inosservanza di esse: Fanno osser-

var le Leggi di pub. salute, e quelle sulla polizia, e sicurezza delle strade; sopra i segni, e lumi da tenersi alle fabbriche, sogl' incendj, sulla vendita dei veleni, sopra i giuochi, sulla sicurezza del carreggio, sul getto d' immondizie, sulle denunzie de' Forestieri, e loro condotta, e sopra i Rigattieri, Rivenditori, e Orefici (§. 40, 68. 70. 71. 72. e segg.) = Hanno l' ispezione sopra i Carrettouaj, e Spazzini delle Strade, sul far mettere, e levar le Catene alle med., sopra gl' ingombri, Pozzi neri, esalazioni nocive ec. M. 22. Feb. 1778. §. 9. 10. V. *Supremo Tribunal di Giustizia.* (1)

Attri-
buz. Ci-
vili.

8. In materia Civile secondo la L. de' 27. Mag. 1777. §. 34. decidevan le cause pettorali di merito certo non superiori a L. 100. e poi fino a L. 200. in forza del M. 22. Feb. 1778 § 8. E così ora per la N. 16. Lug. 1814. per la quale decidon anche le cause miste di qualunque somma. V. *Appello.*
9. I loro Decreti fin al merito di L. 50. non son soggetti ad appello, o altro rimedio; l' appello, quando vi è luogo si porta al Magistrato Supremo che lo decide pettoralmente, e senza spese: si deve interporre dentro 5. giorni pena la caducità. L. del 1777. § 35. 36. 42.
10. L' attore deve convenire il reo avanti il *Commissario* del quartiere ove abita e quivi

(1) Gl' Art. 55. e segg. 64. 65. e 66. della L. del 1777. regolan il servizio degl' Esecutori in Firenze.

si finisce la Causa benchè pendente essa passi in altro quartiere §. 48.

11. Avanti i *Commissarj* non si ammetton *Procuratori* §. 49.
12. (V. N.º 2.) La L. del 1777. §. 51. detta a ^{Ministri} ciascun *Commissario* un' ajuto. L' Art. 52. permesse loro d' avere uno o due praticanti coll' approvazione dell' Auditor Fiscale.
13. Il M. 22. Feb. 1778. §. 1. 2. 3. 4. invece dell' ajuto dette loro un Coauditore che rimpiazza il *Commissario* assente, o impedito.
14. Hanno anche due *Messi* equiparati in tutto a quei del *Tribunal* di Giustizia L. del 1777. §. 53. 54.
15. E' proibito ai *Commissarj*, e loro *Ministri* ricevere emolumenti illeciti, e regali sotto pena della perdita dell' impiego, e altre secondo le LL. §. 79. V. Firenze.

Dispos.
Generali

COMPAGNIE. La L. de' 21. Mar. 1785. sopprime tutte le *Compagnie*, *Confraternite*, e *Congreghe Ecclesiastiche*, e *Secolari* d' Uomini, e *Donne*, e i così detti *terzi Ordini*, e riuni i loro assegnamenti al *Patrimonio Ecclesiastico* ordinando che i fondi si vendessero.

Soppressione.

2. Questa L. creò in ogni cura una *Compagnia* di Carità di Fratelli popolani sotto la dipendenza del *Paroco*. = vi sono i *Capitoli Generali* per le medesime de' 22. Mar. 1785 e un *Regolamento* dello stesso giorno, il quale riguarda pure l' *Amministrazione*, e *Collazioni delle Doti* che si conferiscono dalle *soppressate Compagnie*.

3. Vi è pure la C. 30. Lug 1785. sulla conser-

vaz., e destinaz. degl' effetti dalle soppressse *Compagnie*, e la C. de' 15. Ott. 1785. sulle fabbriche che occupavano.

Compagnie di Carità.

4. (V. il N.º 2.) Le *Compagnie* di Carità non devon posseder stabili, nè dar Doti, ne far questue, nè far pranzi, Suppliranno alle loro spese di ufiziatura colle Tasse volontarie dei Fratelli, i quali per il non pagato di esse non possono esser convenuti in verun modo, nè tassati dalla *Compagnia*. II. 7. Dic. 1790. §. 6.

5. Le *Compagnie* non possono far Pellegrinaggi neppur in Toscana § 7. (1) V. *Pellegrini*.

6. Non possono fare adnanze, o Tornate notturne §. 9.

7. Nè farne nelle grandi Solennità perchè in queste il popolo deve andare alla Parrocchia §. 10.

8. Dovendo le *Compagnie* esser stabilite presso le Parrocchie non si edificeranno per esse nuove Chiese, nè si restituiranno al culto quelle già profanate. Le *Compagnie* devon rendersi utili con opere di cristiana pietà §. 11. 12. V. *Feste. Stampa*.

COMUNITA' V. *Camera delle Comunità*.

Magistrati, e Consigli Generali

1. Ogni *Comunità* ha un Magistrato composto d' un Gonfaloniere, e del numero di Rappresentanti fissato nel suo *Regolam. partic.*

(1) La C. ai Vescovi de' 6. Ago. 1775. avea loro proibito di farne senza grazia Sovrana ai Santuari posti fuor di stato.

- tutti con voto eguale. Regolamento Generale (1) 23. Mag. 1774. §. 1. 2. 13.
2. Ogni *Comunità* ha pure un Consiglio Generale composto del Magistrato *Comunitativo*, e dei Deputati di tutti i popoli, o Parrocchie secondo il Regolam. Locale §. 1. 13.
 3. I Residenti nel Magistrato, e Consiglio stanno in Uffizio un' anno, con divieto d' un' anno, per chi venisse di nuovo estratto per il Magistrato, e di tre anni per chi avrà risieduto nel Consiglio §. 3.

(1) E' per le *Comunità* del Contado Fiorentino, cioè Bagno a Ripoli, Rignano, Pontassieve, Greve, Reggello, Figline, Castel Franco di sopra, Terranova, S. Giovanni, Montevarchi, Bucine, Latérina, Radda Gajole, Castellina, Fiesole, Setto, Campi, Galluzzo, Casellina e Torri, Carmignano, S. Casciano, Montespertoli, Barberin di Valdelsa, Castel Fiorentino, Certaldo, Montajone, Poggibonsi, Empoli, Cerreto, Montelupo, Lastra, Scarperia, S. Piero a Sieve, Barberin di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Vicchio, Dicomano, e S. Ganderzo.

Per quelle del distretto vi è il Regol. Gen. de' 29 Sett. 1774. il quale è molto conforme al presente a differenza d' un' inversione totale degl' Articoli. A questi Regol. son uniti, i Compartimenti gen. coll' indicazione dei Popoli componenti ogni *Comunità*, dei membri del Magistrato, Consiglio ec.

Per il Pisano il Regol. Gen. è de' 7. Giu. 1776. ; sottopone quelle *Comunità* all' Uffizio de' Fossi di Pisa.

Per la Prov. Inferiore Senese è degl' 11. Aprile 1778. ed un' altro de' 27. Ott. 1787.

Per La Provincia Superiore è de' 2. Giu. 1777. Vi è anche il M. 20. Sett. 1773. sull' elezione del Deputato Civico della Città, e Provincia di Siena.

4. Se due o più Congiunti in 2.^o gr. d' Agnazione, o due Coniugi hanno ciascuno separatamente, e in testa propria tanti beni da risiedere nel Magistrato o Consiglio s'imborsano tutti, ma il primo estratto fa divieto agli altri NN. 23. Gen. 1786. e 28. Lug. 1787.
5. Chi ha risieduto per se, o come sostituto nel Magistrato ha divieto d' un' anno a risiedere per se, o come sostituto nel Consiglio gener. E chi ha risieduto nel Consiglio gen. in una di d. qualità ha divieto di tre anni a risiedere nel Magistrato N. 12. Lug. 1785.
6. Per risiedere nei Magistrati *Comunit.* vi bisogna avere 30. anni compiti §. 4. Regol. gen.
7. I membri del Magistrato, e del Consiglio interverranno a tutte le adunanze: mancando senza legittima causa da conoscersi dal Magistrato, o Consiglio pagano per ogni volta alla Cassa della *Comunità* un' appuntatura di L.^{e} 2. §. 20.
8. Inoltre non intervenendo un numero di residenti bastante per deliberare, il Cancelliere intimerà ai mancati per gl' atti del Tribunal Locale, e a loro spese, che ogni danno che per ciò fosse risentito dalla *Comunità*, o da altri sarà a loro carico: e terrà registro del tutto §. 21.
9. Il Cancelliere interverrà a tutte le adunanze, e partiti: però si regoleranno in modo, che non combinino con quelle d' un' altra *Comunità* compresa nella medesima Cancelleria §. 22.
10. I Residenti devon assentarsi dal Magistrato, o Consiglio non solo quando si partita il

loro nome per un' impiego, ma anche quando si partita quello d' ogn' altro concorrente al medesimo o d' un loro congiunto in 1.º o 2.º gr. Civile se si tratta di Sussidj, doti, Luoghi di Studio ec. Le dispute sulla legittimità delle aduanze, e partiti si decidono dal foro contenzioso, ma il Cancelliere subito renderà conto al Sen. Soprassindaco, e questo a S. A. R. CC. 26. Giu. e 17. Ott. 1784.

11. Prima che l' aduanza si sciolga il Cancelliere registrerà il partito a libro, e lo firmerà unitamente al Gonfaloniere. E se per il gran numero dei partiti manca il tempo di distenderli, il Cancelliere ne prenderà appunto subito, e lo firmerà e farà firmare come sopra, e poi li porterà al libro C. 15. Sett. 1784.

12. Il Magistrato, e il Consiglio si formano per via di tratta. §. 5. Regol. gen.

13. Per la formazione del Magistrato vi sarà in ogni *Comunità* una Borsa contenente in tante polizze separate i nomi di tutti quelli che posseggono stabili nella *Comunità*, abitanti, o non abitanti in essa §. 6.

14. Non saranno però imborsati quelli che non posseggono nella *Comunità* tanti Stabili che paghino un fiorino di Decima o Lira di Decimio. Non ostante restan soggetti alle Contribuzioni in proporzione delle loro sostanze §. 7.

15. S' imborsano come gl' altri possidenti anche i Luoghi Pij, Corpi morali, e *Comunità*, il Fisco, l' Ordine di S. Stefano, le Commende

Borse
e
Tratte

le RR. Possessioni, e tutti i Patrimonj Ecclesiastici purchè abbiano la sud. massa di Decima §. 8.

16. Trattandosi d' Ecclesiastici, o benefiziati, o Corpi, o Amministratori, non s' imborserà il nome dell' Ecclesiastico, o Amministratore, ma quello della Chiesa, Benefizio, o Corpo morale proprietario. Sarà lo stesso per le Corporazioni Laiche: ma per i beni patrimoniali posseduti dagli Ecclesiastici s' imborse il nome di questi §. 9.

17. Per i beni goduti in *comune*, e indivisi s' imborse il nome del solo Condomino più attempato, o che amministra; ma il Magistrato, sull' istanza degl' altri Condomini, può fare imborzare un' altro d' essi in vece di quello §. 10.

18. Per la formazione del Consiglio generale ogni *Comunità* avrà tante borse, quanti sono i Popoli, Ville, *Comuni* e Opere compresi nel suo Territorio, secondo il Regol. Locale. §. 11.

19. In ciascuna Borsa s' imborserà il nome di tutti i Capi di famiglia, Contadini, Artisti, o Possidenti; quanto a questi ultimi s' imborseranno quelli che posseggono stabili nel Popolo, Villa, o *Comune* benchè non vi abitino §. 12.

20. Tutte le Borse si conservano nel Locale, designato dal Regol. d' ogni *Comunità*, e serrate a due chiavi di cui una si tiene dal Gonfaloniere, e una dal Cancelliere §. 4.

21. Le Tratte si fanno in presenza del Magistrato; ma tanto anticipatamente quanto bi-

- sogni, per avvisare gl' estratti ed altro §. 15.
22. Se vien estratta una persona abitante altrove gli si notifica la tratta con discreto termine ad aver accettato o pagata la penale colla comminazione che per essa si procederà con Braccio Regio, e privilegio Fiscale. La notificazione si ha per provata subito che costa dell' istanza fatta dal Cancelliere al Giudicante, e della trasmissione dell' atto fatta da questo per la posta, procaccia, o altro canale solito §. 96.
23. Inoltre il Cancelliere farà notificar la Tratta anche al Fattore o altro che rappresenti l' estratto nella *Comunità* §. 97.
24. Le tratte non son soggette a veruna approvazione, ma devon essere autenticate con Decreto del *Magistrato Comunitativo*, avanti di cui si fanno l' imborsazione, l' Estrazione, e gl' altri atti relativi §. 16.
25. Il Cancelliere manderà copia al Sen. Soprassindaco dei nomi stati estratti per risiedere nel *Magistrato* §. 17.
26. Gl' Estratti per il *Magistrato*, e Consiglio generale, non accettando, pagheranno la Tassa di rifiuto di £. 100. a favore della *Comunità*; e se tanti imborsati, ed Estratti rifiutano, che non resti il Numero necessario, si tornerà ad imborsarli tutti, e far nuova Tratta, e nuove intimazioni agl' Estratti, i quali non accettando pagheranno nuove Tasse di rifiuto, e così di seguito finchè si trovi il numero necessario d' accettanti; e intanto continuerà a risiedere il vecchio *Magistrato*, o *Consiglie* perchè non manchi il servizio § 18.

27. Venendo estratto il nome di una Chiesa ; Benefizio, o Ecclesiastico possidente in proprio, sarà in facoltà del Rettore, o del sud. Ecclesiastico di risiedere in persona : ma se è estratto un Corpo morale Ecclesiastico, o Laico, come il Fisco, le RR. Possessioni, una Commenda ec. questo corpo surrognerà una persona abitante nella *Comunità* fra quelle che son abili a risiedere nel posto per il quale si surrogano, e che non sia allora di Seggio, perchè non abbia più voti. Lo stesso obblige di surrogare hanno le Donne, che son incapaci di risiedere personalmente §. 19.
28. I Giudicenti Civili invigileranno che non seguan per frode, sostituzioni indecenti, viziose, o di danno della *Comunità*, e ne renderanno conto al Presid. del B. Gov. = Però i Cancellieri informeranno i Giudicenti di tali sostituzioni e dei nomi dei sostituenti, e sostituti. C. 1. Mar. 1786.
29. I Debitori delle *Comunità* per Estimo, o altro, oltre le penali sono inabili ad ogni ufficio, ed onore, e venendo estratti devon pagar la penale di rifiuto di £. 100. N. 30. Sett. 1780. (Revocata con L. 18. Luglio 1781.)
30. I Pupilli imborsati nelle Borse dei Magistrati, e Consigli, devon produrre alla Cancelleria Comunitativa la fede di nascita dentro 40. giorni da quello in cui hanno compiuta l'età pupillare, quando non l' avesse prodotta prima il Tutore. Così i minori di anni 30. che succedono in beni per morte dei loro autori, o altro titolo, devono dentro 40.

giorni dall' acquisto giustificare la loro età :
 posson giustificarla anche dopo d. termine ma,
 se dopo i sud. 40. giorni, e prima della pro-
 duzione è estratta la loro polizza, e son tro-
 vati inabili per l' età, pagano la Tassa di ri-
 futo N. 26. Nov. 1783.

31. Le Donne estratte non incorron la penale
 per non avere esibito tal fede se non quando
 sian maggiori d' età, ed abbiano sostituito.
 N. 22. Mag. 1786.

32. Gl' Ajuti de' Cancellieri posson risedere nei
 Magistrati, e Consiglij delle *Comunità* com-
 prese nella loro Cancelleria. C. 7. Lug. 1783.

33. I sottoposti, o interdetti allorchè vengono
 estratti posson sostituire. N. 29. Ap. 1788.

34. I soggetti imhorsati soltanto per i Collegj,
 nelle *Comunità* ove ne sono, venendo estrat-
 ti son dispensati dall' obbligo di risedere, e
 dalla Tassa di rifiuto N. 3. Lug. 1778.

35. Gl' Ebrei, ed Accattolici son equiparati in
 tutto agl' altri *Comunisti*: ma posson renun-
 ziare gl' Uffizj senza pagar la penale: II. 20.
 Apr. 1789.

36. I Forestieri Possidenti nel Gran Ducato ve-
 nendo estratti son esenti dal risedere, e dal
 pagar la penale. I Possidenti Toscani resi-
 denti o impiegati all' Estero, essendo estrat-
 ti, devon sostituire persona capace, e pagar
 la penale. C. 5. Mag. 1798.

37. Son dispensati dal risedere, e dalla penale
 i malati cronici durante la malattia, e i pri-
 vi affatto di vista, o d' udito, giustificando
 la malattia coll' attestato del Medico che si
 ammetterà dal Magistrato, e si confermerà

dal Giudicente senza spesa, dopo verificati i fatti, C. 6. Ago. 1798.

38. Quelli che al tempo della Fratta per risiedere, o esercitare impieghi in una *Comunità*, son impiegati al servizio d' un' altra, non possono nè sostituire, nè renunziare senza pagar la penale, quando non si verifichi l' estremo del contemporaneo effettivo servizio in due *Comunità*. M. 18. Nov. 1799.
- 39 I Magistrati non hanno facoltà d' escludere gl' estratti dal risiedere a motivo della loro arte, fuorchè quanto agl' Esecutori, Messi, e Guardie in attività, o pensionati, i quali però possono sostituire, e non sostituendo, non pagan la penale (1) C. 2. Mag. 1805.
40. Non possono senza il R. assenso ammettere nuovi nomi nella borsa dei Gonfalonieri, nè escludere quelli che vi fossero imborzati. C. 4. Feb. 1815.
41. I Giudicenti non devon intervenire alle adunanze in cui si tratti d' affari di Grascia. C. 12. Ago. 1775.
42. Non devon intervenire alle adunanze *Comunitative* che sull' invito del Cancelliere, o suo Ajuto C. 5. Apr. 1783. §. 1.
43. La Lettera d' invito si conserverà in Filza. §. 2.
44. Quest' invito avrà luogo per i soli partiti di spese straordinarie che senza tale intervento son nulli §. 3. e Regol. Gen. §. 30.

Inter-
vento
de' Giu-
sdicenti.

(1) L' Art. 86. del Regol. 25. Mag. 1774. permetteva loro d' escludere gli esercenti Arti vilissime.

45. Si hanno per tali quelle che non son comprese nelle note esistenti in piè de' Regolam. gen. o partic. delle *Comunità* §. 4.
46. L'aprir una nuova *Strada Comunitativa*, o serrarne una esistente non è spesa straordinaria. §. 5.
47. E nemmeno quella che si fa per addecimar di nuovo un fondo, o rettificarne l'addecimazione, o per far trascrivere o correggere i *Libri Estimati* §. 6.
48. Il *Giudicente* stato invitato deve intervenire, e presiedere a tutti ma senza voto; si ritirerà quando è finito di trattare della spesa straordinaria §. 7.
49. Può sospendere il partito, se trova la spesa, che sia straordinaria, e non annuale, troppo gravosa o poco utile. §. 8. (1)
50. E' utile quella che porta un proporzionato comodo o vantaggioso al pubblico, e che non sia momentaneo, o fuori di proporzione con essa: l'utilità si misura a riguardo di tutti i *Comunisti*, non dei soli *Possidenti*. §. 9.
51. E' gravosa se mancano gl' assegnamenti per farla, e se converrebbe distrarre dei fondi, o dei capitali, o crear debiti. Qualora per effettuarla si voglia imporre, si osserverà se unita questa a tutte le altre spese ordinarie dell' anno può sconcertare i *Possidenti*; allora il *Giudicente* sospenderà il partito. §. 10.
52. Sospenderà pure le spese stravaganti, e le

(1) Così l' Art. 29. del Regol. gen. de' 23. Mag. 1774.

concessioni di pensioni a vita; o temporarie, altrimenti ne sarà responsabile nel Sindacato, e sarà tenuto ai danni, e il partito sarà nullo. §. 11.

53. Seguita la sospensione, anche il partito se speso si registra al libro dei partiti e il Giudicante dentro otto giorni ne darà parte al Sen. Soprassindaco coi motivi, e copia del partito. §. 12.

54. I Giuslicenti non devono, nè economicamente, nè giuridicamente in caso di ricorso portati ai loro Tribunale ingerirsi nei partiti *Comunitativi*, nè conoscerne, quando si riferiscono ai segg. Capi: 1. Resarcimenti e Strade: 2. Medici, e Chirurghi Condotti, Medesimi, Procacci e altri Impiegati: 3. Legittimità d' adunanze, e partiti. 4. Reclami per partite non abbonate dai Revisori. Spese, e oggetti di libera amministrazione. C. 8. Ago. 1796.

Impieghi
Comunitativi.

55. Le *Comunità* possono aumentare o diminuire i loro impiegati, e loro stipendj, fermamente l'Art. 29. (V. il N.º 62.) nei congrui casi. §. 80. Regol. Gen.

56. Il Magistrato dà le Istruzioni ai suoi impiegati, e ne riceve il rendimento di conto. §. 82.

57. Niuna somma può esser pagata per lavori a Strade, o Fabbriche *Comunitative* se, oltre le solite formalità non vi è la firma del Provveditore. §. 67.

58. Tutti gl' Impiegati Regj son esenti da accettar posti nei Magistrati, e Consiglij, altri impieghi *Comunitativi*, e dal pagare

penale di rifiuto: ma gl' impieghi temporarj di Firenze non dispensano dall' accettare, o pagare la penale. §. 84.

59. La sud. esenzione degl' Impiegati R.R. è estesa anche a quei che son al servizio di sua M. il Re delle due Sicilie, di S. M. I. e R. Apostolica, e di S. A. R. il Duca di Parma §. 85. e N. 7. Mag. 1784.

60. La necessità riconosciuta dal Magistrato, e confermata con Decreto dato *gratis* dal Giudicante di portarsi in Maremma col bestia-
me scusa dall' accettar impieghi *Comunitativi*, e dal pagare la penale. N. 8. Maggio 1779.

61. I Cancellieri devon dar *gratis* e d' *ufficio* agl' Impiegati *Comunitativi* la copia dei partiti di loro elezione C. 17. Sett. 1784.

62. I Magistrati *Comunitativi* non possono sopprimere i posti esistenti di Medici, e Chirurghi Condotti, Maestri di Scuola, e Proccacci, nè variarne i fissati Stipendj, ma possono proporre: la nomina a tali posti spetta al Magistrato che risiede in tempo della vacanza, qualunque ne sia la causa, e così le conferme, benchè l' esercizio dell' Impiego deva aver luogo in tempo della successiva Magistratura, alla quale spetta il far dette nomine soltanto qualora in tempo della precedente non fossero decorsi i termini, o consumati gl' atti per i Concorsi, e altro voluto dagli OO. C. 6. Lug. 1791.

63. Ogni *Comunità* ha un Camarligo: Si elegge in Consiglio gen. estraendo dalla Borsa degl' aiuti a risedere nel Magistrato tre polizze, e

mandandole a partito. L' elezione si fa in una sola aduianza. Regol. Gen. 23. Maggio 1774. §. 61.

64. Starà in ufizio tre anni con divieto d' anni 6. (1). - L' esazione delle Contribuzioni, e degl' assegnamenti della *Comunità*, e a suo carico, e rischio. §. 62.
65. Quello che è stato Camarlingo non può esercitar le funzioni di Camarlingo sostituto, e *viceversa*, che 6. anni dopo cessato l' Ufficio: lo stesso divieto ha luogo per i figli rispetto al padre, per il padre rispetto a ciascun figlio, e per i Fratelli carnali, o consanguinei fra loro. Ma morendo il Camarlingo a tempo rotto, uno dei suoi Congiunti può continuarne le funzioni col consenso della *Comunità*, e con mallevadore. M. 7. Sett. 1784.
66. Il Camarlingo eletto che non accetta pagherà la penale di $\text{L. } 100.$, e così di seguito finchè non si trovi uno che accetti il quale lucrerà tutte le precedenti penali. §. 63.
67. La N. de' 16. Dic. 1814. riguarda la contabilità dei Camarlinghi; e la C. 9. Marzo 1815. stabilisce il modo di ricevere, ed iscrivere alle ipoteche le cauzioni di essi e altri Impiegati *Comunitativi*,
68. Le II. de' 17. Feb. 1815. regolano la loro contabilità quanto alle spese Fiscali. La N. 16. Dic. 1814. prescrive altre misure di contabilità.
69. Il Magistrato elegge pure in luogo degl'

(1) Secondo la C. 1. Mar. 1771. i Camarlinghi hanno divieto da ogn' altro Ufficio *Comunitativo*.

- antichi Viarj un Provveditore di Strade, e Fabbriche *Comunitative*. L'elezione si fa con partito, previa affission d' Editti, e può aver luogo fra tutti i *Comunisti*. Si preferirà il più abile fra i *Possidenti*. Starà in ufficio tre anni con divieto d' altri tre. Il Magistrato gli passerà uno Stipendio, ma non può esigerlo, che finito l' ufficio, e ottenuta la quietanza dal Magistrato §. 64. 65. Regol. Gen.
70. Il Provveditore visita le Strade, e Fabbriche, Fosse, Ponti, Canali ec. tanto nelle Terre, che in Campagna, e propone i lavori cui assiste approvati che sieno. Invigila alla conservazione delle fabbriche, e accadendo frane, rotture, o altro ne dà parte al Magistrato, per gl' atti della Cancelleria proponendo i lavori occorrenti §. 66.
71. Questo al fine del suo officio deve consegnare al successore tutte le carte, conti, e notizie sopra i lavori pendenti, e fare con esso una gita a tutte le strade, e fabbriche *Comunitative*. Il Successore dichiarerà d' aver ricevuto tutto in buon grado, o dove sia bisogno di provvedere: quindi il Magistrato darà il benservito al Provveditore che sopra di esso ritirerà la provvisione §. 68.
72. Un cottimante, o accollatario d' una strada *Comunitativa* non può esser Provveditore. C. 12. Apr. 1806.
73. Il Consiglio elegge, e conferma i Medici, e Chirurghi Condotti, e fissa i loro Salarj, e obblighi §. 81. Regol. Gen.
74. Nel posto di Provveditore, il padre, e un figlio, e i fratelli carnali, o consanguinei.

non posson succedere l' uno all' altro, che con divieto di 3. anni. N. 2. Ago. 1787.

75. I Magistrati non possono senza approvaz. Sovrana stauziare sussidj, gratificazioni, e aumenti di stipendj sulle Casse degli Spedali da loro dipendenti. Prima di confermare i Medici, o Chirurghi, richiederanno il sentimento in scritto del Rettore dello Spedale sul servizio da essi prestato al med. C. 5. Nov. 1793.
76. I Forestieri, appartenenti a paesi posti fuori del Gran Ducato. non posson mandarsi a partito per i posti di Medici, Chirurghi Condotti, e Maestri di Scuola (1) 14. Lug. 1798.
77. La N. 5. Ott. 1814. ristabili i Medici, e Chirurghi condotti, Maestri, e Procaccia che erano in esercizio nel 1808. coi medesimi stipendj. (V. il N.º 61.)
78. I Magistrati in luogo de' soppressi Grascieri hanno l' ispezione sull' esattezza dei pesi e misure, e salubrità dei Commestibili: ma non posson fissarne i prezzi specialmente alle Carni macellate perchè chi non è contento d' un macello, può andare a servirsi ad' un altro: esercitan tal' ispezione per mezzo di due Residenti Regol. gen. §. 80. 83. CC. 18. e 20 Feb. 1782. (2)

(1) La C. 18. Ott. 1782. volea soltanto che in parità di meriti si preferisse il suddito.

(2) Richiamato in vigore con C. 21. Feb. 1815. secondo il M. 17. Mar. 1803. preservava alla R. Segreteria di Finanze due quaderne di persone abili a risolvere fra le quali si eleggevan i Grascieri di quell' anno.

79. I Residenti nelle Magistrature *Comunitati-Privilegj* ve, o di LL. Pij, possono durante il Seggio convenire per i loro affari privati, ed esser convenuti come ogni altro; ma non esser executati personalmente per causa Civile nel tempo, e luogo delle Adunanze. Gl' altri Impiegati delle *Comunità* non godono di verun privilegio. L. 10. Apr. 1775.
80. I Privilegj delle *Comunità* non soppressi e non contrarj alle LL. son confermati indefinitamente fino a nuov' ordine, compreso quello di tener fiere, e Mercati in certi giorni. N. 31. Ago. 1779.
81. I denari, e capitali di *Comunità*, e LL. Pij devon investirsi nei rispettivi paesi, quando si possa farlo cautamente. Però allorchè vi saranno capitali da impiegare s' annunzierà con Editti, invitando a presentare le istanze al Cancelliere, o Magistrato, o all' Amministratore del Luogo Pio: Si esigeranno almeno due mallevadori: si esamineranno le istanze, e quelle trovate ammissibili si ammetteranno con partito per mezzo della Camera delle *Comunità* prima di celebrare il Contratto. Se non si presentano attendenti se ne darà avviso alla Camera C. 8. Nov. 1771.
82. Non son soggetti ad approvaz. i partiti delle *Comunità* per l' elezione, e conferma degl' Impiegati e inservienti *Comunitativi*, e pagamento dei loro soliti stipendj nè i partiti per resicare spese superflue NN. 12. Mag. 5. Ago. e 10. Sett. 1772. (V. il N.º 87.)
83. I Magistrati governano, e amministrano gl' affari delle *Comunità*: i partiti non son sog-

Ammi-
nistra-
zione,

getti ad approvazione che nei casi espressi:
Regol. Gen. 23. Mag. 1774. §. 24.

84. La *Comunità* si rappresenta à tutti gl' effetti del Magistrato adunato in numero sufficiente, cioè di due terzi di membri, meno i casi di competenza del Consiglio gen., che pure si ha per composto legalmente se son presenti i due terzi §. 25.
85. I partiti del Magistrato, e Consiglio si vincono per due terzi di voti dei presenti §. 26.
86. Le *Comunità* hanno la libera amministrazione de' loro beni, entrate e spese: Spetta al Magistrato accrescere quelle, e diminuir queste §. 27.
87. I Salarj degl' Impiegati delle *Comunità*, e LL. Pij dipendenti, e altre spese di loro servizio si possono pagare senz' approvat. §. 28.
88. Le *Comunità*, e LL. Pij non possono alienare, obbligare, nè consumare i loro fondi, stabili, mobili, capitali, luoghi di Monte, Censi, e crediti colle Casse RR. senza approvazione Sovrana §. 32.
89. Tutti gli stabili delle *Comunità*, e Luoghi Pij Laicali, e altri Patrimonj *Comunitativi* si devon allivellare e vendere a scelta dei Magistrati, o Amministratori, e il prezzo o Laudemio reinvestirsi in luoghi di Monte §. 35. (1)
90. E' proibito il promiscuare l' interesse delle

(1) Per il modo di procedere a tali allivellazioni fu con questo Regolamento, e con quello de' 29 Sett. 1774. per le *Comunità* del distretto pubblicata un' Istruzione a cui è annessa una formula delle Condizioni da inserirsi nel Contratto.

Comunità con quello dei Luoghi Pij, e Patrimonj da esse dipendenti §. 36.

91. Sono, sotto l' immediata amministrazione delle *Comunità* come spese annue, ed ordinarie: 1. Tutte le provvisioni, e salarij, certi, e incerti. 2. Le spese di soddisfazione d' obblighi fissi, e annuali. 3. Quelle dette *qferte*. 4. Quelle di manutenzione degl' Edifij pubblici. 5. Le Elemosine solite. 6. I rincarimenti delle strade di Campagna, o interne nelle Terre, e Castelli. 7. Le gravèzze sopra i beni patrimoniali delle *Comunità*, e Luoghi Pij. 8. Le spese dette *diverse*, non referibili ad alcuno dei sud. Titoli, ma necessarie per la buona amministrazione *Comunitativa*: Regol. Gen. sud. in fin.
92. Alle vendite, e allivellazioni di beni di *Comunità*, o Luoghi Pij non possono attendere i loro impiegati. M. 23. Gio. 1777
93. I Magistrati, e non più il Soprassindaco danno le Licenze di pascolo nei beni *Comunali*. M. 2. Mag. 1772. C. 9. Feb. 1782.
V. *Capre . Pascolo*.
94. Il prezzo di beni venduti di *Comunità*, e Luoghi Pij dipendenti, e i Laudemj dei Livelli si devon rinvestire nei Monti Pij Locali, o in difetto, in quello di Firenze, che ne pagheranno il frutto del 4. per 100. C. 18. Mar. 1815.
95. Le *Comunità* non devon accordar composizioni, o dilazioni ai loro debitori, perchè le imposizioni *Comunitative* possano calcolarsi sopra dati certi, e non intralciare i conti d'

- un' anno con quelli d' un' altro. C. 19. Apr. 1782. (1)
96. Nelle vendite di beni di *Comunità*, e LL. Pij l' oblatore per persona da nominare, deve farne la nomina nell' atto del rilascio, CC. 24. e 26. Apr. 1783.
97. Le spese Locali d' ogni popolo entrano nella massa di quelle d' ogni *Comunità*, e si pagano coi loro assegnamenti senza veruna distinzione: § 44.
98. Ogni *Comunità* a fin d' anno, e ogni Camarlingo o depositario *Comunitativo* manderà i suoi Libri, e Documenti alla Camera delle *Comunità* per la Revisione, e saldo. §. 45. 46. 48.
99. E' lo stesso per i LL. Pij dipendenti dalle *Comunità* §. 47.
100. I Ministri della Camera prestano *gratis* le loro opera negl' affari di *Comunità*, meno la Tassa di Revisione per i Ragionieri § 45. 49.
101. Le mura Castellane bastioni Rocche Torri, ec. di Città non gabellabili, e de' Castelli spettano alle *Comunità*. A lei deve chiedersi la licenza di demolire, appoggiare, o fabbricare. La concessione sarà preceduta da Editti per intimare chi vi avesse interesse: il prezzo, e i materiali spettano alla *Comunità*, che ne dispone coll' entrata di quell' anno, ma la licenza si dà *gratis* C. 5. Apr. 1783.

(1) Vi è una L. 3. Nov. 1781. sopra i debiti delle *Comunità* del Fiorentino colla Camera ed altri Uffizj Regj, e loro assestamento.

102. Per i lavori *Comunitativi* è abolito l' uso delle *Compandate*: si faranno a opere, e si pagheranno in contante Reg. Gen. 23. Mag. 1774. §. 69.
103. Saranno posti i termini al confine fra una *Comunità*, e l' altra §. 73. (1)
104. La N. 12. Sett. 1814. ristabili gl' antichi *Compartimenti Comunitativi*, e prescrisse varie misure per le nuove *Comunità* create sotto il cessato Governo, e conservate. Soprintendenza, e Compartimenti.
105. La N. 6. Ott. 1802. avea creato un *Ufizio generale* delle *Comunità* dello Stato. Ora ne tien luogo l' *Ufizio* del Sen. *Soprassindaco*.
106. Le II. del 1. Ott. 1814. hanno per oggetto la separazione delle attribuzioni fra il medesimo, e i *Provveditori* delle diverse *Camere*.
107. Le *Comunità Non* possono intraprender Cause come *Attrici* senza la licenza del Sen. *Soprassindaco*: ma posson far gl' atti per l' esazione dei loro crediti. §. 34. *Regol. Gen.* Contenzioso.
108. Essendo i *Giusdicenti* giudici necessarij per le Cause *Comunitative* i *Cancellieri* rimetteranno loro tutte le LL. e OO. in materia di *Comunità*, e una copia di quei manoscritti. GC. 6. e 11. Ago. 1787.
109. Le questioni di precedenza, o preminenze fra residenti o altri impiegati *Comunita-*

(1) La C. 18. Ago. 1814. contiene varie disposizioni Transitorie per il ristabilimento del sistema Economico delle *Comunità*. Vi son pure le II. ai *Cancellieri* de' 15. Ott. 1814. per le operazioni preparatorie.

tivi, o di particolari contro essi non possono sostenersi a spese della *Comunità* o Luogo Pio Regol. Gen. del 1774. § 88.

Imposizioni.

110. È abolito ogni privilegio, o esenzione di persone o beni dal concorrere alle Imposizioni RR. e *Comunitative* fuorchè quello de' 12. figliuoli. Reg. Gen. 23. Mag. 1774. § 90. 91 V. *Privilegio de' 12. Figliuoli*.
111. Non si farà in avvenire veruna imposizione annuale col titolo di *chiesto*, o altro, ma occorrendo per i bisogni dello stato, si destinerà con precedente pubblicazione la Tassa da pagarsi da ciascuna *Comunità* Reg. sud. §. 37.
112. In luogo di tali imposizioni annuali ogni *Comunità* paga una Tassa di Redenzione nella somma annua prefissa dal suo regolamento che dichiara pure quali titoli e partite si comprendon in essa §. 38.
113. Questa Tassa si paga in tre rate annue. Le rimesse, e pagamenti si faranno in moneta Toscana a rischio, e spese delle *Comunità*. Il Sen. Soprassindaco nel fissarne le scadenze avrà riguardo alle scadenze dell'annate *Comunitative*, e delle paghe dei Contribuenti §. 39.
114. Alla Tassa di Redenzione, e alle spese locali si supplirà, prima coll' entrate patrimoniali della *Comunità*, e poi per mezzo d' Imposizione; è proibito passare l' arretrato d' un' anno in un' altro; e però nel calcolo di previsione si procurerà che vi sia un discreto avanzo. §. 41.
115. Le *Comunità* per l' esazione di queste

Tasse, e paghe hanno il Braccio Regio, ed il privilegio Fiscale §. 41.

116. Le Imposizioni *Comunitative* poseranno in parte con titolo di Dazio sopra i Contadini, e Coloni, e sopra gl' Artigiani, o Testanti, e in parte sopra i Possidenti degli stabili compresi nella Comunità. Sopra i Contadini e Artigiani si repartirà ogn' anno quel Dazio che è fissato in ciascun regol. partic.; e questo Dazio sarà ogn' anno lo stesso non ostante qualunque variazione delle uscite della Comunità: il resto, fino al totale delle Tasse, e spese della Comunità poserà sopra i possidenti descritti, o non descritti a Decima per lo che le Comunità potranno sempre far nuove addecimazioni, o completare le antiche. Le poste tanto sopra i Contadini, che sopra i Possidenti possono regularsi Poderq per Podere, o popolo per popolo, fissando in ogni podere la Tassa ferma sul Contadino, e quella variabile sul Padrone. Gl' Artigiani che devono concorrere alla Tassa coi Contadini s' importano nella proporzione d' una, o più Lire secondo il solito, e anche a meno di \mathcal{L} . una a testa. §. 42. (1)

117. Se un popolo ha entrate patrimoniali, queste si defalcheranno sulla sua Tassa colonica, e l' avanzo va a beneficio della Comunità §. 43.

(1) Al contrario il Regol. Gen. de' 29. Set. 1774. §. 49. per le Comunità del Distretto Fiorentino proibisce che i Contadini Opranti e Artigiani non mai collettati sulla testa o sull' industria.

118. Ogni volta che occorra devenir a una imposizione il Magistrato eleggerà due persone probe, e capaci fra le abili a risedere perchè facciano il reparto dentro il termine che si assegnerà loro §. 50.
119. La scelta si fa estraendo 4. polizze dalla borsa del Magistrato, e mandando a partito ciascun nome finchè due sian vinti per due terzi di voti. §. 51.
120. I Repartitori rimetteranno la loro relazione al Magistrato nel termine prefisso, che non si può prorogare che per giusta causa, e con Decreto di Giudicente, sotto pena di £. 20. solidamente per ogni giorno di ritardo. §. 52.
121. I repartitori eletti non possono renunziare che pagando la penale di £. 100. = ciò ha luogo anche per i successivi eletti finchè se ne trovino due che accettino i quali lucrano le precedenti penali tutte, e le ritirano dopo la rimessa relazione. §. 53.
122. Il Magistrato ricevuta la Relazione eleggerà due Revisori perchè nel termine che assegnerà loro vedano la Relazione, e si assicurino che le poste sian proporzionate fra i contribuenti: non possono conoscere della qualità, o quantità dell' Imposizione. I Revisori eletti che ricusano pagano la penale di £. 100. come sopra §. 54.
123. Si eleggono come i repartitori, ma da una borsa contenente i nomi di tutti i possidenti di stabili posti nella *Comunità* senza distinzione di fiorino. In questa, e in ogn' altra tratta i nomi estratti si rimborsano perchè le borse sian sempre complete. §. 55.

124. I Revisori osserveranno, e referiranno se gl' Ecclesiastici, e gl' altri in addietro esenti siano tassati colla debita proporzione: se la Contribuzione è repartita con proporzioni eguali, o quali errori vi sono. §. 56. 57.
125. Il Magistrato approverà il reparto, o la correzione, e lo rimetterà al Giudicante perchè faccia pubblicare i tempi, e modi del pagamento, pena il 10. per 100. sulle somme non pagate alle scadenze §. 58.
126. Il Cancelliere presterà la sua opera in tutto ciò che concerne il Dazio: le penali sud. del 10. per 100. si dividono fra lui e il Camarlingo §. 59.
127. Ogui possessore, o contribuente può vedere in Cancelleria il Libro delle entrate, e spese *Comunitative*, e i Documenti, e prenderne copia, o farsela fare a sue spese §. 60
V. Crediti RR. e pubblici.
128. Le strade *Comunitative* son di libera Amministrazione delle *Comunità*, non già le strade RR. Tutte le spese di strade, Ponti ec. son abolite, essendo comprese nella Tassa di Redenzione o altri Titoli § 70. Strade
129. Le Strade RR. sono le postali: quelle porzioni di strada Regia che traversano Città, Terre, e Castelli si considerano come strade *Comunitative*, e son a carico delle *Comunità* §. 71.
130. Tutte le strade non postali, sono *Comunitative*, colle distinzioni seguenti. § 72.
131. I Consigli generali possono abbandonare le Strade inutili, aprirne delle nuove, allargarle, o cambiarne la direzione, salvi i danni ai

padroni del suolo occupato o altrimenti lesi.

§. 74.

132. Ogni *Comunità* avrà un Campione delle *Strade Comunitative*; Tali sono: 1. Le strade, e Piazze, Ponti, e annessi dentro le Terre, e Borghi. 2. Le strade che dalle Terre, e Borghi conducono ai Confini delle *Comunità*. 3. Quelle che conducono da una Chiesa Parrocchiale a un' altra dello stesso Territorio. 4. Quelle che dalle Terre, e Borghi conducono alle Chiese de' popoli della *Comunità*. §. 75.

133. I Tronchi di strada, che dalle Case private conducono, e comunicano colle strade pubbliche, non si consideran come strade *Comunitative* quanto al mantenimento, ma quanto al non poterne impedire il pubblico uso per cui restano soggette alla disposizione di ragione, e agl' OO. veglianti: nè s' intende fatta innovazione rispetto alle viottole, e passi affatto privati. §. 76. (1)

134. Il mantenimento delle strade *Comunitative*, e annessi è a carico delle *Comunità*, e fa parte delle loro spese. §. 79. V, Beni Civili. Camera delle *Comunità*. Camarlinghi. Cancellieri. Forestieri. Retratto. Strade. Suppliche.

CONCIE. La N. 27. Mar. 1772. permesse a tutti eriger *Concie* salva l' approvazione della Sanità.

2. La N. 23. Nov. 1772. concesse varie facilità.

(1) Il §. 77. prescrive il modo di accampionare le Strade.

lità di gabella sopra diversi oggetti necessarj a quest' arte. V. *Quojami*.

CONCIMI V. *Bestiami*. *Polizla*.

CONCORDIE V. *Giudizj di Concordia*.

CONCORSI V. *Esecuzioni*. *Giudizj di Concorso*. *Proced. Civ.*

CONCUSSIONE V. *Rapina*.)

CONDANNATI: Loro trasporto. V: *Esecutori*.

CONDANNE Criminali V. *Esposizione de' rei*. *Infamia*. *Indizj*. *Processi criminali*.

1. La C. 1. Ott. 1785. proibì ritenere in carcere i *condannati* a pena pecuniaria, o affittiva per interesse dei partecipanti alla malta, o del leso. A ciò è derogato. V. *Multe*. (1)

2. La L. 30. Nov. 1786. §. 117. prescrisse ad ogni Tribunale d' affiggere in tavoletta i nomi dei *condannati* in pena arbitraria colle particolarità ivi designate: in seguito furon pubblicata sù questa materia la N. 15. Ott. 1766. e la C. 28. Sett. 1797. (1)

3. La L. de' 30. Ago. 1795. §. 18. abolisce nelle condanne la formula *a beneplacito*, e tratta delle condanne *ex indiciis*. V. *Contumaci*. (1)

CONPESSORI V. *Monasterj*.

CONFINI del Grau-Ducato. L' O. 12. Aprile 1570. prescrisse una visita annuale ai Confini.

2. Sopra queste visite vi è pure una C. de' 30. Apr. 1767. del Magistrato dei Nove ai Giudicenti.

Parte
Storica.

(1) (1) (1) V. la Nota a pag. 9.

3. Nel 12. Ago. 1782. furon pubblicate delle II. per i Cancellieri Comunitativi e Giudicanti destinati ad eseguirle.
4. A questa venne in seguito la C. de' 29. Apr. 1788. che tassò la Diaria ai pred. Ministri, e ai Notari, oltre i diritti di rogita.
- Legislaz. 5. La C. 10. Ott. 1791. sostituì le visite quinquennali alle annuali, dichiarò quali Ministri vj dovean assistere, regolò la loro esecuzione, e gl' emolumenti degl' assistenti.
- vigente.
6. Finalmente altre II. sù queste visite furon pubblicate con C. 17. Sett. 1803. V. *Dogane*.
- Parte 7. **CONFINO**, e **Esilio**: Anticamente il *confino* si dava a Pisa, a Livorno, a Portoferraio, all' Isola del Giglio, e nelle Maremme, e più anticamente anche in stato Estero come a Malta, a Rodi ec.
8. L' E. de' 26. Apr. 1779. stabilì i termini di cui godrebbero i condannati alle diverse specie di *confino* a portarsi al luogo della pena.
9. La N. 11. Ago. 1787. dichiarò che per le condanne al *confino* nella Provincia Inferiore s' intenderebbe sempre escluso il Vicariato d' Arcidosso.
10. La C. 13. Mar. 1788. volle che essendo luogo a condannare al *confino* a Grosseto un' individuo oriundo di quel Vicariato si sostituisse il *confino* a Massa, anche per la comminazione. (V. il N.º 6.)
11. Il M. 16. Nov. 1789. volle che ai condannati al *confino*, o Esilio per furti si facesse consumare in Carcere pubblica il tempo a portarsi al loro destino: Fù revocata con N.º 5. Ago. 1795. (il N.º 7.)

6. La L. 30. Ago. 1795. §. 25. stabilì il modo di permutare la specie del *confino* allorchè il delinquente fosse oriundo del luogo ove si dovrebbe confinare.
7. L' E. 26. Apr. 1779., e il M. 15. Ott. 1796. prescrissero pure i termini dentro ai quali i condannati al *confino*, e all' esilio, doveano essersi allontanati dal Territorio del Tribunale che l' aveva condannati, e il modo di computare i termini tutti in questo proposito; e permesso ai Ministri superiori di Polizia di farli consumare in carcere ai rei quando poteasi temere per loro parte qualche disordine.
8. In ultimo la N. 8. Feb. 1803. regolò nuovamente questi termini, e il modo delle rassegne dei confinati. L' Art. 14. sottopose alla pena della falsità chi faceva ai med. certificati falsi, o si presentava a rassegnarsi per bro. (1) V. *Inosservante*.
- CONFISCA.** Creato con P. de' 9. Feb. 1542. il Collegio della Sapienza gli si assegnò il prodotto delle *confische*, e s' istituì un Procuratore ed un Preveditor Fiscale per la ricerca, e amministrazione di questi beni. Parte Storica
9. Il M. 10. Ott. 1780. e la L. 24. Mar. 1781. Aboliz. la restrinsero a pochissimi casi.
10. La L. 30. Nov. 1786. §. 45. l' abolì del tutto.
- CONGREGAZIONE** di S. Gio. Batta: Gli statuti di essa son de' 6. Dic. 1731, ed approvati dal Governo. V. *Mendicanti. Notari*.

(1) V. la Nota a pag. 9. = La L. Crim. 28. Mag. 1807. §. 26. aveva abolita la pena del *confino* a Grosseto.

CONSEGNA di Malfattori: Convenzione reciproca fra la Toscana, e Parma de' 2. Apr. 1756.

2. Altre con Modena, de' 24. Mag. 1756. 10. Ott. 1761. e 2. Apr. 1767.

3. Altra con Genova de' 21. Sett. 1756.

4. C. 4. Lug. 1761. sull'arresto, e inseguimento de' malviventi nello stato Pontificio.

5. Convenzione per la consegna de' Malfattori colla corte di Roma N. 31. Dic. 1796.

CONSERVATORI di Legge furono soppressa colla L. 27. Magg. 1777.

2. Vi fu un' altro Magistrato col titolo di *Conservatore delle Leggi* che venne soppresso col L. 22. Apr. 1784. V. *Presidente del Buon Governo*.

CONSERVATORJ V. Monasteri.

CONSIGLIERI di Stato: portano il titolo di *Eccellenza* R. 13. Feb. 1758. V. *RR. Segreterie*.

CONSIGLIO del Savio: Sulla domanda di essere nelle Cause avanti i Tribunali di Provincie eranvi le LL. 30. Sett. 1772. §. 7. e 2. Gen. 1774. §. 7.

2. Ora ciò è regolato dalla Rif. de' 13. Ottobre 1814. §. 60. e dal Regol. di Proc. Civ. §. 435. e segg. 448 e segg.

CONSIGLIO di Giustizia: Lo ha creato il luogo dell' antica Ruota la Rif. de' 13. Ott. 1814. §. 1.

2. E' composto d' un Presidente, e quattro Consiglieri §. 13.

3. Conosce delle seconde appellazioni **Civili** decide in 3. o 5. voti. §. 14. 18.

4. Le sue decisioni non son attaccabili che per mezzo della Revisione. §. 16. 17. V. *Revisione*.

5. Di questo *Consiglio* tratta il *Regol. de' Tribunali* §. 1. a 43. e §. 131 e il *Regol. di Proc. Civ.* §. 777. e segg. V. *Ruota Fiorentina*.

CONSOLI di Mare: La P. 4. Giu. 1657. li creò; avea giurisdizione in tutte le Cause mercantili di Terra, e di Mare e risedevano in Pisa. La Rif. de' 13. Ott. 1814. §. 5. ha in loro vece stabilito in Livorno un Magistrato Civile, e Consolare V. *Prede*.

GONSOLI Toscani nei porti Esteri. *Tarif. de' diritti di Consolato*, e di Cancelleria de' 5 Ago. 1758.

CONSULTA: Fu soppressa con L. de' 23. Sett. 1788. che ne divise fra altri Magistrati le attribuzioni assegnandone la massima parte al *Presid. del Buon Governo*.

2. La L. de' 5. Nov. 1793. la fece rivivere colle antiche attribuzioni più quelle del soppresso *Consulatore Legale Regio*. La *Consulta* soprintende a tutti i *Tribunali Civili*, e *Criminali del Fiorentino*; conosce de' ricorsi contro i giudicati inappellabili civili, e criminali; propone, nelle *Suppliche di condonazione*, o *permuta di pene*, e può rigettarle a voti unanimi; può sospender l' *esecuzione delle risoluzioni ordinarie dei Ministri Superiori di polizia* fino a ragion conosciuta, o renderne conto, o rigettare il ricorso contro di esse, ma ciò a pieni voti: conosce dei ricorsi contro tali *Ministri*: presiede ai sindacati de' *Girsudicenti* e loro *Ministri*: risolve gl' *affari con Rescritti*

in nome Sovrano: può richieder informazioni a tutti i dipartimenti, e Ministri, e il Segretario rimette per informazione gl' affari, con Lettera, o con *commissione* firmata: conosce delle domande di Revisione in materia civile, e criminale, ne rende conto, e può rigettarle ma a voti concordi, e può sospendere l' esecuzione della Sentenza fino alla decisione sulla Revisione: è sentita in tutti gl' affari Legali: minuta le Leggi, e ne propone le riforme: si rimetton a lei le proposizioni del Presid. del B. Gov. per gl' impieghi Provinciali perchè dica il suo parere. L. sud. del 1793. (1)

3. Sta la vigilanza sopra tutti i Procuratori, e Avvocati Rif. 13. Ott. 1814. §. 82. V. *Appello. Revisione. Supremo Tribunal di Giustizia.*

CONSULTOR Legale Regio: fù creato con M. 29. Apr. 1789. Eran di sua competenza le accettazioni, e repudie d' Eredità, e remissioni in buon giorno a tali effetti, le adozioni, arrogazioni, liberazione, e mancipazioni da Tutela, o Cura, autorizzazione di Donne, e minori, approvazione di Compromessi, proposizione di revisione di Sentenze, e altri affari importanti deroga alle Leggi; Fù soppressa con d. L. de' 5. Nov. 1793.

CONTADINI Il B. 24. Nov. 1595. dichiarò che i *Contadini* che ricevendo generi per seminare li vendessero sarebbero puniti con tre anni di Galera oltre i danai, e le Donne, e

(1) Ne contiene anche l' organizzazione, e il Regolamento, in specie per le Udienze.

è minore colla frusta. Dà le stesse pene al compratore seiente.

2. I BB. 26. Gio. 1598. e S. Lug. 1620. volevano che i *Contadini*, pigionali, e altri che dai padroni o dai bottega) ricevevan in prestito, o compra a credenza, grani, e biade ne rendessero la stessa quantità, invece di prezzo. Furon revocati con B. 20. Ago. 1620. V. *Arnesi Rusticali. Disdette.*

CONTRABBANDO V. *Dogane.*

CONTRATTI illaciti V. *Minori. Scrocchi.*

CONTRIBUZIONI, e Crediti pubblici: I beni delle RR. Possessioni, del Fisco, dell'Ordine Reparto di S. Stefano, e di ogni Università o Corpo Morale, pagano le contribuzioni come quei di privati. M. 28. Mar. 1770. Regol. 23. Mag. 1774. §. 89.

2. Per i rialzamenti di piani, e altri aumenti di fabbrica si aumenta la decima in proporzione dell' aumento della pigione R. 22. Lug. e C. 31. Lug. 1771.
3. Per i miglioramenti de' fondi non s' aumenta la *Contribuzione*, ma crescendo l' estensione per alluvione, o altro, si può addeci- mare anche la parte accresciuta: chi si sente aggravato può convenir la Comunità avanti il Tribunale Locale. C. 22. Dic. 1789.
4. Della procedura contro i Debitori trattavano Proce- si M. e lo II. de' 12. Mag. 1797., e la C. gura. de' 6. Gio. 1825. ora rifusi nei segg. OO.
5. I Capi di Dipartimento non possono ordinare atti ed esecuzioni contro i Debitori di Contribuzioni, e crediti RR. o pubblici: si devono dirigere al Tribunale. M. 6. Mag. 1776.

6. Se il Debitore d' una Comunità per contribuzione è creditor di essa per altro titolo, liquido, e maturo, si fa compensazione per esimerlo dalla penale del 10. per 100. C. 16. Lug. 1782.
7. Al contrario nei crediti RR. e pubblici, e di Luoghi Pij, o Corpi non s' ammettono eccezioni illiquide, o che esigan ispezioni di fatto ma quelle sole che son solite attendersi nei giudizj meri Esecutivi, e sempre se ne darà avviso al Creditore. M. 12. Ott. 1782. N. 31. Mar. 1815. §. 9
8. Contro i debitori morosi, anche contro i Contadini per il Dazio si procederà con sequestro de' frutti del fondo, e in mancanza con ogni altro mezzo Legale. I bestiami non vengono sotto il titolo di frutti. M. 17. Ago. 1784. C. 30. Lug. 1785.
9. Ne Rescritti a favor di Debitori, il termine comincia a decorrere dalla notificazione del Rescritto M. 4. Nov. 1784.
10. La C. 27. Feb. 1789. revocò il R. 10. Lug. 1781, che proibiva molestar tali debitori per debiti al di sotto d' una Lira, come inferiori alle spese d' atti.
11. Il Tribunale non può pretender le spese d' atti dal Camarlingo, ma dal Debitore. N. 21. Dic. 1792. N. 31. Mar. 1815. §. 14.
12. I Ministri, e gl' Esecutori che fossero negligenti nel procurarne l' esazione verranno sospesi. C. 1. Lug. 1802.
13. La C. 11. Feb. 1806. volle che se un debitore era soggetto a Concorso, il Giudice distraesse un fondo q assegnamento bastante a

pagare il Camarlingo senz' aspettare la graduatoria: spirato il tempo del Braccio Regio il Camarlingo deve concorrere con gl' altri Creditori.

14. La procedura si fa avanti i Tribunali Locali N. 9. Sett. 1814.

15. Godon del Braccio Regio tutte le R. e pubbliche Amministrazioni, gli Spedali, Monti Pij, e le Comunità anche per le loro entrate patrimoniali N. 31. Mar. 1815. §. 1. 2.

16. I Camarlinghi, e loro Eredi ne godon anche per 6. mesi dopo la cessata amministrazione §. 3. V. *Braccio Regio*.

17. Sull' istanza verbale, o scritta del Camarlingo il Tribunale rimetterà ai Debitori un precetto a pagare dentro tre giorni §. 4.

18. Il precetto enuncierà il titolo del debito, la somma, e la comminazione del gravamento. §. 5.

19. Ma trattandosi di Tassa fondiaria si comincerà dal sequestro de' frutti; e se si trova inutile si procederà a forma del §. 8. e segg. §. 6.

20. Si hanno per sospetti di frode, e son nulle le anticipazioni di pigioni, e affitti, e il Conduttore dovrà pagar di nuovo, salva la rivalsa col Braccio Regio contro il Locatore §. 7.

21. Spirati i tre giorni dal precetto, o dal sequestro trovato inutile, il Tribunale senz' altra istanza ordinerà il gravamento ancora ai secondi Esecutori nei congrui casi. §. 8.

22. Non si riceverà confessionario di pegno, ma questo si porterà al pubblico Depositario, o si consegnerà a idoneo sequestrario §. 10.

23. Il pegno si venderà dopo giorni 6. dal gravamento, senza bisogno d' altra istanza; e prevj affissi tre giorni avanti a forma del §. 820. del Regol. di Proc. Civ. §. 11.

24. La vendita si farà pubblicamente ne' Luoghi soliti dal Cursore, o Esecutori, in mancanza di Banditori, coll' assistenza dell' Attuario, o del Giudicante se non v' è, sulla stima a forma dell' Art. 823. del sud. Regol; e il rilascio a pronti contanti avrà luogo a favor del migliore offerente §. 12.

25. Il prezzo si pagherà subito al Creditore: non si ascolteranno altri reclami che quelli attendibili nei giudizj esecutivi. §. 13.

26. Si osserverà nel resto il Regol. di Proc. Civ., e in specie i §§. 829. 830. e 841. § 15 16. (1) V. *Camarlinghi. Cancellieri. Comunità. Decime Granducali. Debitori dello stato. Feriato. Fisco. Tassa.*

CONTUMACI V. *Processi criminali.*

CONVENTI V. *Monasterj. Ordini Religiosi.*

CORDE da Istrumenti: la N. 15. Mag. 1773. abolì la privativa della loro fabbricazione.

CORONA V. *Patrimonio della Corona.*

GORSARI V. *Armamenti in corso.*

CORSE di Cavalli V. *Cocchieri. Palj, Strade.*

CORSI Regolati delle Carrozze: son permessi in Firenze dalla piazza di S. Croce a quella di S. M. Novella nei due ultimi Giovedì, e Lunedì, e nel ultimo Martedì, del Carne-

(1) La C. 13. Gen. 1815. ordinò che l' esazione de' residui del 1814 si facesse dai Donzelli de' Camarlinghi, e che percipessero i diritti a Tariffa Toscana.

vale. In Siena e Pisa son permessi ne Leoghi, e giorni soliti N. 29. Mar. 1785. §. 3.
CORTE di S. A. I. e R. I privilegj degl' impiegati in essa non han luogo che per quei che sono in servizio effettivo. R. 22. Ottobre 1624.

3. Questi non posson esser catturati per Causa civile, o criminale senza licenza del Principe. Si eccettua il caso di esser sorpresi in flagrante delitto meritevole di pena di morte. L' esecuzione reale è liberamente permessa; ma trattandosi di debiti posteriori alla loro entrata in servizio, è necessaria la previa assegnazione d' un mese a pagare. P. 31. Ago. 1700.
3. Le Cause ordinarie, Esecutive, e miste interessanti persone di Corte son di privativa cognizione del Magistrato Supremo, e le Criminali del Tribunale degl' Otto (Ruota criminale) senza pregiudizii della Giurisdizione militare, o dell' Ordine di S. Stefano quando v' è luogo. Le Cause criminali prima della risoluzione si parteciperanno al Maggiordomo Maggiore. Gl' Impiegati di Corte come attori devon adire i Tribunali competenti; degl' atti interessanti tali impiegati, in materia civile, o criminale si faranno filze a parte nei Tribunali. Per questi vi è luogo ai diritti stabiliti dalle Tariffe. L. 16. Dic. 1765.
4. Per l' arresto di persone di Corte s' userà la forza militare, a meno che vi sia sospetto di fuga: dell' arresto s' informerà subito il Maggiordomo. I delitti in danno del patrimonio.

142 COR

CUR

privato della Corona, dei RR. Palazzi, ec.; son di privativa cognizione del Tribunal degl' Otto. Se accadon fuori di Firenze il Giudicante riceverà la denunzia, e la rimetterà a quel Tribunale per dipendere dai di lui Ordini, ma intanto farà gl' atti che potrebbero esser pregiudicati dalla dilazione L. sud. del 1765. V. *Doti. Magistrato Supremo.*

COSPAJA V. *Dogane.*

COSTITUTI V. *Processi Criminali.*

COTTIMI V. *Strade.*

CREDITI RR. e pubblici V. *Contribuzioni. Fisco.*

CREDITI contro il Governo Francese. Nel dì 12. Ago. 1814. fù creata una Giunta per liquidarli. Con NN. 12. e 14. Sett. 1814. e 11. Mar. 1815. essa assegnò dei termini ai Creditori a produrre i documenti.

CUOJAME V. *Quojame.*

Dispos.
Generali

CURIE Ecclesiastiche: Il privilegio del Foro degl' Ecclesiastici fù abolito con L. 7. Ott. 1784. §. 1. che volle che si portassero al Tribunale ordinario tutte le loro Cause Civili per oggetti temporali.

2. Ciò comprende anche le Cause beneficiarie, e quelle fra i Patroni, e i Presentati sul petitorio, o possessorio, percezioni di frutti, pensioni o altro. §. 2.
2. E le Cause di validità di Sponsali *de futuro* impedimenti matrimoniali, o divorzio agl' effetti Civili §. 3. (Revocato: V. il N. 8. 9.)
4. Così i giudizj reali, ordinari, esecutivi, o misti per oggetti temporali anche fra Ecclesiastici, e Ecclesiastici. Le Cause si tratteranno

secondo le regole, e Leggi proprie del Tribunale secolare §. 4.

5. Le Curie Ecclesiastiche decideranno le Cause mere Spirituali. §. 5. Compe-
tenza, e
Regola-
mento.
6. In esse è abolito l' uso della Lingua Latina. §. 8. 9.
7. Tutti gl' atti e sentenze contrarie alla pros. L. son nulli, e senza effetto, e i Giudici, e Ministri contravventori incorrono la perdita dell' impiego, e l' Esilio perpetuo dal Granducato. §. 13.
8. Ora sono di cognizione di queste Curie le Cause di matrimonio rato, e di validità di professioni Monastiche. N. 19. Ott. 1792. §. 8. L. 30. Gen. 1793. §. 7.
9. Senza dipendenza dai Tribunali Laici vi si fanno gl' atti per le Cause matrimoniali per la distinzione nelle Sacre Funzioni, e riti e per la punizione del Clero con pene Canoniche: il Vescovo può in tal proposito ordinare il ritiro di penitenza sospendere l' esercizio del Ministero Ecclesiastico, e anche delle rendite beneficarie L. 15. Apr. 1802. §. 7.
10. I Cancellieri Vescovili devon esser Dottori delle Università di Pisa, o Siena, e Notari. Si eleggon dai Vescovi coll' approvazion Sovrana per mezzo della Segreteria del R. Diritto §. 10. L. 30. Ott. 1784. Cancel-
lieri ve-
scovili.
11. La C. 12. Feb. 1785. contiene un Regol. per queste Cancellerie: abolì la privativa de' Cancellieri per il rogito di Contratti di Conventi, LL. Pij ec. Li sottopose ad avere i requisiti degl' altri Notari, e riunì loro le funzioni di Cancellieri dei Capitoli Cattedra-

li che sopprime: abolì pure le Tasse che si esigevano per le ricevute dei pagamenti.

12. I Messì supplicarono anche al servizio delle *Curie Ecclesiastiche* per l'affissione degli *Editti di vacanze di benefizj*, concorsi, ordinazioni ec. e rimetteranno i referti ai Cancellieri di essi. Sarà lo stesso in subsidio di giustizia per gl'atti di competenza di dette *Curie*; C. 14. Mag. 1785.

13. Per questi atti i Ministri dei Tribunali Laici possono esigere i diritti delle Tariffe ordinarie se son fatti per interesse di particolari non se son fatti per interesse pubblico come per concorsi, ordinazioni ec. C. 6. Agosto 1785.

14. La L. 25. Sett. 1794. stabilì una nuova Tariffa per le *Curie Ecclesiastiche* (1) da tenersi sempre affissa in esse unitamente a quella dei Tribunali Civili perchè a questa devono ricorrere nei casi omessi dalla prima §. 1. 2. V. *Privilegio di povero ec.*

15. Gl' emolumenti si percipono per conto delle *Curie* sud. che pagheranno con essi le spese minute, e le provvisioni dei Ministri, e Vicarj generali tenendone registro §. 3. 4. 5. 6.

(1) Questa Tariffa deroga a quella pub. con L. de' 30. Ott. 1784: Vi è unita l'altra delle Tasse per le bolle de' benefizj, Oratorj, Parrocchie ec.

Secondo l' Art. 11. della L. del 1784. i Ministri ritiravan la provvisione che il Governo avea loro fissata dalla Cassa del Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi, cui versavano ogni mese i diritti percetti. Questa Cassa pagava anche le spese minute della Cancelleria §. 12. e C. 12. Feb. 1785.

16. *GP ordinarij possono diminnir il numero de' Ministri, e auentar lo stipendio agl' altri.* § 7.
17. *Le nomine di essi devon approvarsi da S. A. R. I Vicarj generali una volta approvati son esenti dalla conferma triennale voluta dalla C. de' 12. Feb. 1785. §. 8. V. Ecclesiastici. Exequatur. Nunziatura. Ordini Sacri. Vescovi.*

DANNI e spese derivanti da delitto: Trattata di essi la *L. Crim. de' 30. Nov. 1786. § 44. 46. 112. 123.* e de' 30. Ago. 1795. §. 26. e della loro tassazione, della prelazione del modo di agire per ottenerne il pagamento, e del ricorso o appello contro le Condanne (*V. la Nota a pag. 9.*)

2. *Il Credito Fiscale s' intende soddisfatto con giorni otto di Carcere se non passa le 25. L. con giorni 15. se non passa le 100. con un mese se non passa L. 200., e così con 15. giorni di più per ogni 100. L. §. 112. L. sud. del 1786.*

3. *La liquidaz. de' danni, e spese Criminali, in 2. e 3. istanza spetta ai Giudici Civili d' appello. C. 15. Sett. 1788.*

4. *In 1. Istanza si fa dal Giudice che conosce del delitto, non ostante il privilegio della L. unica C. Quando Imperator ec. C. 20. Gin. 1789*

DANNI in materia Civile V. Liquidazione.

DANNO DATO

1. *La prima Leg. Gen. disponente del medesimo è quella de' 7. Sett. 1688.* Parte Storica.

2. *Ne trattavauo pure gl' OO. Criminali de' 15 Gen. 1744. §. 18. 19. e i MM. 12. Gen. 1775 e 28. Mar. 1779.*

Tom. I.

K

3. Il M. 11. Apr. 1776. abolì la responsabilità delle Comunità per il *Danno dato*: tenne ferme le pene degli statuti locali, e permesse ai danneggiati d' esigere la stima del *danno* invece di partecipare a tali pene.
4. La L. 11. Apr. 1778. per il Senese abolì il Monte de' Paschi, e ne trasferì le attribuzioni nei Giudicenti. Abolì pure li statuti del *Danno dato* riducendolo mero civile.
5. Del *Danno dato* agl' effetti penali si occupò pure la L. Crim. 30. Nov. 1786. §. 87. 88. 89. 90. 91.
6. Ora osservasi la L. o M. 23. Ago. 1794. e il Regol. di Proced. Civ. § 539. e segg.
7. Il *Danno dato* dolosamente dagl' uomini, o fatto dare da animali con animo di profittar dell' altrui produce azion Civile e Criminale M. del 1794. §. 1.
8. Se è intentata la Criminale si seguiranno per il processo, e giudizio le regole del furto qualificato §. 2.
9. L' azion Civile può intentarsi anche per il *danno dato* senza dolo, ma per colpa e questa si presume se non si prova dal reo il contrario. In via Civile l' asserzione giurata del danneggiato, o di chi per esso, purchè sia maggiore d' anni 18. basta per la prova del *danno* in genere e sua stima, e se giuri d' aver veduto commettere il *danno*, e conosciuto il danneggiatore prova anche il *danno* in specie §. 3.
10. Se tal asserito giurato non è distrutto dalla prova contraria basta per la condanna all' emenda, e nelle pene §. 4.

Legislazione vigente.

11. In mancanza di tal asserto vi si può supplire con un Testimone di vista, degno di fede, o con indizj, e congetture equivalenti § 5
12. In tutti i casi il reo si citerà con termine di giorni otto per contestargli l' accusa, e perchè si difenda. Provata l' accusa calunniosa, l' accusatore si condannerà nelle pene in cui doveva condannarsi il reo se era vera, e nei danni, spese, e ingiurie, da liquidarsi sommariamente dal Giudice del D. D. e salva sempre a favor del reo l' azion Criminale per la Calunnia. §. 6.
13. Se il reo è contumace concorrendo una delle prove stabilite agl' Art. 4. 5. Si condannerà all' emenda, e nell' inscritte pene; ma prima di eseguir la condanna gli si assegneranno giorni 5. a purgar la contumacia, e se compare si ha come comparso alla prima citazione. §. 7.
14. Se l' Accusatore confessa il danno, ma nega la stima, che gli dà l' accusatore, dovrà dire a quanto ascenda secondo lui; se l' accusatore accetta tal valutazione si condannerà il reo a pagarla, e nelle pene: Se non l' accetta, l' accusatore dovrà provarne quel di più che crede. Tutte le spese della Causa comprese quelle d' una tal prova son sempre a carico dell' accusato: non ne va esente se non quando giustifichi la falsità dell' accusa. §. 8.
15. I Magistrati Comunitativi devon eleggere tre Possidenti, comodi, probi, e capaci per Stimatori del D. D. = I primi due son periti in tali Cause ad esclusione d' ogn' altro..

- Il terzo è perizore in caso di discordia §. 9.
16. Si elegeranno per un triennio ; il Magistrato può confermarli : non hanno stipendio : ma il Giudice tassa a Tariffa le loro funzioni §. 10.
17. Nelle Cause civili di *Danno dato* la quietanza del danneggiato in qualunque parte del giudizio ottenuta , e verificata giudizialmente , tronca gl' atti , e abolisce la sentenza che fosse pronunziata se non è stata eseguita : ma se si tratti di D. D. agl' Argini , Fiumi , Fossi , Scoli , ripari , ec. oltre la quietanza dell' Affittuario degl' Alberi , fieni , o altro , è necessaria quella dei rappresentanti l' Imposizione . §. 11.
18. Se il reo prova che il *danno* seguì per mero caso ha luogo la sola emenda : senza tal prova , oltre l' emenda , si punisce come segue : se accade di giorno , il duplo della stima del *danno* ; se di notte il quadruplo . Il Giudice può aumentare queste pene in proporzione della malizia o negligenza . Per esse , e per l' emenda è tenuto solidamente il padre per il figlio , il fratello per il fratello seco convivente in comunione , e il capo di casa per la famiglia , Garzoni , e Servitù . §. 12.
19. In caso di insolvenza le condanne si scontano colla Carcere a tenore dell' Art. 112 della L. 30. Nov. 1786. (V. *Danni*) §. 13.
20. Le multe spettano per metà all' accusatore , e per metà allo Spedale più vicino § 14.
21. I Contadini , e Lavoratori che danneggiano in utile proprio i Terreni da loro lavorati , tagliando le piante , o i loro rami , o altri

menti, son tenuti come ogn' altro' danneggiatore. § 15.

22. Le bestie trovate a far danno senza custode si posson condurre allo stabulario ove si terranno a spese del proprietario finchè dia una cauzione da approvarsi dal danneggiato, o dal Giudice per l' emenda, e per la pena: in mancanza di cauzione si riterranno allo stabulario, ma solo in numero che basti a pagar il danno, la pena, e le spese. §. 16.

23. Si posson pure tradurre allo stabulario le bestie trovate a far danno col custode presente nel solo caso che appartengano a persona non suddita che possa sottrarli al giudizio. §. 17.

24. La pres. L. è generale per tutto lo stato. Ciascuna Comunità può proporre dei provvedimenti Locali. §. 8.

25. Son tenute ferme le LL. criminali contro i Devastatori, e gl' Incendiarj, e sulla resistenza al padron del fondo avvenuta in occasione del danno § 19. (1) V *Boschi. Vergari. Vicarij.*

DEBITO pubblico: La L. del 1. Marzo 1788. per prepararne lo scioglimento, ordinò la cassazione di tutti i Luoghi di Monte cantanti in favore di Comunità, Potestèrie, Leghe, Popoli, ec., e, che in compenso d' ogni

(1) La N. 7. Nov. 1801. volle che per il danno dato all' aperta Campagna, se il tolfo ascendeva a L. 50. la pena fosse di tre anni di pubblici Lavori, e s' aumentasse in proporzione. Non è fra le richiamate in vigore dal §. 2. dell' E. 8. Lug. 1814.

Luogo di Monte così cassato si diminuisse la Tassa di Redenzione di ciascuna Comunità di Scudi tre e mezzo.

2. La L. de' 7. Mar. 1788 colla stessa veduta obbligò i Possidenti ad affrancare le loro poste di Tassa di Redenzione in tutto, o in parte per liberarsene in perpetuo. Si poteva ciò fare anche mediante la cessione di Luoghi di Monte, e per ogni Luogo ceduto si estinguevano Scudi 3. e mezzo di detta Tassa. Ordinò pure il rimborso dei loro crediti ai Creditori Montisti.
3. Li 10. Mar. 1788. furon pubblicate alcune II. per l' esecuzione delle due preced. LL.
4. Un' altra L. de' 29. Lug. dello stesso anno equiparò ai mobili, e rese esenti dall' effetto di qualunque privilegio i crediti creati come sopra per la cassazione della Tassa di Redenzione nel modo sopra espresso.
5. La N. de' 30. Ott. dello stesso anno riguarda quelli che si rendevan morosi ad affrancare le loro poste di Tassa di Redenzione. (1)
6. La N. 9. Sett. 1791. restrinse la commerciabilità delle patenti di cassazione di Tassa di Redenzione, e tolse l' esenzione di gabella concessa dalla L. de' 29. Lug. 1788. per le contrattazioni ove queste patenti si davano in vece di denaro.
7. La L. 26. Sett. 1794. revocò l' affrancazione della Tassa di Redenzione, fece rivivere

(1) La C. 2. Mag. 1788. permise agli operaj de' Monasterj, e Conservatorj di affrancar coi LL. di Monte di questi la propria Tassa di Redenzione.

questa Tassa, e ristabili i LL. di Monte.

Vi sono unite delle II. per l' esecuzione dirette ai Cancellieri Comunitativi.

8. Le circostanze dello stato avendo aumentato il debito pubblico una L. degl' 11. Gen. 1800 creò un nuovo Monte, e con altra del med. giorno prescrisse delle misure per il di lui assestamento.

9. Lo stesso oggetto ebbe la L. degl' 11. Ago. 1802. che riunì il nuovo Monte redimibile al Monte comune col titolo di Monte comune consolidato.

10. Sopra tale assestamento vi sono pure le NN. 20. Sett. 8. Ott. 6. 8. e 18. Nov. e 14. Dic. 1802. 11. Giu. 15. Lug. 20. Dic. 1803. 6. Lug. 1804. e 21. Ott. 1806. La L. 2. Giu. 1802. sud. le CC. de' 14. Ott. e 3. Nov. di quell' anno de' 5. Feb. e 6. Mag. 1803. le II. per le Deputazioni Comunitative de' 14. Dic. 1802. e il Regolamento de' 14. Gen. 1803. per l' esazione della doppia Tassa di Redenzione assegnata al Monte comune. Vi sono pure la N. 6. Dic. 1803. e la C. de' 26 dello stesso mese sul contenzioso del debito pubblico, e la C. degl' 11. Gen. e le II. de' 20. Feb. 1804. sopra i conti delle Comunità collo stato (1) V. *Giunta di Revisione.*

DEBITORI: V. *Cambj. Cessione di beni. Esenzioni. Esecuzion reale. Esecuzion personale. Stinche.*

(1) Sono tutte disposizioni che hanno avuta la loro esecuzione.

2. Sul *debitor* forestiero, o sospetto di fuga, e arresto delle loro persone, e cose V. il Reg. di Proc. Civ. §. 663. e segg. 677. e segg.

DEBITORI dello Stato V. *Contribuzioni*.

1. I Capi di Dipartimento non devon accordare ai med. condonazioni, proroghe, o composizioni, sotto pena di esser riguardati come debitori in proprio: possono soltanto proporle al Governo. M. 12. Dic. 1759. §. 1. 4. 5.

2. Tutti i *debiti* si devon liquidare dentro l'anno, e far il possibile perchè dentro esso sian pagati. §. 2.

3. I Capi di Dipartimento devon presentare annualmente lo stato del riscosso, e di ciò che resta a riscuotere. §. 3.

DECIME Granducali

1. Vi è un O. del Giu. 1770. (senza giorno) sulle funzioni dei Giudicenti, e dei Messi nella loro esazione. (1)

2. La L. degl' 11. Mag. 1775. abolì qualunque esenzione di beni dal pagamento delle Decime.

3. La L. de' 2. Mag. 1781. abolì le Decime Granducali, e del Contado. Vi è un' altra L. de' 7. Ago. successivo per l' esecuzione della preced. e condonazione del debito arretrato.

4. Un' altra L. dello stesso dì 7. Ago. 1781. per il Fiorentino volle che in tutte le moderate addecimazioni, cioè di 20. anni avan-

-(1) Vi è un numero grandissimo d' antichi LL. e OO. sulla decima. Ciò che si è riportato ai Luoghi rispettivi contiene quello che importa sapersi.

ti la L. o meno, e in tutte le Tassazioni di beni non addecimati, per equipararle alle addecimazioni antiche s' imponessero a ragione di quattro unità, o fiorini di Decima per ogni cento Scudi di rendita: Stabili le regole per fissare una tal rendita nei Livelli antichi e moderni, e nelle compre, e vendite, e proibì di ripeter a vicenda il pagato di più o di meno per il passato.

5. Una terza L. dello stesso giorno consegnò la Decima alle Comunità del Contado Fiorentino. V. *Comunità. Contribuzioni. Volture.*

DECIME Ecclesiastiche: furon abolite dalla L. 11. Mag. 1775.

DECIME Parrocchiali: Sono abolite nelle Parrocchie, che hanno più di Scudi 80. di congrua l' anno, al netto: (1) Nascendo dubbio sulla quantità della Congrua deciderà l' Ordinario sommarariamente, e sulle prove di siero-fatto valutando in essa tutti gl' emolumenti certi, e incerti. Però si hanno per provviste di tal Congrua tutte le Parrocchie incommendate, di cui la cura risegga presso qualche Collegio, o Luogo Pio. La *Decime* si esigon dai Camarlinghi Comunitativi, che ci hanno la partecipazione del 5. per 100. ne tengon conto separato; e le passano ai Parochi rispettivi. I popoli che son in possesso di non pagar *Decime*, non son tenuti pagarle benchè la Parrocchia non

(1) Preservava il diritto di esigerle ai Rettori di quel tempo.

- fosse congruata di Scudi 80. C. 4. Feb. 1783
2. Dovendosi pagar sempre in denaro, il prezzo dei generi si tassa dai Giudicenti sù quello del mercato viciniore nel mese successivo alla raccolta o secondo il prezzo corrente se non può averli dal mercato, e poi si reparte sopra tutte le famiglie contribuenti. Q. sud. e GC. 3. Nov. 1803. e 20. Mar. 1804
 3. Questi Decreti si fanno *gratis*, e si rimettono dal Giudicante al Cancelliere Comunitativo perchè li pubblici con termine a pagare C. 14. Feb. 1805.
 4. La N. 22. Nov. 1814. ha richiamate in vigore le sole CC. del 1783. e 1803.
 5. Una C. 5. Apr. 1815. raccomanda l' esecuzione dei sud. OO. e dichiara che è aperta ai Parochi la via di ragione per ripeter gl' arretrati dal 1. Mag. 1814. in poi.

DELINQUENTI V. *Consegna. Dementi.*

DELITTI La L. 2. Sett. 1550. assegnò un premio ai Sindaci dei malefizj per ogni denuncia seguita da condanna V. *Corte. Ecclesiastici. Militari. Processi criminali. Prescrizione. Leggi criminali.*

2. Quanto ai delitti in cui i Vicarj decidevano con partecipazione al Supremo Tribunal di Giustizia o senza, V. *Vicarj*

DELITTI di Carne V. *Violenza.*

DELITTI privati: Sono enumerati dalla L. de' 30. Ago. 1795. §. 5. 6. (V. *la Not. a pag. 9.*)

DEMENTI: alla prima notizia il Cancellier Comunitativo li farà visitare e verificare, se meritano d' esser rinchiusi, e s' informerà se vi son persone, o beni tenuti di ragione al

mantenimento del *Demente* nel qual caso esigerà da chi occorre l' obbligazione in forma , e la dichiarazione del trattamento che vogliono che si faccia nello Spedale al *Demente* secondo le Classi contenute nella Tariffa ; In mancanza di tali persone , e beni la Comunità ne farà partito perchè sia mantenuto a di lei spese , e il Cancelliere rimetterà al Sen. Sopra Sindaco la fede dei Medici , e l' obbligazione , o partito , e invierà il *Demente* allo Spedale . Ciascuna classe ha un trattamento diverso : per la 1.^a la spesa mensuale è di £. 41. per la 2.^a di £. 36. per la 3.^a di £. 29. per la 4.^a di £. 26. tutto compreso . C. 4. Ott. 1785 .

2. Niun *Demente* carcerato per delitti può farsi passare allo Spedale dei pazzi senza prima renderne conto al Governo . (ivi)
3. Seguendo la traslazione la Cassa del Fisco pagherà allo Spedale £. 1. 6. 8. al giorno finchè il Giudicente dia al Commissario dello Spedale le notizie occorrenti per decidere se il di lui mantenimento è a carico della Comunità , o di chi di ragione , e ciò farà al più presto possibile . Lo stesso ha luogo per i Carcerati di polizia C. 20. Apr. 1795 .
4. Il Certificato del Magistrato Comunitativo si darà per i soli maniaci , e furiosi non per gl' imbecilli , ed ebeti , e prima di darlo è necessario assicurarsi se il *Demente* è veramente miserabile CC. 18. e 20. Ott. 1791 .
5. Le Comunità corrispondono allo Spedale per ognuno dei loro *Dementi* miserabili £. 1. 6. 8.

al giorno, oltre il dover pensare al trasporto. I Certificati di povertà, e miserabilità si fanno non più dal Giudicante, che pure non è più incaricato di provvedere al trasporto, ma dai Magistrati Comunitativi ai quali i Giudicanti daranno tutte le notizie di cui fossero ricercati. I Cancellieri procureranno che le accompagnature si facciano colla maggior sicurezza, ed economia. C. 24. Marzo 1795. (1)

6. Se non si sa il domicilio legale d'origine d'un *Demente*, o d'un malfattore, come segue nei Pigionali, Servitori, Contadini ec. il loro trasporto, e mantenimento, è a carico delle Comunità del Vicariato ove abitarono per un' anno avanti alla manifestata mania o delitto, salva la rivalsa contro la Comunità d'origine, o contro il Fisco se questa affrancò tali spese nella Tassa di Redenzione. N. 31. Mag. 1806.

DEPOSITI: I Magistrati Comunitativi possono eleggere i pubblici *depositarj* dei pegni gravati col solo salario dei diritti della Tariffa C. 7. Sett. 1815.

2. In Firenze i *depositi* di contante, o per Decreto di Tribunali, e per far cessare il corso dei frutti si devono fare nella Cassa del R. Arcispedale di S. M. Nuova N. 27. Dicembre 1814. §. 1.
3. È confermata la pratica del 1808. sul modo

(1) Vi sono delle II. de' 25. Ott. 1815. e una C. de' 26. d. sulla liquidazione, e pagamento del debito delle Comunità collo Spedale di Bonifazio,

di fare e conservare il Deposito, di dargli il legittimo sfogo, e custodire i Documenti relativi. §. 2.

4. Per le spese di Ministri, libri, requisiti custodia e servizio analogo lo Spedale percepisce: Fino in Scudi 200. *£.* 3. 10. -- e per ogni 100. Scudi oltre 200. *£.* -- 15. §. 3.

5. I Depositi son garantiti fino alla somma di Scudi 150mila dal patrimonio dello Spedale §. 4. V. *Offerte reali.*

DEPUTATO Civico di Siena. (V. la Nota a pag. 107.)

DEPUTAZIONE Sopra i Monasterj: fù soppressa con M. 20. Nov. 1782. che ne riunì le attribuzioni al Segretario del R. Diritto.

DIACCIO, e Neve: La N. 6. Nov. 1776. abolì ogni privativa di questi generi per la conservazione, e vendita: era per Firenze: fù estesa a tutto lo stato con L. 3. Mar. 1777. V. *Neve.*

DICOMANO Comunità: Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.

2. Conseguenza di Decima: N. 18. Sett. 1781.

DIFENSORI de' poveri Carcerati: a Siena è il Professore *pro tempore* d' Istituzioni criminali dell' Università M. 7: Nov. 1771.

2. Si eleggono dal Magistrato della Comunità ove risiede ciascun Tribunal criminale sentito il Giudicante sopra i meriti dei concorrenti: la nomina non è soggetta ad approvazione. Si confermano nello stesso modo d' anno in anno, ma per tal effetto devon presentare il Certificato di buon servizio del Giudicante. C. 25. Giu. 1784.

boschivi, spettando al nuovo Contadino il portare, lavorare, far frasche ec. § 2.

5. A tutto febbrajo il vecchio Contadino consegnerà al nuovo le bestie a stima d' amici, o di periti, o periziori, e tutte le altre stime che avrà ricevute, e lascerà libera la Casa colonica § 3.

6. La raccolta de' grani, e altro sementato dal vecchio Contadino spetta a questo, e in tale occasione il nuovo gli darà il comode di effettuarla, e della abitazione compatibilmente coi suoi bisogni: in questa circostanza il Contadin vecchio rimetterà le paglie, strami ec. che ricevè quando entrò a podere, e se ne portò dei proprj, o che non gli fossero pagati dal padrone può riprenderli nella stessa quantità. § 4.

7. I contadini, e i padroni possono *disdire* in tronco la Colonia per frode, malversazione, o altro titolo doloso da giustificarsi avanti il Tribunale, e anche in tal caso avranno luogo prima del rilascio del podere le stime, o legali, o amichevoli § 5.

8. Perchè i contadini licenziati trovino podere, e i padroni nuovo contadino, quello di essi che dà la licenza dovrà farla registrare dentro tre giorni, cioè dentro il 3. Dicembre, nella Potesteria del luogo in cui è il podere, di cui si noterà nel registro la denominazione, popolo, proprietario, e nome del contadino che lo lascia: questo registro è ostensibile a tutti senza spesa § 6.

9. La mancanza di registro rende nulla la *disdetta*, o licenza se è impugnata § 6.

10. Il registro dee aver luogo ad istanza d' alcuna delle parti anche per le *disdette* trasmesse giudicialmente C. 29. Lug. 1805. V. Regol. di Proc. Civ. § 623. e segg.

DISERZIONE. il B. 28. Mar. 1738. accordò il premio d' una doppia agl' Esecutori per l' arresto di ciascun *Disertore*: impose pena l' arbitrio fin alla galera ai complici, e ausiliatori di essi, e a quelli che loro insegnan le strade, e 10. anni di galera ai barcaruoli che li tragittano, e a chi li riceve, e non li denunzia: Volle puniti come compratori di roba furtiva i compratori di effetti militari, e obbligò chi ne trova a denunziarli: E' *disertore* chi è trovato senza licenza a più di due miglia dalla sua stazione V. Armi N.º 26.

2. Gl' Esecutori che arrestano un *disertore* ne renderanno conto al Giudicante, e questo al Comandante più vicino: in caso di negligenza saranno puniti colla sospensione destituzione, e altre pene. Il premio è di Zecchini 2. per ogni *disertore* arrestato, e si dà anche ai paesani. I cooperatori alla *disersione* si puniranno con 6. mesi di Carcere, e con 4. gl' occultatori. V' è un' altra L. 17. Lug. 1802. sopra i *Disertori*, ed Emansori. §. 9. e segg.

DISPENSE Matrimoniali: La potestà secolare non si mescola nella loro concessione R. 12. Ap. 1784.

2. Si posson chiedere a Roma senza preventiva R. Licenza, ma dopo ottenute son soggette al R. *Exequatur*, meno quelle concernenti gl' impedimenti *ex causa infamiae, et in forma pauperum*. C. 7. Feb. 1795.

Tom. I

L

3. Non si accorda il R. *Exequatur* alle *Dispense* Pontificie che sciolgon gl' impedimenti Canonici per entrar nel Clero, conseguir benefizj, o Cure, per esser promosso ad Ordini Sacri in difetto d' età, o fuor dei termini prescritti, nè a tutte le altre che si risolvono in deroghe alle Costituzioni della Comunità Religiose, o alle disposizioni dei privati ancorchè si pretendessero pie, nè alle composizioni col Tribunale della Fabbrica, alle Coadjutorie, o alle renunzie se prima il postulante non ha ottenuta la permissione di domandarle dall' Aud. Segretario del R. Diritto, che la darà, sentiti gl' Ordinarij, se vi concorre l' utilità della Chiesa, e del pubblico. Le Curie Ecclesiastiche non informeranno le suppliche del sud genere che si presentassero senza tal licenza. C. de' Ott. 1777. (senza giorno.)
4. Si posson chieder a Roma senza veruna licenza le appresso *Dispense*; nè son soggette al R. *Exequatur*, ne a veruna Tassa nella Segreteria del R. Diritto. Tali sono: per professare in Monastero diverso da quello ove si dovrebbe purchè sia in Toscana; per portar Parrucca, dir la messa votiva, dir le preci invece dell' Ufizio divino, per la giubilazione dal Coro dopo 40. anni di servizio, per ottenere Oratorj privati, per ritener l' Educande dopo i 25. anni, per la conferma delle Superiori dei Monasteri dopo il Triennio, per quella degl' Abbatì dopo il tempo prescritto dalle Costituzioni delle Religioni, per la *dispensa* dell' età alle monache professe per ve-

- larsi, per l' uso delle Carni nei giorni proibiti a motivo di salute, per ricevere a convivito nei Monasterj Vedove, o Maritate, per l' egresso dalla Clausura di Monaci, o Monache a motivo urgente, per render vocale la terza, e quarta Sorella nello stesso Monastero, per introdurre nei Monasterj come Maestre, fanciulle vedove, o maritate, per entrare qualche volta l' anno le secolari nei Monasterj a motivo di parentela, o amicizia, per le religiose onde uscir qualche volta l' anno dal Monastero, per potersi ordinare da altro Vescovo vacante la Sede Diocesana, per trasferire gl' obblighi da una Chiesa in un' altra, per fare il noviziato in Convento diverso da quello ove si dovrebbe ma in Toscana, per la conferma dei Confessori di Monache oltre il Triennio, per trasferir l' obbligo d' una messa fissa in un' altra Chiesa, a favore d' un Sacerdote cagionato, per aumentare il numero degl' Educandi nei Monasterj di Religiosi, per affrancare oneri Ecclesiastici con Luoghi di Monte. N. 10. Gen. 1781.
5. A ten. della L. de' 15. Apr. 1802. §. 1. è permesso di ricorrere liberamente alla S. Sede per qualunque *Dispensa*, egualmente che in tutte le materie Spirituali.
6. L' Art. 6. autorizza i Vescovi a dar le *dispense* matrimoniali ai termini del Concilio di Trento. V. *Curie Vescovili. Ordini Sacri. Vescovi.*

DISTINTIVI Militari. V. *Servitù.*

DOGANE: Le antiche LL. in materia Doganale son le appresso: 1. Rif. de' 28. Aprile

Parte
Storica

1561. della *Dogana* di Pisa. 2. L. 5. Sett. 1561. sulla *Dogana* di Firenze. 3. PP. 19. e 26. Sett. sud. sulla stessa *Dogana*. 4. P. 8. Feb. 1571. sugl' Esenzionati, e sul privilegio di non pagar gabelle. 5. Statuti della *Dogana* di Firenze de' 19. Lug. 1577., e altri de' 4. Mar. 1579. altri de' 16. Ago. 1584. 6. Reg. per la *Dogana* di Livorno de' 29. Mag. 1604. 7. C. del 1. Sett. 1592. sulla *Dogana* di Pisa. 8. II. ai *Doganieri*, e *Passeggieri* su i loro obblighi del 1686. senza giorno nè mese. 9. Capitoli della *Dogana* di Pistoja de' 9. Mar. 1718. 10. E. dell' Aprile 1746. senza giorno sulla *Dogana* di Pietrasanta. 11. B. 15. Lug. 1746. su quella di Pisa. 12. OO. de' 20. Sett. 1746. sulle merci forestiere spedite per passo. 13. L. de' 18. Dic. 1775. dichiarante che nelle proibizioni di merci estere non si comprendon mai quelle provenienti dagli Stati di S. M. I. e R. ec. e altre disposizioni concernenti il Commercio coi med. 14. L. 22. Gen. 1776. che contiene varie misure *Doganali* per l' estrazione del bestame, e altri generi. 15. N. de' 27. Apr. 1781. sul transito delle mercanzie per la Toscana, Ducato di Modena, e Lombardia Austriaca. 16. N. 16. Giu. 1783. che approva le Tariffe delle Porte di Siena, Pisa, e Pistoja. 17. C. 28. Apr. 1784. che proibisce agl' Impiegati delle *Dogane* di esercitar verun negozio di mercanzie pena la perdita dell' impiego. 18. N. 16. Mag. 1786. che abolisce le gabelle RR. e Comunitative nella Lunigiana. 19. Regol. *doganale* de' 30. Ago.

1781. C. analoga de' 20. Giu. 1786. cui sono annessa alcune II. ai Giudicanti; altre agl' Esecutori, e loro Capi, e altre ai *Dogantieri*. 20. N. 22. Sett. 1786. che abolisce i pesatori delle *Dogane*, e ne addossa l'ufficio ai veditori gratuitamente per interesse della *Dogana*, e con mercede da convenirsi coi particolari quando agiscono per interesse di quelli. 21. N. 23. Apr. 1788. che abolì il fido che si accordava ai Mercanti nelle *Dogane* di Firenze, Pisa, Siena, e Pistoja, e volle che la gabella si pagasse prima di levar le merci dalla *Dogana*: abolì pure il deposito che si faceva nelle *Dogane* per comodo dei Mercanti, o altri e per sicurezza delle gabelle. 22. N. de' 20. Mag. 1788. che abolì tutti i *Dazj* e LL. *doganali* nel Territorio di Filattiera. 23. N. 23. Mag. pred. che abolì le spedizioni condizionate, e volle che si pagasse ne' rispettivi casi la gabella d' introduzione, o estrazione meno le eccezioni ivi espresse. 24. N. 5. Nov. 1788. che permesse le spedizioni condizionate nella *Dogana* di Livorno. 25. La N. 27. Mag. 1788. che esentò dalle gabelle il Vicariato di Pietrasanta, e dispose altre cose su quel Territorio. 26. N. 19. Giu. 1788. che abolì il beneficio della ritratta di cui godevan le Telerie Pannine, e Tessuti Forestieri. 27. N. 25. Giugno 1788. dichiarante esclusi dal Territorio riunito i Territorj di Vernio, e Cospaja. 28. N. 21. Lug. 1788. ordinante che le Pannine, e Sottigliumi forestieri si sgabellassero non più a stima, ma a peso lordo secondo la Tariffa

- ivi annessa, e li assoggettò al Bollo. 29. II. de' 14. Ago. 1788. per i Soldati delle Dogane di Frontiera. 30. N. 22. Sett. 1788. che regola le strade Doganali per la Provincia Inferiore. 31. B. del 1789. senza giorno nè mese che proibì edificar Case, Botteghe, Capannè, o altro dentro 40. Canne di braccia fiorentine 5. l'una dal Confine, e di far aggiunte alle fabbriche già esistenti in detta distanza, o traversare con archi, cavalcavia, o altro la Linea di confine, pena la demolizione a spese del fabbricante. 32. L. del 2. Mar. 1793. che prescriesse lo stesso quanto al Confine collo stato Pontificio, aggiungendo a tali pene il potersi applicare la Carcere ad arbitrio: permesse edificare dentro la sud. distanza Molini, e Edifizj a acqua previa la licenza del Governo per mezzo dell' Avvocato Regio: ordinò che in tutte le Cancellerie si desse comunicazione *gratis* a chiunque per sua regola delle piante, e istrumenti di confinazione. 33. La L. 18. Ott. 1791. contenente un Regolamento, e Tariffa per le Porte di Livorno. 34. Finalmente i BB. de' 21. Apr. 1702. e 7. Giu. 1746. sul Contrabbando.
2. Vi sono molti ordini particolari concernenti alcuni generi, e alcuni paesi, la loro proibizione, introduzione, o estrazione ec.
 3. Ora la L. gen. de' 19. Ott. 1791. non lascia sussistere più alcuno di essi; e delle disposizioni surriferite, quelle sole riportate al versic. 17. 31. 32. del N.º 1. possono considerarsi come vigenti in tutta la loro integrità.
 4. Non è possibile il dar l' Estratto della L.

Legislaz.
vigence.

gen. dell' 1791. per la sua estensione, e più ancora per la sua compilazione che è destituta di dettaglio; contiene la classazione delle *Dogane*, regola l' introduzione, estrazione, e transito delle mercanzie per il territorio riunito, e per le Città gabellabili, designa le merci soggette al bollo, e proibite estrarsi, tratta delle spedizioni condizionate, del modo di tassar la gabella nei singoli casi, e delle penali per ogni specie di contravvenzione. V' è unita una Tabella delle strade *Doganali*, Scali, e Ponti, e delle distanze, o raggi delle *Dogane* in cui ogni Vettore può essere assoggettato alla visita, e mostrarsi i suoi recapiti. Vi è pure la Tariffa generale de' Dazj, e altre particolari per le Porte di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja. Queste Tariffe son state rettificate per alcuni errori Tipografici colla N. 24. Lug. 1792.

5. Una N. 27. Dic. 1792. proibì l' estrazione de' bozzoli, capitoni, bacacci, e altre provenienze greggie della seta, e de' cenci, e carnicci con varie analoghe disposizioni, ed altre per l' introduzione, e Transito dei sudgeneri Forestieri, e per la gabella dei peloni e frenelle.
6. Un' altra N. 18. Gen. 1793. ristabilì in Arezzo una *Dogana* di seconda classe.
7. La N. 4. Marzo 1802. accordò la tara del 2. per 100. delle &. per le merci portate in Sacchi, Sacchetti, o involti.
8. Le LL. 18. Giu. e 20. Lug. 1802. organizzarono il sistema *Doganale* negli Stati dei Presidj e nel 19. Lug. 1802. si pubblicarono del-

- le II. ai Castellani delle Torri di quel Litorale.
9. Una N. 8. Mar. 1803. contiene una Tariffa delle accompagnature per le Porte di Firenze e Pisa: tolse la franchigia di cui godevano alle porte delle Città gabellabili i Latti, Sieri, e Latticini freschi, e l' accordò a qualunque genere in cui la gabella di quel trasporto importasse meno di £. -- -- 6.
 10. I MM. de' 23. Feb. 1804. e 5. Dic. 1805. imposero la pena del frodo per le false denunce fatte anche ultroneamente alle *Dogane*, e alle Porte, se trattandosi di merce vietata o di contrabbando il conduttore le occultava, o nega di averle.
 11. La N. 21. Dic. 1804. ristrinse la facoltà concessa dal §. 46. nel Regol. gen. del 1791 di ritener scampoli di tessuti, e sottigliumi forestieri senza bollo, a tre soli scampoli, e a quei soli che si trasportan per proprio uso, non già ai Mercanti.
 12. Li 24. Gen. 1805. fù pub. una nuova Tariffa dei diritti da pagarsi alle *Dogane* per le spedizioni, riscontri, accompagnature ec.
 13. Finalmente la N. 9. Mag. 1814. richiamò in osservanza la Legislaz. *Doganale* vigente nel 1800., e tutte le Tasse, Dazj, pedagogi, e Proventi che allora pagavansi in Livorno, e nell' altre Città gabellabili: regolò la gabella del vino, pane, e farina. Delle LL. del Gov. intermedio mantenne la sola Tariffa sud. del 1805. (V. il N.º 12.) ed un' altra de' 26. Gin. 1806. per i diritti di Porto, e Patenti: prescrissè pure varie misure transitorie.

14. Un' altra N. 20. Ott. 1814 richiamò in vigore le appresso disposiz. del. Gov. intermedio 1. N. 25. Sett. 1801. che abolì il beneficio de' 4. - 5. della gabella concessa nel 1777 con N. de' 27. Dic. per l'apertura della strada Pistoiese. 2. N. 3. Ott. 1801. sulla gabella della birra nostrale per introdurla in Firenze. 3. N. 9. Dic. 1801. sulle spedizioni per transito dei Cenci forestieri. 4. N. 4. Mar. 1802. che fissa la Tara Legale (N.º 8) 5. N. 26. Mar. 1802. che trasferisce a Lentada la *Dogana* del Treppio. 6. M. 18. Giu. 1802. e N. dello stesso giorno, e II. de' 19. Lug. 1802. N. 20. Lug. d. sullo strato dei Presidj (N.º 9.) 7. N. 8. Mar. 1803. sulle accompagnature alle Porte di Firenze, e Pisa, (N.º 10.) 8. M. 13. Dic. 1803. e N. 28 d. che costituisce alla Tassa fissa di Scudi 2500. l'anno sopra i Sensali di Livorno una proporzionale del 5. per 100. sopra i loro guadagni. 9. N. 13. Lug. 1804. proibente l'estrazione degl' Alabastri: (revocata V. Alabastro). 10. N. 21. Ago. 1804. sulla gabella d' introduzione delle Capre, e Pecore, in Pistoja. 11. N. 21. Ago. 1804. sulla gabella de' giunchi d' India e Canne d' India in striscie. 12. N. 2. Ott. 1804. che rende *Dogana* la strada del *Bercio* conducente alla *Dogana* di Castelvechio. 13. N. 21. Giu. 1805 che permette esrar le pelli agnelline, pecorine, e caprine nostrali greggie, e ne fissa la gabella, esentandole da essa quando abbian ricevuta qualche manifattura. 14. N. 27. Sett. 1805. sulla gabella dell' oro, e argento buo-

- no, e falso, filato, o tratto: 15. N. 19. Nov. 1805. sulla gabella de' majali per l'introduzione in Pistoja. 16. N. 19. Nov. 1805. che designa le porte di Firenze a cui può sgabellarsi il bestiame da mecellarsi nella Città. 17. N. 7. Feb. 1806. sulle Bullette di transito dei Tabacchi. 18. N. 27. Gen. 1807. che trasferì in Calci la *Dogana* di Montemagno, e designò la nuova strada *Doganale*. 19. N. 24. Mar. 1807. sulle spedizioni dei Tabacchi per Transito. Gl' Art. 2. 3. 4. di questa N. de' 20. Ott. 1814. riguardano il modo d'introdurre in Firenze la bestia da macello, e Carni macellate, e le porte a cui si posson sgabellare.
15. La N. 16. Sett. 1815. e le II. annesse ai *Doganieri* hanno organizzato il sistema *doganale* nello stato di Piombino.
16. E la N. 10. Ott. 1815. ha variate alcune *Dogane*, e loro posti, attesa la riunione del Feudo dal Monte S. Maria. V. *Frodi. Spese Fiscali.*

DOMESTICI V. *Servitù.*

DONAZIONI: Anticamente s'insinuavano alle gabelle de' Contratti. La N. 2. Lug. 1787. prescrisse che s'insinuassero al Magistrato Supremo di Firenze.

DONNE: Sulle loro successioni *ab intestato* vi è in data de' 18. Sett. 1620. una Rif. della Rub. 130. Lib. 2. dello Statuto Fiorentino. V. *Successioni. Albinaggio.*

2. I loro diritti alla Legittima, e alla Dote son regolati dalla L. 18. Ago. 1814. §. 32. e segg.

3. Per le loro obbligazioni vi è la L. 15. Nov. 1814. e la N. 25. Gen. 1815. la prima contiene varie disposiz. Transitorie.
4. La N. del 1775. senza giorno ordinò che le *Donne* gravide, povere, e malate si riceversero nello Spedale di S. M. nuova. V. *Cauzione del Parto. Mondualdi*.

DOTI: hanno la prelazione a tutti i Crediti posteriori del marito anche Fiscali Regj, o pubblici. L. 12. Ago. 1550.

2. Quelle che si danno dalla R. Corte alle *Donne* e Dame di servizio si danno in contemplazione di questo, e non in pregiudizio dei mariti per quanto possono pretendere dalla Casa della Sposa R. 16. Nov. 1584.
3. Alle *Doti* conferite dai LL. Pij, Comunità e Corpi non si ammette veruna fanciulla che oltre le condizioni volute dagli OO. veglianti, e dai fondatori non giustifichi con attestato del Paroco la frequenza della Dottrina Cristiana. C. 25. Giu. 1782.
4. Le *Doti* di R. patronato amministrate dallo Spedal degl' Innocenti si conferiscono nel Genajo. Le Suppliche si devon presentare nel Sett. e Ott. preced. N. 30. Giu. 1794. Queste *Doti* son aumentate di 4. per le fanciulle del Principato di Piombino. N. 18. Sett. 1815.
5. E' proibito ogni spettacolo, e pubblicità nella collazione di *Doti*, salvi gl' atti di pietà prescritti dai fondatori. I Vescovi trasferiranno in giorni di maggior quiete, e in forma privata quelle che si conferissero altrimenti per consuetudine, o per mera esorta-

Collazione.

nione. C. 12. Mag. 1783. V. *Compagnie .
Lotti. Inibitorie. Monasterj. Mondualdi .*

Parte
Storica .

DOTTORI: Nelle Ceremonie pub. avean la precedenza sopra i Cavalieri R. 26. Dic. 1565.

Privile-
gio .

2. Il Privilegio *Dottorale* non esime dall' esecuzion personale. R. 7. Giu. 1573. V. *Magistrato Supremo. Nobiltà.*

DOTTRINA Cristiana. V. *Catechismo. Doti.*

DOVADOLA Comunità: Regol. partic. 18. Ago. 1778.

Parte
Storica

DUELLI: I BB. 7. Gen. 1569. e 5. Lug. 1572. proibiron a tutti mescolarsi, portar Cartelli o ambasciate, dar aiuto, arme, o consiglio ai Corrisanti, far loro compagnia o altro, pena Scudi 50., e più il doppio della pena che avesse incorsa il reo.

2. La L. 18. Sett. 1634. proibì le disfide a tempo, e luogo certo sotto pena dell' infamia, e confisca de' beni, è lo stesso per i complici: riguardò come tali quei pure che vi assistevan scientemente per curiosità senz' aderenza delle parti, ed equiparò la disfida trasmessa o accettata al delitto consumato.

Parte
Storica .

EBREI: Per le antiche LL. dovean portar sull' abito, o cappello un segno di color giallo, pena Scudi 50., e pagare un' annua Capitazione di Scudi 2. P. 6. Mag. 1567. B. 31. Lug. 1571.

2. Un D. 26. Sett. 1570. ordinò la loro espulsione, che poi non ebbe luogo, e intanto proibì loro di tener banco, e dar ad usura.

3. Il sud. B. del 1571. proibì agl' *Ebrei* d' abi-

tare fuori del Ghetto, e di farsi trovar fuori di notte dopo la Campana dell' Arme.

4. Il B. 19. Dic. 1575. estese tali OO. agl' *Ebrei* di Siena.
5. Per difenderli dalle insolenze del basso popolo fù a tutti proibito sotto varie pene offenderli o maltrattarli BB. 14. Luglio 1567, 4. Feb. 1607. 14. Gen. 1639. 28. Sett. 1668. 22. Giu. 1735. e per Livorno l' E. del 1766 senza giorno.
6. Altri OO. proibirono ai Cristiani stare a servizio d' *Ebrei* in case, e botteghe di questi, e a questi d' aver balie Cristiane sotto gravissime pene. BB. 1. Lug. 1677. 4. Novembre 1683.
7. Il B. 20. Feb. 1753. proibì a pena di cattura, e arbitrio di gettar immondezze nelle Corti, pozzi, vicoli, e altro appartenente del Ghetto.
8. Non furon meno severe le LL. sul commercio carnale fra Cristiani, e *Ebrei*: la pena si estese fino alla galera, e alla frusta, e Carcere per le Donne. BB. 26. Giu. 1679. 26. Mar. 1698. M. 4. Ago. 1778. V. *Commercio Carnale*.
9. Bastava che fosse trovato un' *Ebreo* dentro la porta d' una meretrice, o una di queste presso un *Ebreo* per far luogo a una multa di Scudi 300. contro ciascuno dei due che si commutava in pena afflittiva non potendo pagare. La pena di tutti i delitti di carne s' accresceva ad arbitrio se eran commessi fra *Ebrei*, e Cristiani. (ivi)
10. Era proibito agl' *Ebrei* abitar in case che

avesser ingresso comune, o altra comunicazione qualunque con quartieri di Cristiani pena 500. Scudi. B. 20. Dic. 1680.

Ebrei di
Livorno

11. Nel 1593. furon concessi varj privilegi, e particolarim. quello del Foro agl' *Ebrei* di Livorno, e confermati con L. 5. Ago. 1650.

12. Il R. 15. Ago. 1667. creò un Consiglio di 12. *Ebrei* per la cognizione degl' affari non contenziosi della Nazione.

13. Una Lett. de' 10. Ago. 1694. al Governator di Livorno contiene varj schiarimenti sul governo degl' *Ebrei* di quella piazza, sul quale, e sull' amministrazione dei loro affari esiste anche il B. 20. Dic. 1715. ripub. li 19. Mag. 1719, e il M. 19. Mag. 1718, sulla giurisdizione dei *Massari* nelle Cause de' pupilli *Ebrei*.

14. Gl' OO. 4. Ott. 1721. vollero che le Cause fa *Ebrei* ed *Ebrei* di Livorno fossero di privata cognizione dei *Massari* nonostante il privilegio della *L. unica C. Quando Imperator*.

15. Vi è pure per il Governo degl' *Ebrei* ai quella piazza il Regol. 19. Nov. 1759. e i nuovi Provvedimenti 7. Feb. 1769.

Giuramento

16. I Tribunali, occorrendo, devon far prestare agl' *Ebrei* il giuramento solenne sul *Teffelim*, e nei casi più semplici, *tacto calamo*. C. 17 Nov. 1815. V. *Feriatì. Rivenditori. Tassa di Macine*.

Delitti

ECCLESIASTICI: Per i loro delitti contrarj alle LL. generali dello Stato ed alla pubblica quiete si procede come verso i secolari senza veruna licenza, Ecclesiastica, neppure per

- per gl' arresti perquisizioni, o altro, e senza bisogno d' esser delegati dalla Curia *Ecclesiastica*. (1) L. 30. Ottobre 1784. §. 15.
2. Per le Trasgressioni alle Canoniche Sanzioni procederà la Curia *Ecclesiastica*, ma se si dovesse imporre una pena non Spirituale, come l' Esilio dal Gran-Ducato, la relegazione in un Convento, il ritiro per più d' un mese, la Carcere, o altro simile, il Vescovo, pronunziata la sentenza la parteciperà al Governo perchè dia i necessarj provvedimenti.
- §. 7.
3. Per le Trasgressioni a quanto sopra vi è pena la nullità, e per i Giudici, e Ministri la perdita dell' impiego, e l' Esilio perpetuo dal Gran-Ducato §. 14.

(1) Secondo la C. 10. Gen. 1778. tal delegazione era facultativa per parte delle Curie *Ecclesiastiche*, e delle Comunità Religiose. Secondo queste, e due altre CC. degl' 11. Lug. 1778 doveano pronunziare in conformità del voto del Tribunal Criminale, e partecipar la sentenza al Vicario Regio che la faceva accendere al Protocollo Criminale. La C. 15. Sett. 1779. §. 2. 3. rese necessaria una tal delegazione poichè se non avea luogo dopo un mese dall' insinuazione della querela presso la Curia fatta dal Giudice Laico, e dopo una nuova istanza per parte di questo con dilazione d' altri 8. giorni; s' avea per delegato: si avea per delegato *ipso jure* il Tribunal Laico anche per la verificazione del Corpo del delitto §. 4. Così se dentro un mese dalla trasmissione del voto del Supremo Tribunale di Giustizia, la Curia, o Superiore regolare non dava riscontro al Vicario Regio della sentenza preferita in conformità di esso, questi aveasi per delegato a pronunziarla pubblicarla, e farla eseguire. §. 5.

4. I Vescovi, e Superiori di Ordini Regolari possono punir con pene Canoniche le mancanze degl' *Ecclesiastici* ai doveri del loro stato salvo il ricorso a S. A. R. N. 19. Ott. 1792. §. 6. L. 30. Gen. 1793. §. 7. V. *Curie Ecclesiastiche*. N.º 9.
5. Venendo presentate querele al Tribunale Laico contro *Ecclesiastici* per delitto privato, il Tribunale prima di procedere ne darà notizia al Vescovo del nome dell' imputato, e dell' attore, e qualità del delitto, e terrà sospesi gl' atti per giorni 15. successivi: Se in essi il Vescovo gli rimette la confession dell' imputato e la quietanza della parte non procederà oltre senza risolucion superiore al qual effetto renderà conto dell' affare all' Aud. Segretarie del R. Diritto. Nel sud. intervallo il Vescovo può rappresentare al Trono ciò che crede, e le risoluzioni che interverranno saranno partecipate al Tribunale. Se nei giorni 15. il Tribunale non ha ricevuto la confessione, e la quietanza, proseguirà la Causa in via ordinaria N. 19. Ott. 1792.
6. I Messi avviseranno i Vescovi delle mancanze degl' *Ecclesiastici*. Se son punibili con pena Spirituale, e riprensione il Cancellier Vescovile può far gl' atti per verificarle sommariaamente: Se meritano il corso di giustizia si starà a quanto sopra C. 12. Nov. 1779.
7. Agl' *Ecclesiastici* s' applican sempre le pene prescritte dai Canon: la sentenza data come sopra è inappellabile. C. 8. Ott. 1782.
8. Non convenendo che mentre sono sotto processo celebrino la S. Messa, i Ministri Pro-

- cessanti allorchè trasmettono l'Inquisizione, la parteciperanno all' Ordinario C. 15. Mag. 1784.
9. Nei delitti degl' *Ecclesiastici* per cui i SS. Canonj prescrivono pene Spirituali, e temporali insieme, il Tribunale applicherà le prime, e senza nulla dichiarare sulle seconde parteciperà la sentenza all' Ordinario C. 17. Feb. 1787. V. *Vicarj*.
10. Le comminazioni nei delitti *Ecclesiastici* son come segue: per l' esilio della Diocesi il ritiro per altrettanto tempo in una Casa di Religione: per l' Esilio dal Granducato agl' *Ecclesiastici* Forestieri, perpetuo, o temporario, tre mesi di carcere, e rinnovazione dello stesso Esilio: Per il confino in un ritiro d' osservanza non rigorosa, il ritiro all' Alvernia per altrettanto tempo: per il confino nell' Eremo dell' Alvernia se la condanna fù di minor durata di 5. anni, il doppio del tempo, computato però quello consumato avanti l' inosservanza; e se è per 5. anni o più, un' anno di Carcere. Agl' Esiliati dalla Diocesi, o dal Gran-Ducato s' assegnerà termine di giorni 10. e di giorni 15. ai confinati in un ritiro ad essersi portati al luogo della pena. Gl' *Ecclesiastici* condannati agl' *Esercij*, o al ritiro in un Convento, non restano liberati consumato il tempo prescritto se non giustificano d' aver pagati gl' alimenti al Convento med. C. 19. Feb. 1787.
11. Per i delitti di carne commessi da *Ecclesiastici* i Tribunali Laici terranno lo stesso sistema che verso gl' altri Sudditi, cioè, non procederanno mai per la fornicazione, e per

gl' Stupri, e Adulterj non procederanno senza la querela della parte se non si tratta d' Adulterio notorio. C. 14. Lug. 1787.

12. I Religiosi si possono per la loro mancanza condannare alla reclusione nel loro Monastero. Ma se il delitto esige il ritiro in altro Convento di più stretta osservanza, il loro Monastero pagherà a questo gl' alimenti. C. 21. Ott. 1797.

Esecuzioni

13. Per debito di Tassa di Macine si può procedere a precetti, sequestri, e gravamenti contro *Ecclesiastici Secolari, e Regolari*, come contro ogn' altro, ma l' esecuzione non si farà in luogo immune. C. 30. Nov. 1779.

Tutela

14. Possono gl' *Ecclesiastici* esercitare senza grazia la Tutela, se son parenti fin in 4.^a grado del Pupillo, o del Testatore. C. 9. Ottobre 1788. V. *Manimorte, Benefizj, Beni Ecclesiastici, Exequatur, Carceri, Ordini Sacri, Predicatori, Testimoni, Vescovi*.

ELBA: Disposiz. relative alla riunione di quest' Isola del Principato di Piombino, e del Monte S. Maria alla Toscana. N. 3. Sett. 1815. L. 1. Dic. detto. V. *Portoferraio*.

EMANCIPAZIONI. L. partic. sulle med. de' 15. Nov. 1815. contenente anche le disposizioni Transitorie.

2. Sull' effetto dell' *Emancipazioni* quanto alla liberazione dalla patria potestà ed all' esercizio di questa nell' *Emancipata* vi è la L. della Patria Potestà della stesso giorno. V. *Magistrato Supremo, Repudie*.

EMPIETA': Sua pena. L. 30. Nov. 1786. §. 60.

EMPOLI Comunità: Regol. partic. de' 22. Mag. 1774.

4. **Consegna di Decima**: N. 18. Settem. 1781

ENTRATURA: Questo diritto nasce dagli antichi statuti dell' *Arti* (V. *Arti*). Vi è sopra questo una *P. dell' Arte de' Linajoli del 1537.* (senza giorno).

EPIDEMIE. II. ai *Giudicanti* de' 16. Ottobre 1630. per i casi di sospetto di malattie contagiose. V. *Vicarij*.

EPIZOOTIA: NN. 24. Mar: 1745., 22. Giu. 1758. 28. Apr. 1777. sul modo di medicare la malattia degli animali Bovini detta *Cancro volante*.

2. N. 18. Mag. 1770. e II. annesse sulla cura preservativa nelle malattie del Bestiame.

3. NN. 22. e 30. Ott. 1796. 15. Nov. 1796. e 1. Sett. 1798. II. 20. Ott. 1796., e CC. 24. Ott. e 8. Nov. 1796. in occasione d' Epizootia.

EREDITA' Jacenti: V. *Adizioni. Albinaggio. Espilazione. Repudie. Scismatici. Successioni*.

2. Dell' *Eredità jacenti* di Forestieri si dee dar notizia ufficialmente al Ministro della Nazione cui spetta il morto: tal notizia si farà dal *Magistrato Supremo* inserir in *Gazzetta*, e però i *Giudicanti* la comunicheranno alla *R. Consulta* che darà le partecipazioni anche alla *R. Segreteria degli affari Esteri*. C. 9. Mag. 1804.

3. Morendo un forestiere o suddito che non lasci *Eredi* noti, il *Giudicante* farà inventario dei suoi averi, e ne manderà copia al *R. Fisco*. C. 5. Dic. 1775.

EREMITI V. *Romiti*.

ESECUTIVO V. *Tribunale Esecutivo*.

Dispos.
Generali

ESECUTORI La L. de' furti 9. Sett 1681. § 15. volle che quelli di essi i quali ricevuta la paga evadessero senza servire fosser puniti ad arbitrio, e colla galera se la somma eccedeva le 14. L.

Nomina
Servizio

2. L' elezione, e remozione dei Bargelli dipende da S. A. R. a proposiz. dell' Aud. Fiscale (Presid. del B. Gov.). I Tenenti, Caporali, e Famigli si nominano dal sud. Ministro: I Bargelli non posson prevalersi d' altre persone, ma posson rimpiazzare provvisoriamente quelli che mancassero all' improvviso con darne parte al sud. Superiore. Le Squadre si passeranno mensualmente in rivista dal Giudicente, e dal Cancelliere Comunitativo, e sul Ruolo firmato da essi si pagano dal Camarlingo; un duplicato del Ruolo firmato come sopra si manda dal Bargello, o altro Capo all' Auditor Fiscale: I Capi degl' *Esecutori* posson sospenderli con renderne subito conto. L. 19. Dic. 1756.
3. Agl' *Esecutori* son proibite le questue in pubblico, e privato di qualunque genere. I Giudicenti ne informeranno il suddetto Ministro. (ivi)
4. I Bargelli e Capisquadra pagan la patente per la prima nomina, non in caso di muta. M. 1. Sett. 1774. §. 1.
5. Non son esenti dalla Tassa di Macine. §. 2.
6. Son esenti dal pagare le Lettere che ricevono per la posta, o per i Procacci §. 3.
7. Le Comunità somministrano loro *gratis* la Casa, e il Guardiolo §. 4.
8. Possono invece pagarne loro la pigione: im

tal caso il Bargello, ne passerà ai famigli la loro rata, o li provvederà d' alloggio §. 5.

9. Per i Lumi nelle Scale dei Pretorj, e per il suono della Campana, ove son a carico dei Bargelli, si osserverà la consuetudine dei Luoghi §. 6.
10. Sòa sopprese tutte le miancie, e regali in contante, o generi che gl' *Esecutori*, e loro Capi davan ai Ministri, e loro servitù. §. 7.
11. E' proibito agl' *Esecutori*, e loro Capi il darne, e ai Ministri, e altri Impiegati e loro Servitù il riceverne, sotto pena della perdita dell' impiego: Sotto la stessa pena i Capi de- gl' *Esecutori* non ne riceveranno dai loro subalterni §. 8. 9.
12. Gl' Ufizj di Soprastante, Messo, e Caval- laro, son incompatibili con quei di Bargello, o *Esecutore*. §. 10.
13. Dovendo toccare il Territorio Estero per accompagnature, o altro, ne chiederanno li- cenza per mezzo del loro Vicario: ne casi ur- genti, questo li munità d' una Credenziale per i Capi degl' *Esecutori* Esteri. Contravve- nendo a quanto sopra saranno dimessi, il Giu- dicante ne renderà conto nel sindacato, e al Bargello si potrà ritirare la patente. C. 1. Luglio 1776.
14. Niuno deve far credenza in roba o denari agl' *Esecutori* di qualunque grado, Messi, Soprastanti, Scrivani, Guardie ec. per più di L. 30. in una, o più volte, sotto pena della perdita del Credito, e d' ogni azione, quando il Credito superiore a £. 30. e suo titolo, non sia stato approvato dal Vicario, o Com-

missario sul visto del Documento. L. 19.
Gen. 1780.

15. La N. 30. Sett. 1780. tolse agl' *Esecutori* che consegnavan un reo di pena capitale la facoltà di rimettere un bandito, e invece assegnò loro un premio. V. *Arresti*.
16. Gl' *Esecutori* devon obbedire ai loro Capi, possono informare il Giudicante se ne credon irregolari gl' *Ordini*. C. 29. Sett. 1781. §. 1.
17. E' loro proibito il garantire, o comportare precettati, trasgressori, ó delinquenti pena la perdita dell' impiego, e inabilitazione, e altre prescritte dalle LL. §. 2.
18. Non devan ritardar verun' ordine, o esecuzione neppur civile, altrimenti sul ricorso del Creditore possono esser condannati anche ai danni. §. 3.
19. Non mendicheranno esecuzioni per animosità, o interesse, nè useranno indolenza rispetto a quelle loro commesse sotto le pene delle LL. §. 4.
20. Non riceveranno, neppur dato spontaneamente, verun regalo, o mancia, in denaro, o altro, sotto pena di perder l' impiego, e altre pene Legali §. 5.
21. Si asterranno dal vender fumo, e dal far sperar impunità. §. 6.
22. Non faranno rapporti falsi, vaghi, o inconcludenti, e si metteranno in grado di poter sempre nominare quello da cui ebbero la notizia. §. 7.
23. I loro Capi leggeranno loro le Istruzioni una volta la settimana, e li avvezzeranno alla disciplina. §. 8.

24. I Giudicenti daranno parte d' ogni loro irregolarità, e trasgressione: §. 9.
25. I Salarj dei Bargetti, ed altri *Esecutori* si pagano di 10. in 10. giorni. Il Camarlingo può farsi fare un ricordo dal Capo che esige per tutti, e cambiarlo poi colla ricevuta alla fine del mese. C. 15. Ott. 1783.
26. Ove le Comunità non forniscono di Casa i Caporali e famigli, i Magistrati di concerto coi Giudicenti troveranno loro il quartiere. La pigione si pagherà dal Camarlingo, che se ne riterrà la rata mensile dallo stipendio di ciascun famiglia. (ivi)
27. Gl' *Esecutori*, e loro Capi, inattivi nello scuoprire i delinquenti saranno licenziati: all' opposto se i inedia, o i Messi fan qualche importante scoperta, o arresto, saranno considerati uegl' avanzamenti in preferenza de' più anziani, e avrauno per ciascun caso delle gratificazioni senz' obbligo di farne parte ad alcuno. C. 17. Mar. 1785. V. *Arresti*.
28. Gl' *Esecutori* tutti godono dei diritti proprj d' ogn' altro Suddito: non sono infami: si ammettono come ogni altro a far testimonianza L. 30. Nov. 1786. §. 57.
29. Loro pena se uccidono feriscono, o offendono senza necessità quelli che devon arrestare. L. 30. Nov. 1786. §. 69: 70. L. 30. Agosto 1795. §. 15. (V. *la Nota a pag. 9.*)
30. Per l' accompagnature dei Confinati, e vagabondi son pagati come segue: ad ogni famiglia, e per ogni giorno *L.* 1. 6. 8. Per il mantenimento di quello che accompagnano per Terra, o per acqua, in Carcere, o ad

- Osteria, ogni giorno £. 1. compreso tutto, cioè Camera, Letto, Lume, fuoco ec. = Queste accompagnature si faranno da due soli famigli della Squadra che esegui l'arresto fino al Luogo del Confino, o fino alla Frontiera, e non più di Squadra in Squadra C. 31. Mar. 1787.
31. Ai Bargelli e Capisquadra è dovuto il 4.^o dei diritti, e accompagnature delle loro Squadre: si calcola defalcate le spese vive: C. 23. Giu. 1788.
32. Nell'accompagnar condannati, o Carcerati non si darà a questi la vettura senz' un' attestato del Professore dichiarante l'impotenza di viaggiare a piedi approvato dal Giudicante il quale deve assicurarsi della verità, e della mercede pattuita dagli Esecutori col vetturale che fa il trasporto. C. 24. Lug. 1794. e C. 14. Ago. 1814.
33. Gl' Esecutori, e loro Capi devon corrispondere per il servizio Criminale, quando occorra, col Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia, per mezzo del Vicario da cui dipendono, e non direttamente. C. 20. Giu. 1800.
34. Nell'accompagnature terran sempre la Strada più breve: nella firma alle loro note il Vicario certificherà la distanza. C. 14. Ago. 1814.
35. Se una Squadra percorre un Comune o Comunello vicino alla sua residenza, non l'è dovuto che il rimborso delle spese vive a Tariffa Fiscale, quando le funzioni che ha eseguite sou fra gl' obblighi che le appartengo-

gono *ex officio* come le accompagnature di squadra in squadra: ciò si esprimerà dal Vicario nel firmar la Nota. C. sud. 14. Agosto 1814. §. 4. V. *Arresti. Carceri. Discoli. Dissersione. Frodi. Messi. Regali. Sale. Tabacco. Vicarij.*

ESECUTORIE V. Manimorte.

ESECUZIONI in genere

1. Sulla procedura per l' esecuzioni reali, e personali vi era il B. 20. Apr. 1744. le II. de' 12. Giu. 1778. e la Tariffa 23. Nov. 1775. Cap. 7. 8.
2. La sottoposizione volontaria del Debitore al Magistrato dei Pupilli, e l' introduzione per parte sua del Giudizio di concorso non pregiudicano al corso delle Cause Esecutive già introdotte nè impediscon l' esecuzione reale, o personale. N. 10. Mar. 1798. V. *Corte. Comunità. Feriati.*

ESECUZIONI Reale V. Arnesi rusticali. Depositarj. Poste.

2. Arresto dei mobili del Debitore forestiero V. Regol. di Proc. Civ. §. 663. e segg.
3. Altre Esecuzioni reali: Regol. sud. §. 793. e segg.
4. Esecuzione sopra i mobili. Regol. sud. §. 805. e segg.
5. Esecuzione sugli stabili. V. *Salviano.*
6. A tenor degl' Art. 795. e 805. del Reg. sud. Se il Debitore è contumace a rispondere al precetto si può gravarlo senza bisogno di sentenza nè di documento autentico. C. 17. Feb. 1815. V. *Arezzo.*

ESECUZION personale. Anticamente il Creditore che faceva carcerare il Debitore dovea pagare dopo che era dichiarato miserabile, 4. e poi 5. soldi il giorno per il di lui vitto. Se più erano i Creditori istanti ognuno pagava 5. soldi: di tali somme £. = 5. = andavan a beneficio del Debitore, e il resto nella Cassetta dell' Elemosine R. 27. Lug. 1578.

2. Il D. 18. Ago. 1679. non permetterà quest' *Esecuzione* per debiti inferiori a £. 14.; tratta anche degli accordi coatti.
3. Il R. 23. Ago. 1684. regolò il modo di conoscer della miserabilità de' Carcerati.
4. Il M. 12. Nov. 1777. proibì l' *esecuzione personale* per debiti Civili inferiori a L. 30. e volle che sempre si sperimentasse prima inutilmente la reale, sotto pena di nullità, e delle spese, danni, e ingiuria; per il Creditore Giudice, e Attuari. Queste disposizioni non comprendevano il debitor forestiero, o sospetto di fuga. Ordinò anche che si destinassero per i debitori; Carceri diverse da quelle dei delinquenti ove fuor della sicurezza non vi fosse altra apparenza di Carcere.
5. Il R. 17. Gen. e la N. 26. Gen. 1778. vollero che per qualunque impedimento, e insufficienza di beni trovata nell' *esecuzione reale* si potesse procedere alla personale senza obbligo di prima escutere tutti i beni, e che si potesse procedere alla personale senza intentare la reale, contro i falliti soggetti al sindacato, Debitori di Cambiali accettate, Confessionarj di pegno, Sequestrarj, e promessori alle carcerazioni; salvo l' obbligo di

- prima intentar la reale per i debiti Fiscali, Regj, e pubblici. (1)
6. La L. 26. Ott. 1782. abolì l' *esecuzione personale* per qualunque debito civile benchè si trovasse inutile la reale, e proibì al debitore di rinunciare al beneficio di questa Legge, che comprese anche i mallevadori: tenne ferma l' *esecuzione personale* per debiti mercantili, contro i Forestieri, gl' Amministratori reliquatarj, sequestrarj, Depositarij ecc.
7. Bentosto si fecero sentire gl' inconvenienti di quest' abolizione, e il M. 17. Mar. 1786. dichiarò che il debitore che abusandoue occultasse i proprj assegnamenti in frode dei Creditori sarebbe processato per Truffa. La N. 1. Lng. 1788. la rimesse. V. i NN. 15. e segg.
8. Così la L. 14. Mag. 1793. volle che l' *esecuzione personale* avesse luogo per i debiti Civili superiori a L. 30. dopo intentata la reale, e in caso d' impedimento, o insufficienza d' essa si potesse passare alla personale senza escutare tutti i beni §. 1. 2.
9. Tenne fermo che non fosse necessario il previo sperimento dell' *esecuzione reale* per i debiti di cui trattava la L. 26. Ott. 1782. (V. il N.º 6.) §. 3.
10. L' *esecuzione personale*, ha luogo sempre

(1) La L. 17. Apr. 1749. proibì a tutti i Tribunali dar bullettini, e salvicondotti per arrestar il corso alle Cause Escutive, o all' *Esecuzione personale*, pena l' indignazione Sovrana, ciò spettando solo al Governo.

dopo la reale per le multe, e spese processuali. II. 26. Ott. 1815. §. 26.

Carce-
razione

11. I Debitori si traducono alle Carceri di S. Apollinare M. 24. Ott. 1780. §. 1.
12. I debitori per Causa mista, o per azione civile divenuta poi criminale, come Truffe, Falsità, Fallimenti, Stellionati ec. Si traducono alle Stinche; si esprimerà nel mandato ove si devon tradurre. §. 2.
13. Il debitore che si crede aggravato per esser stato tradotto alle Stinche piuttosto che a S. Apollinare può ricorrere al Magistrato delle Stinche, che decide sommariamente sentito il Giudice, che spedì l'ordine. §. 3.
14. I Carcerati a S. Apollinare posson passeggiare nel Cortile in certe ore del giorno, e trattar i loro interessi. §. 4.
15. Se non hanno di che mantenersi ricevono il letto, il pane, e la loro porzione nell' Elemosine. §. 5.
16. Per la fuga anche attentata con atto prossimo si puniscono come per la fuga dalle Carceri pubbliche, e il Debitore evaso si traduce poi alle Stinche §. 6.
17. I Debitori carcerati in Provincia posson far istanza di costituirsi a S. Apollinare, o alle Stinche, e ciò s'accorda se danno mallevadore per i danni a favor del Creditore, nel caso, che non si costituissero nel termine assegnato dal Giudicante. C. 28. Ago. 1781.
18. Il Giudicante nel rilasciar l'ordine sud. farà correr citazione al Creditore, o suo sodo di banco a comparire avanti il Magistrato delle Stinche alla prima Udienza dopo spirato

il termine assegnato al Debitore a costituirsi, per accordarsi seco, colla comminazione che diversamente il Magistrato procederà esso all'accordo; e questo si reputerà accettato, se il Creditore non comparirà dentro 8. giorni successivi alla prima udienza a purgar la contumacia, e depositare L. 14. nella Cancelleria delle Stinche per un mese d'alimenti del Debitore, rinnovando tal deposito di mese, in mese. §. 2.

19. Il Giudicante nella lettera d'accompagnatura, noterà il nome, cognome, e patria del Debitore, e Creditore, il Credito e sua quantità, e darà riscontro della citazione, e di quant' altro sopra è prescritto §. 3.

20. In qualunque caso poi il Debitore non si terrà in Carcere dal giorno dell'ottenuta dichiarazione di miserabile, e più di giorni otto per un debito di L. 100., o meno, più di un giorno per ogni 25. L. oltre le 100. fino a L. 1400., talchè qualunque sia l'importare del debito non potrà ritenersi più di 60. giorni dopo la dichiarazione di miserabile, e si dovrà rilasciare non ostante il dissenso del Creditore cui restan salve le ragioni per il credito, esclusi gl'alimenti. §. 6.

21. Quanto al debitor forestiero che non trovi mallevadore per garantir l'accordo volontario, o coatto, si riterrà in Carcere per giorni 16. Se il debito non eccede L. 100., più due giorni per ogni 25. L. oltre le 100. fino a L. 1400., talchè qualunque sia il debito, la carcerazione non ecceda giorni 120. dall'accordo, fermo stante quest'accordo, e le sue

ragioni al Creditore per farlo osservare. §. 7
V. i NN. 4. 25. 26. 27. 28.

Giudizio
di mise-
rabilità.

22. Il giudizio della miserabilità de' Debitori è sommario. N. 1. Lug. 1788. §. 1.

23. Dal Decreto non v'è appello; Il Debitore e il Creditore possono soltanto ricorrere al Giudice che lo proferì per dedur nuove giustificazioni §. 2.

24. Ottenuta la dichiarazione di miserabile, se il Creditore non consente al rilascio del Debitore, deve nel giorno seguente cominciare a passargli gl' alimenti per il rimborso de' quali non ha mai azione contro il Debitore neppur venendo a miglior fortuna. §. 3. V. i NN. 1. 18. 28.

25. Questi alimenti si consegneranno dal Creditore, giorno per giorno in contante all' Ufficio delle Stinche §. 4.

26. Se manca anche una sola volta il Debitore si scarcererà nello stesso giorno. §. 5.

27. Allorchè il Debitore è carcerato il Giudice s'interporrà per un accordo se può pagare, e se è miserabile si osserverà il disposto della N. del 1. Lug. 1788. (V. N.º 22. e segg.)
L. 14. Mag. 1794. §. 4.

Dispos
per
Livorno

28. Quanto a Livorno, se il debito non è per causa di mercatura, o di quei di cui trattò il §. 8. della L. de' 26. Ott. 1782. (V. il N.º 6.) nei quali casi si starà agl' OO. veglianti, si osserverà la N. del 1. Lug. 1788. e dopo il Decreto di miserabilità la carcerazione non si prolungherà oltre 60. giorni, nè oltre 120. per i Forestieri; E per gl' alimenti del Debitore si sta al sistema del Tribunale di Livorno.

29. Sull' arresto del Debitor forestiero, o sospetto di fuga V. il Regol. di Proc. Civ. §. 677. e segg. e sul modo d' applicar l' esecuzione personale V. il Regol. sud. §. 948. e segg. V. pure il Regol. per il Tribunal di Commercio di Firenze de' 15. Nov. 1814. §. 13. 14. V. *Cambiali. Cession di beni. Comunità. (N.º 79.) Dottori. Palizia. Stinche. Vicarj. Arnesi rusticali. Esecuzioni.*

Nuova
procedura.

ESILIO L' Esilio ordinario, o economico da tutto il Gran-Ducato non comprende mai la Provincia Inferiore: M. 1. Giu. 1778. V. *Confino.*

Dispós.
Gener.

ESIMIZIONE, e resistenza: Su questo delitto eravi il B. 26. Nov. 1704: Ora è punito secondo l' Art. 70. della L. 30. Nov. 1786.

ESPILAZIONE d' Eredità: è punita come il furto. L. 9. Sett. 1681. §. 14.

ESPLOSIONE *contra hominem*: Sua pena L. 30. Ago. 1795. §. 17.

ESPOSIZIONE di Parto V. *Parto esposto.*

= di oggetti all' esterno delle Fabbriche. V. *Getto. Vasi.*

= di rei; La N. de' 28. Sett. 1782. dichiarò i delitti per cui avea luogo con cartello, e volle che un cartello esprimente il delitto portassero pure i condannati ai Lavori pubblici.

2. La C. 27. Mar. 1783. vietò l' *esposizione* de' rei di contrabbando di Sale, e Tabacco non congiunto con altro delitto.

3. La C. 11. Ago. 1785. assoggettò all' *esposizione* i borsajoli condannati all' Esilio anche economicamente: non volle che si applicasse ai Forestieri condannati per delitti leggieri, e che se fossero stati commessi da un suddito

non darebbero luogo all' *esposizione*, e ordinò dichiarar nella risoluzione dei processi di essi se dovea aver luogo, o no.

4. L' Art. 59. L. 30. Nov. 1786. enumerò i delitti in cui il condannato s' *esponeva* sulla porta del Pretorio, e la C. 28. Sett. 1797. dichiarò che in quei delitti l' *esposizione* s' applicherebbe solamente quando vi fosse condanna ai pubblici Lavori, e non si fosse ottenuta la grazia.
5. La C. 31. Gen. 1804. ordinò che l' *esposizione* non s' effettuasse senza l' ordine del rispettivo Vicario Regio, e mai in festa, o nel giorno onomastico, o anniversario dei Sovrani, e che se ne prevenisse il capo degli Esecutori il quale era responsabile degli inconvenienti.

ESPOSTI: Si devon portare all' orfanatrofio più vicino, a diligenza della Comunità ove vengono *esposti*, pena Scudi 10. e arbitrio L. 19. Ago. 1572.

2. Il B. 17. Mag. 1764. proibì abbandonar fanciulli in Firenze presso il Bigallo, o per le Strade, e Luoghi della Città, e Dominio, pena \mathcal{L} . 50. di cui il 3.^o spettava al Notificatore, e il resto all' Orfanatrofio più vicino: la 2.^a volta v' era di più la Carcere ad arbitrio, e la terza la galera.
3. Posson riceversi negli Spedali per tutto il tempo, che ne dura la causa anche i figli legittimi, se la madre è incapace d' allattarli per malattia, ed è miserabile, e se non v' è altro obbligato alla spesa di farli allattare, e capace di soffrirla. Tali requisiti si provano

con certificato del Giudicente del Cancelliere Comunitativo, e del Paroco. Durando le sud. Cause il fanciullo resterà nello Spedale finchè sia divezzato, e allora il Giudicente sull' avviso del Rettore procurerà che i parenti lo riprendano C. 26. Mar. 1789.

4. Chi dopo aver ricevuto un' *esposto* in cura, o a balia lo passa ad altri senza il consenso del Rettore dello Spedale perde il salario arretrato e incorre una multa di L. 200. che va per un 4.^o al Notificatore, e il resto allo Spedale: la multa si sconta colla carcere; della trasgressione son cognitori i Tribunali Criminali. M. 10. Mag. 1793.

5. I Professori condotti non son pagati per le visite e cura degl' *Esposti* dati a balia, o in educazione, e esistenti nello Spedale perchè fanno parte della popolazione della Comunità. C. 23. Nov. 1793. e C. 3. Gin. 1815.

6. Nel dì 7. Dic. 1805. fù pubblicato un Regol. sugli Spedali d' *esposti*, e ammissione dei fanciulli in essi. Sono a quello adesive le CC. 15. Feb. 21. Lug. 27. Sett. 1806. e 31. Ago. 1807.

ESPRESSI: Il Giudicente che nè spedisce li munità d' un certificato della distanza, e l' autorità che li riceve d' uno indiante il tempo per cui si son trattiene. C. 14. Agosto 1814. §. 3.

ETA' V. Minori.

ETISIA: L' E. de' 21. Nov. 1754. prescrisse varie precauzioni rispetto a questo male, e per gli spurghi delle robe dei Tisici. La N. 4. Ott. 1783. lo revocò come causa di vessa-

Tom. I.

N

zioni, e si riportò alla premura di chi av interesse in ciascun caso.

EXEQUATUR (Regio); L' Archivio può esso ammettere gl' atti e documenti di fuo di stato purchè non provengano da Giurisdiz zione Estera, e benchè vi fosse l' obbligazio Camerale che si avrà per non scritta. C. 29 Feb. 1777. §. 1.

2. E' lo stesso rispetto ai Tribunali per i Contratti, Testamenti, e Atti rogati da Notari Esteri, o per Atti privati §. 2.
3. Per gl' Atti di Superiori Esteri di Religione è necessario il *R. Exequatur*: si dà *gratis* e devon eseguirsi nell' interno dei Chiostrì, e si esige il diritto se devon eseguirsi fuori, e prodursi nei Tribunali. Son pure esenti da Diritto tutti i documenti citati in quello che ha bisogno del *R. Exequatur*, e che fosse necessario vedere per sapere se può accordarsi, o no, come pure l' esibite in affari di ammortizzazione, le Suppliche di Sudditi per comparire in Tribunali Esteri, de' Frati per vestirsi, e professare, de' Chierici per ordinarsi a Patrimonio, o Ufiziatura, degl' Ecclesiastici per esercitar Tutela, Cura, o Escutoria. Per questi atti il *R. Exequatur* non è necessario, ma si dee domandar la licenza per l' osservanza della L. e si dà *gratis*. §. 3.
4. Son pure esenti da esso, e dalla Tassa gl' Atti di giurisdizione estera da prodursi nei Processi criminali per interesse del Fisco, e quelli di tali atti che fossero richiesti d' ordine del Governo s' intendon sempre ammes-

si salvi i Sovrani diritti: gl' altri Documenti non si ammetton in processo, che dopo esaminati, e visati dal Vicario il quale deciderà se si devon ammetter liberamente, o con detta clausola, o rigettare. R. 2. Mag. e C. 21. Mag. 1777.

5. Senza il R. *Exequatur* niuna religione, o Convento può pagar Tasse o prestazioni ad autorità Estere, ne imporne, o lasciarne imporre delle nuove. CC. 12. Gen. 1778. 21. Giu. 1779.

6. Son soggette al R. *Exequatur* le patenti de' Cancellieri, e altri Attuari delle Curie Vescovili: C. 13. Sett. 1783. V. *Censure. Dispenze. Manimorte. Monitorj. Regio Diritto.*

EVASIONE V. *Fuga.*

FABBRICHE La L. 28. Gen. 1550. accordò Parte Storica. a chi volea *fabbricare* in Firenze il diritto d' obbligar il vicino a vendere coll' aumento del 10. per 100: nel modo, e nei casi ivi determinati.

2. Il possessore di *Fabbriche*, e muri sopra Strade, e Luoghi pubblici deve farli resarcire, o demolire, se minaccian rovina appena intimato da chi vi ha interesse. Regol. 10. Aprile 1782. §. 9. (per il Fiorentino)
3. In caso di rovina istantanea, o smotta chi percipe i frutti del fondo rimuoverà l'ingombro, salvo il rimborso delle spese contro chi di ragione, e se dentro tre giorni non vi ha posto mano, lo farà la Comunità a spese e danni di chi di ragione. §. 10.
4. Chi fabbrica può tener i materiali nelle stra-

de, e piazze, e fur ponti purchè non impedisca il passo, e tenga i soliti segnali; il tutto pena L. 7. per volta, §. 11. V. *Dogane. Monumenti. Strade.*

FACCENDE rusticali: è proibito ai Toscani andar fuori di stato a segare, o mietero, pena di Scudi 10., e la galera ad arbitrio. B. 1. Lug. 1591.

FALLIMENTI: dei *falliti*, e cessanti trattavano le LL. 20. Apr. 1582. e 1622. senza giorno, e lo statuto di mercanzia.

2. Pena del *fallimento* doloso L. 30. Novemb. 1786. §. 79. L. 30. Ago. 1795. §. 7.

3. Procedura per il *fallimento* doloso quando vi è querela agl' effetti criminali N. 17. Mar. 1789. (V. *la Nota a pag. 9.*)

FALSA Mopeta: sua pena L. 30. Nov. 1786. §. 94. 95.

2. C. 6. Sett. 1783. portante che la perizia si faccia sempre dai Ministri della R. Zecca.

FALSITA' di Scritture: pena. L. 30. Novemb. 1786. §. 93.

FAMULATO V. Furti.

FEDI pro Decima: non servono, che alla vultura; i Tribunali non possono attenderle ad altro effetto. C. 6. Lug. 1779.

FELLONIA L. 11. Mar. 1548. sopra questo delitto.

FERIATI: eranvi sopra i medesimi, la Del. 9. Dic. 1554.; e il D. 1. Lug. 1583.

2. La L. gen. 23. Ott. 1749. abolì tutti i *Feriat* soliti osservarsi per consuetudine, o per Legge civile, o municipale. §. 1.

Parte
Storica.

Giorni
Feriali

3. Son giorni *feriat* le Feste d' intero proet-

- to, è il Mer. Gio. Ven. e Sab. della Settimana Santa. (1) §. 2.
4. È *feriato* il giorno di S. Gio. Batta, e 14. giorni successivi per i soli Atti Civili esecutivi. §. 3.
 5. Per gl' Ebrei son *feriati* quei giorni solenni in cui la lor religione proibisce ai medesimi di trattare affari. §. 4.
 6. È *feriato* dal 1. Ott. a tutto il 1. Nov. d' ogni anno §. 5. Ora a tutto il 10. Nov.; E per la Provincia Inferiore dal 4. Ott. a tutto Nov. N. 23. Sett. 1815. §. 1.
 7. Nel *feriato* son sospese tutte le Cause, e il corso dei termini §. 6. L. del 1749. e N. del 1815. §. 2.
 8. Ma nei primi otto giorni d' Ott. si possono eseguire le sentenze pubblicate negl' ultimi 8. di Settembre quando sian eseguibili, e pubblicare ed eseguire tutte le relazioni dei Giudici Relatori §. 7. L. del 1749. Ecces.
alla L.
del
Feriato.
 9. Nelle *ferie* autunnali un Giudice dei Magistrati Collegiali risederà una volta la Settimana e più spesso se occorre onde spedir gl' affari che non soffron dilazione §. 8. e N. del 1815. §. 4.
 10. Le Cancellerie staran aperte coi necessarj Ministri §. 9. e N. del 1815. §. 5.
 11. I Ministri di polizia non hanno mai *feriato* §. 10. L. del 1749.
 12. Esso non s' applica neppure alle azioni cri-

(1) Lo eran anche per quest' Art. il giorno Onomastico, e Anniversarie dei Sovrani. Revocatq con N. 11. Apr. 1772.

minali, o miste, nè alle reali, o personali che per ragion comune, o Municipale posson trattarsi anche in *feriato* §. 11. Nè agl' affari urgenti. N. del 1815. §. 3.

13. Restan forni gl' usi locali per cui fossero vietate l' esecuzioni in tempo di Fiere, o Mercati. N. 14. Giu. 1763.

14. Non vi è *feriato* per l' esazione delle Contribuzioni, e Crediti pubblici: C. 3. Novem. 1775. e N. del 1815. §. 3.

15. Le *Ferie* non suspendono il corso degl' ordini di Giustizia, e delle Sentenze, nè delle Cause sommarie, Esecutive e di Commercio. Rif. 13. Ott. 1814. §. 81. V. *Feste*.

FERITE: Loro pena L. 30. Nov. 1786. §. 72. 102. L. 30. Ago. 1795. §. 15. 16. V. *Armi. Arresti. Esecutori. Offese. Referti*.

FERRARECCE) La L. 29. Lug. 1780. soppres-
FERRO) se l' aumento di den. 8. per $\frac{2}{3}$.
sul prezzo del *Ferro* a favor del Monte Comune. V. *Magona*.

Giorni Festivi FESTE: Le LL. 15. Ott. 1547. 23. Dic. 1557. e il B: 24. Gen. 1618. trattavan dell' osservanza delle *Feste*, allora strettissima. I. BB. 10. Sett. 1710. e 13. Gen. 1734. prescrissero l' osservanza del Sabato, e proibiron in quel giorno gli spettacoli.

Osservanza

2. La L. 18. Sett. 1749. ridusse le *Feste* intere alle Domeniche, e ai giorni segg. cioè: Natività, Circoncisione, Epifania, e Ascensione del signore: *Corpus Domini*, Concesione, Natività, Assunzione, Purificazione, e Annunziazione di M: V. SS. = SS. Pietro, e Paolo:

Ognissanti: giorno del Santo Protettore di ogni Città, e Luogo. (1)

3. I §§. 2. e segg. i BB. 2. Ott. 1749. 30. Giu. 1767. la L. 27. Nov. 1773. il M. 17. Aprile 1782. e le NN. 5. Gen. 1804. e 24. Setteimb. 1803. trattano dell'osservanza delle *Feste*: sono rifusi quanto alla parte vigente nell'apresso N.
4. Si consideran come *Feste*, e mezze *Feste* quelle che eran tali nel 1807. N. 28. Mag. 1814. §. 1.
5. Nelle *Feste* intiere, e negl' ultimi 4. giorni della Settimana Santa è feriato, e son proibiti gl' atti giudiciarij §. 2.
6. Nelle mezze *Feste* dopo sentita la S. Messa si può lavorare. In *Festa* intiera è proibito il lavoro manuale, e il tener botteghe aperte, e le fiere, e mercati che si trasferiscon nel giorno avanti, o dopo la *Festa* §. 3. 4.
7. Posson anche in *Festa* i Contadini lavorare alla messe, vendemmia, e altre faccende, che non soffron dilazione. §. 5.
8. I Mugnaj posson macinare, andare a prendere il grano, e riportarne le farine. §. 6.
9. I Vetturali, e Contadini posson portare a vender commestibili, e materie da fuoco. §. 7.
10. I Vetturali, che in *Festa* si trovassero in viaggio posson proseguirlo. §. 8.
11. In *Festa* si posson tener aperte le Botteghe de' Fornaj, Panivendoli, Paataj, Macellari, Pizzicaguoli, Pollajoli, Pescivendoli,

(1) Vi è annesso il Breve Pontificio.

Fruttajoli, e Ortolani ma senza tener robe a mostra. §. 9.

12. I Pasticcieri, Acquacedrataj, Bozzolari, Bruciataj, Vinaj, Canovieri, Speciali, Tabaccaj, Bracini, e Venditori di legna a minuto, posson aprire a sportello, e senza mostra. §. 10.
13. I Prenditori del Lotto posson tener aperto qualche ora per publicar l' Estrazione, far i piccoli pagamenti, e dare i pagherò ma non per ricevere nuovo ginoco. C. 6. Mag. 1782.
14. Quei che non hanno bottega posson vender comestibili nei luoghi soliti senza grande apparato di mostra, e salve le LL. sugl' ingombri. N. sud. del 1814. §. 11.
15. I Barbieri, Cavadenti, e Manescalchi posson tenere aperta la Bottega soltanto quanto richieda la necessità d' aver lume, e in essa lavorare. §. 12.
16. Posson esercitare il loro mestiere, i Vetturini, Postieri, Navicellaj, Navalestri, e Proccacci. §. 13.
17. Posson lavorare le Concie di pelli, fornaci da Carbone, Brace, Vetri, Terraglie, e Calcina, purchè non si metta fuoco in giorno di Festa. §. 14.
18. Gl' Osti, e altri che danno da mangiare posson vendere comestibili, ma non dar comodo di mangiare suorchè da mezzogiorno a vespro, e dal tramontare del Sole in poi §. 15.
19. Le Botteghe di Merciaj, e altre non eccettuate saranno chiuse sotto la pena della L. de' 18. Sett. 1749. §. 7. (cioè quella stessa del §. 18. N.º 21.) §. 16.

20. In *Feste* tutti i giuochi pubblici saranno chiusi; è permesso fuori di Città in luogo non vietato il giuoco di palla, pallone, e altri soliti. §. 17.

21. I *Trasgressori* alla pres. N. si puniscono con multa di Scudi 10. divisibile fra l' accusatore, e lo Spedale Locale: La 2.^a volta vi è inoltre, un mese di carcere, e la 3.^a volta la multa, sempre divisibile come sopra, sarà doppia, e la carcere potrà aver luogo fin in otto mesi. §. 18.

22. Non si procederà per inquisizione, nè si faranno catture di persone, o robe: Gl' Esecutori esigeranno la confessione scritta, e testimoniata dal *Trasgressore*, e non volendo farla basteranno i *Testimoni* §. 19.

23. Questi affari si risolvon previa partecipazione al *Presidente del Buon Governo* §. 20.

24. Son proibite le *Feste Sacre* nelle strade, e in *Tabernacoli*, e quelle nelle *Case*, e *Capelle private* ove si ammettono tutti, o fatta con invito, pena Scudi 10. a favor dei poveri della *Cura* N. 4. Feb. 1786.

Feste
Sacre

25. Le *Compagnie Parrocchiali di Carità* non posson far *Feste straordinarie* nè i *Preti assistervi* senza licenza *Sovrana* per mezzo del *R. Diritto*. C. 23. Feb. 1790. V. *Funzioni Questue*.

FESTE di Ballo. V. *Veglie*.

FEUDI B. 21. Feb. 1669. sul *ginramento*, e *investitura de' Feudatarj della Corona*, e *Tasse relative*.

Parte
Storica

2. L. 22. Gin. 1747. §. 26. sopra i *diritti de' Creditori del Feudatario* contro i beni feuda-

li e che dichiara inapplicabile ai *Feudi* la L. dei Fidecommissi.

3. L. gen. de *Feudi* de' 21. Apr. 1749.
4. CC. 24. Feb. 1786. 1. Sett. 1787. e 27. Dic. 1794. sulla giurisdizione nelle Cause fra il *Feudatario*, e i vassalli.
5. C. 1. Lug. 1788. sopra i diritti del *Feudatario* nelle multe, e emolumenti giurisdizionali provenienti dal Tribunale *Feudale*.
6. N. 20. Sett. 1751. L. 10. Lug. 1771. §. 26. 27. L. 10. Sett. 1771. §. 18. L. 21. Settem. 1773. §. 36. L. 2. Gen. 1774. §. 3. e C. 24. Feb. 1786. sopra il personale, giurisdizione, requisiti, sindacato ec. de' Ministri, e Vicarj *Feudali*.
7. La L. del 15. Nov. 1814. §. 4. ha abolita la *feudalità* già ridotta da molto tempo per i surriferiti ordini esente da tutti gl' inconvenienti del vero, e proprio regime *Feudale* da cui era molto diversa.

FIASCHI: Un B. del 1626. (senza giorno) sopprime l' antico bollo de *Fiaschi* che si attaccava alla veste, e vi sostituì quello nel vetro, imponendo una pena per ogni fiasco non segnato.

2. Questà pena secondo il B. 2. Ago. 1742. è di *£* 2. per *Fiasco* senza bollo usitato nelle vendite. V. *Pesi*, e *Misure*.

FIDECOMMISSI, e Primogeniture:

Parte
Storica

1. L. 22. Giu. 1747. che limitò la facoltà, e i modi d' istituirne, e ne restrinse la durata a 4. gradi, con altre disposizioni in questa materia.
2. Lett. 4. Dic. 1747. altra de' 15. d. sul mo-

da di eseguir le portate prescritte dalla L. del 1747.

3. R. Normale 21. Giu. 1748. sulle surroghe dei *Fidecommissi*.
4. E. 23. Gen. 1748. che li dichiara scorporabili per le indennità dovute da impiegati alle Casse pubbliche. Applicato ai Camarlinghi Comunitativi con C. 6. Ott. 1784.
5. R. 11. Gen. 1751. sullo scorporo dei *Fidecommissi* trasversali per debiti del possessore.
6. L. 1. Apr. 1751. sulla nullità degl' atti fatti in contravvenzione alla L. del 1747.
7. M. 14. Mar. 1782. sulla risoluzione de' *Fidecommissi* dividui allorchè n' è resoluta una parte.
8. L. 23. Feb. 1789. che proibì i *Fidecommissi*, e le disposizioni a favor di persone non ancor nate, o concepite all' epoca del Contratto, o della morte del Testatore; e dichiarò purificati i *Fidecommissi* esistenti benchè non avessero percorsi i 4. gr. prescritti dalla L. del 1747., e regolò i diritti dei terzi sopra i beni *fidecommissi*.
9. M. e C. 7. Apr. 1790. che permesse gratificare i figli nascituri d' un matrimonio certo per atto fra i vivi, o d' ultima volontà purchè ciò si facesse unitamente agli altri già nati.
10. L. 2. Dic. 1791. che permesse istituir *fidecommissi* ai termini della L. del 1747. sopra LL. di Monte, e prescrisse il modo per gli scorpori, e surroghe.
11. N. 30. Nov. 1792. che permesse crearli anche sopra LL. di Monte da acquistarsi dopo

morto il disponente con denaro, e prezzo di mobili, nel modo ivi fissato.

12. C. 4. Feb. 1794. sugli scorpori.
13. N. 14. Apr. 1795. che permesse crear *fide-commissi* anche sopra LL. di Monte acquisibili col prezzo di stabili.
14. N. 21. Lug. 1797. dichiarante che lo scorporo per alimenti ha luogo senza grazia Sovrana.
15. M. 9. Giu. 1797. che dichiara compresi nel riserva stabilito dalla L. de' 23. Feb. 1789. a favor de' chiamati viventi anche i corpi morali non soggetti alle LL. di Manomorta.
16. Ora La L. 15. Nov. 1814. §. 4. ha aboliti i *Fidecommissi*.

FIESOLE Comunità. Regol. partic. 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 15. Gen. 1782.

FIERE, e Mercati. I giorni di essi non si possono permutare dai Giudicenti senza grazia Sovrana. a meno che cadano in *Festa intiera*.
V. *Feste*. C. dell' Apr. 1790. (senza giorno)
V. *Mercati*.

FIGLINE Comunità: Regol. partic. de' 13. Feb. 1773. Altro de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 24. Sett. 1781.

FIGLI di Famiglia. V. *Minori*.

FILATICCI greggi. NN. 5. Apr. e 20. Ago. 1788. sulla loro estrazione, e gabella. Ora ciò è regolato dalla L. del 19. Ott. 1791.

FILATTIERA: N. 20. Mag. 1788. che abolì i Dazj Doganali, e altri in questo Territorio.

2. Regol. di questa Comunità de' 4. Nov. 1786.

FIRENZE Regol. Annuario per questa Città de' 19. Sett. 1767. V. *Generi Frumentarj*.

2. *Comunità di Firenze*: Regol. partic. de' 20. Nov. 1781. Altro de' 26. Feb. 1782. riguarda particolarmente le imposizioni, e l'Economico.
3. *Consegna di Decima alla med.* N. 2. Marzo 1782.
4. In *Firenze* vi è in ogni Quartiere un Medico, un Chirurgo, e una Levatrice per l'assistenza de' poveri: devon avere il segno sulla loro porta. Devon senza remunerazione accorrere in soccorso dei poveri in preferenza di qualunque chiamata anche lucrosa sotto pena di esser licenziati, e puniti ad arbitrio: ma ciò non dispensa gl' altri Professori, e Levatrici che fossero chiamati dall' obbligo d' andare. N. del 1775. (senza giorno) V. *Commissarij de' Quartieri*.
5. M. 31. Ago. 1784. che regola l'apertura e serratura delle porte di Firenze in ogni stagione. V. *Mercati. Pontevecchio*.

FISCO: Sull' antica organizzazione del *Fisco* vi sono le PP. 20 Nov. e 22. Dic. 1543. la Rif. del 1570. (senza giorno) e il B. 13. Marzo 1563. contenente la riforma del *Fisco* e *Camera Ducale*. Questo creò un *Procurator Fiscale* per la difesa delle Cause, e degl' interessi del *Fisco*, persecuzion delle multe ec.

Parte
Storica

2. Niun autorità può accordare ai debitori contro di cui si procede esecutivamente ad istanza del *Fisco* più di due soprattieni, uno per un mese, e uno per 15. giorni, pena la destituzione. L. 26. Ott. 1562.
3. La L. 7. Mar. 1778. dette una nuova organizzazione al *Fisco* riducendolo ad una sem-

plice amministrazione del Patrimonio, e entrate *Fiscali*.

4. La C. 30. Mar. 1778. rinnovò gl' antichi OO. ai Giudicenti per l' Inventario, e deposito delle robe trovate ai Delinquenti prescrisse una norma per la cancellatura delle Condanne, e la Tariffa dei diritti a cui quella dava luogo.
5. Il R. 30. Dic. 1776. fissò la Lira *Fiscale* per le multe a £. 1. 13. 4. e tolse ogni partecipazione ai Giudicenti sulle condanne: la C. 29. Dic. 1787. tornò a fissare la Lira *Fiscale* per le multe a Soldi 20. V. *Contribuzioni. Doti. Eredità. Medici. Multe. Spese fiscali.*

Parte
Storica

FIUMI: B. 1550. (senza giorno) sulla manutenzione dei *fiumi* Arno, e Serchio, loro ripa, e Argini, e libero corso dell' Acque.

2. PP. del 1581. (senza giorno) e 1716. (senza giorno) sulla giurisdizione degl' Ufficiali dei *fiumi*, e sopra i lavori intorno a questi. V. *Camera delle Comunità.*
3. L. 23. Feb. 1587. sul taglio d' alberi, salci e vetrici sull' Arno, Ombrone, e Bisenzio.
4. B. 8. Dic. 1665. sulla conservazione dell' *Ombrone, Stella*, e altri scoli del *Pistoiese*.
5. L. dell' Aprile 1767. sulla conservazione dei *fiumi*, e scoli della Provincia Inferiore.
- Lavori 6. Il B. 30. Dic. 1589. proibisce lavorare, e seminare gl' argini d' *fiumi*, e fossi pubblici pena Scudi 50. d' oro de' quali il 3.^o va al Notificatore.
7. I Possessori limitrofi possono senza veruna licenza far quei lavori, e ripari che vogliono

parchè non occupino il letto del fiume, o torrente, e non portin danno ai fondi altrui. N. 3. Ott. 1774.

8. Per i Lavori intorno ai fiumi, e torrenti del Fiorentino la spesa non si reparte per via d' Estimo sù tutti i Possidenti della Comunità, ma sù quei soli, che ne risenton utile immediato: Le Comunità non contribuiscono che come possidenti per i loro beni, e per il suolo, occupato dalle Strade RR. e Comunitative. N. 8. Gen. 1783. e R. 24. Ott. 1684. (V. i NN. 23. a 39. e 42. 43. 44.
9. La N. 14. Nov. 1772. concerneva l' imposizione de' fiumi del Vicariato di S. Miniato; e un' altra de' 20. Feb. 1773. quella de' fiumi dei Territorj di Campi, Prato, e Sesto.
10. La N. 2. Lug. 1774. ha reso agl' interessati l' Amministrazione dell' imposizione di tutti i Fiumi, Torrenti, e Rii, (1) fuorchè per la Chianna rispetto a cui son tenuti fermi gl' antichi OO. (V. Valdichiana): ordinò agl' interessati d' amministrarli per mezzo di Deputati, con la facoltà che essi interessati credessero di conferire a questi. §. 1. 2.
11. I Deputati si eleggon alla pluralità de' voti degl' Interessati: il numero dei voti deve esser maggiore della metà degl' interessati med. §. 3.

Imposizioni

(1) La N. 9. Gen. 1783. contien le II. ar. Giudicenti per tal consegna. Le NN. 14. Gen. 1790 e 26. Ago. 1791. riguardano l' assestamento dei conti anteriori a tal consegna, e il Contenzioso relativo.

12. I Deputati delle Imposizioni che morissero si rimpiazzano a nomina dei Giudicanti se non vengono nominati dal Corpo degl' interessati. C. 27. Gen. 1783.
13. Le Cause relative ad imposizioni di *fiumi* sono in prima istanza di cognizione del Giudicante Locale. §. 5.
14. In seguito di tali disposiz. la L. 19. Giu. 1775. sottrasse diversi *fiumi*, e Torrenti del Pisano alla Giurisdizione dell' Ufizio dei Fossi, e gli dette in amministrazione agl' interessati: e lo stesso fece per il Pistoiese la L. 25 Giu. 1776.
15. La R. Consulta per il Fiorentino, e il Governatore di Siena per il Senese possono dare il Braccio R. alle imposizioni dei *fiumi* per l' esazione delle Collette e durante i Lavori, e non più oltre. N. 19. Apr. 1805. (V. N.º 21. e segg.) V. *Contribuzioni*.
- Tariffa de' passi di Barca 16. La L. 27. Mar. 1781. stabilì una Tariffa per i passi di barca nei *fiumi* del Fiorentino (1)
17. La N. 27. Mar. 1783. avea già abolito ogni provento Regio, o Comunitativo sopra i passi di *fiumi a dosso d'uomo*, e senza barca.
- Campioni 18. In ogni Tribunale vi è un Campione de' *fiumi*, fossi ec. con tutte le notizie relative per il tratto che passano nella Giurisdizione. L. 8. Nov. 1786. §. 2. 3. 4. 5.
- Visite 19. Nel Maggio d' ogni anno il Giudicante col Provveditor di Strade li visiterà per un tal tratto. §. 6.
20. In qualche caso, come trattandosi di nuovi lavori, incanalamenti, colmate ec. può servirsi d' un diverso Perito invece del Provveditore. §. 7.

(1) E' come segue (V. il N.º 16.)

Tom. 1.

A R N O

Acque

Alto

Basso

| | | | |
|---|--------|---|-------|
| = | 1. 8 | = | 8 |
| = | 3. | = | 1. 8 |
| = | 1. 8 | = | 1. |
| = | 3. | = | 1. 8 |
| = | 1. 8 | = | 1. |
| = | 15. | = | 10. |
| = | 12. | = | 8. 4 |
| = | 1. 10. | = | 1. |
| = | 1. 8 | = | 1. |
| = | 10. | = | 6. 8 |
| = | 1. 5. | = | 16. 8 |
| = | 8. 4 | = | 3. |
| = | 10. | = | 6. 8 |
| = | 3. | = | 1. 3 |
| = | 8 | = | 4 |
| = | 4 | = | 5 |
| = | 1. | = | 13. 4 |

Pedoni con carico addosso o senza Lire
 Bestie con uomo a cavallo
 Ogni Cavallo da sella senza l' uomo
 Bestie da soma con carico
 Dette senza carico
 Calassi con due cavalli col carico di baulli
 passeggeri, e vetturino
 Calassi a un cavallo solo, carico ec.
 Carrozze a due cavalli compreso il cocchiere, persone, e carico
 E per ogni cavallo oltre due si paga
 Tregge con due bovi, e carico
 Carri con due bovi, e carico
 Carrettoni, e barrocci a un sol cavallo, e carico
 Barrocci, e ceste a due cavalli col carico
 Per ogni bove, e vacca
 Bestie minute, e pecore cissonaz.
 E da 20. in su, fino a 100. per ognuna
 Tutta la barca piena di bestie, paglia, legna ec.

ALTRI FIUMI

Acque

Alto

Basso

| | | | |
|---|------|---|-------|
| = | 8 | = | 4 |
| = | 4. 8 | = | 1. 8 |
| = | 1. | = | 1 |
| = | 1. 8 | = | 1 |
| = | 1. | = | 3 |
| = | 10. | = | 6. 8 |
| = | 8. | = | 5. 4 |
| = | 1. | = | 13. 4 |
| = | 1. | = | 8 |
| = | 7. | = | 4. 8 |
| = | 15. | = | 10. |
| = | 5. | = | 3. 4 |
| = | 6. 8 | = | 4. 8 |
| = | 1. 8 | = | 1. |
| = | 3 | = | 1 |
| = | 2 | = | 1 |
| = | 10. | = | 6. 8 |

21. Alla visita de fiumi ov' è un' Imposizione intervengono i Deputati, o loro Procuratori per far le loro osservazioni: si farà una relazione delle visite indicante i Lavori, loro spesa, e reparto. §. 8.
22. Gl' atti di visita si conserveranno in Tribunale. §. 9.
23. Dopo la visita il Giudicante intimerà d' Ufficio agl' interessati di resarcire, dentro il termine che assegnerà loro i danni trovati nella visita, e se non ne accettano l' impresa assegnerà un' egual termine ai Deputati dell' Imposizione che poi ne ripartiranno la spesa sopra tutti gl' interessati §. 10. 11.
24. La visita si riguarda come una prova provata, nè vi è luogo sotto verun pretesto a sospendere i Lavori, o l' esazione delle contribuzioni, salve agl' opposenti le loro ragioni. §. 12.
25. Essendo i Deputati contumaci ad eseguire i lavori, il Giudicante li farà eseguire a loro spese, e pericolo. §. 13.
26. I più importanti sono l' escavazioni annue, e la remozione d' ogni impedimento al corso dell' acque, che possa produrre ristagni, cattive esalazioni, incomodo alla navigazione, abboveraggio ec. §. 14.
27. Se i danni, e irregolarità riguardano fiumi, e fossi non tenuti in Imposizione, il Giudicante assegnerà un termine al Possessor frontista a resarcirli, e passato quello li farà resarcire a di lui spese, e rischio. §. 15.
28. Gl' altri possessori interessati possono anche in tal caso fare eseguire i lavori, previa pe-

- ria, ed esser poi rimborsati dagli altri interessati morosi per le loro tangenti §. 16.
29. Nè i deputati, nè in mancanza di essi i Possessori interessati possono prendere a cambio, nemmeno d' universal consenso, per supplire ai lavori ai quali si supplirà con colletta da esigersi, parte appena cominciati i lavori, e parte quando sono molto inoltrati § 17.
30. I Giudicenti osserveranno le sud. regole per i danni scoperti nelle visite, ma avvenuti per rotte, o altri accidenti. §. 18.
31. I Mesi denunzieranno loro tutti i danni che accadessero ai fiumi, e Fossi, o fossero imminenti in occasione di piena, o altro; e i Giudicenti prima di procedere a quanto sopra si assicureranno del fatto con visita in persona, o eseguita da alcuno di loro confidense. §. 19.
32. In tutte le questioni il Giudicante senza ritardare nè i Lavori, nè le Collette s' interpetrà per accomodare e non riuscendovi deciderà sommarariamente, riservate le ragioni agli opposenti se meritano un' esame regolare. §. 20.
33. I Giudicenti impediranno che si formino ristagni d' acqua, e se per rimuoverli mancasero delle facoltà necessarie ne renderanno conto al Soprintendente Comunitativo §. 21.
34. Invisigileranno, che i ripulimenti, e escavazioni si facciano in regola, e alla profondità necessaria, e faranno le proposizioni occorrenti. §. 22.
35. Tutti gl' atti relativi ai fiumi, si faranno da essi gratis: ma per le visite hanno

12. 6. il giorno in rimborso delle spese vive
(1) §. 23.

36. E' il Provveditor di Strade L. 3. Queste
diarie si pagano dalla Comunità §. 24.

37. Se nella visita annua, o straordinaria occor-
re un Ingegnero la spesa di esso si paga dagli
interessati. §. 25.

38. I ricorsi contro i Giudicanti in materia di
fiumi si rimettono al Soprintendente Comuni-
tativo della Provincia, che li verifica, e re-
nede conto al Governo. §. 26.

39. Il prea. M. è per lo stato Fiorentino. §. 27

40. I Giudicanti daranno vista *gratis* dei loro
atti di visita, ma chi ne vuol copia deve pa-
garla. G. 23. Marzo 1807.

41. Una N. 12. Sett. 1814. consentanea ai pre-
accennati Regol. concerne l'imposizione de'
fiumi, loro lavari, e contributo orativo.

42. Un Regol. de' 17. Gio. 1815. riguarda i
fiumi, fossi, e scoli del Pianno e la loro am-
ministrazione: ve n' è unito il prospetto.

43. V' è sotto la stessa data un altro Regol.
per la loro polizia, e manutenzione.

Ingom-
bri

44. Non si può variare lo stato dei *fiumi*, e Tor-
renti nè ingombrarne l'alveo, farvi ponti,
pescaje, e altre sruole ripie, argini, o pan-
chine, farvi scavi, retture, o piantate senza
licenza dell' Imposizione, o se non v' è della
Comunità pena L. 1977. oltre i danni Regol.
(per il Fiorentino) de' 10. Apr. 1782. §. 24.

(1) Ora L. 10. secondo la Tariffa de' 25. Dic.
1814. §. 13. 14. La pred. C. del 1807. voleva che lo
facessero *gratis* se la distanza della residenza non
eccedeva le due miglia.

41. Sotto la stessa pena è proibito gettar ne' fiumi, e scoli, calcinacci, e altri scarichi capaci d' interrare §. 38. V. *Bestiami. Foderaje. Molini.*

FIRENZUOLA Comunità. Regol. partic. de' 22. Gen. 1776.

FIVIZZANO V. *Armi. Tabacco.*

2. Comunità. Regol. partic. de' 24. Feb. 1777.

FODERAJE. Si visiteranno dai Giudicenti nella visita ai fiumi: assegneranno ai proprietari su termine a farsi i risarcimenti, e quello spirato li faranno eseguire a loro spese. L. 27. Ott. 1797. §. 1.

1. Se nel corso dell' anno restan danneggiate, il Giudicente sulla denunzia del Messo procederà come sopra dopo essersi assicurato del fatto con visita fatta in persona, o dal Provveditore; e il proprietario moroso oltre la spesa dei lavori pagherà i diritti delle visite a Tariffa §. 2.

2. I padroni che non tenessero in buono stato le foderaje, e i Mugnai che vi frapponessero impedimento son tenuti ai danni per il ritardo del passo dei legnami. §. 3.

3. Chi ferma Legnami trasportati dalla corrente deve dentro tre giorni denunciarli al Giudicente Locale, indicando la quantità, e qualità, e ne avrà il valore se eran lasciati sciolti, e senza guide, altrimenti avrà una gratificazione da tassarsi dal Giudicente secondo le circostanze, e la mercede che si dà nel luogo alle guide dei foderi.

4. Se non fa tal denunzia nel sud. termine perde ogni diritto, ed è tenuto per furto di ru-

ha trovata, e per vero, e proprio fatto se dispone del legname, o se lo appropria. L. del 1797. §. 5.

6. I *foderi* non si faranno passare di sopra le pescaje ove non è *foderaja* adattata. Regol. sud. del 1782. §. 36.

7. Se il legname è mandato sciolto, e senza guida oltre la perdita (V. il N.° 4.) vi è l'obbligo di resarcire il danno che cagionò. §. 37.

8. Ha luogo la sola refezione del danno, e non la perdita se apparisca che il legname fu sciolto, e separato dalla guida per mezzo della corrente. E. 20. Ago. 1785.

FOJANO: Comunità. Regol. partic. 14. Nov. 1774.

FORENSITA: La L. del 20. Feb. 1786. li abolì reciprocamente fra i Toscani, e i Sudditi della Lombardia Austriaca. V. *Albinaggia*

FORESTIERI: Sulla denunzia dei *forestieri* vi sono i BB. 11. Ott. 1593. 15. Gen. 1738. e 13. Ott. 1744. L. E. 14. Ago. 1765. e 29. Sett. 1780. La NN. 27. Nov. 1794. no. Lug. 1797. 7. Dic. 1798. 28. Feb. 1802. e La N. 28. Gin. 1806. che esentò dalla denunzia chi alloggiava *gratis* dei sudditi: le pene fero diverse secondo i tempi.

Parte
Storica

Denun-
zia e vi-
gilanza.

2. Ora Nelle Città che hanno guardia alle porte i *forestieri* pedoni, o in Legno presentano alla medesima la loro carte perchè prenda appunto del nome, cognome, patria, condizione, e provenienza di essi, e del luogo ove vanno ad alloggiare, o se varon dalla Città, dove son diretti. N. 28: Mag. 1814. §. 1. 2.

2. Chi alloggia a pagamento deve rimettere la nota delle persone alloggiate al Tribunale colle sudd. indicazioni; e con quella dell' arrivo, o partenza, spiegando se hanno passaporto, o no; la denunzia si presenterà avanti la mezza notte della stessa sera, se l'Albergatore è nel luogo del Tribunale, o a un miglio di distanza, e dentro 24. ore se è più lontano. §. 3.
4. Chi affitta quartieri a forestieri non sudditi, o li tiene a dozzina, o gratis, o per amicizia, o parentela, deve denunziarne l'arrivo, e partenza dentro 24. ore da tal arrivo, o partenza §. 4. e §. 5. N. 19. Dic. 1814.
5. Chi riceve persone che il loro esteriore, e condotta annunzi per sospette deve subito avvisarne la giustizia. §. 5. N. 28. Mag. 1814.
6. Chi alloggia a pagamento deve avere un libro cartolato dal Giudicante, e registrarvi per alfabeto colle indicazioni prescritte dall' Art. 3. le persone che riceve anche per una notte sola: questo registro è sempre ostensibile alla polizia. §. 6.
7. Si può esiger gratis la ricevuta della denunzia. Il registro prescritto dall' Art. 6. non è necessario tenersi dalle persone di cui tratta l' Art. 4. (N. 4.) §. 7.
8. La pena per le Trasgressioni è di Scudi 50. divisibili fra l'accusatore, e lo Spedale vicinore; o altrettanta carcere non potendo pagare: ed il Trasgressore è civilmente tenuto per i delitti commessi dal forestiero alloggiato: Inoltre gl' Osti ed Albergatori saranno inhabilitati a tenere Osteria. §. 8. (V. il N. 10. e segg.)

9. L'obbligo prescritto dall' Art. 4. della sud. N. de' 28. Mag. 1814. (N.º 4.) è esteso negli stessi termini a chi alloggia sudditi d' un' altra Città, o Vicariato, N. 19. Dic. 1814. §. 1. 3.
10. La denunzia avrà luogo anche per le mutazioni d' alloggio della persona alloggiata dopo il suo arrivo nel paese. §. 2.
11. Non è necessaria la denunzia per chi alloggia i propri Agenti, Costadini, Vetturali, o Garzoni per proprie servizie, ma se vengono da Stato Estero, la denunzia, è necessaria, e ciò anche per le persone della famiglia, e per il capo di essa. §. 4.
12. È necessaria la denunzia per i servitori, e domestici d' altra Città, o Vicariato tanto quando son ammessi al servizio, che quando l' abbandonano. §. 5.
13. Tutte le denunzie si fanno al Tribunale, o ufizio di Polizia. §. 7.
14. Il Capo di casa, e altri responsabili civilmente son garanti delle trasgressioni della famiglia. §. 8.
15. La pena delle Trasgressioni quanto ai Forestieri sudditi è di Scudi 25. applicabile a forma dell' Art. 8. della N. de' 28. Maggio 1814. (N.º 8.) I recidivi si puniscono inoltre colla Carcere a tempo §. 11.
16. Cogitori di tutte le Trasgressioni sono i Giudicenti di polizia con partecipazione al Presid. del B. Gov., e ai Trasgressori si potranno applicar più forti pene espressive nei casi gravi. §. 13. N. 28. Mag. 1814. §. 9.
17. Le sud. autorità invigileranno sulla condot-

ti dei forestieri, e ne proporranno lo sfratto quando si rendan sospetti. N. 28. Mag. 1814. §. 14.

18. I Ministri superiori di polizia possono nè come nei casi dimiutare le pene ai Traggasseri. C. 22. Lug. 1797.

19. Occorrendo richiamare un forestiero che abbia un grado militare i Giudicenti si prevarranno per farlo avvisare d' un ufficiale, o altro militare, se si può, piuttosto che del Mezzo. II. 15. Mar. 1798.

20. I forestieri per esser ammessi come attori Contro avanti i Tribunali Toscani devon dar cauzione ^{stiposa} *ne de judicio sisti et judicatum solvi*. R. 26. Ago. 1584. V. Regol. di Proced. Civ. § 216. e segg. Ciò non ha luogo in materia di Commercio. Regol. per il Trib. di Com. de' 17. Nov. 1814. §. 17.

21. Arresto de' mobili del debitor forestiero. V. Regol. di Proc. Civ. §. 663. e segg.

22. Arresto del debitor forestiero. Regol. sud. §. 677. e segg.

23. Niss forestiero può concorrere a impieghi ^{Impieghi} Civili, o Ecclesiastici. C. 1. Lug. 1800. V. ^{shi} *Albinaggio*. *Comunità*. *Ecclesiastici*. *Eredità jacenti*. *Forensità*. *Militari*. *Manimorto*. *Monasteri*. *Moneta*. *Naturalizzazione*. *Ordini Regolari*. *Questue*. *Successioni*.

FORNACI. La N. 17. Feb. 1783. tolse ogni privata, e permise a tutti prigor fornaci da vetri.

2. La N. 9. Ott. 1800. contiene un Regolam. per la costruzione delle medesime, e loro esercizio onde prevenir gl' incendj.

3. L' Art. 8. proibisce aprirne senza licenza del Giudicante che la negherà se per le circostanze la Fornace può esser di danno al pubblico, e altrimenti invigilerà che si osservi il pres. Regolam. = Se le precauzioni in esso prescritte son trascurate la Fornace si farà chiudere: V. Petri. *

FORNAJ e Macellari: nelle Città, Terre e Castelli non devon lasciare il mestiero, o cedere ad altri la bottega senza avvertirne due mesi prima il Giudicante: C. 11. Dicembre 1799. (1)

FOSSE V. *Strade.*

FORZATI V. *Lavori pubblici.*

FRATI V. *Ordini Regolari.*

FRODI: I BB. 5. Marzo 1593. e 14. Gennaio 1653. riguardano i frodi che si commettersero alle porte di Pisa, e di Firenze dai Cocchieri, e Vetturali (V. il N.º 5.)

2. Il B. 18. Giu. 1746. e la P. 25. Ago. 1746. riguardavan quelli che fosser commessi dalle Truppe.

3. Vi son GE. OO. 9. Sett. 1746. sulle perquisizioni per causa di frodi.

4. Il M. 8. Dic. 1777. tolse ai Doganieri la Giurisdizione nelle Cause di frodo e attribul ai Vicarj Regi con partecipazione se la pena eccedeva £. 100. e senza, negli altri casi. Il Doganiere faceva da Promotor Fiscale e partecipava per un 4.º alla multa per un 4.º la Dogana, e per il resto l' Accensatore.

(1) È credibile che sia occasionale per la penuria d' allora.

Il Notaro Criminale gli dovea dar notizia di tutte le querele di frodi che fossero presentate.

5. Per la N. 31. Ott. 1785. spettava agl' Esecutori il 3.º della multa o valor del frodo, tratta la gabella, e tutto il valore dei frodi di Carni; e Farine commessi alla porte delle Città gabellabili, coll' obbligo sempre di ricompensare i delatori, e assistenti, o d' accordo, o a dichiarazione di Giudice.
6. R. B. 2.º Dic. 1765. ordinava la visita alle porte di tutti i Legni, e Carrozze, e stabiliva le pene per i frodi commessi dai Cocchieri e Conduttori, e per i padroni che li facean commettere. Ora questa materia è regolata dalle LL. Doganali. V. Dogane.

FRUTTI del denaro V. Cambj. Liquidazione

2. La G. 26. Sett. 1800. aumento dal 3. al 4. per 100. il frutto nelle vendite di Comunità, e LL. Fin. in cui il prezzo si rilascia in mano del Compratore.

FUGACCHIO: Pesca in questo Lago, e sue adiacenze BB: 5. Lug. 1624. 17. Ott. 1694. 20. Sett. 1745.

2. L. 24. Mar. 1753. sulla conservazione del fosso contiguo alla Grciana.
3. Regol. partic. di questa Comunità: de' 19. Dic. 1774.
4. E. E. 4. Sett. 1780. cedè alle Comunità che circondano il Lago il godimento di esso, e il M. 26. Giu. 1796. anche la proprietà.
5. Una N. 13. Ott. 1803. ne regola l'amministrazione, e manutenzione.

FUGA dai pubblici Lavori: sua pena: L. 28.

Mar. 1765. §. 2. OO. de' 15. Gen. 1744. §. 21. L. 30. Nov. 1786. §. 104.

FUGA dalle Carceri L. 30. Nov. 1786. §. 103. V. *Esecuzion personale*.

FUNE; o tratti di corda: questa pena fu abolita dalla L. 30. Nov. 1786. §. 54. V. *Partiboli*.

Funerali

FUNERALI: E' proibito esporre i Cadaveri nelle Case parar le Chiese di Rasco, farvi Catafalchi, o altre macchine funerarie L. 18. Ott. 1748. §. 1.

2. Ai soli Nobili, e Cittadini son permessi i funerali, e i Bruni, cioè l' esposizione del Cadavere in Chiesa la mattina fin a mezzo giorno, e per i Nobili con 12. Ceri al più cioè 6. all' altar Maggiore, 2. agl' altri, e 4. alle Cappelle gentilizie: e per i Cittadini con 6. Ceri al più cioè 4. all' Altar Maggiore, e 2. alle Cappelle gentilizie se ne hanno. §. 2. 3. 4. 8.

3. I Nobili possono ornare la porta di Chiesa, l' Altar maggiore, e le Cappelle gentilizie, e metter il loro Stemma sull' Altare, o Fretro. §. 5.

4. Ai Cav. di S. Stefano è permessa l' associazione dei Confratri, e agl' Uffiziali gl' onori militari. §. 6. 7.

5. Tutti gl' altri, che non son Nobili, nè Cittadini devon far associare i Cadaveri dalla casa alla Chiesa, per le Città e Luoghi murati a un' ora di notte con sole 4. Torce a vento, e in Campagna dopo mezzo giorno. §. 8.

6. I Cadaveri si esporranno per suffragi nella Chiesa Parrocchiale. L. 25. Mar. 1773. §. 1.

7. Salva però la pratica attuale per i Cadaveri che si associano o sotterrano dalla Compagnia della misericordia, e altre simili, o da Spedali, Convènti &c. che esercitano i diritti Parrocchiali sopra i loro morti, e famiglie, o da quei Clerici secolari, che riconoscon per Parrocchia la loro Cattedrale, o Collegiata § 2.
8. Le funzioni che precedon l' inumazione si faranno alla Parrocchia (salvo l' Art. prec.) e ad essa spetteranno gl' emolumenti del *funerale*. §. 7. 8. 9.
9. Il trasporto dei Cadaveri dalla casa alla Chiesa, e da questa alla Sepoltura si farà qualunque sia la condition del morto la mattina dopo il levar del Sole, o la sera dopo l' ore una di notte, e *gratis* per quei che hanno la fede di povertà del Giudicante. §. 10. e N. 13. Ago. 1789. §. 10. 2.
10. Il Paroco non può esiger tal fede, prima di levar il Cadavere di casa. C. 7. Nov. 1782
11. I Vescovi possono permettere che il trasporto si faccia in ore diverse, ma il Cadavere si porterà sempre coperto. L. 8. Gin. 1790. e H. 7. Dic. 3. §. 3.
12. Per i Cadaveri da levarsi da una casa in Campagna, di cui la Parrocchia sia dentro una Città, o Terra il trasporto può farsi in qualunque ora del giorno. C. 2. Gen. 1790.
13. Il trasporto si farà sempre privatamente col solo Carato, e Fratelli necessari senza lumi, canto, o altra cerimonia funebre. I Cadaveri si trasporteranno sempre coperti: le funzioni che prima si facean sopra di essi si faranno sopra un Catafalco coperto di Coltre. L. del

1773. §. 10. L. 2. Gen. 1777. §. 4. 11. N. del 1789. §. 3.
14. Per i funerali dei non poveri non si potrà esiger più del solito della Parrocchia, nè le Compagnie di Carità più di quello che si esigeva dalle soppressse Compagnie N. del 1789. §. 4.
15. La L. del 1748. si osserva anche nei funerali in forma d' Esequie §. 6.
16. È proibito alla Compagnia della misericordia di Firenze il trasporto, e associazione dei Cadaveri, neppur col consenso del Paroco dovendosi fare dalla Compagnia di Carità della Cura del morto, anche se la morte segue fuori della propria casa devendo esse accorrer subito. C. 22. Ago. 1789.
- Bruni 17. I Bruni per quelli cui son permessi (V. il N.º 2.) son ristretti ai 4. primi gradi Civili. §. 9. L. del 1748.
18. Il marito, la moglie, il patrigno, la matrigna, i figliastri si considerano di 1.º grado. §. 10.
19. Per gl' affini si considererà il grado di cognazione che costituisce l' affinità. §. 11.
20. Il Bruno di 1.º gr. non durerà più di 6. mesi; nei primi tre gl' uomini vestiranno di nero in Lana senza bottoni all' abito, con scarpe scamusciate, velo lungo nero al Cappello; Spada e fibbie d' acciaio brunite. §. 12.
21. Ai soli Nobili son permessa le piarose ai paramani. §. 13.
22. La Donne vestiranno di Lana nera, o Seta con velo nero, o trina senza gioje. §. 14.
23. Per gl' altri tre mesi fanno bruno gl' abiti

- neri di Seta, con uso delle cambraje per le Donne, e veli bianchi, beatiglie, acciaj, e simili ornamenti; escluso le gioje. §. 15.
24. E questo costituisce il Bruno di 2.^o gr. che dura tre mesi. §. 16.
25. Per il 3.^o grado fa bruno qualunque abito nero, o di colore, guarnito di nero. §. 17.
26. E per le Dame anche il drappo di Seta con opera, b tessuto, o ricamo nero, e dura un solo mese. §. 18.
27. Il 4.^o gr. è in libertà di portare, o non portare il Bruno purchè sia leggiero, e non duri più di 8. giorni. §. 19.
28. Gl' Eredi Universali anche fuori del 4.^o gr. possono portar il bruno di 1.^a gr. per un mese. §. 20.
29. E' a tutti proibito abbrunar la famiglia a Livrea, o senza, e gl' Equipaggi, e Carrozze con nascie; veli, nastri, pitture, o vernice nera, o altri segni di bruno. §. 21. 22.
30. Neppur disparenti dentro i 4. gr. si porterà bruno per i minori di 13. anni non maritati. §. 23.
31. I Militari soddisfaranno: si qualunque bruno portando un velo nero al braccio sinistro per il tempo assegnato a ciascun grado. §. 24.
32. Le Trasgressioni alla L. del 1748. si puniscono con multa da 50. a 500. Scudi: quelle alla L. del 1773. con multa di Scudi 300., e spese del Funerale, e se il Trasgressore è Ecclesiastico se ne renderà conto al R. Diritto: quelle alla L. de' 2. Gen. 1777. con multa di Scudi 25., e arbitrio; queste multe si dividano fra il notificatore, e lo Spedale

Pene

di S. M. Nuova, e di S. M. della Scala; per il finese. L. del 1748. §. 28. 29. 30. L. del 1773. §. 12. L. del 1777. §. 13.

33. Le Transgressioni alla N. del 1789. si puniscono a forma della LL. del 1748. e del 1773. §. 6. N. del 1789. sud.

34. Prima conoscevasi di tutte criminalmente.

Ne conoscono ora economicamente i Vicarj RR. colla solita partecipazione. L. 30. Nov.

Dispõs. 1786. §. 109.

Gener.

35. E' a tutti lecito far i funerali, o portar il corpo nei modi permessi; ma è proibito far di più di ciò che è regolato da questa L. §. 25. 26. L. del 1748.

36. Quelli cui è proibito far funerali, o portar Bruni posson farsi seppellire come i poveri benchè sian facoltosi. §. 27. V. *Vecchini. Cadaveri. Morte. Sepoltura.*

FUNZIONI Sacre V. *Feste. Questue. Vescovi*

FUOCHI, e Spari I. RR. 29. Lug. 1704. e 8.

Mag. 1764. proibivano gli Spari d'armi, mortaletti, Fuochi ec. in occasione di Feste Sacre o profane, per allegrezze, per Sponsalij, per sitare ai Randoni, o altra causa, sotto vario pena assai severa, più quella dell' arme se era operata da chi non avea licenza di portarla. Per i fuochi, mortaletti ec. se ne potea aver Licenza dal Tribunale.

2. E' proibito accordar licenza di fuochi e spari anche per feste. G. 5. Ago. 1780.

3. La N. 9. Sett. 1772. proibì far fuochi per le strade di Siena pena L. 100. Cattura, e arbitrio.

4. Sotto pena di Scudi 10. Cattura, e arbitrio

i BB. 24. Lug. 1738., 7. Ago. 1756. 24. Apr. 1768. e la N. 23. Lug. 1784. proibirono far fuochi, tirar saltarelli, e sparar armi per scherzo, o per tirar ai Rondoni dentro Firenze, lungo le mura, e a 100. braccia dalla linea di esse, nelle strade maestre suburbane, e a 100. braccia da queste strade. E' richiamata in vigore con N. 30. Gin. 1814., e si osserva per la Città, e adiacenze come per gl' altri Luoghi si osservano i BB. del 1764. e del 1768. sudd. richiamati in osservanza con N. 20. Ott. 1792.

FURTI: Furto in occasion d' incendio, e rovina e compratori dolosi di robe rubate in tali circostanze. B. 27. Feb. 1601.

2. Furti a danno della R. Corte. B. 19. Feb. 1618.

3. Furti in' generale, e in particolare e de' complici, e roba rubata. L. 9. Sett. 1681. OO. 15. Gen. 1744. §. 13. e segg.

4. Furto domestico C. 18. Mar. 1747. che ne dichiara reo il manifattore che ruba nella casa, o bottega dove lavora a mercede.

5. Furti semplici L. 30. Nov. 1786. §. 74. L. de' 30. Ago. 1795. §. 19.

6. Furti qualificati e con recidiva L. del 1786. §. 75. L. del 1795. §. 19. (V. la Nota a pag. 9.) V. *Abigeato. Arresti. Borsajoli. Peculato. Rapina. Rivenditori. Roba rubata. Sacrilegio. Stellionato. Truffa. Vagabondi.*

GABELLA de' Contratti: fù istituita secondo l' ammirato nel 1316.

2. Era regolata principalmente dal suo statuto. Tom. I. P.

Parte
Storica

- to de' 29. Aprile 1566. contenente una nuova compilazione degl' antichi regolamenti.
3. Allo statuto fanno seguito: il B. 1. Giugno 1566. il D. 11. Feb. 1582. il R. 28. Feb. 1586., e il D. 19. Sett. 1582. sulla cognizione della nullità degl' atti *gabellabili*.
 4. La P. 4. Ago 1617. concerne la *gabella* dei Censi, e vitalizj.
 5. Il R. 20. Ott. 1651. tratta della nullità dei Contratti per non pagata *gabella*.
 6. Vi è pure l' Q. 31. Ott. 1664. da osservarsi dai Notari sulla *gabella* degl' atti.
 7. Il R. 6. Feb. 1664. sulla *gabella* delle Doti Condizionate.
 8. B. 9. Ago. 1670. che riduce a memoria varie LL. e QQ. sulla *gabella*.
 9. La P. 27. Ago. 1715. che diminuì la *gabella* de' Censi.
 10. La P. 17. Mag. 1719. che diminuì quella delle permuta.
 11. La P. 1. Ott. 1735. sulla *gabella* de Censi, e permuta.
 12. Il B. del 1745. senza giorno sulla *gabella* dell' aggiudicazioni.
 13. Gl' OO. 2. Dic. 1746. che proibirono per Causa della *gabella* di disporre per via di Cedole, e biglietti V. Notari.
 14. Il B. 8. Feb. 1751. sugl' obblighi de' Notari sottoposti all' ufizio della *gabella* di Pistoja.
 15. Il M. 19. Dic. 1768. che esentò dalla *gabella* le Doti non superiori a Scudi 300. salvo l' obbligo di denunziarle, e ridusse al 2. per 100. la *gabella* de' Censi e permuta dichiarando che sopra i conguagli in contante si dovrebbe come per la compra, e vendita.

16. Le II. Ai Giudicenti, e Ministri per l'esecuzione di d. M. de' 5. Feb. 1770.
17. La L. 30. Ago. 1779. che rese esenti i lasciti a favore di persone povere, e le donazioni quando gl' uni, e l' altre non superavano Scudi 300. in capitale, o Scudi 6. il Mese, e le condonazioni di debito fatte al debitore povero, o al Colono.
18. Il B. 15. Ott. 1779. che ordinò doversi una sola *gabella* per le Doti promesse in Contanti, e pagate in stabili.
19. La L. 10. Ott. 1780. contenente varie ordinaz. moderatrici della *gabella* in diversi casi.
20. Le NN. 17. Mag. e 29. Ago. 1781, che aboliscono la *gabella* nella Maremma Pisana, e Volterrana, e nei Comuni di Lajatico, e Pomaja.
21. La N. 25. Sett. 1782. che volle che per la *gabella* di affrancazione di Livello, o di compra di Beni affittati a tempo lungo, si defalcasse quella della concessione livellaria, o dell' affitto.
22. La N. 4. Lug. 1786 che esentò dalla *gabella* varj Paesi della maremma Volterrana.
23. La C. 16. Sett. 1793. che ordinò ai Cancellieri di rimettere alla Camera delle Comunità ogni tre mesi, perchè la passassero all' ufficio delle *gabell*, una Nota delle volture fatte nel trimestre.
24. La N. 9. Nov. 1793. sull' interpretazione dell' esenzioni di certi Paesi.
25. I MM. 23. Magg. 1786., e 1. Sett. 1787. e N. 29. Ago. 1794. che esentano dalla *gabell* le altri Paesi, e Comunità.

26. La N. 22. Ago. 1797. sulle detrazioni da farsi sulla stima de' fondi, legati, donati, o Ereditati.

27. La N. 18. Ott. 1803. sopra i debitori, arretrati, e sulle Penali.

28. La N. 8. Nov. 1803. sopra il defalco degl' oneri nella liquidazione delle successioni, legati, e donazioni.

29. Il D. del 1806. (senza giorno) che ordinò, che nei Decreti d' approvazione di liberazione di Fondi si ingiungesse agl' acquirenti l' obbligo di denunziarli in *gabella* nel termine statutario.

Legislazione
vigente.

30. Ora la L. 30. Dic. 1814. ha sostituito all' antica *gabella*, che quantunque gravosissima nei casi in cui avea luogo, non portava una cospicua risorsa allo stato, una Tassa di Registro degl' atti, e nuova *gabella* delle contrattazioni. Alla L. è unita la Tariffa dei diritti.

31. La N. de' 27. Gen. 1815. ha dichiarato che il patto apposto nelle scritte di dover la *gabella* posare a carico di quello dei contraenti, che col fatto proprio desse luogo a denunziarle, è nullo; ma non rende nullo l'atto.

32. La C. 20. Feb. 1815. ha esteso alle maledvorie che si danno dagl' Ecclesiastici per la conservazione dei Fondi dei loro benefizj, l' esenzione di *gabella* concessa dall' Art. 9. N.º 6. *Tit. dei diritti proporzionali* della suddetta L. de 30. Dic. 1814.

33. Finalmente le II. de' 21. Feb. 1815. hanno regolato il personale degl' Impiegati di questa Amministrazione, e i loro obblighi; ed Esercizio.

GAIOLE Comunità: Suo Regol. partic. de' 23.

Mag. 1774.

2. Consegna di decima N. 24. Nov. 1781.

GALEATA Comunità. Regol. partic. 22. Ago. 1775.

GALLERIA. V. *Pietre dure*.

GALLUZZO: Comunità. Regol. partic. de' 23.

Mag. 1774.

2. Consegna di decima N. 18. Sett. 1781.

GELSI: due BB. de' 27. Lug. 1576., ed' altro de' 29. Mag. 1655. ne incoraggiarono la piantazione, e stabilirono diverse regole per conservarli, brucarli, e potarli, e per le compre della foglia.

2. Il B. de 30. Apr. 1597. impose pena di Scudi 10. e tratti due di fune per i danneggiamenti ai Gelsi, e per i furti di foglia, e questo pene si aumentavano in caso di recidiva.

3. Il B. del 1. Apr. 1716. rinnuov. li 2. Giu. 1739. proibì per la conservazione dei Gelsi, di far bozzoli di Seta di tre volte, sotto pena della perdita, Scudi 25. e tratti due di fune.

GENERI Frumentarj: L' antiche LL. non solo ne proibivan l' estrazione, ma ne assoggettavano anche il Commercio interno a mille restrizioni, e limitazioni, e spesso venivan assegnati i prezzi ai diversi generi. Son da vedersi sopra di ciò gli statuti di Grascia de' 4. Mar. 1579. e la L. 30. Lug. 1667.

Parte
Storica

2. Il B. 20. Ago. 1720. proibì le contrattazioni de' grani di cattiva qualità sotto pena della perdita, e di Scudi 2. per Sacco.

3. La prima L. Annonaria de' 18. Sett. 1767.

- abolì la Tassa del segno del pan venale, quella sulle farine, e pastumi, quella della polizza sopra il pane, farine ec. de' forni pubblici, e le privative dei proventuarj di essi, e d' ogn' altro forno; permesse a tutti l'esercizio del mestiero di fornajo con certe regole, e determinò le diverse specie di pan venale che doveansi fabbricare, il peso ed il prezzo, che era arbitrario per il solo pan fine: proibì il pane di biade, o muscolo, e tassò le pene per le diverse contravvenzioni.
4. L' Art. 15. dichiara che niuno può impedire il trasporto del pane da un paese all' altro; e la vendita.
 5. Il 16. permette a tutti comprar grani, e biade, conservarli, e tenerli in magazzino a beneplacito.
 6. I segg. Art. regolavano l' estrazione dei grani, che non si permetteva senza l' autorità del Governo, e secondo i prezzi di questi nell' Interno, l' Introduzione dei grani Esteri, e il transito. L' Art. 24. concesse l' estrazione illimitata dei grani, e biade alla Provincia Inferiore.
 7. L' Art. 25. e segg. determinarono le pene per gl' Estrattori, e furon poi interpretati colla C. 20. Feb. 1776.
 8. L' Art. 41. 42. concernevano l' elezion dei Grascieri che invigilavano al regolamento, e approvvigionamento de' Mercati (1) V. *Comunità*. N.º 78.

(1) Vi son annessi i Regol. partic. per Firenze, Livorno, Pisa, Siena, o Pistoja.

9. La N. 14. Mag. 1768. proibì far il Sensale ne' contratti de' generi senza licenza dell' Abbondanza sotto varie pene, e con varie regole per quei che avean tal licenza.
10. La L. 29. Ott. 1768. sopprime varj proventi e appalti sopra i generi frumentarj, Carni, Olio ec., e toglie varj altri vincoli in queste contrattazioni.
11. Per l' Esecuzione di d. LL. e OO. furon pubblicate delle II. ai Giudicanti, e Grascieri sotto di 2a. Ott. 1768. e nel 1773. senza giorno.
12. Le prime contengon quanto appresso di notabile: Niuno è forzato a vendere i suoi generi al Mercato, nè astretto a mandarvene. §. 5. 6.
13. I prezzi son sempre liberi: La sola concorrenza li fissa. §. 7.
14. La circolazione dei grani dev' esser protetta. §. 8.
15. S' invigilerà che le misure, e i pesi sian giusti, e muniti del segno. §. 9.
16. Non comparendo al Mercato grano a sufficienza per l' approvvigionamento del paese il Giudicante ne darà parte al Governo, e intanto si asterrà da qualunque misura violenta. §. 20.
17. I Grascieri invigileranno che non manchi il pane nel paese facendovene portare da altrove, facendo aprir nuovi forni ec. §. 24. (1)

(1.) Secondo questa II. assistevan al Mercato il Giudicante, il Cancelliere, e i Grascieri. Quello cominciava col suono della Campanella dopo il

18. Il M. 23. Mag. 1770. sopprasse in Firenze la privativa del pan fine.
19. Il M. 6. Giu. 1770. abolì le Tariffe del peso del pane stabilite dalla L. del 1767. e permesse ai Fornaj farlo come volessero salva la buona qualità.
20. La C. 18. Ago. 1772. dando nuove II. ai Giudicenti per la Carestia di quell' anno raccomandò loro di non viucolare i prezzi, nè la libertà delle contrattazioni, e trasporti. Parimente la L. 9. Gen. 1800. per la Carestia d' allora dichiarò che l' urtare con colpi d' autorità arbitraria contro i prezzi eccessivi dei *generi* di necessità potea produrre un male maggiore, quello cioè di far mancare il *genere* e perciò consigliò in vece di inaiunare ai ricchi che mandassero le derrate al mercato, di fare che essi e le Comunità aprissero dei lavori per i Poveri, d' istituire dei Forni normali per conto delle Comunità ec.
21. Così le CC. 5. Giu. e 21. Nov. 1815. dichiarano che i Giudicenti devon limitar la loro ispezione alla salubrità dei *generi*, e all' esattezza dei pesi, e misure lasciando del resto libero il corso alla concorrenza, e alle speculazioni private. V. *Vicari*.
22. La L. 14. Gen. 1783. prescrisse la denunzia dei *generi* guasti, e incapaci di servire al vitto Umano che s' introducessero di sopra mare, con varie altre cautele e pene relative perchè non venissero panizzati.

quale potean comprare quei soli che compravano per loro uso, al secondo suono potevano comprare anche i Trecconi.

23. Il M. 8. Giu. 1790. proibì l'estrazione dei grani, Biade, Olio, e Farine: i MM. de' 12. e 17. Giu. 1790. sull'istesso oggetto permisero spedirne a Livorno purchè non s' estrassero. Il M. 27. Dic. 1790. revocò la proibizione d' estrarre, e rimesse il libero commercio. Precedentemente il M. degl' 11. Giu. del med. anno 1790. avea ordinato alle Comunità di tassare i prezzi del pan venale, e Olio sopra quei dei Mercati, e di stabilire dei Forni Normali. Adesiva a quest' ultimo M. ed explicatoria di esso è la C. 15. Giu. 1790. che fra le altre cose volle che il pan venale trovato per perizia difettoso si distribuisse ai poveri, e si sospendesse il Fornaje dal suo Esercizio salvo il processarlo se il caso meritava maggior pena.

24. In seguito la L. 9. Ott. 1792. proibì l'estrazione de' grani, biade, castagne, e legumi freschi, o secchi, e loro farine, e l'accostarsi con detti generi a tre miglia dal Confino salvo che per gl' abitanti in d. spazio colla licenza del Giudicente che limitasse il tempo del trasporto sotto pena, essendo trovati senza di essa di perdita del genere, bestie, e vetture, e anche secondo il caso del Confino a Grosseto. §. 1. 2. 3. 4.

Estrazione

25. L' Art. 5, dichiara bastar per la prova l' attestato degl' Esecutori, i quali essendo trovato falso devon punirsi con 10. anni di Lavori pubblici; e fissa il reparto delle Confische per una metà fra il delatore se vi è, e per l'altra metà allo Spedal de' malati viciniore al Luogo dell' arresto.

26. Il §. 6. regolò le Cautele per l' interna circolazione per Terra, e per Mare; ed il 7. comprese la Città di Livorno quanto agli effetti della pres. La nel Territorio riunito, così chè i generi potessero in essa introdarsi senza gabella. L' Art' 8. trattò delle spedizioni a quella Città per Mare, e per Arno (1)
27. L' Art. 9. proibì l' estrazione per mare delle vettovaglie nostrali, e dell' estere una volta introdotte, fuorchè per i bastimenti ancorati a Livorno, con licenza del Governatore, e prescrisse il modo d' estrarre per Terra, e per Mare, il biscotto, e pastumi sotto pena in quest' ultima parte di £. - 2. - per 2. divisibile fra il Doganiere, e gl' Esecutori.
28. L' Art. 10. volle che si prendesse il manifesto della Dogana per estrar grani onde farli macinare oltre i Confini, e si riportassero le farine pena Scudi 1. per Stajo, divisibile fra gl' Esecutori che fanno l' arresto, e il Doganiere della Dogana per cui doveano rientrare; e lo stesso per i forestieri che portassero grani ec. a macinare in Toscana.
29. L' Art. 11. dichiarò che il Governo avrebbe accordata occorrendo la tratta dei Grani, e Biade ai Possidenti particolari, specialmente della Provincia Inferiore.
30. Il 12. e segg. permisero l' introduzione, ed estrazione delle vettovaglie estere, senza

(1) Per l' esenzion di questi tre Art. cravi la N. 18. Ott. 1793. §. 1. 2. 3. 4. 6. e 7. La N. 20. Gen, 1769. avea regolata la gabella de' grani, e biade che si portavan a Livorno.

dazj), salve le cautele quivi prescritte per impedire che servissero di pretesto all' estrazione delle nostrali. (1)

31. L' Art. 17. proibì provvisoriamente l' estrazione dell' olio nostrale, sego solo, strutto, o in Candele; e lo stesso Art. ed il seg. applicarono alla circolazione di questi generi; per Terra, e per Mare, introduzione in Livorno, ed estrazione, le disposizioni, e le pene prescritte per i generi frumentarj. La N. 19. Ott. 1792. volle che per la circolazione dell' Olio per mare, si prendesse la licenza del Giudicante, e il manifesto della Dogana d' egresso, sotto pena non comparendo nel termine assegnato alla Dogana d' ingresso di Scudi 5. per Barile per l' Olio, oltre la gabella volendo introdurlo, e per il Segò la pena delle LL. doganali essendo presentato fuori del termine, e della gabella 6upla d' estrazione non comparendo altrimenti, quali pene applicò ai Revisori delle Dogane. La N. de' 6. Feb. 1793. volle che i trasporti di Segò nostrale, dall' interno verso il confine si regolassero a forma delle LL. doganali sotto le pene di esse; L' Art. 16. della N. 19. Ott. 1792. permesse estrar per mare il Segò che si giustificasse coi recapiti doganali di provenienza estera; e la N. 22. Ott. 1793. volle che l' estrazioni di Segò nostrale si punissero colle pene prescritte dalle LL. dogane.

(1) In esecuzione di quest' Articoli fù pubblicato un Regol. con N. 19. Ott. 1792. ampliato con N. 4. Magg. 1793.

nali per l' estrazione delle Cuoja, e Pelli, e che il transito fosse soggetto alle stesse cautele.

32. L' Art. 19. della pred. L. Gen. de' 9. Ott. 1792. dichiarò che il Governo avrebbe permessa l' estrazione dell' Olio, e Segò per approvvisionare i Bastimenti ancorati a Livorno. Il 20. applicò alle Ulive che si mandavano a macinar fuori di stato, le cautele prescritte nello stesso caso per i Grani, pena Scudi 1. per sacco d' Ulive, e salve le pene delle LL. doganali per le contravvenzioni ad esse. L' Art. 21. tenne fermi gl' antichi Ordini per l' introduzione, estrazione, e transito dell' Olio forestiero.
33. Le NN. 19. Ott. 1792. §. 14. e de' 12. Ott. 1793, §. 8. vollero che per l' estrazione de' generi nostrali si procedesse per inquisizione, e che vi fosse la pena di £. 7. per stajo divisibile fra il notificatore, e lo Spedale degl' Infermi più vicino al Tribunale che pronunziasse la sentenza. E la N. 27. Luglio 1793 dichiarò che le trasgressioni alle LL. Annuarie non sono prescritte che dopo cinque Anni, confermando che si può procedere per inquisizione.
34. La C. 22. Nov. 1792. permessa ai Toscani estrar Grani, e Biade per sementare i loro Terreni posti al di là dei Confini.
35. Le CC. 20. Ott. 1792. 4. Feb. 1793. e 19. Lug. 1794. vollero che le licenze dei Giucenti si dessero sempre *gratis*, e ne tenessero registro; E che gl' abitanti presso il Confine non si molestassero per trasporti di gra-

ni, e farine senza licenza in discreta quantità proporzionata al loro consumo. L'altra C. 5. Mar. 1792. ordinò ai Giudiceuti di non dar le licenze che a persone cognite, e incapaci d'abusarne, con esprimervi le quantità da non eccedere i bisogni delle famiglie, e permettere occorrendo il trasporto in più volte.

36. Il M. 30. Ott. 1791. creò i Grascieri, e Presidenti delle Vettovaglie, ne determinò le funzioni, e reparti i distretti. Le II. ai medesimi furono approv. li 23. Feb. 1793. (1)
V. *Mercati*.

37. La L. 6. Mar. 1793. proibì l'estrazione del Biscotto, e Pastumi pena la perdita di essi, Bestie, vetture, ec. salva a chi provava con recapiti di dogana di avere introdotto grano estero, la facoltà di estrar per ogni sacco 2. 50. Biscotto, o 100. di Pastumi, e salve le modiche estrazioni per i bastimenti di Livorno. (2)

38. Il M. 25. Giu. 1794. proibì l'incetta, o compra fuor che per uso proprio dei generi frumentarj, e farine, meno chè nei modi da Esso prescritti, sotto varie pene.

(1) La C. 24. Dic. 1793. concerneva l'elezione dei Grascieri; Quella de' 13. Ago 1794. le spese d'ogni presidenza di Vettovaglie.

(2) La C. 16. Sett. 1793. cui si riferiscono quelle de' 18. e 22. Lug. 1794. invitò i Conventi, e Corpi morali a vendere a minuto le loro Grasce in natura o panizzata.

Parte Storica **GIUDICI**: Statuti dell' Arte de' Giudici, e Notari, de' 30. Mag. 1566. (in Latino); e L. 30. Gen. 1561.

- Requisiti.
2. Per esser ammessi agl' Impieghi di *Giudicatura* bisogna provare d' esser Toscano (1), Laureato nell' Università di Pisa, o di Siena per quei del Senese, e d' aver dopo il Dottorato studiato per 6. anni Giurisprudenza Civile, e Criminale in Firenze presso un Auditore, o Giudice, o Avvocato esercente, e di Credito. L. 10. Lug. 1771. §. 13.
 3. Son dispensati da quest' ultima prova i Lettori delle due Università che per quattr' anni hanno professato la giurisprudenza §. 14.
 4. Con tali prove il Candidato si sottopone all' esame avanti la Pratica sopra le Cause che avrà difese, e le opere che avrà scritte, e sopra punti di Giurisprudenza Civile, e Criminale: trovato capace ottiene il Decreto d' abilitazione. §. 15. (2)
 5. Con esso si presenterà alla Consulta, che presa informazione sulla sua probità, e prudenza lo farà descrivere nelle *Liste di giudicatura*. §. 16.
 6. Le *Liste* son di due specie: una per gl' uf-

(1) Si prova colla fede di nascita. II. 5. Aprile 1772.

(2) Ora l' esame in materia Civile è avanti tre Consiglieri del Consiglio di Giustizia: quello in criminale avanti tre Auditori della Ruota Criminale. Il Presidente del B. Gov. può esaminare egli pure i Candidati come pure quelli per i posti di *Giudicatura minore*, e *Notariati Civili*, e *Criminali*. II. 18. Feb. 1789.

- ficj minori, una per i maggiori: non si passa a questa che dopo aver per tre anni esercitati gl' ufficj minori di *giudicatura*, ed esser stato assoluto nel Sindacato. I descritti nella Lista degl' ufficj maggiori sono abili ai maggiori, e ai minori. §. 17. e L. 30. Settemb. 1772. §. 19. 20.
7. Tutti i *Giudici* de' Tribunali foranei si prenderanno da queste Liste. L. del 1771. §. 18.
8. Per gl' Impieghi di *giudicatura* del Senese si esigono gli stessi requisiti prescritti dalla L. del 1771. per il Fiorentino, ma gli studj, e pratiche posson farsi in Siena. L. 10. Sett. 1773. §. 7. 8. 9. 10.
9. Anche questi ufficj del Senese son divisi in maggiori, e minori: i minori son quei che hanno giurisdizion Civile, e mista, ma non Criminale, e per questi basta l' abilitazione in materia Civile con soli tre anni di pratiche dopo il Dottorato: gl' abili ai maggiori lo sono qui pure anche ai minori, e i descritti nelle Liste de' *Giudici* lo sono anche agl' ufficj Notariali. Dai minori ai maggiori si passa dopo tre anni d' esercizio de' primi, dietro esame in Criminale, previa la giustificazione d' aver per tre anni studiata la giurisprudenza Criminale Teorico-Pratica. §. 11. 12. 13. 19.
10. Niuno può esser *Giudice* in Cause in cui è stato arbitro, (V. *Arbitri*) consulente, o difensore, o in cui abbia interesse egli, o un suo ascendente, o discendente in infinito, o un collaterale fino al 3.^o grado canonico inclusive, o un' affine in questi sud. gradi, e

- deve astenersi, pena la destituzione, e inhabilitazion perpetua, e Sondi 50. d' oro. L. 12. Feb. 1549. §. Inoltre: estesa ai Giudici di Mercanzia con Del. 11. Apr. e 7. Giu. 1550.
11. Nelle Città in cui è un Governatore, o delegato Regio Civile, o militare non rivestito del poter giudiciario, vi sarà per tal effetto un *Giudice* col Titolo d' *Auditore*, e *Vicario*, che dipenderà dal Governatore finchè nelle funzioni giudicarie in cui quello non dovrà mescolarsi; avrà il primo posto dopo di lui e lo rimpiazzerà se è assente o impedito §. 23. R. del 1771. e L. del 1772. §. 33.
12. I motivi di sospetto allegati contro un *Giudice* si esamineranno con tutto il rigore per non accordar la variazione del foro competente, se non sono giusti, e Legali. II. per la R. Consulta de' 30. Dic. 1771. §. 8.
13. I *Giudici*, sotto pretesto d' esser di sentimento contrario a quello su cui si delibera non possono esimersi di dare il loro voto per ordine, pena la perdita dell' Impiego, e Scudi 25. D. 14. Feb. 1569.
14. I *Giudici* conserveranno nelle Cause la massima imparzialità in guisa da non dar sospetto alle parti. II. 5. Giu. 1779. §. 1.
15. Si asterranno dal dar pareri a voce o in scritto, in Cause mosse, o da moversi: daranno ugual soddisfazione a tutte le parti: non mostreranno più affeziona a un difensore, che a un' altro: non si mescoleranno in Cause in cui per parentela, o altro possano esser creduti parziali; e si asterranno dalle raccomandazioni. §. 2.

16. Giudicheranno ai termini di ragione, e non per via di Transazione se non ne hanno la facoltà dalle parti: ma trovando disposizione ad accomodarsi potranno, senza troppo insistere, consigliar loro una conciliazione §. 3. 4.
17. Si mostreranno sofferenti, affabili, riservati nel trattare, studiosi, esatti e quali occorre essere per ottenere l'opinione pubblica §. 5.
18. Non permetteranno atti, informazioni, o sessioni inutili, e restringeranno le questioni della Causa nei loro veri limiti. §. 6. 7.
19. Invisgileranno al buon ordine, e regolamento dell'udienze, e all'esattezza dei Difensori. §. 8. 9.
20. Procureranno che i poveri, e miserabili sian bene assistiti. §. 10.
21. Mostreanno il maggior disinteresse senza accettare più di quel che accorda la Tariffa, nè regali, nè permetter che ne ricevano i loro familiari. §. 11. V. *Arbitri. Auditori. Consulta. Giudicenti. Nobiltà. Potestà. Processi Criminali. Procuratori. Raccomandazioni. Regali. Segreto. Udienza. Uffizj Provinciali. Picari Regj.*

GIUDIZJ di Concordia II. 11. Feb. 1773. L. 15. Mar. 1782. e RR. 21. Gen. e 11. Feb. 1773. sulla loro forma.

GIUDIZJ di Concorso. V. *Esecuzioni.*

GIUDIZJ d' Avaria. V. *Avaria.*

GIUDIZJ di Salviano. V. *Salviano.*

GIUDIZJ di Graduatoria V. *Regol. di Proced.*
§. 914. e segg.

GIUNTA di Revisione: Fù creata vop L. 11. Gen. 1800. per l'assestamento del debito pub-

blico, e riorganizzata con M. 26. Ago. 1802. Vi son le II. de 24. Mar. 1800. per la med. e la C. 20. Ott. 1801. V. *Debito pubblico*.

GIUNTA di Liquidazione delle spese militari: è stata creata con le NN. de' 14. e 23. Sett. 1815. che ne regolano le attribuzioni, unitamente alle altre NN. degl' 8. 16. e 21. Ott. 1815.

Parte
Storica.

GIUOCHI Il B. 23. Ago. 1566. proibì i *giuochi* di Carte, dadi, girelle, forme, Palle, ec. per le Strade, e Piazze sotto varie pene che comprendevano anche chi stava a veder giuocare.

2. Lo PP. de' 7. Gen. e 24. Dic. 1569. proibirono *giuocare* con pegni, e scritte, o a credenza, sotto pena per il vincitore di restituir la vincita, per il perditoro di una multa dupla del perduto, e per ambidue la decadenza da ogni officio, ed onere.

3. Parimente i BB. 9. Gen. 1585. 18. Luglio 1594. 4. Mar. 1595. 12. Apr. 1597. e 18. Sett. 1606. proibirono i *giuochi* di Carte, e dadi, e anche lo stare a veder giuocare.

4. I BB. 18. Gen. 1684. e 30. Dicem. 1698. proibirono il *giuoco* della Bassetta; e il B. 5. Ott. 1696. proibì i Lotti, ed i *giuochi* di sorte. La proibizione del Faraone, e della Bassetta fu rinnovata colla P. 4. Gen. 1737. e col R. 3. Gen. 1743. che ne contengono le pene, e dichiarano che a queste deve unirsi quella delle Carte, se son senza bollo.

5. L' E. de' 4. Nov. 1748. proibì i *giuochi* di Ruzzola, e Fortuna nelle Strade, e luoghi frequentati sotto pena di giorni venti di Carce-

- re, e Scudi 3. a titolo di cattura, e per i minori di 25. staffilate.
6. Ora ogni *giuoco* di Carte, e dadi, è proibito nei Luoghi pubblici. L. 13 Apr. 1773. §. 1. (1) Legislaz.
vigente¹
7. Sono Luoghi Pubblici le Strade, Piazze, Osterie, Bettole, Alberghi, e Botteghe tutte, abbiano o non abbiano libero accesso in strada, i Teatri, le Case non abitate familiarmente da un Padrone, ma tenute per uso di ridotto, le Stanze, Casini; Accademie, Arcadie ec ec. §. 2.
8. Nelle Case private è permesso il *giuoco* di Carte, e dadi per divertimento, ma il Padrone di Casa, è responsabile dell' abuso, e delle frodi. §. 3.
9. Le case private ove il Padrone fa pagare per le Carte, o per il comodo di *giuocare*, o dove senza far pagare si permette l' ingresso a tutti per causa del *giuoco*, si considerano come LL. pubblici. §. 4.
10. La pena delle trasgressioni, e di Scudi 25. di cui il 3.^o spetta al querelante: Ne son co-gnitori, i Tribunali Criminali colla solita partecipazione. (2) §. 5. e 6. V. il N.^o 14.
11. Restan ferme le precedenti LL. sù i *giuochi* in quanto non vi è contraria la presente, la quale deroga a tutti i privilegj, e consuetudini. §. 1. 7.
12. Il M. 29. Mar. 1781. proibì il *giuoco* della Mora, e del Pari e Casso in tutti i Luoghi

(1) Le disposiz. di questa L. son ripetute nella N. 30. Giu. 1803, cui è adesivo il M. 10. Dic. 1805.

(2) Ora se ne conosce economicamente L. 30. Nov. 1786. §. 109.

considerati come pubblici dalla sud. L. del 1773 sotto pena per i *giuocatori* sorpresi in *flagranti* della Cattura, e arbitrio economico da aumentarsi per i recidivi, e lo stesso per i Padroni del luogo ove si giuocasse; permesse tali *giuochi* nelle Case private sotto la responsabilita del Padrone per gl' abusi.

13. La N. 16. Mar. 1782. proibì tutti i *giuochi* per le Strade, Piazza, e ridotti; e il Regol. 10. Apr. 1782. §. 6. (per il Fiorentino) proibì *giuocare* in qualunque giorno ed ora, nelle Strade, e Luoghi Pubblici, alla Palla, Pillotta, Pallone, Ruzzola ec. sotto pena di £. 7. Lo stesso dispone la N. degl' 8. Apr. 1786, la quale volle che si procedesse anche *ex officio*, e per inquisizione, nel modo stabilito dal sudd. Regol. attribuendo la multa a forma degl' Art. 42. e 43. del med. (V. Strade): questa N. del 1786. permese tali *giuochi* nei soliti Luoghi finchè i reclami di coloro che ne fossero incomodati, esigessero che vi si provvedesse.

14. La N. 8. Mag. 1814. ha richiamate in vigore le sud. LL. su i *giuochi*, e permese quei soli ridotti che eran autorizzati nel 1798:

Tasse 15. I Trucchi, e Biliardi pagano al Fisco una Tassa anticipata di 6. in 6. mesi, cioè: In Firenze, e Livorno Scudi 24. l' anno ciascuno: in Siena, Pisa, Pistoja, e Arezzo, Scudi 16. Nell' altre Città Scudi 10. e fuori delle Città Scudi 6. I Ridotti di Firenze, Livorno, Siena, Arezzo, Pisa, e Pistoja non possono avere più di due Biliardi, e un Truccho: Quelli degl' altri Luoghi un Biliardo ed un

Trucco. I conduttori dei *giuochi* devono avere la licenza della Polizia da rinnovarsi ogni 6. mesi sulla presentazione della ricevuta della Tassa che si paga nel Gennaio, e Luglio; non devon permettere che si facciano i *giuochi* detti del Ponticino, del Cestino, e simili: Sono responsabili degl' inconvienenti, e in specie se ricevono scientemente delle persone cui sia proibito l' accesso ai *giuochi*. I *giuochi* devono essere chiusi la sera a ore 11. nelle Città, e altrove a ore 10. e non aprirsi la mattina prima dell' otto, e nelle Feste intere non devono aprire che dopo le 24, e nelle mezzate feste dopo mezzo giorno. E' sempre proibito *giuocare* a porte chiuse. Per ogni trasgressione vi è la pena di Scudi 20. che si divide fra l' accusatore, e lo Spedale vicinario, ed inoltre la soppressione del ridotto, e la Carcere ad arbitrio, e se il trasgressore non avrà la Licenza pagherà di più la Tassa. Questi affari si risolvono economicamente con partecipazione al Presidente del B. Governo.

(1) NN. 24. Giu. e 29. Lug. 1814.

16. La Tassa si paga al Camarlingo Comunitativo che nè corrisponde al Fisco G. 25. Sett. 1815. V. Feste. Osterie. Vicarj.

GIURAMENTO V. Ebrei.

GIUSDICENTI: Il B. 13. Feb. 1545. prescriveva la famiglia che ogni *Giusdicente* dovèa condurre e tenere a proprie spese.

E' proibito ad essi, e loro ministri comprare, Parre
Storica
Esercizio

(1) Così la L. 30. Nov. 1806. §. 109.

- prendere in affitto, negoziare, far semente, e soccide, sotto pena della nullità dell' Atto e di Scudi 500. di cui un 3.^o spetta al Notificatore B. 19. Mar. 1575. (per il Senese).
3. E' loro proibito pernottar fuori della residenza sotto pena di \mathcal{L} . 500. (1) e arbitrio. B. sud. del 1575. e B. 8. Ap. 1659.
4. Il D. 24. Feb. 1624. prescriveva i titoli da darsi nel carteggio ai *Giusdicenti*.
5. I *Giusdicenti* hanno il primo luogo fra le Magistrature del Paese. L. 30. Sett. 1772. §. 32.
6. Se non profittano della *gita* ottenuta dentro un mese dalla data della lettera di partecipazione devono domandarla di nuovo prima di partire: Alla grazia si sottintende sempre la condizione che il servizio non soffra, onde sopravvenendo qualche affare che esiga la loro assistenza non profitteranno della *gita*. Per uscire di Toscana è necessaria la una licenza speciale con R. Sovrano. Ogni volta che si assentano devono darne parte con indicare il giorno, e lo stesso allorchè ritornano, e ciò faranno nel giorno med. della partenza, e del ritorno. Tutto ciò comprendè anche i Ministri dei *Giusdicenti*. (2) C. 11. Apr. 1780. V. *Bolgette. Fiumi. Foderaje. Giudici. Impieghi. Notari. Potestà. Strade. Udienze. Uffici Provinciali. Generi frumentarj. Vicarij.*

(1) E se avean la licenza pagavano una tassa di \mathcal{L} . 5. il giorno.

(2) Quanto alle *gite* V. pure l' Art. *Vicarij*.

GORGASCURA: Rignione di questo feudo al Granducato. M. 27. Feb. 1798.

GRANI)
GRASCE) V. *Annona. Generi frumentarj.*

GRASCIERI V. *Comunità. Generi frumentarj.*

GRATIFICAZIONI: quelle ordinarie, e annue son soppresse: Non possono aver luogo che per lavori straordinarj ed estranei all' Impiego. C. 20. Gen. 1814. V. *Impieghi* -

GRAVAMENTI V. *Esecuzioni. Esecuzioni Reale. Salviano. Vendite.*

GRAVIDANZA V. *Cauzione del Parto.*

GRAZIE: non si paga nulla a verun uffizio per l' accettazione di *grazie* date con R. Sovrano o dai Ministri colle loro facoltà, ma la partecipazione si da *gratis*. M. 30. Ago. 1783.

2. Il Reo condannato può ricorrere alla R. Consulta, e il Difensore de' poveri deve supplicare dentro otto giorni dalla pubblicazione della sentenza, se si tratti di condanna a morte, o ai Pubblici Lavori: negl' altri casi non è obbligato. L. 30. Ago. 1795. §. 27. e N. 15. Ott. 1796.

3. Tolta la facoltà alla Consulta, e al Governator di Siena, di condonare, permutare, o comporre le pene essi informeranno le suppliche quando le credan meritevoli d' attenzione per esser la condanna ingiusta, o gravante, o il reo inabile a soffrirla; in materia di multe non si darà corso alle suppliche. L. 30. Nov. 1786. § 119 V. *Multe. Pene. Rescritti. Suppliche.*

GREVE: Imposizione di questo Fiume NN. 12. Mag. e 30. Lug. 1772.

2. Comunità di Grete: Regol. partic. 12. Feb. 1773. e 23. Mag. 1774.
3. Consegna di decima N. 24. Nov. 1781.
- GROPPOLI** N. 10. Mag. 1793. sopra varj diritti feudali concernenti quel Territorio.
2. Comunità: Regol. partic. 24. Feb. 1777.
- GRUMA** di Vino il B. 30. Agosto 1602. avea proibito estrarla sotto varie pene.
- GUADO**: Un O. del 1620. prescrisse varie regole per la cultura del Guado e le pene per i trasgressori.
- GUALCHIERE V. Molini.**
- GUARDIE Urbane**: Sulle Guardie Urbane istituite nel 1815. vi sono le NN. de' 30. e 31. Mar. 1. e 6. Apr. e 12. Ago. di quell'anno.
- GUARDISTALLO** Comunità. Regol. partic. de' 17. Giu. 1776.

IMPIEGATI: L' *Impiegato* che senza por-
IMPIEGHI) tarsi al posto a cui è nomina-
 to o trasferito s' intende che si dimetta e ren-
 nunzi alle Stipendie, e alla pensione. N. 4.
 Feb. 1807. V. Baratteria. Corte. Forestieri.
 Giudici. Gratificazioni. Internati. Processi
 criminali. Provvizioni e Pensioni. Racomman-
 dazioni. Regali. Segreto. Uffizj pubblici.
 Uffizj Provinciali.

IMPOSIZIONI V. Contribuzioni. Tassa.

INCANTI V. Vendite.

Estin-
 zione

INCENDI: I Giudicanti soprintendono alla lo-
 ro estinzione, danno gl' ordini necessarj, e
 accorrono in persona se seguono nel Luogo ove
 risiedono. M. 21. Sett. 1785.

2. Tassano, e fanno pagare dalla Comunità,

*Abolizione
 (agli) legge
 del 10. febbrajo
 1789.*

- sentito il Cancelliere tutti quei che hanno agito per estinguere l' *incendio*, qualunque ne sia stata l' origine: procureranno di non tassare un numero eccessivo di persone o quelle che hanno fatto peso, o nulla. §. 2.
3. Non tasseranno quelli che agiron per interesse proprio come i padroni del fondo ov' era l' *incendio*, pigionali, e confinanti, nè quelli che non son mercenarij. §. 3.
4. L' opera prestata in detti casi si tassa al doppio dell' opera ordinaria con un aumento proporzionato per quei che oltre la fatica s' espusero a pericolo. §. 4.
5. La Comunità ha il regresso contro chi di ragione per le Spese in caso d' *incendio* doloso, o latamente colposo, o d' un fondo di un benestante, e tale si reputa chi ha 200. Scudi d' annui assegnamenti. §. 5.
6. (V. il N.º 5.) pena dell' *incendio* doloso L. Incendio doloso
30. Nov. 1786. §. 85.
7. (V. il N.º 5.) pena dell' *incendio* colposo. Colposo
L. sud. §. 86. V. *Commissarij de' Quartieri*.
(N.º 7.) *Fornaci*.
- INCESTO**. Il B. 1. Ott. 1720. sul med. volle che i gr. si computassero secondo il Gius Canonico.
2. Pena: L. 30. Nov. 1786. §. 96. N. 17. Ott. 1788. L. 30. Agu. 1795. §. 20. 22. 23.
- INDIZI**: Condanne *ex indiciis* OO. 15. Gen. 1744. §. 2. L. 30. Nov. 1786. §. 110. 111., e L. 30. Agu. 1795. §. 18.
- INDULTO**: Suol concedersi nelle prosperità pubbliche come negli avvenimenti, matrimonj, e nascite di Principi. Non si estende ai

delitti gravi nè ai furti. I più recenti sono de' 6. Mag. 1791. interpretato con C. 7. Glu. d. de' 15. Dic. 1794. esteso con C. 29. Gen. 1795. e de' 15. Sett. 1814.

INFAMIA V. Esecutori (N.º 28.)

1. Le pene son personali al reo, i di lui congiunti non ne rimangon colpiti, e restan abili ad ogni ufficio ed onore: il reo stesso subita la pena non è più *infame* nè può essergli rimproverato il suo delitto da alcuno L. 30. Nov. 1786. §. 57.

INFANTICIDIO: Pena OO. 15. Gen. 1744. §. 7. 8. L. 39. Nov. 1786. §. 67. V. Aborto. Cauzion del Parto.

INFORMAZIONI V. Suppliche.

INGAGGI) La P. 8. Mag. 1551. e B.
INGAGGIATORI) 24. Apr. 1610. proibirono ai Toscani prender servizio militare all'estero sotto pena di 5. anni di galera, e arbitrio fin alla morte.

2. Questa pena fà commutata in multa di Scudi 500., carcere per 5. anni e inhabilitazion perpetua, per quelli che eran abili agl' uffici ed onori, e per gl' altri nella galera a tempo; cessa se vi è la licenza Sovrana d'arruolarsi. L. de' 17. Dic. 1737. §. 1.
3. Per gl' *Ingaggiatori*, e i Complici la pena è la galera a tempo: ha luogo benchè l'*ingaggiato* non sia Toscano se l'*ingaggio* segue in Toscana, e benchè l'*ingaggiato* non sia uscito dallo stato purchè l'*ingaggio* sia seguito. §. 2.
4. Per il solo Trattato la pena è di galera a tempo: E' cognitore il Tribunal militare se fra i rei vi è qualchè militare. §. 3.

5. Sempre il denaro dato, promesso, o depositato per tal Causa anche a titolo d' alimenti, viaggi, regali, o altro, si confisca. §. 4.
6. Il 4.º delle multe spetta al notificatore §. 5. (1)
- INGIURIE loro pena. L. 30. Nov. 1786. §. 63.
73. L. 30. Ago. 1795. §. 11. V. *Libelli. Offese.*

INGOMBRI V. *Scarichi. Strade. Suolo pubblico.*

INIBITORIE per assicurazione di Doti. Regol. di Proced. §. 1014. e segg. (1)

2. La C. 29. Lug. 1780. volle che nei Decreti d' assicurazioni di Dote, e *inibitoria* s' ordinasse il registro di essi in tutti i Tribunali ove son posti i beni colpiti dall' *inibitoria*, e che il credito Dotale si giustificasse dentro due mesi dalla data del Decreto, altrimenti l' *inibitoria* s' avesse per revocata.

INIBITORIE, e Attentati, Regol. di Proc. Civ. §. 523. e segg.

INOSSERVANZE: Sulla comminazione quando il Confino o Esilio eran imposti per delitto irrogante infamia di gius o di fatto vi è il M. 18. Mar. 1802. V. *Ecclesiastici.*

2. Comminazioni per i casi d' *inosservanza* di di Confino, o Esilio: L. 30. Nov. 1786. §. 58.
3. La cognizione dell' *inosservanza* di pene economiche spetta ai Ministri superiori di Polizia. C. 29. Gen. 1788.

(1) Questo B. è rifiuto in quello de' 19. Luglio 1742. che però non contiene gl' Art. 4. 5. V' è pure la L. 17. Lug. 1802. §. 1. = a 9.

(2) Prima ne avea prescritta la forma il M. 2. Aprile 1785.

254 **INO** **INV**
INQUISIZIONE V. Processi criminali. Sanz.
Ufizio.

INTERDIZIONE V. Monasteri.

2. Quella de' Prodigj e Dementi secondo la L. 23. Sett. 1788. §. 24. si faceva con Reseritto a proposizione del Presid. del B. Gov.
3. Ora si regola secondo la L. 15. Nov. 1814. che contien anche le disposizioni transitorie.
4. Quando a forma di d. L. è provocata d' Uficio dall' Avvocato Regio gl' atti si faranno in carta bollata, di cui la spesa si prenderà dalla Cassetta, e dalla quota del Governo; di tal spesa si terrà registro a parte egualmente che dei diritti di Cancelleria, e dei Corsori, quali tutti si pagan dal Patrimonio dell' *interdetto* se l' *interdizione* è ammessa altrimenti non è dovuto che il rimborso della carta bollata. C. 17. Ott. 1815.

INTERESSI del Denaro. V. Cambj. Frutti.

INTERINATI. Il M. 10. Ott. 1754, assegnò a chi li faceva la metà dello stipendio del posto esercitato *interinalmente* e tutti gl' incarichi a quello annessi.

2. Ora l' impiegato *interino* partecipa pure la metà dello stipendio and. se esercita per commissione Sovrana, ma se è tenuto a rimpiazzare il posto vacante non lucra che gl' incarichi di esso, e se non ve ne sono, una gratificazione, quando non sia promosso. C. 4. Gen. 1806. V. *Impieghi*.

INTERPETRAZION di Legge. V. Consulta.
Leggi.

INVALIDI La C. 3. Sett. 1793. destinò quelli che erau in grado di prestar qualche serviz

sia, a prestarlo negli Spedali. Ora lo prestano nelle Case di Refugio dei Mendicanti.
V. *Pia Casa*.

LANA L. 11. Dic. 1775. sull' introduzione estrazione, e circolazione delle *Lane*, Pannine, e Sottigliumi.

2. L. 18. Dic. 1775. sulle manifatture di *Lane*, e soppressione degli antichi vincoli.

3. N. 5. Aprile 1788. che proibì l' estrazione della *Lana* cruda, V. *Restiame*. (N.º 25.)
Dogano. Sett.

LASTRA Comunità; Regol. Partic. de' 23. Mag. 1774.

2. *Consegna di Decima* N. 18. Sett. 1781.

LASTRICI ogni volta che è fatta la perizia d' un *Lastrico*, e il reparto della spesa, s' appoggerà un mese ai Possidenti ad aver pagata la loro quota e obbligarsi in scritto di fare dentro un termine la loro porzione del lavoro a forma della *Perizia*, B. 25. Feb. 1767.

2. Sopra i *Lastrici*, e *Fogne* di Firenze vi è il Regol. di questa Comunità de' 20. Novemb. 1781. §. 35, e 44. e l' L. de' 14. Apr. 1788.

LATERINA Comunità; Regol. partic. 13. Feb. 1773. = Altro 23. Mag. 1774.

2. *Consegna di Decima* N. 24. Nov. 1781.

LAVORI Pubblici: La L. 30. Nov. 1786. rese ultime supplizio i *Lavori pubblici* a vita, e l' *Ergastolo* per la Donna, e tolse la consuetudina per la Donna, e tolse la grazia dopo 30. anni di pena.

2. Il Soprintendente del Bagno è il Provveditore dell' Ufficio de' Fossi di Pisa. Ad esso i

Tribunali devono mandar copia delle Sentenze. C. 14. Giu. 1794.

3. Interpelleranno anche il Governatore di quella Città per sapere se il Condannato dee mandarsi al Bagno di Pisa, o a quello di Livorno. C. 11. Giugno 1807.

4. I Forsati liberati si sottoporranno al precetto della Sera, d' applicarsi a un mestiero, e rasseguarsi ogni 8. o 15. giorni secondo la distanza, pena tre anni di Confino nella Provincia Inferiore non osservando. C. 5. Apr. 1806. Riformata con C. 20. Lug. 1815.

LEGATI: I *Legati* e Oneri Pij si possono affrancare colla creazione di Censi corrispondenti in frutto al *legato* purchè il Debitore si obblighi al rinvestimento equivalente nel caso d' estinzione di esso, o della piena evizione del fondo censito ai termini di ragione sotto la garanzia di tutti i suoi Beni. I Vicarj rimetteranno ogni sei mesi al Magistrato Supremo di Firenze e di Siena la copia dei Decreti che interporranno nel conoscere delle cautele dell' affrancazione, dopo la quale resta vincolato al *Legato* Pio il solo fondo censito N. 6. Feb. 1789. V. *Manimorte. Testamenti.*

2. Diminuzione dei *Legati* per Cause della Legittima. V. *Legittima.*

LEGGI in genera: Le LL. e Atti del Governo si firmano dal Sovrano col *Visto* del Consigliere Direttore della Segreteria da cui emanano, e la firma del Segretario rispettive. C. 28. Dic. 1770.

2. Le LL. e BB: si affigono dai Cursori dei Tribunali: I Donzelli delle Comunità affigono

no i soli atti concernenti il servizio di questa. CC. 12. e 19. Ott. 1782.

3. L' interpretazione della L. in materia criminale, presentandosi un caso nuovo, si domanda dai Giudici alla R. Consulta. L. 30. Ago. 1795. §. 29.

4. Le LL. CC. e Atti del Governo, le decisioni del Consiglio di Giustizia, e l' Almanacco di Corte si stampano privatamente nella Stamperia Granducale: Ne è proibita la stampa ad altri, e l' introdurre in Toscana, o vendere ristampe fatte in frode della L., il tutto sotto pena della perdita, e di Scudi 50. e la seconda volta, oltre la perdita, di Scudi 100. e la Carcere ad arbitrio, oltre i danni, in tutti i casi. Un terzo delle multe spetta allo Stampatore del Governo e un terzo al Notificatore. N. 15. Nov. 1814. (1) V. *Legislazione*.

LEGGI penali: Un B. 16. Gen. 1699. volle che certi delitti si punissero secondo le LL. comuni, e non più secondo le municipali. Vi è sopra i delitti e le pene una L. generale de' 28. Mag. 1807. ma non è in vigore secondo l' E. degl' 8. Lug. 1814. V. *Delitti*.

LEGGI Annonarie. V. *Annona. Generi frumentarij*.

LEGGI Suntuarie. V. *Funerali. Lusso*.

LEGISLAZIONE Toscana: Per dispaccio 21. Mag. 1792. l' Avv. Lampredi fù incaricato
Tom. I. R

(1) La N. de' 21. Gen. 1815. ha fissati i prezzi della rivendita di esse al Pubblico.

- di formarne un Codice: Le CC. de' 21. e 23 Ago. d. vollero che tutti gl' Impiegati, e Amministrazioni si considerassero come associati a quell' opera, e dessero al Compilatore tutte le notizie che richiedesse.
2. Le LL. 14. Mar. 1745⁷ avean già ordinato che si raccogliessero da tutti i Pubblici Depositi i materiali necessarj a formare un tal Codice.
 3. Il R. 7. Gio. 1802. incaricò il Sig. Cantini di raccogliere tutte le LL. Toscane. Questa Collezione non è autentica se non in quanto concorda cogli Originali autentici. §. 3. del R. sud.
 4. Le Illustrazioni del Collettore si considerano come un' opinione privata, e non hanno forza di Legge. §. 4.
 5. Le LL. che fossero omesse nella Collezione non s' intendono abrogate. §. 5. (1)
 6. L' E. 9. Mag. 1814. creò una Commissione per la riforma della *Legislazione Civile*.
 7. La L. 15. Nov. 1814. §. 5. richiamò in vigore la *Legislazione Civile Toscana* osservata nel 1. Dic. 1807. esclusi gli statuti, e le materie a cui fosse stato derogato; e il §. 6. volle che in sussidio si ricorresse al diritto Comune, e Canonico, colle modificazioni, quanto a quest' ultimo osservate nel 1. Dic. 1807
 8. Dall' abolizione delle LL. Francesi furono provvisoriamente eccettuati il Codice di Com-

(1) Questo R. ordinò a tutte le Comunità di prenderne un Esemplare, e un altro per il Tribunale Locale.

mercio, la *Legislazione* Ipotecaria, quella sul Registro, e su i diritti di Cancelleria, (di cui i diritti proporzionali furono ridotti alla metà), sul Notariato, e sulla prova testimoniale, il tutto però in quanto non fosse in opposizione colle nuove LL.; furono pure preservati i diritti quesiti dai terzi, e tenuta ferma l'abolizione della feudalità, e fidecommessi, delle Commende, e d'ogn' altro vincolo di stabili. §. 1. 2. 3. 4. 7. V. *Leggi*.

LEGITTIMA: E' regolata dalla moderna L. de' 15. Nov. 1814. e da quella de' 18. Ago. 1814. sulle successioni. §. 32. e segg.

LEGNA, e materie da ardere: Non si possono imbarcare alli scali di maremma senza licenza del Castellano. N. 12. Feb. 1774.

2. I Bastimenti che carican Legna Carbone non possono depositarli per venderli, nè costruir le lor baracche altro che presso le Torri, sotto pena della perdita e arbitrio: il 3.º della Confisca spetta al notificatore e il resto alla Sanità. E. del 1766. (senza giorno)

LEGNAME V. *Foderaje*.

LENOCINIO: Sua pena L. 14. Ott. 1558. OO. 15. Gen. 1744. § 9. L. 30. Nov. 1786. § 101 (V. *La Nota a pag. 9.*)

LESA MAESTA': sua pena. L. 11. Mar. 1548. 2. La L. 30. Nov. 1786. §. 62. abolì questo delitto. La L. 30. Ago. 1795. lo fece rivivere, e ne prescrisse la pena. (V. *La Nota a pag. 9.*)

LETTERE: Tariffa postale de' 20. Gen. 1768. per Firenze, Pisa, e Livorno.

2. Altra Tariffa per le 4. principali Città de' 21. Lug. 1803.

3. Ultima Tariffa de' 23. Mag. 1814. = Ordina che i pieghi per fuor di Stato si franchino altrimenti non hanno corso. V. *Bollette*, *Livorno*.

LEVATRICI: Non posson esercitare senza esser matricolate: per matricolarsi devon prender le lezioni d' Ostetricia nel R. Spedale di S. Maria Nuova, e vi son ammesse giustificando i loro onesti natali, e buoni costumi, di saper legger, e scrivere, e d' aver attitudine al mestiero. B. 19. Mag. 1763. §. 1.

2. Devon frequentar d. Scuola per tre anni continovi, e in tal tempo far pratica presso una *Levatrice* matricolata, e socrizia. §. 2.

3. Per la matricola subiscono un' esame avanti quattro medici, e due Chirurghi, previa la giustificazione del sud. tempo di studio, e pratica, esprimente che hanno assistito a molti parti, e acquistate le cognizioni necessarie. §. 3. 4.

4. Le *Levatrici* matricolate non possono esercitare che nei parti naturali: nei difficili, e laboriosi, devon far chiamare un Chirurgo §. 5.

5. Non posson curar le malattie sopravvenute a Donne gravide, o puerpere. §. 6.

6. Nell' altre Città dello Stato le *Levatrici*; per la matricola, s' esaminano da due Medici e Chirurghi deputati dal Collegio Medico, nel pretorio, in presenza del Giudicente, e per esservi ammesse dovranno presentare l' attestato di tre anni di pratica presso una *Levatrice* matricolata. §. 7. 8. 9.

7. Trovate capaci, il Giudicente rimetterà al Collegio Medico l' attestato degl' *Esaminatori*.

...tosi, e della Maestra, e la sua informazione sopra i requisiti espressi al §. 1. e allora sarà spedita gratis la matricola colle limitazioni prescritte ai §§. 5. 6. §. 10.

3. La matricola non s'otterrà mai che in conformità dei preced. Art. §. 11.

4. Per le *Levatrici* dello stato Fiorentino l'esame si farà come a quelle di Firenze prevj gl' attestati di che al §. 9. e l'informazione voluta dal §. 10. = §. 12. V. *Firenze*.

LIBELLI famosi pena. L. 30. Nov. 1786. §. 63. 73. (V. *La Nota*, a pag. 9.)

LIBRI V. *Mercanti*, e *Stampa*.

LIBRI Parrocchiali. La C. 31. Mar. 1781. prescrive il modo di tenerli, e ordina di rimetterne ogn' anno gl' Estratti alla Curia Vescovile. Lo. CC. 10. Mag. 1804, e 11. Giugno 1814. ne hanno raccomandata l'esecuzione.

La CC. 28. Mag. 1814. e 11. Feb. 1815. vogliono che i Parochi rimettano nella forma ivi prescritta ai Cancellieri Comunitativi la nota dei nati, morti, e Matrimonj, e questi ne spediscan un-duplicato in carta bianca alla R. Segreteria di Stato rendendo conto ai Vescovi, e alla Camera delle Comunità de' Parochi morosi.

LIGEO; Fu creato presso il Museo di Fisica, e Storia Naturale di Firenze, con N. 6. Mar. 1807.

LIGENZIATI: Regol. Transitorio de' 15. Nov. 1814. per l'ammissione de' *licenziati* nella già Accademia Pisana, ne' Ruoli degl' Avvocati, e Procuratori.

LIQUIDAZIONE di frutti da restituirsi. Regol. di Proc. Civ. §. 590. e seg.

2. Liquidazione di danni, e interessi. Regol. sud. §. 598. e seg.
3. Liquidazione di spese Regol. sud. §. 603. e segg.

LIRA Fiscale V. *Fisco*.

LITTORALE: Regol. 25. Gio. 1757. per la custodia del *Littorale*, e II. per i Castellani, Cavalleggieri, e Soldati. V. *Bastimenti*, *Gotto*. *Legna*. *Marina*.

Regole
di
diritto

LIVELLI: La C. 7. Gio. 1783. prescrive varie regole per le Cessioni, ed affrancazioni dei *Livelli* di dominio diretto di Comunità, Luoghi Pij, o pubbliche Amministrazioni creati avanti i nuovi Regolamenti del 1774. Era anche necessaria l'annuenza Sovrana:

2. Se in tali *Livelli* il primo investito pagò a titolo di mallevadore una somma egual al Laudemio, il successivo Enfitauta non è tenuto rinnovar tal pagamento nè dar mallevadore fuorchè in caso di nuova allivellazione per caducità, o linea finita. RR. 7. Gen. 6. 27. Dic. 1782.
3. Il riparare il deterioramento, anche interessante la sostanza del fondo è a carico dell' Enfitauta, non del padron diretto, che dee risentire le sole conseguenze della perenzione totale, o parziale del fondo, seguita per caso fortuito, e ciò in forza dei patti per cui i *Livelli* moderni partecipan della natura della compra, e vendita. N. 4. Sett. 1788.
4. L' Affrancazioni si regolan sul Capital del Canone al 3. per 100. dedotto il Laudemio, e quant' altro fù pagato nell' originaria, concessione perchè il Canone stà in rigorosa cor;

rispettività coi frutti del fondo nei *Livelli* moderni. M. 10. Sett. 1789.

5. Nei *Livelli* (anche di dominio diretto di particolari) e negl' affitti a lungo tempo i beni devon esser voltati per l' intiera massa estimale in testa del Concluttore. C. 26. Aprile. 1792, (1)
6. Nelle Cessioni di *Livelli* di Comunità, Luoghi Pij, e pubbliche Amministrazioni si deve impetrar l' assenso del padron diretto sotto pena di caducità, nel qual caso, fermo stante nelle manimorte l' obbligo d' impetrar il R. Assenso prima di prender possesso dei beni, procederanno a riallivellarli dentro un' anno, e un giorno: il padron diretto non può negar il suo consenso, nè ricusar di proceder al Contratto col nuovo Enfiteuta. N. 30. Ott. 1792.
7. Eguali diritti a quei dei *Livellarij* di mano morta hanno quelli il cui *Livello* spettava a mano morta nel 1769., benchè poi uscisse dalla loro proprietà. L' obbligo di munirsi del consenso del padron diretto per le alienazioni, hà luogo per i soli *Livelli* moderni: Per gl' antichi i LL. Pij padroni diretti, si unifieranno alla C. de' 7. Giu. 1783. (N° 1.)
8. Tal obbligo hà luogo per i *Livelli* anche antichi nelle semplici cessioni delle ragioni *livellarie* durante il diritto dei Cedenti, senza alterazione dei patti. C. 19. Mag. 1794.

(1) Tratta anche del caso in cui il padron diretto Ecclesiastico avesse affrancata la Tassa di Redenzione.

9. Ha luogo pure sotto la stessa pena di caducità nei *Livelli* di dominio diretto dell' Ordine di S. Stefano, e la voltura non si eseguisce senza la presentazione dell' atto di consenso. N. 17. Ago. 1782.

10. Spirato il tempo fissato nel Contratto, o stabilito dalla L. a pagare il Canone, il padrone diretto può intimare l' enfiteuta con termine di due mesi a saldare, e colla dichiarazione che ora per allora s' intende incorsa la caducità. Se nel Contratto l' enfiteuta rennò anche senza giuramento alla purgazione della mora, il Giudice sull' istanza del Padrone diretto, e senza l' assegnazione del sudd. termine dichiarerà incorsa la caducità. In ambi i casi dichiarata la caducità non ha più luogo la remissione in buon giorno o altro rimedio neppure *re integra*, e benchè i beni non siano stati riallivellati. I minori papilli, e sottoposti contro di cui sia incorsa la caducità devono escutere efficacemente i tutori, e amministratori, e soltanto se non possono esserne indennizzati, o perchè non vi fu loro colpa, o per insolvenza, otterranno la restituzione *in integrum* ai termini di ragione, ma il padrone diretto sarà indennizzato di qualunque pregiudizio, o deteriorazione dei suoi diritti. M. 22. Mag. 1800. (1) V. Comunità. *Manimorte*.

LIVORNO: Privilegj del Granduca Ferdinando I. concessi a quelli che vanno ad abitarvi: de' 12. Feb. 1591. = Altri de' 10. Giugno

(1) La L. de' 19. Gen. 1804. concerne la sistemazione de *Livelli* della Comunità di Orbetello.

1593. = R. 14. Ott. 1656. che conferma i privilegi dei Livornesi.
2. R. 2. Lug. 1693. contenente varj OO. sull' ancoraggio, e altro da osservarsi dai Capitani di Nave che danno fondo in quel Porto.
 3. Del. 10. Sett. 1663. interpretativa dei privilegi dei *Livornesi*, e limitativa dell' esenzioni concesse alli stabili per il caso che vengano alienati a favore dei forestieri.
 4. Del. 21. Ago. 1616. che esenta *Livorno*, e suo Capitanato dalla gabella dei Contratti.
 5. M. 23. Ago. 1751. concernente la fabbrica del suburbio dalla parte di levante; e M. 23 Nov. 1758. che concede varie esenzioni agli abitanti del medesimo.
 6. M. del 13. Nov. 1766. che accorda alle Case de' *Livornesi* il privilegio d' esser giudicate in prima Istanza dal Tribunale di *Livorno*, anche a fronte di altra persona privilegiata. V. *Privilegio del Foro*.
 7. Regol. Annonario per la Città di *Livorno* de' 19. Sett. 1787. V. *Generi frumentarj*.
 8. E. 11. Ott. 1768. prescrivente varie regole per la superedificazione delle Case e Fabbriche di *Livorno*.
 9. N. 20. Gen. 1769. sulle gabelle de' grani e farine che si portano a *Livorno*.
 10. L. 10. Giu. 1776. che libera quella Città da varj antichi vincoli sulla fabbricazione, e vendita del pane, e sopra i forni, macelli, pesce ec.
 11. E. 26. Mag. 1783. dichiarante che la franchigia accordata dall' Art. 4. de' privilegi de' 10. Giu. 1593. per i debiti contratti fuori di
- Tom. 1. R. 9.

stato, non ha luogo per quelli contratti dentro i 4. mesi anteced. al giorno dell' impetrato salvacondotto, ma soltanto per quelli contratti avanti i 4. mesi: Tutti i salvacondotti si danno con questa clausola.

12. L. del 17. Sett. 1784. sul *fido* di porto di Lettere, e francatura per i negozianti di Livorno.

13. Regol. 15. Lug. 1785. per i Lazzeretti di Livorno.

14. Regol. de' 24. Mag. 1787. per il Porto di Livorno.

15. Regol. e Tariffa de' 18. Ott. 1791. per l' introduzione delle merci in Livorno, e penne relative.

16. N. 21. Nov. 1815. sul modo di punire i danneggiatori del nuovo Acquedotto di Livorno.

17. N. de' 26. Feb. 1803. che ordina che tutte le spese; e gravezze, non esclusa quella degl' Acquedotti si repartano egualmente e senza distinzione fra tutti i Comunisti in proporzione della loro massa estimale. V. *Ebrei*; *Manimorte*. *Mercati*. *Prede*. *Sensali*.

LONDA Comunità Regol. partic. de' 4. Marzo 1776.

LORINO (San) V. *Tabacco*.

LOTTI. Un *Lotto* in luogo d' imposizione sù per la prima volta immaginato da Bartolomeo Concini Segretario del Gran-Duca Cosimo I. nel 1556. e vi è sù questo una *Dol.* del 1. Giu. 1557. si formò per tal causa una Società con varj mercanti che davano i premi in denari e gioje. Il profitto delle prime 8.

estrazioni fu di 30. mila ducati; ma non durò a lungo: Fu poi introdotto stabilmente con i BB. de' 30. Mag. e 21. Nov. 1739. e dato in Appalto. Sotto il qual regime di questa Regalia furono pubblicati gl' Editti de' 18. Giu. 1748. 14. Giu. 1757. e 16. Giu. 1766, L' E. de' 16. Giu. 1775. la messe in amministrazione per conto della Finanza.

2. L' Amministrazione è diretta da due deputati residenti in Firenze, ed ha la privativa del ginoco in tutta la Toscana N. 1, Giugno 1784. §. 1. e 2.

Amministrazione.

3. L' Amministrazione gode dei privilegi dell' altre Amministrazioni di Finanza. §. 34. (1)

4. L' Estrazioni sono pubbliche; a quelle di Firenze assistono l' Auditor delle Regalie e suo Cancelliere (ora un Audit. e il Cancelliere del Magistrato Supremo) l' Avvocato Regio, e due Segretari di Finanza: In Provincia vi assiste il Giudicante (è il Notaro civile, e il Cancelliere Comunitativo) §. 3.

Estrazioni

5. Le Liste contengono i nomi di 90. Fanciulle approvate da S. A. R. e questi nomi s' imborzano ciascuno col suo numero avanti ogni estrazione. §. 4.

6. Le 5. Fanciulle estratte ad ogni Estrazione hanno ciascuna una dote di £. 100. Fior. che si paga subito, e senza la condition del matrimonio. §. 32.

7. L' Amministrazione può fare il ginoco anche per l' estrazioni estere, ma le poste, e i premi si regolano a forma dell' Art. 10. § 5.

Loti privati e Esteri

(1) Così i Prenditori secondo l' Art. 29. dell' E. 16. Giu. 1775.

8. È proibito ricever giuoco o denari per *Lotti* privati o esteri, giuocarvi, coöperare al giuoco, o prendere azioni o interesse nel medesimo, senza licenza Sovrana, sotto le infrascritte pene. Queste hanno luogo anche per i prenditori che distribuissero i pagherò senza firma del Ministro autorizzato dall'Amministrazione. §. 6. 7.
9. Le trasgressioni ai due preced. Art. si puniscono con multa di Scudi 400. per i giuocatori, e di Scudi 2000. per i prenditori, coöperatori, azionisti, e interessati, e sempre la perdita del denaro del giuoco, e altre ad arbitrio: gl' insolventi scontreranno le multe colla Carcere, e si può procedere *ex Officio*, e per inquisizione, e sarà indizio bastante per la condanna l'invenzione del pagherò illegittimo. §. 8. (1)
10. La metà delle multe spetta all'Amministrazione, e metà all'accusatore. §. 9. (2)
11. Son proibiti in pubblico, e in privato i *Lotti* di merci, generi, e altro sotto pena della perdita del genere, e per chi vi giuoca di multa ad arbitrio da repartirsi a forma dell'Art. 9. = Per tali *Lotti* si può chieder la licenza dell'Amministrazione. §. 31. (3)

(1) Ciò riforma i BB. 16. Mag. 1724. 17. Gio. 1732. 17. Ago. 1757.

(2) L' Art. 7. dell' E. 16. Gio. 1775. dava l'impunità e la partecipazione suddetta, a quello dei Rei che rivelasse i complotti.

(3) La N. 15. Ott. 1784. avea già proibiti i *Lotti* che si facevan da Congregazioni, e Ordini Regolari, per Doti, Indulgenze e altro, permettendo quasi soli della Congregazione di S. Gio. Battà.

12. (V. i NN. 48. 20. e seg.) Le vincite hanno un aumento del 20 per 100. negl' ambi e di 80. per 100. nei Terni: L' Ambo di baiocchi 45 dà la vincita di Scudi 120. Romani: Il Terno di baiocchi 8. e due quattrini dà la vincita di Scudi 186. Rom. compreso l' aumento: L' estratto di Scudi 7. e baiocchi 50. dà la vincita di Scudi 100. Rom.: L' estratto dichiarato di Scudi 1. e baiocchi 50. dà la vincita di Scudi 100. Rom. Le poste maggiori, o minori si regolano sulla suddetta proporzione, ma l' aumento del giuoco sugli estratti si regola di soldo in soldo moneta Fiorentina: Sull' ambo non si può giuocar meno di baiocchi 2. e 2. quattrini: Sul Terno secco non meno di baiocchi 2. e 3. quattrini: Sul Terno con Ambo di tre numeri in tutto non meno di baiocchi 2. e 1. quattrino: Sopra Ambo e Terno uniti, e separati e composti di quattro numeri non meno di baiocchi 4. e 2. quattrini; e se son composti di cinque numeri non meno di baiocchi 6. e 1. quattrino; se son composti di più di cinque numeri la posta e la vincita si regoleranno secondo la tavola di ragguglie approvata nel 1752.: Sull' estratto semplice o dichiarato non si può giuocar meno di baiocchi 5. e 1. quattrino. §. 10.
13. L' Amministrazione ha un fondo di Scudi 150mila Fiorentini. §. 11.
14. Le vincite si pagano a chi presenta il pagherò: L' amministrazione ha tempo a pagare 16. giorni dopo l' estrazione per far gli spogli, e riscontri. §. 12.
15. Tre mesi dopo l' estrazione, o se è seguita

Poste
& PremjPrescri-
zione

fuori di Toscana 3. mesi dopo arrivata la nuova di essa a Firenze, se non è stato presentato il pagherò l'azione della vincita è prescritta benchè il vincitore abitasse in paese lontano, salvo il ricorso alla grazia in caso di legittimo impedimento. §. 13.

Prenditori

16. (V. NN. 7. 35.) I prenditori sono patentati dall'Amministrazione che è garante del loro fatto. §. 14.

17. Non possono ricevere mancie dai vincitori, pena la restituzione, e la perdita della patente. §. 15.

18. L'Amministrazione stà alle note originali del giuoco, rimessale dai suoi prenditori, e ciò anche se discordano dal pagherò quanto ai Numeri giuocati, alla posta, o alla promessa di vincita, dovendo il giuocatore assicurarsi che il pagherò sia conforme alla nota, ma se scuopre la diversità prima dell'estrazione può riportare il pagherò e farsele dare uno conforme alla nota. Se per caso mancasse la nota originale si stà al pagherò firmato dal Ministro dell'Amministrazione. §. 16.

19. Il Archivio, ove si depositan le note originali si chiude a tre chiavi avanti ogni Estrazione, e si sigilla: dopo l'Estrazione si apre, e si fa il riscontro delle note. §. 17.

20. Se il Prenditore fa errore talchè vi sia differenza fra il riscontro MS. che dà al giuocatore, e la nota originale, o l'errore è nei numeri, e si stà alla nota anche quanto al Prenditore, o è nella promessa di vincita, e allora, provato l'errore il Prenditore indennizzerà il vincitore. §. 18.

21. E se il giocatore prova d'aver pagato più della posta scritta nella Nota, può pretendere dal Prenditore l'intera indennità anche per la vincita tanto se si tratti di colpa che di dolo, nel qual ultimo caso perde la patente, e si punisce ad arbitrio: ma l'Amministrazione paga soltanto la vincita risultante dalla Nota originale. §. 19.
22. Il Prenditore darà al Giocatore un riscontro MS. e firmato del giuoco, esprimente il N.º della Prenditoria, il N.º della Nota originale, la somma, e i numeri giuocati, il tutto sotto pena di perder la patente: il riscontro resta al giocatore anche dopo che ha avuto il pagherò, ma per segno della consegna il Prenditore può intaccarlo. §. 20.
23. È necessario per riscuoter la vincita presentare il pagherò: presentar il riscontro non basta se non quando non vi sia stato tempo di stampare, e dare il pagherò, e anche allora bisogna che non vi sian dubbj sulla legittimità del riscontro e che combini colla Nota originale §. 21.
24. In caso di Numeri chiusi, o calati i Prenditori terranno affisso il Manifesto dell'Amministrazione ove son notati §. 22.
25. In questo Manifesto è indicato il giorno, ed ora in cui i Prenditori restan di ricever giuoco per quell'Estrazione. Devon tener affissa anche la pres. L. e la loro patente. §. 23.
26. Se per caso un Prenditore foraneo non può spedir in tempo il giuoco ricevuto, all'Amministrazione, ne farà dichiarazione, e protesta al Tribunal Locale giustificando i moti-

- vi e mettendo un' avvisio alla Prenditoria con cui esibirà ai giuocatori la restituzione del loro denaro. §. 24.
27. I Prenditori affiggeranno la stampiglia contenente l' Estrazione, tal quale la ricevono §. 25
28. Son responsabili all' Amministrazione, e ai Giuocatori d' ogni trasgressione alla pres. L. anche per parte dei loro ajuti, salvo il regresso contro di questi, e le pene di ragione in caso di dolo. §. 26.
29. Chi facesse pagherò falsi, o alterasse, o viziasse i legittimi, o la firma del Ministro, o altra parte di essi, si punirà secondo le LL. e così i complici. §. 27.
30. Si può far il giuoco direttamente coll' Amministrazione anche per Lettera. §. 28.
31. Si possono chieder alla med. tutte le notizie, e riscontri occorrenti sul giuoco. §. 29.
32. Lo storno delle giocate fatto è permesso prima che sian rimesse all' Amministrazione: non dopo. §. 30.
33. E' proibita la vendita, e dispensa degli Storni e biglietti di *Lotto* per le strade, e piazze, e a tutti fuorchè ai Prenditori, in ogni luogo, pena la perdita di essi e del denaro, e altre ad arbitrio. N. 2: Ott. 1815. V. *Armi o Stemma*.
- Conten- 34. Le Cause civili, o miste, coi Giuocatori
tioso. Prenditori, e altri, si giudicano dai Tribu-
nali Locali, e le criminali dai Tribunali Cri-
minali. §. 33. N. sud. 1. Giu. 1784.
- Dispos. 35. Le NN. 12. e 29. Sett. 1814. hanno ri-
Gener. messi in vigore questi regolamenti; e l' au-
mento di L. - - 4. per riscontro a favor dello

Spedale di S. M. Nuova. I Prenditori che non si uniformano alle LL. e alle II. si puniscono con multa di sc. 100. a fav. della Spedal vicinore, e la 2^a volta la Trasgressione si presume fraudolenta, e si punisce a tenor delle LL. dello Stato, e col ritiro della patente. (ivi) V. *Giocchi*.

LUCCA: Convenzione per la reciproca consegna de' malfattori con quel Governo; de' 12. Sett. 1782.

LUCIGNANO: Comunità Regol. partic. de' 14. Nov. 1774.

LUOGHI Pubblici come ripe di fiumi, scali ecc. sono imprescrittibili. C. del 1579. (senza giorno) V. *Fiumi*, *Strade*.

2. La C. de' 6. Sett. 1815. ha abolite le denominazioni date a Strade, Piazze, ed altri *Luoghi pubblici*, sotto i preced. Governi, ed ha ripristinato gl' antichi nomi.

LUOGHI PII V. *Camera delle Comunità*. *Privilegio del Foro*.

LUPI: I *Lupai* possono portare spada, spiede, accetta, e fucile a palla, ma questo soltanto quando abbiano gl' arnesi necessarj alla caccia dei *Lupf*. B. 22. Lug. 1744. § 1 (1)

Distruzione dei Lupi

2. Le Comunità daranno loro mediante pagamento le bestie necessarie al trasporto de' loro arnesi, il legname, le corde, e quant' altro loro occorra. § 2.

3. Sono esenti da ogni pedaggio, e passo di barca per loro, e loro istrumenti. § 3.

(1) Così il M. 21. Mar. 1770.

4. Possono fare i taglioni, e stanghe nel ludo assegnato loro dalle Comunità. § 4.
5. Dal Camarlingo della Comunità dove uccidono un *Lupo* si pagheranno subito loro Scudi 8. d'oro e Scudi 1. per ogni *Lupattino* con obbligo di lasciarne le Teste, (1) e fermi stanti i premj statutarj per quelli che non sono *Lupai*. §. 5.
6. E' a tutti proibito offendere o ingiuriare i *Lupai* anche a motivo di Cani caduti nelle tagliole: gl'osti sono tenuti ad alloggiarli, e le Autorità pubbliche daranno loro assistenza § 6.
7. I Giudicenti possono dar *gratis* la licenza dell'Armi per la caccia de' *Lupi* in ogni tempo dell'anno, ma in brigate non minori di 8. persone. L. 4. Ott. 1806. V. *Caccia*. (N.º 9. e segg.)

LUSSO: Le prime LL. suntuarie sul vestire delle donne sono de' 19. Ott. 1546. e 30 Luglio 1568.; proibirono portar pietre, ori, argenti, ricami, o tessuti d'oro, e altri ornamenti dispendiosi, e regolarono il vestire degl' uomini delle diverse Classi, e de' fanciulli, sotto varie pene.

2. Vi sono pure la L. de' 18. Sett. 1558. per Pistoja, e sua Provincia: La Rif. 4. Dic. 1562. La L. de' 4. Mar. 1563. per Pisa: La L. del

(1) Secondo la N. de' 22. Mag. 1804. il premio era di Scudi 4. per *Lupo* grosso, e di mezzo Scudo per *Lupattino*, e il premio statuario per i non *Lupai*; secondo la L. de' 4. Ott. 1806. il premio è di L. 120. per ogni *Lupo* o *Lupa*, e di L. 25. per *Lupattino* non maggiore d' un' anno.

1563. (senza giorno) per Arezzo. Le PP. de' 5. Ott. 1588. e 3o. Lug. 1593., e le LL. de' 2. Gen. e 26. Ott. 1637. per Firenze.
3. La C. 10. Ago. 1781. condanna il lusso del vestire, specialmente nelle donne, rilevandone gl' incouvenienti: dichiara che il Legislatore determimato a coartare il meno possibile la libertà de' sudditi, non vuol fare una Legge proibitiva, ma che confida nel loro rispetto: che vedrà volentieri intervenire alle Gale, e appartamenti di Corte in semplice abito nero, il quale meglio conviene d' ogni ornamento caricato e teatrale: Che non dal vestire ma dal carattere, dall' educazione, e dal buon uso delle sostanze misurerà la nobiltà, e valuterà molto la modestia degl' abiti per farsi un' idea dello condotta, e della debolezza, o saviezza di pensare, lo che influirà molto nella distribuzione delle grazie Sovrane, specialmente per gl' impieghi, per cui richiedesi, giudizio, e sicurezza da ogni sconcerto economico.
4. Il M. 29. Lug. 1807. raccomandò la modestia del vestire, specialmente nelle Chiese. L' altro de' 18. Ago. d. proibì ai particolari correggere, e redarguire sotto tal pretesto

Fine del Primo Tomo.

ERRORI ESSENZIALI


- Pag. 17. Lia. 4. di merito
certo superiore a L. 200.
51. 29. Soprintendente
57. 7. Collatario
47. 52. 1684.
50. 14. beni minori ac-
cordava e negava
55. 20. come al § 5.
60. 13. 1741.
77. 10. Cambiali N. ° 3.
94. 20. § 7.
96. 13. 25. Mag. 1764.
98. 38. 1755.
99. 24. senza quella
ivi 27. galoppa molto veloce
102. 14. sono quei
115. 3. § 4.
120. 14. (1) 14. Lug.
ivi 18. (V. il N. ° 61.)

ivi 31. 1803. preservava
124. 10. § 44.
136. 15. Sta
ivi 22. liberazione eman-
cipazioni da tutela o cura
142. 21. 7. Ott.
151. 29. esenzioni
157. 4. requisiti
161. 26. vi è un' altra L.
17. Lug. 1802.
167. 2. destituta
169. 4. 4. 5.
ivi 10. (N. ° 8.)
ivi 15. (N. ° 9.)
ivi 17. (N. ° 10.)
173. 18. altro appartenente
208. 7. § 5.
215. 26. dalle persone di
cui tratta l' Art. 4.
218. 19. (V. il N. ° 5.)
253. 11. (1)
254. 6. Presid. del B. Gov.

CORREZIONI

- di merito certo superiore a
L. 70 ma inferiore a L. 200
soprintendente
collatario
1784.
beni di minori, accordava
o negava
come al § 7.
1741. (revoc. V: Foderaje)
Cambiali N. ° 2.
§ 7. N. 2. Ago. 1787.
23. Mag. 1774.
1775.
senza querela
galoppo, o trotto molto veloce
sotto quelle
§ 4. C. sud. del 1783.
(1) C. 14. Lug.
(V. il N. 61.) I nuovi ordini
non ristab. il Prov. di strade
1803. il Magistr. presentava
§ 44. Regol. Gen.
Ha
Emancipazioni, liberazione
da Tutela, o cura
30. Ott.
Esecuzioni
registri
altre L. 17. Lug. 1802.

tutta
4. quinti
(N. ° 7.)
(N. ° 8.)
(N. ° 9.)
altre appartenente
§ 5 N. sud. de' 2. Lug. 1774.
dai particolari che allog-
giano a forma dell' Art. 4
(V. il N. ° 6.)
(2)
Presid. del B. Gov. (p
della Consulta)

A decorative border of grapevines with clusters of grapes and leaves surrounds the text. The border is composed of repeating floral motifs that form a rectangular frame around the central text.

Il Secondo Volume che è sotto il Torchio, sarà pubblicato ai primi del prossimo mese di Maggio 1816.

L' Associazione resta chiusa nel mese d' Aprile, e il prezzo sarà quello fissato col Manifesto de' 6. Dicembre 1815.

Le Associazioni si ricevono in Colle dagl' Editori Pacini, in Firenze alla dispensa della Gazzetta, e da Piatti, in Siena da Rossi, in Pistoja da Manfredini, in Arezzo da Becherini; e nell' altre Città dai principali Libraj, al prezzo di Paoli 5. per Volume oltre il porto, e dazio: Chi prende 11. Copie non ne paga che 10.

Valore del presente Volume
a forma del Manifesto de' 6.
Dicembre 1815.

Fogli 16. e un quar-
to a £ = 6. = il F. £ 4. 16. 8.
Legatura „ = 5. =

Totale £ 5. 1. 8.

E SIGNORI FESTAJOLI

T O



DI POGGIBONSI

ZZO

TTISSIMA

TUA FESTA

MEMORIALE

ALFABETICO RAGIONATO

D E L L A

LEGISLAZIONE TOSCANA

DALLA PRIMA EPOCA DEL PRINCIPATO

FINO AL PRESENTE SECONDO LO STATO

DELLA MEDESIMA A TUTTO

L' ANNO 1815.

TOMO SECONDO.



IN COLLE 1816.



PRESSO EUSEBIO PACINI, E FIGLIO

Con Approvazione.

25-11-19

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

MEMORIALE

D E L L A

LEGISLAZIONE TOSCANA.



- M**ACELLI: La P. 31. Mar. 1546. volle che tutti i proprietari di poderi in certe Provincie allevassero due Castroni, e non gli mandassero al *Macello* finchè non eran giunti al loro perfetto incremento. Parte Storica.
2. La P. 7. Mag. 1566. inventò gl' appalti de' *macelli*, e la loro privativa: fu seguita dalla L. 29. Nov. 1704.
 3. Il B. 10. Sett. 1569. e la N. 21. Lug. 1770. per Firenze proibirono *macellare* vacche da frutto.
 4. Una L. 1. Dic. 1771. concerne la libertà di *macellare* in Livorno: quella de' 3. Dic. e la N. 10. Dic. 1771. detto hanno lo stesso oggetto per Arezzo; e la L. 10. Dic. 1771. per Pistoja: vi è pure la L. 14. Giu. 1773. sulla vendita delle Carni in Siena.
 5. La N. 3. Ago. 1778. permesse ai Pizzicagnoli e Osti provvedersi di Carni fresche al *macello* che loro piaceva, ma volle che prendessero quelle salate, o da salare dal loro Proventuario.
 6. La N. 17. Mag. 1781. sopprese i proventi de' *macelli*, e il Sigillo delle Carni nella Maremma Volterrana, e Pisana; e così la N.

Proven-
tuarij.

29. Ago 1781. per Lafatico, e Pomaja. (1)
7. I Proventuarij dei *Macelli*, in vista del Canone che pagano hanno la privativa di vender Carne *macellata* nel loro Circondario, e mandarla alle case, e d' esigere i diritti di Sigillo, e aumento delle Carni dei *Pizzicagnoli*, *Bottegaj*, e particolari che *macellan* bestie, e per le Carni fresche, o salate che s' introducon nel Circondario loro dall' estero, o di fuor del Territorio riunito per ivi consumarsi, oltre la gabella; (2) Ma per le Carni *macellate* in un Circondario anche non tassato, che fresche, o salate, si portano in un' altro Circondario per proprio uso resta ferma l' esenzione concessa dal R. 2. Giugno 1777. e N. 1. Log. e come pure la facoltà concessa agl' *Osti*, o *Bottegaj* dalla N. del 1778. (V. il N.º 5.) = L. Gen. de' 6. Dic. 1783. §. 1. 2.
8. Ogni *Macello* ha un Condottor particolare; il Canone è fissato in proporzione della popolazione, e smercio, e si paga alla Comunità. §. 3.
9. L' Amministrazione provvede al servizio del pubblico nel caso che resti vacante qualche *Macello* senza che vi sia chi sia tenuto a con-

(1) Per N. 4. Lug. 1786. è venuto anche Castel Nuovo della misericordia, e Spedalotto.

(2) A tenore della sud. P. del 1566. la pena per i trasgressori è di Scudi 5. per bestia; e di Scudi 5. per i maiali a forma della L. del 1704., oltre la confisca delle Carni trovate in frodo: il 4.º delle multe spetta al notificatore: il resto al Proventuario.

tinuarlo: fissa le Cautele da darsi dai Proventuarj (1) e può liberare dal dar mallevadore quelli che pagan anticipata la metà del Canone. §. 5. 6.

10. Gl' appalti si fanno per un' anno, ma s' intendon sempre confermati d' anno in anno, nelle stesse condizioni, e senza nuovo contratto ogni volta che due mesi prima dello spirare della Condotta corrente i Proventuarj abbiano pagato tutto il Canone, e fatta in scritto al Giudicante (2) l' istanza per la continuazione: Il Giudicante le riceve gratis e le rimette un mese almeno avanti lo spirar della condotta all' Amministrazione indicando se alcuno dei concorrenti ha pregiudizj gravi sulla giustizia per cui meriti di essere escluso. §. 7.

11. L' inosservanza de' patti fa decadere dall' appalto senza Decreto di Giudice. §. 9.

12. Son esenti dalle Tasse, e Proventi le Comunità che lo sono state finora, o che hanno redenti questi pesi. §. 10.

13. I Tribunali Locali son cognitori delle Cause civili, e Criminali, salvo l' appello per le prime, e ad essi spetta l' ispezione sulla salubrità delle Carni (3) §. 11. e L. 21. Mar. 1789. §. 6.

(1) Quest' Art. accorda la prelazione ai Proventuarj d' allora.

(2) Ora in forza delle nuove scritte al Cano. Comunitativo: Il Giudicante dà il Certificato di cui tratta lo stesso Art. 7.

(3) La N. 4. Feb. 1806. (occasionale) prescrive varie precauzioni per assicurar la salubrità della Carne porcina, in specie da insaccarsi.

14. I Proventuarj devon provare le contravvenzioni per cui agiscono: le perquisizioni nelle case, e botteghe particolari, essendo di niuna prova, ed effetto non si autorizzeranno fuorchè nei casi di ragione, e comè negli altri delitti. CC. 12. Lug. 1788. e 29. Sett. 1789. Un' altra C. 30. Mar. 1790. dichiara che basta per autorizzarle ogni probabile congettura, e riscontro benchè non sia della classe dei prossimi, e concomitanti: posson autorizzarle anche i Potestà con renderne conto al Vicario.
15. La riscossione de' canoni de' *Macelli* è a carico, e rischio delle Comunità per mezzo del Camarlingo. L. 21. Mar. 1789. §. 1. 4.
16. L' Amministrazione de' *Macelli* dipende dal Capo dell' ufizio di Soprintendenza Comunitativa. §. 2. (1)
17. Le Comunità per i rischj, e onere delle rimesse del denaro hanno il 4. per 100. §. 5.
18. Le Comunità posson prendere in appalto i *Macelli* pagando il canone col defalco del sud. 4. per 100. C. 5. Giu. 1794.
19. Il contenzioso in materia di *Macelli*; è di cognizione dei Vicarj Regj. I Potestà compileranno i processi, e dopo concluso in Causa li parteciperanno al Cancellier Comunitativo, e poi li rimetteranno al Vicario perchè decida. M. 7. Lug. 1795 (2)

(1) La L. 18. Giu. 1802. avea creato un Dipartimento per l' Amministrazione delle Tasse di Macine e Macelli. La N. 26. Sett. 1814. le ha di nuovo riunite agl' Ufzj di Soprintendenza Comunitativa.

(2) Vi son annesse delle II. ai Giudicenti, e Magistrati Comunitativi.

20. La C. 23. Die. 1814. e la N. 3. Feb. 1815^f riguardano i nuovi appalti, canoni e altri pat-
ti, e i Circendarj d'ogni provento e i dirit-
ti di Sigille in ogni Comunità, e riconducon
questa branca all' antico sistema. (1) V. *Oste-
rie. Polizia.*

21. La N. 40. Mar. 1793. concerneva la *mace-* Mala
lazione, e vendita della mala carne. La N. Carne
20. Mar. 1805. permesse a tutti i *macellarj*
tener *Macello* di malacarne ma separato dall'
altre Carni, e con Cartello indicante la qua-
lità della mala carne che si vende, il tutto a
pena di Scudi 10. di cui metà al Fisco, e
metà al notificatore.

MAGISTRATO de' Pupilli: Era regolato secon-
do la L. 19. Lug. 1560., Statuto de' 31. Gen.
1565. O. 16. Lug. 1567. P. 27. Apr. 1577.
OO. 15. Dic. 1638. Rif. 24. Gen. 1647. Rif.
19. Lug. 1680. B. 28. Giu. 1717., e E. 8.
Giu. 1767.

2. Fù organizzato con L. 27. Mag. 1777. e com-
posto d' un Provveditore due Senatori; e tre
Auditori; ricompose pure la Cancelleria e ne
regolò i diritti, l' udienze; e il servizio. L'
E. 28. Giu. 1782. gli confermò la sua giu-
risdizione che era privativa per tutti quei che
godevan il privilegio della L. *Unica C. Quan-
do Imperator*, e la stessa ai Vicarj Regj di
Provincia per l' economico, e contenzioso dei
pupilli, e sottoposti salvo il ricorso al *Magi-
strato.*

3. La Rif. 13. Ott. 1814. non lo ha fatto rivivere.

(2) Un modello delle scritte è unito a detta N.

MAGISTRATO Supremo: ha la preeminenza sulla Ruota (i Senatori) R. 27. Gen. 1684. MH. 21. Lug. 1690. e 30. Apr. 1791. e Del. 2. Dic. 1698. ma non sugli *Auditori del Principe*. R. 14. Giu. 1584. CC. 28. Gen. 1588. e 1589. (senza giorno).

2. Il D. 13. Sett. 1726. designa le Cause di sua privativa cognizione.
3. Ora questa privativa giurisdizione ha luogo per le Cause della Religione di S. Stefano, e sue Commende, per quelle delle persone adette alla R. Corte, e per quelle di deroghe di Fidecommissi e ultime volontà: interpone, i Decreti d' Ammortizzazione, e le altre dichiarazioni in ordine alle LL. di manomorta in seguito dei Sovrani Rescritti, e licenze della Segreteria del R. Diritto; sospende, quanto a Firenze soltanto il privilegio Dottorale previa l'assegnazione d' un termine ai Dottori a pagare i loro debiti, e approva l'età dei settuagenarij. L. 30. Dic. 1771. § 15. Riceveva pure l' Emancipazioni e Rapudic. (V. questi Tit.) M. 28. Mag. 1777.
4. Il M. 3. Gen. 1777. prescrisse un nuovo Regolamento interno per il *Magistrato Supremo*, e sua Cancelleria e distribuzione di incerti dei quali tolse ogni partecipazione agli Auditori assegnando 700. Scudi l' anno al primo 600. al secondo, e 500. al terzo.
5. Ora è composto di 6. Auditori divisi in due Turni, ed esercita le funzioni di Tribunale di prima istanza per Firenze e per il Territorio assegnatoli nel Compartimento annesso alla Ric. 13. Ott. 1814. il di cui §. 30. e segg. riguardano il medesimo e sua competenza.

6. Il Regol. di Proc. Civ. §. 455. e segg. assegna le regole particolari per la trattativa delle Cause avanti di esso.
7. Il Regol. interno del med: è compreso nel Regol. gen. de' Tribunali de' 15. Nov. 1814. §. 50. e segg.

MAGISTRATO Civile, e Consolare: creato a Livorno in luogo dei Consoli di Mare di Pisa (V. questo Tit.) colla Rif. 13. Ott. 1814. §. 5. Si regola a tenore degl' Art. 37. e segg. di questa Rif. E' composto d' un Presidente, di tre Auditori Consoli, e di due Negozianti Consultori. E' il Tribunal ordinario per le Cause di merito incerto, o superiore a £. 200, ed è pure il Tribunal di Commercio di Livorno, e suo Capitanato: Soprintende all' economico, o contenzioso dei pupilli, e sottoposti, e conosce degl' appelli inferiori a £. 200. (ivi).

MAGONA: Il B. 28. Apr. 1622. sulla privativa della R. *Magona* proibisce il ferro greggio forestiero pena la perdita, e multa eguale al suo valore.

2. Il B. de' 16. Feb. 1725. rinnovato li 11. Lug. 1741. sulla conservazione dei Boschi della *Magona* proibisce il taglio, addebbiamenti, semente bruciacicci ec. in essi e in loro vicinanza, e il pascolo dei bestiami sotto varie pene: proibì anche introdurre di fuori di stato chiodagioni, e bullettame, e di fare, o ritenere chiodaje: in quest' ultima parte è stato revocato dalle NN. 1. Lug. 1776. e 9. Dic. 1780. salvo l' obbligo di servirsi per far chiodi ec. di ferro della *Magona* proibito il Forestiero.

3. La N. 21. Ago. 1779. §. 1. abolì la privativa della vendita del ferro a favor di quei che pagavan la Tassa alla *Magona*, e creò (§. 2. 3.) varj magazzini per la vendita del Ferro, e chiodagione. Chi compra da essi ne riceve un bullettino indicante la provenienza, e può rivender detti generi all' ingrosso, e a minuto, ma in botteghe pubbliche (§. 4. 5. 6.). Ma se altera i prezzi fissati dalla Tariffa (stampata in calce di questa N.) incorre in pena di Scudi 20. divisibili fra il notificatore, e la *Magona* oltre le pene legali se inganna nel peso (§. 6.) = L' Art. 7. tien ferma la proibizione dell' introduzione, e vendita delle ferrarecce forestiere di cui contien il Catalogo.
4. La L. 24. Ott. 1780 abolì la privativa che la *Magona* avea sopra tutti i Boschi situati dentro le 8. miglia dai suoi edifizj, e permosse ai proprietarj usarne e disporne a beneplacito.
5. La N. 12. Feb. 1780. permosse il Ferro Forestiero nei Territorj di Barga, e Portoferajo. V. *Boschi*.

MAJORASCATI. V. *Fidecommissi*.

MALACARNE. V. *Macelli*.

Definizioni

MANIMORTE: Son *manimorte* tutti i Corpi, Collegj, e Università Ecclesiastiche, e Laiche, e tutte quelle persone immaginario che per esistere devon necessariamente esser rappresentate da Amministratori, o legittimi, o lasciati con atti fra i vivi, o d'ultima volontà. L. 2. Mar. 1769. §. 1.

Modo di disporre

2. Ogni disposizione di Sudditi che trasferisce in *manimorta* dominio, o possesso di mobili che

- passano il valore di Zecch. 100. e di stabili, LL. di Monte, e Crediti pubblici, è nulla senza la licenza Sovrana d'ammortizzazione: i beni restano nel disponente, o passano in chi sarebbero passati non esistendo la disposizione. L. 11. Feb. 1751. §. 1.
3. Ciò comprende tutti gl'atti frà i vivi e d'ultima volontà, che a titolo lucrativo, corrispettivo, e oneroso anche resolubilmente, e a tempo faccino passare in *mano morta* dominio, possesso, comodo, uso, usufrutto, o servitù, come pure le locazioni a lungo tempo, vitalizj, e altri atti capaci di tal traslazione. §. 2.
4. S' applica pure alle disposiz. pendenti di cui non fosse purificata la condizione. §. 3.
5. La grazia d'ammortizzazione non è necessaria per i soli acquisti inferiori a Zecch. 100. Si accorda da S. A. R. e dopo di essa il Magistrato Supremo, o il Giudice Ordinario di Siena, verificato ciò che è da verificarsi interpongono il Decreto, che si dee inserire nell'atto, altrimenti niun Notaro se ne può rogare, e se è rogato fuor di Stato non può essere Archiviato nè ottenere il R. *Exequatur*. §. 4.
6. Negl'atti di ultima volontà da restare occultati, basta che il disponente dica di voler disporre ai termini della L. e incarichi l'Esecutore di impetrare la grazia. §. 5.
7. In tal caso esso, o l'Amministratore della *Manomorta* onorata presenteranno la supplica dentro due mesi dall'apertura del Testamento. §. 6.
8. Spirato tal termine i beni passano a forma

dell' Art. 1. nè si attendon i rimedj concessi dalle LL. ai minori ai quali si seglion equiparare le *Manimorte*. §. 8.

9. I sudditi devon disporre dei loro beni a forma dei §§. 4. 5. della L. del 1751. ma se non hanno verun Agnato, o Cognato fra gli ascendenti, e descendenti, nè nessun collaterale dentro il 3.^o grado Civile *inclusive* possono disporre per ultima volontà a favor d' Opere Pie interessanti la pietà pubblica fondate, o da fondarsi nel Gran-Decato, come Case d' educazione, Doti di facoltà, e Fabbriche Sacre, o profane, rispetto alle quali Opere la grazia Sovrana si dovrà per disposizione della Legge, e si ricercherà solo per aver la sicurezza che sien Laiche, sotto la R. protezione, e che non si defraudi la L.; ma i beni di Suole si venderanno dentro l' anno, e un giorno per rinvestirli in LL. di Monte, o si daranno a Livello perpetuo a Laici. §. 5. L. del 1769.
10. Ma se hanno parenti come sopra non possono disporre a favor di dette opere che della somma dell' Eredità al netto dei pesi, e debiti fermo stante l' obbligo di vendere i beni di suole, e con che tal vigesima non ecceda Scudi 500. surrogati ai 100. Zecch. di cui parla l' Art. 1. della L. del 1751. e ferma stante la libertà di disporre in qualunque altro caso di Zecch. 100. a favor di *manimorte* purchè questa somma non ecc. da la somma dell' Eredità libera del Disponente. §. 6.
11. L' Anno e giorno assegnato alle *manimorte* per vendere, e allevellare i beni di suole si

conta dal giorno in cui ottengono il possesso pacifico di d. beni; Spirato tal termine senza che i beni sian stati venduti, o allavellati, l' Erede Laico del Disponente ha regresso sopra detti beni. §. 7.

12. Gl' Eredi fiduciarj, o esecutori, se la fiducia, o esecutoria si risolve a favor di *mano morta* devono dentro il termine prescritto dalla L. del 1751. presentar la supplica, e spirato quel termine la fiducia, o esecutoria cessa, e l' Erede, o Esecutore se si provi essersi in essa ingerito incorre una multa di Scudi 500. divisibile fra l' accusatore, e lo Spedale di S. M. Nuova. §. 8.

13. I godenti privilegio Clericale, o per qualunque titolo sottoposti all' Ecclesiastico non possono essere Eredi fiduciarj, Esecutori, Tutori, Amministratori, o Economi d' Eredità di Laici, o d' Ecclesiastici senza grazia Sovrana. §. 9.

14. Se s' ingeriscono prima d' averla ottenuta i loro atti son nulli, e si puniscono come esecutori d' Eredità. §. 10.

15. Posson però il Magistrato Supremo di Firenze, e il Giudice Ordinario di Siena e altrove i Governatori, e Giudicanti accordar provvisoriamente tal licenza per due mesi, ritirando però l' obbligazione in valida forma di dimettersi avanti il Tribunale non esibendo la grazia dentro d. termine, e di render conto a chi di ragione. §. 11.

16. Si hanno per valide le solite disposizioni a favore di *manimorte* se son fatte colle solennità del gin. Comune, e Municipale, e colla

protesta di voler disporre a tenore delle LL. §. 20.

17. Quanto alle ultime volontà soltanto la mancanza di tal protesta, e formula non vizia tutto l'atto, ma soltanto ciò che è proibito dalla L. restando fermo quanto concerne persone e Corpi capaci d'acquisto. Se la nullità cade sull'istituzione dell'Erede l'Eredità passa agli Eredi intestati coi med. pesi che fossero scritti in un Testamento anteriore. § 21 V. i. NN. segg. V. *Masse*.

Religiosi. 18. I Religiosi, finchè non hanno professato si considerano come Laici tanto all'effetto d'acquistare, che di disporre: possono disporre anche nell'atto della professione purchè ciò importi la renunzia abdicativa di tutti i loro beni salva la facoltà di riservarsi un'annuo Livello vitalizio coi patti proprj dell'atto, ed altri che credan di loro interesse purchè non vi resista la volontà del Testatore cui non s'intende di derogare, e purchè ciò che si riserva non ecceda la 20ma dell'Eredità al netto, nè Scudi 100. l'anno: per assicurarsi il pagamento possono condizionare a lor favore tanti LL. di Monte, o Crediti pubblici che producan un equal frutto. §. 12.

19. Se prima di professare non renunziano, e non si riservano alcun Livello, la professione equivale, all'effetto delle successioni, alla morte Civile, e i loro beni, e azioni passan subito per ministero della L. in quelli nei quali sarebbero passati in caso di loro morte naturale. §. 13.

20. I Religiosi professi son capaci senza biso-

gno di grazia, di ricever legati che per una volta, o vitalizj venissero loro fatti per atti fra i vivi, o d' ultima volontà dai loro congiunti paterni, e materni dentro il terzo grado Civile, e non più oltre, purchè si paghino in contante, e non eccedano in tutti, anche se son fatti da diversi parenti gli Scudi 100. §. 15.

21. Il Convento non ha azione per esigere i Livelli, e vitalizj maturati in vita dei religiosi, e non esatti: questi arretrati passano in chi di ragione. §. 16.

22. Non son compresi nelle LL. di *manimorta* i patrimoni, delle Città, Comunità, e LL. Pij. Laicali, R. 19. Apr. 1769. M. 23. Nov. 1769. Ecces.
ed esen-
zioni

23. Son compresi nella censura di questa L. i Patrimoni Ecclesiastici che si fanno per promuovere una persona agl' Ordini Sacri. Non ostante se ne otterrà la grazia Sovrana quando costi dalla fede degli Ordinarj della necessità assoluta di promuovere i supplicanti agl' Ordini Sacri per supplire al servizio della Chiesa, quando il fondo da sottoporsi al Patrimonio Ecclesiastico sia capace della rendita annua fissata nella Diocesi, e quando con fede d' estimo o del Monte comune, se si tratti di Luoghi di Monte si giustifichi che son nel pieno dominio del Costituente. §. 23 L. del 2. Mar. 1769. (V. il 30.)

24. E' permesso acquistare alle *manimorte* che dentro due mesi avvenire esibiranno al R. Diritto la grazia d' Ammortizzazione. §. 2.

25. I Mercanti di Livorno capaci di goder dei

- privilegj concessi loro nel 1593. possono disporre dei proprj averi posti nel Gran-Ducato, o fuori, a favor di *manimorte* Suddite, e Estere a conditione che i beni di suolo posti in Toscana si vendano dentro l' anno e un giorno così che la *manimorte* riceva il solo prezzo in contante sempre però a forma di ragione per ciò che concerne l' interesse dei terzi § 3.
26. I Forestieri tutti godono della stessa libertà per i LL. di Monte, e altri Crediti pubblici che possedan nel Gran-Ducato; ma s'adon sotto la L. i beni di suolo di cui avessero il dominio diretto, o utile, o fossero loro ipotecati. §. 4.
27. Nella Segreteria del R. Diritto si terrà un registro delle *Manimorte* esenzionate che si saranno uniformate al §. 2. della prec. L. per conservarsi l' esenzione; un duplicato si trasmetterà agli Archivj dei Contratti di Firenze, e di Siena: in questi registri si noteranno tutte le esenzioni successive. §. 24.
28. Una N. del 1764. (senz. giorno) estende l' Esenz. all' Opera de' Bagni di S. Giuliano.
29. I MM. de' 21. Giu. 1781. permettono alle *manimorte* di acquistare senza grazia Case, e Terreni nella Provincia Inferiore, e nel Pisano.
30. Sono esenti i Patrimoni Ecclesiastici Diocesani: C. 6. Ago. 1786. V. Messe.
31. A titolo oneroso, o corrispettivo le *manimorte* possono acquistare beni, LL. di Monte, e Crediti pubblici nel Gran-Ducato. §. 17. L. del 1769.

Acquisti
a titolo
oneroso

32. I beni di quel di diretto dominio di *manumorta*, di cui il dominio, o possesso a titolo d' Enfitensi, Livello, precario, o affitto perpetuo sia in mano di Laici all' Epoca di questa L. anche retolubilmente per i patti del Contratto, si consideran come appodati, e quasi allodiali de' possessori, i quali ne possono disporre come de' proprj, fra i vivi, o per ultima volontà, salvi i diritti, prerogative, e interesse che per disposizione di ragione si competono al padrone diretto, e all' Enfitenta per natura del Contratto, per la recaucità, rinnovazion necessaria a favor di quei che hanno il diritto di domandarla, recognizione in *Dominum*, investitura, Canone, e Laudemio attuali convenuti nell' ultimo Contratto per cui il dominio utile passò nei Laici senza poterlo accrescere direttamente o indirettamente; e i miglioramenti, e accrescimenti di qualunque genere, che avveniranno dopo la pubblicazione della pres. L. nei beni Livellarj saran sempre del patrimonio libero dell' Enfitenta, e suscettibili di tutti i vincoli di ragione permessi non ostante qualunque patto in contrario. §. 18.

33. E se vegliante l' ultimo Contratto, è avanti la pres. L. son seguiti miglioramenti e accrescimenti, che meritano aumento di Canone, e Laudemio in tal caso, può la *manumorta* domina diretta accrescere l' uno, e l' altro nel successivo Contratto soltanto, e unicamente per quella volta. §. 19.

34. I Livelli passivati di dominio diretto di *manumorta*, e al Possessore non ne dispone

per atto fra vivi, o di ultima volontà non passano ai di lui Eredi intestati, ma al prossimo compreso nell' investitura, e se il morto era l' ultimo chiamato si fa luogo alla caducità per linea finita. C. 30. Nov. 1778.

Affrancazioni.

35. Ogni Possessore Laico, Corpo, o individuo può, non ostante qualunque patto, disposizione di Testatori, o proibizione, affrancare i fondi obbligati per Legati o Cause Pie, surrogando tanti Luoghi di Monte o crediti pubblici del Gran-Ducato eguali in rendita alla prestazione annua. §. 24.

36. Con il debitor Laico di prezzo di beni può assegnare alla *manomorta* creditrice tanti Luoghi di Monte valutati a prezzo corrente §. 25

37. La voltura dei LL. di Monte nel caso dei due preced. §§. fatta con gl' opportuni Decreti libera i beni, in qualunque caso contingibile, da ogni molestia per l' onere, o debito affrancato. §. 26.

Azioni Giuridiche.

38. Le *manimorte* possono sperimentare avanti ai Tribunali Laici tutte le azioni reali, e personali loro competenti. §. 22.

Interpretazione della L.

39. Nei casi dubbj la pres. L. come favorevole al pubblico bene s' interpreta estensivamente. §. 12. L. del 1751.

40. Tutte l' espressioni della L. del 1751. e della presente devono intendersi nel senso più naturale, comune, e conveniente al suo spirito chè è quello d' assicurare il Commercio de' fondi che sono presso i Laici, e di restituire alle Contrattazioni quei della *Manimorte* per quanto sia possibile senza offendere la giustizia, e diritto pubblico. §. 35. L. del 1769.

41. L'interpretazione è riservata al solo Sovrano: I Tribunali non possono che rappresentar l'occorrente al medesimo. §. 36.

42. (V. i NN. 5. 7. 8: 12. 13.) Le suppliche in ordine a questa L. si presentano al R. Diritto, o il giorno dell'Esibita prova a tutti gl'effetti il tempo in cui si è chiesta la grazia. Non si ammettono negl'atti suppliche per dichiarazioni, o grazie preventive contro o in favor di *manimorte*, se non sono rimesse al R. Diritto con Rescritto Sovrano, munito della Clausula = Non ostante =. Il Segretario del R. Diritto spedisce senza partecipazione le suppliche in cui la grazia è dovuta per disposizione della L. e rimette le altre alla R. Segreteria di stato colla sua informazione. §. 32.

Suppliche, e Grazie

43. Le une, e l'altre si conservano registrate colla risoluzione nell'Archivio del R. Diritto, e sopra di esse si spediranno le licenze con obbligo di esibirle al Tribunale competente. §. 33.

44. Le questioni sopra i termini assegnati a domandar la grazia, si risolveranno malgrado qualunque R. o O. col puro fatto, cioè con vedere se la grazia è stata chiesta nel termine o no, ne alle *manimorte* si accorderà veruno dei rimedj ordinarj o straordinarj di cui parla l'Art. 8. della L. del 1751. senza un Rescritto speciale, munito della Clausula = non ostante =. §. 37.

45. Nelle disposizioni per cui si lasci a *manimorte* la nuda proprietà, e a Laici l'usufrutto, il termine a chiedere la grazia decorre

non dalla consolidazione della prima col secondo, poichè l'usufrutto non fa condizione, ma dall'apertura del Testamento, e Giudiciale. §. 28. (1).

46: Non è necessario Detrate di Giudice per l'esecuzione de' RR. d' Ammortizzazione bastando la licenza del R. Diritto spedita gratis dietro i medesimi: H' lo stesso per le licenze che senza Rescritto si accordano dalla Segreteria del R. Diritto per l'esecuzione; e tutela degl' Ecclesiastici, costituzione di Patrimony Ecclesiastici, caducità di Livelli, affrancazione d' oneri, esecuzione di sentenze d' immissione in Salviano, aggraviamenti di beni in pagamento di Crediti, e colle condizioni d' alienare, o allivellare altrettanti beni, per l'acquisto oneroso, o corrispettivo di Comuni, Luoghi di Monte, e altre grazie dovute per disposizione della L. del 1769. Tutte nelle grazie spedite con Rescritto, che dal Segretario del R. Diritto colle sue facultà, questo darà le licenze previe le sole verificazioni necessarie per impedir le frodi; o se l'esecuzione della grazia dipende da qualche condizione, da giustificarsi in giudizio, nella licenza si farà la commissione ai Tribunali competenti. Quando nell' alienazione di beni Ec-

(1) L' Art. 40. riguarda le Cause decise, o pendenti. In virtù degl' Artto. 41. 42. l' Archivio de' Contratti di Firenze compilò un L. in data de' 12. Dic. 1771. Tutti i Notari devono prenderla, onde sappiano di quali atti possono rogarsi: Vi è in fine la Nota delle Manimorre esenzionate. La N. 9. Sett. 1814. rimette in vigore le LL. di manomorta.

clesiastici, il prezzo, o il conguaglio in contatto, se si tratti di permessa, non ecceda Scudi 50., si può accordarue dal R. Diritto la permissione, senza spesa e senza atti, previo soltanto le verificazioni stragiudiciali, che saranno ereditate necessarie, e tal licenza starà in luogo di Decreto di Giudice. M. 10. Gen. 1784.

Trasgr.
e pena

47. (V. il N.° 12) Le frodi alla prea. L. con simular atti persone o altro per far passar beni in manimorta senza il R. Assenso, e Decreto d' ammortizzazione si puniscono con pena pecuniaria, o afflittiva ad arbitrio. §. 9. L. del 1751.

48. Per i Notari che contravvenissero a quanto sopra la pena è l' inabilitazion al rogito, e una multa di Scudi 200. di cui metà alle Spedali di S. M. Nuova, un 4.° all' accusatore, e un 4.° al Giudice che condanna, e in caso d' insolvenza, la Carcere per un' anno. §. 10.

49. I Tribunali, e Ministri non possono far verun caso d' atti a favor di manimorte, nè eseguir voltare senza veder il Decreto d' ammortizzazione pena la nullità, la perdita dell' impiego, ed altro. §. 11.

50. In aumento della pene imposte dalla L. de' 1751. le manimorte possono essere sempre spogliate degl' acquisti illegittimi con dover rendere a chi di ragione i frutti percetti come possessori di mala fede: Se i beni, e frutti appartenessero al Fisco questo darà la metà di tutto all' accusatore §. 27. L. del 1769.

51. Per la contravvenzione alla L. possono agire tutti quelli a di cui favore si è aperta la

successione testata, o intestata secondo la prerogativa del grado, e in difetto il Fisco. §. 28.

52. Il termine per intentar l'azione è di un anno e un giorno per ciascun grado, e per il Fisco: Per il primo grado decorre dal giorno della trasgressione; per gl' altri da quello in cui è spirato per il grado precedente §. 29.

53. Ma contro le *manimorte* l'azione non perisce mai posson sempre esser convenuta dagli Eredi, o dal Fisco non ostante la prescrizione centenaria o immemorabile. §. 30.

54. Anche passati i termini sud. avrà luogo la prevenzione fra gli Eredi e il Fisco: Gli Eredi in 4.º grado in linea descendente, e in 2.º in linea trasversa, qualora competa loro la purgazione della mora, o a restituzione *in integrum* escludono il Fisco ancorchè avesse prevenuto, e in tal caso quelli in cui passa l'Eredità daranno all'accusatore la partecipazione assegnatali dall' Art. 27. §. 31. V. *Messe*.

MANNA: Per farne la raccolta non si possono intaccare le piante prima del 10. Agosto, pena un mese di Carcere, £. 20., e la perdita della *Manna*. M. 18. Giu. 1748.

MARCHIO di Zecca. V. *Ori*.

MARCIANO Comunità: Regol. partic. de' 19. Dic. 1774.

MAREMMA: V. *Bestiame. Gabella. Macelli. Manimorte. Provincia Inferiore. Vergari*,

MARINA: Capitoli de' 28. Feb. 1552. per la *Marina* militare.

2. Regol. Gen. di *Marina* e navigazione de' 10. Ott. 1748.

3. OO. de' 6. Gio. 1750. sulla *Marina di Guerra*.
 4. M. 12. Mar. 1761. sopra i bastimenti con
 bandiera Toscana. V. *Armamenti in corso*.
Getto. Legna. Littorale, Livorno. Pesca.
Porti. Prede. Sanità.

MARMI: N. 9. Ago. 1773. sulla loro Gabella,
 e franchigia.

MARRADI Comunità: Regol. partic. de' 4.
 Dic. 1775.

- MASCHERE**: E' proibito alle *Maschere* porta-
 re o far portare ad altri di loro seguito, a
 piede, o in vettura armi d'ogni sorte benchè
 ne avessero licenza, sassi, bastoni, mazze
 ferrate ec. sotto pena della L. dell' Armi,
 più l' arbitrio se non ne hanno licenza. E'
 proibito imitare il vestiario religioso, o Ec-
 clesiastico, pena tratti due di fune, e la per-
 dita dell' abito, o Scudi 10. E' proibito alle
maschere uscire dopo le ore 24. (derogato,)
 insultare, offendere, o percuotere, anche per
 scherzo, e fermarsi a far strepito avanti le
 Chiese, e Conventi di Monache, pena tratti
 due di fune e Scudi 10., e si procede *ex Of-*
ficio e per inquisizione. BB. 11. Gen, 1600.
 10. Gen. 1738. e 1744. (senza giorno).
 2. Son proibite le *Maschere* fuori del tempo in
 cui la Polizia le permette, pena Scudi 100.
 di cui un 4.^o va al querelante. B. 6. Feb.
 1731.
 3. E' proibito il suono del tamburo dopo le ore
 1. di notte pena la cattura, e Carcere. N. 8.
 Gen. 1799. C. 9. Gen. 1802. (1)

(1) La N. 29. Mar. 1785. regolò i tempi in cui
 eran permesse le *Maschere*, e le proibì in tutte le

MASSA e Cozzile: *Comunità.*; Regol. Partic.
23. Gen. 1775.

MATITA nera, e rossa: quella di Toscana è
esente da ogni gabello d' introduzione, nel
Territorio riunito, e nelle Città gabellabili,
e da ogni dazio d' estrazione purchè sia ac-
compagnata da un Certificato del Giudicante
Locale dichiarante l' origine, peso, e qualia-
tà. N. 10. Lug. 1792.

MATRIMONJ: I *Matrimonj segreti* sono pro-
ibiti: Se i Vescovi ne credono necessario al-
cuno, ne renderanno conto al Trono coi mo-
tivi. Si asterranno anche dal dar con troppa
facilità le dispense dalle dennozie. C. del
Sett. 1788. (senza giorno).

2. Le promesse di Sponsali non danno azione
per obbligare al *matrimonio*, ma soltanto per
i danni e spese. L' attore può domandare
che l' altro Sposo sia esaminato in Tribunale
per assicurarsi se vuol recedere di sua volon-
tà, o se vi è costretto. N. 9. Nov. 1790.

3. Le promesse di Sponsali, di pupilli, e figlj
di famiglia sono nulle se non sono in scritte
con tre Testimonj, e col consenso del Padre,
o Tutore, salvo il ricorso al Tribunale in caso
d' ingiusto dissenso: per quelli che sono fuori
della patria potestà, e maggiori di anni 20.
la questione è rimessa a disposiz. di ragione.
L. 30. Gen. 1793. V. *Curia Ecclesiastiche.*
*Dispense, Libri Parrocchiali. Militari. Stu-
pri.*

stagioni fuori che nelle quattro principali Città;
ora ciò vien determinato ogn' anno con N. partic.
della Polizia.

MEDICI: Sull' arte de' *Medici* e *Speziali* vi sono 1.° li Statuti de' 24. Lug. 1556. 2.° la Del. 17. Dic. 1556. sull' inesigibilità dei conti per non osservanza delle formalità prescritte dalli Statuti. 3.° La P. 23. Feb. 1559. sulle Tare. 4.° L' E. 20. Ago. 1552. che ordina agli *Speziali* di uniformarsi al Ricattario approvato dal Gov. 5.° Le PP. 5. Sett. 1561. due degl' 8. Mag. 1562., e altra de' 12. Mag. 1564. addizionali agli Statuti. 6.° La Rif. dagli Statuti de' 30. Sett. 1664. V. *Arti*.

Parte
Storica

2. I *Medici*, e *Chirurgi* non devono esercitare oltre i limiti dell' *Arte*, e della matricola (cioè i primi per l' interno, i secondi per l' esterno del corpo umano) pena l' arbitrio, e Scudi 25. di cui un 3.° va al notificatore: Le Ricette devono essere scritte, e firmate da loro, altrimenti gli *Speziali* non possono eseguirle sotto pena di Scudi 10. e devon conservarle in filza. P. 12. Ott. 1560.

Esercizio

3. Per esser pagati delle loro mercedi devono dentro tre anni dalla visita, e cura produrre in Tribunale la Notula giurata, e fa piena prova: spirato tal termine, il Credito deve provarsi nei modi ordinarj. O. 10. Ott. 1767.

4. I *Medici* e *Chirurgi* condotti devono curare gratis i *Militari* distaccati nel Paese perchè fanno parte di quella popolazione. C. 4. Nov. 1815. V. *Comunità* N.° 55. e segg.

5. La C. 12. Dic. 1815. ha ristabilito i *Medici*, e *Chirurgi* *Fiscali*, e ne ha fissati gl' obblighi, ed i diritti. V. *Esposti*. Firenze. *Referti*.

MENDICANTI: Il B. 27. Ott. 1621. proibì di

Parte
Storica

- questuare in Firenze, e cred' un Reclusorio a S. Marco vecchio: i BB. 3. Ago. 1671. 22. Giu. 1688. 13. Gen. 1701. e 24. Apr. 1727. proibirono questuare in Firenze senza la licenza della Congregazione di S. Gio. Batta, e sempre ai Forestieri, il tutto sotto gravi pene.
2. L' E. 16. Ago. 1765. proibì accattare sopra sedie, carrucci, e letti, o mostrando piaghe, e mutilazioni sul motivo che per gl' infermi eranvi gli Spedali, e proibì questuare dopo le ore 24., il tutto sotto pena di Carcere, e arbitrio.
3. La N. 31. Ott. 1793. §. 1. e 2. hà proibito parimente il questuare in Firenze senza il segno della Congregazione, ed a tutti dalle ore 24., al levar del Sole, e per le Chiese sotto le pene ivi espresse.
4. La stessa N. indicava le qualità necessarie per ottenere il segno. Ora la N. 18. Dicem. 1815. ha creato in Firenze una Pia Casa di Refugio, e proibita la questua nella Città, e Parrocchie Subalterne pena la reclusione in detta Casa, e per i recidivi la Carcere da 3. giorni a un mese. (1) V. *Ciafflatani. Questue*.

MENSE. V. Beni Ecclesiastici. Curie. Vescovi.
MERCANTI, Bottegaj; e Artefici: i loro Libri per oggetti relativi alla *Mercatura*, e Arte fanno fede contro i *Mercanti*, e Artefici. Contro i non *Mercanti*; fanno fede se il debitore, è convenuto dentro un' anno dal gior-

(1) Questa N. ha per gl' altri paesi ha richiamata in vigore gl' OO. veglianti.

no in cui sù scritta la partita, o dalla scadenza se nella partita era fissato il termine a pagare: passato l'anno non fanno fede, salve le altre prove. L. 15. Feb. 1789. (1)
V. *Servitù. Uffiziali.*

MERCANZIA: Suoi Statuti de' 26. Mar. 1585

= E per la Corte di *Mercanzia* di Siena, de' 2. Apr. 1644. = Rif. degli Statuti di *Mercanzia* di Firenze de' 11. Apr. 1713.; conforma della med. O. del 1733. (senza giorno)

2. La L. del 1. Feb. 1770. sopprime il Magistrato o Corte de' sei di *Mercanzia*.

3. Tariffa del Nuovo Tribunale o Corte di *Mercanzia* de' 4. Nov. 1775.

4. L. 12. Giugno 1778. sulla Giurisdizione di esso. (2)

5. L. 4. Ago. 1782. che lo sopprime, e ne affida le attribuzioni ad altri Tribunali. V. *Arti. Camera di Commercio. Tribunale Esecutivo.*

MERCATI: R. 28. Ago. 1741. sulle Contrattazioni del bestiame al mercato del Borgo a Buggiano.

2. B. 8. Mar. 1643. che assegna il posto ai venditori di ciascun genere nei *Mercati* di Firenze.

3. B. 23. Giu. 1770. che circoscrive il Circondario dei *Mercati* di Firenze, e assegna il posto ai venditori come sopra.

(1) Disposiz. Transitorie per i casi anteriori NN. 9. Feb. e 24. Ago. 1790. Ora ciò è regolato dal Codice di Commercio.

(2) Vi son annesse le II. per i Tribunali in materia Esecutiva.

4. N. 8. Gen. 1789. che proibisce al Mercato di paglia, Carbone, ec. presso la Chiesa di S. Gio. e lo trasferisce sulla piazza vecchia (di S. M. Novella).
5. N. 21. Dic. 1792. sopra i Mercati di Firenze in esecuzione delle LL. Annonarie.
6. Regol. per i mod. e altri dentro le 23 miglia (1) de' 26. Mar. 1793 e Gi. 19. Luglio 1794. dichiarante che esse non deroga alle (privative dei Preventuarj dei macelli).
7. L. MM. 26. Apr. e 13. Sett. 1773. abolisce ogni diritto di preferenza nelle compre ai Mercati. e ogni vincolo di Luogo ed ora.
8. E. 20. Feb. 1796. sul Mercato di Bustiane fuori della Porta alla Croce di Firenze.
9. Ai mercati di Commestibili soprintende la polizia per la salubrità dei generi, ed esattezza dei pesi, e misure: ad essa i Grassieri faranno i loro rapporti. Chi insulta i Grassieri in esercizio si punisce colla Carcere fin in giorni 15. e inabilitazione a poter vendere, o tener bottega fin in tre anni. I Giudicanti, o a querela dei lesi, o sull' avviso dei Grassieri visiteranno le botteghe di tempo in tempo; e trovata una delle sud. Contravvenzioni, la puniranno economicamente con multa da L. 20. a 100. e carcere fin in 15. giorni, o inabilitazione a vendere per 6. mesi, o un' anno; e quanto ai recidivi con inabilitazione per tre anni o Esilio dal Luogo, e 5.

(1) Fasse le pena per le vendite di roba mancana e frode nel peso, o misure: e volle che i prezzi si tenessero affissi dai venditori.

iniglia intorio fino in un' anno, e sempre se-
 vta luogo la restituzione del prezzo nel per-
 cetto, il sottoprimento del ghiro inalubre,
 e la Confessione delle Staderi non giusta; o non
 seguita; salvo il ricorso ai Ministri Superiori
 di Polizia. M. 17. Mar. 1803. V. *Comunità*.
Fiere. Genari frumentarij.

HERETRICH La L. 1. Ott. 1558. proibì com-
 par robe da esse perchè secondo forestiere
 non desquandano i Creditori.

2. Non godon della tolleranza se non in quan-
 to non dia scandalo, nè sian causa di rissio
 e disordini: non posson abitare dentro bracia
 sott. dei Conventi di Monache. L. 29.
 Lug. 1561.

3. I BB. 6. Mar. 1579. 8. Mag. 1628. 23. Ago.
 1680. e 15. Giu. 1639. l' obbligavano sotto
 gravi pene, ad abitare in certe strade: proibivan
 loro di portar certi ornamenti, e d' andar
 di giorno in vettura, o Carrozza per l'i-
 teozze: le attrinsero a rassegnarsi periodicamen-
 te all' ufizio dell' ouestà, e vietaron loro
 di mescholarci, senza licenza di esse, uscire
 di notte, o assentarsi, ritener seco veruna don-
 na anche per serua e benchè fosse parente,
 se non era descritta all' ufizio come *meretrici*,
 e di tener giuoco; le obligarono a por-
 tar un segno giallo nel velo, o altro orna-
 mento da testa; regolarono i loro atti, e con-
 tratti, e proibirono a tutti offenderle, o in-
 saltarle.

4. La P. 3. Lug. 1625. ammesse le *meretrici*
 dette *private*, cioè non descritte all' ufizio, e
 le sottopose a una Tassa.

5. Ora questa materia dipende liberamente dalla polizia nel doppio aspetto della pubblica salute, e dell'ordine pubblico:

MESSE, e Suffragj: i lasciti per tal capo se eccedono il valore di Zecch. 100. o: la 20^{ma} dell' eredità non possono essere eseguiti senza la grazia Sovrana, esistano, o non esistano congiunti in qualunque grado del disponcatis. MM. 18. Ago. 1777. e 6. Gio. 1778.

Nomina **MESSI**: Devono avere 25. anni compiuti, saper leggere, e scrivere, esser di buoni costumi, e senza pregiudizj colla giustizia. L. 8. Feb. 1775. §. 1. (1)

2. Agl' eletti si spedisce il Decreto di nomina e danno le solite mallevectorie, e sodi senza spesa. §. 6.

Incomparabilità.

3. Non possono esercitare nello stesso Tribunale il Padre, e il Figlio, il Nipote e il Zio Paterno, o Materno, due Fratelli o Cugini, il Suocero, e il Genero. §. 7.

4. I *Messi* non possono essere *Bargelli* o *Famiglj*. §. 8.

Stipendj

5. I *Messi* hanno Scudi 4. il mese fuorchè a Campiglia e Livorno ove ne hanno 5. e ai Bagni di S. Giuliano ove ne hanno 2. Regol. 11. Ott. 1783. §. 1. 2. 3. (per il Fiorentino).

6. Si pagano dal Camarlingo Comunitativo dopo il dì 20. d' ogni mese. §. 4.

7. Se il *Messo* è anche donzello della Comunità, questa li pagherà per tale ufficio un salario a parte. §. 8.

(1) Sulla loro elezione anticamente V. i §§. 2. e 3. di questa L. e la C. 7. Ago. 1779. Ora si nominano dal Presid. del B. Gov.

8. Si mutano dopo un discreto tempo secondo i ricorsi che vi saranno senza lasciarli troppo in un Tribunale, e con lasciarveli quanto basti perchè prendano la necessaria pratica dei Luoghi: se ne muterà ogn' anno un piccolo numero e non si faranno muta a troppo gran distanza. §. 4. L. sud. 8. Feb. 1775.
9. Nei Tribunali ove ne è più d' uno non si muteranno tutti in un tempo senza gravi cause, perchè rimanga sempre uno pratico del Paese. §. 5.
10. Sulle loro attribuzioni vi è una P. 6. Giu. 1668. Esercizio,
11. Devono ad ogni richiesta accompagnar gli Esecutori alla Casa delle persone da eseguirsi, o arrestarsi, pena se ricusano la dimissione: non devono però nè portar armi, nè prender parte nell' esecuzione, o arresto sotto la stessa pena, ma unicamente assicurare alla persona da arrestarsi, che quelli sono gli Esecutori. C. 9. Mar. 1769.
12. Non possono tenere ajuti non approvati, ne si approveranno mai che a loro rischio, e coll' obbligo di pagarli. §. 9. L. del 1775.
13. Dove è l' ajuto il Messo principale risiederà presso il Tribunale, e il Giudicante invigilerà che presti il servizio che può, e non divenga un ozioso pensionato. §. 10.
14. Non possono far questue nè ricever regali in denaro, o generi, pena la perdita dell' Impiego: i Cancellieri Comunitativi e i Giudicanti ne daranno parte. §. 11. e Regol. 11. Ott. 1783. §. 11. V. Questue.
15. Devono risiedere dove risiede il Giudicante. §. 12. L. del 1775.

16. Le Comunità di concerto col Giudicante, gli provvederanno l'alloggio ma essi ne pagheranno la Pigione. §. 13. e Regol. 11. Ott. 1783. §. 10.
17. Stanno personalmente e sindacato a fin d'anno per rispondere ai ricorsi avanti l'Autorità che gli ha eletti presentando i Bonserviti del Giudicante, de' Magistrati delle Comunità Locali, o degl' Uffizj Superiori della Città Capitale della Provincia; e son soggetti alla conferma annuale. L. del 1775. §. 15. 16. 17. e Regol. 11. Ott. 1783. §. 7. e 12.
18. Ove son più *Messi* il Giudicante divide le gite, e le funzioni; ma devono supplirsi a vicenda, e l'uno può sempre essere incaricato del servizio attribuito all'altro. §. 19. L. del 1775.
19. Sono riunite a *Messi* le funzioni di Sindaci de' malefizzi, e rettori de' Popoli, e Cavalieri che sono soppressi, e servono i Crascieri nelle loro ingerenze. §. 21. 25. e Regol. 11. Ott. 1783. §. 9.
20. Tutti gl' Incerti civili, e criminali si mettono in una Cassetta, e si dividono ogni mese fra tutti i *Messi* del Tribunale. §. 22. 26. e Regol. del 1785. §. 6.
21. Ove le funzioni di Soprastante si fanno dai *Messi*, ciò spetta al *messo* più abiano, e gl' altri lo suppliranno mentre è occupato in questo servizio: Anche gl' Incerti di Soprastante si mettono nella Cassetta. §. 27. 28. L. del 1775.
22. Il Giudicante può sospendere i *messi* con renderne conto; e destinare un interim. §. 30. 31.

23. Un *Messo* inabilitato a servire in una Giurisdizione non vi può andare neppure come famiglia. §. 33.
24. I *Messi* non possono fare atti civili fuori della Giurisdizione civile del loro Tribunale nè criminali fuori della Giurisdizione criminale, pena la nullità, spese, e danni. §. 34.
25. Sotto le stesse pene non possono far atti neppure nel loro Territorio senza mandato del Giudicante o del Notaro, e nemmeno per ordine d' un'altra autorità dovendo ricevere tutte le commissioni da detti Ministri. §. 35.
26. Il Giudicante si varrà de' secondi Esecutori se il *Messo* referisse nulla da gravare, o anche in vece del *Messo* se la parte istante lo allega a sospetto. §. 36.
27. I *Messi* per i loro affari possono essere convenuti ed eseguiti come ogn' altro avanti il Tribunale ove servono (1) §. 37.
28. Le nuove LL. hanno dato ai *Messi* il titolo di *Cursori*: Sopra i loro atti V. il Regol. Curiosi di Proc. Civ. §. 1023. e sogg. = La C. 23. Nov. 1814. prescrisse varie disposizioni provvisorie sulle loro funzioni, e salary fino al 1815. V. *Curie Ecclesiastiche. Esecutori. Privilegio di povero. Regali. Tariffe. Vicari.*
- MILITARI:** Non possono contrar matrimonio senza licenza Sovrana: e senza la presentazione di essa i Parochi non daranno loro la

Mattimonio

(1) Il §. 36. dava alla parte l'opzione di convenirli avanti i Tribunali di Firenze; è unito a questa L. il Ruolo dei *Messi* del Fiorentino, e loro Salarye.

Benedizione Nuziale. C. 14. Nov. 1752. MM.
21. Nov. 1764. e 24. Lug. 1765.

2. Così le promesse di Sponsali di *Militari* son nulle senza il R. assenso anche dopo il congedo del *militare*, e benchè precedute da *Stupro*: L. 7. Lug. 1778. N. 30. Ago. 1815.

Delitti 3. I Vicarj dopo che è stato compilato un processo contro persone godenti del privilegio *militare*, lo rimetteranno all' Auditor *Militare*. Se vi son implicati anche altri non *militari* la Copia che serve per la partecipazione al Supremo Tribunale di Giustizia si rimetterà da essi all' Auditor *Militare* che dopo statuito l' occorrente, quanto ai *Militari*, la passerà per gl' altri al Tribunal di Giustizia. C. 24. Gen. 1794.

Arrivo
di
Militari

4. I *Militari* Toscani, o Esteri che giungono in Toscana devono dentro 24. ore far visare le loro Carte dal Comando della Piazza; senza tal visto niun albergatore può alloggiarli, e saranno arrestati. N. 24. Nov. 1814. V. *Cappellani*. *Disertori*. *Ingaggj*. *Invalidi*. *Medici*. *Truppe*. *Uffiziali*.

MINIERE: E' abolita ogni Regalia, e privata sulle med.; tutti possono senza licenza scavarle, e far suoi i metalli scavati, semimetalli, e Pietre dure, e preziose. L. 13. Mag. 1788. §. 1.

2. Ma se si fa lo scavo nel suolo altrui, o con pericolo di danneggiare gl' altrui Edifisj o fondi, si dee riportare il consenso degl' interessati, e adempire le condizioni sotto cui fu prestato, e se sono in prossimità di Strade R. o Comunitative s' osservi la N. 2. Agosto 1787. (V. *Cave*.) §. 2.

3. Son abolite tutte le grazie contrarie alla pres. L. meno quelle date a titolo corrispettivo o oneroso, e quando esse pure sian estinte per lasso di tempo si osserverà la pres. L. §. 3. V. *Cave. Pietre dure.*

MINISTRI: V. *Abuso d' Autorità. Baratteria. Ingiurie. Giudici. Impiegati. Ufizj pnblici.*

MINORI: Il B. 12. Ago. 1731. e la C. 13. Nov. 1745. vollero che le obbligazioni de' *minori*, e Donne maritate si facessero avanti i Capitani d' Organmichele colle solennità statutarie.

2. I Messi daranno notizia ai Giudicenti, e i Potestà al Vicario della morte di quei che lascian minori senza Tutore. C. 6. Giu. 1568 Il. 8. Giu. 1782.

3. Agl' effetti Civili si avean per maggiori quei che avean compiti i 20. anni; ai criminali, quelli che ne avean compiti 18.; i *minori* d' anni 12. non potevan punirsi per verun delitto. B. 23. Lug. 1561. OO. 15. Gennajo 1744. §: 1.

4. Vi son dell' Il. ai Giudicenti de' 21. Sett. 1621. oltre le sud. degl' 8. Giu. 1782. assai dettagliate sul loro ufizio negl' affari contenziosi, ed Economici: di pupilli *minori*, e sottoposti: bisogna combinarle colla moderna L. de' 15. Nov. 1814. sulla minor' età che vi ha in parte derogato.

5. Vi è pure una L. sulla Tutela e cura de' 8. Giu. 1767. L' Art. 13. e segg. vogliono che sian riguardati come miserabili, e esenti da ogni spesa i pupilli che non hanno più di 500 Scudi di Patrimonio netto, e fruttifero.

6. Una L. 26. Sett. 1802. sopra i Contratti de'

figli di famiglia, *minori*, o sottoposti dichiarò che non davan azione civile nè criminale contro di essi, e stabili varie pene contro i contraenti, complici, e mezzani. La C. 30. Sett. d. sulla di lei esecuzione volle che si tovesse registro nei Tribunali delle obbligazioni già contratte. Ora ciò è regolato dalla L. 15. Nov. 1814. che contiene anche le disposizioni Transitorie.

7. I ricorri contro i Giudici rispetto all' economico dei patrimoni di *minori*, e sottoposti si portano alla rispettiva Ruota Civile. Rif. 13. Ott. 1814. §. 27. 76.

MISERABILI: V. *Privilegio di povero ec.*

MISSIONI: I Giudicanti non le permetteranno senza licenza del R. Diritto: in essa si ordinerà di farle nella Chiesa, senza spettacolo. in tempi da non distrarre i Contadini, e altri dal lavoro, e di finirle al tramontar del Sole. I Giudicanti posson derogare a alcuna di tali condizioni ove le circostanze locali lo esigono. C. del Nov. 1776. (senza giorno).

MODIGLIANA Comunità: Regol. partic. de' 21. Ott. 1775.

MOJE: V. *Boschi. Sale.*

MOLINI: La licenza per costruire *Molini*, e Edifizj a acqua si dà dalla Comunità, osservati i metodi veglianti, e col pagare le solite tasse. Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fiorentino). §. 35.

2. Per ogni *molino* nuovo o aggiunta di doccia, o palmento ad uno vecchio, senza denunziarlo a decima vi è la penale di L. 21. a favore dell' accusatore. Non ha luogo la penale se

la trasgressione è scoperta dal Tribunale, o dal Cancellier Comunitativo, o denunziata spontaneamente dal trasgressore. C. 23. Ago. 1782.

3. Allorchè è domandato d' erigere nuovi *molini*, il Magistrato Comunitativo farà affiggere gl' Editti, con un termine ai Possessori, e abitanti interessati alla deviazione delle acque a dar il loro consenso, o ricusarlo con i motivi in scritto. Quindi il partito e tutte le Carte si rimetteranno al Sen. Soprasindaco chè le ritornerà per l' esecuzione, se la cosa è regolare, e se i voti dei consenzienti a fronte dei dissenzienti sono eguali ai due terzi, o ne renderà conto a S. A. R. se occorre; se l' opposizione è relativa al solo interesse privato si rimetton le parti al Tribunale competente. C. 9. Ott. 1795.

4. La C. 17. Nov. 1815. ha rimesse in vigore dopo il 1. Gen. 1816. le Tasse sopra i *molini*, e Edifij a acqua. V. *Privativa*.

MONASTERJ, e Conservatorj: I Vestimenti, e Professioni si faranno di mattina, e finiranno a mezzo giorno. L. 29. Nov. 1753. § 1. (1)

Vestimenti e Professioni.

Non possono vestirsi neppur come Converse quelle che non hanno 20. Anni compiti ne esser accettate che tre mesi prima di detta età. M. del 4. Mag. 1765. §. 2.

(1) Questa L. ne regola il modo e proibisce ogni pompa, sotto pena di Scudi 500. a favore dello Spedale di S. M. Nuova. La proibì pure la N. 24. Ago. 1784. §. 1. 2. che sopprime tutti gl' emolumenti soliti di queste occasioni.

3. La *monacanda* prima d'essere accettata deve star sei mesi fuori di qualunque *Monastero*. §. 4. (1)
4. Tutto il presente M. s' applica anche ai *Conventorj* senza voti ne clausure. §. 3.
5. Per l'ammissione di quel numero di *Monache* che ogni *Convento* può mantenere si preferiranno sempre quelle del *Loogo*, e poi le suddite: le forestiere non si accetteranno mai come *Converse*. M. 30. Lug. 1782. §. 8.
6. Nei *Monasterj* dopo l'anno del noviziato, la novizia invece di Professione potrà promettere l'osservanza delle *Costituzioni* dopo di che sono abili a tutti gl' *Uffisj* delle *Monache* professò e godono de' medesimi diritti, ma possono sempre tornare alle loro *Casse*. Tal promessa si farà privatamente in mano della *Superiora* senza alcuna funzione *Ecclesiastica* e colla *Clausula* che la novizia non intende di far verun voto nè semplice nè solenne ma di restar sempre nella sua libertà. N. 28. Mar. 1785. §. 6. e C. 16. Sett. 1789.
7. Non si può professare che compiti i 30. anni; prima di questa età sono proibiti anche i voti semplici sotto pena dell' *Esilio* per chi li consigliaese, e se fossero le *Monache* della proibizione di più vestire nel *Monastero*. §. 7. 8.

(1) I seguenti Articoli, la C. 7. Gen. 1777. le II. ai *Giudicenti*, e *Operaj* de' 18. Mag. 1775. e la C. 19. Lug. 1777. riguardano l'esame delle *monacande* avanti l' accettazione, e sua forma, e le licenze dei *Giudicenti* per la vestizione.

8. Ne' *Conservatorj* i vestimenti saranno privati, e senza funzioni di Chiesa; gl' abiti saranno uniformi, senza velo, o altro segno *monastico*; non vi si fanno Professioni, nè Voti. §. 11.
9. Le suddite non possono monacarsi in *Conventi* Esteri, che previo il solito esame, e il pagamento a uno Spedale di Toscana del doppio della Dote che si dovrebbe se si monacassero in Toscana: Anche se vien concessa la dispensa Sovrana devono pagare la dote semplice allo Spedale Toscano. N. 4. Sett. 1708. e C. 30. Gen. 1790.
10. Sono esenti dall' obbligo di star 6. mesi fuori del *Convento* prima della vestizione le oblate dei *Conservatorj*. C. 2. Lug. 1789.
11. Per le Oblate de' *Conservatorj* non è necessario l' Esame avanti la vestizione. C. 19. Nov. 1791.
12. Niuna fanciulla può essere ammessa a far le prove se non hà 18. anni compiuti. C. 30. Nov. 1792. (V. i NN. 21. 24.)
13. La Dote delle forestiere per *monacarsi* in Toscana sarà doppia di quella delle suddite: non si diminuirà che di consenso dell' Operaio in vista delle circostanze del *Monastero*, ma in guisa che sia sempre molto maggiore di quella delle suddite: Tal consenso è necessario per diminuire la dote anche a quest' ultime. C. 15. Feb. 1777. e M. 30. Luglio 1782. §. 8.
14. Per le *Converse* non si può esiger dote ma solo un corredo del valore di Scudi 25. e non più: Ne' *Conservatorj* senza voti, se la Con-

Dote

versa vuole uscire non è tenuta pagar gl' alimenti che si hanno per compensati col servizio. Alla dote sud. abolita non si sostituirà altro peso a titolo di Livello o altro, nè si diminuirà ciò che i *Conventi* erano soliti somministrare alle *Converse*. M. 4. Mag. 1775. e C. 18. Mag. 1775. §. 6.

15. Il M. 30. Lug. 1782. abolì le Doti per le *Converse* e *Oblate*, e invece sostituì una elemosina allo Spedale Locale, e in mancanza a quello che riceveva i malati del Luogo: questa Elemosina fu fissata a Scudi 25. per le *Converse*; e per le velate in una somma eguale alla Dote; e ciò anche per l'oblato dei *Conservatorj*. §. 1. 2. 3. 4.
16. Per le serventi negli Spedali, non avea luogo nè Elemosina, nè Dote: Lo Spedale può sempre congedare quelle che per impotenza o cattiva volontà non fanno il loro dovere § 5.
17. Lo Spedale che riceve le Elemosine delle *monacande* dovea renderle in tutti i casi in cui il *Convento* avrebbe dovuto rendere la Dote. §. 6.
18. Alle suddite S. A. R. accorda secondo i casi condonazione, o diminuzione d' Elemosina, ma con gran riserva, e dopo essersi assicurato della votazione onde il sacrificio della *monacanda* non serva di compenso economico alla famiglia. §. 9.
19. Il *Convento* non può esiger nulla dalle *monacande* nè a titolo di Livello, esenzion d' uffzj, regalo, corredo, mobili, o altro titolo anche corrispettivo, sotto pena di restituire,

è arbitrio fino alla soppressione del *Monastero*. §. 10.

20. Le Famiglie possono assegnare alle *monacande* un'anno Livello per i loro bisogni personali, ma il *Monastero* non può intervenire a pattuirlo sotto pena dell' Art. preced. §. 11.

21. Gli Operaj son responsabili delle contravvenzioni: fisseranno per ogni *Monastero* una ristretta somma per le vestizioni e Professioni comprese le mancie, e regali, e oltre questa somma la famiglia della *monacanda* non potrà far veruba spesa. §. 12. (1)

22. L' Elemosine allo Spedale son tassate come segue. = Per le velate o Oblate Nobili di Firenze Scudi 750. = Per le Nobili di Provincia Scudi 450. = Per le Cittadine di Firenze Scudi 200. = Per le Cittadine di Provincia Scudi 100. = è come per le Cittadine di Provincia per le ragazze delle Città di famiglie che vivon civilmente con Patrimonio, Impieghi, o Industria: Per le ragazze di famiglie di Terre e Campagne, che posseggano quanto basta per esser imborsate nelle borse della Comunità Scudi 80. = Per le Artiste di qualunque Luogo Scudi 50. E per le Forestiere, che non possono accettarsi se non che come velate, sempre il doppio = Per le Converse Scudi 25. = L' Elemosina si paga allo Spedale prima della vestizione che non si permette se non n' è presentata la ricevuta all' Operaio. M. 26. Gen. 1784. N. 1. Sett. 1798.

(1) Vi è una N. Transitoria del 5. Nov. 1782.

23. Nascendo dubbio sulla condizione della *monacanda* si chiederà sempre la somma maggiore per lasciare che la famiglia produca al Giudice competente le giustificazioni necessarie onde pronunzi secondo la giustizia. CC. 27. e 28. Ago. 1794.
24. Si restituisce la Dote alle ragazze che prima di professare escano dal *monastero*: devono restituirla anche i *Conservatorj*, se escano per maritarsi, o se vi sono restate meno di 10. anni: se vi sono state più di 10. anni e non escano per maritarsi, la dote si compensa in tutto, o in parte con gl' alimenti, e si concerta col Soprintendente dello Spedale a cui fù pagata la somma da restituirsi. N. 28. Mar. 1785. §. 9.
25. Per l' elemosine si possono consegnare allo Spedale le Cartelle di Doti ricevute da LL. Pij con supplir in contante ciò che manca. o ritrar ciò che avanza, e ciò quando lo Spedale le riscuote. La cessione si fa colla firma di chi di ragione in calce della Cartella. La vestizione purifica la condizione del pagamento senza aspettar la professione ancorchè fossero conferite sotto la condizione del Matrimonio temporale, perchè le Oblate possono sempre contrarlo. C. 30. Lug. 1785. e N. 30. Gen. 1786.
26. Se nelle Cartelle date allo Spedale vi è un eccedente questo si rende subito in contanti quando la Dote fosse stata pagata in contanti almeno in somma eguale all' importar della Cartella che forma il sopravanzo: diversamente quest' eccedente non si rende che dopo la

- professione, e se non segne; tutta la dote si restituisce al Luogo Pio che la conferì. C. 24. Mag. 1793.
27. La Dote ricevuta dallo Spedale si lucra da esso se la *monacanda* muore dopo un' anno dalla vestizione benchè senza professione: Se muore prima si rende a chi di ragione; e si rende sempre se esce dal *Monastero* prima di giungere all' età della professione. N. 28. Mag. 1795. (1)
28. Non possono collocarsi in educazione e con- Educa-
vito ne' *Monasterj*, ragazze minori di anni de
dieci compiti: meno che nei *Conservatorj* senza voti. M. 4. Mag. 1765. §. 1. M. 30. Dicem. 1779. N. 15. Gen. 1780.
29. Nei *Conservatorj* ove ciò è possibile si farà scuola gratuita alle Ragazze del Paeo. N. 28. Mar. 1785. §. 16. (2)
30. Gl' Operaj annunzieranno al R. Diritto la vacanza de' posti gratuiti con rimettere le suppliche delle Concorrenti, e il loro parere. C. 18. Giu. 1803.
31. Il servizio Spirituale dipende dagl' ordina- Govern-
rj: Il temporale, ed Economico dagl' Operaj de' Mo-
P. 17. Apr. 1545. nasterj
ec.
32. Gl' Operaj devono tenere lo stato attivo, e passivo del *Monastero*. OO. 3. Lug. 1766. §. 1

(1) Una N. 18. Ago. 1804. riguarda le Dote per i *Conservatorj* ripristinati in *Monasterj* per Decreto degl' Ordinarj. La C. 5. Magg. 1786. e N. 4. Mag. 1807. tolsero agli Spedali, e resero ai *Conservatorj* la Dote dell' Oblato.

(2) Su questa L. vi è una C. Transitoria de' 18 Ago. 1785.

33. I Ministri del *Convento* consegneranno all' Operajo ad ogni richiesta tutti i libri, scritture, notizie ec. §. 2.
34. Gl' Operaj devono ogn' anno farsi render conto da tali Ministri, e se sono *in deficit* darne parte. §. 4.
35. Tutti gl' Impiegati temporali devono essere confermati ogn' anno nel Dic. dall' Operajo, altrimenti si hanno per congedati. §. 5.
36. Essi dipenderanno unicamente dall' Operajo pena la perdita dell' Impiego e i danni, e non eseguiranno altri ordini. §. 6. e C. 18. Mag. 1775. §. 8.
37. Gl' Operaj faranno ogni tre anni almeno visitare da Periti probi, e capaci gli stabili rustici, e urbani (1) del *Convento*, e se ne faranno rimettere la relazione. OO. sud. del 1766. §. 7. e C. 18. Mag. 1775. §. 9.
38. Niuno può esser Operajo di più di tre *Monasterj*. §. 8. OO. del 1766 e §. 12. C. del 1775.
39. Gl' Operaj invigileranno che gl' Ecclesiastici addetti al servizio spirituale del *monastero* facciano il loro dovere. C. 18. Maggio 1775. §. 1.
40. Questi non s' ingeriranno nell' Economico che spetta ai soli Operaj, come l' ammini-

(1) La N. 5. Sett. 1782. ordinò la vendita o allivellazione di tutte le Case, e botteghe spettanti a *Conventi*, e *Conservatorj* e non inservienti all' uso di essi, o loro impiegati e *Terroni*. La spiegazione di essa, e sulla prelazione nell' acquisto v. sono le NN. 23. Sett. 1782. 1. Lug. 1783. e le CC. 26. Feb. 1783. e 20. Ott. 1784.

- strazione degl' effetti, riscuotere, pagare, regolare le spese ec. §. 2. 3.
41. L' Operaio elegge gli Scrivani, Procuratori, Fattori, Ortolani, e altri Ministri, e le Camarlinghe procurando quanto a queste di combinare il gradimento delle *monache*: Vacando il posto di Medico, o Chirurgo presenterà alle *monache* una Nota di più soggetti capaci. §. 4.
42. L' Operaio si fa render conto e fa i saldi col Procuratore, Fattore ec. e cercherà che si aumentino l' Entrate, e diminuiscono le spese. §. 5. 6.
43. La conferma annua di esso non è necessaria per le Camarlinghe, e per i Medici, e Chirurghi. §. 7.
44. Per alienare, allivellare, o ipotecare stabili, è necessario il Decreto del Magistrato Supremo. §. 10. e C. 7. Ago. 1775. V. *Beni Ecclesiastici*.
45. Lascieranno alle *monache* la nomina ai benefizj di lor patronato, insinuando loro se si tratta di Curati di assicurarsi dall' Ordinario dalla capacità dei concorrenti; e se per regola la nomina spetta a loro, e che il beneficiato deva esercitare qualche funzione nel monastero, procureranno di combinare il gradimento delle *monache*. C. 18. Maggio 1775. §. 11. V. *Benefizj*.
46. Non promiscueranno i loro interessi con quei del monastero, nè si varranno dei di lui beni, e Ministri per uso proprio. §. 14.
47. Gl' Operaj, Confessori Procuratori, Predicatori ec. hanno diritto all' onorario cui pos-

sa esser Inogo, ma non a regali in commestibili, o altro dal *monastero* o *monache*. C. 18. Feb. 1778.

48. Son soppressi i Direttori Ecclesiastici dei *monasteri*, e rimpiazzati nelle sacre funzioni dai Vescovi, o dal Confessore, o dal Paroco. N. 24. Ago. 1784. §. 3.

49. In tutti i *monasterj* si introdurrà la vita comune, e se l' Economia lo impedisce non si ammetteranno altri individui finchè si possa introdurla. §. 4.

50. Introdotta questa restan aboliti tutti i Livelli, e prestazioni che le famiglie pagavan alle *monache*. §. 5.

51. Ogni *monastero* avrà un solo Operajo. §. 6.

52. I Vescovi invigileranno sulle buone scelte dei Confessori, e loro condotta, e affinchè non faccian conferenze colle *monache* alle Grate. E' abolito ogni regalo che ritiravan dal *monastero*, o dalle *monache*: Avranno una provvisione da fissarsi dall' Operajo e dal Vescovo, in proporzione delle forze del *monastero* numero degl' individui, incomodi, tempo, e gita necessaria, se il *monastero* è fuori di Città, ma non eccederà Scudi 4. il mese. Fisseranno pure un discreto trattamento da non potersi eccedere, per il med. quando debbasi trattenerne nel *monastero*. Invigileranno che le *monache* non gli dian regali neppur per Mease o altro, essendo ciò contrario alla vita comune, e che non ne riceva, fuorchè per la Messa cantata in occasion di vestimenti, Professioni, e Mortorj neppur dalle famiglie delle *monache*. C. 18. Dic. 1784.

53. Si considerano come *monasterj* quei soli ove si pratica la vita comune: gl' altri sono *Conservatorj*. N. 28. Mar. 1785. §. 1. 2.
54. I *Conservatorj* dipendono da' Vescovi quanto alla Chiesa, funzioni sacre, e elezione di Confessori, e nel resto dal R. Diritto: devono aver un Operajo secolare. N. 28. Marzo 1785. §. 10.
55. Nei *Conservatorj* si ammettono anche le Vedove; non vi si fa verun giuramento o promessa d' osservare le Costituzioni. La Comunità può disfarsi dell' oblate che ne disturbassero la quiete, o non si prestassero ai loro doveri, e ciò con partito formale, col consenso dell' Operajo, o partecipazione al R. Diritto. Le oblate possono uscir sempre, ma in tal caso non saranno più ammesse in quel *Conservatorio*. §. 12.
56. Nei *Conservatorj* non entrano altr' nomi che i Parenti più prossimi dell' oblate, col consenso dell' Operajo, e della Superiora, col quale possono andare qualche volta alla loro casa purchè siano accompagnate da alcun' altra oblate, e ritornino la sera al *Conservatorio*. §. 13.
57. Vi si ricevono anche le Vedove, e le Donne separate dai mariti, e le ragazze in educazione sempre con pagar la dozzina. § 14. 15
58. Gl' Operaj decadono dal loro ufficio quando vengono sottoposti al Curatore; Il Giudicante ne informerà la Segreteria del R. Diritto C 2. Apr. 1791.
59. Gl' Operaj non devono trascurare nessuna delle cautele che si praticano nell' Amministrazioni pubbliche. Devono esigere mulleva-

dore da quei che maneggiano denari o robe del *Convento*, e conoscere della di lui idoneità. Ogni 5. anni nel mese di Giugno rimetteranno al R. Diritto lo stato attivo, e passivo firmato dal Procuratore o Computista, con indicare le variazioni seguite nel *5ennio*: Rimetteranno pure nel Feb. d'ogn' anno il bilanciod' entrata e uscita dell' anno scorso in capi separati, e una tabella a parte degl' Individui distinguendo le Professe dalle non Professe, le Converse, quelle che fanno le prove per Velate o Converse, le Secolari, Convittrici, o Serventi, e i Fattori, e altri Inservienti che ricevono il vitto dal *Convento*: Così il *Convento* conoscerà se può vestire altri Individui. C. del Nov. 1793. (senza giorno) (1) V. *Debito pubblico, Deputacion de' Monasterj, Beni Ecclesiastici. Manimorte. Ordini Regolari. Vescovi. Vicarj Regi.*

MONDUALDI: BB. 30. Lug. 1568. e 1589. senza giorni) che danno facoltà ai Capitani d' Orsanmichele d' interporli.

(2) Vi è un Regol. Gen. de' 6. Sett. 1783. in 24. Capit. per i *Conservatorj*; è spiegato nella CC. 22. Ott. e 5. Nov. 1783. e 9. Gen. e 4. Mag. 1786; la N. 13. Ago. 1804. riguarda pure il regime dei *Conservatorj*, e l'accesso degl' Estranei. si ved. = Secondo la N. 30. Lug. 1807. ogni *Monastero*, o *Conservatorio* dovea aver due *Operaj* i quali non potean agir che insieme: uno poteva esser Ecclesiastico, e a nomina del Vescovo. Gl' Art. 2. e 8. della L. 15. Apr. 1802. rimetton in vigore le *Costituzioni Canoniche*, e *Conciliarj*, e vogliono che gl' *Operaj* non dispongan di cosa notabile senza il *Consenso dei Vescovi*.

2. M. 18. Apr. 1776. che ordina un registro gen. dei *mondualdi* nella Cancelleria del Magistrato Supremo sulle portate rimesse dai Tribunali. V. *Donne. Minori.*

MONETE: Sono in grandissimo numero le disposizioni occasionali che proibiscono, o permettono secondo i tempi diverse specie di *monete* forestiere, o ne regolano il corso.

2. La prima *moneta* d'oro fu battuta dai Fiorentini verso il 1252.

3. Il B. 9. Mar. 1537. proibì fondere, o strugger le *monete* Toscane fuor della Zecca, tosarle, sfogliarle ec. e coniare, o far coniar *monete* fuori della Zecca, o in Zecche Estere, e ritener arnesi atti alla monetazione, il tutto sotto pena della perdita, e arbitrio; e I BB. 18. Mag. 1552. 5. Gen. 1563. 18. Mar. 1614. e molti altri proibirono le *monete* Estere e Toscane Tosate.

4. Il B. 28. Mar. 1597. regolò il peso, e valuta delle *monete* Toscane di quel tempo.

5. I BB. 12. Dic. 1684. e 21. Giu. 1692. proibiron l'estrazione della *moneta* nostrale, e il far la professione di Cambiamonete a tutti riducendola di privativa della Zecca.

6. Il B. 7. Mag. 1768. permesse ricusar le *monete* molto Tosate come fino al cordone dell'impronta.

7. La C. 22. Ago. 1788. proibisce inquietare i Forestieri di passaggio per la ritenzione di *monete* proibite descritte nella Tariffa ivi annessa, fino al valore d'una Lira, ferma stante la proibizione di spenderle.

8. La N. 18. Apr. 1796. pubblicando una lun-

ga Tariffa delle *monete* estere permesse, loro peso, e corso, proibisce introdurre, e spendere tutte le altre pena la perdita a favore della R. Zecca, che paga il valore intrinseco divisibile fra l' accusatore, e lo Spedal più vicino degl' Infermi. Le *monete* proibite si possono contrattare come mercanzia, ma se si vendon per più del valor intrinseco vi è la pena di chi vende merce falsa, o alterata (ivi)
V. *Falsa moneta. Monumenti.*

MONITORJ: V. *Censure.*

MONSUMMANO, e Montevetturini. Comunità: Regol. partic. 23. Gen. 1775.

MONTAGNA di Pistoja Comunità: Regol. partic. de' 24. Apr. 1775.

MONTALE: Comunità: Regol. partic. de' 7. Giu. 1775.

MONTAJONE Comunità: Regol. partic. 23. Maggio 1774.

2. Consegna di Decima. N. 15. Ott. 1781.

MONTEVARCHI: Comunità Regol. partic. 13. Feb. 1773. = Altro 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 24. Nov. 1781.

3. N. 12. Dic. 1783. che fissa i siti de' Macelli per le Comunità comprese in questa Cancellaria.

MONTEVETTURINI V. *Monsummano.*

MONTEPERTOLI: Comunità: Regol. partic. 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 14. Ago. 1781.

MONTELUPO: Comunità: Regol. partic. 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 18. Sett. 1781.

MONTE S. SAVINO Comunità: Regol. partic.

14. Nov. 1774.

MONTE S. MARIA: Riunione di questo Feudo alla Toscana. N. 3. Sett. 1815. V. *Dogane. Tabacco.*

MONTEPULCIANO: Comunità: Regol. partic.

de' 14. Nov. 1774.

MONTE CALVOLI Comunità: Regol. partic.

de' 19. Dic. 1774.

MONTECARLO Comunità: Regol. partic. de'

23. Gen. 1775.

MONTECATINI; Comunità. Regol. partic. de'

23. Gen. 1775.

MONTECATINI di Val di Cecina Comunità:

Regol. partic. 1. Apr. 1776.

MONTEVERDI: Comunità. Regol. partic. de'

1. Apr. 1776.

MONTERCHI: Comunità. Regol. partic. de'

25. Giu. 1776.

MONTEMIGNAJO Comunità. Regol. partic.

de' 5. Sett. 1776.

MONTESCUDAJO: Comunità. Regol. partic.

de' 17. Giu. 1776.

MONTE de' Paschi di Siena: Fù soppresso con

L. 11. Apr. 1778. V. *Danno dato. Siena.*

MONTE COMUNE. Fù creato verso il 1400.

per Causa del Debito pubblico.

2. Le PP. 16. Ott. 1591. 27. Lug. 1629. 2.

Giu. 1643. e 23. Ago. 1725. e altre fanno vedere

che in diversi tempi furon creati per i

pubblici bisogni dei *Monti* vacabili con frutto

fino al 9. per 100., e poi estinti quando le

circostanze lo permettevano.

3. Le PP. de' 3. Mar. 1738. e 1. Mar. 1739.

Parte
Scotica

e il M. 17. Mar. 1779. sulla diminuzione del Debito pubblico prescissero la dimissione de' Creditori Montisti.

4. L' E. 3. Lug. 1739. ordinò che i frutti de' LL. di *Monte* si pagassero a tutto Mar. a tutto Lug. a tutto Nov. cioè in tre rate, e che le Contrattazioni di spezzature non si ammettessero, che per un 4.^o, una metà, e 3. quarti di Luogo salvo il ridarle a detto proporzioni con supplire in contante, restando infruttifere le spezzature inferiori a un 4.^o di Luogo.
 5. Il lasso di qualunque tempo non fa perdere ai Creditori *montisti* nè il capitale nè i frutti. Ma se un Creditore stà senza esigere i frutti, più di 36. anni, non può esiger i frutti arretrati che per 36. soli anni. E. 15. Nov. 1768. §. 1. 2.
 6. La natura, carattere, e privilegj dei Luoghi di *Monte* non possono esser variati, nè i loro frutti diminuiti, o gravati d' imposizione, salvo al Governo il restituirli volendo a 100. per 100. L. 2. Dic. 1791.
 7. I LL. Pij, e Amministrazioni pubb. non possono senz' approvazione alienare i loro LL. di *Monte* neppur per rinvestirli a frutto maggiore. M. 23. Lug. 1792.
 8. Le due LL. degl' 11. Gen. 1800. crearono un nuovo *Monte* redimibile per estinguere il Debito pubb.: Fù riunito con L. 11. Agosto 1802. al *Monte Comune* che così prese il nome di *Monte Comune consolidato*. V. *Debito pubblico*. Giunta di Revisione.
- MONTI** di Pietà: Rif. del *Monte* di Pietà di

Firenze del 1573. (senza giorno): regola le incombenze di tutti gl' Impiegati. Il Cap. 3.

Regolamento

gl' obbliga al segreto su tutti gl' affari del Monte pena 2. anni di Carcere. Questa Rif. Cap. 5. e quella del 1583. (senza giorno) Rub. 15. regolano le vendite de' Pegni, e loro formalità: il Cap. 8. della prima proibisce vendere i Pegni a perdita senza il consenso dello Stimatore, e del Padrone che non possono negarlo altro che redimendo il Pegno con pagare la sorte e i meriti. Queste perdite sono a carico dello Stimatore col regresso contro il Proprietario, e del proprietario se dipendono da peggioramenti eventuali seguiti nel Monte Cap. 11. e N. 14. Dicemb. 1773. §. 2. 3.

2. I Massai sono responsabili de' pegni che mancassero se non costa del reo: Cap. 12. e N. 14. Dic. 1773. §. 6.

3. Gl' oggetti falsi portati a impegnare si distruggono e poi si vendono a beneficio del Monte, colla partecipazione del 4.^o allo Stimatore che scuopri la falsità Cap. 16. e Rif. del 1583. Rub. 8.

4. Si avverta che il Pegno costi un terzo più della somma che si dà, e il doppio se è di Gioje Rub. 9.

5. I Ministri non possono fare o riscuoter Pegni, e per i loro bisogni devono ricorrere ad un altro Monte Rif. del 1573. Cap. 18. e N. 14. Dic. 1773. §. 7.

6. I Pegni non possono levarsi dal Monte, pena la perdita dell' Impiego, multa del 10. per 100. della stima del Pegno, e arbitrio.

Cap. 20. e Rif. del 1583. Rub. 13. e N. 14.
Dic. 1573. §. 8.

7. I Ministri non possono esser mallevadori in verun affare in cui il *Monte* abbia interesse. Rif. del 1583. Rub. 7.
8. Non devono neppure ricevere polizze dagli oppignoranti per riscuotere, esigere i resti, far riscoutri, o altro pena l'arbitrio e fiorini 50. di cui un terzo va al notificatore. OO. 4. Dic. 1591.
9. Il B. de' 7. Lug. 1671. regola il servizio de' così detti *Vetturini*.
10. I *Massai de' Monti di Pietà* non possono prestare sopra i Pegni più di Scudi 60. senza licenza del Provveditore. N. 14. Dic. 1773. §. 1.
11. Non possono ricevere Pegni di cose Sacre senza licenza del Provveditore, nè scampoli di seta, nè pezze di drappi mancanti di tirrella sotto e sopra, nè panni lani in pezze o scampoli senza licenza dell'Arti rispettive, ne Seta o Lana in matasse al di sotto di &. 10. §. 4. 5. L. 19. Sett. 1800.
12. Dai Sarti non si riceveranno Pegni di abiti non cuciti, nè da tappezzieri e altri Artefici pegni di lavori imperfetti, nè dai Pupilli, figlj di famiglia; o sottoposti cosa alcuna. L. sud. del 1800.
13. I Ministri non possono prender regali per verun titolo a causa del loro uffizio. N. 14. Dic. 1773. §. 11.
14. Saranno diligenti nel riporre i Pegni onde non soffrano, e nell'attaccarli perchè non seguano sbagli: Terranno scrittura con diligen-

za: Tratteranno i ricorrenti con cortesia, li spediranno subito, e saranno all' Uffizio all' ore debite. §. 9. 10. 12.

15. I meriti sopra i Pegni di più di 50. Scudi sono del 5. per 100. N. 20. Dic. 1773. §. 1.

16. Nei Pegni per più di 10. Scudi oltre i meriti come sopra, chi li redime pagherà per la Polizza \mathcal{L} . = 5. 4. e nei Pegni di 10. Scudi o meno \mathcal{L} . = = 8. §. 2.

17. In ciascuno de' prestiti di Firenze non si passerà mesi 40. per l' impegnatura, e mesi 20 per la vendita, così chè in 5. anni ogni prestito abbia finita l' impegnatura, vendita, e revisione. §. 3.

18. Frà gl' Impiegati de' *Monti* Pij foranei sono proibite le sopravvivenze e le sostituzioni. C. 5. Mag. 1789.

19. E' proibita la loro conferma se hanno debito col *Monte* per causa di uffizio. C. 8. Lug. 1797. (1)

MONTIERI, e Boccheggiano: M. de' 18. Ott. 1794. chè stabilisce una Potesteria in questo Lnogo già feudo della Casa Salviati.

MONTEPOLI Comunità: Regol. partic. de' 19. Dic. 1774.

MONUMENTI: E' proibito togliere, cancellare, coprire, alterare, o ledere in tutto o in parte l' Armi, iscrizioni, busti, insegne, e altre memorie esistenti sull' esterno delle fabbriche, pubbliche, o private, o aggiungervene unitamente a quelle del Fondatore, ben-

Conservazione.

(1) La N. 27. Lug. 1815. ha ripristinati gl' antichi Regol. del *Monte* di Pietà di Firenze.

chè la di lui Linea fosse estinta: Ma non essendo alcuna del Fondatore il Proprietario può mettervi la sua: il tutto sotto pena di Scudi 2000. d'oro, di cui un quarto spetta ai Padroni dell'Arme, o *Monumento*, e loro Eredi; L. 30. Mag. 1571. Ma chi hà collocato l'Arme, o *monumento* può sempre levarlo. R. 26. Mag. 1628.

2. Si posson anche rimuovere per resarcir la Fabbrica, ma con obbligo di rimetterveli. Se la fabbrica si demolisce si metteranno in altra fabbrica pubblica a dichiarazion del Giudicante, e sempre in luogo apparente. Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fiorentino) §. 12.
3. E' proibito ai Ministri della R. Zecca, agl' Orefici, Argentieri ec. struggere medaglie, Monete, e altre cose rare, ed antiche, senza licenza del Fisco da prendersi direttamente, o per mezzo del Giudicante, pena l'arbitrio, e la perdita di esse, o loro valore, di cui la metà spetterà all'accusatore. B. del 1766. (senza giorno)
4. E' a tutti permesso far scavi, per trovare *Monumenti* d' antichità, e altre cose preziose, ed antiche col consenso del padron del fondo, e dei fondi contigui se posson esserne danneggiati, e adempiendo le condizioni sotto le quali si è ottenuto. L. 30. Ago. 1780. §. 1.
5. Chi scava senza tali consensi, è tenuto ai danni, e per il turbato possesso e ingiuria civilmente, e criminalmente, e le cose trovate spettano al padron del suolo ove si tro-

Inven-
zione

varono senza nemmeno poterne dedurre le spese. Se l'Invenzione segue a caso le cose trovate si dividono fra l'Inventore, e il padron del fondo. §. 2.

6. Gli oggetti rari, e antichi si possono acquistare a prezzo rigoroso dalla R. Galleria § 3.
7. E' permessa la libera contrattazione ed estrazione di tali oggetti rari, ed antichi salvi i diritti Doganali. §. 4. (1)
8. Le questioni sul diritto di dar il consenso o sulla proprietà delle cose trovate senza esso, o a caso nel solo altrui quando più vi abbian diritto si decideranno secondo il gius Comune cui si ricorrerà in tutti i casi omissi dalla pres. L. §. 5.
9. I Giudicenti conoscon sommariamente delle questioni relative all' interesse privato. §. 6. V. *Tesori*.

MORTE: La pena di morte fù abolita con L. Pena di 30. Nov. 1786. §. 51. 53. V. *Lavori pubblici*. Morte.
Patiboli.

2. La pena di morte ignominiosa ed infame fù ristabilita coll' E. 30. Giu. 1790. e L. 30. Ago. 1795. §. 9. per i Capi di ribellione, e sedizione, e altri gravi delitti.

MORTI: V. *Libri Parrocchiali*.

MULTE: Per esse i beni de' rei sono obbligati, e tacitamente ipotecati al Fisco dal giorno del commesso delitto, senza pregiudizio de' Creditori anteriori. P. 5, Mar. 1565.

2. La Del. 1. Mag. 1568. volle che i Rettori

(1) L' Estraz. era proibita dal M. 26. Dic. 1754.

nel rilasciare gl' Imputati prendessero mallevadore di pagar le multe in cui fossero condannati altrimenti fossero tenuti del proprio, come pure se accettavano un mallevadore non idoneo.

3. Le multe si scontano colla Carcere, in caso d' insolvenza, come i danni in materia criminale. V. *Danni* N.º 2.
4. Le multe ora si esigono colla procedura stabilita per esigere le spese Processali. (1) II. 26. Ott. 1715. §. 28. V. *Tabacco. Privilegio di povero. Grazie.*
5. La condonazione per grazia non comprende le rate assegnate dalle LL. ai partecipanti L. 15. Mar. 1542. V. *Suppliche.*
6. I Tribunali criminali devono partecipare ai Rettori degli Spedali a cui le LL. attribuiscono porzione delle multe, le Condanne relative CC. 31. Ago. e 4. Sett. 1793.

MUTILAZIONE: Questa pena fu abolita colla L. de' 30. Nov. 1786. §. 54.

NASCITE: V. *Libri Parrocchiali.*

NATURALIZZAZIONE: Non abilita l' imputante nè i suoi figlj a conseguire benefizj Ecclesiastici, nè dà esenzione dalla L. de' 30. Lug. 1782. sulle Doti delle Monacande quando non si abbia il domicilio decennale nel Gran-Ducato, posteriormente alla *naturalizzazione*, o quando non siano con grazia spe-

(1) Prima eravi sopra di ciò il D. 18. Marzo 1554. e la C. 10. Giu. 1788.

ciale abilitati a godere de' diritti degl' altri sudditi. N. 27. Gen. 1795.

NAVIGAZIONE: V. *Marina*.

NEOFITI: Un B. del 1720. (senza giorno) stabiliva varie misure di sorveglianza rispetto ai *Neofiti* di Livorno.

NEVE: E' proibito tirar *neve* per le strade, e piazze di Firenze pena la cattura, e altre pecuniarie, e affittive ad arbitrio: per le prime, e per i danni è tenuto il Capo di casa.

BB. 5. Gen. 1738. 10. Gen. 1747. e 20. Gen. 1767. e N. del 1803. (senza giorno)

2. Appena cessato di nevicare ogni Capodi casa farà spalare, e pulire avanti la sua abitazione, con ammontar la *Neve* in mezzo della strada, e staccare i diaccioli dal tetto, pena la cattura, i danni, ed Arbitrio. E. 20. Giu. 1767. V. *Diaccio*.

NOBILTA' e Cittadinanza: Son *Nobili* quei che posseggono, o hanno posseduto Feudi *Nobili*, che sono ammessi ad Ordini *Nobili*, quei che hanno ottenuto diploma Sovrano di *Nobiltà*, e la maggior parte di quelli che sono abili a godere il primo onore delle Città *Nobili* loro patrie; quelli che sono abili a tutti i suddetti onori fuori del primo, sono Cittadini (1) L. 1. Ott. 1750. §. 1.

2. Nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, Arezzo, Volterra, Cortona, Borgo S. Sepolcro, Montepulciano, Colle, S. Miniato, Prato, Livorno, e Pescia, le famiglie *Nobili* si

(1) Sull' ammissione alla Cittadinanza Fiorentina era la P. 11. Apr. 1691.

descrivveranno in un libro a parte come tali, e tutte le altre ammesse nelle borse, in altro Libro come Cittadine §. 1. sud.; E' Città Nobile anche *Pontremoli*. M. 1. Ago. 1778.

3. Nelle primè 7. delle suddette Città i *Nobili* si distinguono in due Classi cioè in Patrizi, ed in *Nobili*. L. del 1750. §. 2. 3.
4. Le Città non nominate di sopra non fanno *Nobili*, perchè in esse attesa la poca popolazione tutti sono ammessi ai primì onori §. 4.
5. Si descrivono come Patrizie le Famiglie di cui le prove sono state ammesse per giustizia nell' Ordine di S. Stefano, e l' altre che per alcuno de' requisiti espressi all' Art. 1.º proveranno la continuazione della propria *Nobiltà* per 200. anni compiti. §. 5.
6. Gl' Individui di Paesi, o Città che non fanno *Nobili*, ma che si possono riguardar come tali si registreranno al Libro d' Oro della Città Nobile più vicina: ma non vi saranno ammessi alle Magistrature, se non vi pagano le gravezze, e non vi acquistano domicilio a forma delle LL. statuti Locali, e consuetudine. §. 6.
7. L' ammissione nelle sud. Classi, dei Patrizi e dei *Nobili*, avrà luogo purchè le famiglie rispettive vivano col dovuto splendore: Ne sono escluse quelle che hanno derogato alla *Nobiltà* coll' esercizio d' arti vili, o in altro modo designato dal Art. 25. e seg. §. 7.
8. Fra le famiglie e persone ammesse ai primì onori delle Città *Nobili* da 50. anni in poi si riconoscono per *Nobili* quelle solte che acquistovi domicilio e imparentatesi nobilmente

- vi posseggono tanti beni da poter coll' entrate vivere decorosamente. §. 8.
9. I Registri della *Nobiltà* si conservano nell' Archivio di Palazzo, e un duplicato nella Cancelleria Comunitativa di ciascuna Città Nobile. §. 11.
10. Ogni volta che a un *Nobile*, o Patrizio nasce un figlio, o figlia legittimo, e naturale lo farà descrivere in detti Libri presentando la fede di Battesimo: La filza di queste feddi, e la nota de' Nati, e descritti come sopra si rimetterà ogn' anno dai Giudicenti (Cancellieri Comunitativi) all' Archivio di Palazzo. §§. 12. 13.
11. I soli descritti in questi Libri sono riconosciuti *Nobili* o Patrizi: fra gl' uni e gl' altri vi è la sola differenza che i primi hanno la precedenza nelle pubbliche cerimonie. §. 14. 16. (1).
12. In avvanza la *Nobiltà* si accorderà dal Sovrano, e si proverà giustificando l' iscrizione del diploma al Libro d' Oro: e lo stesso per il passaggio dalla *Nobiltà* al Patriziato mediante il godimento per 200. anni del primo onore. §. 18. 20.
13. I *Nobili* esteri durante il loro soggiorno in Toscana sono trattati in conformità del loro grado: Possono ottenere dal Sovrano l' ammissione al Patriziato o *Nobiltà* Toscana §. 21.
14. I Toscani fatti *Nobili* da' Sovrani esteri non

Nobili
Esteri.

(1) L' Art. 15. trattava dell' elezione, funzioni, e prerogative dei *Rappresentanti Nobili*.

sono riconosciuti tali in Toscana senza il diploma di conferma. §. 22. V. il N°. 37..

15. I sudditi fatti *Nobili* per Grazia Sovrana o di Sovrani Esteri, confermata da S. A. R. pagheranno alla Comunità alla di cui *Nobiltà* son ascritti, la Tassa fissata dal Regol. partic. di quella Comunità. N. 28. Lug. 1794. §. 1.

Cittadini. 16. (V. i NN. 1. 2.) In Firenze per essere Cittadini bisogna avere a decima tanti beni per fior. 10. l' anno di decima. §. 33.

17. Quei che vi sono già descritti resteranno Cittadini purchè tutta la famiglia anche divisa in più rami addecimi per 6. fiorini l' anno. §. 34.

18. Nell' altre Città per essere Cittadini bisogna pagare almeno £. 50. l' anno di decima, o altro peso reale sopra i beni posti nel Comune di quella Città, e i già ammessi per conservare il rango almeno £. 25. in tutto come sopra. §. 35.

19. I Cittadini seguiranno a godere i soliti onori della loro patria, e possono usare l' Armi colorite in semplice scudo, senza Cimiero, Corona, o altro fregio *Nobile*. §. 38.

20. I Dottori Laureati nelle Università Toscane godono del rango di Cittadini. §. 39.

21. La Cittadinanza si perde solamente per delitto, nel modo che per tal capo si perde la *Nobiltà*. §. 40.

22. Gl' esclusi per mancanza di fondi dai registri dei Cittadini, e i loro discendenti restan capaci di tutti i Sussidj, Doti, Luoghi di Studio ec. concessi ai Cittadini sulla presen-

tazione della fede del loro rango passato, da darseli *gratis*; §. 41.

23. (V. il N.º 12.) Le fedi di *Nobiltà* e delle sue prove non si danno che dal Archivio di palazzo: E' proibito a tutti i Ministri il darne, e il rilasciar copie, pena la nullità e la perdita dell' Impiego: E' pure proibito ad ogni Magistrato il conoscere delle prove di *Nobiltà*, o altro riguardante la *Nobiltà* delle famiglie ciò spettando al solo Archivio di Palazzo. §. 23. 24.
24. Per la prova della *Nobiltà* si comincia dall' esibir l' Albero, colla discendenza provata per mezzo dei Libri d' Estimo, Decima, Squittinj, Gabelle, Battesimi, e altri Registri pub. notando per quanto si può i Matrimonj delle persone descritte nell' Albero. II. annes. alla L. §. 4.
25. Le sentenze si attendono, se essendo state proferite in contraddittorio con una famiglia *Nobile* esistente resulta da esse esser stato dichiarato che il richiedente, o suoi Autori appartenevano a quella famiglia, ma se con esse vuoi provare d' appartenere a una famiglia *Nobile* estinta, o bisogna che sian state proferite in Contraddittorio fra il richiedente, o suoi Autori, e gl' Eredi di quella famiglia, o loro Procuratore, o che sian passati 100. anni dalla di lei pubblicazione, e che in tal tempo il richiedente faccia costare d' essersi imparentato nobilmente egli, ed i suoi, ed esser vissuto, e poter seguitare a vivere nobilmente colle proprie rendite. §. 5.
26. Si esibiranno pure le armi colorite colle

Prove
Tasse.

proprie insegne; e i Diplomi, copie autentiche di Rescritti e altro per provare la *Nobiltà* delle persone descritte nell' *Albero*.
§. 6. 7.

27. Quando occorra provare il proprio stato di fortuna si esibiranno le fedi d' *Estimo*, *Contratti*, *Testamenti* ec. §. 8.

28. Si predurrà pure la fede di godimento, e abilità al primo onore estratta per i Fiorentini, e per i tempi anteriori al Principato dal *Priorista*, o dai Libri degli *Squittinj* ai tre maggiori *Ufizj*, e loro annessi, e si ammetteranno tutte le famiglie provenienti da individui squittinati e vinti per le *Arti* maggiori; ma degli squittinati, e vinti per le minori quelle sole che proveranno d' aver giustificata la propria *Nobiltà* per l' ammissione ad ordini *Nobili*, d' essersi sempre imparentate, e trattate *nobilmente* e di poter seguitare a farlo; e per i tempi posteriori al Principato dal solo registro dei *Senatori* che è il primo onore. §. 9.

29. Le antiche famiglie, che non possono fare la prova dell' abilità a tali onori per esser state descritte ai Libri dei *Grandi*, basterà che provin ciò con fede estratta dai Libri pubblici come quei delli statuti, degl' ordinamenti di *Giustizia* ec. §. 10.

30. Le famiglie *Nobili* d' altre Città *Nobili* ammesse già anche alla *Cittadinanza Fiorentina* si noteranno fra i *Nobili* o anche fra i *Patrizj Fiorentini* se appartengono a Città che abbiano *Patrizj* e se fanno le prove richieste §. 11.

31. Si avrà sempre special riguardo all' attual

domicilio, parentele *Nobili*, e stato di fortuna . §. 12.

32. Le domande si risolvono dalla Deputazione della *Nobiltà* a pluralità di voti; sù quelle rigettate si scriverà in calce il motivo: il richiedente può sperimentare la via di grazia . §. 13.

33. Nell' Archivio di Palazzo; gl' alberi dopo verificati si copieranno ai registri delle rispettive *Classi*, come pure le armi, e si faranno delle *Filze* distinte delle domande approvate, e delle non approvate, ciascuna coi suoi Documenti. §. 16.

34. I Giudicenti non devon dar fedi di *Nobiltà*, e Cittadinanza, ciò spettando alla sola Deputazione di Firenze; ne aggiunger Titoli alle famiglie *Nobili* o fregj ai loro Stemmi poichè ciò non può farsi che per Sovrana concessione, e con iscriverlo ai registri: è lo stesso per l' ammissione alla *Nobiltà*. I Capi delle famiglie *Nobili* in occasion di Nascito, o Matrimonj devono rimetterne la fede al Cancellier Comunitativo perchè la rimetta alla Deputazione ove si registra ai Libri Originali, e poi essa ordina al Cancelliere d' iscriverla sul registro esistente nell' Archivio della Comunità. L' Avvocato Regio è l' Assessore Legale della Deputazione: interviene alle Sedute con voto: rende conto a S. A. R. per mezzo della R. Segreteria di Stato, di tutte le petizioni per ammissione alla *Nobiltà*, che sembrassero attendibili. N. 14. Giu. 1793.

35. I *Nobili* d' una Città che ottengon per grazia l' ascrizione alla *Nobiltà*, o Patriziato d'

Tomo II.

E

un' altra pagan la Tassa secondo il Regol. di questa, §. 2. N. 28. Lug. 1794.

36. I *Nobili Esteri* ascritti alla *Nobiltà* d' una Città Toscana pagan la Tassa come i sudditi, a meno che S. A. R. la condoni per l' opulenza della persona, o altre circostanze che ridondino in vantaggio della Città a cui è ascritto. §. 3.

Perdita
della
Nobiltà 37. Si perde la *Nobiltà* per delitto, e per l' esercizio d' Arti vili, e meccaniche §. 25. L. 1. Ott. 1750.

38. Se si perde per delitto in quello solo di Lesa Maestà, la perdita si estende anche ai figli, e nipoti del reo nati avanti, o dopo la condanna che tutti si cassano da Registri. §. 26.

39. Negl' altri delitti, dopo la sentenza anche contumaciale, il solo nome del reo si cassa dai Registri, e ciò nuoce ai soli figli nati dopo la condanna, non a quelli nati avanti nè agl' altri parenti. §. 27.

40. Il delinquente graziato, ha bisogno di grazia speciale per la riabilitazione sua, e dei figli nati dopo la condanna, in tal caso questa grazia si iscrive ai Registri. §. 28.

41. Gl' Impieghi di Giudicatura non derogano alla *Nobiltà* la quale anzi da essi riceve lustro, e splendore. R. 16. Nov. 1682. V. il N.º seg.

42. Non derogano alla *Nobiltà* la mercatura all' ingrosso, purchè si tenga un ministro al Negozio, nè la professione di Bauchiere, Giudice, Avvocato, Medico, Pittore, Scultore, e Architetto. §. 29.

43. Deroga alla *Nobiltà* il tener bottega, o ven-

- dere a minuto, o a taglio, e il mestiere di Speciale, Chirurgo, Notaro, (1) Procuratore Attuario, e Cancelliere, e ogn' altra Arte meccanica. Ne' sudd. casi hà luogo la radiazione dai registri, e non si può esservi inscritti di nuovo senza un nuovo diploma §. 30.
44. La Donna Patrizia o *Nobile* che sposa un ignobile, non si cassa dai Registri, ma costante il matrimonio si reputa della condizione del marito: Il *Nobile* che sposa una donna ignobile, conserva la propria qualità, e così i Discendenti. §. 31.
45. I Giudicenti devono denunziare al Segretario di Stato le condanne, e gl' altri fatti che fanno perdere la *Nobiltà*. §. 32.
46. Le professioni di Cancelliere, e Notaro Civile non derogano alla *Nobiltà*. N. 9. Nov. 1790. L. 11. Feb. 1815. Cap. 1. §. 4. (2)
V. *Funerali*.

NOMI: V. *Luoghi pubblici*.

NOTARI di rogito Sull' abilitazione al *Notariato*. e suo *Esercizio* eranvi le PP. 10. Feb. 1569., e 4. e 29. Gen. 1582.

2. Sull' abilitazione al *Notariato*, e requisiti a ciò necessari eravi pure la L. 10. Lug. 1771. §. 1. 2. 3. 4. 5. l' I. 5. Apr. 1772. §. 1. 2. 3. 5. 6. la L. 23. Sett. 1788: l' I. 18. Feb. 1789. e per il Senese la L. 10. Sett. 1773. §. 1. 2. 3. Ora è in ciò da consultarsi la moderna L. gen. 11. Feb. 1815.
3. Il M. 20. Lug. 1779. sottopose i *Notari* che

(1) Derogato V. il N.º 46.

(2) La N. 9. Sett. 1814. hà rimesso in vigore queste LL.

si matricolavano a una Tassa di £. 167. a favor della Camera di Commercio, e di £. 192. per quei che non eran Dottori.

- Esercizio** 4. (V. il N.º 1.) Son abili a tutti gl' ufficj e onori della loro patria. L. 1. Giu. 1565.
5. La Del. 26. Giu. 1569. prescrive l' intestatura dei loro atti come si usa al presente, pena Scudi 25. per volta.
6. Ogni *Notaro* che roga atti d' ultima volontà, deve domandare al disponente se vuol lasciar nulla alla Congregazione di S. Gio. Batta, e far menzione di tale interpellazione, e della risposta, sull' atto, nel Luogo ove si parla della Tassa all' Opera di S. M. del Fiore, e dopo di essa, pena Scudi 25. di cui un terzo va al notificatore, e il resto alla Congregazione e la sospensione del rogito per tre anni, e quella della falsità se roga non ostante tal sospensione. Se è lasciato qualche cosa alla Congregazione, deve sotto pena della stessa multa, e arbitrio, farne la denunzia in scritto alla med. dentro un mese dalla data copia del Testamento, o atto. BB. 27. Gen. 1701. 22. Mag. 1702. 1. Lug. 1706. : i due ultimi applican quanto sopra ai *Notari* del Pisano rispetto ai poveri degl' Ospizj di Pisa. Il B. 30. Mar. 1730. riduce a Scudi 10. d' oro la multa per la non fatta denunzia dentro un mese dalla morte del Disponente.
7. E' proibito ai *Notari* apporre negl' atti d' ultima volontà clausule che ordinino, preghino, o consiglino, l' esecuzione di cedole, biglietti, o altre disposizioni separate, se nell' atto di cui si rogano non si enuncia la data,

- la somma, e la persona onorata con esse. O.
2. Dic. 1746. §. 1.
8. Il tutto sotto pena di Scudi 25. e la seconda volta di Scudi 50. e privazion del rogito per tre anni, e altre più gravi ad arbitrio in seguito. §. 2.
9. Inoltre tali clausule son nulle come pure tutti gl' atti giudiciarij e tutte le convenzioni particolari che intervenissero sopra di esse, non ostante qualunque renunzia alla nullità per parte degl' interessati. Chi profitta della nullità della Cedola o biglietto, pagherà la gabella della disposizione in essi contenuta. §. 3.
10. Se tali Cedole, e biglietti si eseguiscono volontariamente son solidamente tenuti per la gabella anche quei che ne senton vantaggio. §. 4.
11. Sotto pena di Scudi 10. i *Notari* devon dentro un mese dalla morte del Testatore dar notizia ai Buonomini di S. Martino dei lasciti fatti a d. Pia Casa. OO. del 1766. (senza giorno:)
12. Il M. 9. Ott. 1779. contien la Tariffa dei *Notari*, e Archivio Fiorentino e proibisce eccederla, sotto pena d' inabilitazion temporale, o perpetua, ed altre afflittive ad arbitrio. Ora una nuova Tariffa degl' Emolumenti *Notariali* è stata pubblicata li 12. Giu. 1815.
13. La. L. 12. Lug. 1781. prescrisse le condizioni sotto le quali i *Notari* Fiorentini potevan rogar nel Senese; e viceversa. La nuova organizzazione del *Notariato* l' ha resa inutile. (V. il N.º 20.)

14. Dopo soppresso il Conservator delle Leggi, i rogiti, e firme dei *Notari* si legalizzano dal Cancellier dell' Archivio de' Contratti. N. 8. Mag. 1784.
15. La G. 23. Sett. 1788. che sopprime la Consulta avea la data soprintendenza al *Notariato* al Presid. del B. G.
16. Gl' atti rogati dai così detti *Notari* Imperiali non abilitati a forma delle LL. Toscane, siano tali *Notari*, Toscani, o Esteri sono nulli e non possono ammettersi da verun Tribunale Toscano. N. Ott. 1788.
17. I *Notari* devono rimettere all' Archivio colle mandate degl' atti d' ultima volontà la Tassa di L. 3. 10. = dovuta all' Opera di S. Maria del Fiore. R. 22. Feb. 1785: e G. 28. Gen. 1790.
18. Il M. 6. Giu. 1803. organizzò il *Notariato* negli stati dei Presidj.
19. I Giudici e i Cancellieri che esercitano funzioni giudicarie non possono essere *Notari*. R. 13. Ott. 1814. §. 80. L. 11. Feb. 1815. §. 5. Cap. 1.
20. La L. generale degl' 11. Feb. 1815. contiene una nuova organizzazione del *Notariato* e regola tutto ciò che lo concerne; e la N. de' 10. Mar. 1815. contiene alcune disposizioni Transitorie. V. *Archivio de' Contratti. Nobiltà.*
- NOTARI de' Vicariati Regj: Per essere *Notari* Civili bisogna avere studiato le Istituzioni Civili per due anni, in Pisa, e presentare la fede del Professore, e delle rassegne di due interi anni scolastici: Per i *Notari* Crimini-

li è necessario di più, una simil fede del Professore d' Istituzioni Criminali. L. 10. Lug. 1771, §. 6.

2. I *Notari* Civili devono inoltre giustificare lo studio dell' *Arte Notariale*, e gl' altri requisiti prescritti per i *Notari* di rogito, e passando per li stessi esami, ottengono la patente di *Notarv*, e il Decreto d' *abilitazione* agli uffici civili; per i *Notari* Criminali si esige di più la fede di due anni di pratica nel Supremo Tribunale di Giustizia, o presso un Assessore, e un esame sulle materie Criminali. §. 7.
3. Con tali patenti e decreti la Consulta se avrà buone informazioni sulla condotta del Candidato, e se sarà in età di 24. anni compiuti lo farà descrivere sulle liste degl' *Ufficj Provinciali*. §. 8. (1)
4. I *Notari* Criminali sono abili anche ai *notariati* Civili perchè ne hanno i requisiti, ma non i *Notari* Civili ai *notariati* Criminali. §. 12.
5. I *Notari* che passano nelle liste de' *Giudici* restano abili a tutti gl' *Ufficj notariali* civili e criminali maggiori e minori.
6. Sull' *abilitazione* ai *Notariati* Civili, e Cri-

(1) Queste liste erano di due sorte cioè per gl' *Ufficj notariali* civili, maggiori, e minori: e per gl' *Ufficj notariali* criminali, maggiori, e minori: I descritti nelle liste dei maggiori erano abili anche ai minori, ma non viceversa; e non si passava ai maggiori che dopo esercitato lodevolmente per 3. anni almeno i minori. §. 9. 10. 11. 12. L. sud. del 1771. e L. 3b. Sett. 1772.

minali del Senese, vi è la L. de' 10. Sett. 1773. §. 4. 5. 6. 19. Le di lei disposiz. sono simili alle precedenti salvo che gli studj, e le pratiche possono farsi nell' Università e nel Tribunale di Siena, e gli Esami si subiscono colà avanti il Giudice Criminale, il Giudice Ordinario, e il Lettore di Giurisprudenza Criminale: I *Notari* Civili di quello stato devono avere li stessi requisiti de' *Notari* Criminali e subire li stessi Esami, ed i Criminali quelli de' *Notari* Civili perchè possano supplirsi a vicenda. V. *Ufficj Provinciali*.

NUNZIATURA: Fu soppressa con L. de' 20. Sett. 1788. §. 1. 2. 3. che tosse ogni giurisdizione al *Nunzio* Apostolico, dichiarando che si dovea riguardare come gl' altri *Ministri Esteri*.

2. Le Cause di competenza del *Nunzio* son devolute agl' Ordinarij *Diocesani*: Le risoluzioni de' *Vescovi* di Fiesole, Pistoja, Arezzo, San Sepolcro, Cortona, Montepulciano, Colle, e della Romagna nelle parti soggette a *Diocesi estere* si portano in Appello all' *Arcivescovo* di Firenze: Quelle dei *Vescovi* di Pescia, Volterra, S. Miniato, e della parte di Toscana soggetta alla *Diocesi* di Lucca, Brugnato, e Sarzana, si portano in Appello all' *Arcivescovo* di Pisa; Quelle dei *Vescovi* di Grosseto, Massa, Chiusi, e Pienza, Montalcino, e Sovana all' *Arcivescovo* di Siena. §. 4. 5. 6. 7.

3. Dopo due Decisioni conformi non si dà ulteriore Istanza. §. 9.

4. In caso di due difformi si può appellare ad

uno degl' altri due Arcivescovi a scelta dell' Appellante; e così dalle sentenze di prima istanza di un Arcivescovo per gl' affari della sua Diocesi; e in caso che abbia luogo un nuovo appello si porta avanti l' Arcivescovo che rimane. §. 10.

5. Ciò comprende tutte le Cause che si portavano a Roma, o si delegavano ai Giudici Sinodali che restan soppressi, e tutte le Cause di nullità di professioni e simili. §. 11.

OFFERTE reali. V. il Regol. di Proc. Civ. §. 995. e segg. V. *Depositi*.

OFFESE e ferite leggiere: Loro pena. L. 30. Nov. 1786. §. 72. 91. (V. *la Nota Tomo I. pag. 9.*) V. *Ferite. Risse. Sicarj.*

2. Offese contro i Magistrati, e Ministri. V. *Ingiurie.*

OLIVE: Non si possono introdurre in Firenze senza licenza del Proprietario, o Fattore, altrimenti l' introduttore si accompagna avanti il Commissario del Quartiere ove se non giustifica la provenienza si rimette al Tribunale Criminale. N. 24. Ott. 1803.

2. La C. 30. Ott. 1815. dà varie II. ai Vicarj per prevenire i furti d' Olive.

OMBRONE: N. del 1773. (senza giorno) sull' Imposizione di questo Fiume.

OMICIDJ: L. degl' Omicidj degl' 11. Marzo 1548. L. 30. Nov. 1786. §. 67. e segg. e §. 102. L. de' 30. Ago. 1795. §. 13. 14. 15. (V. *La Nota Tomo I. pag. 9.*) V. *Armi.* (N.º 23.) *Arresti. Assassinio. Sicarj.*

2. Negl' omicidj, e ferimenti si prenderanno

ORDINI Sacri: I Vescovi, e Arcivescovi; un mese avanti d' amministrar gl' *ordini sacri* devon rimettere alla Segreteria del R. Diritto la nota degl' *Ordinandi Secolari*, e Regolari coi loro nomi, patria, e *Ordini* da conferirsi, per ottenerne il R. *Exequatur*. E' proibito ai Toscani Secolari, o Regolari, ricevere gl' *Ordini Sacri* da Vescovi Esteri. E' proibito vestir l' abito Ecclesiastico, o professare in qualunque Istituto senza licenza Sovrana. I Contravventori si consideran come forestieri, e son incapaci d' ottenere qualunque beneficio, o prerogativa in Toscana. N. 25. Sett. 1788.

2. Si farà dai Vescovi una sola nota di tutti quelli cui voglion conferire gl' *Ordini* minori, Diaconato, e Sacerdozio, e la rimetteranno un mese prima, al R. Diritto. Faranno un' altra nota dei Tonsurandi, e degl' *Ordinandi* a Suddiacono, e la rimetteranno due mesi prima, e in questa uniranno le informazioni sulla condotta, studj, talenti, e vocazione di ciascuno non esclusi i regolari. C. 12. Giugno 1789. V. i NN. 4. 5. 7.
3. La C. 15. Gen. 1778. raccomandò ai Vescovi di esser cauti nell' amministrare gl' *Ordini Sacri*, di non ammettervi persone non dotate de' necessarj requisiti e di vera vocazione, e di proporzionare il numero dei Preti piuttosto al merito dei postulanti, e al bisogno spirituale dei popoli, che alla necessi-

15. Nov. 1814. §. §. 4. L' Ordine è stato ripristinato con M. 15. Ago. 1815.

tà di soddisfare gl' obblighi Pij; e gli autorzò a ridurre il numero di tali obblighi per aumentare l' Elemosina delle Messe, e migliorare la sorte de' Parochi.

4. I Vescovi posson accordare gl' *Ordini* Minori senza R. *Exequatur*. N. 19. Ott. 1792. §. 1.
5. Il R. Assenso è necessario per il Suddiaconato. Nell' impetrarlo, rimetteranno al R. Diritto le informazioni del Tribunale Laico ottenute allorchè l' *Ordinando* ricevè gl' *ordini* minori. Dopo il Suddiaconato posson promuovere liberamente agl' *Ordini* maggiori. §. 1. 2. e L. 30: Gen. 1793. §. 4.
6. Posson dispensare dagl' interstizj per sollecitare la promozione al Sacerdozio. N. del 1792 §. 3. e L. del 1793. §. 4.
7. Ora La L. de' 13. Apr. 1802. § 6. permette ai Vescovi d' amministrar liberamente gl' *Ordini Sacri*. V. *Ecclesiastici*, *Ordini Regolari*.

ORDINI Regolari: I Forestieri non possono essere ammessi nei *Conventi* Toscani d' uomini C. 17. Gen. 1782.

Vesti-
menti e
Profes-
sioni .

2. Niuno può vestir l' abito di *Frate*, o *Monaco* in *Conventi* con professione, o voti, e neppure come *Converso*, se non ha 18. anni compiuti, nè far professione se non ne ha compiuti 24. M. 4. Mag. 1775. § 1.
3. L' Età si giustifica in Firenze av. l' Aud. Segretario del R. Diritto, in Siena av. il Luogotenente, e altrove av. il Giudicente, de' quali è necessaria la licenza. §. 2.
4. I Toscani che si vestiranno in *Conventi* Esteri si considerano come figli di essi e come Esteri per escluderli dalla Nazionalità, e

per l' inabilitazione e tutti gl' Ufficj Ecclesiastici. §. 3.

Disciplina.

5. Salvo l' autorità de' Superiori per la disciplina interna, e osservanza della regola, i Vescovi esercitano sopra i Conventi la stessa autorità che sopra le altre Chiese, ed Ecclesiastici Secolari, ne visitan le Chiese, s' assicuran della sodisfazione degl' obblighi, permettono, o moderano le loro feste e processioni, approvano i Predicatori di esse, invigilano che i Religiosi ajutino i Parochi nell' istruire il Popolo, assister gl' infermi, amministrare i Sacramenti ec.; e soprintendono ai loro studj; Per le mancanze dei *Regolari* negl' Ecclesiastici Ministerj, e per la loro condotta nel Chostro possono ammonirli, correggerli, e punirli come gl' altri Ecclesiastici: possono anche senza concerto col Superiore rimuovere dalla Diocesi qualunque *Religioso* che lo meriti, mandandone l' ordine al Superiore, e se non l' eseguisce domandar l' assistenza del Governo. Per i Conventi Toscani dipendenti da Diocesi Estera le sud. attribuzioni si esercitano in nome del Vescovo dal Vicario Foraneo esistente in Toscana. Le Trasgressioni dei *Regolari* a quanto sopra si puniscono coll' Esilio, e colla soppressione del Convento, di cui i Superiori facessero opposizione ai sud. ordini.

6. I Religiosi Forestieri son esclusi dal Governo dei Conventi Toscani se non hanno la grazia Sovrana. L. 30. Gin. 1781.

7. Le CC. 19. Gin. 1784. e 21. Ago. 1793. riguardano la *figliolanza*, e l' amministra-

sione degl' Ordini Sacri ai *Regolari* per parte de' *Vescovi*.

8. I *Regolari* per celebrar la S. Messa, e amministrar i Sacramenti fuori della Diocesi ove furono ordinati hanno bisogno della licenza del Vescovo Locale, o del Vicario foraneo, se il Vescovo risiede fuor di stato; non si accorda senza l' attestato del Vescovo dalla di cui Diocesi vengono, benchè vi avessero dimorato per breve tempo: i Vescovi possono esigere altre giustificazioni, e accordar la licenza per quel tempo, e con quelle limitazioni che credono. C. 19. Giugno 1784.
9. La L. 2. Ott. 1788. sciolse i *Conventi* Toscani da qualunque dipendenza da Superiori Esteri, o Tassa pagata fuor di stato; proibì sotto pena d' Esilio perpetuo dal Gran-Ducato l' intervenire a Capitoli Generali e Diete fuori di stato, e riceverne gl' atti, o obbedirvi, e li sottopose totalmente ai Vescovi, ai quali si devon rivolgere per ottenere le dispense dalla regola nei casi occorrenti. L' Art. 6. ordinò un' annua visita Episcopale ai Conventi, e ne prescrisse la forma, e l' oggetto. L' Art. 8. e segg. regolarono le attribuzioni dei Provinciali, e Definitori, e i Capitoli generali. L' Art. 13. esclude i *Regolari* Esteri non naturalizzati, dai Conventi Toscani, fuorchè per l' ospitalità in caso di passaggio; e l' Art. 14. considerò come tali anche i Toscani che si vestono, fanno Noviziato, Professione, o gli Studj, o ricevon gl' *Ordini Sacri* fuori di Stato. L' Art. 15. per-

mette ai *Religiosi* ricorrere contro i Superiori quanto allo spirituale al Vescovo, quanto al temporale al Giudicante.

10. Una C. 4. Apr. 1789. contiene una lunga I. ai Vescovi sulle loro ispezioni nelle visite ai Conventi di *Regolari*.

11. La L. 15. Aprile 1802. § 2. rimessa gl' *Ordini Regolari* sotto la dipendenza dei loro Superiori, e sotto l' obbedienza immediata della S. S. e ripristinò la libertà dei Vestimenti, e Professioni a tenore del S. Concilio di Trento.

12. La C. 14. Ago. 1814. contiene delle II. per la ripristinazione delle Religioni Mendicanti V. *Ecclesiastici*. *Exequatur*. *Forestieri*. *Manimorte*. *Parochi*. *Questue*.

OREFICI: Il B. 20. Sett. 1703. proibì ammetter ad apprendere quest' Arte, Giovani che non fossero d' onesti natali, e costumi. V. *Monumenti*. *Ori*. *Pontevocchio*. *Rivenditori*.

ORI, e Argenti: La L. 18. Mar. 1655. e altre antiche sul marchio di questi metalli furono abolite colla L. 10. Lug. 1781. Chiunque può far marchiare alla Zecca i Lavori d' Oro, e d' Argento: Essa non percepisce altro che il metallo grattato per applicare il marchio §. 1. L. del 1781.

2. Il Marchio è per l' Oro un Giglio, e per l' Argento un Leone: non si applica che dopo il saggio a coppellazione, e dopo trovato l' Oro a 18. Carati di fine, e l' Argento a oncie 10. per ℥. colle tolleranze descritte nell' I. data al Ministro, per le saldature, e altro. § 2.

3. Si possono vendere liberamente anche i La-

veri non marchiati. Il compratore può garantirsi come crede sulla loro finezza, salvo le pene legali per il venditore nei casi di frode. §. 3. 4.

4. La Zecca può vendere agl' Orefici l' Oro, ed Argento allegato alla sud. bontà, e per ora l' Oro a £. 80. 5. l' oncia, e l' Argento a £. 73. 12. 4. la libbra. §. 5.

5. La presente L. è per tutta la Toscana.

6. Nei lavori di più pezzi saldati, ogni pezzo si saggierà, e marchierà separatamente sempre che sieno tutti della bontà legale. Altrimenti non può marchiarsi neppure il pezzo trovato di bontà legale. N. 20. Ottobre 1787. V. Orefici.

ORTI pensili: V. Vasi.

ORTIGNANO Comunità Regol. partic. de' 2. Sett. 1776.

OSTERIE, e Bettele: Gl' *Osti* possono nello stesso locale esercitare altri mestieri (era proibito dalla L. del Sale del 1704.) N. 24. Gen. 1778. Regolamenti

2. Devono esser chiuse nell' ore delle Sacre Funzioni, della Dottrina, e del Catechismo N. 16. Mar. 1782.

3. L' *oste* è debitore della cattiva condotta degl' inservienti; il Tribunale può astringerlo a mutarli. N. de' 27. Dic. 1785. §. 2.

4. Gl' *osti* sono soggetti all' infrascritte pene se ricevono persone soggette al precetto delle *Osterie* dopo esserne prevenuti dal Tribunale. §. 4.

5. Il giuoco è proibito nell' *Osterie*, e nelle

Stanze, e Case annesse all' Osteria, e con essa comunicanti. §. 5. (1)

6. Per le contravvenzioni a quanto sopra si procede *ex Officio*, e per inquisizione. §. 6. (V. il N.º 5.)

7. L' Osterie e bettele delle Città saranno chiuse a ore 10. di sera in tutte le stagioni, e altrove a ore 8. dal 1.º Nov. a tutto Aprile, e negl' altri tempi a ore 9. §. 7. (2)

8. Quanto al giuoco avranno luogo le pene delle LL. su i giuochi de' 13. Apr. 1773. e 24. Mar. 1781. e vi sono soggetti gl'osti che anche senza premio danno il comodo di giuocare, oltre il dover rifare tutte le perdite che seguiranno nell' Osteria, o Bettola: Per l' altre trasgressioni la pena è di £. 25. per ciascuna applicabili agl' Esecutori che querelano, e l' inabilitazione *ipso facto* a tener Osteria. §. 8. e N. 17. Ott. 1795.

Licenze e Tasse. 9. Il M. 7. Dic. 1778. abolì la L. del 1. Ott. 1720. che proibiva in Firenze a tutti quei che non erano descritti all' Uffizio del Sale e pagavan la Tassa di tenere Osteria, e Bettola e locare quartieri ammobiliati.

10. La N.º 24. Ago 1784. abolì per tutto lo Stato fuorchè per Livorno le Tasse che pa-

(1) Così le LL. 14. Dic. 1565. e 18. Aprile 1773. §. 1. 2.

(2) Ciò era prima regolato dall' E. 14. Agosto 1765. L. 27. Nov. 1775. §. 9. e N. 23. Gen. 1775. Il primo permette ricever in tutte le ore i Forestieri. Il B. 1. Nov. 1570. avea proibito agl' Osti di Firenze di ricever persone della Città sotto pena di multa.

gavano all' Ufficio del Sale, o altre Casse, e i vincoli a cui erano soggetti gli stabili destinati a tal uso. L' abolizione non comprende li stabili destinati ai siti dei deschi, e macelli in campagna, e alle Porte delle Città non gabellabili. Nelle Terre e Campagne chi vuol aprire *Osteria* o Bettola deve darsi in nota al Giusdicente, o promettere con mallevadore di tenerla sempre provvista a sufficienza; e di non chiudere che previa dichiarazione un mese avanti. Quest' obblighi sono stati in parte tolti colla L. 16. Nov. 1785. La N. 27. Dic. dello stesso anno 1785 vuole che si prenda la licenza del Giusdicente Criminale che si darà *gratis* ed in scritto, ma soltanto alle persone di buoni costumi. § 1. e C. 10. Ott. 1795.

11. Alla mancanza di licenza si applican gl' Art. 6. 8. della N. 27. Dic. 1785. (ivi) (V. i NN. 6. 8.)

12. La licenza non è necessaria per dar da mangiare e bere in occasione di feste, fiere, e mercati. L. 30. Sett. 1786.

13. Non si permetteranno *Osterie* in numero superiore al bisogno del paese: I Giusdicenti le faranno invigilare e in caso di trasgressione alle LL. ritireranno la licenza. Questa non si darà a persone sospette, o che per far l' *oste* volessero abbandonare un altro mestiero: Nè si permetterà che i venditori di vino diano anche il comodo di beverlo. N. 17. Ott. 1795. C. 27. Nov. 1795.

14. Bettola è quella ove si vende il vino e si dà il comodo di beverlo. N. sud. de' 27. Dic. 1785. §. 9.

Bettole

Dispōs.
Generali

15. Delle trasgressioni alle LL. sull' Osterie ai
conoscere economicamente con partecipaz. al
Presid. del B. Gov. L. 30. Novembre 1786.
§. 119. V. *Feste. Macelli. Petturini. (1)*
Camere. Locande.

PADRI di 12. Figliuoli: V. *Privilegio de'*
12. Figliuoli,

PAGGI: Due MM. de' 20. Ago. 1775. riguar-
davano l' elezione, e servizio dei Paggi ma-
gistrali presi dall' Ordine di S. Stefano.

PALAZZUOLO: Comunità. Regol. partic. de'
4. Dic. 1775..

PALCHI: Per costruir *palchi* in Firenze in oc-
casione di spettacoli è necessaria la licenza
della Comunità che indicherà il luogo, e la
dimensione del palco; questo sarà finito al
mezzogiorno anteriore alla Festa. L' inge-
gnere Comunitativo visiterà tutti i *palchi*, e
farà demolire i mal sicuri. Finita la Festa,
il padrone del *palco*, lo disfarà, e non pe-
tendo portar via tutti i materiali avanti la
notte vi metterà un lume. NN: del Giu. 1804
(senza giorno) e 30. Ago. 1806. V. *Palj.*

PAJ: È proibito impedire i Cavalli che cor-
rono, percuoterli con bacchette e altro, in

(1) Una L. 8. Gennajo 1806. avea sottoposta
ad un' annua Tassa le Locande, Osterie, Bettole,
Caffè, Trattori, Quartieri mobiliati, e Case ove
si tiene a dozzina: si pagava anche per la servitù
domestica: la Provincia Inferiore ne era esente.
Su questa L. vi sono le CC. 10. e 19. Mag. e 6
Giu. 1806. e 30. Dic. 1807. e le II. 26. Dic. 1807.

loro paura col Cappello, e altrimenti, trattenerli, o sollecitarli, pena tratti due di fune, e multa ad arbitrio a favor del querelante: vi è pure la perdita della bandiera per chi l'avesse vinta in tali modi. Sotto le stesse pene, è proibito ai Cocchieri, e altri che guidano l'attraversare il Corso, o fermarvi mentre devon arrivare i *barberi*; sotto le stesse pene è proibito fermare, o ripigliare questi ultimi, fuorchè dopo che hanno passata la meta, e per quei soli che ne hanno la commissione dai proprietarj: per meta s'intende quella ov'è appesa la bandiera. B. 12. Ago. 1741. (per la Città, e Contado di Firenze) e N. de' 22. Giu. 1789. V. *Cocchieri*. La N. 4. Sett. 1787. proibì agl'abitanti delle Case sulla piazza di S. M. Novella di Firenze, il lasciar salir gente sopra i Tetti in occasione di Feste sotto pena economica di £. 50. e di cattura, e Carcere per tre giorni per quei che vi salissero. V. *Palchi*. *Spettacoli*.

PALLONI Aereostatici: Son proibiti nelle Città, Terre, e Castelli, senza la licenza, la quale non si darà che colle debite cautele per prevenir gl'incendj, e per causa di far utili esperimenti, sotto pena ad arbitrio, oltre i danni e spese. N. 13. Apr. 1784.

PANNINE, e Sottigliami. LL. 11. e 19. Dic. 1775. sull'oro introduzione, estrazione, circolazione, e gabelle. Ora ciò è regolato dalle LL. e Tariffe Doganali.

PAROCHI: La C. 15. Gen. 1778. ordinò ai Vescovi d'occuparsi di migliorar la sorte dei

Parochi, con unire alle Cure benefizj semplici, o altrimenti, e fare che ogni *Paroco* avesse almeno Scudi 80. di congrua. V. *Benefizj*.

2. La C. 20. Mar. 1779. volle che le *Parrocchie* dipendenti da Conventi di Frati ma staccate da quelli, e fin' allora amministrate da Religiosi, avessero un *Paroco* Prete Secolare con congrua di Scudi 100. almeno, e che fosse affatto indipendente dal Convento salvo il di lui Patronato. V. *Benefizj*. *Cadaveri*. *Ecclesiastici*. *Funerali*. *Libri Parrocchiali*. *Ordini Sacri*. *Testimonj*.

PARTO Esposto: Sua pena: OO. Criminali 15. Gen. 1744. §. 7. 8. Quest' ultimo dice che non scusa l' essersi delinquito per salvar l' onore della madre, o dei Parenti. V. *La nota Tom. 1. pag. 9.* V. *Cauzione del Parto*.

PASCOLO: Si può proibire in qualche Territorio par farne prosperare l' Agricoltura. L. del 1532. (senza giorno) V. *Bestiame N.º 13.* *Capre*. *Vergari*.

PASTICCIERI. La N. 25. Nov. 1774. abolì la Tassa dei *Pasticcieri*, e *Bozzolari*, e permese a tutti l' esercizio di quest' Arte con darsi in Nota all' Ufizio del Sale, e pagar L. 33. l' anno, pena L. 20. per ogni volta che alcuno fosse trovato in Contravvenzione. V. *la nota a pag. 84.*

PASTORI: V. *Vergari*.

PATIBOLI: La L. 30. Nov. 1786. §. 54. ordinò che fossero tolti i patiboli dalla pub. vista, e che si rimuovessero da tutti i *Protorj*. la

carracole destinate a dar la Gordà ai rei. V. *Fune. Pene.*

PATRIA Potestà, suoi effetti, e durata: peculi: Usufratto Legale ec. L. 15. Nov. 1814.

PATRIMONJ Ecclesiastici: Gl' Amministratori Parte
Scotica

potevan convenire a prezzo giusto, e una volta per tutte, coi Livellarij e venditarij il pagamento dei Canonj in generi. G. 16. Feb. 1785.

2. Il M. 30. Ott. 1784. credè in ogni Diocesi un *Patrimonio Ecclesiastico* per il soccorso dei Parochi, e per gl' altri bisogni della Diocesi. Vi son unite le II. per gl' Amministratori, e altre ve ne erano de' 22. Ott. 1785.

3. La G. 27. Feb. 1787. ordinò che i beni dei *Patrimoni Ecclesiastici* si alienassero all' Incante, o coll' aumento del 10. per 100. sulle stime a favor di quelli che avean un titolo di prelazione.

4. La C. 2. Mag. 1789. rese indipendenti dalla Segreteria del R. Diritto i *Patrimoni Ecclesiastici* di Firenze, Siena, e Pistoja.

5. La G. 30. Gen. 1793. per prepararne lo scioglimento volle che le RR. e pub. Amministrazioni affrancassero i pesi di essi colla consegna dell' 1. e mezzo per 100. oltre il Capitale.

6. La C. 10. Gen. 1794. li soppressè, e ridusse quello di Firenze a un semplice Scrittojo dei Resti.

7. La N. 23. Sett. 1797. riguardava l' appuramento dei loro Conti. V. *Beni Ecclesiastici. Manimorte.*

PATRIMONIO della Corona. La L. 6. Aprile 1789. separò la di lui Amministrazione da

Quella delle RR. Finanze e; l' affidò ad un Amministratore Gen. dipendente soltanto dal Sovrano. Ordinò che gl' interessi di questo *Patrimonio* si trattassero come quelli dei privati, e av. li stessi Giudici. V. *Corte*.

2. La N. 10. Lug. 1789. attribui al sud. Amministratore gl' affari di Caccia e Pesca.

PECULATO: Sua pena. LL. 4. Feb. 1560. 15 Giugno 1562. L. de' furti de' 9. Sett. 1681. §. 8. L. 30. Nov. 1786. §. 75. V. *La Nota Tomo 1. pag. 9.*

PECULJ: L. della Patria Potestà de' 15. Nov. 1814.

PELLEGRINI: L. 18. Nov. 1751. sugli *Spedali dei Pellegrini*, e loro regolamento. II. analoghe de' 26. Sett. 1757. V. *Compagnie*.

PELLI V. *Quoja*.

PENE. La Carcere non si può applicare per più d' un' anno. L. 30. Nov. 1786. §. 55.

2. I Condannati alla Carcere per più di 2. mesi la subiranno nell' Ergastolo delle *Stinche* ove saranno fatti lavorare: i condannati in minor tempo nelle Carceri locali. C. 12. Gen. 1787.

3. L' Art. 55. della L. 30. Nov. 1786, enumera tutte le specie di *pene* che è permesso ai Tribunali d' applicare.

4. L' Art. 118. dichiara che nei casi omessi si ricorrerà alle LL. partic. del Gran-Ducato ma coerentemente allo spirito di essa.

5. I Giudici nel pronunziarle, devon uniformarsi alla L. E' loro proibito l' accrescerle; Nell' applicar le *pene straordinarie* osserveranno la necessaria degradazion legale secondo le cir-

contanze del delitto, e la quantità della prova. L. 30. Ago. 1795. §. 28. V. *la Nota Tom. 1. pag. 9. V. Grazie. Infamia. Leggi penali. Morte. Multe.*

PENE Economiche: I Vicarj Regj sotto la loro responsabilità anche per i danni non devono applicarne, nè proporre alcuna senza prima contestar sommariamente all' Impetato i suoi addebiti con un termine a giustificarsi. C. 12. Mar. 1790. V. *Polizia. Presidente del B. Governo.*

PENSIONI: V. *Provisioni.*

2. Per il ritiro delle *pensioni Ecclesiastiche* bisogna giustificare la sudditanza con attestato del Giudicante, l' affiliazione, o vestizione in un Convento Toscano, con attestato del Superiore dell' Ordine legalizzato dalla Curia Vescovile, e per le Monache il pagamento, in Toscana della Dote con attestato degl' Amministratori dei beni Ecclesiastici: I Religiosi Esteri de' due sessi son esclusi dalla *pensione*: Si hanno per tali anche i Toscani figli di Conventi Esteri. C. 17. Dic. 1814.

PERDUELLIONE: V. *Fellonia. Lesa Maestà.*

PERQUISIZIONI: Gl' OO. de' 9. Sett. 1746. prescrivevano il modo di farle per causa di frodi. V. *Macelli* (N.º 14.) *Processi.*

PESCA: E' proibito pescare gettando ai Pesci, caleo, filiggine, pasta, Mallo di Noce, Erba, Esca, fungo di Levante, o altra materia qualunque che possa attossicarli, o nuocerli salvo il far uso di cose attraenti come i Lombrichi. BB. 21. Giu. 1565. 26. Agosto 1582. e N. 30. Mar. 1759. (V. i NN. 4. 5. 6.)

Modi
victad

2. Nell' Arno la *pesca* è proibita con reti fitte più del *Modano* esistente per modello in tutti i Tribunali. BB. 21. Giu. 1594. e 13. Mar. 1611. E' pure proibita la *pesca* degl' *Avannotti* dal 1. Apr. a tutto Sett. ed in tal tempo è a tutti proibito ritonere tali *pesce*, o venderne. NN. del 1745. (senza giorno) e 1. Apr. 1758. (1) (derogato V. il N.º seg.)
3. E' permessa la *pesca* in tutti i tempi dell' anno fuorchè con *Tramagl*, o reti per la cui maglia non passino i *Modani*, che si conservano nei Tribunali Criminali, e escluse le bandite RR. e private. L. 27. Aprile 1782. §. 9. (2)
4. E' pure proibito gettar nell' acqua *Calcina*, o altra mestura velenosa e nociva, o di usare qualunque mezzo per trattenere il *pesce*, deviare l' acqua, o altro in modo che il *pesce* resti in secco, o rinchiuso. §. 10.
5. Nelle contravvenzioni non si può procedere per inquisizione, ma è necessaria la sorpresa in flagranti delitto, nè il reo si catturerà se non quando manchino *Testimonj*, ed esso reo ricusi di far la confessione inscritto, o non sapendo scrivere di rilasciare gl' *Istrumenti* della *Trasgressione*. §. 11.
6. La pena per le contravvenzioni alla pres. L.

(1) La N. 7. Nov. 1772. abolì l' appalto della vendita del *pesce* in Firenze conservando il rilascio all' Incanto di 12. Siti di vendita sotto lo Loggio di Mercato.

(2) Sulla *pesca* in bandita eravi la N. 30. Mar. 1759.

è di L. 50. applicabili ai Monasterj delle Conventite di Firenze, Siena, e Pisa: i Giudici possono aumentarla secondo i casi; per chi pesca nei serbatoj, e vivaj privati vi è la pena del furto. §. 13. e 16. V. *Castiglione. Pucecchio.*

7. La pesca di Mare è regolata dalla L. de' 5. Mar. 1767. che proibì il farla in certi modi sotto le pene ivi prescritte. Pesca di Mare

8. Vi è pure un Regol. de' 17. Feb. 1772. sulla pesca dell' Acciughe.

9. Vi è una N. de' 30. Mag. 1815. sulla bandita di pesca di Montecchio. Bandite

10. La N. 15. Feb. 1805. (1) permette a tutti la pesca nell' acque bandite, fuorchè ai gamberi neri, ed escluse le reti proibite, e veleni, il lasciare il pesce in secco, e altri modi vietati dalle LL. V. il N.º 3.

PESCIA Comunità: Regol. partic. de' 23. Gen. 1775.

PESI e misure: il B. 5. Mag. 1705. cui tennero dietro alcuni altri, regolarono il peso, e misura pubblica, la loro privata, (ora abolita) e le tasse da pagarsi. V. *Private.* Parte Storica

2. La L. de' 21. Ago. 1742. fissò i pesi e misure di cui doveano esser provvisti i diversi venditori, con obbligo di farli risegnare ogni anno con proibizione di ritenerne altri, o dei non segnati: Lo stesso oggetto ha la L. de' 20. Gia. 1767. che tenne fermo l' obbligo Segno

(2) Non è richiamata in vigore dalla N. de' 25. Giu. 1814. §. 5. devesi osservare quella del 1782. (V. il N. 3. sud.)

- di far segnare anche i fiaschi ad eccezione di quelli destinati ai liquori, e vini forestieri, sotto pena in caso di usarsi nelle contrattazioni fiaschi non segnati di L. 2. per fiasco e per volta: I Fiaschi portati a segnare e non trovati giusti si rompono § 11. 12. V. *Fiaschi*.
3. I Barili nuovi devono tenere fiaschi 21. perchè nell' usarli scema la loro tenuta, e l'anno dopo non sarebbero più buoni. Se tengano più o meno di fiaschi 21. non si segnano § 14.
 4. I Giudicanti invigileranno che non si usino *pesi e misure non segnati*; e perciò faranno fare delle perquisizioni. §. 34. e M. 7. Dic. 1770. §. 3.
 5. Per l' uso di *pesi e misure non segnati* si applicano pene pecuniarie ed affittive ad arbitrio, oltre la perdita del genere venduto § 35.
 6. Il M. de' 7. Dic. 1770. tenuta ferma la proibizione per gl' Artifici di usare o ritenere *pesi e misure non segnate* gli liberò dall' obbligo di provvedersi dell' assortimento prescritto per ciascuna Arte dalle suddette LL. coll' obbligo di pagare per quelli che facevano risegnare le Tasse enunciate nella Tariffa annessa a d. B. de 30. Giu. 1767. La segnatura dovea farsi all' epoche prescritte dalle sud. Tariffe, ma si segnavano anche dopo senza multa se non erano stati querelati (ivi) V. i NN. 8. 9. 10.
 7. Ora i Venditori con Bottega o nè mercati pubblici posson tenere, e usare *pesi e misure non segnati* purchè sieno giusti: L. 7. Log. 1777. §. 7. e, L. sud. del 1782. §. 4.
 8. È derogato al B. de 30. Giu. 1767. e al M.

Dio. 1770., ma per Firenze restano
 ai per ora gl' OO. veglianti sull' Ufficio
 del segno. § 10. L. del 1777.

9. I venditori pubblici devono usare *pesi e misure* conformi ai Campioni delle Comunità. L. 11. Lug. 1782. §. 2.
10. Ghi inganna nel *peso o misura* è sottoposto alle pene di quelli che defraudano i terzi. L. del 1777. §. 8. e L. del 1782. §. 5. Frodi
11. I Magistrati Comunitativi invigileranno che non seguano tali frodi nei Mercati e le denunzieranno al Tribunale. §. 9. e L. del 1782. §. 6.
12. Si farà uso del Braccio a Panno Fiorentino anche nelle misure de' Terreni, e di Braccia quadre, decche (o 10. Braccia quadre), pertiche (o 10. decche) tavole (o 10. pertiche), quadrati (o 10. tavole): Negl' atti pubblici non si ammetteranno altre misure. L. 13. Marzo 1781. Misure di superficie
13. Tutte le Comunità, e tutti i Tribunali hanno un assortimento completo di *pesi e misure*, stadere, e bilancie per servir di campioni e custodirsi serrati onde non vengano alterati. L. 7. Lug. 1777. § 1. L. 11. Lug. 1782. § 1. 7. Campioni.
14. Ognuno può far verificare i suoi *pesi e misure* coi Campioni delle Comunità in presenza d' un residente del Magistrato e trovati conformi, farli marcare dalla persona che la Comunità avrà designato. §. 6. L. del 1777. o L. 11. Lug. 1782. §. 3.
15. Ad ogni muta del Magistrato Comunitativo l' assortimento dei campioni si paragonerà con quello del Tribunale e trovatili corrispon-

- denti o fatti ridurre tali se ne prenderà attestato dal Giudicente. §. 8. L. del 1782.
16. Lo stesso confronto si farà ogni volta che si dubiti che i Campioni delle Comunità siano stati alterati. §. 9.
17. I Giudicenti passeranno il loro assortimento al successore ritirandone ricevuta senza di cui non saranno ammessi al Sindacato. §. 10.
18. In tutti gl' atti pubblici, e contrattazioni si farà uso di *pesi e misure* conformi ai Campioni, e delle loro denominazioni. §. 11. (1)
19. Son legali le sole stadere che danno il peso conforme ai Campioni, abolito l' uso di alcuni luoghi del *peso alla grossa*, cioè maggiore del 2. per 100. N. 30. Giugno 1783. (2)
V. *Fiaschi. Uffizio del segno. Vicarj.*

PIA Casa del refugio: V. *Mendicanti.*

PIAN di CASTIGLIONE Ubertini Comunità:
Regol. partic: de' 10. Lug. 1775.

PIAZZE: V. *Luoghi pubblici. Strade. Suolo Pubblico.*

PIETRASANTA Comunità: Regol. Partic. de'
17. Giu. 1776.

PIETRE DURE: Il B. 10. Lug. 1602. ne attribuì la privativa alla R. Galleria, e proibì sotto gravi pene estrarle dallo Stato, scavarle, contrattarle, o disporne. Il M. de' 31. Ott. 1758. proibì estrarre o raccogliere agate, di-

(1) Con questa L. furono pubblicate delle tavole di ragguaglio fra gl' antichi e nuovi *pesi e misure*.

(2) Le NN. 51. Mag. e 23. Lug. 1814. hanno rimesse in vigore le nostre LL. sopra i *pesi e misure*.

aspri, ametiste, trasparenti, calcedonj, e altre *Pietre dure* del Territorio Volterrano senza licenza della R. Guardaroba, sotto gravi pene. Ora quest' OO. son revocati. V. *Miniere*.

2. Il M. 11. Giu. 1806. proibì farne lavori fuorchè nella R. Galleria, e contrattarne fuorchè con essa pena la perdita e di Scudi 300. a a favore del querelante; Ne sono cognitori i Tribunali Criminali che possono procedere anche d' Ufficio (ivi) V. *Miniere*.

PIEVE S. Stefano Comunità: Rogol. partic. de' 13. Ago. 1776.

PINI: I BB. 6. Sett. 1569. e 18. Ago. 1601. vietavano il taglio dei *Pini* nella Provincia Pisana perchè non mancasse mai il legname per la Marina. Il M. 3. Mar. 1769. lo permese, e permese dissodar le *Pinete* sotto certe condizioni. V. *Boschi*.

PIOMBINO V. *Dogane. Doti. Elba. Tabacco.*

PISA: L. 24. Nov. 1546. che contiene varj graziosi provvedimenti per quella Città onde ripopolarla: Altra P. 20. Dic. 1547. D. 26. Mar. 1548. e P. 25. Lug. 1562. sullo stesso oggetto.

2. Fiere di Pisa e loro regolamento P. snd. del 1562. Rif. 17. Feb. 1570. PP. 9. Nov. 1574 8. Lug. 1588. e 26. Mag. 1596.
3. L. 29. Apr. 1572. che accordava varie esenzioni a chi andava ad abitare a *Pisa* e suo distretto per lavorarvi la Terra.
4. Regol. Annonario per *Pisa* de' 19. Settemb. 1767. Altro per il Magistrato di Grascia di quella Città de' 26. Sett. 1770. V. *Generi Frumentarj*.

5. L. 12. Ott. 1762. che sopprime l' Auditor dell' Ufizio dei Fossi, e crea un Auditor del Commissariato, o un Vicario dell' Auditore coll' appello ai Consoli di Mare, fissando le attribuzioni di quest' ultimi.
6. Tariffa delle gabelle alle Porte di Pisa. N. 16. Giu. 1783.
7. N. 2. Giu. 1794. sulle Cause av. l' Auditore e il Vicario di Pisa, loro spese, appello, e procedura, e reparto dell' attribuzioni giudicarie fra i due sud. Magistrati.
8. In Pisa il Ministro Superiore di Polizia è il Commissario R., gl' altri dipendon da lui. N. 2. Giu. 1794. V. Pini.

PISTOJA: M. 10. Lug. 1739. sulle Cause Civili, miste, e di Danno Dato della Città Contado, e Montagna di Pistoja.

2. Regol. Annuario per Pistoja del 19. Sett. 1767. V. Generi Frumentarij.
3. M. 14. Giu. 1775. che sopprime la Pratica segreta di Pistoja.
4. Tariffa delle gabelle alle Porte della Città. N. 16. Giu. 1783. V. Macelli. Mercati.

PLAGIO V. Ingeggi.

POGGIBONSI: Comunità Regol. partic. del 23. Mag. 1774.

2. N. 18. Sett. 1781. per la Consagra di Decima alla medesima.

Polizia
materiale.

POLIZIA: La P. 10. Giugno 1617. ordinò ai Macellari di tener politi gl' ammassatoj dal sangue degl' animali, e altre immondizie, di non scannare, o sventrar bestie per le strade, di vuotarne gl' avanzi nell' Arno fuori delle Porte pena Scudi 3. e tratti 2. di fune.

2. E' proibito depositar nelle strade, e piazze, delle Città, e LL. murati masse di letame, e farvi scorrere pozzi neri, acque putride, e altre immondezze pena la remozione e pulitura a spese del reo, e Scudi 10. di cui il 3.^o spetta all' accusatore. C. 6. Agosto 1767.
V. Pozzi neri. Strade.
3. La N. 20. Ott. 1815. vuole che le spese ^{Polizia} _{formale} negl' affari Economici sian refettibili a favor del Fisco, e si tassino sulla Tariffa Criminale, ma non mai a meno di £. 2. Tal condanna ha luogo nei Decreti punitivi, e non nei provvedimenti diretti a prevenir i delitti come sono i precetti Economici: è solidale contro tutti i condannati: queste spese si esigono nel modo regolato da detta N.
4. Vi sono altre II. ai Vicarj Regj de' 29. Nov. 1815. sul modo di formar gli stati di spese processali negl' affari Economici, e di esigerne il pagamento dai rei.
5. Gl' atti Economici fatti di commissione del Dipartimento di *Polizia* dai Commissari, e Giudicenti si ricevon come primordiali nei processi Ordinarij toltone tutto ciò, che non fosse regolare. C. 27. Ago. 1791.
6. I Vicarj RR. nel partecipar gl' affari Economici indicheranno il nome, cognome, età, domicilio, condizione, stato, e rapporti di famiglia degl' Imputati, e Dolenti. C. 18. Ott. 1815.
7. Essi Vicarj posson condannare economicamente nella Carcere da poche ore fin in tre giorni, a pane, e acqua con render conto dei motivi nei rapporti settimanali.

8. I Ministri Superiori di *Polizia* cioè il Presid del B. Gov. i Governatori di Siena e Livorno, e Portoferraio, e i Commissarij di Pisa, e Grosseto possono condannare in multa fino in 100. £. Carcere fino in un mese, Casa di correzione, staffilate in privato, Esilio dal luogo e 5. miglia attorno fino in 6. mesi, e Esilio dal Granducato per i Forestieri, e vagabondi: coll' obbligo sempre della compilazione degl' atti e delle contestazioni, e salvo il ricorso al Trono, e il domandar processo formale nel qual caso si sospende la condanna Economica L. 30. Nov. 1786. §. 56.
9. Dell' *Esercizio della Polizia* trattava anche la L. non vigente de' 28. Mag. 1807. §. 116. e segg. V. *Pene. Economiche. Presidente del B. Gov. Vicarij.*

Regalia POLVERI, e Salnitri: erano una volta di privata regale e si davano in appalto. L. 9. Gio. 1742.

1. Il M. 18. Gio. 1773. abolì la privata, e appalto, e permesse a tutti fabbricarne, venderne, estrarne, e introdurne salve le LL. Doganali.

Ritenzione. 2. Nelle Città, e LL. murati niuno può ritenere più di £. 5. di *polvere* da fucile nè i venditori più di £. 20, e ciò per questi perchè non la tengano compressa, e ristretta, e in modo da far danno in caso d' una disgrazia. Nelle case della Campagna se ne può ritenere fino in £. 20. colle stesse cautele. L' eccedente dette proporzioni deve depositarsi nei pubblici Magazzini, posti nelle Fortezze, e in luoghi isolati sotto pena della per-

dita di caso a fav. del Fisco. Conoscon delle Trasgressioni i Commissarj di Firenze; e i Giudicenti Locali. M. 16. Ott. 1779.

4. Il Magazziniere ha diritto di ripesar la polvere nel ricaverla; ogni collo si sigilla a cera forte: il Magazziniere ne dà al proprietario una ricevuta coll'impronta del Sigillo. La spesa di Magazzinaggio è fino a $\text{L. } 9$. nulla: per ogni 10 . $\text{L. } = 3$. 4. Da $\text{L. } 100$. in sù $\text{L. } 3$. 6. 8. sempre a favore del Magazziniere. Regol. (per Firenze) de' 24. Nov. 1779.

POMARANCE: Comunità: Regol. partic. de' 1. Aprile 1776.

PONTASSIEVE: Comunità: Regol. partic. N. 13. Feb. 1773. Altro de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima N. 15. Ott. 1781.

PONTEVECCHIO: GP OO. 5. Lug. 1616. proibivano che vi fossero botteghe di macellai, Pizzicagnoli, o altro, dovendo esser tutto occupato da quelle dei soli Orefici.

PONTI: V. *Strade*.

PONTREMOLI M. 14. Giu. 1775. che sopprime la Pratica segreta di quella Città.

POPPI Comunità: Regol. partic. de' 2. Sett. 1776.

PORTATE V. *Bestiame. Generi Frumentarj*:

PORTE V. *Dogane. Firenze. Pisa. Pistojà. Siena*.

PORTI di Mare: E' proibito a tutti, e in specie ai Capitani di Nave di gettar Zavorra nelle Darsene, Moli, e Spiagge, sotto pena affittiva, ad arbitrio fino alla morte, o al Confino secondo il caso. L. 16. Ago. 1753. § 1.
2. Vi è la stessa pena per quei che dalla Ter-

- ra, o dai bastimenti vi gettano immoedassano o altro capace di interrare. § 2.
3. Oltre la pena vi è sempre l'obbligo della refezione de' danni a meno che abbia luogo la Confisca per il quale obbligo è tenuto il bastimento, e gl' altri averi del reo. § 3.
4. E' proibito sparar cannoneate nel Molo di Livorno sotto pena di L. 100. per tiro. § 4.
- PORTIGO**: Comunità Regol. partic. 23. Sett. 1775.

PORTOFERRAJO: La L. 14. Sett. 1556. e quella del. 1567. (senza giorno) dopo la fabbricazione di questa Città concessero varj privilegi a chi andasse ad abitarvi o commerciarvi, ed altri ne accordò al Porto, e alla Navi del med.

2. Il Ministro superiore di Polizia a *Portoferrajo* è il Governatore gl' altri dipendono da lui: negl' affari di difesa militare, neutralità, sanità, e pesca dipende egli stesso dal Governator di Livorno come Comandante del Littorale Toscano. M. 1. Giu. 1778.
3. La N. 20. Sett. 1815. contiene delle disposizioni. Transit. sull' occupazione di *Portoferrajo* nella di lui restituzione alla Toscana. V. *Etba. Saline*.

POSSESSIONI: V. RR. *Possessioni*.

Parte
Storica

- POSTE** V. *Lettere*: Non possono gravarsi per debito i Cavalli dei Postieri. R. 18. Giugno 1621. V. il N.º 5.
2. Sulla privativa delle *Poste* di dar Cavalli a quei che viaggiano per cambiatura, regolamento, e Tariffa Postale vi sono le LL. 16. Giugno 1746. ripub. nel 1762. (senza gior:

20), de' 30. Apr. 1752. per la strada Bolognese, de' 26. Mar. 1757. per la via Pisana; e Livornese, de' 22. Mar. 1788. per tutto lo Stato, la C. 1. Lug. 1788. che proibisce ai *Postieri* dar Cavalli a quei che arrivano in cambiatura a meno che lasciu la strada postale, la N. 7. Lug. 1788. sull' arrivo, e partenza dei Corrieri Toscani per Roma, e Napoli, la N. 10. Mag. 1793. addizionale all' ultimo regol. gen. e un' altro Regol. e Tariffa de' 27. Giu. 1803.

3. La N. 25. Mag. 1779. abolì la Tassa che i *Postieri*, e *Vetturini* pagavano all' Ufficio del Sale.

4. Ora il Regol. vegliante è de' 12. Ago. 1814. Legislat. vigente cui è annessa la Tariffa, e il prospetto delle strade *Postali* di Toscana. Mantiene la privativa dei *Postieri*, e proibisce loro dar Cavalli ai viaggiatori che non hanno passaporto §. 1. Vieta il cambiar la vettura in *Posta* o viceversa nelle strade postali a meno che il viaggiatore si fermi per 24. ore; e meno i casi fortuiti con licenza del Giudicente, e neppur coi proprj Cavalli, sotto pena di pagar la corsa a tutte le *Poste* percorse avanti, e dopo il cambio dal luogo di partenza a quello del termine del viaggio, e di giorni 8. di Carcere per il Cocchiere, o *Vetturino*. e permette proceder per inquisizione, e a querela purchè questa sia presentata dentro 15. giorni altrimenti non se ne fa conto; il querelante ha la metà della multa, e il resto va ai *Postieri* defraudati. §. 2. 3. 4. 5.

Non posson esser gravati i Cavalli, Legni,

foraggi, e attrezzi dei *Postieri* nè sequestrare le somme che loro pagansi dagli *Uffiz Postali*: §. 11.

6. Per le contravvenzioni al *Regolam. postale* che non esigon un processo criminale è competente il *Tribunal Locale*. §. 38.

Compattimento

POTESTA': La L. 30. Sett. del 1772. §. 8. divide le *Potesterie* dallo Stato Fiorentino in *maggiori*, e *minori*: non vi era altra differenza che le prime aveano un *Potestà* più graduato, e un *Notaro Civile*. Il §. 17. enumera le *maggiori*; e il §. 18. le *minori*.

2. La L. 12. Giu. 1784. abolì la distinzione delle *Potesterie* in *maggiori*, e *minori*, e le divise per lo Stato Fiorentino in tre *Classi*, secondo le stesse basi che avean servito di norma alla classazione dei *Vicariati*: tolse il *Notaro* ai *Potestà*, e volle che facessero anche da *Attuarj*.

3. Le LL. 14. Giu. e 10. Sett. 1773. e 2. Gen. 1774. organizzarono le *Potesterie* nella *Provincia Superiore Senese* colle stesse facoltà che nel Fiorentino.

Attribuzioni ed Esercizio

4. Secondo la L. 10. Lug. 1771. §. 22. e secondo le altre più antiche i *Potestà* avean anche una *limitata giurisdizion Criminale*, e per queste eran assistiti da uno, o due *Notari*.

5. Ora i *Potestà* hanno soltanto *Giurisdizione civile e mista*. Nel *criminale* non si devono ingerire che per gl'atti commessi loro dal *Vicario*. L. 30. Sett. 1772. §. 4.

6. I *Potestà* fanno le *visite*, e atti *primordiali* nei casi di *morte improvvisa* e altri *urgenti di delitto*, e li rimettono al *Vicario Regio*.

da cui dipendono, cui danno avviso dei fatti, omicidj ec. perchè sia eseguita la visita. L. 26. Mag. 1777. §. 47.

7. Il *Potestà* assente, o impedito si rimpiazza dal *Potestà* più vicino, dal Cancellier Comunitativo, o altro a scelta del Presid. del B. Gov. (R. Consulta) L. 12. Gio. 1784. § 11 V. *Commistazj de' Quartieri* (N.º 2.) *Giudici. Giudicenti. Ufficj Provinciali. Vicarj.*

POVERI: V. *Congregazion di S. Gio: Battu. Mendicanti. Privilegio di povero e miserabile.*

POZZI Neri: I BB. 9. Mar. 1643., e 1729. (senza giorno) contengon degl' ordini sulla loro vuotatura.

Parte
Storica

2. I padroni di Case posson costruire nelle strade, e piazze sterrate Bottini, Pozzi neri, e smaltitoj, ma finito il lavoro rimetteranno la strada come era, e se è selciata, o lastricata ne preverranno la Comunità prima di cominciare il lavoro, e questo finito rimetteranno tutto come prima. Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fiorentino) §. 13.

Costruzione

3. V. il N.º 1. La vuotatura de' Pozzi neri si comincerà a mezza notte, e si finirà av. il levar del Sole. L. 2. Ago. 1780. § 1. (per Firenze)

Vuotatura

4. I vasi s' introdurranno al serrar delle Porte, e si depositeranno in qualche magazzino presso le med. e lungo le mura per non trasportarli che nell' ora della vuotatura. §. 2.

5. I vasi appena empiti si porteranno al magazzino, o lungo le mura, e s' estrarranno dalla Città dentro mezz' ora dall' apertura delle Porte sotto le infrastrate pena. §. 3.

6. Le acque de' Pozzi neri inutili al governo

- dei Terreni non si scaricheranno nei Pozzi bianchi, strade, piazze, cortili, fogne, orti ec., ma nelle fogne maestre, o in Arno. § 4.
7. Nelle Feste intiere, e nei 4. ultimi giorni della Settimana Santa non si faranno vuotature nè trasporti di vasi. § 5.
8. Il vuotatore avviserà della vuotatura i confinanti a braccia 50. avanti il mezzogiorno preced. = Essi posson opporre avanti il Commissario del Quartiere le ragioni che hanno per far ordinare che la vuotatura non segua, come se hanno de' malati ec. § 6.
9. I vuotatori useranno vasi buoni: rompendosene alcuno, laveranno e puliranno la materia versata fino alla fogna più vicina. § 7.
10. Se i Pozzi neri son nelle strade, nel vuotarli vi si terrà un lume. § 8.
11. E dopo vuotato il vuotatore li chiuderà, lavando la strada, corte, o altro luogo dov'è il Pozzo nero. § 9.
12. Lo stesso avrà luogo per i bottini, e acquajle di cui materie solide si posson trasportare con terra o coperte di calcinacci; ma non trvasarle, nè scaricarle fino al posto. § 10.
13. Per le vuotature da farsi all' improvviso se ne chiederà licenza al Commissario. § 11.
14. Per le Trasgressioni vi è pena la cattura, e £. 25. di cui metà spetta all' accusatore, salvo l' appello dentro tre giorni al Tribunal Criminale. §. 12. V. Polizia N.º 2.
- PRATICA Segreta V. Pistoja. Pontremoli.**
2. L' E. 15. Apr. 1784. sopprresse la *Pratica segreta* di Firenze.

PRATO: Comunità: Regol. partic. de' 29. Sett. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 18. Ott. 1781.

PRATO Vecchio: Comunità: Regol. partic. de' 16. Sett. 1776.

PRECEDENZE V. Magistrato Supremo.

PREDE Marittime: Sulla validità di esse decide il Governatore di Livorno Comandante generale del Littorale col voto dell' Aud. del Governo: L. di neutralità del 1. Ago. 1778. (che ne prescrive il modo) M. 1. Giu. 1792 e Rif. 13. Ott. 1814. §. 49.

PREDICATORI: Non sono ammessi a predicare Ecclesiastici Forestieri se non son naturalizzati, o domiciliati in Toscana. o se essendo Regolari non son figli di Conventi Toscani. C. 27. Apr. 1784. (1) V. *Catechismo. Ordini Regolari. Vescovi.*

PRELAZIONE, e Retratto nelle vendite di stabili: Furon aboliti egualmente che tutte le LL. Statuti, e Consuetudini da cui risultavano con L. 22. Feb. 1778. che prescrisse il modo, e il termine per intentar l'azioni che si riferivano ad alienazioni già seguite. Così il M. 21. Mar. 1778. preservò i diritti quesiti dai terzi.

PREMILCORE Comunità: Regol. partic. de' 21 Ott. 1775.

PRESCRIZIONE: In materia Criminale era regolata con L. 22. Lug. 1562. (a 5. e 10. anni) Era pure regolata dai diversi Statuti locali

(1) Revocato con L. 15. Apr. 1802. §. 4.

per certi delitti. Lo fà in seguito dal M. 21. Giu. 1774. L' Art. 5. dichiara che per i condannati a morte, o ai Lavori pubblici la sentenza interrompe la *prescrizione*, non ostante qualunque nullità incorra nelle citazioni o altra parte del processo, e che in questo caso il corso della *prescrizione* si misura secondo il gius Comune. L' Art. 6. vuole che non ostante la *prescrizione*, i Tribunali Criminali conoscan del delitto perciò che concerne i diritti dei lesi; e l' Art. 7. dichiara nullo il fatto contro il disposto della L. sulla *prescrizione*, e commina una pena ai Giudici che avessero disprezzata una tal Eccezione.

2. Il M. 15. Ott. 1777. vuole che per i delitti *comuni*, e non di *ufficio* commessi dai Rettori, e Ministri la *prescrizione* si misuri come contro ogn' altro suddito.

3. Tratta della *prescrizione* anche la L. de' 30. Nov. 1786. §. 114. 115. (V. la Nota Tom. 1. pag. 9.) V. *Lavori pubblici. Salarj. Servitù.*

PRESIDENTE del Buon Governo: Questa carica fù creata con L. 22. Apr. 1784. Soprintende alla *Polizia*: fà i salvocondotti ai condannati, e può prolungar loro il termine ad andare al luogo della pena. Soprintende all' Ufizio del Fisco, e ai Commissarj de' Quartieri: Sono a lui sottoposti tutti gl' Esecutori, Messi, e Soprastanti di Toscana, e può licenziarli, ma quanto ai Bargelli, Tenenti, e Capisquadra soltanto sospenderli: ordina tutti i pagamenti di spese di giustizia: soprintende a tutte le Carceri, e Bagni di Forzati:

son passate nel *Presid. del Buon Gov.* le attribuzioni del già Conservator delle Leggi quanto ai Giudicenti Provinciali, e loro Ministri: esamina gl' abilitandi a tali Ufizj, ed è sentito sulle loro qualità personali, e sulle dispense da qualche requisito necessario per esser descritto sulle Liste; propone a tutti i sud. Impieghi per lo stato Fiorentino (ora anche per il Senese) egualmente che sulle multe, Ruoli, provvisioni ed emolumenti, accorda le gite ai Ministri, e provvede al loro rimpiazzo: (ora la R. Consulta sul di lui parere): conosce de' ricorsi contro i Ministri stessi, può richiamarli av. di se, e sospenderli: può impor. pene economiche fino in 100. \mathcal{L} . di multa, staffilate in privato a un mese di carcere, o 6. mesi d' Esilio dal luogo, e 5. miglia attorno, Esilio dallo stato per i Forestieri; la reclusione in Casa di correzione, e il servizio militare come dissoli, il tutto dietro processo sommario, e salva la facoltà al condannato di chieder processo formale, nel qual caso si sospende la condanna economica; nei casi che esigon pene maggiori; partecipa le notizie che hà al Tribunal di Giustizia perche proceda in via Ordinaria; e da questo vien informato dell' esito della Causa: può sempre spedir in Provincia un Ministro a verificare qualche fatto: Interviene con voto all' annuo Squittinio degl' Avvocati e Procuratori, e vi hà il primo posto uguale a quello del *Presid. del Supremo Tribunal di Giustizia* L. sud. del 1784. e L. 30. Nov. 1786. §. 58.

2. Si deve rendergli conto di tutte le Condanne

ex Indiciis, e di tutti quelli contro i quali è lasciato il processo aperto perchè li faccia invigilare. L. 30. Nov. 1786. §. 111. V. *Consulta. Pene Economiche. Polizia.* (1)

PRESIDENTE del Supremo Tribunal di Giustizia. V. *Supremo Tribunal di Giustizia.*

PRESTI: V. *Monti di Pietà.*

PRETORJ: I Mobili dei *Pretorj* si consegnan con Inventario, e stima ai Giudicenti: Sulla stima originaria la Comunità paga ai med. il 3. per 100. l'anno, e mediante tale abbuono essi devon conservarli, e tener conto al Successore delle deteriorazioni, o resarcire i mobili deteriorati, e rimpiazzare i mancanti: allorchè un Giudicante, o Ministro di Provincia è mutato si riscontra l'Inventario dei mobili. M. 16. Dic. 1776. e C. 17. Novem. 1784.

2. Gl' affissi si consegnan con Inventario, ma non a stima. C. 25. Gen. 1777. (2)
3. Il Ministro che parte prima dell' arrivo del Successore darà la consegna dei mobili al Cancellier Comunitativo, e deputerà nel luogo

(1) La L. 25. Sett. 1788. sopprimendo la R. Consulta attribuita al *Presid. del Buon Gov.* la revisione delle sentenze Criminali, l'informar le Suppliche per permuta o condonazion di pena, la Soprintendenza alla Curia, e Notariato, e il proporre sull' interdizione dei prodigi e dementi.

(2) Secondo essa consegnavansi al Giudicante anche i mobili de' quartieri dei suoi Ministri salvo a lui il prender le precauz. che voleva per garantir il proprio interesse, e così secondo la C. 17. Nov. 1784. Ma ora in pratica si consegnano a loro stessi.

una persona che lo rappresenti per convenire col Successore dentro tre giorni dal di lui arrivo della stima dei deterioramenti, e pagarglieli. C. 7. Lug. 1804.

PREVARICAZIONE: Sua pena: L. 30. Nov. 1786. §. 64. 65. (V. *la Nota Tom. 1. pag. 9.*)

PRIMOGENITURE: V. *Fidecommissi*.

PRIVATIVE de' Molini, e Frantoj, proventi di piazze, e Mercati, pesi, e misure: furon tutti soppressi con L. 11. Dic 1775. in qualunque possessore di essi fosse stato anche il R. Erario o un Corpo privilegiato, salvo l'agire per i danni coi mezzi, e ne casi di ragione. In conseguenza tutti possono esporre in vendita ai mercati le loro robe senza pagar verun provento, valersi dei pesi, e misure che piace ai Contraenti d' usare, mandar a macinar i grani, biade, e olive ai Molini e Frantoj ove vogliono, e costruir tali Edifizj colle debite licenze per prender l' acque. V. *Molini*.

PRIVILEGIO Fiscale: V. *Braocio Regio. Contribuzioni. Fisco*.

PRIVILEGIO de' 12. Figliuoli: G^l OO. del 1765. (senza giorno) enumerarono i pesi pubblica cui eran esenti i padri di 12. Figli.

2. Ora il padre di 12. figli viventi, è esente da 2. quinti dell' estimo, e imposizioni Comunitative: Lo godono, dopo la di lui morte anche i figli viventi in comune, per i beni paterni. Questo privilegio s' accorda con semplice partito Comunitativo. M. 25. Sett. 1775. C. 25. Feb. 1791.

3. Avendo luogo l' esecuzione dai soli 2. quinti della Tassa semplice di Redenzione, e dalle

Parte
Storica

Legislazione
vigente.

spese locali Comunitative, non si estende alle Contribuzioni di guerra, e altre straordinarie.

PRIVILEGIO del Foro. Le CC. 5. Ago. 1685. e 14. Feb. 1701. raccomandarono, che non si ammettessero al *privilegio* dalla L. *Unica C. Quando Imperator* che quei soli cui compete, e permesse ai Giudici, nel Conflitto fra più *privilegiati* di non accordarlo a nessuno.

Parte
Storica.

2. La L. 6. Mar. 1783. tolse il *privilegio* del Foro, di cui godevano, ai Monasterj, Spedali, e Luoghi Pii. V. *Cittadini Fiorentini. Corte. Curie Ecclesiastiche. Livorno. Magistrato Supremo. Magistrato de' Pupilli.*

3. La L. 26. Mag. 1777. seguitando le antiche mantenne ai Cittadini Fiorentini il *privilegio* d' essere in materia Criminale giudicati soltanto dal Supremo Tribunal di Giustizia:

Legislazione
vigente

4. La Rif. 13. Ort. 1814. §. 77. ha aboliti tutti i *privilegj* di questo genere.

Parte
Storica

PRIVILEGIO di povero, e miserabile: Il D. 8. Feb. 1548. ordinò che le loro Cause si trattassero sommariamente.

2. La Rif. 21. Eug. 1568.; il B. 31. Luglio 1568. e la Rif. 29. Apr. 1572. prescissero delle regole per la loro difesa.

Legislazione
vigente

3. Il *privilegio di povero, e miserabile* si accorda ora con D. del Tribunale ove pende la Causa: i poveri pagan la metà dei diritti, e spese giudicarie: i miserabili nulla; e devono essere assistiti come gl' altri. L. 30. Dic. 1771. §. 55.

4. I Procuratori che mancassero nel prestare

la più pronta ed esatta assistenza ai *poveri*, e *miserabili* veagon sospesi. §. 56.

5. Per ottener il *privilegio* bisogna presentar al Tribunale la fede del Magistrato Comunitativo, (1) e del Paroco. M. 5. Giu. 1777.
6. I *miserabili* son esenti da ogn' spesa d' atti, Cancellorie, Procuratori ec. I. de' 5. Giugno 1777. §. 1. e L. 11. Mar. 1779. §. 9.
7. I *poveri* ne pagon solo la metà I. sud. §. 2. L. del 1779. §. 9.
8. Si avvertirà di dar gl' attestati a quei soli che li meritano, e di non darli di *miserabilità*, a quei che sono soltanto *poveri*. I. sud. §. 3. 4.
9. E' *povero* quello che quantunque abbia qualche assegnamento patrimoniale, o personale, non può senza grave incomodo soffrir le spese della lite avuto riflesso alle sue circostanze di famiglia, e altre, ma che può in qualche modo soffrirne la metà senza restrar privo del necessario. §. 5.
10. E' *miserabile* chi nulla possiede, e non ricava dal suo personale tanto da vivere sufficientemente, secondo la sua condizione, nè può soffrir, neppur in parte le spese della lite senza privarsi non di qualche comodo ma delle cose necessarie, §. 6. e 15.
11. Il *privilegio* esenta da tutte, o dalla metà

(1) La C. 21. Feb. 1778. ordinò che i partiti relativi dei Magistrati si rendessero col Concorso del Giudicente, e in caso di scissura il Cancelliere rimettesse tutte le Carte, e i motivi rispettivi al Conservator delle Leggi.

delle marcedi dei Messi. C. 28. Ago. 1781.

12. Si osserva questo *privilegio* anche nelle Curie Ecclesiastiche. C. 12. Ott. 1782.
 13. Quanto alla Carta bollata per gl' atti non contenziosi di *poveri*, e *miserabili* nei Tribunali si osservi la stessa regola che per gl' atti Contenziosi. C. 19. Ott. 1782.
 14. Spetta ai soli Vicarj il decidere sull' ammissione a d. *privilegio* anche per le Potestarie sottoposte, dopo sentito il Potestà; La fede del Paroco, e il partito delle Comunità serviranno loro di Documenti, ma possono risolvere anche senza essi; e dalla risoluzione affermativa, o negativa si può ricorrere al Tribunal Superiore = In Firenze il *privilegio* s' accorda dal Magistrato Supremo sentito il Commissario del Quartiere, o Potestà Suburbano, e salvo il ricorso alla R. Consulta. Tali pronunzie son sempre pettorali, e senza spesa. Si accorderà più facilmente nelle cause lunghe, d' indagine, e dispendiose, e quando l' Avversario è facoltoso. Il Decreto di *povero*, e *miserabile* vale per quella sola Causa. M. 7. Sett. 1784.
 15. La Tariffa de' 24. Dic. 1814. conferma gl' effetti di questo *privilegio*.
 16. Non è però applicabile alle multe e spese processali. II. 26. Dic. 1815. §. 17. V. *Esecuzion personale. Minori. Vicarj*.
- PROCACCI: V. Bolgette.**
- PROCEDURA Civile: L. del 1532. (senza giorno) sul modo di trattare l' eccezioni d' incompetenza.**

Parte
Storica

2. L. 11. Mag. 1565. sulle Cause Rotali. V. *Ruota, Sportule.*
3. Rif. di *Procedura* de' 21. Lug. 1568.
4. O. 23. Gen. 1572. sull' esercizio dell' azione della L. *Si contendat*, e della L. *Diffamari.*
5. P. 10. Lug. 1579. portante la nullità del Processo, e della sentenza per il non fatto pagamento dei diritti.
6. C. de' 26. Sett. 1581. che raccomanda ai Giudici d'esser cauti nell' accordar proroghe e suspensioni di termini, e che i loro accessi si facciano ne' giorni feriali perchè non pregiudichino al servizio.
7. R. de' 28. Gen. 1582., che ordina ai Tribunali in caso di confitta di Giurisdizione di ricorrere alla Pratica (Real Consulta) perchè decida.
8. R. 6. Gen. 1584. sull' istanza delle Cause fra i Congiunti.
9. D. 7. Gen. 1591. sul modo di citare i contumaci.
10. B. 10. Ott. 1620. dichiarante che dopo introdotta una Causa in Tribunale, il compromesso, o qualunque convenzione delle parti son nulli, e non suspendono i termini dell' istanza.
11. Rif. de' Magistrati de' 28. Feb. e 12. Ago. 1678.
12. B. 27. Lug. 1702. sull' anticipazione delle *Sportule.*
13. M. 5. Lug. 1722. che proibisce ai Tribunali di Firenze di avocare le Cause pendenti in

- quei di Livorno per motivo della L. Unica Cod. *Quando Imperator*.
14. M. 9. Gen. 1722. sugl' Appelli dai Tribunali di Livorno.
 15. Rif. della Curia Fiorentina de' 30. Dic. 1771.
 16. M. de' 25. Gen. 1776. sopra i termini delle Cause e loro proroghe.
 17. M. 5. Giu. 1777. sulla commissione delle Cause di merito incerto, e maggiore di Scadi 300.
 18. L. 11. Mar. 1779. sulla *procedura* avanti i Tribunali Provinciali del Fiorentino; Altra de' 20. Ott. 1777. per la Curia di Pisa.
 19. C. de' 23. Apr. 1781. sulla sospensione dei termini per morte di un Giudice avanti cui pende, o è commessa la Causa, fino al preso possesso dal successore.
 20. M. 26. Giu. 1781. il quale ordina che le Suppliche di proroga di termini, remissione in buon giorno, revisione, e altre concernenti Cause civili passino per il canale della R. Consulta, e rispettivamente del Gov. Gen. di Siena.
 21. M. 28. Giu. 1806. sul modo di trattare le Cause pettorali.
 22. L. 3. Mar. 1786. sulla trattativa delle Cause av. i Tribunali di Firenze.
 23. L. de' 23. Sett. 1788. in occasione della soppressione della Consulta sulla trasmissione delle di lei attribuzioni rispetto agli affari Civili.
 24. M. 17. Dic. 1788. sulla restituzione *in integrum*.

25. N. de' 29. Gen. 1794. sul Consiglio del Savio nelle Cause av. i Tribunali Provinciali.

26. L. de' 13. Sett. 1806. sopra i giudizi di Concorso.

27. Nuovo Regol. di *Procedura Civile* per tutti i Tribunali di Toscana de' 15. Nov. 1814. a cui è unito un Regol. per la riassunzione delle Cause pendenti, per la quale riassunzione il termine è stato prorogato con C. de' 13. Gen. 1815. La C. 16. Nov. 1814. ordina ai Tribunali di far conoscere al fine d'ogn' anno alla R. Consulta le loro osservazioni sopra i cambiamenti che l'esperienza suggerisse utili al Regol. di *Proced. Civ.* e altri annessi.

Rifor-
me.

28. C. 17. Feb. 1815. che permette negl' affari sommarj, ove non è espressamente ordinato di *procedere* per istanza scritta, l' agire per domanda verbale *apud acta* senza ministero de' Procuratori.

29. C. 22. Mag. 1815. interpretativa dell' Art. 517. del Regol. sul giorno da cui corre il termine dell' istanze nelle Cause sommarie.

30. N. 13. Giu. 1815. per la prosecuzione delle Cause già appellate av: la Ruota di Firenze. V. *Appello. Arbitri. Arezzo. Cause. Consiglio del Savio. Esecuzioni. Giudici. Livorno. Magistrato Supremo. Privilegio del Foro. Privilegio di povero. Salviano. Tariffa.*

PROCESSI Criminali: D. del 1547. (senza giorno) sopra i confronti.

2. D. 26. Mag. 1548. sulle Cauzioni da esigersi nell' abilitare i Carcerati. V. il N.º 9. 22.

3. P. 14. Dic. 1548. sul modo d' assicurare le

- cose trovate agl' Imputati del loro affetto.
 V. il N.° 8, 12, 13.
4. D. 14. Giu. 1549. e C. 14. Ott. 1550, che designano gl' Atti dei quali deve costare il processo prima di parteciparlo.
 5. D. 16. Sett. 1558, e Dich. 2. Giu. 1559. sopra i Contumaci.
 6. C. 16. Ott. 1559. che indica quali processi i Rettori devono partecipare al Tribunale degl' Otto. V. *Vicarij*.
 7. C. 2. Mar. 1559. che proibiva ammetterlo alle difese i contumaci venuti in forze senza prima parteciparlo al Governo.
 8. R. del 1559. (senza giorno) sul rilascio del Mandato di cattura, e assicurazione delle robe trovate agl' arrestati, V. i NN. 12, 13.
 9. C. 5. Giu. 1561. che proibisce abilitare i Carcerati senza partecipazione, a meno che sianu' confessi, o costi della loro innocenza.
 10. PP. (due) de' 19. Nov. 1569. sul modo di compilare i processi.
 11. D. de' 15. Mag. 1579. sul modo di tenere il protocollo Criminale.
 12. C. 29. Gen. 1582. sugl' Inventarij de' Beni degl' Imputati d' omicidio.
 13. O. 26. Ott. 1598. sulla conservazione dell' Armi trovate agl' arrestati.
 14. C. 14. Dic. 1663. sulle Citazioni criminali, e altro concernente la compilazione de' Processi.
 15. C. 28. Nov. 1664. che proibisce ricevere attestati non riconosciuti in giudizio, e regola il modo di sentire i testimonj a repulsa.
 16. B. 21. Apr. 1679. che proibisce dare il giur

- mento agli Imputati anche nelle Cause miste
 pena la perdita dell' Impiego, e l' indigna-
 zione Sovrana.
17. R. 16. Nov. 1682. sulla facoltà degli Im-
 putati di dare interrogatorj ai Testimonj Fi-
 scali.
18. C. 4. Ott. 1688. che permette ai Giudicenti
 di farsi pagare i *Processi* dai contumaci
 colla sola esecuzione reale.
19. UO. de' 15. Gen. 1744. §. 3. 4. 5. 6. sulla
 tortura, confessione de' rei, partecipazione
 de' *Processi*, e facoltà ai Giudici di condan-
 nare in certi casi a pene maggiori delle Le-
 gali.
20. C. della Camera Grauducale de' 25. Giu.
 1750. sulla compilazione de' *Processi* per de-
 litti, interessanti la Regalia.
21. C. del 1766. (senza giorno) sulle Citazio-
 ni, e Notificazioni criminali, e loro formule.
22. C. 6. Lug. 1782. sull' abilitazione dei Car-
 cerati con cauzione, o giuramento quando il
 delitto non porta a pena dei Pubblici Lavori;
 si raccomanda di non accordarla subito, nei
 delitti rumorosi, o di scandolo, nei furti ecc.
23. N. 20. Mar. 1772. che abolisce l' uso della
 Carta Bollata ne' *Processi Criminali*.
24. L. 13. Sett. 1774. che ordina tenere il Pro-
 tocollo criminale, e ne prescrive la forma, e
 sua rivista. C. 20. Dic. 1775. per l' esecuzio-
 ne di questa L. e sulle note mensuali delle
 Cause da rimettersi dai Tribunali Criminali.
25. L. de' 26. Mag. 1777. che ordina che dopo
 la notificazione della sentenza, e spirati i ter-
 mini, si affigge alla Porta del Pretorio, o

alla Colonna, il Nome, Cognome, e Patria del Condannato, il titolo del delitto, e la pena. §. 80.

26. L. de' 2. Ott. 1780. che abolì gl' incerti risultanti a fav. de' Ministri da *Processi* criminali, e prescrisse il modo di liquidare, e riscuotere le spese *processali*.
27. C. 26. Feb. 1781. che ordinò ai Vicarj di rimettere ogn' anno, o nel tempo del sindacato al Fisco la nota delle condanne, e de' *Processi* finiti per grazia Sovrana, o per quietanza secondo i modelli annessi.
28. II. degl' 8. Nov. 1781. sopra gl' arresti, accompagnature, mandati di cattura, sperimento di testimonj ec. ec.
29. C. 11. Gen. 1782. che ordina agl' Assessori del Supremo Tribunale di Giustizia, di render conto dell' irregolarità trovate ne' *Processi*, e Disegni.
30. B. de' 21. Ago. 1700. che proibiva arrestare i Capl di dipartimento, e i Giudici per qualunque causa civile, o per delitto non portante a pena di morte, senza licenza Sovrana.
31. C. 21. Mag. 1777. che permette, ammettere nei *Processi* criminali senza Regio *Exequatur* gl' atti fatti nei Tribunali esteri, ma colla Clausula = Salvi i Sovrani diritti =.
32. C. 5. Sett. 1781. che ordina esigersi per il Fisco le spese degl' atti anche nei *processi* cui è troncato il corso dalla quietanza, o dalla grazia Sovrana.
33. Tratta pure della compilazione de' *Processi* la L. 20. Nov. 1786. §. 1. a 50. e la L. (non vigente) de' 28. Mag. 1807. §. 1. a 32.

e §. 98. a 116., come pure la L. de' 30. Ago. 1795. §. 1. 3. 4. 5. 6. 8. e 24. il moderno E. degl' 8. Lug. 1814. §. 1. a 20. e le II. annesse de' 12. Lug. seg. §. 1. a 63,

34. C. del Dic. 1786. contenente varie massime e formule per le citazioni, e notificazioni criminali.

33. C. 16. Mag. 1797. che ordina ai Vicarj di scrivere i loro voti non nei *Processi*, ma in fogli staccati perchè si possa separarli dovendo essere segreti.

36. C. 14. Ago. 1807. che ordina ai Giudici d'assistere ai costituiti d'imputati di delitti Capitali, o meritevoli di Pubblici Lavori. V. *Arresti. Condanne. Corte. Ecclesiastici. Exequatur (N.º 4.) Indizj. Militari. Minori. Ordine di S. Stefano. Pene. Prescrizione. Referti. Ruota Criminale. Spese processali. Supremo Tribunale di Giustizia. Tariffa. Testimonj. Vicarj. Regj. (V. la Nota Tom. 1. pag. 9.)*

PROCESSIONI: O. 12. Giu. 1596. sul Regol. e buon ordine della *Processione del Corpus Domini*. Altro del 1784. (seuna giorno).

B. C. ai Vescovi de' 28. Mag. 1773. che proibisce le *Processioni* notturne dei flagellanti.

PROCONSOLO: L. de' 27. Mag. 1777. che ne regolò le attribuzioni le quali in sostanza consistevano nella soprintendenza alla Curia, Giudicanti, Notari, e loro Ministri, con diritto di Censura: E' stato soppresso.

PROCURATORE de' Regj Dipartimenti: V. *Avvocato Regio.*

Parte
Storica

PROCURATORI: P. 10. Feb. 1569. sulla loro abilitazione, ed esercizio: il Cap. 6. attribuire ai med. il titolo di *Messere*. Vid. un B. 26. Ott. 1736. sul loro squittinio, e approvazione.

2. Il M. de' 28. Mag. 1777. sopprime i *Procuratori* di Palazzo e dei Collegj.

Requisiti, ed
Esercizio.

3. I soli *Procuratori* approvati possono essere ammessi avanti i Tribunali: Agl' altri non può essere tassata cosa alcuna e gli si procederà contro a tenore della Legge: M. 30. Sett. 1751.
4. I *Procuratori* si squittinano annualmente e se ne rifà il Ruolo L. 30. Dic. 1771. §. 45.
5. I *Procuratori* sostituti non possono tener studio aperto, nè far atti in nome proprio, ma in nome dei loro principali; i *Procuratori* Dottori possono avere due sostituti; gl' altri uno: il principale è responsabile delle loro mancanze. §. 46.
6. Per esercitare la *Procura* bisogna essere dattori laureati a Pisa, o a Siena, aver fatto pratica per 4. anni sotto un *Procuratore*, e subire un Esame: Bisogna pure essere di onesti natali, e di buoni costumi: L' esame si raggira sugli estremi delle azioni, e quant' altro occorre per la difesa delle Cause. §. 47. 48. 49. (1) Il M. 20. Lug. 1779. sottopose la loro matricola a una Tassa di L. 180.

(1) Secondo quest' Art. 49. gl' esaminatori erano due *Procuratori* estratti a sorte fra quelli scelti dalla Consulta: Per i *Procuratori* presso il Tribunale di Mercanzia non eran necessari gli stessi requisiti. §. 50. L. I. 18. Feb. 1789. indica il modo di giustificare i sud. requisiti per l' ammissione.

7. I *Procuratori* per le loro mancanze si puniscono con la sospensione, coll' inabilitazione, e colla condanna dei danni e spese. §. 52.
8. Se un *Procuratore* manca di rispetto al Tribunale, o al proprio dovere, i Giudici possono sospenderlo temporariamente dal comparire avanti di loro con rendersene conto alla R. Consulta. §. 52.
9. Nella stessa guisa i Giudici di Provincia possono sospenderli, se per inabilità, o poca onestà mancano ai loro doveri. C. 24. Giu. 1773.
10. Il Ruolo dei *Procuratori* di Firenze prima d' essere approvato si manda in giro ai Tribunali della Città, perchè dicano se alcuno di essi ha pregiudizj avanti di loro. M. 10. Giu. 1775.
11. Se i Giudici conoscono che un *Procuratore* non procede regolarmente nell' attitudine, o intenta azioni vaghe, e incerte, o le varia intempestivamente, o ritarda le produzioni necessarie, o ne fa delle inutili, o usa altre arti per protrarre le liti, devono d' ufficio avvertirlo, e ricavarlo, e possono astringerlo a non perire o a restituire la mercede per gl' atti inutili, o irregolari con renderne conto alla R. Consulta, perchè provveda. I Giudici sono in ciò responsabili di qualunque inadempienza, e al contrario il loro zelo gli farà merito per le promozioni. C. 25. Ott. 1777. e L. 11. Mar. 1779. §. 14.
12. I *Procuratori* tratteranno le cause col metodo più spedito, e ristretto, con spirito di verità, senz' atti inutili, e si asterranno dal

- fomentar le liti, e dal sostenerne male a proposito. L. 11. Mar. 1779. §. 10.
13. Finita la Causa daranno al Cliente, ancorchè non lo richieda, il conto firmato. §. 11.
14. Non chiederanno sotto verun titolo più di quello che loro accorda la Tariffa. §. 12.
15. Le trasgressioni ai preced. Art. si puniscono colla sospensione, o inabilitazione a comparire avanti il Tribunale ove segua la mancanza, o avanti tutti, e con maggiori pene occorrendo; e sempre colla restituzione dell' indebitamento percetto, spese, e danni. §. 13.
16. La Tariffa dei *Procuratori* sarà affissa in tutti i Tribunali. §. 15.
17. La C. 17. Feb. 1781. riduce a memoria dei Giudicenti tutti i sud. OO. e aggiunge che si astenghino da un' amicizia troppo intima coi *Procuratori*, che non si facciano aiutare da essi nel loro impiego, non diano sospetto di parzialità e invigilino sulla loro condotta, dovendo tutto ciò esser considerato per le promozioni.
18. La L. de' 23. Sett. 1788. sopprimendo la R. Consulta attribui la soprintendenza alla Curia, e Ruolo de' *Procuratori*, e *Avvocati* al Presid. del B. Gov.; tra le disposiz. relative alla loro ammissione l' Art. 15. autorizza l' abilitazione per postulare avanti i Tribunali di Provincia di quelli che non sono nè Dottori, nè Notari purchè abbiano la necessaria capacità, e si abilitino a tempo, salvo il confermarli.
19. Ora i *Procuratori* addetti al Consiglio di Giustizia posson comparire avanti tutti i Tri-

banali di Toscana; Quelli addetti a una Ruota avanti tutti i tribunali del Circondario di quella Ruota; e quelli del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno avanti tutti i Tribunali di quella Città. Rif. 13. Ott. 1814. §. 12. 68. e segg.

20. I *Procuratori* addetti ai *Commissarj*, *Vicarj Regj*, e *Potestà* devono esser *Dottori*, o *Notari*: si approvano dalla consulta; possono attirare avanti tutti i *Vicarj*, e *Potestà* del Circondario della loro Ruota. §. 13. e 72.

21. Un *Regol. de' 15. Nov. 1814.* concernente l'esercizio della *Postulazione* prescrive i requisiti per esservi ammessi, le incompatibilità ed altro, e contiene varie misure transitorie. V. *Commissarj de' Quartieri. Consulta. Licenziati. Privilegio di povero. Tariffa.*

Nuove
Regol.

PROVE La L. 30. Nov. 1786. §. 27. proibì in tutti casi le prove privilegiate come irregolari ed ingiuste. V. *Indizj. Processi Criminali.*

PROVENTI: V. *Privative.*

PROVINCIA Inferiore: P. 9. Lug. 1588. contenente varj ordinamenti sulla *Maremma Senese.*

2. E. 1. Dic. 1746. che dà varie benefiche disposizioni per la ripopolazione e coltivazione di essa.

3. M. de' 10. Nov. 1765. che crea la *Provincia Inferiore Senese* separandola dalla *Superiore.*

4. L. de' 18. Mar. 1766. che regola l'amministrazione di questa *Provincia*: M. 10. Dic.

dello stesso anno, che la divide in 8. Potestarie senza alcun Vicariato:

5. La de' 9. Feb. 1769. e M. 16. Dic. 1760. sulla sanificazione, e coltivazione di essa, e concessione di varj premj ed esenzioni a chi coltivava, e dissodava i Terreni. M. 3. Giu. 1769. portante altri analoghi provvedimenti. L. 11. Apr. 1778. che adotta altre misure per accrescere la prosperità. Altra L. di 6. giorno e L. de' 13. Apr. 1778. abolitive di vario Tasse, e delle Regalie del Sale, Tabacco, Ferro, Gabelle de' Contratti, Gabelle Doganali in molti casi, Bollo della Carta, Proventi di Macelli, Tasse d' Ostacjo, Reintative de' Molini, e Frantoj ec., che accorda la libera estrazione delle Legna, e Carbone, il porto d' Armi (V. Armi. N.º 11.) ed altre graziose concessioni, immunità ai Forestieri che vi si stabilissero, franchigia per qualunque delitto, ed assegno di terreni ai medesimi, e di una somma per le Case che vi si fabbricassero, e conferma dei privilegi de' Pastori, e Vergaj.
6. Altra L. 11. Apr. 1778. contenente l'organizzazione giudiziaria della Provincia che venne divisa in 8. Vicariati, e varie Potestarie, e prescrive la Procedura avanti i Tribunali di essa, sopprime il Magistrato dell' Ufficio de' Fossi, e attribui il Contenzioso delle Comunità, e LL. Pij ai Giudicanti Locali.
7. Questa L. §. 3. crea un Giudice Superiore della Provincia col titolo di Commissario, e gli dà un Cancelliere.

8. Il Commissario propone tutti i Ministri, ed Esecutori, ed è sentito in tutti gl' affari della *Provincia*: §. 33.
9. La Comunità, e L. Pij non possono far liti senza la di lui approvazione: prima di darla cerca di conciliare le parti. §. 6.
10. L' Art. 25. abolì l' esecuzione personale contro gl' abitanti della *Provincia*, per debiti non maggiori di L. 200.
11. L' Art. 31. proibì ai Giudicenti, e Ministri sotto pena di destituzione, il far da Procuratori anche avanti ad un Tribunale diverso dal loro.
12. L' Art. 37. volle che per le Cause Civili, Criminali, e miste si osservasse la Tariffa de' 10. Dic. 1766. I Ministri avevano allora solo stipendio fisso: gl' incerti andavano a beneficio della Cassa Regia, ma non si potevano esigere con l' esecuzione personale: Era loro proibito ricevere regali. §. 40. 41. 42. (1)

(1) Il §. 43. riguardava gl' affari de' poveri, e miserabili: il §. 44. e seg. regolava il Sindacato de' Giudicenti e Ministri.

Gl' appelli de' Vicarj si portavano all' altro Vicario più vicino, quelli del Potestà, e Vicarj feudali al rispettivo Vicario Regio, e in 3.^a istanza al Commissario di Grosseto: Contro due sentenze conformi non vi era altro rimedio che quello della Revisione. §. 8. 9. 11. 15. 16.

I Processi Criminali si partecipavano dai Vicarj col loro disegno al Commissario di Grosseto, e col di lui voto risolvevano quelli che non portavano a pena maggiore di L. 100. di multa, gl' altri si partecipavano dal Commissario che vi univa egli pu-

13. I Giudicanti ne' loro dubbj, specialmente sull' Ordinatorio delle Cause consulteranno il Commissario. §. 35.
14. Il M. de' 3. Mar. 1788. sopprime nella sud. *Provincia* i diritti di Legnatico, e Macchiatico, e gli rioni al Patrimonio delle Comunità, prescrivendo il modo con cui i Possidenti potevano liberare i loro fondi da tali servità.
15. La L. de' 3. Mar. 1788. sottopose di nuovo la *Provincia* alle Regalie, del Sale, Tabacco, e Dogane dichiarandola far parte del Territorio riunito, e in vece l'esentò dalla Tassa di redenzione.
16. Il M. de' 10. Ott. 1804. la dichiarò esente soltanto dalla Tassa doppia di redenzione. (1)
V. *Manimorte. Ruota Criminale. Siena. Tariffa.*

PROVVISIONI, e Pensioni: non possono eseguirsi che per Rescritto, o per decreto, o sentenza, i quali in tal caso deputeranno un solo creditore, ad esigere, e repartire la somma fra le persone e nel modo ivi stabilito. Ciò non comprende le ritenzioni e favore di Casse RR. M. 15. Dic. 1781.

2. Le *provvisioni, pensioni*, e altre paghe sul Regio Erario, o sulle pubbliche Amministrazioni, non si possono ipotecare, cedere, obbligare, sequestrare, staggire, o ritenere;

re il suo disegno e parere all' Auditor Fiscale di Siena a cui rimetteva le Note mensuali delle Cause, e de' Carcerati ricevute dal Viceri §. 33. 34. 36.

(1) La L. de' 9. Nov. 1804. regola il Sindacato de' Cancellieri Comunitativi di questa Provincia.

neppur col consenso del debitore, fuorechè per Doti, e alimenti *jure sanguinis* e ne' casi di ragione. Ciò si applica a quelle degl' Impiegati della R. Corte, del Militare, della Marina, de' Patrimonj Ecclesiastici, delle Comunità, e degl' Esecutori, salvo ai Creditori l' agire senza veruna licenza sopra gl' altri beni, e assegnamenti dell' impiegato; si applica pure ai crediti partic. del Cassiere, o Camarlingo, contro detti Impiegati, ma non a quei delle Casse RR. e Pubb. contro di essi. L. 7. Gin. 1786.

3. Le *Pensioni* sono tutte a carico della R. Depositeria. Niun Impiegato può esser gravato di *pensione* a favor di un' altro, sua Vedova, o figli. OO. 8. Apr. 1784. §. 3. 5.
4. Niun Impiegato può coprire più impieghi, specialmente in diversi Uffizj, nè essere pagato da diverse Casse. §. 6.
5. Gl' aggregati, e supplementarj non possono destinarsi che dal Governo. §. 7.
5. Se un Impiegato muore avanti la metà del mese, si paga agl' Eredi la metà della *provisione*, o *pensione* del mese stesso, se muore dopo il dì 16. si paga tutto il mese. C. 21. Gen. 1797.
7. La L. de' 28. Dic. 1804. stabilì una ritenzione sulli stipendj per le *pensioni*, e ne regolò la misura secondo il tempo del servizio. fu revocata col M. 31. Ott. 1805., che ritornò le *pensioni* di grazia, e secondo i casi. In seguito la N. 4. Feb. 1807. dichiarò che in caso di giubilazione la *pensione* sarebbe eguale a un 3.^o dello stipendio per 10. anni

di servizio a 2. terzi per 20. anni, e all'intero dopo 30. anni;

8. Gl' Impiegati soppressi che essendo rimpiantati seguitassero a percepire l'antico sussidio provvisorio saranno privati di tutto, e destituiti. N. 19. Ago. 1814.

9. La G. del 9. Feb. 1815. vuole che per ritirare gl' arretrati delle pensioni gl' Ercelli de' penzionati giustificino la loro qualità con atto di notorietà che si dà gratis dai Giudicanti Criminali sulla presentazione della fede di miserabilità. V. *Gratificazioni. Impieghi. Intorinati. Pensioni. Uffoj. Provinciali. Uffoj. Pubblici.*

PUPILLA. V. *Magistrato de' Pupilli. Minori.*

QUERELE: L. 30. Nov. 1786. §. 1. 2. 3. L. 30. Ago. 1795. §. 5. (V. la nota Fama l. pag. 9.) V. *Processi Criminali. Mearj.*

QUESTUE: Il B. 24. Dic. 1764. proibisce le questue di grano, vino, olio, e altri generi e denaro, anche per Feste sacre o opere pie, sotto pena della frusta, e ancora dei Pubblici Lavori ad arbitrio; eccettua le Religioni mendicanti ammesse, e gl' accetti delle Compagnie nella loro Cura per il SS. Sacramento, e quelli che hanno la licenza di *questuare* e darsi *gratis* dal Giudicante, quale se è per titolo Religioso non la darà senza l'autorizzazione dell' Ordinario che riterrà in fila, e ne farà menzione nella licenza. Le licenze saranno sempre per tempo limitato, e coll'obbligo di render conto del prodotto della *questua* al Magistrato che presiede all'Opera

per cui si fa o all' Ordinario se è per un titolo Religioso. Se il trasgressore è un Ecclesiastico si riterranno le cose *questuate*, e le bestie inservienti alla *questua*, o gl' Esecutori ritireranno da lui la confessione scritta, e se non può o non vuol farla la faranno scrivere da un terzo in presenza di due Testimoni. (ivi.)

2. La *questua* è proibita, alle Religioni non mendicanti, senza la grazia Sovrana. C. 12. Gen. 1778.
3. I Giudicenti non permetteranno altre *questue*, che quelle autorizzate dal Vescovo per la sua Diocesi, senza attendere licenze di altre autorità Ecclesiastiche. C. 20. Nov. 1778
4. Le *questue* in denaro, o generi per Feste sacre, o profane, o altre, sono tutte proibite: si permettono per una Messa di più nelle Feste, o per la sussistenza del Cappellano, o Curato dove ciò è in uso, o di necessità, come pure per i poveri, Spedali, Ordini mendicanti, e altre Opere Pio, ma sempre con licenza del Giudicante perchè non nascano abusi: si permettono pure per il Culto del SS. Sacramento, per il mantenimento de' Catecumeni, e quelle autorizzate con Rescritti particolari. I Giudicenti invigileranno che per l'abolizione delle *questue*, non si aumenti la Tassa delle Compagnie, e Congreghe; pena la loro soppressione. C. de' 19. Luglio 1783.
5. Sono proibite pure per Feste sacre, Suffragj, o altro, e il genere *questuato* si darà alle

Compagnie di Carità per distribuirsi a' Poveri. C. 15. Nov. 1786.

6. Son permesse alle Compagnie di Carità nella rispettiva Parrocchia per i poveri di casa, per il SS. Sacramento, e per l'accompagnatura del Viatico agl' Infermi. Si distribuiranno a forma de' Capitoli gen. di esse Compagnie: Si terrà una Cassetta per tali *questue*, e per tutto ciò che è assegnato ai Parrochi per limosine ai Poveri. Sono permesse pure alle Religioni mendicanti e non possidenti, Spedali, e altri stabilimenti di Carità, ma per questi con la licenza del Giustiziente, che la darà *gratis*, temporaria, o assoluta per la sola Giurisdizione. E' pure permesso ai poveri il *questuare per vivere*. Ogni *questua* non fatta come sopra è proibita pena la Carcere, e Arbitrio per chi è trovato a *questuare*, e la perdita del denaro, o generi *questuati* da distribuirsi ai poveri della Cura; (1) e per gl' Ecclesiastici che vi avessero avuto parte, o ne avessero dato l'ordine, dell' Esilio a beneplacito. N. 9. Gen. 1786.
7. I Parrochi affiggeranno ogni mese alla Porta di Chiesa una nota contenente . 1.º la somma delle elemosine percette dalla Compagnia di Carità in denaro, o generi, e il restante in Cassa delle elemosine de' mesi precedenti. 2.º La somma erogata in elemosina distinguendo il modo cioè in Letti, Vesti, Medicie, Denaro ec. 3.º Il numero totale

(1) Secondo la C. de' 22. Ott. 1776. la confessa ora a profitto della Comunità.

de' poveri stati soccorsi. 4.° Gl' oggetti diversi, ed estranei al soccorso de' poveri in cui si fossero legittimamente erogati i denari delle elemosine, distinguendo ciascuno Articolo, e la somma; Tal diversa destinazione non può aver luogo neppur per una Messa di più, seorchè per necessità, e con Sovrana annuensa: C. 15. Mar. 1786. V. *Esecutori-Messi. Mendicanti. Romiti.*

QUIETANZE: Loro effetti. L. 30. Nov. 1786. §. 3. 4. 5. L. 30. Ago. 1795. §. 5. e 6. V. *Processi Criminali.*

QUINDENNJ: V. *Spogli.*

QUOJAMI, e Pellami: Statuti dell' arte de' *Quojai, e vajai* de' 26. Mar. 1585.

2. **BB.** 10. Giu. 1735. e 9. Ott. 1742. che proibivano ai *Macellari* di Firenze e dentro la 10. miglia di seccare le *quoja* vacchine.

3. **OO.** del 1559. (senza giorno), che proibiscono introdurre nello Stato *quoja* concie forestiere. L. de' 28. Ott. 1775. contenente varie franchigie doganali sul *quojame*. N. 14. Apr. 1783. sull' introduzione del *quoj* concio forestiero, e sua Gabella. L. de' 17. Set. 1766. sull' introduzione del *quoj* estero, e strazione del nostrale, transito ec. N. 16. Ago. 1769. e **MM.** de' 30. Ago. e 28. Settembre di d. Anno, sulla circolazione, e gabella de' *quojami*. N. 5. Apr. 1788. che proibisce estrarre *pellami, e quojami* pena la perdita di essi, o loro valore (ora tutto ciò è regolato dalle LL. Doganali.)

4. **NN.** 27. Mar. 1772. che accordano a tutti la libertà di zavorrare, e conciare i *pellami*

e *quojani* a beneplacito, e aboliscono gli statuti dell' Arte.

5. N. 15. Maggio 1782. che abolì il Bolla del *quajo* nostrale, e l'obbligo di farne la denunzia e le Tasse relative.

RACCOMANDAZIONI: È proibita oszarne da Cortigiani, Segretarj, e altre persone d' autorità, o da alcuno della loro famiglia per ottenere Uffizj, pena la perdita di essi, inabilitazione perpetua, e Scudi 100. d' oro, e per il *raccomandante* la destituzione, e l' inabilitazione; e se è alcuna della famiglia di persona d' autorità la pena della L. sopra i regali. B. 19. Dic. 1576. (tratta degli Uffizj Provinciali.)

4. Le *raccomandazioni* son proibite nelle Cause Civili, e Criminali pena la perdita dell' Uffizio, e l' indignazione Sovrana tanto per i *raccomandanti* che per i Giudici, che non se rondon conto. D. 10. Ott. 1636. N. Regali.

RABDA: Comunità; Sna Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 24. Nov. 1781.

RAGGIOLÒ: Comunità; Regol. partic. de' 2. Sett. 1776.

RAPINA: Sna pena. L. 30. Nov. 1786. §. 76. 77. (V. la Nota Toma I. pag. 9.)

RAPPORTI Settimanali. V. *Vicarj Regj.*

RATTO: Sua pena. L. 30. Nov. 1786. §. 108. L. 30. Ago. 1796. §. 20. 21. 22. (V. la Nota Toma I. pag. 9.)

REALI Possessioni: Ordini per i Fattori di esse del 1642. (senza giorno) V. *Regalle,*

REGALI Segreteria: Il M. 6. Apr. 1789. riunì in un solo Consiglio gl' affari di Stato, e Finanze con un Consigliere primo Direttore, due Consiglieri Direttori, e due altri senza Dipartimento ma con voto al Consiglio.

Le RR Segreterie sono quattro cioè degl' affari esteri, dell' Interno, ossia di Stato, di Finanze, e di Guerra: A ciascuna presiede un Direttore Consigliere di Stato, e sono fra loro indipendenti: E. 28. Dic. 1770. § 1. 2. 3.

I Rescritti, e Biglietti contenenti ordini, e risoluzioni d' affari sono visati dal Direttore della Segreteria, e firmati dal Segretario, ed hanno lo stesso vigore che se fossero muniti della R. firma. §: 5. V. *Rescritti*.

REDIBORIA: V. *Bestiame*.

REFERTI: Quei che medican feriti ne devono far *referto* col nome, e cognome del ferito, numero, e qualità delle ferite sotto pena dell' inhabilitazione, e dell' arbitrio, e rinnovarlo se il ferito muore: (1) BB. 2. Gem. 1651. e 12. Feb. 1684.

I derubati devono far il *referto* dentro tre giorni benchè il delinquente fosse ignoto; il *referto* conterrà tutt' gl' indizj, il tutto a pena di multa, e arbitrio: L. 21. Nov. 1629. e L. de' furti de' 9. Sett. 1681. §. 25. (2) V. *Roba rubata*.

REGALI: E' proibito, sotto pena di destituzione agl' Impiegati di ricever doni, *regali*, e mutuaicoli per qualunque titolo: L. 12. Feb. 1549. B.

(1) Così disponeva la L. de' 28. Mag. 1807. §: 98.

(2) Così pure la sudd. L. del 1807. §: 106.

19. Dic. 1576. ripub. li 6. Dic. 1764 e richiamato in vigore per gl' Esecutori, Impiegati del Supremo Tribunal di Giustizia e Commissarij de' Quartieri di Firenze con L. 26. Mag. 1777. §. 79. (1) L. 15. Mag. 1579. e OO. 8. Apr. 1784.

2. A Tutti i Servitori, e dipendenti d' Impiegati Civili, Militari, o altri, è proibito chiedere o accettare mancie, o *regali* per affari, spediti, trattati, o informati, o da trattarsi, spedirsi, o informarsi dai loro padroni, o principali: è pure proibito loro ricever mancie in qualunque solennità da chi abbia, o abbia avuto rapporti per se, o per altri coi loro padroni. C. 21. Lug. 1777.

5. E' proibito a tutti i Ministri, e Impiegati, e loro famiglie ricever *regali* pena Scudi 25. e la secouda volta Scudi 50. la perdita dell' impiego, e l' inhabilitazion perpetua, e sempre la restituzione. BB. 15. Mag. 1576. e 6. Dic. 1764.

4. E' proibito agl' Esecutori, Messì, Serventi et. ricever *regali* anche dati spontaneamente, e tanto in denaro che in commestibili, o altre,

(1) Alcune di d. antiche LL. permettevàn ricever doni di bevande, e commestibili in poca quantità fuorchè da persone che avessero nel momento qualche affare con essi Ministri: altre delle sod. LL. proibiron assolutamente anche questa specie di *regali* fuorchè frà parenti, e amici non aventi affari in quel tempo col Ministro. Queste LL. imponevan pene assai severe anche per quei della famiglia de' Ministri, per i Sensali, e mediatori; e per chi dava il *regalo* la perdita del diritto, o della lite.

pena la restituzione, una multa del valor del regalo, e arbitrio, e di più la 2.^a volta la galera a tempo; e per chi li fa di Scudi 10.; e di Scudi 25. in caso di recidiva: il 3.^o delle multe spetta al notificatore. B. 23. Luglio 1710. V. *Baratteria*.

REGALIE e Reali Possessioni: L' Auditore di esso, e il suo Dipartimento furon creati con L. 1. Dic. 1777. in luogo della Camera Granducale; e soppressi con L. 6. Apr. 1789. che ne attribuì le ingerenze ai Magistrati Supremo, e de' Pupilli.

REGGELLO Comunità: Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 24. Nov. 1787.

REGIO DIRITTO: Una C. 19. Dic. 1776. contiene la Tariffa dagli Emolumenti che può esigere questa Segreteria.

REGIO EXEQUATUR: V. *Exequatur*.

REGISTRO: V. *Gabella*.

RELIGIONE: Delitti contro di essa. L. 30. Nov. 1786. §: 60: 61: 78. L. 30. Ago. 1795 §. 9. (V. la Nota Tomo 1. pag. 9.)

RENDIMENTI di Conti: forma di procedere in questi giudizj. Regol. di Proc. Civ. §. 494. e segg.

REPUDIIE ed emancipazioni: Si pubblican dal Magistrato Supremo, e poi se ne affiggono Editti. N. 8. Gen. 1782. Prima si pubblicavano al Consiglio dei 200. soppresso col M. 20. Nov. 1781. V. *Emancipazioni*. *Magistrato Supremo*.

REQUISIZIONI Militari: Loro forma, e Regolamento. C. 7. Sett. 1799. (occasionale)

RESCRITTI: Quelli emessi alle preci di particolari non formano una norma costante, ma solo per quel caso, e fra quelle persone: quelli poi che fossero in opposizione alle L.L. OO. Statuti ec. son sempre inattendibili se non vi è la Clausula = Non ostante = L. 29. Luglio 1561.

2. Quando l'impetrante dentro un mese da che gli fa notificato, o che altrimenti ebbe cognizione del *Rescritto*, non si presenti al Tribunale o Ufficio cui appartiene l'affare per prevalersene, e fare le sue incombenze, il *Rescritto* si ha per annullato, e si proceda oltre nella Causa, o nell'affare. D. 1. Nev. e C. 5. Dic. 1561.

3. Ciò s' applica anche ai *Rescritti* di grazia in materia Criminale. L' autorità competente li notificherà subito al graziato. P. 12. Dicem. 1561.

4. I *Rescritti* concessi alle preci di particolari non pregiudican mai ai diritti dei terzi. R.

4. Lug. 1584. V. *RR. Segreteria. Suppliche.*
RESISTENZA ed esimizione. BR. de' 3. Ott. 1606. e 26. Nov. 1704. sopra questi delitti L. 30. Nov. 1786. §. 70. (V. la Nota Tom. I. pag. 9.)

RESTITUZIONE in integrum. V. *Appello.*

RETRAPTO: I beni delle Comunità son esenti dal med. qualunque ne sia la derivazione. M. 4. Mar. 1751. V. *Pubbliche. Prelazione.*

REVISIONE: Contro le due confermi non si accorderà mai, che per valide ragioni, e dietro maturo esame. II. per la Consulta de' 31. Dic. 1772. §. 1. 2.

2. La *Revisione* contro le due conformi si dev' mandare al Tronco dentro 90. giorni dalla notificazione dell' ultima sentenza. Il presentante la supplica ne prenderà riscontro, e lo farà visarsi da un Segretario di Stato. Questa supplica è rimessa alla R. Consulta che la rigetta se la trova immeritevole d' attestazione, e in caso diverso la informa; e può ordinar la sospensione dell' esecuzione della sentenza: nella proposizione designa anche i Giudici revisori. N. 24. Nov. 1815. V. *Appello*.

3. Revisione di giudicati Criminali. E. 8. Lug. 1814. §. 43. e segg. Il. 12. Lug. 1814. §. 91 e segg. (V. la Nota Tomo 1. pag. 9.)

REVISIONI, e Sindacati: invece di questo Ufficio vi era anticamente quello detto dei Sindaci sulle cui attribuzioni ved. il M. 17. Sett. 1739.

2. La L. 12. Dic. 1759. creò un Magistrato delle Revisioni, e Sindacati, e gli attribuì la soprintendenza a tutte le Casse e Contabili, ed il riscontro di tutti i Conti dello Stato.

3. La L. 24. Ott. 1780. sopprime quel Magistrato, e lo ridusse a semplice Ufficio, togliendogli la facoltà d' approvare i mallevadori dati per interesse R. e pub. e trasferendola nei Capi delle rispettive Amministrazioni.

4. F. MM. de' 2. e 23. Ago. 1806. sopprimendo l' Ufficio sud. crearono una Camera dei Conti.

5. Il M. 2. Apr. 1815. lo fa rivivere, e contiene diverse disposizioni regolamentarie sul med. e sue attribuzioni. V. *Camarlinghi*.

RIBELLIONE: Sua pena. L. 30. Ago. 1793. §. 9. (V. la Nota Tomo 1. pag. 9.)

RIGATTIERI: V. *Rivenditori*.

~~198~~ RIG.

RIV.

RIGNANO: Comunità. Regol. partic. 13. Feb. 1773. Altro 23. Mag. 1774.

2. Conseguenza di Decima N. 15. Ott. 1781.

RISO: La gabella d' introduzione di esso è ridotta a $\text{L.} = 16. 8.$ il 100. delle S. N. 26. Ott. 1815.

RISSE: I Notari de' Tribunali non devono obbligare i *Corrissanti* a far la pace senza autorizzazione in scritto del Vicario Regio, che non la darà se non quando vi sian da temere maggiori disordini. C. 18. Feb. 1790.

RIVELAZIONE: BB. de' 22. Nov. 1629. e 1. Gio. 1633. che davano l'impunità e varj premj a chi *rivelava*, e vario pene a chi non *rivelava* i rei di più gravi delitti.

RIVENDITORI: Gl' Ebrei, Rigattieri, e chiunque compra per *rivendere*, non possono comprar niuna cosa mobile da persone non conosciute, o non attestate quali si fanno da due Testimonj: è lo stesso per i Sensali, e per quei che comprano, e vendon per altri, il tutto a pena di Scudi 10. di cui un 4.^o va al Notificatore, e di perdita delle robe da rendersi al padrone. Cio non si applica a chi compra da Botteghe, o Mercanti, o sà pubblici Mercati. BB. 10. Apr. 1562. 10. Apr. 1569. 3. Marzo 1573.

2. Tuttociò è esteso anche agl' orofici, e a chiunque compra ori, e argenti, pena la perdita e Scudi 50. di cui il 3.^o va al Notificatore. B. 19. Feb. 1618.

3. In Firenze in esecuzione di questo B. tutti i sud. Rivenditori devono descrivere in un libro ben legato, e cartolato che riceveran-

no *gratis* dal Cancelliere del Supremo Tribunale di Giustizia, l'oro, argento, gioje, e altri oggetti di prezzo che comprano, indicando la specie, e forma, il peso, il prezzo, il giorno della compra, il nome del venditore. La descrizione al libro si farà giorno per giorno, e senza lacune: non compreranno che da persone cognite, o attestate da due Testimonj che si firmino sul libro, sotto pena di Scudi 50. e della perdita della roba o suo valore, di cui un 3.^o spetta al Notificatore. L. 26. Mag. 1777. §. 74.

4. Quanto sopra si osserverà pure dagl' Ebrei anche per le compre d' altri oggetti di maggior valore d' £. 10. I libri pieni si riporteranno al Fisco, e così ancorhè non pieni quando si lascia il Commercio, o dagl' Eredi se il Commerciante muore pena Scudi 50. da repartirsi come sopra. §. 75.

5. Questi libri si presenteranno ad ogni richiesta ai Commissari e Ispettore di Polizia. § 76.

ROBA rubata. V. Rivenditori.

2. I compratori di *roba rubata* si puniscono ad arbitrio, che si può estender fino alla pena applicata al ladro, se si tratta di furto semplice. La buona fede non scusa se appena conosciuto il vizio della *roba* non se ne fa referto. L. 9. Sett. 1681. §. 12.

ROCCA S. CASCIANO: Comunità: Regolam. parti. de' 23. Sett. 1775.

ROMAGNA: V. *Strade*.

ROMITI: Le CC. 4. Nov. 1776. e 8. Aprile 1777. li proibirono tutti.

RUOTA Fiorentina: Rif. della medesima de'

14. Mag. 1532. OO. dello stesso giorno . P. 26.
 Ago. 1541. Rif. 31. Mag. 1542. P. 8. Feb. 1547
 L. 18. Giu. 1560. L. del 1571. (senza gior-
 no) D. 6. Ott. 1614. L. 26. Ott. 1621. R.
 15. Luglio 1626. Rif. 1. Sett. 1678. L. 20.
 Dic. 1771. §. 24. a 33. Il. per la R. Con-
 sulta de' 31. Dic. 1771. §. 3. tutte concer-
 nenti l'organizzazione e regolamento dell'
Alma Ruota Fiorentina, il modo di trattare
 le Cause *Rotuli*, e loro sportule; il servizio
 de' Giudici; i Cassidici avanti di essa ec. ec.
2. La *Ruota* riceve il nome di *Consiglio di Giu-
 stizia*, e fu divisa in due Torni per le se-
 conde; e tante Istanze, composti ciascuno di
 tre Auditori Giudici delegati dal Sovrano; in
 forza della L. de' 30. Dic. 1771. §. 24. e seg.
 V. *Consiglio di Giustizia*;

Parte
 Storica

RUOTA Criminale: Il R. de' 15. Mag. 1680.
 creò una *Ruota criminale* composta di tre
 Auditori; un' Avvocato fiscale; un Provv-
 editor fiscale, ed un' Avvocato e Procuratore
 de' poveri oltre la Cancelleria: Conosceva
 degl' affari criminali più importanti, rilasci-
 ati gl' altri al Magistrato degl' Otto, che con-
 tinuò ad esistere: Ciascun Auditore avea uno
 stipendio di Scudi 700. La L. 28. Giu. 1683.
 cambiò il lor regolamento. E finalmente ven-
 ne soppressa.

Nova
 Ruota
 Crimi-
 nale

2. L' E. 8. Lug. 1814. l' ha fatta rivivere; e
 provvisoriamente composta, di un Presiden-
 te, 9. Auditori, un Avvocato fiscale, 2. Av-
 vocati sostituti, 1. Cancellier maggiore, e al-
 tri Ministri di Cancelleria, e d' un Avvoca-
 to de' poveri con un Ajuto. Le II. per la me-

destina sono de' 12. Lug. 1814. e vi è una Notificazione transitoria de' 19. Ago. seg.

3. Si divide in 2. Turgi N. sud. 19. Ago. 1814.

4. Conosce di tutti gl' affari criminali, fuorchè per la Provincia Inferiore, ove la *Ruota Civile di Grosseto* presieduta da quel Commissario R. fa le veci di *Ruota criminale*, essendovi perciò in quella Città un sostituto dell' *Avvocato fiscale*, N. 5. Nov. 1814. e Rif. 13. Ott. 1814. §. 25. 26. V. *Suprema Tribunale di Giustizia*.

Compe-
tenza.

RUOTE di Vettura; V. *Carri. Strade*.

RUOTE Civili di prime appellazioni; La Rif. 12. Ott. 1814. ne ha stabilite 5. cioè a Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, e Grosseto; Sono composte di 4. Auditori, fuori che quelle di Firenze, e Grosseto, che ne hanno 3.; Conoscono degl' appelli de' Potestà, Vicarij e altri Giudici compresi nel loro compartimento annesso alla Rif. e inappellabilmente degl' atti concernenti l' Economico de' Pupilli, sottoposti ec. salvo il ricorso al Trono. §. 20. e segg.

• Il loro Regol. è contenuto nel Regol. de' Tribunali. §. 43. e seg., e 131.

SACRILEGIO: Sua pena. L. 30. Nov. 1786 §. 60. 75. 78. (V. la *Nota Tomo. 1. pag. 9.*)

SALAMI: Il B. del 1685. (senza giorno) proibì sotto gravissime pene di far *Salami*, o salciccia d' altra carne che di maiale fuorchè per uso proprio.

SALARJ di Servitù, Garzoni, Balie, e altri mercenarij; si proscrivono in 5. Anni dal la-

sciato servizio, e vi è presunzione di pagamento a meno che esista recognizione di debito o domanda giudiziale. P. de' 13. Ottobre 1564. V. *Serviti*.

SALCICCIE: V. *Salemi*.

Parte
Storica

SALE: L. 13. Mar. 1561. sull' antica gabella del *Sale*.

2. B. 26. Ago. 1586. prescrivente varie cautole per impedire i furti di *sale* nei trasporti.

3. BB. de' 20. Ago. 1588. e 14. Dic. 1590. e L. 21. Ott. 1681. che proibirono il *sale* forestiero.

4. B. de' 23. Feb. 1594. e O. 24. Mar. 1732. che proibirono usare o vendere il *sale* avanzato nei bariglioni de' *salumi*, pena Scudi 10.

5. B. del 1622. (senza giorno) che impose diverse pene pecuniarie, e affittive secondo la quantità, per i furti di *sale* commessi nelle Moje di Volterra, o da Vetturali nei trasporti.

6. L. Gen. del *sale* de' 2. Dic. 1701. (1)

(1) I primi 9. Cap. riguardano la conservazione de' Boschi delle Moje (V. Boschi): il 10. riguarda i furti di *sale*; il 11. de' *saque* e materie *salifere* commessi alle Moje: il 12. i trasporti dalle Moje a Volterra, e a Firenze, ed i furti commessi in quest' occasione: il 13. tratta della condotta del *sale*, da Firenze alle Comunità: il 14. del *sale* rosso e *sali* di basso prezzo: il 15. proibisce il *sale* forestiero: il 16. tratta degl' obblighi delle Comunità e loro Cancellieri, sulle tasse del *sale*: il 17. de' *Salajoli* o Canovieri delle Comunità: il 18. contiene delle dichiarazioni diverse, e proibisce prendere l'acqua salata per verun uso, lochè era pure proibito dal B. del 1625. (senza giorno) Vi è unita un I. si Giudicanti de' 23. Gen. 1701.

7. E. 4. Sett. 1704. che proibisce raccogliere il *sale* che si forma negli scogli del Mare.
8. M. de' 22. Giu: 1778. proibente ai sudditi d' interessarsi in Botteghe di *sale* e Tabacco poste fuori di Stato dentro 3. miglia dal Confine.
9. Pene delle trasgressioni, e contrabbandi in materia di *sale* L. 30. Nov. 1786. §. 105. 106. 107. 108.
10. Nelle trasgressioni di *sale*, e Tabacco ai forestieri condannati all' Esilio, si comminerà la Carcere a tempo per non più d' un anno.
11. Le LL. del 1682. e 1701. sulla Gabella del *sale*, che obbligavano le Comunità a levarne una quantità determinata, sono abolite L. 3. Mar. 1788. §. 1. Nuovi Regalia
12. La fabbricazione, e vendita del *sale* è di privativa regale, meno quello delle Moje di Volterra, che si fabbrica per conto della Comunità, la quale però deve venderlo tutto all' Amministraz. Gen. per il prezzo fissato. E' a tutti proibito fabbricare, o raccogliere *sale* naturale, o artefatto, introdurre, contrattare, ritenere, o usare *sale* forestiero § 1. 2. 3
13. E' proibito prendere trasportare o ritenere per qualunque uso, acqua di Mare, o altr' acqua, o materia *salifera*, o introdurne nel Granducato; Volendone fare uso per medicina, o per esperienza fisica, è necessaria la licenza del Direttore della Dogana. §. 4. (V. la Nota a pag. 142. in fine.)
14. La R. Amministraz. non vende altro *sale* che di Volterra, e Portoferraio. E' proibito mescolarne con qualunque altra materia. § 5.

15. Il sale si vende non a misura, ma a *Sc.* e frazioni inferiori. §. 6.
16. Il prezzo è pertutto uguale: Ne' Vicariati di Portoferraajo, Pietrasanta, e Barga, nella Lanigiana, e nell' Isola del Giglio, e della Gorgona l' Amministrat. può vendere anche *sale forestiero*: In detti Territorj il prezzo del *sale* è più basso, ed è secondo il solito per la pesca di Mare. §. 7. 8. 9.
17. È derogato ad ogni concessione o consuetudine per cui qualunque persona, o Corpo morale riceveva del *sale gratis*; o a minor prezzo. §. 10.
18. Vi sono de' Magazzini R.R. in Livorno, Volterra, Castiglia della Pescaja, Pontremoli, Fivizzano, Portoferraajo, e Empoli. §. 11. e C. 46. Mag. 1778.
19. I Magazzini lo vendono alle sole Comunità che devono rivenderle al Pubblico per mezzo de' loro Canovieri. §. 12. 13. L. Gen. del 1788.
20. Le Comunità non possono stringere nessuno a levare una certa quantità di *sale* nè a prenderlo alle loro Canove essendo libero a tutti provvederne quante vogliono, e dove vogliono, fuorchè nei Territorj eccettuati come sopra che a quest' effetto si considerano come Paese estero. §. 14.
21. Le Comunità pure possono levare dai Regj Magazzini il *sale* di cui hanno bisogno, e l' Amministrat. darà a propria scelta *sale* di Volterra, o di Portoferraajo; darà pure a propria scelta alle Comunità eccettuate, *sale Toscana*, o *Forestiero*. §. 15. 16.

22. I Canovieri si eleggono dai Magistrati Comunitativi prevj Editti: Il salario di essi, e il trasporto del sale dai Regj Magazzini, alle Comunità, è a carico di queste. § 17. 18.
23. Spetta alle Comunità il fissare il numero dei loro Canovieri, e posti di rivendita, aumentarli, diminuirli, e cambiare i Posti.

§. 19. 20.

24. I Magistrati invigileranno sù i Canovieri onde non manchino al servizio del Pubblico, nè al loro dovere. §. 21.

25. Le contravvenzioni agli Art. 3. e 4. della L. del 1788. si puniscono quanto alla contrattazione del sale fra i privati con multa di Scudi 30. e quanto all' introduzione del sale forestiero, o dei Territorj eccettuati nel resto del Granducato, vi è una multa di Scudi 150., se la quantità introdotta non eccede le 2. 10. e se l' eccede si aumenta fino a Scudi 300.; Inoltre se l' introduttore è forestiero si applica anche l' Esilio. Chi compra, usa, o ritiene sale forestiero, senza precedente concerto con l' Introduttore, si punisce con multa di Scudi 60, e se la quantità eccede le 2. 10. la multa s' accresce in proporzione fino a Scudi 150. Se poi tal compra seguì con precedente trattato con l' introduttore quello che ha comprato, usato, o ritenuto, sale forestiero, si punisce come l' introduttore, escluso l' Esilio se è suddito. Se l' introduzione del sale forestiero seguì con violenza, Armi, o rinnoie di gente, la pena sarà dei pubblici Lavori a tempo, oltre la perdita del sale, bestie, vetture e istrumenti. Non si può pro-

Tomo II.

K

- cedere per inquisizione, ma è necessaria la sorpresa in flagrante delitto. Il reo forestiero, o suddito se non è conosciuto deve dar mailevadore, altrimenti sarà catturato. Se la quantità è modica la pena potrà essere economica. §. 22. 23. e L. 30. Nov. 1786. §. 105. 107. 108.
26. Nelle suddette pene incorrono, i Canovieri, e loro sostituti che vendono *sale* diverso da quello dato loro dall' Amministr. anzicchè mescolato con questo, e quei che vi mescolassero qualunque altra materia. L. gen. del 1788. §. 24.
27. Un 3.^o delle multe spetta all' accusatore, e 2. terzi alla Cassa delle multe. §. 25. (1)
28. I Canovieri si eleggon per un' anno: possono confermarsi se ne fanno istanza alla Comunità, un mese avanti lo spirare dell' anno. I. anness. alla L. del 1788. §. 2.
29. Un Canoviere non può aver più d' una Canova principale. §. 3.
30. Oltre le Canove le Comunità possono stabi-

(1) Il §. 27. cred' varie Doti per le Comunità aggravate dal nuovo sistema: e per la loro Collazione vi è un Regolam. de' 8. Giu. 1789.

I §§. 28. 29. contengono varie misure d' indennizzazione per la Provincia Inferiore: i §§. 30. 31. trattan del modo di provvedere ai reclami delle Comunità, e dei particolari rimasti pregiudicati.

Un altro M. 3. Mar. 1788. parla delle disposizioni Transitorie per l' esecuzione della nuova Legge.

La N. 16. Sett. 1815. §. 15. e segg. introdusse questa Regalia nello stato di Piombino con varj analoghi provvedimenti.

- lir tanti rivenditori quanti ne credan utili al pubblico. §. 6.
31. Il Salario de' Canovieri si fissa dai Consigli generali secondo le Località. §. 7.
32. I Magazzini RR. non consegnano il *sale* che a quei che presentan la Credenziale firmata dal Cancelliere Comunitativo. §. 9. (1)
33. I Magistrati Comunitativi invigileranno che le Canove, e rivendite sian sempre ben provviste: e però prescriveranno al Canoviere, quanto tempo avanti deve annunziare che ò per mancargli il *sale*, e ciò verificato ne autorizzeranno la levata. §. 10. 11.
34. Invigileranno sulla gestione dei Canovieri, e a fine d' anno faranno i saldi con tutti quei che rivendono il *sale*, comprato con i denari della Comunità: possono fare questi conti anche a tempo rotto, e possono sempre farsi consegnare i denari. §. 12.
35. Esigeranno dai Canovieri uno o più mallevadori, quali si dichiarerà nell' atto che resteranno obbligati anche per gl' anni successivi in cui il Canoviere fosse confermato, a meo che facciano una dichiarazione in contrario. §. 13.
36. I Magistrati approveranno questi mallevadori, e conosceranno della loro idoneità §. 14.
37. I Canovieri confermati non riceveranno la nuova Amministrazione prima d' aver reso conto della precedente. §. 15.

(1) Queste credenziali non saranno in bianco, ma esprimeranno le qualità di sacca di *sale* da levarsi in tutte lettere, e saranno sigillate col Sigillo delle Comunità. C. 7. Dio. 1815.

38. Sulle spese del trasporto del *sale* da' magazzini alla Comunità, e su tutte le altre, possono i Magistrati convenire coi Canovieri come vogliono, §. 16.
39. I Magistrati invigileranno che i Canovieri non commettano contravvenzioni alla Legge, che diano ai compratori il giusto peso, e sian pronti a vendere a tutte le ore: per mezzo di un residente visiteranno le Canove una volta il mese, e il *sale* che vi si trova § 17. 18.
40. E' accordato alle Comunità un *fido* di due mesi a pagarè il *sale* che levan dai Magazzini RR. coll'obbligo di pagare dentro i due mesi successivi allo spirar del bimestre, e col defalco delle somme pagata dai loro Camarlinghi, sul posto, per il R. Servizio. Il *fido* non si estende ai Canovieri dai quali le Comunità devono far render conto nei più brevi termini possibili per valersi del denaro che ritireranno nell'approvisionamenti di *sale*, e nell'altre loro spese C. 26. Mag. 1788.
41. Gl' Esecutori che scuoprono o arrestano contrabbandi di *sale* oltre il 3.^o della multa l'hanno anche il 3.^o del valore delle Bestie, Vetture, e Arnesi, e la metà del valore del *sale*, oltre il rimborso delle spese che giusticheranno aver fatte per il trasporto del *sale* al Tribunale; queste partecipazioni si ripetono come le altre dovute agli Esecutori. § 23. Lug. 1793.
42. I Giudicenti devono per mezzo degli Esecutori invigilare i Canovieri, e fare all'isprovvisto, ad epoche saltuarie, e specialmente nei casi di sospetto visitar le Canove §

loro Ministri per vedere se vi è *sale* diverso da quello de' Regj Magazzini, mescolato, o alterato: in caso di dubbio sulla qualità del *sale*, se ne sigillerà una porzione in presenza di due Testimonj, e se il Ministro è un Potestà rimetterà questa mostra per tal effetto al Vicario. Le spese di gita fatte per le visite si rimborsano discretamente sulle note rimesse dai Giudicenti, al Presid. del R. Gov. o all' Amministratore Generale. C. 16. Mar. 1794.

43. I Rivenditori che alterano il *sale*, o il prezzo si puniscono con Scudi 20. di multa, divisibile fra l' accusatore e la Cassa delle multe; la 2.^a volta si aggiunge l' inabilitazione per tre anni. N. 2. Lug. 1806.

44. La L. de' 18. Giu. 1802. ebbe per oggetto la rivendita del *sale* e Tabacco negli stati del Presidj. (1)

45. Il salario che le Comunità pagano ai Canovieri non è ora più fisso, ma proporzionato alla quantità di *sale* che vendono, e in esso è compresa la spesa del trasporto. C. 7. Gen. 1806. V. *Trasgressioni*.

ALINE: N. 3. Sett. 1773. per la conservazione delle Saline di Portoferraio. V. *Boschi. Castiglion della Pescaja*.

ALNTRI: V. *Polveri*.

ALUMI: E' proibito ritenere, o venderè *salumi* guasti, e nocivi, pena la perdita, e Scudi 10. per balla, o barile, e tratti 2. di fu-

(1) Vi è anche una L. gen. del *sale* de' 50 Lug. 1806., ma non è in osservanza.

150 SAL

SAN

- ne, o Scudi 2. per le quantità minori. B. 7.
Apr. 1699. V. *Sale*. N.º 4.
- SALVIANO (Giudizio di): L. Provvisoria sulla di lui forma de' 21. Lag. 1814. e C. de' 2. Sett, seg. V. *Regol. di Proced. Civ.* §. 848. e segg. e 1034. e segg.
- SAMBUCA: Comunità: Regol. partic. de' 22. Dic. 1814.
- S. MARCELLO: Comunità: Regol. partic. de' 24. Apr. 1775.
- S. MINIATO: Comunità: Regol. partic. de' 14. Nov. 1774.
2. Consegna di Decima. N. 18. Dicem. 1781. V. *Fiumi*.
- S. GIOVANNI: Comunità: Regol. partic. de' 13. Feb. 1773. Altro de' 23. Mag. 1774.
2. Consegna di Decima. N. 15. Gen. 1782.
- S. PIERO A SIEVE: Comunità: Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.
2. Consegna di Decima. N. 18. Set. 1781.
- S. CASCIANO: Comunità: Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.
2. Consegna di Decima. N. 14. Apr. 1781.
- S. GAUDENZO: Comunità: Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.
2. Consegna di Decima. N. 18. Sett. 1781.
- S. LORINO: V. *Tabacco*.
- S. GIMIGNANO: Comunità: Regol. partic. de' 4. Mar. 1776.
- Spese SANITA': Tutte le spese che non riguardano la salute pubblica dello stato, ma quali partic. d' un paese, come costruzione di Campi Santi, spurghi di Tisici, uccisione di Cadrofebi, o sospetti tali, visite di Medici

- Epizootie, interri di Cadaveri, premj a chi soccorre annegati ec., sono a carico delle Comunità locali: Quelle d' utilità generale, come per l' Ufficio, a Guardie di sanità, Torri, e Posti del Littorale, e Lazzeretti, sono a carico del R. Erario. L. 23. Gen. 1777.
2. Ai Medici, e Chirurghi condotti si ingiungerà nel rinnovamento della Condotta l' obbligo di fare col solo rimborso delle spese vive, le visite, e Perizio dei Vittuali, ed altri oggetti *sanitarj*. C. 26. Giu. 1807.
3. La L. de' 22. Feb. 1778. abolì il Magistrato di sanità di Firenze, e gl' altri dello Stato, ad eccezione di quelli di Livorno, e Portoferraio: Attribui gl' affari generali di sanità, e la corrispondenza coll' autorità estere, alla R. Segreteria di Stato; e tutte le altre ingerenze *sanitarie* interne, ai Giudicanti, riservandosi di disporre particolarmente nei casi d' Epidemie, d' Uomini, e d' Animali.
4. Il M. de' 29. Apr. 1806. fece rivivere in Firenze una Deputazione Suprema di sanità, per la quale vi sono le II. de' 28. Sett. seg. Vi è pure un' altro M. de' 9. Sett. 1807. concernente la medesima.
5. I Giudicanti danno tutte le licenze relative ad oggetti *sanitarj* interni, e conoscono di tutte le questioni che insorgono a motivo di essi. II. 22. Feb. 1778. §. 1. 2. 3.
6. Procureranno che non seguano trasgressioni dannose, e dissimuleranno quelle che non possono avere conseguenza, nè permetteranno che

Uffizj di
Sanità

Attribuzioni
de' Giudicanti.

per esse si diano vessazioni, o querele, o si facciano catture. §. 4.

7. Se trovano che la L. non provveda a qualche caso importante per i rispettivi Territorj ne faranno la proposizionè. §. 5.
8. Insorgèndo dubbj d' Epidemie d' Uomini, o d' Animali provvederanno all' urgenza, e renderanno subito conto di tutto, rimettendo le relazioni dei Periti. §. 6.
9. Parteciperanno pure tutte le notizie interessanti la salute pubblica, Epidemie, e altro che accadesse ne' limitrosi Territorj esteri, corredandole, colle possibili verificazioni. §. 7.
10. Includeranno nei Rapporti settimanali tutto ciò che è occorso in materia sanitaria, e le risoluzioni che averanno prese. §. 8. V. *Littorale. Vicarj Regj.*

SANTACROCE: Comunità: Regol. pattie. de' 19. Dic. 1774.

SANTAFIORA: M. de' 25. Ago. 1797. sopra i diritti del Feudatario in questo Feudo.

SANTA MARIA DEL FIORE: M. 30. Aprile 1807. contenente varie disposizioni in sollievo di quest' Opera. V. *Notari.*

SANTA MARIA NUOVA: La L. de' 23. Apr. 1805. e la N. 14. Mar. 1806. contengono varie disposizioni per sussidiare questo *Spedale*. Precedentemente erasi ordinata la sospensione di tutte le molestie giudicarie contro di esso; e il M. 1. Nov. 1805. dichiarò inalienabili i beni che li si lasciassero sotto pena di reversione agl' Eredi del Disponente.

2. Non si ammettono in questo *Spedale* che i veri malati bisognosi d' una cura, secondo la vi-

bita: quelli che vi sono trasportati dalle Compagnie di Carità della Città, o delle Campagne devono avere la fede di miserabilità del Paroco, dichiarante anche se hanno ricevuto gl' ultimi Sacramenti, e quella della malattia, del Medico, o Chirurgo Condotta. Chi esporrà malati nelle strade, e presso le case o botteghe, e cagionerà tumulti per obbligare a mandarli allo Spedale irregolarmente, pagherà le spese del loro rinvio alla propria casa, oltre l' arbitrio del Presid. del B. Gov. e l' istesso arbitrio da estendersi fino all' inhabilitazione, avrà luogo per i Medici, e Chirurghi che si lasciassero sorprendere, e facessero attestati contrarj alla verità. N. 10. Ott. 1788. V. *Depositi. Spedali.*

S. MARIA IN MONTE: Comunità: Regolam. partic. 19. Dio. 1774.

SANT' UFFIZIO; o Inquisizione: Fù abolito con L. de' 5. Lug. 1782., e le di lui carte passate alle Curie Vescovili, e i fondi dati in sussidio alle Parrocchie più povere. §. 4. 5.

Parte
Storica

2. Le Cause di fede sono di cognizione de' Vescovi, e si trattano come le altre Cause criminali Ecclesiastiche: si ricorda loro che spesso un Processo dà maggior scandalo di un eretico passeggero, e che molte volte è preferibile la via della carità, e dell' ammonizione: ma ciò non servendo possono ricorrere al rigore, ed implorare il braccio secolare. § 6. V. *Nunziatura.*

SAPIENZA: V. *Università di Pisa.*

SARDIGNA: Nel caso di morte naturale, è procurata di bestie muline, cavalline, o so-

164. SAR

SCA

marine, in Firenze, e nelle 5. miglia attorno, se ne darà notizia all' Appaltatore della *Sardigna*, che anderà a levarle e le sotterrerà senza altra mercede, che la pelle; Chi non fa la denunzia o spella tali bestie da se, incorre pena di Scudi 15. per bestia, divisibili fra il detto Appaltatore, e l' accusatore. Le pelli fresche di tali bestie non si lasciano entrare in Firenze, se non si giustifica che vengano d' oltre le 5. miglia. NN. 31. Ott. 1792. 9. Ago. 1804. e 23. Giu. 1814.

SASSETTA: Comunità: Regol. partic. de' 17. Giu. 1776.

SASSI detti di spugna della Terra del Sole: ne è proibita l' estrazione, sotto pena di multa, e cattura, oltre la perdita. E. del 1762. (senza giorno).

SCARICHI di calcinacci e altro: Son proibiti in Firenze nel letto d' Arno, lungo le mura, e nelle piazze, e strade, pena Scudi 5. per cui è tenuto il Cavallo e Carrettone, e tre giorni di carcere a pane, e acqua per il trasgressore, che dovrà sbarazzare il tutto a sue spese, sotto la sud. obbligazione del Cavallo, e Carrettone. L. 31. Ago. 1790. (1)

2. E' proibito gettare nel letto d' Arno in Firenze, e in Pisa, e fuori di esse Città, in distanza d' un miglio al di sotto, e al di sopra, pietre, rottami, terra, e altre materie capa-

(1) La N. 11. Giu. 1814. adesiva alla sud. proibisce li *scarichi* anche nelle strade, e luoghi pubblici della Comunità limitrofa alla Capitale, e riduce la multa a L. 14.

ci di riempire, pena Scudi 10. e giorni 10: di carcere segreta, e la perdita del Cavallo, e Carrettone oltre la remozione dello scarico come prima: si può procedere anche per inquisizione: le pene pecuniarie spettano a chi fa l'arresto, e per esse è tenuto il padrone pel suo garzone. L. 9. Gen. 1793.

3. È proibito fare *scarichi* negl' alvei de' Fiumi, e Torrenti. C. 29. Ott. 1803. V. *Fiumi. Strade.*

SCARPERIA: Comunità: Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 18. Sett. 1781.

SCISMATICI: Sono abili a raccogliere eredità in Toscana. R. 6. Feb. 1748.

SCOMMESSE: B. 6. Giu. 1550. e L. de' 21. Parte Storica
Feb. 1563. che regolavano i modi ne' quali potevano esser valide le *scommesse* fatte dalle doune sulla nascita di maschio, o femmina. Il B. 6. Nov. 1585. le proibì.

2. BB. 7. Giu. 1574. 16. Feb. 1587. e 4. Apr. 1591. che proibiron le *scommesse* sulla vita, o morte de' Pontefici, e sulla promozione al Cardinalato, e al Pontificato sotto varie pene.

3. BB. 24. Mar. 27. Giu. e 15. Nov. 1589. sopra i *segnali di scommesse*.

4. Sono proibite le *scommesse* di qualunque somma o cosa, per il giuoco del Ponte di Pisa, sotto pena di non aver azione onde farsi pagare, potendo il perditoro ripeter sempre il pagato. M. 16. Mar. 1761. Proibita.

5. Sono proibite le *scommesse* di qualunque cosa, e per qualunque oggetto. Non danno azione né in Tribunale, né fuori per ripeter la vincita ancorchè fosse depositata, e in per-

ditore può sempre ripetere il pagato provando il pagamento, e la causa di esso. Il depositario, e chi in qualunque modo tien mano a scommesse, incorre pena affittiva ad arbitrio, e si può procedere anche economicamente; Il tutto ferme stanti le antiche Leggi, specialmente se nella scommessa, è intervenuta frode. M. 4. Gen. 1776.

SCOMUNICHE. V. *Censure.*

SCROCCHI, e Contratti illeciti: LL. 13. Apr. e 8. Ott. 1545. e 19. Ago. 1561 D. 21. Feb. 1550., e B. 3. Ap. 1687. Tutti abrogati, in materia di *scrocchi*.

2: Ora questa materia, è regolata dalla L. del 30. Nov. 1786. § 80. 81. 82. 83. 84. (V. la *Nota Tomo 1. pag. 9.*)

SEGNO: V. *Fiaschi. Pesì, e Misure. Ufficio del Segno.*

SECRETARIO delle Tratte: Fu soppresso con M. 14. Sett. 1782.

SEGRETERIA del R. Diritto: V. *R. Diritto.*

SEGRETERIE: V. *Reali Segreterie.*

SEGRETO: Tutti i Ministri Superiori, e subalterni de' Magistrati, Tribunali, ed Uffici, osserveranno il più inviolabil segreto di quanto vi si tratta, pena la destituzione, l'arbitrio, e Scudi 100. di oro, di cui il 4.^o spetta al Notificatore. P. 17. Giu. 1572. M. 10. Apr. 1722. §. 4.

2. La G. 25. Giu. 1803. raccomandò pure il segreto rispetto a tutti gl' affari trattati nei Regj, e pubblici Dipartimenti.

SENATORI: V. *Magistrato Supremo.*

SENSALI: Regol. sopra i *sensali* di Livorno

del 21. Nov. 1758. concernente i loro requisiti, abilitazione, privative, onorarij, e pene, per chi esercita senza essere approvato o si prova di sensali non approvati: vi è appesa la Tariffa; e vi sono pure in aggiunta a d. Regol. il M. 23. Lug. 1759. e la L. Gen. de' 24. Gen. 1769.

SENTENZE: La C. 20. Feb. 1815. prescrive la formula per le Copie autentiche delle sentenze. V. *Condanne, Processi criminali.*

SEPOLTURE: Ove non esiste un Camposanto con obbligo di sotterrarvi i Cadaveri, chiunque può per atto frà vivi, o d' ultima volontà eleggersi la sepoltura. L. 25. Marzo 1773. §. 3.

come si-
an per-
messe le
Inumaz.

2. In mancanza d' elezione i morti si tumuleranno nella *sepoltura gentilizia*, e se ne hanno più d' una si starà a qualunque dichiarazione anche verbale del Defunto, o in difetto alla scelta degl' Eredi, o esecutori. §. 4.
3. Non essendovi *sepoltura gentilizia* si tumulerà alla Parrocchia, §. 5.
4. Quelli che hanno il Governo della Chiesa, o Cimitero si presteranno a quanto occorre per la tumulazione, senza verun emolumento §. 10.
5. È permesso tumulare e sterro nelle Cappelle annesse alle Case di Campagna non nelle Chiese quotidianamente ufiziate. Ogni possessore può ridurre un suo Terreno a Campo tanto osservate in ciò, e per l' inumazione le solite pratiche religiose. I proprietarij di dette Cappelle, e Campisanti possono permettere che vi sian inumate anche persone estranee alla loro famiglia. M. 12. Apr. 1793.

6. I Proprietarj di *sepulture* gentilizie, e quei che hanno il loro consenso possono inumarvi i Cadaveri a sterro con licenza del Giudicante, e coll' Elemosina di Zecchini 15. a favore dello Spedale vicinore. L. 19. Mar. 1803. § 1.
7. La tumulazione a sterro è permessa nei Chiosstri, Sacrestie, e a altre adiacenze delle Chiese spettanti a Conventi colla licenza dei Superiori di essi e del Giudicante, e con Elemosina come sopra di Zecchini 5. almeno § 2.
8. Tutte le spese di sterro, e restauro son sempre a carico di chi fa eseguir l' inumazione. §. 3.
9. I Commissari, Giudicenti, e Potestà prima di dar la licenza esigeranno la ricevuta dell' Elemosina, o il deposito di questa. §. 4. 5.
10. Rimetteranno tali somme allo Spedale ogni quadrimestre colla nota delle licenze date, e delle tumulazioni. §. 6.
11. I Parochi di Chiesa, e Oratorj pubblici, e i Superiori dei Conventi, manderanno pure allo Spedale ogni 4. mesi la nota dell' inumazioni seguite nella loro Chiesa, e Oratorio. §. 7.
12. I Rettori degli Spedali, ogni 4. mesi, spediranno duplicato di tali note alla Segreteria del R. Diritto, e questa alla Segreteria di Stato. §. 8.
13. La pena per i Trasgressori è il triplo dell' Elemosina dovuta secondo il caso. Nelle Cappelle private presso le Ville si può inumare senza pagar l' Elemosina. Le suppliche per deroghe alla pres. L. non avranno corso: Non sono in essa comprese le Parrocchie ove per

cagione del suolo, o altra non si possono costruir Campi Santi a sterro: ma l'eccezione s' applica ai soli popolani. §. 10.

14. I Cadaveri non si possono inumare se non passate 24. ore dalla morte, e trattandosi di morte compendiosa, e subitanea, come per paralisi, epilessia, apoplessia, catalessi, sincope, convulsioni, esalazione di vapori venefici, Aria non respirabile, emorragie, e altre Cause capaci di produrre l'apparenza della morte, si aspetterà un maggior tempo, a discrezione degl' intendenti, o di quelli che hanno la custodia del Cadavere. L. 2. Genuajo 1777. §. 1. (1)
15. Nel tempo in cui è come sopra sospesa l' inumazione, è proibita la sezione del Cadavere; ma ad essa si può procedere senza limitazione di tempo nei casi straordinarj, come d' Epidemie incipienti, o morti per incognita cagione, purchè a giudizio di due professori, siano indubitati i segni della morte. §. 2.
16. Nel tempo che i Cadaveri sono sopra terra, si lascieranno per quanto e possibile nel loro stato naturale. §. 3. (2)

Tempo
in cui
i Cade-
veri de-
vono re-
stare so-
pra terra

(1) Il M. 30 Nov. 1775. esigea la licenza del Tribunale, e prescrivea altre cautele per i casi di morte improvvisa benchè apparentem. naturale.

(2) Vi è un' I. de' 2. Gen. 1777. del Magistrato di Sanità di Firenze rispetto alle diligenze da usarsi sopra i Cadaveri, mentre sono depositati nella casa, o stanza mortuaria, e nel trasporto, perchè possano risorgere se la morte fu soltanto apparente.

17. Non si esporranno nelle Chiese, ma si depositeranno nella stanza mortuaria che sarà chiusa a chiave: §. 5.

18. Le famiglie possono ritenere i Cadaveri in tutto il tempo in cui è permesso che restino sopra terra; §. 10.

Stanze
mortuarie.

19. I Parrochi destineranno ad uso di stanza mortuaria qualche Oratorio, o Compagnia annessa alla Chiesa, o una stanza della Canonica, ma sempre sarà proibito l'accesso ad essa per tutti anche per i fratelli, mentre vi sono i Cadaveri, §. 6. 7. 9.

20. Le Chiese non Parrocchiali che hanno il diritto di ritenere i Cadaveri per i suffragj, o per l'inumazione, destineranno una stanza mortuaria, o perderanno il loro diritto. §. 8.

21. Le Chiavi delle stanze mortuarie, Oratori, e altri luoghi ove si depositano i Cadaveri si ritengono dal Paroco cui i Giudicenti le faranno consegnare ritirandone ricaruta. Essi possono dare in scritto, e gratis la licenza d'inumare i Cadaveri prima che sia decorso il tempo prescritto dalla LL. se dai segni apparisca che la morte è indubitata. C. 12. Mar. 1782. (V. i NN. 17. e 27.)

Vuota-
ture, e
restauri
di sepol-
ture.

22. Per le *sepulture* che non possono riempirsi, o murarsi totalmente i Giudicenti ordineranno, che sian restaurate quando occorre, ma in ore da non incomodare il pubblico. La vuotatura non si permetterà che in caso di necessità, e quando sia dall'ultime inumazioni decorso tanto tempo che i Cadaveri sieno assolutamente consenti; si preferirà la stagione d'Inverno, e si sentiranno i Medici, e Pariti

- del Luogo da cui si faranno indicare le regole per l'esecuzione. Occorrendo costruir nuove *sepulture*, i Giudicenti procureranno di persuadere piuttosto che si costruiscano Campi Santi a sterco cinti di mura e in ogni caso invigileranno che le *sepulture* si facciano fuori di Chiesa, e coperte d' un portico; e se fosse necessario farne in luogo serrato, avranno cura che sian costruite a regola d' arte, che non sian umide, e coperte da doppia lapide, da ingessarsi dopo ogni tumulazione. CC. 5. Gen. e 25. Ago. 1780. (1)
23. (V. il N.º 13.) I trasgressori alle preced. Pena disposiz. della L. 2. Gen. 1777. Ecclesiastici o Laici si puniscono con multa di Scudi 25. di cui metà spetta al notificatore, e metà a S. M. Nuova, e per il Senese a S. M. della Scala. §. 13. L. sud. del 1777.
24. Non son cognitori i Tribunali Criminali colle solite partecipazioni. §. 14. (2)
25. Inoltre delle Trasgressioni di Ecclesiastici alle LL. sulle inumazioni si rende conto alla Segreteria del R. Diritto per attenderne le risoluzioni Sovrane. L. 25. Marzo 1773. §. 12. 13.
- Toma II. L

(1) Dalla Tarif. per le Curie Ecclesiastiche annes. al M. 25. Sett. 1794. §. 6. si raccoglie che per l'esumazione di Cadaveri, vuotatura di Sepoltura, e rottura del suolo di Chiese, è necessaria l'approvaz. del Gov. e la licenza dell' Ordinario.

(2) Ora se non conosce economicamente con partecipaz. al Presid. del R. Gov. L. 30. Novembre 1786. §. 109.

- Campi
santi
26. (V. il N.º 5) Il. Del 1783. (senza giorno)
sulla Costruzione dei Campi Santi a sterro, e
sua spesa, e sul modo di sotterrarvi Cadaveri.
27. La custodia, e mantenimento dei Campi
Santi, e stauze mortuarie son a carico del Pa-
roco rispettivo. C. 25. Mag. 1770.
28. Due CC. de' 3. Mar. 1804. raccomandando
la costruzione dei Campisanti a sterro. Un
altra de' 26. Mag. 1804. concerne il modo
di divenire a poco per anno alla costruzione
de' Campisanti a sterro a spese delle Comu-
nità.
29. La C. de' 5. e la N. de' 21. Gen. 1805. ri-
chiarano che la costruzione de' Campisanti
presso le Chiese che erano di data di popola-
re, o di Comunità, e mancanti di giusta congrua,
deve essero a carico delle Comunità, be-
chè tali Chiese si considerino di data Regia.
Che a carico pure delle Comunità sia la co-
struzione de' Campisanti delle Città, Terra-
e Castelli: Che nelle Chiese ove la rendita
supera la congrua di Scudi 100. compreso tu-
to ciò che vi s' imputa per ragion canonica,
la costruzione del Camposanto sia a spese del
parroco; per lo chè se la rendita è in Car-
ni pagati in natura questi si stimino a conta-
re col sistema tenuto per ridurre a conta-
re i Canòni di Livelli. V. *Becchini. Cadaveri.
Funerali. Parrochi.*
- SIQUESTRI: Regol. di Proced. Civ. §. 643
e segg. e 663. e segg. V. *Provvisoni.*
- SERAVALLE: Comunità. Regol. partic. c.
7. Giu. 1775.

SERAVEZZA: B. del 1635. (senza giorno)

sopra i tre Fiumi di questa Comunità.

2. Regol. partic. della medesima de' 17. Giu. 1676.

SERVITU': I Bottegaj, Fornaj, Pesciaioli, e altri venditori a minuto che danno a credenza commestibili a gente di Livrea, cuochi, o spenditori, devono dentro il mese dalla consegna, ottenere il pagamento, o la recognizione del debito dal Padrone, e così di mese in mese, altrimenti non lo possono astringere al pagamento benchè provassero che i commestibili sono serviti per lui, e benchè ciò costasse da partita di libro, salvo l'agire contro il consegnatario, o suoi Eredi. B. 8. Lug. 1754

2. E' proibito far portare alle persone di servizio, Cacciatori, e guardaportoni alcun distintivo militare, come dragone, spalletti, tracolle, scudi, nappini anche di seta o di lana, pennacchj di colori usati dal Militare fibbie ec. sotto pena di Scudi 50. divisibili fra l'accusatore, e lo Spedale più vicino. NN. 20. Giu. 1803. 18. Gin. e 1. Ago. 1804.

3. E' proibito guarnir le livree di gallone d'oro sotto la stessa pena applicabile come sopra. N. 25. Apr. 1807. V. *Regali. Salarj.*

SESTINO: Comunità: Regol. partic. de' 24. Lug. 1775.

SESTO: Comunità: Regol. partic. de 23. Mag. 1774.

2. Consegna di Decima. N. 15. Gen. 1782. V. *Fiumi.*

SETA: La N. 24. Nov. 1779. abolì tutti i vincoli risultanti dalli Statuti e LL. antiche dell'

Parte
Storica

- Arte della *Seta*, sulle contrattazioni e fabbricazioni de' drappi, e sopra i Setaioli. (1)
- Estrazione** 2. La N. de' 27. Dic. 1772. proibì l' estrazione (2) de' bozzoli sfarfallati, bozzolacci, capitoni, sbrocature, pelature, bacacci, e altre provenienze greggie della *seta*, sotto pena delle LL. Doganali. I §§. 14. 15. e 16. astrinsero gl' abitanti delli spazj prossimi al Confine, che volessero attendere alla tratta della *seta* ad uniformarsi a certe regole per impedirne l' estrazione fraudolenta sotto le pene ivi comminate. Il §. 18. vuol punito come estrattore chi vende scientemente a forestieri, e altri abitanti fuori di Stato, bozzoli, *seta*, o sue provenienze; e il §. 19. impone pena di L.^e 100. o altrettanta carcere a chi presta ajuto, o opera agli estrattori.
- Manifatture** 3. Le NN. de' 29. Dic. 1787. e 28. Gen. 1788. concessero varie temporarie esenzioni di Gabella, (3) per animare le manifatture della *seta*, e un premio per i drappi spediti fuori di Stato.
- Tratte** 4. I manifattori che vendono, impegnano, per-

(1) Vi era anche un B. de' 15. Feb. 1764., sull' esercizio della professione di trattore di *seta* di cui è vigente la sola parte sanitaria per cui fu proibito stabilir trattorie in luoghi ove l' esalazioni possono nuocere, e ordinato che le lavature, e macerature si facessero in luoghi remoti, e le acque fetide e fondate, non si lasciassero scorrere per le strade, ma nelle fogne, o altro luogo destinato.

(2) Così la N. 5. Apr. 1788.

(3) Sù questa Gabella vi era anche la N. de' 20. Ago. 1788.

mutano, si appropriano, o altrimenti distraggono sete, o lane ricevute per le rispettive lavorazioni, si puniscono come rei di furto qualificato, e così i compratori dolosi, e si può procedere contro gl' uni, e gl' altri *ex officio*, e per inquisizione. M. 18. Giu. 1793 L. 30. Ago. 1795. §. 5. e M. 19. Feb. 1796 V. *Bachi. Bozzoli. Gelsi.*

SFRATTO: Forme di questo giudizio Regol. di Proced. Civ. §. 623. e segg.

SCRILLETAMENTO d' arme da fuoco; sua pena. L. 30. Ago. 1795. §. 19.

SIGARJ: L. de' 15. Giu. 1556. contro quelli che per denaro percuotono, o altrimenti offendono alcuno. V. *Assassinio.*

SIENA: Rif. del 1. Feb. 1560. sulla prima organizzazione del Governo di *Sienna*. PP. 1. Giu. 1571. 6. Dic. 1588. t. Mag. e 19. Giu. 1590. sullo stesso oggetto, e sopra i Magistrati di *Sienna*, e suo Stato.

2. Capitoli, e obblighi dell' Operaio eletto sopra i bottini e bagni di *Sienna*, e suo stato, del 1590. (senza giorno)

3. B. de' 24. Apr. 1598. contenente varie II. per i Giudicanti del *Senese*: altre II. del 1692. (senza giorno, e P. analogo de' 25. Gen. 1691.

Regol. annuario per *Sienna*. e suo stato de' 19. Sett. 1767. V. *Generi Frumentarj.*

M. de' 14. Giu. 1773. che sopprime il Magistrato del Sale di *Sienna*, e ne devolve la Giurisdizione civile, e criminale ai Giudici Camerali della Città e Provincia.

M. de' 26. Lug. 1773. sul mercato settima-

nale di bestiami fuori di Porta Fontebranda.
7. L. de 23. Ott. 1777. sull' Auditore Fucale di Siena, e sue attribuzioni.

8. N. de' 16. Giu. 1783. contenente la Tariffa delle Gabelle alle Porte di Siena.

9. C. de' 20. Ago. 1791. dichiarante che in Siena il Miniastro Superiore di Polizia, è il Governatore, e non più l' Auditore Fiscale. V. *Macelli*.

SINDACATORI di Ruota, soppressi con M. de' 28. Mag. 1777.

SINDACATI: V. *Cancellieri Comunitativi. Revisioni, e Sindacati. Uffizj Provinciali. Vicarj*.

SINDACATO agl' effetti criminali. L. de' 30. Ago. 1795. §. 7. (V. *la Nota Tomo 1. pag. 9.*)

SINODI Diocesani: La C. 2. Ago. 1785. invitò i Vescovi a tenerne ogni due anni con i Principali del Clero, e con i Parrochi per provvedere agl' abusi che s' introducessero nella disciplina Ecclesiastica; ma gl' atti di essi non si possono pubblicare senza il Regio exequatur.

SODOMIA: Sua pena. L. 8. Lug. 1548. L. 30. Nov. 1786. §. 96. L. 30. Ago. 1795. §. 21. 22. 23. (V. *la Nota Tomo 1. pag. 9.*)

SOPRASTANTI: V. *Carceri. Messi*.

SORBANO: Comunità: Regol. partic. 19. Ag. 1775.

SOSTEGNO: Regol. de' 4. Dic. 1789. per il sostegno de' Navicelli fuori della Porta a Mare di Pisa.

SOTTOPOSTI: V. *Esecuzioni. Interdizioni Minori*.

SOVANA: Privilegj de' 5. Apr. 1588. accol-
dati a questa Città per ripopolarla.

SPARI: V. *Fuochi*.

SPEDALI: Gl' Amministratori devon rimette-
re ogn' anno alla R. Segreteria di Stato la
dimostrazione d' Entrata, e Uscita, bilancia-
ta col confronto degl' anni preced. ; non pos-
sono alienare i Capitali dello Spedale = C. 2.
Mar. 1790.

2. Non possono fare spese, o innovazioni straor-
dinarie, nè prendere a Censo, o cambio, nè
consumare i Capitali, o prezzo di beni senza
approvazione Sovrana. C. 2. Lug. 1792.

3. I Rettori di *Spedali* non dichiarati esenti
dagl' Ufficj Comunitativi son soggetti alla con-
ferma di S. A. R. ogni 5. anni per mezzo
della R. Segreteria di Stato, e a proposizio-
ne dei Magistrati Comunitativi sentito il Se-
nator Soprassindaco. G. 27. Dic. 1791.

4. Gl' *Spedali* di Provincia che non hanno un
deficit annuo pagheranno a quello di S. M.
Nuova per i malati che vi mandano una di-
screta tassa fissata a giornate, ed individui
fra il rispettivo Commissario, e Rettori, sal-
l' approvazione Sovrana. C. 9. Mag. 1794.

5. I Rettori procureranno una discreta remun-
erazione a favor dello *Spedale* dai malati
Sudditi, o Esteri, che non sono veramente
poveri, e miserabili. C. 1. Ago. 1794.

6. L' Amministrazione dei Forni normali che in
qualchè luogo è tenuta dagli *Spedali* è sog-
getta alla revisione come gl' altri loro Conti:
C. 2. Ago. 1794. V. *Luoghi Pij. Santa Ma-
ria Nuova*.

SPE **SPERGIURO** in materia Civile: Sua pena: La 30. Ago. 1795. §. 2. (V. *La Nota* Tomo I. pag. 9.)

Spese
minute.

SPESE mionte. V. *Ufficej pubblici. Ufficej Provinciali.*

Spese
Fiscali e
Giudiciale.

2. Il. de' 17. Feb. 1815. ai Camarlinghi Comunitativi, e Cassieri delle Dogane incaricati di pagar le spese Fiscali, e Giudicarie sul regolamento della loro contabilità.

3. Le spese Fiscali non si pagano se la notula non è tassata dall' Archivista del Fisco. C. 30. Gio. 1815.

4. La C. 20. Dic. 1815. contiene altri Ordini ai Camarlinghi sul pagamento di queste spese, e sulla remissione dei conti. V. *Fisco.*

5. Sulla tassazione ed esazione delle spese processuali criminali, e delle multe vi sono le II. de' 26. Ott. 1815., e quelle de' 29. Nov. seg. V. *Carceri. Polizia. Privilegio di povero. Suppliche.*

Spese
pubbliche.

6. Sulle spese pubbliche fatte col prodotto della Tassa di Redenzione: V. *Cancellieri Comunitativi.*

Spese di
Cause
Civili.

7. Lett. 17. Ago. 1722. che ordina di condannare sempre il soccombente nelle spese.

8. Spese delle Cause civili: *Regol. di Proced. Civ.* §. 223. 425. 538. 544. 550. e segg. 584. e §. 603. e seg. 727. 751.

9. Sulle spese, e onorarj dei Procuratori. V. in oltre il *Regol.* per i med. de' 15. Nov. 1814. §. 16. e segg.

10. Sulle spese dell' *Esecuzioni civili.* V. *Esecuzioni. Esecuzion Reale. Esecuzioni personale. Giunta di Liquidazione.*

SPETTACOLI: Nella Capitale la Comunità ha la direzione di tutti, i palj, e Feste pubbliche. L. 27. Apr. 1782. §. 1. 2.

2. Per il palio di S. Giovanni vi è un premio di Zecch. 150. in 50. Rusponi: per quello di S. Piero di Zecch. 36. in 12. Rusponi: per quello di S. Vittorio di Zecch. 48. in 16. Rusponi: per quello di S. Lorenzo Scoti 10; E per il palio de' Cocchi si stà ai RR. de' 13. Ago. 1768. e 17. Feb. 1777. §. 3.

3. La Comunità soprintende anche ai Corri regolati delle Carrozze nel Carnevale. §. 4.

4. Non può variare i tempi di detti spettacoli che per qualche circostanza straordinaria. §. 5.

5. Oltre le Bandiere che le furon cedute e che non si danno ai vincitori, ma si tengon per la pompa, la Comunità ritira dal Governo per gli spettacoli £. 1000. l'anno. §. 6. 7.

6. Gli altri spettacoli straordinarij sono a spese di chi li dà, ma sempre col consenso della Comunità, e sotto la di lei direzione. §. 8.

7. Ai palj di S. Gio. S. Piero, e S. Vittorio presiede un Residente Nobile del Magistrato Comunitativo da eleggersi con partito per tutte tre le Corse: agl' altri presiede un Ministro della Cancelleria Comunitativa. §. 9.

8. Le spese di Spettacoli si repartono dalla Comunità su i possidenti come l' altre. §. 10.

9. Essa invigila che i palchi sian stabili, e a regola d' arte. §. 11. V. *Palchi*.

10. Le questioni in materia di spettacoli si decidono dall' Auditor della Camera delle Comunità. §. 12.

11. Egli assiste alle riprese dei tre primi palj:

negli altri vi assiste un Ministro della Cancelleria. §. 13. V. *Palj. Teatri. Veglie.*

SPEZIALI: V. *Medici*,

SPEZIERIE: Saranno una volta l'anno visitate all'improvviso dal Giudicante con un Medico, non condotto, se è possibile; i medicinali guasri, o di cattiva qualità si sigilleranno in presenza dello *Speziale* e si manderanno al Collegio Medico di Firenze cui si rimetterà pure la relazione della visita. Il Medico che concorre alla visita, (se non è condotto) ha L. 2. per *Spezieria* dalla Comunità (1) CC. 23. Apr. e 28. Giu. 1782. e 11. Sett. 1815.

SPOGLI, quindenni, e vacanti: La C. 18. Mag. 1782. ordinò che fino a nuovo ordine non si rimettesse più nulla a Roma per tali titoli, e si ritenessero le somme a disposiz. del Gov. = La C. 15. Giu. 1782. abolì definitivamente tali corrisposizioni.

SPOGLIO: V. *Turbato possesso.*

SPONSALI: V. *Matrimonio.*

SPORTULE: Due BB. 19. Dic. 1590. le abolirono, e vietarono pagarne ai Giudici.

STALLAGGI delle merci provenienti di sopra a Mare: Loro Tariffa de' 20. Mag. 1734.

STAMPA: E' proibito pubblicare, vendere, e introdurre in Toscana libri contrarj alla Religione, o ai buoni costumi, e *stampare*, o far *stampare* a Torchio, o a mano qualunque foglio di carattere, o incisione senza licenza del R. Revisore. L. 28. Mar. 1743. §. 1.

Censura

(1) E il Giudice ha L. 10. per rimborso di spese ma soltanto in caso di gita. Tarif. de' 24. Dic. 1814

2. Per ottenerla si dee presentargli l' originale firmato col proprio nome. §. 2. 3.
3. L. originale si esaminerà dal Revisore Ecclesiastico, e dal Revisore Regio, e quando venga reso colle loro firme si potrà stampare colla sicurezza di non essere nè molestato nè impedito. §. 4.
4. I Revisori RR. sono i Giudicenti Locali: posson valersi dell' ajuto di qualche persona; ma essi soli son responsabili dell' Esecuzione delle LL. e OO. veglianti. C: 7. Giu. 1791.
5. La stampa di Calendarj si può permettere liberamente quando non contengano novità, e non vi sian riportate disposizioni procedenti dall' estere Potestà, nel qual caso il Revisore ne rimetterà l' Originale al R. Diritto per attenderne il R. Exequatur. C. 9. Sett. 1791.
6. I Censori RR. non approveranno la stampa di sommarj d' Indulgenze concesse alle Compagnie ripristinate, come succedute alle Compagnie soppresse, perchè ciò porterebbe a varie erronee conseguenze, e fra le altre a far creder nulla la soppressione: I. approveranno se l' Indulgenze son concesse *ex integro*. C. 17. Sett. 1794.
7. Senza la licenza de' Vescovi, o loro delegati non sarà permessa veruna stampa pena la perdita delle stampe, e Scudi 50. divisibili fra l' accusatore, e la Cassa delle multe. L. 30. Gen: 1793. §. 6.
8. Ma tal licenza è necessaria per le sole stampe interessanti materie Teologiche, o Religiose. N. 5. Feb. 1793. (1)

(1) Per L. 15. Apr. 1802. y. 5. l' approvaz.

Stampatori, e loro obblighi.

- 172 STA STA
9. Le *Stamperie* private, cioè non approvate dal Gov. son proibite. §. 5. L. 28. Mar. 1743.
10. Per aver l'approvazione si esporrà nella supplica il proprio nome, e cognome, l'indegna che si elegge, il luogo del Negozio, di cui la porta dovrà corrispondere in una strada, e star sempre aperta con libero ingresso nei giorni feriali come quella dell'altre botteghe, e se vi son altre stanze dovranno comunicare liberamente colla bottega pubblica: si esprimerà, pure il numero dei Torchj che si vuol avere, e si esibirà una mostrà di tutti i Caratteri anche majuscoli, e cifrati coi loro nomi a regola d'arte. §. 6.
11. E se in seguito si altererà la forma di essi, o se ne alienerà una qualche specie, se ne darà parte, altrimenti lo Stampatore che li denunziò sarà sempre a tutti gl'effetti considerato come possessore di essi. §. 7.
12. Acquistando nuovi alfabeti, sostituendone ai vecchi se ne esibirà mostrà come sopra prima di farne uso, e di trasportarli al negozio. §. 8.
13. Non si comprendon nella pres. L. gl'Instrumenti, e macchine atti a imprimere, ma che servono ad altre manufatture, come a stampar tele, drappi, carte da giuoco, panni ec. §. 9.
14. Ma in caso di abuso e di aver con essi stampato, caratteri, o incisioni si hanno quanto alla pena, per *Stamperie* private. §. 10.

de Vescovi è necessaria per le stampe d' ogni genere sotto le pene della L. del 1745.

15. Gli *Stampatori* anche approvati non possono ritenere in casa, se non comunichi liberamente colla bottega e non abbia gl' altri sud. requisiti, Torchj, caratteri, o altro da *stampare* sotto pena d' esser considerati come *Stampere* privato. §. 15.
16. Dentro tre giorni dalla pubblicazione di qualunque *stampa* a carattere, o incisione lo *Stampatore* ne consegnerà quattro Esemplari cioè 1. per la Libreria Palatina, 1. per la Libreria pubblica, e se nel paese non ve n'è nessuna per la Magliabechiana, 1. per il Revisore Ecclesiastico, 1. per il Revisore Ragio. §. 16.
17. Un' esemplare di tutto ciò che si *stampa* deva rimettersi alla Libreria Magliabechiana sotto le pene della sud. L. 28. Mar. 1743. e di quella de' 27. Ott. 1801. = N. 12. Ottobre 1815. (1)
18. Tre giorni dopo la pubblicazione, l' originale si depositerà nel luogo che sarà destinato dal Governo con ritirarne ricevuta *gratis* sotto un frontespizio *stampato*. §. 17. della L. del 1743.
19. Per chi *stampa* senza licenza, se è il principale, o Ministro del Negozio che ha ordinata, o permessa la *stampa*, vi è pena la per-

(1) Le NN. 19. Apr e 29. Giu. 1815. hanno concessa la privativa dell' inserizione degli avvisi giudicarij nei fogli pubblici per Firenze a Angiolo Bargigli, per Pisa, a Sebastiano Nistri, e per Siena ad Onorato Porri, e fissato il prezzo dell' inserzione, e le pene dei Contravventori.

dita delle *stampe*, l' inabilitazione a beneficiare a tener *Stamperia* da per se, o per mezzo d' altri, e Scudi 500.; per il Compositore sciente tre tratti di fune, e la scienza si presume se non prova il contrario dovendo egli assicurarsi che in fondo all' originale vi sia la firma dei Revisori. §. 18.

20. E se ciò che fu *stampato* senza licenza è contrario alla S. Religione, o ai buoni costumi, sarà bruciato per mano del Carnefice: L' Autore decaderà da tutti gl' onori, e impieghi, e si punirà con multa di Scudi mille e arbitrio fino alla galera *inclusive*; e il Compositore con tre tratti di fune e la galera per 5. anni. §. 19.

21. Tutte le Composizioni referibili al genere dei Libelli famosi, e conteuenti ingiurie, e contumelie contro alcuno anche sotto il nome di *risposte*, *Gazzette*, *Note*, *Memorie letterarie*, o altro o con date di diverso paese, o inserite in altre opere, con qualunque pretesto ancorchè non vi si nominassero le persone purchè si possano riconoscere si hanno per Libri contrarj alla Religione, e ai buoni costumi, e vi è luogo alle pene del §. prec. §. 20.

22. Se i Libri contrarj alla Relig., e ai costumi son *stampati* fuori di stato, e se ne ignora l' autore, gl' introduttori, venditori, e propagatori, si hanno per autori se non nominano persona reperibile, e certa da cui gl' abbiano avuti, o non concludano la prova d' una giusta ignoranza nel qual caso solo il Giudice può recedere dalla pena ordinaria. §. 21.

23. Le Stamperie che non hanno i requisiti delle pubbliche, e dove non si obbedisca agli Art. 5. 6. 7. 8. si confischeranno unitamente ai torchi, carta, caratteri, libri, stampe, e quant' altro vi si troverà. §. 22. 23.

24. Per le multe tutti i correi son solidali. §. 24.

25. Di esse la metà spetta al Notificatore, e se è uno dei Complici avrà anche l'impunità purchè sia il primo a denunziare, e non sia l'autore d'opere cadenti sotto la Censura degli Art. 19. 20. 21. nè il principale o Maestro della bottega in cui son state stampate, vendute, o sparse. §. 25.

26. Nei casi in cui il gius Comune impone una pena maggiore di quella della pres. L. si starà ad esso. (L'art. 23. ammetteva le preve privilegiate. Ora abolite. V. Prove.) §. 26

27. Cognitori saranno i Tribunali Criminali colla solita partecipazione. §. 27. V. *Stamperia Granducale. Leggi.*

STAMPERIA Granducale: Privilegio, e Capitoli della med. B. 4. Giu. 1688., e 27. Mar. 1726.

2. Essa ha la preferenza nel servizio di tutti i Dipartimenti RR. nella stampa e vendita delle Leggi, Bandi, Almanacco di Corte ec. N. 10. Ago. 1768. V. *Leggi.*

STANZE Mortuarie: V. Sepulture.

STATO: V. RR. Segreterie.

STATO dei Presidj: Amministrazione Comune
 tativa del med. L. 10. Feb. 1803.

2. Organizzazione giudiziaria, e della polizia in quello Stato. L. 1. Feb. 1806.

3. Vendita dei beni di R. proprietà colà situati.

ti. N. 27. Sett. 1841. V. *Dogana. Abelli. Notari. Orbetello. Tariffa.*

STATUTI: eran soggetti di tempo in tempo alla conferma del Sovrano. Le NN. 12. Mag. 1772. e 5. Ago. 1777. li confermarono indistintamente fino a nuovo ordine.

2. L. R. 9. Lug. 1814. e la L. 15. Nov. 1814 §. 6. li hanno tutti aboliti.

STAZEMA: Comunità: Regol. partic. de' 17. Giu. 1777.

STELLIONATO: Sua pena: L. 30. Nov. 1786.

§. 79. = E' delitto *privato*. L. 30. Ago. 1795

§. 5. (V. la Nota Tomo I. pag. 9.) V. *Truffe.*

STIA: Comunità: Regol. partic. de' 16. Sett. 1779.

STINCHE: Il Magistrato delle *Scinche* è composto di un Provveditore, e due Residenti eletti da S. A. R. frà gl' Avvocati. (1) L. 14. Sett. 1779. §. 1.

2. Il Magistrato è ora composto d' un Provved. scelto frà i Senatori, e di 4. Buonomini di S. Martino estratti a sorte ogni 4. mesi, tutti con voto. Il Cancelliere, e il sotto Cancelliere non hanno più l' obbligo di dare il voto come prima. Contro le deliberazioni del Magistrato non vi è altro rimedio che il ricorso al Principe per mezzo della R. Consulta. N. 7. Feb. 1794.

3. Son aboliti gl' emolumenti che sull' Elemosine spettavano ai Ministri della Cancelleria, e inservienti alle Carceri, e non si possono per-

(1) La L. 23. Apr. 1784. lo sopprime. La N. 7. Feb. 1794. lo ristabilì.

- cipere neppure col consenso di chi fa l' elemosina, dovendosi pagar per intero a beneficio dei Carcerati, §. 2. 8. L. 14. Sett. 1779.
4. Tutti gl' atti fatti per i Carcerati per debito son esenti dall' obbligo della Carta bollata. §. 3. (1)
5. Questi atti saranno del tutto *gratuiti*. §. 4.
6. Ma quei fatti dai Creditori contro i debitori carcerati si pagano a Tariffa: il prodotto della Cassetta della Cancelleria (2) si versa al Fisco; i ministri di essa Cancelleria non hanno che lo stipendio fisso. §. 5.
7. Trattandosi d' atti fatti dal Creditore di cui la spesa sia refettibile dal debitore, se ne renderà a questo l' importare perchè non soffra spese neppure indirettamente. §. 6.
8. L' Ufficio dà gratis gli strapunti ai Carcerati. §. 7.
9. Chi fa l' Elemosine può portarle personalmente a quel carcerato che vuole, o se lo porta alla Cancelleria dirà come vuol che s' impieghino altrimenti ciò si determina dal Magistrato. §. 8.
10. il Magistrato dispone pure dell' Elemosine che si fanno per pie istituzioni da Confraternite, Luoghi Pij, ec. §. 9.
11. Onde cessi l' abuso di farsi passare dai carcerati una polizza a un Procuratore che ac-

Tomo 11.

M

(1) Così la L. del Bollo degl' 11. Feb. 1815. §. 21.

(2) I diritti che percipe questa Cancelleria son regolati dalla N. 7. Nov. 1795.

catti per loro, il quale lucrava sull' Elemosine, tal questua è affidata ai Fratelli della Compagnia del Tempio: Otto Fratelli si nominano da S. A. R. sulle Terme fatte dalla Compagnia: ogni carcerato può far passar la sua polizza a quello di essi che vuol scegliere, o a un suo parente purchè non vi sia sospetto che lucri sulle Elemosine. §. 10.

12. Gl' assegnamenti dell' Uffizio delle *Stinche* non addetti al soccorso dei carcerati si verseranno alla *Cassa del Fisco*, che soffre le spese di esso Uffizio. §. 11. V. *Esecution personale*.

Parte
Storica

STRADE: Sulla loro conservazione, scarichi, ingombri, visite, getti, lastrici, muri, fosse, Ponti, ed altro concernente le med. vi sono i BB. 14. Giu. 1578 e del 1719 (senza giorno) gl' OO. del 1596. e del 1735. (senza giorno).

2. Nel 30. Mar. 1772. furon pub. di nuovo tali antichi OO. del Magistrato de' *Viaj*, cui successero gl' Uffiziali dei *Fiumi* sul ricavamento delle *Fosse*, corso e radunate d' acqua, getto, e deposito nelle *Strade*, ingombri, occupazione di Suolo pubblico, muri, Fabbriche minaccianti rovina, e visita annuale alle *strade*.

3. La P. 3. Nov. 1734. per la conservazione delle *strade* Urbane messe un diritto di 10. soldi alle porte di Firenze per ogni Carro che entrava con Ruote armate di bullettoni, e chiavarde. Il B. 20. Lug. 1747. proibì totalmente i sud. Carri, in tutta la Provincia Fiorentina, e Pisana, pena la perdita del

Carro, e Scudi 10. di cui metà spettava al querelante. (V. il N. seg.)

4. Sono ora proibiti tali Carri, e vetture con ruote armate di bullettoni, e chivarde, (1) dovendo avere il Cerchione piano, e i chiodi incastrati nel medesimo, pena \mathcal{L} . 7. Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fiorentino) §. 17.
5. La L. 5. Ago. 1771. impose una Tassa prediale per il mantenimento delle *Strade* del Senese.
6. Ognuno può far pascere bestiami sù i margini delle *strade* RR. e Comunitative, e farvi il fieno, ma è tenuto ai danni se danneggia la *strada*. §. 21. Regol. sud. del 1782.
7. I Lavoratori devono ricavare, e tener pulite le fosse lungo le *strade*, a fronte de' loro Campi, ed averle ricavate ogn' anno a tutto Settembre, con gettare le materie ricavate nel loro Terreno, pena \mathcal{L} . = 2. = per Braccio andante oltre la ricavatura. §. 23.
8. E' proibito fare anche nei proprj terreni calaje, callereccio, e altri ritegni d' acque, e lo scavare troppo profondamente le fosse per ritenerle, variarne il corso, e mandarle nelle *strade*, o sopra altro suolo pubblico, o di particolari, pena \mathcal{L} . 7. e i danni. §. 24.
9. E' proibito macerare Lino, e Canapa nelle fosse lungo le *strade* RR. e Comunitative, e fare per tale effetto radunate d' acque presso d' esse, o presso i Luoghi abitati, pena \mathcal{L} . 7. e i danni. §. 25.

Conservazione.
Polizia.

(1) Sono permessi nella Romagna, N. 19. Giu. 1782.

10. È proibito impedire l'esito, o sgorga dell'acqua delle *strade*, verso i punti dove sono atate dirette, o dove vanno naturalmente, e di voltarne altre sulle *strade*, loro fosse, e acquedotti, o di far passare l'acqua di fonte attraverso le *strade* senza licenza della Comunità, che non l'accorderà se non quando non vi sia danno per la *strada*, pena L. 7. §. 26.
11. È proibito gettare, o spargere sassi, dai Campi nelle *strade*, pena L. 7. e la remozione. §. 27.
12. È proibito fare ponti murati sulle fosse lungo le *strade* RR. e Comunitative, senza licenza della Comunità, che la darà *gratis* dopo assicuratasi che la luce del Ponte sia della larghezza, e profondità della fossa. §. 28.
13. I Consigli generali della Comunità possono far chiudere le *strade* vecchie, aprirne delle nuove, allargare le esistenti, o variarne la direzione, purchè occupando suolo di particolari, o facendo loro altro pregiudizio vengano indennizzati. §. 29.
14. I soli Consigli generali possono ordinare la soppressione, o alterazione sostanziale delle *strade*, o piazze Comunitative. §. 6. N. 22. Apr. 1788.
15. Il Cancelliere esibirà in Tribunale i partiti che ordinassero tali abolizioni, o variazioni sostanziali: Il Giudicante assegnerà con Editto un termine a dedurre le opposizioni, e quello spirato autenticherà con Decreti senza veruna formalità nè citazione le seguiti variazioni, quando le trovi convenienti. §. 7.

- 16.** Essendovi opposizione, o altra ragionevole difficoltà, il Giudicante rimetterà l' affare al Consiglio generale perchè deliberi di nuovo. §. 8.
- 17.** I Consigli generali possono senza veruna solennità rinunciare alle *strade* vicinali colle cantele convenienti alle servitù acquistate dal Pubblico sopra di esse. §. 9.
- 18.** E' proibito rimuovere, alterare, o' danneggiare, i termini delle miglia, nelle *stade* RR. e quei di confine fra una comunità e l' altra, sotto pena dei danni, e di L. 7. per ciascun termine. § 19. Regol. sud. del 1782. Termini
- 19.** Quanto ai termini Giurisdizionali colli Stati esteri, oltre i danni la pena sarà ad arbitrio, e se ne farà processo Ordinario. §. 20
- 20.** La L. 30. Nov. 1750. permessa di piantare gelsi, e altri alberi lungo alcune *strade* del Territorio Pisano nei modi ivi espressi; ve n' è una simile per alcune *strade* del Pistoiese, de' 10. Mar. 1752. = E un M. de' 24. Mar. 1752. per alcune *strade* dell' Aretino. Piantazione.
- 21.** Ora è a tutti permesso piantar alberi da cima, o da frutto, su i margini delle *strade* RR. o Comunitative larghe 8. braccia almeno, senza veruna licenza e soltanto con avvisarne la Comunità perchè invigili che la piantazione sia in regola: Le questioni su tal regolarità si decidono dai giudicenti sommaramente e sulla semplice visita. M. 6. Feb. 1781.
- 22.** I Possessori adiacenti, o confinanti alle *strade* RR. o Comunitative possono piantare sul margine di esse senza veruna licenza, alberi

da cima, o da frutto, con darne notizia alla Comunità per gl' atti della Cancelleria Comunitativa perchè il Provveditore di *strade* invigili che non si danneggi la *strada*, e si pianti soltanto ove essa è larga B.^a 8. almeno, e mai avanti le Case: Le Comunità possono permettere di piantare lungo le *strade* di Collina non carreggiabili, benchè più strette di B.^a 8. purchè resti il passo per le bestie da soma §. 22. Regol. del 1782.

23. Il Possessore che pianta alberi sù i margini delle *strade* ne perciperà il frutto, ma non ha nessun diritto sul terreno che non può chiudere, nè farlo di sua privativa proprietà, e nemmeno le di lui produzioni anche naturali N. 22. Apr. 1788. §. 1.

24. La piantazione non pregiudica all' uso che in qualunque tempo deva farsi del suolo ove esiste per ragione della *strada*. §. 2.

25. La Comunità può sempre alienarne l' utile, o pieno dominio, coll' approvazione Sovrana. In quest' alienazioni, si preferiranno i proprietarj di terreni adiacenti, o contigui, perchè dentro otto giorni dalla liberazione all' asta, parifichino le condizioni, per cui si fatta. §. 3. 4.

26. In tali alienazioni, chi fece la piantata sarà indeunizzato dall' alienatario, e del prezzo degl' alberi, o del danno sofferto, o delle spese di piantazione, cultura, custodia ec. § 5.

Occupazione e ingombri

27. (V. il N.º 34.) I Particolari che volessero occupare qualche parte di *strada*, Piazza, o altro suplo pubblico ne converranno colle Comunità, e tratteranno seco del prezzo in cui

si avrà riguardo al suolo soltanto, e non all'aria occupata, e non si esigerà nulla per la licenza: trattandosi di *strada* Regia il consenso della Comunità deve essere approvato dal Sen. Soprassindaco, ma il prezzo spetta sempre alla Comunità. §. 16. Regol. sud. del 1782.

28. I Magistrati concederanno le occupazioni di *strade*, e piazze Comunitative a quei che ne avessero bisogno per le loro fabbriche contigue, ma senza alterare sostanzialmente l'uso di tali *strade*, e piazze; e queste deliberazioni si eseguiscono senza veruna solennità. §. 10.

29. E' permesso ai venditori di Commestibili stare a vendere nelle *strade*, e piazze, purchè non le restringano, nè ingombrino con fabbriche, baracche, tende, o altro che impedisca il passo alle bestie, vetture, e pedoni, e purchè per stare sopra i muriccioli e marciapiedi, o sotto i Loggiati, o avanti le porte ottengan il consenso del padrone, il quale per esso non può esiger nulla, e purchè non si stia a vender Commestibili, o altro d'uso profano presso le Chiese, e Luoghi destinati al culto Divinò, nè negl' Atrj, Gimiteri, Scalinata, e Loggiati di essi, a braccia 8. di distanza per ogni parte pena L. 7.; questi venditori non acquistan verun possesso, o prelazione sul suolo che occupano, oltre il tempo che vi si trattengono nè posson vendere, o cedere il loro diritto, pena la nullità del Contratto. N. 25. Gen. 1796. e Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fiorentino, §. 2. 3.)

30. Per la penale di L. 7. nel sud. e in tutti gl' altri casi d' ingombri è tenuto il padrone per il Garzone, e anche, se trattasi di materiali, il Cavallo, e Carrettone che li portarono. N. 14. Dic. 1785.

Servitù. 31. Il passo del SS. Sacramento, de' morti, e delle Processioni non dà servitù sopra i fondi dei Particolari: quanto alle servitù già indotte in Consiglij generali lo possono cedere ai Proprietarj de' Fondi, e transigere sopra di esse, salvo il diritto al confinante di mantenersene in possesso in caso di assoluta necessità. §. 30.

Lavori 32. Le II. ai Cancellieri Comunitativi dei 30. Apr. 1767. e la C. 12. Dicembre 1782. riguardano i Lavori alle strade. Vogliono che non si adopriano Muratori, o Lastricatori nei Lavori di cui son capaci anche i semplici operanti sotto la direzione di un capo Maestro; che s'impieghino a preferenza i potersi braccianti di ciascuna Parrocchia per cui passa la strada, e anche i Vecchj, Donne, e Invalidi, proporzionando la paga all' opera che prestano; che si astringano a forza a lavorare alle strade, i vagabondi, e oziosi i quali in questo caso avranno il 5.^o o il 6.^o meno degl' altri voluntarj; e che i Capi Maestri tengan le note di tutti i Lavoranti, e paghe rispettive.

33. Le strade devon sempre tenersi in buono stato. Le Comunità possono servirsi degl' operanti che vogliono, e repartir la spesa, anche prima che siano finiti i Lavori. Oga' anno gl' Ingegneri della Camera delle Comunità

faranno le loro visite per rilevare quali *strade* hanno bisogno di risarcimenti, e quale ne è la spesa: Però il Cancelliere di concerto colla Comunità preparerà la nota delle *strade* che hanno bisogno d'essere visitate, e la passerà all'Ingegnere al suo arrivo, ritirando poi la relazione per sottoporla al Magistrato; e se questo ordina il lavoro la spesa si repartirà per imposizione, e si dichiarerà se vuole che l'Ingegnere nella gita dell'anno seg. visiti i Lavori fatti. C. 11. Mag. 1774.

34. I Possidenti possono riattare a loro spese, con licenza delle Comunità, le *strade*, e piazze avanti le loro Case, purchè il Lavoro sia a regola d'arte; e uniforme al rimanente, sotto pena di esser rifatto a carico loro. Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fiorentiuo) §. 14.

35. In occasione di Lavori nelle *strade*, o d'ingombri di esse, si terrà per tutta la notte, uno, o più lumi secondo il bisogno; pena £. 7. oltre i danni. §. 15. (1)

36. La N. 27. Mag. 1786. abolisce le LL. de' 18. Marzo, 1580., e 1578. (senza giorno) e vuole che il mantenimento ed escavazione delle fosse lungo le *strade* sia a carico dei proprietari dei terreni, e non più dei *Coloni*, costituendo ciò una servitù personale,

(1) La N. del 1765. (senza giorno) prescrive lo stesso anche in occasione di fabbriche, e vuole che il lume si metta a ore 24., pena la cattura, e arbitrio.

o per conseguenza abolita come tutte le altre. (1)

37. Le *strade* Postali sono date in acollo alle Comunità per cui passano, mediante un' annua somma fissa. Sono a carico di esse tutti i lavori, e solo trattandosi di Ponti grandiosi, si può escludere dalla convenzione il mantenimento delle pile, e archi, restando però a carico delle Comunità quello de' ghiarati, lastrici, e spallette; le Comunità non possono cambiar la direzione di queste *strade*, nè render più ripide quelle di Montagna, e nemmeno renderle più agevoli mediante un giro senza l' approvazione Sovrana. I Maestri di Posta denuncieranno al Cancelliere della Comunità, e al Direttore delle Poste, le frane, buche, e altri danni che avvenissero. Le Comunità invigileranno che queste *strade* non si restringano, e non seguano usurpazioni di suolo. Se una Comunità dopo avvisata dal Soprassindaco non mette mano ai lavori si fanno a di lei spese. La responsione alle Comunità si paga in tre rate annue, e l' ultima soltanto dopo che gl' Ingegneri della Camera, e Ufficio de' Fossi hanno visitata la *strada*, e trovata ben tenuta. L. 4. Mar. 1776.

38. Non si faranno più Cottimi a lungo tempo per il mantenimento delle *strade* RR.: per farli a breve tempo è necessaria l' approvazione Sovrana. Se le Comunità trascurano il

(1) Sù questa materia eravvi anche gl' EE. de' 19. Lug. e 15. Sett. 1680., e quello del 1716. (senza giorno) per il Pisano.

mantenimento di tali *strade*, non sarà loro pagata la reponsione annua che ritirano per tal titolo. C. 27. Feb. 1792.

29. Le Comunità posson dare in ottimo il mantenimento delle *strade* Comunitative, e i primi risarcimenti per la loro consegna; il cottimo per il mantenimento si farà per non più di 9. anni, salva la conferma, e con facoltà di rescinderlo a tempo rotto, di consenso delle parti. Preferiranno per cottimanti i possessori Frontisti, o adiacenti. Tutta una *strada* si potrà dare a un solo possessore se i suoi possessi sono in vicinanza o dividerla in tronchi, e assegnarla a diversi, purchè non si suddivida tra troppi Cottimanti: Si preferiranno i grandi ai piccoli possessori. Una volta l'anno un Perito eletto dal Magistrato, il Provveditor di *strade*, e il Cancelliere visiteranno insieme (1) dette *strade*, e assegneranno un termine al Cottimante, a risarcire i difetti, e quello spirato senza che lo abbia fatto, o abbia giustificato di esser aggravato dalla perizia, o di non esser tenuto a forma del suo Contratto, la Comunità lo farà fare a sue spe-

(1) Secondo la C. 18. Gio. 1805. il Cancelliere non vi interviene senza la licenza del Provveditore della Camera. Le visite si fanno anche fra anno se occorre. Il deputato si elegge volta per volta e ha L. 6. al giorno, e L. 4. se è uno del Magistrato. Il Cancelliere ha L. 4. = il Provveditore di *strade* niente: non posson prender cibo nè alloggio presso i Cottimanti fuorchè per necessità urgente pena la sospensione per il Provveditore di *strade*, e la perdita della Diaria per il Deputato (ivi).

so: e così nei ricorsi sopravvenuti fra anno, in materia di resarcimenti dopo avere verificato il bisogno. Al Deputato, che sia estraneo al Magistrato si darà un' onorario da tassarsi da questo, e al Cancelliere, e Provveditore di *strade* il rimborso delle spese. I Giur. nelle visite annue delle *strade* daranno parte del cattivo stato di esse alle Comunità. Non son comprese in quanto sopra, le *strade* interne delle Città, Terre, e Castelli, alle quali le Comunità possono provvedere colle loro facultà. I Cancellieri rimetteranno copia de' Contratti, e partiti di Cottimo al Provveditore dell' Ufficio da cui dipendono per l' approvazione: il pres. M. non comprende la Provincia Inferiore. M. 22. Feb. 1798. (1)

40. Al Cottimante si darà *gratis* una copia del Contratto di Cottimo. C. 3. Mar. 1798.

41. I Residenti ne' Magistrati Comunitativi possono ottenere tali cottimi purchè si assentino mentre se ne delibera. Non lo possono i Provveditori di *strade*. C. 21. Mag. 1798.

Visite. 42. (V. i NN. 33. 37. 39.) Ogn' anno i Giudicanti visiteranno le fosse lungo le *strade* RR. e Comunitative con annunziarlo prima per mezzo d' Editti, e rimetteranno Copia dell' atto di visita alle Comunità, ritirandone ricevuta, che presenteranno nel Sindacato: Il tutto *gratis*. (2) C. 24. Feb. 1781.

(1) Vi sono pure le 11. annesse, e i CC. 3. Mar. e 12. Gin. 1798; per la prima consegna delle *strade* ai Cottimanti.

(2) La Tariffa de' 24. Dic. 1814. §. 13. 14. ac-

43. Dentro l' Ottobre d' ogn' anno il Giudicante, o un suo Ministro, e il Cancelliere Comunitativo, visiteranno insieme tutte le *strade* RR. e Comunitative per verificare le trasgressioni al presente Regol. e ne faranno una Relazione che si depositerà in Tribunale: mancando il Giudicante di far detta visita il Cancelliere ne informerà il Senatore Soprasindaco. § 31. Regol. sud. del 1772. (1)
44. I Cancellieri nel Sindacato giustificheranno d' aver fatte tutte le loro incombenze in materia di *strade*, e loro *visite*. § 33.
45. Vi sono le II. del 1792. (senza giorno) per gl' Ingegneri che visitano le *strade*.
46. (V. i NN. 4. 7. e seg. 18. 19. 29. 30. 35. 53. 54.) Le Trasgressioni scoperte nelle visite annue delle *strade*, e delle fosse lungo di esse si giudicano sul semplice atto di visita del Giudicante previo un breve termine al Trasgressore a giustificarsi, se la contravvenzione riguarda le Fosse. Il Magistrato Comunitativo può condonare o diminuire le penali: dalle condanne dentro cinque giorni si può ricorrere al Sup. Tribunale di Giustizia. E. 5. Sett. 1780.
47. Per le Trasgressioni scoperte nella visita è

Trasgressioni
ul.

corda L. 10. il giorno ai Giudicanti per il rimborso delle spese di gita nelle visite.

(2) La N. 12. Sett. 1814. richiama in vigore gl' ordini in materia di visita di *strade*, e sulla loro conservazione.

Alla C. 24. Mar. 1815. son uniti i modelli de' Contratti d' Accollo.

teuto il Lavoratore del terreno contiguo, se non costi chi ne sia l' autore. §. 32. Regol. sud. del 1782.

48. Per la non fatta escavazione delle Fosse non si ammettono querele, dovendosi procedere sommariamente sul risultato della visita. C. 22. Apr. 1789.

49. Cognitori delle azioni civili promosse da un particolare contro l' altro sono i Giudicenti, e delle azioni criminali i Tribunali locali, colla solita partecipazione. § 41. (1) Regol. sud. del 1782.

50. Per le trasgressioni, meno quella concernente i termini colli stati esteri (V. il N. 19.) si procederà sommariamente, assegnando un termine al trasgressore a difendersi: Le multe si dividono fra l' accusatore, e la Comunità, ove non sia altrimenti disposto; ma se si procede ad istanza del Cancelliere, o altro impiegato della Comunità, la pena spetta tutta a questa: E i Magistrati possono sempre condonarla, o diminuirla. §. 42. 43.

Tasse
sulle
Vetture

51. (V. i NN. 3. 5.) In tutte le strade Postali del Granducato è imposta dal 1. Gennajo 1816. una Tassa da pagarsi dai Conduttori de' Carri, Legni, e vetture alle Dogane di frontiera nell' ingresso, e egresso dallo stato fuorchè alle Porte di Livorno: è come segue:
Per ogni Cavallo, o Mulo attaccato a Carrozza, o altro legno sulle molle £. 1. 6. 8

(1) La partecipaz. vi è ora necessaria. C. 13. Lug. 1782.

Per ogni Cavallo, o Mulo attaccato
a Barroccio, Carro, o altro legno

a stanghe = 13. 4

ne son esenti gl' Equipaggi, e Carriaggi militari che marciano in Corpo, e quei che abitano dentro le tre miglia dalla Dogana di Confine, e che non si partono con Cavalli, e Muli attaccati da luogo situato oltre le tre misud. N. 11. Dic. 1815. §. 1. 2. 3. 8.

52. Gl' abitanti dentro le tre miglia dal Confine si muniranno d' anno in anno d' un attestato del Giudicante dichiarante la loro qualità, e domicilio, e lo presenteranno alla Dogana ad ogni richiesta. §. 5.

53. Chi frodasse la Tassa, o staccasse bestie - per tal motivo, incorre pena il sestuplo di essa. §. 6.

54. Cognitori saranno i Tribunali che conoscono delle cause di frodata gabella, e cumaleranno gl' atti verificandosi ambedue le trasgressioni nel med. soggetto. §. 7.

55. La pres. N. starà affissa in tutte le Dogane di Frontiere. §. 9. V. *Botole. Cocchieri. Comunità. (N.º 128. e segg.) Fabbriche. Fiumi: Getto. Giuochi. Lastrici. Polizla. (N.º 2.) Scariohi. Suolo pubblico. Tettoje. Vasi e Orti pensili.*

STUDJ: Una P. del 1589. (senza giorno) e il B. 13. Ott. 1626. per favorir lo *Studio Pisano* proibiron' ai Toscani d' andar a *studiar* fuori di stato pena Fiorini 500. d' oro, e l' indignazione Sovrana.

STUPRI: 00. Criminali de' 15. Gen. 1774. §. 2. e 6. (il padre era tenuto per la multa di

L. 300. incorsa dal figlio. I Maestri, Servitori, e Salarjati che seducevano una Giovine della famiglia, ove esercitavano il loro ufficio si punivano come rei di fatto violento): pena degli stupri. L. 30. Nov. 1786. §. 98. 99. V. *Violenza*,

2. Il Matrimonio ultroneo dello *stupratore* colla *stuprata* libera il primo dalla multa nello *stupro semplice*, purchè segua prima che il Fisco l'abbia riscossa. C. 9. Giu. 1788.

3. Effetti della quietanza, e del matrimonio, dello *stupratore* colla *stuprata*. L. 30. Ago. 1795. §. 6. (V. la *Nota Tomo I. pag. 9.*)

SUBBIANO: Comunità: Regal. partic. de' 26. Ago. 1776.

SUBORNAZIONE di Testimonj: Sua pena. L. 30. Ago. 1795. §. 2. V. *Testimonj*.

SUCCESSIONI intestate: L. sulle med. de' 18. Agosto 1814. V. *Adizioni. Albinaggio. Collezioni. Eredità. Espilazioni. Forestieri. Scismatici*.

SUDDITI Toscani: N. 13. Mag. 1815. che richiama quelli che si trovavano al servizio militare di Napoli. V. *Faccende rusticali. Ingaggi. Studj*.

SUOLO Pubblico: E. de' 23. Lug. 1776. che proibì d'ingombrare le strade di Firenze con Tettoje di legno, botole, muriccioli e altro, e ne ordinò la rimozione.

2. E' proibito occupar *suolo pubblico*, e altra cosa pubblica, o d'uso pubblico, il restringere, o occupare strade, piazze, o altri luoghi pubblici con fabbriche, baracche, e altre cose mobili, o immobili, anche temporariamente.

te, pena la remozione a spese del reo, ed i danni. Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fiorentino) §. 1. V. *Luoghi pubblici. Strade.*

SUPPLICHE: I Vicarj Regj nell' informare quelle de' condannati per aver la grazia, indicheranno il delitto, la pena, la data della sentenza, le cause di grazia che concorrono, le circostanze di famiglia, e se il condannato ha quietato la parte lesa. C. 28. Sett. 1560.

2. Le Informazioni si rimetteranno sigillate, col sigillo dell' informante. C. 3. Dic. 1568

3. Le *suppliche* delle Comunità devono essere firmate dai rappresentanti, e legalizzate col sigillo Comunitativo, altrimenti non hanno corso, e vi è la pena di Scudi 50. per ciascuno de' *supplicantsi*. E. 19. Dic. 1567. D. 23. Mag. 1572. e Dich. 15. Ago. 1748.

4. Non si può esiger nulla per l' informazione delle *suppliche*, neppur per esibita o registro di esse, e de' Documenti annessi, o sotto altro titolo, pena Scudi 2. di cui un 4.^o spetta al notificatore, oltre la restituzione del tolto: In caso di recidiva vi è la destituzione. D. 15. Mag. 1579.

5. Ninn Regio Dipartimento può ricevere *suppliche* non firmate dal supplicante, o suo Procuratore. Le informazioni de' Magistrati Collegiali devono essere firmate anche dal Provveditore, o Capo di essi, e legalizzate le firme dal Cancelliere. Dich. de' 15. Ago. 1748:

6. Le *suppliche* non ritardano il corso agl' atti per l' emanazione di multe, e spese processali criminali: In caso di grazia il Fisco rende ciò che fu pagato. Il. de' 26. Ott. 1815.

7. I Dipartimenti e Ministri RR. risolvono colle ordinarie facoltà, se vi si estendono, le *suppliche* rimesse loro colla *codetta*, e non faranno conto di quelle che contengono domande notoriamente inattendibili; riuniranno in una sola informazione quelle che hanno lo stesso oggetto, come Impieghi, Doti, sussidj, ec. e informeranno a parte quelle che meritano una speciale risoluzione. C. 12. Giu. 1780. §. 1. 2.
8. Se ricevono con *commissione* una *supplica* che possono risolvere colle loro facoltà, in vece d'informarla daranno parte di ciò alla Segreteria da cui fu loro rimessa, perchè quando tali affari sono dal Principe avocati a se, verranno loro rimessi per informazione con lettera, o d'ordine speciale di S. A. R. §. 2. 3.
9. Tutto ciò si osserva anche nelle *suppliche* rimesse dalla R. Consulta. C. 6. Lug. 1780.
10. Quando una *supplica* è rimessa a un Ministro con semplice *codetta* egli può risolverla colle sue facoltà, e se non vi si estendono la informerà e qualora non meriti attenzione vi scriverà sopra = Non merita attenzione = e la ritornerà alla Segreteria con prenderne registro. C. 17. Lug. 1802.
11. Le *suppliche* per altri affari contenziosi o concernenti i diritti de' terzi si devono informare dentro due mesi, e se non lo possono perchè le parti non si sono presentate a dare gli schiarimenti necessarj, basta che l'informatante lo dichiari di proprio pugno. C. 27. Giu. 1803.
12. I Vicarj Regj devono informare da per lo;

ro le *suppliche* che vengono loro rimesse: Se sono firmate dai loro ministri non verranno ricevute, meno il caso d'impedimento o assenza. C. 7. Gen. 1806.

13. Le *suppliche* fatte da particolari devono essere individuali; quelle collegiali, o in nome collettivo non hanno corso. N. 11. Luglio 1814. V. *Grazie. Rescritti*.

SUPREMO TRIBUNALE di Giustizia: Prima di esso ne faceva le veci il Magistrato degl' Otto, creato nel 1375. e così detto perchè era composto di due Cittadini per quartiere. Esercitava solo la Polizia; nel 1415. fu riformato, e gli fu attribuita anche la Giustizia Criminale, e la Custodia delle Porte della Città.

Parte
Storia

2. Fu suppresso con L. de' 26. Mag. 1777. unitamente al promotore Fiscale, e Cancelliere di Campagna, e tolta ogni Giurisdizione criminale alla Camera della Comunità, e quella del Commercio, alla Camera Granducale agl' Uffiziali de' Pupilli, Magistrati di Sanità, Conservatore di Legge, Archivio, Monte Comune, Monte di Pietà ec. ec. e fu creato per gl' affari criminali il *Supremo Tribunale di Giustizia* di cui contiene il regolamento.
3. L' Art. 3. abolì l' uso di partecipare i Processi al Sovrano per la risoluzione; e l' Art. 6. sopprese la privativa Giurisdizione del Magistrato degl' Otto in certi affari e li sottopose tutti ai Tribunali Ordinarij.
4. Il *Supremo Tribunale* era composto di un Auditore che era uno de' Giudici, dirigeva la Cancelleria, e soprintendeva alle Carceri,

di tre Assessori, un Cancellier maggiore, ed una Cancelleria divisa in tre Dipartimenti.

§. 6. 8. 9.

5. Gl' Assessori erano Giudici essi pure; tutti i processi arrivati in un mese si passavano al 3.^o Assessore; Quelli venuti nel mese seguente al 2.^o e quelli del terzo mese al 1.^o Assessore, e così di seguito. §. 10.

6. Il M. de' 22. Feb. 1788. organizzò diversamente la Cancelleria, e dette un altro giro, alle attribuzioni del *Supremo Tribunale*; ma poi si tornò ad osservare la L. del 1777.

7. Le Lettere si firmavano dal Cancellier maggiore, ma se contenevano ordine d' arresto, o rilascio di persone, o risoluzione d' affari vi era il visto dell' Auditore. C. 17. Giugno 1777.

8. La L. de' 22. Apr. 1784. in vece dell' Auditore Fiscale che ne era il Capo, creò un Presidente del *Supremo Tribunale di Giustizia*, che messe alla testa di tutti gl' affari criminali del Granducato: Dava il voto l' ultima, e le sentenze si proferivano a pluralità dei tre voti del Presidente, dell' Auditore, e dell' Assessore di turno, ma a nome del *Supremo Tribunale*: Se il Presidente non concorreva nei voti uniformi dell' Assessore, e dell' Auditore, o se erano tutti e tre difformi si decideva dalla R. Consulta. Dal Presidente dipendevano gl' Impiegati delle Carceri, per ciò che concerneva la custodia dei Carcerati, e le Cause criminali, e poteva sospenderli con dargli parte al Presid. del R. Gov., o chiedere che li mutasse; dipendeva-

no pure da lui quanto al Criminale tutti i Ministri, e anche l' Auditore Fiscale di Siena, e il Commissario di Grosseto; non si ammettevano al Sindacato senza la sua approvazione, e li poteva sospendere con darne parte al Presid. del B. Gov. Questo partecipava a lui tutte le gite, surroghe, elezioni, e mutue de' Ministri Provinciali: *Il Presidente del Supremo Tribunale*, invigilava sulle Carceri, dovea visitarle ogni mese, e straordinariamente occorrendo: Richiedeva i delinquenti ai Governi esteri per i soliti canali: Interveneva alle sedute della Consulta negl' affari Criminali, e di Grazia, e negl' Esami per gl' Impieghi, ed era uno de' Giudici per gl' affari che erano di competenza della Pratica Segreta: Interveneva pure alli squittinj degl' Avvocati, e Procuratori, e vi avea il primo posto, uguale a quello del Presid. del B. Gov. I Commissarij dei Quartieri erano da lui indipendenti. (ivi) Tali attribuzioni sono ora passate nel *Presid. della Ruota Criminale*.

9. La L. 30. Novem. 1786. §. 117. voleva, che quando la decisione del *Supremo Tribunale* correggeva il parere de' Vicarij Regj si rimettesse a questi per loro istruzione, una copia del voto.
10. La L. 23. Sett. 1788. §. 8. 9. sopprimendo la Consulta, attribui al *Presid. del Supremo Tribunale* il dar la dispensa per esaminare i Testimonj che la L. proibisce esaminare per ragione di parentela, e devolvè la revisione delle Cause, quando esso faceva scissura dagli altri Giudici, al *Presid. del B. Gov. V. Ruota Criminale*.

Parte
Storica.

TABACCO: Fù ridotto in privativa Regale, coi BB. degl' 11. Mag. 1645. e 14. Marzo 1698.

2. Vi è nna L. generale sul medesimo degl' 11 Mag. 1769.
3. La N. de' 16. Lug. 1777. stabili varj Magazzini, e permesse la rivendita ai prezzi della Tariffa con un abbuono ai rivenditori.
4. La N. 21. Lug. 1778. esentò dal dazio alcune specie di tabacchi introdotti di sopra a mare.
5. La N. 7. Lug. 1779. concerneva la rivendita nella Romagna.
6. Le NN. 12. Feb. e 17. Nov. 1780. abolirono questa Regalia nei Territorj di Barga, Portoferraio, Bagnone, e Fivizzano, e vi permisero anche il *Tabacco estero*.
7. Le NN. 16. e 20. Mar. 1781. permisero coltivare il *Tabacco* nei Territorj della Trappola, Cesa, e S. Lorino del Conte.
8. La N. 20 Mag. 1783. riguarda la rivendita e prezzo dell' avana d' Olanda.
9. Il M. 5. Ago. 1783. fissò le proporzioni, secondo le quali i trasgressori scontan le multe colla Carcere: è la stessa che fù poi fissata per tutte le multe dalla L. 30. Nov. 1786; la cattura si paga £. 2. ma per questa, e per l' interesse de' partecipanti non vi è luogo che all' esecuzione reale. (ivi)
10. La stessa L. de' 30. Nov. 1786. § 106. 108. prescrisse le pene delle Trasgressioni di *Tabacco*.
11. La L. 18. Mar. 1789. permesso a tutti di

- piantarlo, e coltivarlo con che si vendesse all' Amministrazione.
12. La L. 18. Giu. 1789. sopprime in tutta la Toscana questa Regalia che fu poi ripristinata con N. 18. Ott. 1791. perchè la coltura del *Tabacco* non avea prosperato in Toscana, e perchè ciò avea portato che si eran messi in commercio dei *Tabacchi* di cattiva qualità. Un' altra N. 18. Ott. 1791. e una del 25. Nov. 1791. contengono il regolam. e la Tariffa.
13. La N. 7. Feb. 1806. concerne la spedizione per transito dei *Tabacchi* Esteri.
14. Il *Tabacco* fu dato in appalto con M. de' 9. Ago. 1803.
15. La N. 22. Giu. 1807. sottopose a questa Regalia tutti i paesi già esenti.
16. (V. il N. 7. 19. 24.) La coltivazione del *Tabacco* è proibita nel Vicariato di Sestino, Sorbano, e Val di Pierle, ma restano condonate le pene incorse da quelli abitanti per il passato. N. 18. Ott. 1815. Coltivazione.
17. Le NN. 18. Ott. e 9. Dic. 1815 contengono varie misure Transitorie per attivare questa Regalia nel Principato di Piombino, all' Elba, e al Monte S. Maria. Nuova Regalia
18. La N. 27. Sett. 1814. dette di nuovo il *Tabacco* in appalto, ma in un modo diverso, e colla Tariffa annessa regolò i prezzi della rivendita nei diversi paesi.
19. Sopra questo stesso appalto vi è la L. de' 15. Nov. 1814. L' Art. 4. e segg. riguardano l' introduzione dei *Tabacchi* in Livorno, e loro estrazione per l' estero: il §. 10. trat-

ta del transito, e dell' introduzione dei *Tabacchi* destinati all' appalto: l' 11. e segg. della Coltivazione dei *Tabacchi* permessa nei soliti Territorj, e sue condizioni: il 21. e 22. dell' introduzione dei *Tabacchi*, e loro gabella, e delle gabelle d' introduzione: il 22. 23. vietano agli Appaltatori d' aumentare i prezzi: il 24. concerne la manipolazione de' *Tabacchi*: il 25. i *Tabacchi* in bastoni: il 26. proibisce le così dette *barche vinacciere* che vendevano il *Tabacco* nel Porto di Livorno. Il 27. accorda un' Elemosina di *Tabacco* alle Religioni mendicanti, invece della coltivazione di questa pianta che prima veniva loro permessa: il 28. e segg. trattano della rivendita, e degl' impieghi, e impiegati dell' azienda: il 41. proibisce di subappaltare.

20. Per l' introduzione dei *polviglj* in Toscana, o in Livorno, e suo molo la pena è di Scudi 6. in \mathcal{L} . fino a \mathcal{L} . 10. e da \mathcal{L} . 10. in sù Scudi 3. la \mathcal{L} . ma la multa non passerà mai Scudi 180.. Per l' introduzione d' altri *Tabacchi* la pena è di Scudi 3. per \mathcal{L} . fin in \mathcal{L} . 10. e da \mathcal{L} . 10. in sù Scudi 1. 3. 10. = purchè non passi Scudi 150., e sempre la perdita del *Tabacco*, bestie, e istrumenti caduti in *commisum*. L. sud. 15. Nov. 1814 §. 42.

21. Per l' introduzione in attrupamento, e con arme, o violenza anche per lasciare il *Tabacco*, o smerciarlo in Toscana, la pena sarà affittiva fino ai pubblici Lavori inclusive. §. 43.

Trasgressioni e pene

22. Per la detenzione di *Tabacco* proibito la pena, è della metà di quella degli Introduttori. §. 44.
23. Per le frazioni inferiori alla *Q.* la multa si ragguaglia in proporzione. §. 45.
24. Per la coltivazione del *Tabacco* in paesi diversi da quelli ove ciò è permesso vi è pena Scudi 2. per pianta fino a 100. piante, e da 100 in sù Scudi 1. per pianta trovata non recisa dal suolo, e *£.* 10. per Lib. di foglia in erba trovata separata dal suolo, oltre la perdita sempre. §. 46.
25. I Navicellaj, Vetturall, e altri Conduttori che s' appropriano in tutto, o in parte il *Tabacco*, che trasportano per l' Amministrazione, o per particolari incorrono la pena degli Introduttori, e inoltre si procederà contro di essi per Furto improprio. §. 47.
26. I Lavoranti, e Stipendiati della Azienda che s' appropriassero, o trafugassero qualche quantità di *Tabacco* incorron la pena degli Introduttori, e quella del furto domestico. §. 48.
27. Chiunque, non esclusi i Rivenditori, ritenesse ordigni nuovi, o vecchj, da pestare, macinare, o manipolare *Tabacchi*, incorre pena la perdita di essi, e Scudi 20. §. 3. e 49.
28. Vi è pena Scudi 20. e la perdita della patente per i Rivenditori che alterano i *Tabacchi*, mescolando una qualità coll' altra, o in altro modo, o non stanno ai prezzi delle Tariffe. §. 50.
29. Per tutte le altre contravvenzioni alla presente N. la pena è quella prescritta dal §.

44. contro i detentori del *Tabacco* di Contrabbando. §. 51.
- Proce- 30. Le Cause s' introdurranno ad istanza degli
gura. Appaltatori, o a querela degl' altri autorizzati dalle LL. §. 52.
31. In caso d' arresto di *Tabacchi* di Contrabbando, e di querele, il Querelante rimetterà copia della Comparsa al Direttore dell' Azienda. §. 53.
32. I Tribunali Criminali rimetteranno al Direttore dell' Azienda dentro giorni otto, copia delle sentenze da essi fatte notificare per Trasgressioni, ed eseguiranno la C. del Presid. del B. Gov. de' 17. Dic. 1804. (1) §. 54.
33. I corpi di delitto si rimetteranno sigillati da chi fa l' arresto al Tribunal più vicino per restarvi fino alla sentenza. §. 55.
34. Il Giudicante invigilerà che non sian distratti, e dopo la sentenza di Condanna li invierà al Magazzino più prossimo: ma se son soggetti a deperire prenderà le cautele necessarie per impedir ciò, e potrà farlo trasportare al Magazzino sud. salve le solite pratiche per assicurarne l' identità fino alla sentenza. §. 56.
35. La metà delle multe già spettante al Fi-

(1) Essa rammenta l' esecuz. degl' OO. che son uniformi a quelli contenuti in questa N. = G¹ Art. 2. 3. vogliono che gl' Esecutori rimettan all' Appaltatore copia delle querele, e i Notari Copia delle condanne = L' Art. 6. dichiara che non ostante l' appalto dee riguardarsi sempre la Regalia come interessante la Cassa Regia.

- eco spettano agl' Appaltatori, e posson impiegarla in gratificare gl' Esecutori. §. 58.
36. Trasmessa l' inquisizione gl' Appaltatori posson transigere col reo; e la loro quietanza tronca il processo se si tratta di semplice contrabbando, senz' altra odiosa qualità. §. 59.
37. Si permetteranno le perquisizioni domicilia-ri domandate in scritto dalle persone che hanno come sopra il diritto di querelare, purchè sian autorizzate in scritto in Firenze dall' Auditor di Turno della Ruota Criminale, e in Provincia dai Vicarj Regj, e Potestà, sotto la pena della calunnia manifesta per chi l' avrà domandata, e sotto la responsabilità degl' eccessi commessi nell' esecuzione: La licenza non si darà che nel concorso di fondati sospetti contro le persone prese di mira, e solamente sulla semplice richiesta degl' interessati. Si concederà quanto ai rivenditori, e alle persone, e Case dei Coltivatori di *Tabacco* nei paesi ove ciò è permesso. §. 60.
38. Non saranno molestati i forestieri provenienti dall' Estero per detenzion di non più di Lib. tre di *Tabacco*. §. 61.
39. Così nell' Introduzione, o detenzione di *Tabacco* di contrabbando, qualunque sia il reo, se non eccede le Lib. 3. l' affare si risolverà economicamente, senza processo, e colla perdita del *Tabacco*, e multa proporzionata alla quautità, a forma dell' Art. 45. Quello che fù sorpreso con *Tabacco* creduto di Contrabbando si riterrà in Carcere quanto basti a identificare la persona se è Toscano, e se estero finchè abbia data Cauzione di pagar

la multa corrispondente. §. 62. V. *Armi e Stemmi. Sale. Trasgressioni.*

TAGLIOLE: V. *Caccia. Lupi.*

Tariffe
Criminali.

TARIFFE: La prima Tariffa Criminale fu pubblicata con B. del 1680. (senza giorno) Un'altra è dell' 1766. (senza giorno)

2. La *Tariffa Criminale* vigente è de' 14. Sett. 1773. rimessa in vigore colle II. de' 26. Ott. 1815. ; è proibito eccederla sotto pena di destituzione e arbitrio; si deve tenere affissa in luogo visibile nei Tribunali. M. 14. Settem. 1773. V. *Spese.*

Tariffe
Civili

3. La L. 10. Ott. 1707. contiene una *Tariffa Civile* per la Provincia; e il B. 9. Feb. 1725 quella delle Cause delegate: Altra *Tariffa* per i Tribunali della Provincia Inferiore è del 10. Dic. 1766. ; vi era pure una *Tariffa* del Magistrato de' Pupilli annessa all' E. de' 8. Gio. 1767. E alcune Disposizioni sulle *Tariffe Civili* si contengono nella L. 30. Dic. 1771. §. 54. e segg. La *Tariffa* per gl' affari, e Cause mercantili o di commercio è de' 4. Nov. 1775. Una nuova *Tariffa* per i Tribunali Provinciali del Fiorentino fu pubblicata nel 23. Nov. 1775. Una per i Procuratori negl' 11. Mar. 1779. e per Firenze ne' 12. Ott. 1779.

4. Un'altra *Tariffa* per i Tribunali di Firenze fu pubblicata li 2. Feb. 1786.

5. Vi è pure la C. de' 22. Ago. 1797. sopra i diritti dei Tribunali provinciali nelle poste di Crediti pubblici, e la C. 10. Ott. 1801. sopra i diritti nelle vendite di stabili all' asta.

6. La *Tariffa* de' 24. Luglio 1804. riguarda

particolarmente la Curia negli Stati dei Presidj.

7. La *Tariffa* Civile vigente per tutti i Tribunali di Toscana è de' 24. Dic. 1814. Comprende anche i diritti dei Procuratori, Cursori, secondi Esecutori, Banditori, Depositarij, Stabularj, Periti ec.
8. La C. 11. Feb. 1815. e II. annesse sul modo di tenere un libro di Cassa nei Tribunali fanno parte di questa *Tariffa*.
9. La *Tariffa* de' Cursori de' 18. Feb. 1815. modifica quella de' 24. Dic. 1814.
10. Ve n' è un' altra di detto giorno, corretta della precedente per le Cause che non superano il merito di L. 700.
11. E' proibito ricevere cosa alcuna oltre la *Tariffa*, anche a titolo di mancia, o altro, pena la restituzione, perdita dell' Impiego, e Scudi 100. di cui il 3.^o spetta all' accusatore. La *Tariffa* si terrà sempre affissa in luogo visibile ne' Tribunali, e Cancellerie: ogni Ministro, Esecutore, o altro, darà ad ogni richiesta ricevuta *gratis* de' diritti che percipe pena Scudi 25. divisibili come sopr. M. 23. Nov. 1775.

12. La *Tariffa* de' Notari, e Archivio Fiorentino è de' 9. Ott. 1779. Tassa
notariali

13. Una nuova *Tariffa* de' diritti de' Notari, e dell' Archivio de' Contratti è stata pubblicata li 12. Giu. 1815. V. *Stallaggi*.

TASSA de' Testamenti. V. *Notari*.

TASSA di Famiglia. V. *Tassa di Macine*.

TASSA delle Vetture: V. *Strade*.

TASSA di Redenzione: Spese fatte col di lei pro-

dotto. V. *Cancellieri Comunitativi. Contribuzioni. Debito pubblico.*

= De' Molini. V. *Molini.*

= Straordinaria di guerra: imposta per una volta con N. 28. Apr. 1815. a cui son adesive le II. 11. Mag. le NN. 15. e 16. Giu. e la C. 19. Giu. di detto anno.

= De' Biadajoli, Pollajoli, e Treconi: abolite con N. 19. Ago. 1771.

= Delli sportelli, e farinajoli abolita con R. 12 Luglio 1769.

Parte
Sabrica.
TASSA di Macine, o Testatico: Fù introdotta in luogo dell' antica Tassa sulle Farine, con L. de' 29. Ott. 1776. spiegata colla C. 8. Apr. 1777.: si pagava in tre rate annue, e s' imponeva sulle denunzie delle bocche che doveva fare ogni Capo di Famiglia.

2. Si doveva esigere in contante e non in generi. N. 18. Mag. 1778.
3. I Deputati di questa *tassa*; e i concorrenti al posto di Camarlingo, doveano assentarsi dal Magistrato quando si partitavano tali posti. N. 8. Giu. 1784.
4. Non potevano essere contemporaneamente Deputati, o uno Deputato, e l' altro Camarlingo; due congiunti, o affini in linea retta in infinito, e in linea trasversa fino al 2.^o gr. civ. inclusive. N. 22. Giu. 1785.
5. Pagavano questa *tassa* anche gl' Ebrei. L. 12. Agosto 1785.
6. La C. 27. Mag. 1786. regolava la procedura contro i Contribuenti morosi, e i diritti de' Giudicanti, ed Esecutori; ora si procede come per l' altre Contribuz. V. *Contribuzioni*;

7. Le CC. 10. e 11. Mag. 1791. revocando quella del 1786. vollero che i Giudicenti facessero *gratis* e d' ufficio tutti gl' atti e Decreti relativi a questa *tassa*.
8. La L. Gen. del Sale de' 3. Mar. 1788. §. 26. esentò da questa *tassa*, varj popoli, e Comuni.
9. Sull' amministrazione, e reparto di essa classazione, de' Contribuenti, e percezione vi era la L. de' 9. Mar. 1789. e la C. de' 24. Dic. 1790.
10. Il M. de' 22. Gen. 1794. dichiarò che le cause di questa *tassa*, e de' proventi de' Macelli, Sigillo, e aumento delle Carni, come di Regalia, erano di competenza privativa del Magistrato Supremo di Firenze, a cui i Giudicenti doveano rimettere i processi dopo concluso in Causa, potendo il Magistrato far supplire se voleva.
11. Un M. de' 7. Lug. 1795. e le II. annesse riguardano pure il contenzioso, e i defalchi di questa *tassa*.
12. Con M. de' 18. Giu. 1802. e II. annesse questa *tassa*, e quella de' Macelli furono separate dall' Amministrazione Comunitativa, e affidate a un Dipartimento particolare. La N. 26. Sett: 1814. le ha riunite di nuovo agli Ufizj di Soprintendenza Comunitativa.
13. La C. 17. Giu. 1803. prescrisse nove regole per il reparto di questa *tassa*, e classazione dei Contribuenti.
14. La N. 19. Apr. 1805. riguardava le portate delle bocche, i termini a farle ec.; la C. degl' 8. dello stesso Mese concerne la contabilità dei Camarlinghi, e l' altra C. de' 6.

Marzo 1807. la percossione, penali, e defalchi.

Tassa
di Famiglia.

15. Ora la L. 11. Feb. 1815. ha sostituito alla *tassa di macine* una *tassa di Famiglia* che si percepisce dai Camarlinghi Comunitativi sul chiesto assegnato a ciascuna Comunità, e si reparte dai Magistrati per famiglia, esclusi i poveri, e i miserabili; a questa si applicano le LL. e OO. sull' altre contribuzioni, sulle penali, e loro reparto frà il Cancelliere, e Camarlingo: Vi sono annesse delle LL. Le penali non sono incorse che 15. dopo la consegna del Dazzajolo al Camarlingo. G. 22 Maggio 1815.

16. I contribuenti alla *tassa di famiglia* non devono pagare la spesa dell' avvisi. N. 24. Giugno 1815.

17. I defalchi, e spese d' esazione non devono eccedere il 10. per 100. assegnato per tal capo alle Comunità. G. 8. Nov. 1815.

Parte
Storica

TEATRI: La L. 1. Feb. 1780. §. 1. avea escluso i Comici, Istrioni, Saltatori, e giocolattori esteri esclusi dai *Teatri Toscani*, e permessi solo i Ballerini, e Musici d' ogni paese, e i Comici Francesi. (1)

2. La N. 29. Mar. 1785. proibì anche i *Teatri* nelle Case private, se erano a pagò, nomina, o biglietto; e sempre nei Collegj, Conventi, e Conservatorj, neppure con rappresen-

(1) Gli Art. 2. 8. 6. proibivano aprire nell' Avvento; e Quaresima anche con Opere Sacre, e fuorchè del Carnevale: il Biglietto non doveva essere minore di due paoli.

- tanze Sacre. L' Art. 10. proibì tutte le beneficate, a favore di Attori, Musicisti ec.
3. Secondo la Q. 6. Apr. 1796. i Teatri potevano aprire due volte l'anno, nelle Città, e una nelle Terre, colle debite licenze.
4. La N. de' 18. Ott. 1787. ordinò la demolizione, o destinazioni d' altr' uso dei Teatri dei piccoli Villaggi, e Terre.
5. Dell' apertura de' Teatri, e loro Regolam. tratta la N. de' 20. Dic. 1814. succeduta a quella de' 4. Mag. 1807. I primi cinque Art. trattano dell' apertura dei Teatri di Firenze, e degli Spettacoli, e divertimenti che possono darvisi.
6. L' apertura dei Teatri di Siena, Pisa, e Livorno può aver luogo a forma del M. 18. Ott. 1787. (1) e volendo aprire in altre Stagioni, o con Spettacoli diversi se ne potrà chiedere licenza al Governatore, fuorchè per l' Avvento, e Quaresima. §. 6.
7. I Teatri dell' altre Città possono aprire due volte l' anno compreso il Carnevale, e nelle Terre, e Castelli una volta l' anno. §. 7. 8.
8. Nei casi dei due preced. Art. è necessaria la licenza del Presid. del Buon. Gov. anche per la qualità degli Spettacoli, se la Stagione
- Tomo II. O

Apertura e Regolam.

(1) In Pisa la Primavera con prosa senza balli: il Carnevale Opera Buffa senza balli § 6. = In Siena l' Estate con Opera seria, o buffa con Balli: il Carnevale con prosa senza balli §. 7. = In Livorno l' Autunno, e Carnevale con Opera Buffa, o Seria con balli: la Primavera con prosa senza balli §. 8.

- gione, non è il Carnevale. Si chiederà per mezzo del Giudicante, che vi unirà la sua informazione. I Commissarj RR. possono accertarla direttamente, ma con renderne conto. § 9. 10.
9. Il Pubblico non potrà esser defraudato nelle qualità, titolo, e parti dello Spettacolo, o nell' aspettativa dei principali Attori, il tutto a forma delle promesse fatte cogl' avvisi, e in caso di giusto impedimento, se ne renderà conto al Giudicante che lo verificherà, e obbligherà chi occorre a mantenere il promesso, se vi è luogo, e in caso diverso ne sarà avvertito il Pubblico. §. 15.
10. Non può aver luogo a disposizione dell' Impresario più d' una beneficiata per Stagione, e una dovrà farsene a favore de' Poveri. § 19.
11. Ferme stanti le consuetudini locali di non aprire in certe sere, i Giudicanti di Polizia, possono derogarvi per circostanze non ordinarie con renderne conto. §. 20.
- Polizia 12. La Polizia interna de' Teatri durante lo spettacolo, appartiene all' Accademie, che l' esercitano per mezzo dell' Accademico d' Ispezione. §. 11.
13. Questo adotterà i provvedimenti occorrenti per il buon ordine, e la pubblica decenza fino all' arresto con renderne conto nei rapporti de' quali parla l' Art. 14. §. 12.
14. Se poi i disordini esigono la cognizione dei Tribunali, o della potestà economica l' Accademico rimetterà sollecitamente il suo Rapporto al Giudicante. §. 13.
15. Le Accademie, e per mezzo dell' Accade-

- mico d' Ispezione, o altrimenti, rimetteranno sempre, ed in ogni giorno, al Giudicante un rapporto di ciò che è accaduto di notabile, o un rapporto negativo se non vi fu nulla di nuovo. §. 14.
16. Gli Impresarij di Firenze presenteranno alla Presidenza del B. Gov. due mesi prima dell' apertura del loro *Teatro*, la nota di tutte le persone che vi devono agire. §. 16.
17. Non sarà permesso di passare sul Palcoscenico di verun *Teatro* a persone che non debbano, o prestarvi servizio, o esercitarvi la Polizia. §. 17.
18. Le rappresentanze prima d' essere poste in Scena, devono essere riviste e approvate in Firenze dal Censore delegato dal Presid. del B. Gov., e in Provincia dal Giudicante; o dal Censore da esso scelto, con previa approvazione. §. 18.
19. In mezzo alla Platea de' 3. principali *Teatri* di Firenze, si terrà una Lumiera accesa a spese dell' Accademia. N. 7. Feb. 1806.
20. Le contravvenzioni al Regol. sud. del 1814 Pene possono essere punite con arresto, e Carcere fino in 3. giorni, e con multa fino a £. 300. salve le più forti pene nei congrui casi. I Ministri di Polizia, ne conosceranno economicamente, con partecipar le risoluzioni. §. 21. Regol. sud. del 1814.
21. I Regol. non comprendono i *Teatri* di Case private, dei Collegj, delle Ville ec. ma Dispôs.
Generali è necessaria anche per essi la permissione. L. 1. Feb. 1780. §. 8. V. *Spettacoli. Veglia*.
- TELERIE:** La L. 5. Feb. 1770. e la N. 27. Ago. dello stesso anno esentavano dalla Gabel-

la le *telerie* nostrali, di lino, canapa, e cotone, e regolavano quella delle forestiere. (Ora ciò dipende dalle LL. Doganali.)

TEMPO: V. *Calendario*.

TERMINI di Cause: La Consulta non li proroga che per giusti, e gravi motivi, IL 31. Dic. 1771. §. 8.

TERMINI di Confine: V. *Strade* N.º 18. 19.

TERRANOVA: Comunità: Regol. partic. 13. Feb. 1773. Altra de' 23. Mag. 1774.

2. Conseguenza di Decima. N. 15. Gen. 1781.

TERRAROSSA: Comunità: Regol. partic. 24. Feb. 1777.

TERRA DEL SOLE: Comunità: Regol. partic. de' 21. Ago. 1775.

TESORI: L' Inventore di *tesori*, ripostigli, e altri depositi antichi, deve farne la denuncia al Fisco, o al Tribunale locale e lucra il 3.º delle cose trovate, o loro valore se queste si acquistano per la R. Galleria: Un' altro 3.º spetta al Padrone del fondo, e un' altro al Fisco dedotte le spese di scavo, e invenzione. Per la mancanza di denuncia, e per lo scavo fatto senza le debite permissioni, l' Inventore perde il suo 3.º B. del Sett. 1762. (senza giorno) V. *Monumenti*.

TESTAMENTI: *Testamento* dei figli di famiglia. V. la L. sopra gl' atti dei medesimi de' 15. Nov. 1814.

2. L. Gen. dei *Testamenti* dello stesso giorno. V. *Successioni*.

Testi-
mij
falsi.

TESTIMONJ: L. 5. Mar. 1565 sopra i *Testimonj* falsi. Altra de' 10. Gen. 1680. sopra i *Testimonj* falsi, e subornazione: la pena della subornazione, non ha luogo, per chi induce il

- Testimone*, se questo depone fuori dei capitola-
to, o articolato, nè quella della falsità contro
l'imputato sentito come *Testimone*, contro i
correi, quando altrimenti deponendo avrebbe
dovuto manifestare il proprio delitto, nè con-
tro i congiunti che si sarebbero dovuti dispen-
sare dal deporre. L. sud. del 1680.
2. Pena attuale de' *Testimonj* falsi. L. de' 30.
Ago. 1795. (V. la Nota Tom. 1. pag. 9.)
3. In materia criminale non si può esaminare
il figlio contro un genitore, e viceversa, il
suocero, o suocera, contro il genero, o nuo-
ra, e viceversa, nè un conjuge contro l'al-
tro, nè un fratello, o sorella contro il fratel-
lo, o la sorella, senza la grazia Sovrana da
non chiedersi che quando il delitto sia gra-
ve, e il deposito indispensabile. BB. 1. Sett.
1716. 1. Sett. 1766. L. 30. Nov. 1786. § 28.
Ora la licenza si dà dalla Consulta sentito il
Presidente del Supremo Tribunale di Giusti-
zia. L. 23. Set. 1788. §. 8.
4. Si possono esaminare gl' Ecclesiastici, e Par-
rechi secondo la prudenza del Giudice, ne'
delitti gravi, o se la prova non può averli
alimenti: Essi non possono esimersene alle-
gando l'immunità Ecclesiastica pena l'esilio
dal Granducato. C. 31. Mar. 1792. V. *Or-
dine di S. Stefano* N.º 8.

Testi-
monj
eccettu-
ati.

TETTOJE: Nelle Città e LL. murati, è proi-
bito far *tettoje*, terrazzi, portici, caval-
cavia, e altro che dalle mura sporga sulle
strade e piazze, e ne occupi una parte, e il
far Torri, o Castelli di legnami, il tutto sen-
za licenza delle Comunità pena la remozio-

ne, e i danni. Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fiorentino) §. 4.

TIZZANA: Comunità: Regol. partic. 7. Gio. 1775.

TORRI: V. *Littorale*.

TORTURA: Abolita colla L. 30. Novembre 1786. §. 23.

TOSCANI: V. *Sudditi*.

TRASGRESSIONI: Se un Suddito è trovato con Tabacco di contrabbando per non più di 4. oncie, Ferro forestiero fino a Lib. 5. Chiodagione forestiera fino a Lib. 1. o Carte senza Bollo fino a 2. mazzi, non si arresterà a meno che ricusi di consegnare il genere di contrabbando, e farne la dichiarazione, o che faccia resistenza: Seguendo la condanna gl' Esecutori in vece della cattura avranno dal *trasgressore* una recognizione da tassarsi dal Tribunale. N. 21. Ago. 1777.

2. Ne' contrabbandi di Sale e Tabacco, gl' Esecutori hanno la metà delle multe e del valore degl' oggetti arrestati, oltre le spese del trasporto di essi al Tribunale. Trattandosi di Sale, invece della metà del valore, hanno una crazia per libbra. N. 28. Gio. 1783.

3. I Ministri de' Tribunali nelle *trasgressioni* di Sale, e Tabacco cercheranno di scoprire se la spia fu, come spesso segue, uno degl' introduttori, o smerciatori, il quale in tal guisa sacrificando i complici luera in due maniere; e però faranno dire dagli Esecutori i motivi per cui domandano l'ordine di perquisire. C. 15. Lug. 1783.

4. Nelle *trasgressioni* di Sale, e Tabacco, la

Perizia si fa *ex officio* dai Ministri dell' Azienda, e nei luoghi dove non ne sono, da altri Periti i quali soli si pagano a Tariffa Fiscale. C. 6. Sett. 1783.

TRATTORI: V. *Osterie. Seta.*

TREDOZIO: Comunità: Regol. partic. de' 21. Ott. 1775.

TRIBUNALE Esecutivo; Fù creato con M. 14. Mag. 1793. per gl' affari esecutivi che furono separati dal Magistrato dei Pupilli, e per gl' affari mercantili: Conosceva dell' esecutivo anche dipendente da sentenze d' altri Tribunali. Avea un solo Auditore, che si rimpiazzava occorrendo da un di quelli de' Pupilli. Secondo la N. de' 9. Lug. 1794. questo poteva sospendere l' esecuzione delle sentenze ne' casi di ragione. V. *Mercanzia. Tribunale di Commercio.*

TRIBUNALE di Commercio: E' stato creato, organizzato, e hà ricevuto un Regol. partic. con L. de' 15. Nov. 1814. in luogo del *Tribunale esecutivo.* V. *Feriato. Mercanzia. Tribunale esecutivo.*

TRIBUNALI in generale: Rif. de' medesimi de' 13. Ott. 1814. e Compartimento Territoriale annesso.

2. Regol. interno per i medesimi de' 15. Nov. 1814. Altro di d. giorno per la riassunzione delle Cause pendenti: e C. de' 23. Nov. 1814. che contiene delle disposizioni provvisorie per fino al 1. Gen. 1815. V. *Giudici. Notari. Potestà. Procuratori. Raccomandazioni. Regali. Segreto. Udienze. Ufficj provinciali. Vicarij.*

TRIBUNALI Provinciali: Il Compartimento di quei del Fiorentino, era contenuto nella L. de' 30. Sett. 1772.

2. Le branche attuarie e di danno dato sono riunite al rispettivo Giudicante. L. sud. § 9. e segg.

3. Il Compartimento dei Tribunali del Senese è contenuto nella L. de' 2. Gen. 1774. V. *Uffizj Provinciali. Vicarj.*

TRUFFE: B. de' 15. Giu. 1593. sulle pene de' Ministri, Agenti, e Mandatarj che si servono dei denari, crediti, o nome di negozio, e di Società in pregiudizio de' loro Socj, e principali.

2. OO. de' 15. Gen. 1744. §. 13. portante che l'accordo, e quietanza anche giurati non tolgono l'azion Criminale finchè siano stati adempiti.

3. M. de' 9. Lug. 1782. che ordinò, che nelle truffe, e stellionati si procedesse *ex officio* come nei furti non ostante la quietanza della parte. (1)

4. Pena: L. 30. Nov. 1786. §. 79. L. 30. Ago. 1795. §. 5. (V. la Nota Tom. I. pag. 9.) V. *Seta. Stellionato.*

TRUPPE: N. 11. Nov. 1814. C. 30. Gennaio 1815. sopra i viveri, foraggj, e razioni dovute alle *Truppe Austriache* nel loro passo.

2. N. 19. Apr. 1815. che estende a tutta la Toscana le attribuzioni della Deputazion degli approvvigionamenti di Firenze.

(1) Revocato dalle LL. 30. Nov. 1786. §. 3. e 30. Ago. 1795. §. 5.

1. **§. CC. 28. Mar. e 27. Sett. 1815.** sulle razi-
ni, e sù quant' altro deve fornirsi alle *Trup-
pe Toscane* nelle loro marcie. V. *Giunta-
Militari. Uffiziali.*

2. **TURBATO possesso:** Forma di questo giudizio.
Regol. di Proc. Civ. §. 561. e segg.

3. **TUTELA:** V. *Minori.*

UDIENZE di Uffizj, e Tribunali: Chi nel
luogo di esse userà minaccie, e pressioni ingiu-
rìose, o irriverenti contro la parte, o altri
per motivo della lite, o per altra causa si
punirà con multa da *£. 20. a 50.* e dupla se
ciò seguì in tempo della seduta, e presente
il *Magistrato*; in ambi i casi la multa è re-
spettivamente doppia, oltre l' arbitrio, se l'
ingiuria fu diretta contro il *Magistrato*, o
uno dei suoi membri, o *Ministri*. E' cogno-
re il *Tribunale* ove segue il delitto meno chè
nei casi gravi che spettano ai *Tribunali Cri-
minali*. P. 1. Feb. 1567.

2. I. 30. Ott. 1778. sul turno, regolam. e buon
ordine dell' *Udiense*. Il §. 4. proibì agl' as-
sistenti di prendere posto nei *Sedili* destinati
alle parti, o loro difensori, di parlare, o ca-
gionare disturbi.

3. La L. 18. Ago. 1778. volle che i *Giudici*
dessero le *Udiense*, anche a solo e sentissero
le informazioni, sessioni ec. non in casa ma
in *Tribunale*.

4. L' *Udiense* sono pubbliche, meno i casi in
cui la decenza non lo permette. Rif. 13. Ott.
1814. §. 78.

5. Le Udienze hanno luogo a forma del Regolamento de' Tribunali de' 15. Nov. 1814.

UFFIZJ Pubblici: L. 25. Gen. 1549. che ordina che in tutti i giorni feriatì, e tanto nella mattina, che nel dopo pranzo suoni per mezz' ora la Campanella. Durante il suono di essa tutti gl' Impiegati degl' *Uffizj* di Firenze devono essere al loro posto. §. 2.

2. In mancanza, si appuntano in un libro di specchietto, e pagano un' appuntatura di uno Scudo, mezzo Scudo. o Lire una secondo il loro grado, e con ritenzione sul loro stipendio. §. 3. e M. de' 10. Apr. 1722. §. 1. 2. 3.

3. Gl' Impiegati non devono stare all' *Uffizio* meno di 7. ore fra mattina, e giorno. M. 10. Dic. 1805.

4. Regol. de' 17. Dic. 1814. e C. 13. Febbrajo 1815. sulle spese misurate de' Dipartimenti RR. per mobili, riparazioni, lavori, lume, fuoco, carta, libri ec. V. *Impieghi. Provisioni. Segreto. Uffizj Provinciali.*

Elezioni UFFIZJ Provinciali: La L. 10. Lug. 1771. stabilì l' uso delle tratte, e volle che gl' *Impiegati provinciali* si prendessero delle Liste ove si facevano descrivere gl' aspiranti, dopo adempito il prescritto dalle LL. per ciascuna specie di Posti, e senza squittinio perchè la descrizione delle Liste faceva presumere l' idoneità; e così per il Senese la L. de' 10. Sett. 1773.

2. Per la Provincia Superiore le proposizioni si facevano dal Segretario delle tratte, al Governatore di Siena, e da questo al Sovrano. L. 2. Gen. 1774. §. 13.

3. I Ministri eletti devono subito andare al loro destiuo. L. 30. Sett. 1772. § 34. e L. del 1774. §. 20.
4. In luogo della credenziale che prima si dava ai Giudicenti, e Ministri si rimette al Magistrato Comunitativo della loro residenza copia del M. d' elezione, e si accompagna dalla R. Consulta al Cancelliere con lettera dichiarante che sono quelli stessi di cui parla il M. C. 18. Giu. 1794.
5. Vi erano le PP. de' 27. Sett. 1627. 21. Nov. 1629. 6. Ago. 1636. sull' organizzazione, e regolamento degl' *Impieghi Provinciali*. Ruoli e
Compartimento.
6. Alla L. de' 30. Sett. 1772. e per la Provincia Superiore de' 2. Gen. 1774. è unito Compartimento de' Vicariati, e Potesterie, la distribuzione di queste sotto i rispettivi Vicariati, il Ruolo de' Ministri, stipendj, obblighi ed emolumenti. (non è più in vigore)
7. La L. de' 12. Giu. 1784. contiene il nuovo Compartimento per il Fiorentino.
8. Negl' stipendj sono comprese le prestazioni che i Giudicenti ritiravano dalle Comunità, per indennizzarli degl' Emolumenti criminali già soppressi. C. 17. Nov. 1784.
9. Il Ruolo attuale degli stipendj, e rata d' incerti spettanti ai diversi Giudicenti, e Ministri è annesso al M. 17. Gen. 1815., e alla C. de' 7. Feb. seg. col carico rispettivamente delle spese minute. Il soldo fisso cumulato alla rata d' Incerti, non può servir di base per le pensioni, le quali si regolano dalla Sovrana munificenza secondo i casi. (ivi)
10. Non si può in essi Impieghi sostituire senza l' approvaz. Sovrana, pena la destituzione, Esercizio
Mute

o arbitrio. O. 2. Gen. 1551. e L. 30. Apr. 1613.

11. I Giudicenti e Ministri stanno in *Uffizj* un anno, dopo il quale vengono sottoposti al Sindacato, e non riportando l'assolutoria dentro tre mesi perdono l'Impiego: Ottenendola possono essere confermati fino in tre anni, dopo i quali devono essere mutati. L. del 1771. §. 25. L. 30. Sett. 1772. §. 44. L. de' 2. Gen. 1774. Per la Provincia Superiore. §. 12.
12. Gl' *Uffizj Provinciali* non derogano alla Nobiltà: anzi i descritti nelle Liste hanno il rango di Cittadini Fiorentini, quando le loro famiglie non lo abbiano, desiderando S. A. R. di trovare nelle medesime Liste persone di nascita nobile, per lo che tali *Uffizj* sono stati resi convenientemente decorosi, e corredati di buoni appuntamenti. Quelli che si distingueranno otterranno tutta la considerazione Sovrana, anche per gl' Impieghi della Capitale. L. del 1771. §. 29. L. 10. Sett. 1773. per il Senese. §. 20.
13. La L. 30. Sett. 1772. §. 45. e segg. e per la Provincia Superiore, la L. 2. Gen. 1774 §. 24. e segg. moderarono le Tasse, e manoscritti a cui erano soggetti i Giudicenti, e Ministri, ma ne lasciarono sussistere alcuni, e conservarono a loro favore, le prestazioni che ritiravano dalle Comunità e LL. Pij, in carta, inchiostro, legna, denaro, e altri generi, come pure gl' onorarj, per le visite dei Fossi, Alpi ec. (1)

(1) I Giudicenti avevano in acollo il mantente

14. Ora le Provvizioni si pagano direttamente a ciascun Giudicante e Ministro abolite le antiche Tasse, ed aggravj, ed abolite al contrario, le prestazioni in denaro o generi, che ritiravano dalle Comunità o LL. Pij. L. 32. Giu. 1784. §. 3. 4. (ne conteneva il Ruolo)
15. La spesa della Carta bollata quando non è a carico delle parti si prende dalla Cassetta, L. del 1771. §. 54. e de' 2. Gen. 1774 per la Provincia Superiore. §. 29.
16. I Giudicenti, e Ministri hanno dallo stato il Quartiere, e mobilia grossa, e gl' utensili da Cucina. L. del 1771. §. 56. V. Pretorj.
17. La L. de' 2. Gen. 1774 per la Provincia Superiore §. 9. dava ai Giudicenti la soprintendenza ai Patrimonj Comunitativi e le funzioni dei Cancellieri che erano stati soppressi; L' Art. 11. raccomanda di migliorare nelle mute la condizione dei Ministri.
18. I Giudicenti, e Ministri devono continuamente risiedere nel Paese, e ottenendo la gita, provvederanno che il servizio non ne soffra. L. del 1772. §. 41. per la Provincia Superiore. La gita si chiedeva al Governatore. L. del 1774. §. 21.
19. I Ministri adempiranno l'obbligo, ov' è, di andare a rendere ragione in certi Paesi ne giorni prefissi. Le spese di Gita sono a carico del Ministro, e se il Tribunale ne ha più d' uno, della Cassetta. L. del 1772. § 42. 43. L. del 1774. §. 22. 23.

mento de' loro Ministri, Attuarj, Messi, Famigli, e Cavalature secondo il Ruolo d' ogni Tribunale.

20. I Giudicente, o Ministro mutato a tempo rotto se vuol ritirare la Provvisione nel nuovo Ufficio deve munirsi di un attestato del Cancelliere della Comunità da cui parte, dichiarante l'epoca, fino alla quale ha riscosso e la somma che gli resta ad esigere. C. 5. Gen. 1784.
21. I Giudicenti, e Ministri essendo in Gita si fermeranno all' Osteria se vi è, piuttosto che in case particolari C. 1. Giugno 1784.
22. Le mute non si danno più a tempo fisso, ma quando l' esige il servizio. L. 12. Giu. 1784. §. 8.
23. Nell' assenza di un Ministro quello che lo rimpiazza non può spedire che quei soli affari che non si possono differire fino al dì lui ritorno. L. 12. Giu. 1784. §. 12.
24. I Giudicenti, e ministri si cambiano per il solito ogni tre anni salvo il confermarli se occorre, come il mutarli avanti il triennio: la muta non dà diritto a veruna indennizzazione N. 29. Sett. 1794.
25. In caso d' impedimento o assenza d' un Potestà ò Notaro, il Vicario ne darà parte alla R. Consulta, e così i Notari se è impedito il Vicario, affinchè sia provvisto alla surroga; e l' interino possa percipere la Provvisione che gli è dovuta per l' interinato. C. 7. febbrajo 1795., e 23. Feb. 1804.
26. Si applicano alle Gite de' Notari. e Ministri le disposizioni concernenti quelle dei Giudicenti. V. *Giudicenti*.
27. La C. de' 14. Apr. 1803. e le II. annesse prescrivono gl' obblighi de' Giudicenti, e

Ministri in caso di muta, e nel loro Sindacato.

28. Niuno può essere Giudicante, o Ministro di un Tribunale in patria, nè dove abbia la sua abitazione ordinaria, nè in luogo vicino per 10. miglia alla sua Patria o domicilio, eccettuati i nativi di Firenze che possono servire nelle Potesterie Suburbane. Niuno può esercitare *Uffizj* in un Vicariato dove è nativo, o domiciliato, benchè il Tribunale fosse lontano dalla Patria o domicilio più di 10. miglia: Niuno può tornare in *Ufficio* nel Tribunale ove è stato, che con intervallo di 3. anni: Niuno può esercitare impiego in un Tribunale ove abbia parentela col Vicario, o con i Notari fino in 4.^o grado civile: Niuno può prender moglie nativa della Giurisdizione in cui serve attualmente sotto pena d' inabilitazione a conservar quell' Impiego. L. 30. Sett. 1772. §. 27. L. 2. Gen. 1774. per la Provincia Superiore. §. 15.

Incom-
pacibi-
lità.

29. Quando si scopra che si verifichi il caso di uno dei sudd. divieti se ne renderà conto a S. A. R. e si prenderanno i suoi Ordini. L. del 1772. §. 28.

30. (V. i NN. 11. e 27. Le LL. de' 21. Sett. 1773. 9. Gen. 1774. la C. de' 30. Gennajo 1776. la L. 12. Giu. 1784. §. 13. e segg. e la C. 21. Giu. 1788. sopra i recapiti da presentarsi regolano le forme del Sindacato de' Giudicanti, e Ministri. V. *Giudici. Giudicanti. Notari. Potestà. Tariffa. Vicarj.*

Sinda-
cato.

UFFIZIALI delle RR. Truppe: I loro Creditori devono nel Dicembre d' ogni anno presenta-

Debiti,

re al Comandante del Corpo, la nota de' crediti, con indicarne il tempo, e la provenienza, e il Comandante vi farà il visto, e la data, e li farà pagare: In mancanza di ciò il Creditore anche privilegiato perde ogni azione, e non è più sentito. M. 22. Mar. 1777.

2. Ciò non comprende i Generali, e gl' *Uffiziali* di Stato maggiore, e in tutti i casi la perdita di diritto per la non fatta presentazione del conto, si riferisce soltanto alle paghe dell' *Uffiziale* debitore, e non agl' altri di lui beni, ed assegnamenti. M. 3. Ott. 1777.

3. Le ritenzioni sulle paghe, e pensioni degli *Uffiziali* si ordinano al Cassiere del Commissariato di Guerra, con Decreto che deputerà una persona ad andare mensualmente a riscuotere le somme ritenute, e repartirle nel modo ivi designato. M. 19. Ott. 1779.

Uffiziali
di
brevetto

4. Perma stante l' uso antico per gl' *Uffiziali* forestieri, i Toscani che hanno da Potestà estera il distintivo d' *Uffiziali* di brevetto, non sono ammissibili nel Ceto, e Casini de' Nobili salvo il possesso contrario. È proibito in avvenire domandare tali brevetti a Sovrani esteri, senza il Regio assenso, sotto pena di non poter portar l' uniforme, nè godere di alcun distintivo nel Granducato. N. 22. Feb. 1796. V. *Matrimonio. Militari. Sudditi. Truppe.*

UFFIZIO de' Fossi di Pisa: Le II. e Regolam. del med. si contengono nel B. de' 31. Gen. 1561. nel M. de' 28. Ott. 1767. e nella L. 19. Giu. 1775. V. *Fiumi.*

UFFIZIO de' Fossi di Grassano: II. pel Ragio-

niero del med. de' 25. Giu. 1796. V. *Provincia Inferiore*.

UFFIZIO del Segno di Firenze: Il suo Regol. è contenuto nel B. de' 30. Giu. 1767. V. *Pesi, e Misure*,

ULIVE: V. *Olive*.

UNIVERSITA' di Pisa: Rif. del Collegio della Sapienza de' 24. Ott. 1636.

2. Tutte le spese dell' *Università* vanno a carico del R. Erario. L. 11. Mag. 1775.

3. La C. 7. Nov. 1814. hà reso nota la riapertura dell' *Università* con gl' antichi Regol. V. *Studj*.

URBEGH: M. 8. Ago. 1778. che riunisce questo feudo al Granducato.

USUCAPIONE: V. *Luoghi pubblici; Strade*.

USUFRUTTO Legale: Trattano di esso le LL. della patria Potestà, e dell' emancipazione de' 15. Nov. 1814., e gl' Art. 50. e segg. contengono le disposiz. transitorie.

USURA: V. *Frutto del denaro. Sorocchi*.

UVA: P. 20. Ago. 1583. che proibiva vender in Firenze *Uva* e *Agresto* senza licenza degl' Uffiziali di Grazia.

2. I Possidenti fuori del Territorio riunito, e presso il Confine sono esenti dalla Gabella d' introduzione per le loro *Uve* ammostate. N. 11. Sett. 1783. V. *Vendemmia*.

UZZANO: Comunità: Regol. partic. de' 23. Gen. 1775.

VACANTI: V. *Spogli*.

VAGABONDI: Per ogni minimo furto anche
Tomo II. P.

attentato si condannano alla Galera a tempo
OO 15. Gen. 1744. §. 11. V. *Ciarlatani*.

VAGLIA: Comunità: Regol. partic. de' 2.
Dic. 1814.

VAGRA: E. 6. Giu. 1764. sulla conservazione
degli Argini di questo Fosso.

VALDARNO: V. *Arno*

VALDICHIANA: M. 25. Apr. 1770. sulle col-
mate in questa Provincia.

2. N. 21. Giu. 1783. sullo stesso oggetto sopra
i lavori al Fiume *Chiana*, e consegna dell'
imposizione di esso, al corpo degli interes-
sati.

3. M. 19. Ago. 1783. sulla conservazione dell'
alveo della *Chiana*, scarichi, ingombri ec. e
peue.

4. P. 15. Nou. 1715. sulla conservazione de' fos-
si, argini, antifossi ec. della *Chiana*.

5. NN. 6. Giu. e 18. Sett. 1772. sopra il corso
d'acque e pesca della *Chiana*, e sopra i pas-
si di questo Fiume.

6. N. 31. Ott. 1805. sulla conservazione degl'
argini, de' Fiumi *Musarone* e *Foenna* in *Val-
dichiana*.

VALDINIEVOLE: E. 25. Mag. 1757. sul pro-
sciugamento e sanificazione di questa Pro-
vincia.

VASI, e Orti pensili alle finestre, e all'ester-
no delle fabbriche che guardano sopra stra-
de, e luoghi pubblici: E' proibito tenerne
dai BB. 1. Lug. 1732. 12. Giu. 1775. 2. Apr.
1767. e Regol. 10. Apr. 1782. (per il Fie-
rentino) §. 7. e ciò ancorchè siano assicurati
con legno, fascia di ferro, o altrimenti, e

ancorchè abbiano sotto un tetto, subito chè cadendo sopra a questo, possono poi venir a cadere nella strada, o altro luogo frequentato; Il Regol. sud. impone la pena di £. 7. e la remozione.

VEGLIE di Ballo: Le *veglie* a pago, o a no- Licenze
mina nelle Case particolari non si possono fare senza licenza del Giudicante, quale non si darà che a persone sperimentate, e di prudenza, e sotto la responsabilità del Capo di casa per tutti i disordini che usando della massima premura, poteva impedire. N. 29. Mar. 1785. §. 11.

• Si tollerano le piccole *veglie* che si facessero dai Contadini, o fra amici, e conoscenti nelle Case, all' improvviso, e per passatempo, senza pago, biglietti, nè invito. C. 29. Mar. 1785.

• I Padroni nelle loro ville, e quei che nelle Terre e Campagne vivono d' entrata possono far nelle proprie case delle piccole *veglie* senza licenza purchè non siano pubbliche, ma con accesso ai soli Contadini loro, o ai vicini e conoscenti. C. 20. Mar. 1789. §. 1.

• Seguendo disordini per negligenza, o colpa del padrone, oltre la pena che merita il caso gli si proibirà di più farne. §. 2.

• Per tutte le *veglie* di Contadini, Artigiani o altri non eccettuati nei due precedenti. Art. anche senza pago, o biglietto, è necessaria la licenza del Giudicante da non accordarsi che a persone di cognita probità, in tempi in cui non servano d' eccessiva dissipazione, e mai per farle nell' Osterie, e Bettole. §. 3.

Trasgressioni
e pene.

6. Per la mancanza di licenza quando duca-
saria vi è una multa di £. 30.; ma non si
plicherà se per caso senza preparativi, e
provvisamente si faccia un qualche ballo ad
le sud. case coi vicini, e amici: Seguendone
rò sconcerto per negligenza del padrone il
luogo la multa, e le altre pene secondo il
so. §. 4. 5.

7. In tutte le *veglie* con licenza o senza è pr-
ibito il giuoco, e la vendita del vino. §. 6

8. Chi volesse entrar per forza, o facesse del
insolenza nelle *veglie*, o presso la Casa os-
sono si punirà ad arbitrio del Giudicatore.
§. 7. V. *Balli, Teatri*.

VELENI. Ne è proibita la vendita senza li-
cenza del Giudicatore pena l' arbitrio. C. 1.
Luglio 1549.

2. E' proibito ritener *veleni*, o comprarne sen-
za la sud. licenza, quale pure è necessaria
per venderli, e non si possono vendere che a
persone che ne abbiano bisogno per il loro me-
stiero; Comprende anche le Canterelle sem-
plici, e non preparate in medicamento. Sarà
applicata una multa, il 4.º spetta al Notifica-
tore. L. 1. Sett. 1590.

3. I medicamenti *velenosi* non si possono vende-
re senza ricetta d' un Medico approvato, e
tre la sud. licenza, nè donare, prestare o som-
ministrare in qualunque modo neppure a per-
sone coguite, o in piccola dose, sotto pena
d' inhabilitazione al mestiero, e dell' arbitrio
come sopra. L. 26. Mag. 1777. §. 70.

VELLANO: Comunità: Regol. partic. de' 23
Gen. 1775.

ENDEMMIA: Un D. de' 15. Lug. 1583. per-
metteva ai Giudicenti di concerto con i Ma-
gistrati Comunitativi in certi paesi, di fissa-
re ogn' anno con Editti il tempo della *ven-*
demmia, e tassate le pene per i trasgressori:
Il M. de' 18. Mar. 1776. lo hà revocato, e
ha permesso ai proprietarj di vendemmiare
nel tempo e modo che vogliono. V. *Uva*.
Vino.

VENDITE: V. *Fabbriche*. *Salviano*. *Comuni-*
tà: *Minori*. *Jncanti*.

. La L. 30. Ott. 1784. abolì la privativa dell'
incanto del Magistrato de' Pupilli per le *ven-*
dite de' mobili, e regolò quant' altro concer-
neva questa materia.

. La N. degl' 11. Ott. 1790. regolò i diritti
dei Giudicenti nelle *vendite* volontarie, o co-
atte di stabili; ora in ciò conviene stare alle
moderne Tariffe.

VENDITORI a minuto: V. *Serviti*.

VENDITORI Ambulanti: V. *Strade*.

VENEFICIO: Sua pena. OO. 15. Gen. 1744.

§. 10. L. 30. Nov. 1786. §. 67. (V. *la Nota*
Tomo I. pag. 9.) V. *Veleni*.

VERGARI: Allorchè vanno in maremma col
Bestiame o ne tornano, possono fermarsi per
due notti continue dove vogliono, e per tre
nelle mortinete, non contato il giorno in cui
laveranno le pecore, senza che il propieta-
rio del terreno possa impedirlo. B. 23. Mar.
1745. §. 1.

. Devono rifare a stima i danni cagionati dal
bestiame, ma non sono tenuti a veruna pena
se non vi fu dolo: La stima avrà luogo den-

tro 15. giorni dal seguito danno altrimenti non se ne può più conoscere: Non sarà per ferita veruna condanna senza citarli. §. 25

4. V. *Bestiame. Dannodato,*

VERGHERETO: Comunità: Regol. partic. di 24. Lug. 1775.

VESCOVI, e ARCIVESCOVI: I *Vescovi* esteri che hanno parte della Diogesi in Toscana non possono esercitarvi veruna Giurisdizione se prima non presentano le loro bolle al *Exequatur*; è lo stesso per i Vicarj Capitulari quando non partecipino prima la loro elezione al R. Diritto. Sono soggette al R. *Exequatur* anche le patenti date dai *Vescovi* specialmente esteri ai loro Vicarj Foranei. C. 7. Dic. 1781.

2. Non può esser pagata ai *Vescovi* esteri che hanno parte della Diogesi in Toscana, nè alle loro Curie, Ministri, e familiari dai Parochi Toscani veruna Tassa a titolo di Cattedratico, Seminario, recognizioni, o altro, nemmeno a titolo di pene, le quali ne' Casi di ragione si applicheranno ai LL. Pij, e Spedali del Granducato. I Giudicanti invigileranno a quanto sopra, e non daranno veruna assistenza a tali esazioni. C. 30. Ago. 1783
3. La relazione che i *Vescovi*, e *Arcivescovi* rimettono ogni tre anni a Roma sullo stato della loro Diogesi, si parteciperà a S. A. L. prima di spedirla. C. 12. Dic. 1786.
4. I *Vescovi* possono permettere gl' *Esercizj* Spirituali, e le missioni, ma nelle chiese, e di giorno, e visitare la loro Diogesi senza ver-

- na licenza. N. 19. Ott. 1792. §. 4. L. 30. Gen. 1793. §. 4.
5. Ma di tutto ciò ne daranno parte alla Segreteria del R. Diritto otto giorni prima. L. del 1793. §. 5.
6. Gl' *Arcivescovi* di concerto con i *Vescovi*, e previo in quanto occorre il R. *Exequatur* possono autorizzare la conferma, o istituzione, di Compagnie, Processioni, Uffizj, Funzioni Spirituali, riedificazione d' Altari, associazioni, e trasporti di Cadaveri. L. 8. Giugno 1790. (1)
7. La L. 15. Apr. 1802. avea dichiarati i *Vescovi* indipendenti nell' amministrazione de' Sacramenti, e permesso loro di pubblicare le loro Pastoralì senza revisione, e sceglier liberamente Ecclesiastici anche forestieri per la Predicazione, Missioni, Esercizj, Confessione ec. §. 4. 7.; avea pure permesso ai me-

(1) L' I. de' 7. Dic. 1790. attribuisce tali facultà anche ai *Vescovi* e dispensa gl' *Arcivescovi* dal concertarsi coi medesimi rendendo arbitri gl' uni, e gl' altri in tutto ciò che concerne il Culto, e la disciplina Ecclesiastica, purchè dovendosi adottare qualche cosa di nuovo, o contrario agl' OO. VV. aspettino prima il R. *Exequatur*. §. 1. Le funzioni in tutte le Diogesi saranno uniformi. §. 2. I *Vescovi* procureranno che l' Esposizioni, Novene, Uffizj, ec. non si facciano con troppo lusso, nè si prolunghino oltre le ore 1. di notte. Gl' *Arcivescovi* non permetteranno altre Processioni che quelle approvate dalla Chiesa, o richieste dai *Vescovi* purchè non si rendano troppo frequenti, e non si facciano con troppo apparato, e pompa profana. §. 5.

desimi di conferire gl' Ordini Sacri *sensaveruna licenza*, e dar le dispense *matricoonali* a teore del S. Concilio di Trento. §. 6. V. *Dispense*.

8. L' Art. 8. avea dichiarato che i *Monasterj*, *Conseruatorj*, e *LL. Pij* eran soggetti nello Spirituale ai *Vescovi*, e nel temporale agl' *Operaj*. V. *Curie Ecclesiastiche*. *Benefizj*. *Beni Ecclesiastici*. *Ecclesiastici*. *Missioni*. *Nunziatura*. *Predicatori*. *Ordini Sacri*. *Sant' Uffizio*. *Stampa*. *Vicarj Capitolari*.

VETRI: P. 20. Apr. 1547. che proibiva l' introduzione de' *vetri forestieri*. V. *Fornaci*.

VETTURE: V. *Cocchieri*. *Strade*. *Vetturini*.

VETTURINI: B. 20. Nov. 1574. che proibisce loro far società con *Osti* sotto pena della nullità, e di *Scudi 25*.

2. Abolizione della *Tassa* che pagavasi all' Uffizio del *Sale* dai *Vetturini*, e presta *Cavalli*. N. 25. Mag. 1779. V. *Cocchieri*.

Parte
Storica

Compartimenti.

VICARJ Regj: La L. 30. Sett. 1772. §. 14. 15. e 16. divide i *Vicariati* in maggiori, e minori: In quei del *Senese* non avea luogo questa distinzione.

2. La provincia *Superiore* avea, ed hà 7. *Vicariati*, compresa *Sienna*. L. 2. Gen. 1774. che ne contiene il *Compartimento*.

3. Lo Stato *Fiorentino* era diviso in 40. *Vicariati*. L. 30. Sett. 1772. §. 2.

4. La L. de' 12. *Giu.* 1784. abolì la distinzione de' *Vicariati* del *Fiorentino* in maggiori, e minori, e li divide in 5. *Classi* secondo la *popolazione*, *numero degl' affari*, e *importanza dell' Impiego*, di modo che tutti quei d' una

Classè fossero presso a poco eguali. L' Art. 5. voleva che la cassetta si dividesse fra tutti i Notari, e che da essa si prendessero le spese di gite, copie ec. ma quelle di carta, legature di filze, e altre minute del Tribunale fossero a carico del *Vicario*. L' Art. 6. voleva che i Notari d' Arezzo, Cortona, Pescia, Pistoja, e Prato avessero un Coauditore nominato dal *Vicario*, approvato dal Presid. del Buon Gov. e pagato dalla Cassetta. L' ultimo Compartimento è annesso alla Riforma de' 13. Ott. 1814.

5. I *Vicarij* amministrano la Giustizia Civile nella propria Potesteria, e quella Criminale, e di Polizia in essa, e nelle Potesterie loro sottoposte. L. 30. Sett. 1772. §. 2. Attri-
buzioni.

6. Occorrendo ai *Vicarij* di Consultare l' Autorità superiore rimetteranno le carte in copia, ritenendo gl' originali perchè non si perdano C. 26. Ago. 1785.

7. Ai *Vicarij* sono soggetti nell' economico, e nel contenzioso, anche per le Potesterie loro dipendenti, i minori, interdetti, e sottoposti Rif. 13. Ott. 1814. §. 58.

8. Il *Vicario* invigilerà sulla condotta dei Notari, e altri suoi sottoposti perchè siano attenti, e disinteressati. II. 28. Apr. 1781. § 10. Ministri

9. I *Vicarij*, meno che per gl' affari civili, hanno in tutto il resto, la vigilanza sopra i Potestà, e procureranno che in quanto loro spetta osservino le pres. II. e che si regolin bene: occorrendo li avranno a se, li ammoriranno, e provvedendo ai ricorsi, rendendone conto al Governo. §. 70. II.

10. I *Vicarj* ogni 6. mesi per mezzo dell' *Aud. Fiscale* (Presid. del B. Gov.) daranno conto a S. A. R. della condotta dei *Potestà* loro sottoposti. § 71.
11. I *Vicarj* ogni 6. mesi renderanno conto alla R. Consulta della condotta de' loro *Ministri*, *Potestà*, e *Vicarj Feudali*, individuando se siano imparziali, ed esatti, e se godano, e meritino la stima pubblica; e ciò non li dispensa dal farne le solite informazioni al *Presid. del B. Gov.* C. 7. Feb. 1795.
12. Devon invigilare sopra i loro *Notaci*, e *Ministri*, correggerli, e se occorre renderne conto, sotto pena di doverne rispondere nel *Sindacato*. C. 15. Mag. 1777.
13. (V. il N.º 57.) Invigileranno sulla condotta dei *Bargelli*, *Capisquadra*, *Esecutori*, e *Messi*, li riprenderanno in caso di mancanze, e ne daranno parte §. 39. II. del 1781.
14. Esigeranno che per età, salute, e costituzione fisica, sian atti al servizio, che facciano il loro dovere, tengano una buona condotta, non si rendan dipendenti da alcuno del paese, che non faccian mangerie, nè soprui nel prezzare i generi, non prendan mance, non facciano questue, non abbian troppo lusso, non si permettano perquisizioni, arresti, rapporti, e altri atti insussistenti, non ritardino le citazioni, e eecuzioni, non usino durezza inutili nel loro ministero, non eccedano le loro commissioni, non prendano più di ciò che dà la *Tariffa*, non abusino del loro posto, e non faccian nascere sconcerti, e invigliano, e sian responsabili loro stessi dei loro subalterni. §. 40.

Brecu-
sori.

15. Rilevando che un Esecutore per qualsivisa causa non è adattato al servizio, il *Vicario* gli proporrà la remozione, o muta: Se commettono estorsioni, falsità, arbitrij ec. li farà mettere in prigione, li sospenderà, e li astringerà alle restituzioni, e danni, e se occorre ne farà far processo, rendendo conto di tutto all' Aud. Fiscale. (Presid. del B. Gov.) § 41.

16. Terranno, e faranno tenere in buon ordine l' Archivio del Tribunale, i Copialettere, Protocolli, Filze, Registri ec. §. 74.

Archivio.

17. I *Vicarij* devono tenere nell' Archivio segreto il Carteggio, e gl' affari Economici, Governativi, e di Polizia, e consegnarli legati in filze al Successore, e non mandarli colle filze d' atti alla Cancelleria Comunitativa: del carteggio coll' Auditor Fiscale (Presid. del B. Gov.) e dell' altre carte dell' Archivio segreto non daranno visto, e copia a nessuno senza espressa licenza. L. 13. Sett. 1774 §, 25.

18. I *Vicarij* e loro Ministri non prenderanno mai il cattivo partito di esigere delle distinzioni per loro, e per le loro famiglie. Il. 28. Apr. 1781. §. 1. (1)

Conte-
gno.

19. Colla loro condotta, e con quella delle loro famiglie daranno agl' altri l' esempio. Si asterranno dal lusso. Il loro abito di cerimonia è nero: Saranno affabili, accessibili, e pazienti, specialmente con i poveri: Si asterranno dal tuono imperioso fuorchè quando de-

(1) Per i Giusdicenti della Provincia Inferiore vi è un I. de' 27. Sett. 1793.

vono fare rispettare con fermezza i loro Ordini. §. 2.

20. La dignità e l'onore della loro rappresentanza dipende unicamente dalla loro onestà, buon costume, imparzialità e zelo: §. 3.

21. Le loro insinuazioni non avrebbero alcuna forza se in essi, o nelle loro famiglie si riscontrasse alcuno dei difetti che devono riprender negli altri. §. 4.

22. Si asterranno dall'avidità del guadagno, dal far debiti, creare imprestiti, e ricevere regali. §. 5. 6. *V. Regali.*

23. Essi e le loro famiglie saranno circospetti nel trattare, non si legheranno troppo con alcuno, e specialmente con Procuratori, e Notari, o con persone prepotenti, e arbitrarie, e si conserveranno liberi da ogni dipendenza, sia d'interesse, sia di costume, sia d'amicizia. §. 7: 8. 9.

Udienze 24. Anche fuori dei giorni d'udienza ricoverano, e sentiranno per gli affari economici, e pettorali: saranno sempre reperibili alla loro residenza. §. 11. 12.

Gite, e
simpliaz-
zi 25. Non potranno avere che 40. o 45. giorni di gita per triennio, in una o più volte, e con condizione che il servizio non ne soffra, e che vi sia un individuo non paesano da sostituire, del quale faranno la proposizione, e di cui saranno responsabili. §. 13.

26. Se per morte di parenti, o altra causa hanno bisogno d'assentarsi ciò sarà loro accordato in qualunque tempo per 10, o 12. giorni, ma questi si contano loro nel tempo di cui posson disporre nel Triennio. §. 14.

27. Il *Vicario assente*, o impedito si rimpiazza dai Notari, ciascuno per la sua branca; Il Notaro Criminale, dal Notaro Civile, se è abilitato in Criminale, altrimenti dal *Vicario*. Il Notaro Civile, dal Notaro Criminale, e ambedue insieme dal Vicario sempre però quando il Presid. del B. Gov. non abbia eletto un interiso.
28. Se ottengono la Gita, devono renderne conto al Presid. del B. Gov. e informarlo della persona da loro surrogata, del giorno della partenza, e di quello del ritorno C. 16. Giu. 1795. V. *Uffizj Provinciali*.
29. Presentandosi al loro Tribunale. Cause civili mosse, o sostenute per emulazione, e per ignoranza, o mancanti d'ogni fondamento cercheranno d'accomodar le parti senza spesa. §. 15. II. del 1781. Cause Civili.
30. Impediranno i dissidj frà i Congiunti, e persone conviventi insieme, e cercheranno conciliarle. §. 16.
31. Nelle Liti invigileranno che non si facciano atti inutili, e non si protragga inutilmente. §. 17.
32. Invigileranno sopra i Procuratori: li sospenderanno se trovano la loro condotta poco regolare, o poco onesta, con darne parte alla R. Consulta, e obbligarli a rifare i danni. §. 18.
33. Avranno sempre a cuore gl'interessi dei pupilli. Morendo un Capo di casa ne assicureranno gl'averi: faranno elegger in Tutori delle persone probe; ne invigileranno la gestione, come pure l'educazione dei pupilli:

procureranno, che non sian angariati con liti ingiuste, o inutili, e che nelle Cause di pupilli, e vedove segua il minor dispendio possibile. §. 19.

34. Non ammetteranno con troppa facilità, al privilegio di povero, e miserabile, quando si vuol usarne per liti inutili, o vessatorie; e all'opposto gli daranno tutta l'estensione, anche maggiore di quella che ha naturalmente quando si tratti di favorire l'interesse apparentemente ben fondato di poveri, contro persone ricche, e potenti. §. 20.

Cause
Miste.

35. Ne giudizj di danno dato, e altri misti, ove si tratti di piccolo delitto, e di lieve danno non meritevole di esemplar castigo, preferiranno la via dell'accomodamento anche dopo intrapresi gl'atti. §. 24.

Esecu-
zioni,

36. Invigileranno che gl'Esecutori nelle Esecuzioni non commettano vessazioni, e arbitrij, e non gravino le cose, che la Legge proibisce di gravare: che il pegno si consegna a un depositario fedele, e non resti presso gl'Esecutori: che nella vendita se ne ricavi il maggior prezzo possibile: che il debitore soffra il meno di spese che si può. §. 21.

37. Avranno cura che non seguano esecuzioni personali fuorchè nei casi, e modi permessi dalle LL. e dopo aver tentato di procurare al debitore accomodamento, e comporto: avvertiranno che seguano nel modo, e tempo il meno dannoso pel debitore, come evitando per i Contadini i tempi delle faccende ec. §. 22.

38. Solleciteranno gl'accomodamenti dei Carce:

• rati per debito, valendosi però delle persone più adattate: procureranno, che sian ben alimentati, e partecipino all' Elemosine dei Luoghi Pij, e dei benefattori. §. 23.

39. Negl' affari Criminali non permetteranno la Cattura che nei casi gravi, e quando vi sia pericolo nel ritardo; e mai nei casi di semplici trasgressioni, e contrabbandi. § 25. 26.

Cause
Crimi-
nali,

40. Quando è luogo ad abilitar l' imputato faranno che ciò segua nel più presto possibile con mallevadore, o cauzione giuratoria. § 27

41. Proporranno tale scarcerazione al Sup. Trib. di Giustizia, ogni volta, che per la debolezza degl' indizj non possa esservi luogo ad altro, che a pena leggiera. §. 28.

42. Non sperimenteranno i Testimonj colla carcere senza necessità, nè oltre la necessità. §. 29.

43. Dirigeranno la compilazione dei processi della quale son responsabili, e si terranno continuamente in giorno sul corso degl' atti. §. 30.

44. Non introdurranno Cause criminali sopra querele mal fondate, o presentate per animosità, o avidità di guadagno: in caso di dubbio sull' ammissione interpellaranno il Sup. Trib. di Giustizia. 31. 32.

45. Non ammetteranno nei processi nuove istanze tendenti a prolungare inutilmente la Causa, e moltiplicare gl' atti. §. 33.

46. Avranno la massima che nei processi si cerca la verità, e non il reo: però faranno che ne sia bandita ogni animosità, e calore, e che si dia luogo a tutto ciò che può favorire

il discarico dell' imputato. §. 34. V. *Ruota Criminale. Processi Criminali.*

47. Terrauno in ordine il Protocollo, e Carte criminali a forma delle LL. e OO. §. 38.

48. Per il pubblico servizio, e persecuzione dei rei, e vagabondi, e affari di sanità, e polizia corrisponderanno con gl' altri *Vicarij*, e coi Giudicenti esteri, ma non s' impegneranno a consegnar rei, nè altro che non sia nelle loro facultà senza renderne conto. § 76. (1)

49. I *Vicarij* risolvono senza partecipazione, le Cause d' ingiurie verbali, risse, e ferite senza storpio, o pericolo, le trasgressioni alle LL. della Magona, Tabacco, e altre che non diano luogo a pena maggiore di £. 100. di multa salvo sempre l' appello dentro 10. giorni al Sup. Trib. di Giustizia: Tutte le altre il di cui titolo porti a pena maggiore e quelle per delitti proibiti dalla ragione comune qualunque ne sia la pena, si risolvono colla solita partecipazione. In caso di dubbio sol partecipare o no ne domanderanno schiarimento. M. 21. Mar. 1780. (2) e C. 13. Lug. 1782.

Carceri. 50. avranno cura che le Carceri sian sane, sicure, comode, ventilate, e pulite: mancando qualche cosa intimeranno la Comunità a far-

(1) E in occasione di fare o ricevere tali consegne non manderanno i loro Ministri fuori della propria Giurisdizione ma ricorreranno con sussidiarietà al *Vicario Locale*. C. 12 Ott. 1761.

(2) Ora di tutti gl' affari Criminali. conosce la *Ruota Criminale*. V. *Ruota Criminale*.

lo; e se non vi si presta ne daranno parte all' Aud. Fiscale (Presid. del B. Gov.) § 35.

51. Se vi non carcerati li visiteranno, e sentiranno ogni Settimana, procurando che non manchi loro il vitto, nè gli strapunti, che siano ben trattati, e se ne abbia cura in caso di malattia. §. 36.

52. Faranno che sia addetto al loro Tribunale un Difensore de' Rei. §. 37.

53. I *Vicarj* visiteranno spesso le Carceri, invigileranno che il vitto sia buono, e nella quantità legale, e le Carcerazioni più brevi che sarà possibile: Che le Carceri siano restaurate quando occorre, e rese sane, e ne daranno parte occorrendo: che gl' Esecutori facciano il loro dovere, con attività, senza estorsioni, e arbitrij, non ricevano mancie, nè regali, non comportino i delinquenti, contumaci, e precettati, assistano al Tribunale, e al corso delle Cause criminali, eseguiscono subito le commissioni, non facciano arresti, nè perquisizioni senz' ordine, e non introducano Cause sopra vani sospetti per non versare indebitamente: Che i Soprastanti trattino bene, e visitino spesso i Carcerati, e possano sospenderli con darne parte: Che i *Messi* non questuino, servino esattamente, facciano i referti occorrenti, e portino subito le Citazioni: e renderanno conto delle loro mancanze: Faranno sentire ai Potestà, loro sottoposti, ed ai *Messi* che non essendo esatti nel rimettere i rapporti settimanali, ciò servirà d' ostacolo al loro avanzamento. C. 11. Mag. 1784.

Tomo II.

Q

- Polizia. 54. Faranno invigilare sugl' oziosi, vagabondi, Forestieri, e sospetti: non tollereranno Ciarlatani: procureranno che le Osterie servano al comodo, e non al vizio; preverranno le divisioni fra paese, e paese, famiglie e famiglie, castigando chi le fomentasse: faranno osservare i regolamenti sù i Teatri, e le LL. sopra i giuochi, e impediranno gl' abusi anche nelle Case particolari. §. 42. 43.
55. Ammoniranno, riprenderanno, e puniranno i prepotenti, le persone di mal' esempio, di mal costume, e di cattive massime, e ne renderanno conto nei rapporti settimanali: invigileranno sopra quei che danno a credenza ai figlj di famiglia, e dissipatori, sugli Scrocchi, Truffe, e loro complici, compratori di roba rubata ec. regolandosi come sopra. §. 44.
56. Saranno attenti sull' educazione della gioventù, avvertiranno i Genitori, e chi ne fa le veci, e sullé loro istanze puniranno i figlj economicamente: procureranno, che i giovani s' applichino ad un mestiere: saranno vigili nell' assicurare il parto delle Donne non maritate che fossero gravide. §. 45.
57. Sull' avviso dei Capi di casa, e di bottega, o dei Curati provvederanno ai disordini gastigando economicamente il reo, o precettandolo: I *Vicarij* invigileranno sopra i Notari, e Potestà loro sottoposti, e sopra gli Esecutori onde non essere responsabili delle loro mancanze. §. 46.
58. Come pure sulle stalle d' animali neri e pecore nei Luoghi murati, sulla polizia del-

le strade, scoli, macerazioni, ammassi di concime ec., e si faranno proporre dal Magistrato Comunitativo le misure più adattate alle località, o le suggeriranno ai medesimi, e provvederanno come conviene al Paese, anche allontanandosi dai regolamenti generali affinchè nei luoghi ove questi sono poco adattabili non servano a dare delle vessazioni, a togliere l'industria ai poveri, e far lucrare gl' Esecutori. §. 58.

59. Faranno eseguire gl' Ordini sull' inumazioni, e stanze mortuarie, osserveranno che le sepolture siano in luoghi ove la loro esalazione non possa nuocere: Che si resarciscano subito quando occorra, obbligando a ciò in caso di disputa la Comunità per rivalersene contro chi di ragione; e persuaderanno che in vece di nuove Sepolture, si costruiscano i Campisanti a sterro fuori dell' abitato. § 59.

60. Procureranno che le Doti, e i Sussidj si diano ai veri poveri, e non per parzialità, e renderanno conto degl' inconvenienti, ma senza mescolarsi nella Collazione: in caso d' incendio, rovine, e altre disgrazie procureranno ai poveri tutti i soccorsi possibili dalle Comunità, LL. Pij, e Conventi, e ne renderanno conto al Governo. §. 68.

61. Avranno cura che sian tenute in buono stato le fabbriche pubbliche, e le Parrocchie. §. 69.

62. Ogui uno, o due anni, in occasione di Fiere, e Concorsi, e quando il Tribunal del Vicario ha meno d' affari, questo si porterà nelle Potesterie, e altri Luoghi principali del

Vicariato, ascolterà i ricorsi, e rileverà i bisogni di ciascun paese: farà tali gite straordinariamente ogni volta che occorra per tumulti, dissensioni, sconcerti ec. §. 72.

63. In caso di tumulti, violenze, o resistenza agli Esecutori provvederanno colla massima fermezza, puniranno economicamente se occorre, e ne renderanno conto. §. 73.

64. I *Vicarij* provvederanno ai disordini delle famiglie, all' insubordinazione de' figlj, indolenza de' Padri, o altri Capi di esse, tresche scandalose, disordini della gioventù ec. e renderanno conto nei rapporti settimanali di ciò che hanno fatto. C. 1. Ott. 1779.

65. Saranno solleciti dell' esecuzione di tutte le LL. OO. e II.: non soffriranno i contumaci agli ordini del Tribunale, nè la resistenza alla Giustizia: Invigileranno sopra i vagabondi, avventurieri, questuanti, forestieri, pellegri, e persone sospette, e li faranno partir subito appena conosciuti tali. Faranno mantenere l' ordine e la decenza, nelle Feste, Fiere, e concorsi: Invigileranno sulla condotta de' loro Potestà, ne verificheranno le mancanze, e ne daranno parte: Verificheranno i ricorsi contro i giovani da destinarsi al militare prima di proporli, e non li proporranno se sono di disappunto alle famiglie: Invigileranno sopra i ginocchi, ridotti, e postriboli, e quei che vi tengono mano: sopra i Procuratori, mozzorecchi, venditori di fumo, imbroglioni, compratori di roba rubata, sensali di scrocchi, e gente che tien mano ai figlj di famiglia, e conterranno tali persone,

con precetti, pubbliche riprensioni, e anche con Carcere, e Casa di correzione; conteranno pure i prepotenti, e arbitrari; dovendo prendere qualche risoluzione contro alcuni dei suddetti, prima verificheranno i fatti, poi li contesteranno sommariamente all'imputato; e se non si rileva, applicheranno alcuna delle pene di loro competenza, come Carcere fino a 3. giorni anche a pane ed acqua; il sequestro in Pretorio, i precetti della sera, delle Osterie, dei ginocchi, di non praticare una data persona, o di non riceverla, di applicarsi a un mestiere ec., con rendere conto di tutto, e dei motivi, nei Rapporti settimanali: E tali provvedimenti si possono applicare benchè non vi sia una prova piena, ma soltanto dei fondati sospetti. Occorrendo una pena maggiore i *Vicarij* dopo dato campo all'imputato di giustificarsi pettoralmente rimetteranno gl'atti al Governatore della Provincia, o al Presid. del B. Gov. colla loro proposizione: E quando questa sia per la destinazione al militare, o alla Casa di correzione, o per Carcere, o staffilate, riterranno l'imputato in Carcere fino dalla contestazione, a disposizione dell'Autorità Superiore, ancorchè facesse istanza per un Processo formale, e questo Processo gli si accorderà ogni volta che si tratti di punire dai Ministri Superiori di Polizia colle loro ordinarie facoltà, un vero delitto; Ma se invece si tratti di cattiva condotta, o di persone pericolose, la domanda di Processo altro non fa che dar luogo a nuove produzioni, e difese da esami-

narsi sempre cameralmente, e parteciparsi di nuovo coi precedenti atti, ai Ministri Superiori di Polizia. CC. 11. Mag. 1784. e 13. Feb. 1787. §. 1. 2.

66. Trattandosi di ricorsi segreti della moglie, contro il marito, dei Genitori contro i figlj, de' Parrochi contro i popolani, e simili, la contestazione si farà in genere senza manifestare il nome del ricorrente, ma individuando la mancanza, e dando luogo a giustificarsi. C. 13. Feb. 1787. §. 3.

67. I vagabondi verificati tali cogl' atti camerali, si condanneranno all' Esilio perpetuo dal Granducato: ai semplicemente sospetti basterà intimare la partenza dal medesimo. §. 4.

68. Anche per le trasgressioni alle LL. sui funerali, giuochi, osterie, e altre nelle quali non si può procedere senza la sorpresa infragante delitto, se il trasgressore non sorpreso in tal guisa, è altrimenti verificato tale, si farà luogo a una qualche economica coercizione. §. 5.

69. Negl' affari economici frà particulati s' interporranno per accomodare. §. 4.

Confini
coll' E-
stero.
70. Nei *Vicariati* di Frontiera il *Vicario* visiterà ogn' anno i Confini coll' estero, e renderà conto di tutte le irregolarità, e variazioni. §. 75. II. del 1781.

Eccle-
siastici.
71. I *Vicarij* saranno attenti che si eseguiscono gl' OO. sopra i delitti degl' Ecclesiastici, che il Vescovo, o Superiore regolare deleghi loro la Causa, e non s' eseguisca nessuna sentenza non conforme al voto del Supremo Tribunale di Giustizia. §. 47.

72. Non esigeranno la delegazione nei delitti meri Ecclesiastici, e non contrarj alla quiete e sicurezza pubblica, ma se è fatta, l'acetteranno, e rimetteranno gl'atti col loro voto al Superiore Ecclesiastico senza parteciparli al Sup. Trib. di Giustizia. §. 48.
73. Non esigeranno delegazione neppure per i delitti che non sono direttamente contrarj alla quiete pubblica, come frodi, contrabbandi, trasgressioni, porto d'armi, contravvenzioni alle LL. di Caccia, di Pesca, di Manimorte ec., ma verificheranno sommariamente la trasgressione, e ne renderanno conto alla Potestà Economica perchè punisca economicamente. §. 49. (derogato. V. *Ecclesiastici*)
74. Anche nei casi in cui la delegazione è necessaria, la Curia Ecclesiastica, o il Superiore dell'Ordine possono verificare sommariamente il fatto per conoscere il corso che merita, e non diffamare un Ecclesiastico innocente. §. 50. V. *Ecclesiastici*:
75. Invigileranno sul costume degli Ecclesiastici, Secolari, e Regolari, e dei Parrochi, e avviseranno i Vescovi delle loro mancanze: Invigileranno che i Parrochi non diano scandalo, istruiscano il Popolo, amministino i Sacramenti, assistano gl'Infermi ec., e renderanno conto di tutto nei rapporti settimanali. §. 51.
76. Invigileranno che gl'Operaj di Conventi di Monache faccian l'ufizio loro, e non l'abbandonino al Fattore, o Procuratore: che attendano a sedare le dissensioni, ed a procurare la quiete. §. 63.

77. Faranno eseguire gl' OO. sulle vecchioni, e Professioni dei Frati, e Monache, sull' ordine delle Monache, limitazione della dote per le Converse, Asilj, Carceri Giudaiche, Manimorte, e altre materie Giurisdizionali. §. 64.
78. Ecciteranno la vigilanza dei Superiori per la correzione dei Frati che dessero scandalo, o fomentassero la discordia, e perchè sian adottate delle misure di disciplina Ecclesiastica, e ciò non seguendo ne daranno parte. §. 65.
79. Visiteranno ogni tre mesi (1) i Conservatori, renderanno conto della Scuola che vi si fa, del numero delle ragazze che vi intervengono e se vi si osservan i Regolamenti. C. 2. Mar. 1787.
- Feste Sacre. 80. Di concerto col Superiori Ecclesiastici impediranno che le Feste Sacre si moltiplichino eccessivamente in guisa da servire ai vizj, e alla dissipazione più che alla pietà: ristruogheranno più che possono le questue per tal capo: e sederanno le gare fra le compagnie, di concerto col Cancelliere della Comunità se son Secolari, o col l' Ordinario se son Ecclesiastiche. §. 66. II. del 1781.
- Spedali. 81. I Giudicenti sono i primi Operaj degli Spedali di malati, e trovatelli: però conferiranno con gl' Amministratori di essi sulla buona economia, e sul buon trattamento dei malati, e fanciulli: li visiteranno una volta il mese

(1) Ora una volta l'anno. C. 21. Lugo. 1788.

per vedere se gl' Infermieri fanno il loro dovere con carità, interrogheranno i malati, rimedieranno ai disordini, e ne renderanno conto al Governo, se le loro premure non son attese: §. 60.

82. Invigileranno sulle Scuole, e stabilimenti d' Educazione onde i Maestri sian onesti, abili, ed attenti: le visiteranno, e renderanno conto degl' abusi colle loro proposizioni. §. 67.

Scuole,
Collegi
ec.

83. Si asterranno dal vulnerare il sistema di libertà delle contrattazioni dei generi frumentarj, ma invigileranno al buon ordine dei Mercati, ad impedire le frodi, e la vendita dei commestibili insalubri. §. 55.

Libertà
di Com-
mercio,
Contrat-
tazioni.

84. Faranno che i Grascieri, ed Esecutori invigilino sù i pesi, e misure, e salubrità dei commestibili. §. 57.

85. In Caso d' Epidemia d' Uomini, o Animali provvederanno per impedirne il progresso, e renderanno conto di tutto alla Polizia con rimettere le loro proposizioni, e le relazioni dei Periti; ma si regoleranno in guisa da non produrre vane apprensioni, e da non incagliare il commercio de' Bestiami, bastando impedire che le bestie malsane non servano al vitto umano, e che il morbo non si propaghi. §. 56.

Epidemie.

86. Non prenderanno parte nelle deliberazioni dei Magistrati Comunitativi, e si asterranno dal raccomandare chiunque alle Comunità: Nelle adunanze alle quali intervengono, si mostreranno imparziali: Metteranno in vista ai Comunisti il loro vero interesse, e procu-

Affari
Comuni-
tativi.

reranno di estinguere le gare private, le alterazioni e i disordini. §. 52.

87. Saranno moderati nelle domande di mobili, e lavori al Pretorio. §. 53.

88. Non riguarderanno come loro dipendenti i Cancellieri Comunitativi, ma anderanno di concerto con essi, iuvigilando però sulla loro condotta e rendendone conto se non sono imparziali, e non fanno il loro dovere. §. 54.

Medici e Chirurghi Condotti 89. Invigileranno, che i Medici, e Chirurghi Condotti assistano come devono i malati specialmente poveri: li avvertiranno, e non bastando ne renderanno conto. §. 61.

90. Preverranno il Governo, se prevedono che per parzialità sia per esser confermato un Professore, che non lo meriti, o escluso uno meritevole, o ne renderanno conto dopo che ciò è accaduto. §. 62.

Rapporti settimanali. 91. Riceveranno settimanalmente i rapporti dei Potestà, e se ne varranno per il loro: questo non si farà per lettera ma a parte, e senza mettervi cose inconcludenti: non si dispenseranno dal farlo con dir che non vi è nulla di nuovo, poichè a ten. delle pres. II. non può mai mancar materia. §. 77.

92. Questi Rapporti comprenderanno non solo ciò che è relativo a delitti, ma anche ciò che concerne la Polizia, come affari di galanteria, prepotenze, satire, dileggj, discorsi in danno altrui, divisioni, partiti, arbitri commessi, o attentati, abusi, scandali, cattivi regolamenti, e quant' altro potrebbe nuocere al pubblico, o privato bene, senza riguardo a veruna persona di qualunque stato o condi-

zione, ancorchè si trovasse nel Paese di passaggio, e con dichiarare in che modo ne sono informati cioè se per voce pubblica, denunzia, referto, o querela. CC. 21. Lug. e 10. Nov. 1777.

93. Anche i Messi faranno il rapporto settimanale come sopra al Capo della Squadra locale (ora al loro Giudicante). Altra C. de' 10. Nov. 1777. (1)

94. Avvertiranno che i Rapporti settimanali non siano sterili, e inconcludenti: Non mancherà loro mai materia se non perderanno mai di vista le persone di cattiva condotta, o di cattive massime, i prepotenti, i fomentatori di liti, e discordie, la gioventù che riceve cattiva educazione, gl' oziosi, i libertini, i discoli, le persone, e famiglie che si rovinano con liti, lusso, giuoco, debiti, scrocchi e mal costume, il contegno in impiego de' Medici, e Chirurghi condotti, Maestri di Scuola, Parrochi, Cancellieri, e altri Impiegati Comunitativi, Spedalinghi, e Amministratori di aziende di Comunità, e Luoghi Pij, la conservazione delle Fabbriche pubbliche, strade, e scoli, le LL. Funerarie, ec. Il Rapporto si manderà infallibilmente ogni settimana. Il *Vicario* renderà conto dei Potestà che omettono di farli il Rapporto, e all' opposto vi unirà le loro lettere originali se contengono qualche cosa d' interessante. I Rapporti passando sotto gl' occhi del Sovrano, l' A. S.

(1) Vi è annessa un' I. o modello per la compilazione di questi Rapporti.

giudica da essi del zelo, ed attività dei *Vicarj*, e della loro capacità, dai provvedimenti che hanno adottati; E mentre ciò serve di regola per le promozioni, essi all' opposto sono responsabili della negligenza, e degl' inconvenienti a cui non hanno rimediato, anche se non li seppero, quando avrebbero dovuto saperli per essere stati notorj. C. 19. Feb. 1782.

95. Uno de' più essenziali doveri de' *Vicarj*, è quello di trasmettere ogni settimana il loro Rapporto. C. 16. Gio. 1787. §. 1.

96. Devono inserirvi tutte le notizie concernenti i fatti, che si opponessero alla volontà Sovrana, la quale è di rendere tutti i Sudditi eguali in faccia alla Legge, le trasgressioni commesse, o tentate, scandali, partiti, dissensionni, cattivi regolamenti, discorsi sediziosi, persone sospette, equivoche, e quant' altro può nuocere al bene pubblico, o privato, ed individuare i provvedimenti presi, ed eccitare la vigilanza de' Potestà, Messi, ed Esecutori. §. 2.

97. Dall' escussione di questi doveri dipenderà il loro avanzamento. §. 3.

Relazione triennale.

98. Alla fin del triennio del loro Governo i *Vicarj* rimetteranno a S. A. R. una relazione, in cui omissa ogni descrizione dei paesi, faranno le loro osservazioni sopra questi, sull' indole degl' abitanti, aumento, o diminuzione della popolazione, stato dei Fossi, Canali, Strade, e Traffico, colle loro analoghe proposizioni: queste Relazioni, e i Rapporti settimanali passano sotto gl' occhi di S. A.

R. e possono far merito per le promozioni.

§. 78. (1) II. del 1781.

99. I *Vicarij* alla fine del loro Governo, o del Triennio rimetteranno alla R. Consulta una Relazione dello stato del *Vicariato*, Popolazione, Agricoltura, Commercio, industria, e loro specie, indole degl' abitanti, vizj, e delitti più comuni, aumento, o decremento della popolazione, traffico, cultura ec. e loro cause, rilevando l' influenza delle Leggi, e facendo le loro proposizioni. C. 15. Nov. 1802. V. *Giudici. Giudicanti. Potestà. Notarà. Tribunali Provinciali. Uffizj Provinciali.*

VICARJ Feudali: V. *Feudi.*

VICARJ Capitolari: La loro nomina è soggetta all' approvazione Sevrana, e ogni tre anni devono domandare la conferma, (revocato. V. *Curie Ecclesiastiche. N.º 17.*): eran pagati dai Patrimonj Ecclesiastici. CC. 7. Dic. 1781 12. Feb. 1785. V. *Vescovi.*

VICCHIO: Comunità: Regol. partic. de' 23. Mag. 1774.

2. Consegnà di decima. N. 18: Set. 1781.

VINGI: Comunità: Regol. Partic. 22. Dicem. 1814.

VINI: La rivendita non era permessa che a quelli che pagavano certe Tasse all' Ufficio del Sale, e ne prendevano la licenza: I venditori acquistavano una servitù su i siti che

Vendita

(1) Quest' Art. è raccomandato con C. 14. Mar. 1781. Secondo essa la relaz. si rimette al Presid. del Buon Governo.

- occupavano, contro i proprietari. La N. 26. Giu. 1772. abolì tutto ciò.
2. L' altra L. de' 12. Feb. 1778, revocò quella del Sale del 1704. e altre che proibivano l' incetta de' *Vini*, e stabilivano le privative de' siti di rivendita, e ne permesse il libero Commercio, coll' obbligo per quei che dessero il comodo di beverlo di uniformarsi alle LL. sulle Osterie, e Bettole.
- Vini
guasti. 3. I BB. 4. Ago. 1604. 31. Lug. 1625. 23. Ago. 1692. e 7. Feb. 1772. proibirono la vendita de' *Vini* guasti, e ne ordinarono la denuncia sotto varie pene. La N. 1. Ott. 1793. volle che il detentore li denunziasse al Giudicante, il quale deve prendere registro della quantità, e del nome del denunziante e proprietario, ed indicare al denunziante lo stillo a cui deve portarli, per il prezzo di \mathcal{L} . 1. 10. = il Barile, più la Gabella se vi è luogo. Lo Stillatore deve pagare subito il prezzo, e tenere registro del *Vino*, e del nome del venditore, rimettendo nel Dicembre d'ogn' anno al Giudicante la Nota de' *Vini* stillati, e questo l' invierà all' Azienda de' Tabacchi perchè la passi alla Segreteria delle RR. Finanze. Per le trasgressioni vi è pena Scudi 6. per barile, e la perdita del *Vino*, o suo valore, da repartirsi frà il querelante, e lo Spedale viciniore al Tribunale che condanna; e per i recidivi si potrà aggiungere la Carceré, esilio, o confino a tempo. La denuncia è necessaria anche per chi stilla da se il proprio *Vino*. (ivi)
4. I *Vini* guasti si possono anche ridurre in

Aceto. C. 3. Sett. 1795. (1) V. *Uva*. *Vendemmia*.

VIOLENZA Pubblica, e privata: Sua pena. L. 30. Nov. 1786. §. 62. V. *Rapina*.

VIOLENZA ne' delitti di carne: L. 2. Dicem. 1558. L. 30. Nov. 1786. §. 99. e 100. L. 30. Ago. 1795. §. 22. 23. (V. *la Nota Tomo I. pag. 9.*)

VISITE: V. *Cadaveri*. *Confini*. *Fiumi*.

VOLTERRA: Comunità: Regol. partic. 21. Sett. 1772. Altro de' 15. Mag. 1779. Altro de' 24. Sett. 1772. sulle Tasse, e Contribuzioni della medesima. V. *Boschi*.

VOLTURE: I beni sono tenuti per gl' obblighi contratti da quelli in testa di cui sono *voltati*. BB. 20. Nov. 1532. e 14. Ott. 1694, 2. Sulle pene della non fatta *voltura* vi era anche il B. de' 4. Mag. 1694. ripub. con E. de' 3. Ago. 1768.

3. Quelli che non faceano le *volture* erano inabili a tutti gl' Ufficj Comunitativi, e se erano estratti doveano pagare la penale di rifiuto di £. 100. N. 30. Sett. 1780. revocata con L. 18. Lug. 1781.

4. Le *volture* non si fanno senza il consenso, o presenza degl' interessati: ma s' intimeranuo a farle appena è noto un passaggio di Beni stabili. L. 7. Ago. 1781. (per il Fiorentino)

5. In esse si esprimerà il nome di quello in testa di cui si *voltano* i beni, cognome, nome

(1) La N. de' 29 Nov. 1814. esentò dalla Gabella, e altri diritti fino al 1. Ott. 1815. i *Vini* basati forestieri.

del Padre, e Avo, e Confini de' Fondi; Per ogni Carta di scritturato si pagano £. = 6. 8. e così per le Fedi, sempre oltre la Carta bollata: Tali emolumenti spettano ai Ministri. Quelli che dentro 50. giorni dal passaggio in loro di beni stabili non ne fanno la *voltura* incorrono una pena di £. 21. per Fiorino, e sono incapaci di qualunque Ufficio Comunitativo finchè l' eseguiscono: Sono esenti dalla penale quei che si presentano spontaneamente a fare la *voltura* salvi i diritti dei partecipanti nei casi di ragione. Le scritte private importanti passaggio di stabili non hanno valore a favore dell' Acquirente finchè non ha fatta la *voltura*, e i beni restano affetti a tutti gl' oneri e vincoli che l' antico possessore v' imponesse dopo il sud. termine di 50. giorni: si hanno per alienati però contro l' alienante ad effetto di misurare la quantità del Censo che abilita agl' Ufficj Comunitativi. I Notari che si rogano di Atti, Decreti, o sentenze portanti passaggio di dominio, o possesso di stabili, e i Giudicenti che ne danno il possesso trasmetteranno dentro 30. giorni correnti al Cancelliere della Comunità in cui sono i Beni, una fede colla loro descrizione esatta, e nome del nuovo possessore, pena Scudi 3. per volta: Sopra questa fede si farà la *voltura* allorchè le parti si presentino. Quelli che hanno l' obbligo di denunziare i malefizj, denunzieranno al Cancelliere Comunitativo ove sono i beni, i passaggi di essi dentro giorni otto continui pena £. 7. Così i Camarlinghi daranno ai Cancellieri

lieri tutte le notizie che avranno sopra tali passaggj. Due terzi delle penali spettano alla Comunità che può di essi accordare condonazione o stralcio, e l' altro terzo all' accusatore. Cognitori delle trasgressioni sono i Tribunali Criminali. (ivi) e L. 6. Lug. 1782.

6. Chi non si presenta a far la *voltura* prima di essere scoperto di non averla fatta pagherà per penale il doppio dell' imposizione dell' anno in cui scuopresi la trasgressione, e nelle Comunità del Fiorentino, e del Pisano che non hanno imposizione, la penale sarà del decimo della rendita del fondo, valutata al 3. per 100. del prezzo per cui è addecimato. N. 18. Mar. 1783. R. 2. Gin. 1783. (1) V. *Decime. Livelli.*

VOTI: V. *Magistrati. Monasteri. Ordini Regolari.*

ZAVORRA: V. *Porti.*

ZECCEA di Pisa, e sue Monete: P. 21. Luglio 1595. V. *Ori. Monete.*

ZERI: Comunità: Regol. partic. 24. Dic. 1814

ZINGANI: V. *Ciarlatani.*

(1) Vi è una C. de' 20. Mag. 1782. sul modo di tenere i libri delle *volture*, e un' altra de' 21. Mar. 1787. sul modo di eseguirle, ne contiene le formule. La N. 27. Gin. 1815. ordinò che non si procedesse a tutto Ago. seg. per omissione di *volture*, quietato discretissimamente, quanto alle querele già presentate il querelante, coll' intervento del Giudice occorrendo.

Anche il M. de' 12. Sett. 1805 imponeva delle pene per le non fatte *volture*; e la N. 10. Sett. 1806. concerneva le *volture* di beni litigiosi, o d' Eredità jacenti.

AGGIUNTA.

Di alcune Leggi omesse. (*)

- CANCELLIERI** Comunitativi Tom. I. pag. 82.
(al N.º 5.) E per la Provincia Superiore Sone-
nese secondo l' II. de' 1. Sett. e 10. Nov. 1777
che riguardano pure il loro Sindacato.
- Ibid.** pag. 84. (al N.º 17.) vi era pure sul loro
Sindacato la L. de' 11. Ott. 1804.
- COCCARDE**: Tom. I. pag. 98. E' proibito per-
tar *Coccarde* di Potenze estere a tutti quelli
che non sono al loro servizio. L. 7. Giu. 1736
- ESECUZIONI in genere**: Tom. I. pag. 185.
(N.º 1.) Son proibiti nei Luoghi e tempi di
Fiere, e Mercati. M. 23. Ott. 1749.
- GIUOCHI**: Tom. I. pag. 245. (dopo il N.º 11.)
Alla pena del giuoco si cumula quella delle
Carte se son senza bollo. L. 3. Gen. 1743.
- GORGONA**: Tom. I. pag. 249. L. 24. Mar.
1777. contenente varie disposizioni per popo-
lare, e ridurre a coltivazione quell' Isola.
- MASCHERE**: Tom. II. pag. 24. (alla Nota).
Vi era pur sulle *Maschere* la N.º 25. Gen. 1804
- PROCURATORI**: Tom. II. pag. 120. (dopo il
N. 3.) I *Procuratori* matricolati hanno il man-
dato presanto dalla Legge. L. 7. Sett. 1678.

(*) Ciò è accaduto per la difficoltà di trovare del-
le Collezioni complete delle nostre Leggi. I diver-
si riscontri stati eseguiti hanno fatto rilevare que-
ste omissioni.

STATUTI: Tom. II. pag. 176. Per L. 27. Lug.
1546. tutti i paesi dovettero rimettere all' Ar-
chivio delle Riformagioni Copia autentica dei
loro *statuti*, i quali non eran attendibili se
non concordavano con essa Copia.

Fine del Secondo ed Ultimo Tomo.

ERRORI ESSENZIALI

CORREZIONI

| | |
|-----------------------------------|--|
| Pag. 15. Lin. 13. N. ° 22. | N. ° 22. V. la nota a pag.
20. §. 24 L. del 1769. |
| 26. 22. Sabalterne | Suburbane |
| 44. 31. impiegasi | impiegati |
| 48. 2. di lui | di loro |
| 66. 1. Regol. | Regol. Comunitativo |
| ibid. 28. V. il N. ° seg. | V. il N. ° seg. V. <i>Ufficj Pro-
vinciali</i> |
| 67. 16. Notaro Civile | Notaro Civile, e di rogito |
| 70. 12. N. Ott. 1788. | N. 6. Ott. 1788. |
| ibid. 22. R. 13. Ott. 1814. | Rif. 13. Ott. 1814. |
| 75. 25. fra | sotto |
| 81. 9. la Toscana | la Toscana. §. 6. |
| 87. 7. venditarj | renditarj |
| 91. vers. ult. 1814. §. 5. | 1814. §. 5. come nemmeno
un' altra L. de' 7. Ago. 1804
sulla Caccia, e Pesca |
| 93. 11. (ivi) V. <i>Miniere</i> . | (ivi) |
| 97. vers. ult. settimanali | settimanali. L. 30. Novem
1786. §. 56. |
| 98. 16. <i>Pens. Economiche</i> | <i>Pens economiche</i> |
| 119. 20. <i>Vicarj. Regj</i> | <i>Vicarj Regj</i> |

- ibid. 29. Giudicenti, No- Notari, Giudicenti, e le
 tari e loro Ministri Ministri
 123. 10. attirare attirare
 141. 18. degl' appelli degl' appelli di merito idem
 151. 32. qualità to, o superiore a L. 200.
 164. 3. 27. Dic. 1772. quantità
 172. vers. pen. de' Vescovi, e de' Vescovi, era
 ibid. vers. ult. 1743. 1743. secondo la N. provvi-
 soria de' 20. Mag. 1814.
 ricerca la sola approvazione
 dei Censori Regj, e la man-
 canza di essa si punisce con
 multa di Scudi 50. alme-
 divisibile fra l' accusator
 e gli Spedali Locali, con
 confisca delle Stampe, e con
 la Carcere ad arbitrio ses-
 do il caso.
 182. 31. V. il N.º 34. V. il N.º 35.
 184. 13. §. 30. §. 30. Regol. 10. Apr. 1788
 189. 9. 1772. 1782.
 190. vers. penult. vi è non è
 191. vers. penult. 1774. 1744.
 223. 30. Ore gite, e mte
 ibid. 32. V. Giudicenti V. Giudicenti. Vicarj.
 232. 26. compresa non compresa
 233. vers. pen. provvedendo provvederanno
 ibid. vers. ult. II. II. sud. del 1781.
 237. 10. interino, interino. L. 12. Giu. 1788.
 §. 10.
 240. vers. ult. conosce la conosce la Ruota Criminale
 Ruota Criminale colla sud. partecipazione

olei, che un giorno,
Peregrin scendea
are, e fea
agion ritorno.


tade adorno
nan traea
li dicea
Empj a scorno:

ù bella,
renne Vena,
pizia Stella,

conforto
ghiam, deh mena
lvezza al porto.

1816.

(*Con Approvazione.*)

A decorative border of grapevines with clusters of grapes surrounds the text.

A forma del Manifesto de' 6. Dicembre 1815. e degl' avvisi inseriti nella Gazzetta universale essendo chiusa l' associazione fino dal 30. Aprile prossimo passato 1816., il prezzo della presente Opera è fissato a Lire dieci Fiorentine tutto compreso.

Si pubblicherà per associazione il Poema Eroico intitolato = **IL CONQUISTO DI GRANATA** = del celebre Sig. Conte Girolamo Graziani; l' Opera stampata in ottima carta, e caratteri sarà divisa in due Tomi. In seguito escirà = **LA CLEOPATRA** = del medesimo Autore.

